



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Anno XVIII - 1931

SALERNO

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1932 Anno X.







BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Anno XVIII - 1931

(IX - X)

Compilatore :: :: :: :: :: :: ::

:: Cav. D.r R. Ruggi d'Aragona

SALERNO

Premiato Stabilimento Tip. del Commercio

DITTA CAV. ANTONIO VOLPE E FIGLI

1931

Indice alfabetico-analitico

ABBREVIAZIONI

A. — <i>Agricoltura</i>	L. — <i>Legge</i>
All. — <i>Alligato</i>	L. P. — <i>Lavori Pubblici</i>
C. — <i>Circolare</i>	M. — <i>Ministero</i>
Cop. — <i>Copertina</i>	O. — <i>Ordinanza</i>
D. — <i>Decreto</i>	P. — <i>Prefetto o prefettizio</i>
DD. PP. — <i>Depositi e prestiti</i>	Pag. — <i>Pagina o pagine</i>
E. A. — <i>Enti Autarchici</i>	P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i>
E. N. — <i>Economia Nazionale</i>	Q. — <i>Questore o Questura</i>
F. — <i>Finanza</i>	R. — <i>Regio o Reale</i>
Fas. — <i>Fascicolo</i>	Reg. — <i>Regolamento</i>
G. — <i>Giustizia</i>	T. — <i>Tesoro</i>
G. P. A. — <i>Giunta Prov. Amm.</i>	T. U. — <i>Testo Unico</i>
Gu. — <i>Guerra</i>	V. — <i>Vedi</i>
I. — <i>Interno.</i>	

N. B. — C. *Circolare*, se non seguita da altri segni deve intendersi: circolare Prefetto di Salerno.

Le date dei provvedimenti enunziate col giorno e mese si riferiscono al corrente anno; col numero **in grassetto** dopo il provvedimento si indica la pagina e, se preceduto dall'abbreviazione Cop. s'indica la copertina del fascicolo, che il numero contrassegna. Es: Revisione dei prezzi delle acque irrigue. C. 1° mag. n. 15440-**172**; leggi: Circolare Prefetto Salerno 1° maggio 1931 n. 15440 pagina 172; Pubblicità dei prezzi delle camere. C. 8 giu. n. 3313-**Cop. 17**; leggi: Circolare Prefetto Salerno 8 giugno 1931 n. 3313 copertina fascicolo 17.

INDICE

alfabetico-analitico

Acquedotti.

Revisione dei prezzi delle acque irrigue C. 1° magg. n. 15440-172.

Acque minerali

Acque minerali naturali di Levito-Vetriolo C. 20 ago. n. 32276-321 — C. 16 sett. n. 35678 Cop. 26.

Acqui (R. Stabilimento termale).

Concessione della cura gratuita e semigratuita C. 18 febb. n. 5304-95.

Alberghi.

Pubblicità dei prezzi delle camere C. 8 giu. n. 3313. Cop. 17; C. 3 dic. n. 6641-445.

Amministrazioni pubbliche.

1. La capacità processuale del Comune nel diritto pubblico vigente — *F. Larobina-82.*

2. Carteggio ufficiale. C. 24 giu. n. 24227 — Cop. 18.

Ammoniti (v. Pubblica Sicurezza).

Anagrafe (v. Popolazione).

Animali da macello (v. Carni).

Ardesia.

Ardesia artificiale. C. 22 magg. n. 17136-208.

Armi (v. Pubblica Sicurezza).

Artigiani ed artigianato (v. Contributi).

Denunce dipendenti artigianato. C. 21 nov. n. 2875-448.

Aste, appalti.

1. Iscrizione alle organizzazioni sindacali dei concorrenti agli appalti. C. 10 febb. n. 4937-47.

2. Inserzioni avvisi d'asta — Cop. 2, 3, 4, 5, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Autoveicoli (v. Veicoli).

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (v. Sport ecc.).

Erogazioni volontarie. C. 30 lug. n. 28571-Cop. 22.

Bagni di Acqui (v. Acqui),

Baliatico.

Tutela giuridica del baliatico. C. 22 lug. n. 27306-291.

Bandiere.

1. Bandiere estere. C. 25 mag. n. 1208-204.

2. Esposizione bandiera nazionale. C. 31 ott. n. 1208-409. C. 21 nov. n. 1208-434.

Benzina.

Distributori automatici. C. 31 ago. n. 31873-Cop. 25.

Biblioteche (v. Poste e telegrafi).

Bilanci, storni di fondi, verifiche di cassa.

1. Può o non può impinguarsi il fondo delle impreviste. — *L. Zito* 9, 27.

2. Verbale di chiusura di esercizio 1930. C. 26 genn. n. 3385-36.

3. Verifiche di cassa. C. 23 giu. n. 24023-237.

4. Bilanci preventivi 1932. C. 6 ott. n. 37791-365. C. 1.º ott. n. 37791 bis-367.

Boschi e foreste.

1. Prevenzione ed estinzione di incendi boschivi. Decreto prefettizio 12 mag. n. 17118-192. C. 1.º ago. n. 4626-293.

2. Militi volontari in servizio per la prevenzione di incendi nei boschi. C. 12 sett. n. 4931-Cop. 26.

3. Custodia del patrimonio boschivo dei Comuni e degli altri Enti. C. 19 sett. n. 31535-362.

Caccia,

1. Permessi di caccia. Iscrizione al C. O. N. I. — C. 16 giu. n. 3504-229.

2. Tassa sulle licenze di caccia per la quagliara e per la prodina. C. 31 ott. n. 6105-Cop. 30

Calendario, festività, ecc.

1. Calendario delle adunanze della Giunta Prov. Amm. in sede giurisdizionale e del Consiglio di Prefettura per i conti per l'anno 1930-Cop. 1.

2. Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili. L. 27 dic. 1930 n. 1726-17. C. 2 apr. n. 1318-148.

3. Abolizione della festa del XX settembre. C. 19 genn. n. 23-37

4. Calendario P. N. F. — C. 19 genn. n. 134-54.

Carceri, case di correzione, riformatori.

1. Visite ai minorenni corrigendi. C. 10 mar. n. 9951-122.

2. Passaggio allo Stato delle spese relative alle carceri mandamentali. C. 3 nov. **Cop. 31.**

Carni (macellazioni) v. Sanità

1. Trasporto di carni macellate fresche e di carni destinate alla bassa macellazione. C. 12 febb. n. 3893-**70.**

2. Disciplina della vendita delle carni. C. 28 febb. n. 7183-**90;**
C. 17 mar. n. 718313. **Cop. 10;** C. 5 sett. n. 34836-**329;** C. 7 dic. n. 47985-**463.**

3. Carni insaccate. Vigilanza sanitaria. C. 7 luglio n. 26666-**Cop. 19.**

4. Carni destinate alla bassa macellazione. C. 5 sett. n. 34889-**327.**

5. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni. C. 31 ago. n. 35082 **328.**

6. Categorie degli animali da macello: bollatura delle carni.
C. 16 ott. n. 35539-**340.**

Cartoline illustrate.

Vendita domenicale. C. 2 ott. n. 5420-**Cop. 28.**

Casermes e casermaggi.

1. Coperte di lana. C. 30 mag. n. 19662-**Cop. 16.**

2. Rendiconto annuale delle spese di accasermamento per i corpi di polizia. R. D. L. 19 dic. 1930 n. 1850-**233.**

Cassa depositi e prestiti (v. Mutui).

Cassa di previdenza (v. Sanità, v. Impiegati).

Cauzioni (v. Aste, v. Esattori).

1. Svincolo della cauzioni commerciali. C. 2 mar. n. 6014-**Cop. 7.**

2. Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato pel 2° semestre 1930 da accettarsi in cauzione per il 1° semestre 1931.

C. 31 genn. n. 793 **100.**

3. Corso medio per il 2° semestre 1931. C. 24 ago. n. 6247-**Cop. 25.**

Cavallette.

Lotta contro le cavallette. C. 21 mar. n. 9960 **123.**

Cementi (v. Opere Pubbliche).

Censimento (v. Popolazione, v. Impiegati).

Chiusura di esercizio (v. Bilanci, conti ecc.).

Cinematografi.

Tessere di libero accesso nelle sale cinematografiche rilasciate ai Componenti delle Commissioni di revisione cinematografica.

C. 20 nov. n. 6277-**436.**

Cittadinanza.

Perdita del diritto a pensione in seguito a perdita della cittadinanza italiana. C. 31 mar. n. 9052-**125.**

Colonie estive (v. Orfani di guerra).

Colonie marine e montane. C. 18 apr. n. 14039 **162**.

Colonizzazione emigrazione interna.

Norme per la disciplina e lo sviluppo. L. 9 apr. n. 318-**197. 209**.

Commercio (disciplina del)

1. Rappresentanti dell'E. N, della Cooperazione nelle Commissioni per la disciplina del Commercio. C. 28 mar. n. 11274-**Cop. 9**.

2. Invalidi di guerra. Esonero dal versamento della cauzione di commercio. C. 29 lug. n. 27721-**292**.

3. Pasticcerie e caffè. Abrogazione dell'art. 2 del R. D. L. 30 giugno 1926 n. 1096. C. 16 ott. n. 38972 **Cop. 29**.

4. Divieto di vendere merci non indicate nella licenza. C. 29 ott. n. 26061-**Cop. 31**.

5. Voci aggiunte nelle licenze. C. 1 dic. n. 26061-**445**.

Combattenti.

Locali per le sedi delle Sezioni combattenti. C. 13 giu. n. 21684-**229**.

Commissari Prefettizi (v. Podestà).

Comune (v. Amm. pubblica, v. Opere Pie).

Concinnale.

Norme riguardanti l'obbligatorietà delle concinnale. R. D. L. 1° dic. 1930 n. 1682-**18**. C. 16 marzo n. 50734-**105**. D. P. S. 31 ago. n. 33818-**337**. D. P. S. 1° ott. n. 37960-**363**.

Concorsi ed esami (v. Segretari com.).

1. Concorsi magistrali. Certificati di idoneità fisica rilasciati dagli Ufficiali sanitari. C. 31 marz. n. 1120-**92**.

2. Concorsi magistrali. Rilascio di certificati di moralità. C. 2 mar. n. 1120-**93**.

3. Concorsi comunali. Tassa di ammissione. C. 22 mar. **121**.

4. Esami di abilitazione funzioni di agente o commesso imposte di consumo. Bando P. S. 21 sett. n. 37728-**Cop. 27**. Risultati idonei-**Cop. 33**,

5. Inserzione bandi di concorsi varii-fascicoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35.

Confraternite (v. Opere Pie).

Congregazioni di Carità (v. Opere Pie).

Conti (v. Opere Pie).

1. Conti comunali 1930 e retro non ancora resi o definiti. C. 28 apr. n. 15563-**156**.

2. Norme per la sistemazione dei conti consuntivi dei Comuni, delle Provincie, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza distrutti da incendi o da altri eventi fortuiti. L. 9 apr. n. 387-169.

3. Conti consuntivi comunali. Giudizi di revocazione. Partite sospese dal discarico. *C. Lanza* 450.

Contratti di lavoro (v. Emigrazione).

Contributi, sussidi, concorsi.

1. Contributo al Consorzio Prov. Antitubercolare. C. 23 genn. n. 43675-39.

2. Contributi sindacali a carico dei professionisti ed artisti. C. 1° sett. n. 2521-325.

3. Datori di lavoro artigiani. C. 2 ott. n. 121-Cop. 28.

4. Versamento da parte degli esattori dei contribui riscossi. C. 25 nov. n. 209-cop. 34.

5. Termine utile per la proponibilità, da parte degli esattori delle imposte, delle istanze di rimborso dei contributi sindacali. C. 27 nov. n. 245-446.

6. Elenchi contributi volontari commercianti. C. 9 dic. n. 4859-449; id. altri contributi. C. 28 dic. n. 50678-Cop. 36.

Corti di assise.

Ordinamento. R. D. 23 marzo 1931 n. 249-181.

Croce Rossa Italiana.

Giornata della Croce Rossa. C. 23 maggio n. 1481-208.

Dazi comunali e governativi (v. Imposte di consumo).

Demanio marittimo.

Ingerenza delle Amm. comunali nell'ambito del demanio marittimo. C. 13 nov. n. 44298-437.

Dritti di segreteria.

Stampati R. D. 21 mag. 1929 n. 37. C. 26 luglio 1931 n. 24980-273; C. 16 dic. n. 47673-459.

Disoccupazione

Comitato pro disoccupazione. C. 11 dic. n. 6719-459.

Edilizia (v. Opere Pubbliche).

Educazione fisica (v. Scuole).

Elezioni ed elettorato.

1. Liste elettorali 1931. C. 21 genn. n. 50493-35.

2. Adempimenti elettorali. C. 7 mar. n. 7855-104.

3. Revisione liste elettorali. Dati statistici. C. 30 mag. n. 7855-215.

4. Revisione liste elettorali 1932. Affissione del manifesto.

C. 21 dic, n. 40233-465; elenchi datori di lavoro e lavoratori C. 21 dic. n. 43636-465.

4. Liste elettorali 1932. Revisione. C. 23 ott. n. 40722-Cop. 30.

Emigrazione ed Immigrazione.

1 *Belgio*. Emigrazione. C. 6 apr. n. 2302-Cop. 13; nuove disposizioni per l'ammissione nel Belgio dei lavoratori ed impiegati italiani. C. 23 mag. n. 2776-207.

2 *Costa Rica*. Immigrazione. C. 26 mag. n. 3265-206.

3. *Cuba*. Limitazione dell'emigrazione nell'isola. C. 4 ago. n. 4455-293.

4. *Francia*. Disposizioni per i contratti di lavoro individuali nominativi per la Francia. C. 25 genn. n. 447-52.

5. *Libia*. Trasferimento di famiglie coloniche nella colonia libica. C. 24 ago. n. 4865-324.

6. *Inghilterra*. Emigrazione per le isole Britanniche. C. 8 giu. n. 3502-Cop. 17.

7. *Marocco*. Lavoratori italiani diretti al Marocco Francese. C. 24 nov. n. 6408-448.

8. *Tangeri*. Ingresso connazionali nella zona di Tangeri. C. 14 sett. n. 5312-Cop. 26.

9. *Trinidad*. Emigrazione. 16 lug. n. 4322-Cop. 21.

10. *Tunisia*. Nuove disposizioni per l'ammissione di lavoratori stranieri in Tunisia. C. 28 febb. n. 125-Cop. 7.

11. Viaggi abusivi degli operai emigrati. C. 7 lug. n. 24296-Cop. 20.

Esattori ed esattorie (v. Contributi).

1. Riscossione. Imputazione dei pagamenti fatti dai contribuenti. Art. 30 legge di riscossione e art. 6 R. D. Legge 6 nov. n. 1465. C. 20 genn. n. 280-37.

2. Disposizioni per il conferimento delle esattorie delle II. DD. agli effetti del decennio 1933-1942. R. D. L. 16 febb. 1931 n. 210-113.

3. Conferma in carica degli attuali esattori per il decennio 1933-42. C. 24 marzo 1931 n. 10695-115; C. M. F. 1^o giu. n. 4400-211; C. 15 giu. n. 21429-227.

4. Norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fideiussorie dell'Istituto Naz. delle Assicurazioni. R. D. L. 7 ago. n. 1113-353.

Esercizi pubblici (v. Negozi di generi alimentari).

Esportazioni ed importazioni.

1. Dogane Francesi attraverso le quali è permessa la importazione del bestiame proveniente dall'Italia. C. 23 genn. n. 684-55.

2. Carni suine destinate all'esportazione in Francia, esame trichinoscopico. C. 12 febb. -68.

3. Certificati di scorta per i prodotti di carni suine destinate agli Stati Uniti di America. C. 24 mar. n. 9238-139.

4. Certificati sanitari per spedizione di animali e prodotti animali all'estero. C. 24 marzo n. 979-164.

5. Provvedimenti per l'importazione di bestiame dall'estero. Ordinanza Min. 6 maggio n. 18781-Cop. 15.

6. Certificati per l'esportazione di bestiame in Francia. C. 7 luglio n. 24975-Cop. 19.

7. Esame trichinoscopico delle carni suine da esportarsi in Francia. C. 19 ago. n. 32015-323.

8. Marcatura dei bovini in importazione. C. 28 sett. n. 32851-389.

9. Certificati scorta per l'esportazione di bestiame bovino e suino. C. 14 dic. n. 48996-Cop. 35.

Estero.

Rimpatrio indigenti di nazionalità germanica. C. 10 apr. n. 2294-Cop. 12.

Farine (v. Pane),

Farmacie (v. Sanità: medicinali).

Fiere, mercati, esposizioni.

1. Scadenario delle fiere o dei mercati di bestiame. C. 14 genn. n. 50341-Cop. 2.

2. Vigilanza zoiatrica sulle fiere e sui mercati di bestiame. C. 31 genn. n. 2150-50.

3. Fiere, mostre, esposizioni, congressi. C. 1° mag. n. 1911 175.

Fillossera.

Comuni fillosserati. C. 10 nov. n. 44191-438; C. 10 dicem. n. 47304-Cop. 35.

Finanze enti locali.

1. *Generali.* I titoli di riscossione delle entrate dei comuni. Rag. A. Bianco-332; termine per l'accertamento e il contenzioso delle imposte, tasse e contributi per il 1° anno di applicazione del T. U. per la Finanza locale. D. Capo del Governo 19 sett. 349; composizione delle Commissioni comunali. C. 5 nov. n. 43496 Cop. 31; Il caposaldo della Finanza locale. Rag. C. Lanza-414; Norme provvisorie aggiunte di applicazione al testo unico per la finanza locale. D. M. F. e M. I. 25 nov.-441, 453.

2. *Tassa bestiame.* Valore medio del bestiame agli effetti della tassa. C. 25 marz.-203; determinazione per l'anno 1932 del valore medio. Deliberazione G. P. A. 2 ott.-381. Possibilità di ragguaagliarla ad aliquote inferiori alla massima consentita dell'1 per cento. C. 13 ott. n. 41883-397.

3. *Tassa di famiglia.* Determinazione dei redditi imponibili a detta aliquota. Delib. G. P. A. 2 ott.-378.

4. *Tassa valore locativo*. Determinazione dei redditi imponibili a detta aliquota. Delib. G. P. A. 2 ott. ~~380~~.

5. *Tassa sui balconi*. Sospensione dell'applicazione. C. 4 dic. n. 4801~~0~~=444.

Fiore (festa del)

Festa del fiore e della doppia croce. Vendita del francobollo chiudilettera. C. 13 mag. n. 17952-195.

Ghiaccio (v. Sanità: alimenti),

Giunta Prov. Ammin. (v. Calendario).

Designazioni di S. E. il Prefetto a componenti della G. P. A. per l'anno 193~~1~~=Cop. 1.

Giurisprudenza.

Appunti-Cop. 30.

Grano (v. Pane).

Impiegati e salariati.

1. *Censimento* — C. 21 genn. n. 684-35.

2. *Riduzione 12%* — Estensione al personale degli enti locali delle norme di cui al Decreto legge 24 nov. n. 1502-C. 16 gen. n. 148~~4~~=36; Applicazione agli assegni corrisposti alle suore che prestano servizio presso gli Ospedali, manicomi ed altri enti di ricovero. C. 15 apr. n. 13084-cop. 12; Economie conseguite. C. 25 apr. n. 14145-158; Calcolo della riduzione del 12% sugli stipendi. Lerro Silvino-179.

3. *Cessione stipendi* — Cessione quinto. C. 12 sett. n. 33686 = Cop. 26; C. 13 ott. 1931 n. 33688-cop. 29.

4. *Assistenza e previdenza* — Finalità assistenziali e contributi 1931 dell'Istituto Naz. Enti locali. C. 16 dell'8 genn. del Presidente dell'Istituto-73-101-129; Riscossione contributo di previdenza C. 13 nov. n. 36106=Cop. 32; Concorso conferimento borse di studio e posti gratuiti in convitto. C. 24 giugno n. 20297=Cop. 19.

5. *Addetti opere pubbliche*, riduzioni salariali. C. 1° mag. num. 15254-177.

6. *Ufficiali giudiziari* (vedi voce propria).

7. *Usciere di conciliazione* (vedi ufficiali giudiziari).

Imposte di consumo.

1. *Acque gassate* (vedi birra).

2. *Acque minerali* (vedi birra).

3. *Birra*. Imposta di consumo sulla birra, sulle acque gassate e sulle acque minerali da tavola. C. 11 mar. 245=134.

4. *Addizionale governativo* — Soppressione dell'addizionale go-

vernativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra ed altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo e alla tassa scambio. R. D. 11 lug. n. 1175-253; C. 18 lug. n. 2724-257; C. M. F. 14 lug. n. 99876-285.

5. *Canon* — Modifica delle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra Comuni ed appaltatori. R. D. L. 25 genn. 36-33; C. 31 genn. n. 49751-52.

6. *Maiali per uso particolare* — Imposta di consumo sui vini fini e maiali per uso particolare. D. M. F. 13 ott. 1931-397.

7. *Materiali da costruzione* — Imposte di consumo, case coloniche. C. M. F. 30 dic 1930 n. 22602-21.

8. *Personale* — Applicazione del R. D. 21 nov. 1930 n. 1491 al personale in servizio presso gli appaltatori delle imposte di consumo. C. 19 mag. n. 18000-201.

9. *Tariffe* — Modifica delle tariffe. C. 12 nov. n. 43728-421. C. 30 nov. n. 43728-435.

10. *Uva* — Uve assegnate ai proprietari dei fondi. C. 14 feb. n. 1662-65. Uva destinata vinificazione. C. 29 sett. n. 37965-364.

11. *Vini fini* — (v. n. 6 maiali per uso particolare).

Imposte dirette (v. Esattorie).

1. Nomina dei rappresentanti comunali per la elezione dei componenti delle Commissioni Mand. delle Imposte dirette. C. 12 mag. n. 16062-191.

2. Nomina componenti Commissione Prov. Imposte dirette per il biennio 1° sett. 30-31 ago. 33. C. 21 nov. n. 46385-448.

Imposte, tasse e contributi. Ruoli.

Norme regolamentari per la riscossione delle imposte, tasse e contributi riscuotibili per ruoli a domicilio. R. D. 18 giugno n. 855-297; C. M. F. 1° ago. n. 6129-299.

Inabili al lavoro.

Ricorsi in materia di spese di mantenimento. C. 9 nov. n. 43848-437.

Industrie nazionali (v. Prodotti nazionali).

Invalidi (v. Opere pubbliche, v. Commercio).

Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presso le amministrazioni pubbliche locali e presso le private aziende. C. 24 feb. n. 6085-85.

Istituti o enti di cultura.

Applicazione del R. D. L. 20 nov. 1930 n. 1491. C. 12 mag. n. 17445-190.

Istruzione pubblica (v. Scuole).

Latte (v. Sanità).

Prezzi dei derivati del latte. C. 19 mag. n. 1394-206.

Lavoro (v. Emigrazione).

1. Denuncia degli operai assunti al lavoro. C. 19 maggio n. 3122-195.

2. Invio di domande per deroga al divieto di lavoro notturno dei panifici. C. 19 sett. n. 31126-363.

Leggi e decreti.

Prezzi di abbonamento e vendita della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno per l'anno 1932-D. M. G. 21 ottobre-458; C. 18 dic. n. 48704-cop. 36.

Leva e servizi militari.

1. Obbligatorietà della istruzione premilitare L. 29 dic. 1930 n. 1759-45.

2. Modificazioni al vigente T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito. L. 8 genn. n. 3-57.

3. Liste di leva. C. 29 ago. n. 32199-Cop. 24.

4. Inosservanza da parte dei Comuni delle disposizioni vigenti in materia di leva. C. 21 novembre n. 3158-433.

5. Operazioni di leva classe 1901. C. 10 dic. n. 4370-461.

Macellazione (v. carni).**Manifestazioni pubbliche.**

Partecipazione degli ufficiali in congedo. C. 21 nov. n. 2874-434.

Matrimoni (v. Stato civile).**Mediatori.**

Cauzioni. C. 31 genn. n. 298-53.

Medici chirurghi (v. Sanità).**Militari** (v. Leva).**Minorenni** (v. Riformatori).**Monumenti, paesaggi ecc.**

Iniziative dalle Associazioni Naz. per i paesaggi e monumenti pittoreschi di Italia. C. 25 mag. n. 2133-Cop. 15.

Mosche (v. Sanità).**Mulini.**

1. Pagamento tassa rinnovazione licenze macinazione. C. 1^o marz. n. 6203-94.

2. Mulini di III. cat. Abburattamento e commercio delle farine. C. 12 sett. n. 33656-340.

Monete.

Corso legale e prescrizione delle monete da cent 50 a contorno liscio. C. 18 dic. n. 2570-cop. 36.

Mutilati e invalidi di guerra, reduci di guerra ecc. (v. Invalidi).

Mulini.

1. Mulini concessi nei fondi di cui al R. D. 24 sett. 1914 n. 1028. C. 2 marzo n. 6460-92.

2. La tecnica dei mutui stipulati con la Cassa DD. e PP. A. *Lupidi* 343, 389, 399.

Negozi di generi alimentari,

1. Licenza di vendita di bevande alcoliche, C. 26 febb. n. 1197-89.

2. Concessione di nuove licenze di vendite di generi alimentari. C. 22 apr. n. 13894-167.

3. Divieto di apertura di nuovi esercizi. C. 21 mag. n. 18956 Cop. 15.

4. Apertura di nuovi esercizi di generi alimentari. C. 21 ott. n. 39586 398.

5. Vidimazione licenze di pubblici esercizi. Anno 1932. C. 8 dic. n. 29625-459.

Notizie e comunicazioni diverse.

1. Elevazione di grado del Comune di Cava dei Tirreni Cop. 3.

2. Nel personale della R. Prefettura Cop. 4, 14, 17, 18, 19.

Operai (v. Emigrazione, v. lavoro).

Opere Pie (v. Opere pubbliche).

1. Nuova disciplina giuridica delle Confraternite. C. 14 febb. n. 5197-72.

2. Debiti dei comuni verso gli Ospedali. C. 17 marz. n. 8311-Cop. 8.

3. Censimento generale delle Istituz. Pubb. di Beneficenza. C. 30 apr. n. 14940-172.

4. Bilanci di previsione. C. 29 magg. n. 20524 215; C. 18 settembre n. 36776-358.

5. Contributo per la maternità ed infanzia. C. 15 lug. n. 30000-270

6. Rimborso spese di ospedalità. C. 29 sett. n. 38327-382.

7. Norme sul domicilio di soccorso. C. 16 nov. n. 43697-423.

8. Statuti delle Opere Pie e regolamenti dei manicomi prov. e com. C. 12 nov. n. 44131-427.

Opere pubbliche.

1. Provvedimenti per la città di Napoli e per i comuni della Provincia di Napoli e di Salerno in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930. R. D. 20 nov. 1930 n. 1579-2; C. 24 mar. n. 10631-119; norme per la concessione dei mutui previsti dal R. D.

L. 20 nov. 1930 n. 1579 a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del Vulture. R. D. 9 mar. n. 301-**141**; provvedimenti per la riparazione o ricostruzione degli edifici destinati a fine pubblico, che siano stati danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1890 nella città di Napoli e nei comuni della Provincia di Napoli e di Salerno. R. D. L. 23 marzo n. 348-**155**; C. 24 apr. n. 4265-**173**.

2. Ribasso del costo delle Opere pubbliche di competenza delle Opere Pie. C. 21 febb. n. 6692-**Cop. 6**.

3. Ribasso del costo delle Opere pubbliche, C. 20 febb. n. 5249-**78**.

4. Tubi di lastre di cemento e di amianto. C. 17 mar. n. 9242-**Cop. 9**.

5. Norme di edilizia antisismica. C. 17 apr. n. 13528-**159**.

Orfani di guerra.

1. Colonie balneari marine. C. 8 mag. n. 322 **204**.

2. Pellegrinaggio nazionale. C. Comitato Orfani di guerra 11 giu. n. 360-**328**.

Ospedali (v. Opere pie).

Pane.

1. Licenza per apertura di nuovi panifici. C. 30 mag. n. 19597-**Cop. 16**.

2. Obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella produzione di farine e semolini per uso alimentare. R. D. 10 giugno 1931 n. 723-**221**; norme concernenti l'obbligo dello impiego di frumento nazionale nella produzione di farine e di semolini per uso alimentare. D. M. A. 15 giu. **223**; C. 20 giugno n. 23261-**227**; C. 5 nov. n. 44068-**410**; C. 13 nov. n. 43595-**427**.

3. Produzione e commercio delle farine di grano. C. 22 lug. n. 28141-**269**.

4. Tassa di licenza di panificazione. C. 29 ott. n. 41260 **Cop. 30**.

Passaporti.

1. Modifiche alle norme concernenti i passaporti per l'estero. R. D. L. 26 febb. n. 315 **153**.

2. Istituzione di una tassa speciale per i passaporti per i paesi transoceanici. R. D. L. 26 febb-**154**.

3. Tessera per accedere in territorio Svizzero fino al gran S. Bernardo e ritorno nel Regno. C. 15 maggio n. 3044-**Cop. 14**.

4. Passaporti. Istruttoria domande di concessione. C. 19 mag. n. 3015-**196**.

5. Morte di sudditi stranieri in Italia. Restituzione di passaporto. C. 11 dic. n. 6718-**464**.

Podestà e Commissari Prefettizi.

1. Indennità di trasferta C. 2 dic. 1930 n. 3641-7.
2. Elenco dei Podestà e dei Commissari Pref. dei comuni della Provincia in ufficio al 1° gennaio 1931-41, **Cop. 4 e 7.**

Popolazione, statistica, ecc.

1. *VII censimento generale della popolazione* del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti Italiani. R. D. L. 6 nov. 1930, n. 1503-1; Esenzione postale e trasporto gratuito degli stampati occorrenti. R. D. L. 3 gennaio n. 26-47; Commissioni comun. di vigilanza. C. 6 febb. n. 3603-56; Piani topografici C. 25 febb. n. 7179 **Cop. 6**; Nomina degli Ufficiali di censimento C. 24 febb. n. 2565-81; Adempimenti C. 24 mar. n. 11253-117; Valore numerico esatto della classe artigiana C. 19 apr. n. 1711-165; Invio del materiale raccolto C. 23 mag. n. 12151 **199**; Verifica risultati C. 18 giu. n. 20393-**Cop. 16**; Divieto di pubblicare notizie C. 23 giu. n. 24124-**Cop. 18**; Ulteriori operazioni di revisione del materiale raccolto. C. 25 giu. n. 24125-**Cop. 18**; Religione. C. 8 luglio n. 26688-**241**; Numerazioni convenzionali. Teleg. circ. 9 luglio n. 26810-**244**; Lavoro revisione registro di popolazione e numerazioni convenzionali. C. 20 luglio n. 28229-**Cop. 20**; Modalità di spedizione del materiale. C. 25 ago. 33501-**315**; Operazioni. C. 15 settembre n. 36301-**339**; Indagini sulle alterazioni del precedente censimento. C. 19 sett. n. 36503-**359**; Invio del materiale. C. 16 ott. n. 40801-**385**; Verbali delle contravvenzioni elevate. C. 7 dic. n. 47891-**446**.

2. *Revisione registro di popolazione*. Lavori. C. 20 lug. n. 28229-**Cop. 20**; Proroga. C. 17 ott. n. 40152-**387**; C. 27 ott. n. 42286-**Cop. 30**.

3. Esami di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche. C. n. 71 dell'Istituto Centrale di Statistica n. 6688 dell'11 apr. **169**.

Poste, telefoni, telegrafi (v. popolazione: VII Censimento).

Corrispondenza ufficiale respinta da biblioteche com. e prov. C. 9 mar. n. 1627-**Cop. 11**.

Poveri.

Elenco dei poveri. Parere del rappresentante dei reduci di guerra. C. 14 dic. n. 46418-**Cop. 35**.

Prezzi, calmieri ecc.

1. Riduzione fitti. C. 16 mar. n. 1394-122.
2. Disciplina dei prezzi. C. 18 mar. n. 9049-**136**.
3. Rilevazioni statistiche dei prezzi al minuto. C. 8 giugno n. 2261-**230**.
4. Prezzi delle carni: vigilanza. C. 27 ott. n. 40211-**Cop. 30**.

Prodotti agrari.

Difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari. D. M. A 31 luglio n. 30616-**314**.

Prodotti nazionali.

Preferenza per i prodotti dell'industria nazionale. C. 31 gen. n. 2481-53; C. 2 mag. n. 15175-Cop. 13; C. 18 dic. n. 40091-472.

Pronto soccorso.

Servizio di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità. C. 22 dic. n. 4009-466.

Professioni sanitarie (v. Sanità).**Provvida.**

Ammissione e rinnovazione di tessera della gestione speciale viveri. Mod. L. V. 3. C. 15 genn. n. 179-23.

Pubblica sicurezza.

1. Ammoniti e rilascio di foglio di via. C. 7 febb. n. 1831-55.
 2. Movimento di passeggeri. C. 8 mar. n. 4374-123.
 3. Fuochi artificiali: accensione. C. 25 mar. n. 1901-Cop. 10; fabbricazione e sparo fuochi artificiali. C. 1° dic. n. 6642-Cop. 34; vidimazione annuale di licenze per vendita di esplosivi. C. 28 nov. n. 1064-447.

4. Agenti di P. S. Arrolamenti. C. 6 apr. n. 1923-Cop. 11.

5. Apparecchi radiogrammofoni. C. 2 mag. n. 2886-Cop. 13.

6. Locali di pubblico spettacolo. C. 25 mag. n. 2595-202; C. 28 mag. n. 3442-216.

7. Armi: classifica e disciplina. C. 8 apr. n. 2291-219; licenze di porto d'armi. C. 27 dic. n. 0688-Cop. 36.

8. Corrisponsione in tutto o in parte di mercedi o salari in bevande alcoliche. Art. 102 legge P. S. C. 1° luglio 1931, n. 3068-241.

9. Applicazione delle norme sulla libertà vigilata. C. 9 luglio n. 4237-259.

10. Agenzie di spedizioni e di trasporto. C. 25 luglio n. 4255-Cop. 20.

11. Attentati a mezzo di materie esplosive. C. 28 lug. n. 4555-274.

12. Notificazione delle persone alloggiate. C. 11 febb. n. 5278-Cop. 26.-C. 8 dic. n. 6847-Cop. 34; C. 27 dic. n. 6847-469.

13. Questue e collette. C. 20 nov. n. 5143-Cop. 33.

Questue e collette. (v. Pubblica Sicurezza).**Pubblicazioni.**

1. Ufficio editoriale pubblicità con sede a Bologna. Album dei Podestà del Regno. C. 5 giu. n. 20890-216.

2. Abbonamento alla Enciclopedia Treccani. C. 5 settembre n. 3073-Cop. 25.

3. Pubblicazione « L'Albero ». C. 24 dic. n. 1756-472.

4. Recensioni. Cop. 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 28, 35.

Radio.

Licenze per stazioni radio private. Applicazione legge 8 gen. n. 234. C. 16 sett. n. 35534-**359**.

Regime fascista.

Il concetto di autonomia in regime fascista. M. Belmonte-**418**.

Requisizioni.

Rivista generale quadrupedi e parziale ai carreggi, finimenti e bardature. C. 22 luglio n. 27962-**276**.

Riformatori.

Minorenni affidati ai Riformatorii. Visita medica. C. 2 febb. n. 29381-**54**.

Riso.

Per il maggior consumo del riso. C. 17 genn. n. 92-**40**.

Ruoli (v. Contributi).

Ruoli datori di lavoro dell'Agricoltura. Rettifiche. C. 12 dic. n. 498-**461**.

Salariati. (v. Impiegati).**Sanità.***a) Adempimenti e servizi sanitari.*

1. Elenco dei poveri. C. 9 febb. n. 5050-**67**.
 2. Manuale per le nomenclature nosologiche. C. 13 febbraio n. 4640-**68**.
 3. Sbarco e trasporto di salme per decessi avvenuti entro 24 ore prima dell'arrivo delle navi. C. 5 mar, n. 7836-**99**.
 4. Richiesta di dati relativi al servizio veterinario. C. 13 apr. n. 13704-**149**; C. 16 magg. n. 13794-**205**.
 5. Polizia veterinaria. Denuncia di casi di morte di animali. C. 18 giu. **243**; C. 5 dic. n. 47271-**482**.
 6. Bollettino sanitario del bestiame. Invio. C. 5 lug. n. 26670-**Cop. 20**.
 7. Raccolta e conservazione del materiale nosologico. C. 3 sett. n. 74446-**326**.
 8. Norme che disciplinano nei riguardi sanitari il trasporto delle ossa fresche. C. 7 nov. n. 41891-**Cop. 31**.
 9. Compensi per servizi di vigilanza sanitaria. Macellazioni suini per uso privato. C. 22 ott. n. 42232-**411**.
- b) Alimenti, merci e strumenti chirurgici.*
1. Trasporto degli animali nell'interno del Regno. Polizia veterinaria. C. 17. genn. n. 303-**26**.

2. Aceto di uso commestibile C. 19 genn. n. 1007-Cop. 3; C. 19 gennaio n. 997-40.
3. Neve e fabbriche di ghiaccio. C. 26 giugno. Cop. 18.
4. Difesa igienica dei generi alimentari. C. 29 lug. n. 29171. Cop. 22.
5. Produzione e commercio del burro e dello strutto C. 16 nov. n. 42250-Cop. 32.
 - c) *Assistenza sanitaria* (v. Professioni sanitarie).
 - d) *Importazioni dall'estero*.
 1. Convenzione veterinaria Italo - Francese. (C. 24 marzo n. 11266-Cop. 9.
 2. Convenzione veterinaria Italo-Polacca. C. 7 ag. n. 30237-295.
 - e) *Laboratorio Provinciale di igiene e profilassi*.
Esami. C. 20 apr. n. 14941-160.
 - f) *Latte*.
Vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto. Applicazione degli articoli 2, 3 e 38 del regolamento 9 maggio 1929 n. 994. C. 17 giu. n. 21854-231; C. 5 sett. n. 21854-331.
 - g) *Malattie infettive*.
 1. *Adenoidismo*. (lotta contro l') C. 16 dic. n. 46166-Cop. 2.
 2. *Afta epizootica*. C. 17 dic. n. 45275-466.
 3. *Carbonchio*. Profilassi immunitaria. C. 27 febb. n. 4608-98; C. 18 mar. n. 4608-121; Concorso governativo nella spesa. C. 27 lug. n. 29539-294; C. 28 sett. n. 33208-361; trattamento immunizzante degli animali. C. 25 apr. n. 15701-Cop. 12; C. 4 mar. n. 16929-Cop. 13. C. 30 ott. n. 40798-412.
 4. *Epizoozie*. (trattamento immunizzante contro le) C. 18 giu. n. 22660-231.
 5. *Gozzismo*. (indagini sul) C. 7 luglio n. 23277-Cop. 23.
 6. *Malaria*. Lotta antimalarica. Assistenza ai lavoratori avventizi e nomadi. C. 16 giu. n. 23276-244; Provvedimenti. C. 16 lug. n. 27216-275.
 7. *Malattie infettive dei suini* ed altro. C. 3 sett. n. 32670-330; C. 9 nov. n. 43744-Cop. 31; C. 16 nov. n. 45926-429.
 8. *Rabbia canina*. Profilassi. C. 13 genn. Cop. 2; C. 23 maggio n. 19040-Cop. 15; C. 3 giu. n. 30631-Cop. 16.
 9. *Spirochetosi dei polli*. C. 12 nov. n. 45727-429.
 10. *Sterilità delle bovine*. C. 13 febb. n. 464-49.
 11. *Tubercolosi*. Vigilanza sul movimento dei tubercolotici nei

luoghi di cura. C. 5 giu. n. 20800-217; lotta contro la tubercolosi. C. 17 agosto n. 31629-Cop. 23.

12. *Tumori maligni*. Accertamento diagnostico. C. 17 luglio n. 26123-273; Indagini sull'esito di trattamenti curativi. C. 6 ott. n. 37871-Cop. 29.

h) *Mosche*.

Lotta contro le mosche. Provvedimenti per la nettezza urbana. C. 20 apr. n. 13080-167.

i) *Medicinali*.

1. Stupefacenti. Movimento entrata ed uscita delle sostanze. C. 13 genn. n. 685-Cop. 2; aggiunta all'elenco degli stupefacenti C. 2 ott. n. 40003-Cop. 28.

2. Specialità farmaceutiche. C. 13 genn. n. 581-25.

3. Chinino. Per la lotta contro la malaria. C. 21 febb. n. 6785-Cop. 6; chinino di Stato, tabella prezzi di favore. C. 30 aprile n. 12953-176.

4. Alcool metilico. C. 21 febb. n. 6308-91.

5. Prodotti di bromuro della Società Italiana del bromo. C. 16 ott. n. 40003-Cop. 29.

l) *Professioni sanitarie*.

1. Nuova sessione di esami di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. C. 24 giu. n. 21175-238.

2. Odontoiatrici: prescrizione di ricette. C. 8 ott. n. 38869-388.

m) *Sanitari condotti o Ufficiali sanitari*.

1. Ufficiali sanitari. Compensi. D. P. 27 dic. 1930, n. 36291-Cop. 1; Tariffa dei compensi per prestazioni di interesse privato. C. 5 magg. n. 17219-171.

2. Sanitari condotti. Nomine. C. 15 luglio n. 27407-257; C. 21 agosto n. 32019-321.

3. Vigilanza sanitaria sulla macellazione dei suini per uso privato. Indennità ai sanitari dipendenti dai comuni. C. 23 genn. n. 1560-38.

4. Sanitari consorziati. C. 20 apr. 161.

5. Ufficiale sanitario. Ufficio. C. 18 lug. n. 28127-Cop. 21.

n) *Stupefacenti*. (vedi medicinali).

o) *Vaccinazioni*.

Vaccinazione jenneriana. C. 26. mar. n. 11898-138; C. 12 dic. n. 40793-462.

Scuole.

1. Concorsi intercomunali per l'insegnamento dell'educazione fisica. C. 16 febb. n. 287-69.

2. Vigilanza sanitaria sulle scuole e sugli istituti di educazione. C. 17 nov. n. 44585-431.

Segretario comunale.

1. Personale dei Segretari comunali. Promozioni Cop. 3, 5, 6 e 7; trasferimenti Cop. 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 17; nomina definitiva in seguito ad esperimento Cop. 5; reggenze ed incarichi provvisori Cop. 5, 6, 7 e 17; dimissioni Cop. 9 e 17.

2. Concorsi. Risultato concorso ai posti di grado VI-Cop. 3; concorso per titoli ai posti di segretario comunale di grado VII e VIII. Bando Cop. 4. Nomina Commissione. Cop. 22. Risultato. Cop. 26.

3. Stato economico del personale dei segretari comunali. Applicazione art. 10 comma n. 8 del R. D. 17 agosto 1928 n. 1953. C. 27 genn. 1931 n. 2953-49.

4. Elevazione di grado comune di Amalfi. Cop. 5.

5. Ruolo dei Segretari comunali della Provincia di Salerno al 1° gennaio 1931 107; cop. 22, 23 e 24.

6. Trasferimento di segretario comunale. C. 25 lug. n. 28739 Cop. 20.

7. Esami per il conferimento della patente di segretario comunale. D. M. I. 6 ago. 313; c. 25 ago. n. 31734-316; limiti di età c. 12 ott. n. 59363-387.

Sindacati.

Denunce sindacali. C. 19 nov. n. 367-Cop. 33.

Spedalità (v. Opere Pie).

Spese.

1. Spese facoltative. C. 21 ag. n. 3356-314.

2. Liquidazione di spese. C. 22 sett. n. 33193-357.

Sport, ginnastica, turismo, spettacoli.

1. Giro aereo d' Italia 1931. Contributi. C. 14 lug. n. 2526-262.

2. Manifestazioni sportive. C. 24 settembre n. 5341-Cop. 27.

3. Modificazioni alle norme vigenti per la tutela dei luoghi di cura, soggiorno e turismo. R. D. L. 2 luglio n. 1232. C. 12 nov. n. 44217 425.

4. Annuario Touring. Club. C. 14 nov. n. 3735-432.

5. Diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti sportivi. C. 12 dic. n. 47005-463.

Statistica (v. Popolazione).

Stato civile (v. Estero).

Le attribuzioni dell'Ufficiale di Stato Civile nel nuovo ordinamento matrimoniale Italiano. *M. Lombardi*-245, 263, 277, 302.

Stipendi ed assegni (v. Impiegati).

Strade (v. Infortunii).

1, Collocazione di croci e tabelle strade. C. 28 mar. n. 1563-**Cop. 10.**

2, Intitolazione di Roma ad una principale strada. C. 17 ago. n. 2793-**Cop. 23.**

3, Danni agli alberi delle strade. C. 7 sett. n. 5273-**338.**

Stranieri.

Soggiorno degli stranieri in Italia. C. 1° sett. n. 5182-**331.**

Tasse di bollo.

1, Tasse di bollo. Ricorsi alla G. P. A. per tasse locali C. 19 febb. n. 1631-**Cop. 6.**

2, Verbali delle sedute delle Consulte Municipali. Esenzioni della tassa di bollo. C. 4 luglio n. 2445+**242.**

3, Istanze per deroga dalla applicazione delle leggi sociali. C. 29 ago. n. 3187+**325.**

Tassa scambio.

1, Tassa scambio. Tariffa per le bestie macellate in vigore per il 1° trimestre 1932. C. M. F. 31 dic. 1930 n. 51358-**22.**

2, Tassa scambio. Bestiame da macello. Riscossione obbligatoria in base a tariffa per capo per il periodo 15 luglio-30 settembre 1931. C. M. F. 12 luglio n. 44099-**289.**

Tasse di concessione.

Licenza vendita alcoolici e superalcoolici. 12 genn. n. 6567-**Cop. 2.**

Teatri.

Censura teatrale. C. 5 sett. n. 4716-**Cop. 25.**

Terremoto (v. Opere pubbliche).

Tiro a segno.

Sussidio ordinario alle Sezioni di tiro a segno per l'anno 1932. C. 10 dic. n. 43106-**460.**

Toponomastica (v. Strade).

Tributi (v. Finanze enti locali).

Ufficiali giudiziari ed uscieri di conciliazione.

Riduzione degli emolumenti loro spettanti. R. D. L. 29 dic. 1930 n. 1780-**48.**

Ufficiali Sanitari (v. Sanità).

Uva.

2ª festa dell'uva. C. 13 ago. n. 3014-**318.**

Veicoli, autoveicoli.

1. *Veicoli in servizio pubblico da piazza e da rimessa.* Conducenti autocarrozzette da piazza. C. 27 dic. 1930 n. 48425. **Cop. 1**; prescrizioni comunali sugli autoservizi pubblici da piazza e da noleggio da rimessa. C. 10 mag. n. 7184-127; schemi di regolamento tipo per le attività di autonoleggi da piazza e da rimessa. C. 12 mag. n. 11201-194; servizio pubblico di autorimessa. C. 24 lug. n. 4319-295; targa autoveiture in servizio pubblico di noleggio e di autorimessa C. 18 nov. n. 45635-439.

2. *Patenti e licenze di circolazione.* Visite mediche agli aspiranti alle patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli. Senso cromatrico. C. 26 genn. n. 1629-51; patenti di abilitazione: Orfani di guerra. C. 14 febr. n. 4638-71; duplicati licenze di circolazione autoveicoli. C. 5 marz. n. 7491-Cop. 8.

3. *Tassametro.* Autoveicoli in servizio pubblico da piazza, tassametro. C. 29 dic. 1930 n. 49576 **Cop. 1**; c. 7 luglio n. 26631-243; applicazione del tassametro. C. 26 mar. n. 11078-127.

4. *Segnalazioni.* Segnalazioni acustiche. C. 17 mar. n. 4249-128; c. 4 luglio n. 23477 **242**.

5. *Registrazioni movimento* automobili. C. 15 sett. n. 35839-383.

6. *Soste di autoveicoli, cartelli indicatori.* C. 12 ago.-323.

7. *Veicoli a trazione animale.* Targhe **Cop. 5**; Verifiche. C. 23 dic. n. 48763-cop. 36.

Verifiche di cassa (v. Bilanci).

Vini (v. Imposte di consumo).

Vivisezione.

Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione degli animali a sangue caldo: mammiferi ed uccelli. C. 28 sett. n. 32887-Cop. 27.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

1. Norme per i censimenti generali e per il 7° censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei possedimenti italiani (R. D. L. 6 novembre 1930 n. 1503).
2. Provvedimenti per la città di Napoli e pei comuni delle provincie di Napoli e di Salerno in dipendenza del terremoto dal 23 luglio 1930 (R. D. 20 nov. 1930 n. 1579).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

3. Indennità di trasferta.
4. Conducenti autocarrozzette da piazza.
5. Autoveicoli in servizio pubblico di piazza.
6. Compensi Ufficiali Sanitari.

Parte II.

Può o non può impinguarsi il fondo delle impreviste? — *Ludovico Zito.*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 4 a n. 6 — Designazione di S. E. il Prefetto a componenti della Giunta Prov. Amm. — Calendario delle adunanze di commissioni per l'anno 1931 — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

4- **Conducenti autocarrozzette da piazza.** (C. 27 dicembre 1930 n. 49425 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

Si porta a conoscenza degli interessati la seguente circ. del Ministero delle Comunicazioni:

« A norma della circ. 18 giugno 1930, n. 10382, col 1° gennaio 1931 tutte le Ditte esercenti autoveicoli pubblici di linea e da piazza dovranno aver fornito al personale dipendente la speciale divisa di cui alle precedenti circ. 3 luglio 1928, n. 17309 e 17370. (1)

In relazione ad analogo quesito propostomi, reputo opportuno precisare che sono tenute alla osservanza di tale disposizione anche le Ditte che esercitano il servizio pubblico di piazza con motocarrozette.

Avuto, però, riguardo alla opportunità di assicurare ai conducenti una migliore protezione dalle intemperie, cui sono esposti durante la stagione invernale, e di rendere agli stessi più agevoli i movimenti necessari alla guida, consento che detti conducenti continuino ad usare, in luogo del cappotto e dei gambali di prescrizione, l'attuale giacca di pelle e gli stivali.

Data, poi, la necessità per i medesimi di indossare un maglione di lana sotto la giacca, e tenuto conto della posizione inclinata che il busto deve talora assumere nella guida, consento che indossino una giacca tagliata con ampiezza e a bavero rivoltato invece di quella chiusa.

Fermo resta, invece, l'obbligo per i conducenti in parola di usare il berretto a visiera con la sigla della ditta, dalla quale dipendono ».

Il Prefetto — SOPRANO

5. **Autoveicoli in servizio pubblico da piazza.** (Circ. 29 dicembre 1930 n. 49576 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni comunica:

« Riferimento circ. 23 giugno 1930 n. 12799 (1) autorizzo V. E. a prorogare fino 31 marzo 1931 termine stabilito per applicazione tassametri autoveicoli in servizio pubblico piazza ».

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 318.

(1) v. B. A. anno 1930, cop. fascicolo 20.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

1. Norme per i censimenti generali e per il 7.^o censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei possedimenti italiani. (R. D. L. 6 novem. 1930 num. 1503 pubbl. G. U. 1.^o dicembre 1930 n. 279).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduta la legge 20 giugno 1871, n. 297;

Veduto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238;

Ritenuta la opportunità di addivenire all'esecuzione a periodi più brevi dei censimenti generali della popolazione del Regno e di compiere contemporaneamente ad essi quelli della popolazione delle Colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare a tal uopo le norme necessarie per predisporre i lavori di preparazione del prossimo censimento;

Veduto l'artic. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, num. 100; ecc. (1)

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I censimenti generali della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani, si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, ogni cinque anni alla data fissa e immutabile del giorno 21 di aprile.

Nei riguardi delle popolazioni indigene delle Colonie le operazioni potranno essere limitate a rilevazioni o a indagini speciali

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

da stabilirsi di comune accordo tra l'Istituto centrale di statistica e il Ministero delle colonie.

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità per l'esecuzione dei censimenti.

Art. 3. Il settimo censimento generale della popolazione del Regno, congiuntamente a quelli per la popolazione delle Colonie e dei possedimenti italiani, avrà luogo il giorno 21 aprile 1931.

Le speciali cartoline importate dall'estero con destinazione allo Istituto centrale di statistica del Regno, costituenti gli accessori indispensabili degli appositi macchinari per gli spogli inerenti alle operazioni di detto censimento sono esenti da diritto di confine fino al limite massimo di quintali 2750.

Con successivo provvedimento sarà effettuato lo stanziamento nel bilancio dei fondi occorrenti per l'esecuzione del censimento di cui al precedente articolo.

Art. 4. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione, di concerto con gli altri Ministri proponenti, del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—GRANDI—DE BONO—MOSCONI

2. **Provvedimenti per la Città di Napoli e pei comuni delle provincie di Napoli e di Salerno in dipendenza del terremoto del 23 Luglio 1930.** (R. D. 20 Nov. 1930 num. 1579 pubbl. G. U. 11 dicembre 1930 numero 287).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti a favore della città di Napoli e dei Comuni delle Provincie di Napoli e di Salerno;

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

Udito il Consiglio dei Ministri; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I proprietari dei fabbricati siti nei Comuni delle Provincie di Napoli e di Salerno, che abbiano riportati danni attribuibili a ripercussione del movimento tellurico del 23 luglio 1930, possono contrarre con la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli mutui di favore, a norma degli art. seguenti, per far fronte alla spesa dei relativi lavori di riparazione e di ricostruzione.

Il mutuo può avere la durata massima di anni 30 e lo Stato concorrerà nel pagamento degl'interessi in ragione del 3 % del capitale mutuato.

Per tale scopo e per quelli indicati agli art. 5, 6, 7 e 10 del presente decreto è aumentato di L. 1.500.000 il limite di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1930 — VIII, n. 712, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1930—31.

Art. 2. La Sezione di Credito fondiario del Banco di Napoli è autorizzato ad accordare con le norme di suo istituto i mutui di cui all'art. precedente sino all'ammontare di L. 50.000.000.

Art. 3. L'ammontare della spesa ammissibile al contributo statale è stabilita con provvedimento dell'Alto Commissario o del Provveditore alle opere pubbliche per la Campania, secondo la rispettiva competenza territoriale e sentiti i rispettivi Comitati tecnici.

L'Alto Commissario o il Provveditore alle opere pubbliche procederà, d'intesa coll'Istituto mutuante, alle verifiche dello stabile danneggiato e alla perizia dei lavori da eseguire.

Art. 4. L'ipoteca, che la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, ha diritto di iscrivere a garanzia dei mutui concessi per gli scopi di cui all'art. 1, è valida verso tutti con prevalenza di grado di fronte ad ogni altra sull'area, sullo intero edificio riparato o ricostruito e sulle relative pertinenze e dipendenze.

In caso di sospensione di pagamento delle rate di ammortamento del mutuo concesso, la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, salva la facoltà di esproprio dell'immobile ipotecato, avrà diritto di sostituirsi al proprietario nella riscossione dei redditi di qualsiasi genere dell'immobile o parte di immobile oggetto del mutuo, con privilegio di fronte ad ogni creditore, eccezione fatta per lo Stato e per ogni altro ente creditore per imposte.

Art. 5. La disposizione dell'art. 4 del presente decreto non si applica alle cooperative edilizie che hanno ottenuto il contributo statale.

Per esse i lavori che il Ministero dei lavori pubblici riterrà necessari per riparare i danni prodotti dal terremoto, saranno eseguiti, in quanto ve ne sia la possibilità, con le rimanenze dei mutui concessi già e con i fondi rappresentanti per legge l'accantonamento per le manutenzioni straordinarie.

In caso di necessità, la Cassa depositi e prestiti o gli altri enti o istituti che hanno concesso i detti mutui sono autorizzati ad accordare mutui suppletivi per la somma strettamente occorrente con contributo statale nel pagamento degli interessi, con le norme e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia popolare e economica.

Il contributo statale di cui al presente articolo graverà sul limite di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Art. 6. Nel caso di lavori di riparazione o di ricostruzione di edifici, per i quali siano vigenti mutui contratti con Istituti di credito fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori saranno concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli stessi Istituti.

Qualora, entro un mese dalla data della domanda, il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, che è autorizzato a concederlo con le norme di suo istituto ed a tutti gli effetti dei precedenti articoli.

Art. 7. Le Provincie, i Comuni e gli enti morali aventi scopo di beneficenza, per la riparazione o la ricostruzione dei loro edifici, possono contrarre mutui secondo le norme dei precedenti articoli.

Quando si tratti di edifici, sui quali gravino ipoteche a favore della Cassa depositi e prestiti, la Cassa medesima è autorizzata a fare essa stessa i mutui per i lavori di riparazione o di ricostruzione.

Art. 8. L'Alto Commissario per la Provincia di Napoli ed il Provveditore alle opere pubbliche per la Campania, a seconda della rispettiva competenza territoriale, provvedono:

a) — alla liquidazione delle spese urgenti di assicurazione di fabbricati;

b) — alla riparazione o alla ricostruzione degli edifici pubblici o di uso pubblico dello Stato;

c) — alla concessione di sussidi in misura non superiore al 50 % della spesa necessaria per la riparazione o per la ricostruzione degli edifici pubblici degli enti locali e degli edifici di uso pubblico, quando non riconoscano l'opportunità di autorizzare la contrattazione di mutui ai termini del precedente articolo;

d) — alla eventuale concessione di sussidi a privati nei casi nei quali il danno non risulti superiore a L. 10,000 ed a loro giudizio insindacabile non riconoscano l'opportunità di autorizzare la concessione dei mutui previsti dal presente decreto.

All'uopo è autorizzata la spesa di L. 30.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 15,000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32.

Art. 9. L'Istituto per le case popolari di Napoli è autorizzato a contrarre mutui per l'ammontare di L. 20.000.000 con la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli o con altri istituti di credito secondo le disposizioni in vigore per l'edilizia popolare, per lo sviluppo del proprio programma di costruzioni nella città di Napoli ed eventualmente anche in altri Comuni

della Provincia. Lo Stato concorre al pagamento degli interessi di detti mutui in ragione del 2 % del capitale mutuato.

All'uopo è aumentato di L. 400.000 il limite di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1930, num. 712, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1930-31.

Art. 10. Per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata, nonchè degli edifici di pertinenza delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali aventi scopi di beneficenza, nei Comuni delle provincie di Avellino, Benevento, Bari, Foggia e Potenza non compresi negli elenchi di cui all'art. 30 del R. Decreto legge 3 agosto 1930, n. 1065, sono applicabili le disposizioni degli art. 1 a 7 del presente decreto, restando demandati ai Provveditori alle opere pubbliche competenti pel territorio i provvedimenti relativi alla determinazione dell'ammontare della spesa ammissibile al contributo statale.

Art. 11. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici sarà provveduto al riparto dei fondi autorizzati col presente decreto tra l'Alto Commissariato per la Provincia di Napoli ed i Provveditorati alle opere pubbliche.

Artic. 12. Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni in dipendenza del presente decreto.

Art. 13. Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici, saranno emanate le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14. Tutti gli atti e contratti relativi alle opere previste dai precedenti articoli sono esenti da ogni tassa di bollo, di registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

L'esonero suddetto si estende, per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai contratti di

mutuo che saranno stipulati a norma dei precedenti articoli, nonchè alle correlative iscrizioni ipotecarie, fatta eccezione per la tassa di bollo sulle cambiali e per gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai mutui e rispettive garanzie, di cui al precedente art. 5.

Art. 15. Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubbl. nella Gazz. Uff. del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—DI CROLLALANZA—

MOSCONI—ROCCO

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura

3. **Indennità di trasferta.** (C. 2 dicembre 1930 n. 3641 al sig. Commissario Straordinario Amm. Prov. e ai signori Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di eliminare incertezze nella determinazione delle competenze dovute ai Podestà ed ai Commissari Prefettizi che per ragione della carica si recano fuori della propria sede, e di disciplinare con criteri uniformi la materia in esame, il Ministero dell' Interno dispone che, nei casi summentovati, si osservino le seguenti norme:

1.^o La indennità diaria di missione da liquidarsi a favore del Podestà o del Commissario Prefettizio deve essere ragguagliata a quella spettante ai dipendenti dello Stato, ma nella misura immediatamente superiore a quella che compete al segretario del comune.

Al Podestà e Commissario prefettizio compete il rimborso

delle spese effettive di viaggio aumentato del doppio decimo a norma di legge

I viaggi devono essere compiuti con mezzi ordinari: ferrovie, tramvie, linee di navigazione e automobilistiche, escluso l'uso di mezzi straordinari (autoveicoli, vetture, ecc.. espressamente noleggiati). Se il viaggio è compiuto con mezzo fornito dall'Amministrazione, compete al Podestà o Commissario Prefettizio la sola indennità di L. 0,10 per ogni chilometro di via ordinaria.

2.° Verificandosi il caso di Commissari Prefettizi retribuiti con assegno giornaliero fisso e di Podestà provvisti di indennità di carica, ai primi sarà corrisposta, per i giorni di assenza dal comune, la sola indennità di trasferta determinata come sopra, esclusa quella giornaliera che percepiscono a carico dell'Ente.

Ai Podestà retribuiti dovrà, invece, essere corrisposta la differenza tra la indennità di carica, da ragguagliarsi a giornata, di cui sono provvisti e la indennità di trasferta che loro compete a norma di quanto sopra.

3.° Le trasferte dovranno essere sempre preventivamente da me autorizzate e le relative spese non dovranno essere ammesse a liquidazione se non corredate dalla lettera originale di autorizzazione.

4.° Nel caso, infine, che una stessa persona sia incaricata della amministrazione di più comuni o che comunque la missione si compia nell'interesse di più enti, in base al principio che più indennità non possono cumularsi, al Podestà o Commissario Prefettizio compete una sola indennità di trasferta da determinarsi in base ai criteri suaccennati, il cui ammontare dovrà essere ripartito tra i comuni cointeressati.

Attendo assicurazione di adempimento delle presenti disposizioni.

Il Prefetto — SOPRANO

(vedi seguito degli Atti Ufficiali in copertina)

Parte II.

Può o non può impinguarsi il fondo delle impreviste ?

Si pone la questione se il fondo delle spese impreviste, nel bilancio dei comuni e delle provincie, una volta esaurito nel corso dell'esercizio possa impinguarsi.

Sono per la risposta affermativa V. De Angelis (Man. A. n. 9 anno 1927); F. Baccaglioni (Man. A. n. 1 anno 1928); S. Miceli (Man. A. n. 9 anno 1929); A. Petriccione (Man. A. n. 10 anno 1929).

Sostiene la opinione contraria il Rag. D'Antonio (Man. A. n. 7 anno 1929).

La questione non è priva di interesse, sia dal lato teorico che dal lato pratico, perciò merita tutta la nostra attenzione.

Esaminiamola, sia pure scheletricamente, dal punto di vista della dottrina, della giurisprudenza e della norma di diritto pubblico positivo.

La dottrina è frammentaria al riguardo, checchè ne opini il Rag. D'Antonio, il quale, per confortare in certo modo le proprie sottili argomentazioni, cita eminenti autori di diritto pubblico: quali il Saredo, il Mazzoccolo, il Magnani ed il Mariani. Ma, a prescindere che codesti illustri autori sfiorino appena la « subjecta materia » noi osserviamo che:

1.° — Alla formazione della norma di diritto pubblico contribuisce sensibilmente, se non decisamente, l'insegnamento della prassi amministrativa; ora è risaputo che la prassi amministrativa è costante nell'ammettere gli storni sul fondo delle impreviste.

2.° — a) La dottrina è fonte del diritto, ma non il diritto;

b) Il legislatore, nella emanazione della norma giuridica inerente la organizzazione amministrativa degli enti autarchici territoriali, tiene nel debito conto la voce degli studiosi e dei funzionari che vivono o comunque s'interessano della vita di detti Enti, e che traggono dalla quotidiana esperienza le loro opinioni,

e che perciò meglio di tutti gli altri sono in grado di dare suggerimenti e consigli per la giusta soluzione di determinati problemi, che vengono via via agitandosi nel campo delle aziende pubbliche.

Il legislatore, dotato di un superiore senso giuridico ed amministrativo, che giudica obbiettivamente e separatamente, ascolta la voce di costoro, ogni qualvolta gli sembri, per avventura, che ciò possa comunque apportare un reale beneficio nella vita degli stessi Enti Locali.

Ora, se le opinioni affermate vari decenni or sono dal Saredo, dal Mazzocolo, dal Mariani, i quali sostengono il divieto dell'impinguamento del fondo delle spese impreviste, avessero trovato credito nella mente del legislatore, questi non si sarebbe certamente lasciata sfuggire la occasione per affermare il valore giuridico, introducendo all'uopo le opportune modifiche nella legge e nel regolamento comunale e provinciale, non una volta modificati. Ma ciò non è stato fatto. E allora? Allora giova ritenere che le opinioni di codesti illustri autori, inerenti l'argomento in esame, non hanno avuto mai valore.

3.° — Al postutto, non è detto che concetti e principii, sia pure autorevolmente affermati in dottrina, intorno ad un determinato argomento, non possano, in prosieguo di tempo, non venire radicalmente modificati o addirittura capovolti, da concetti e principii nuovi tratti e dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza.

Quindi possiamo affermare che dal lato della dottrina non trova giovamento la tesi sostenuta dall'egregio Rag D'Antonio.

Vediamo ora quali siano gli insegnamenti della giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato.

Con parere 29-12-1880 Sez. Interno — venne stabilita la seguente massima:

« E' contraria alla legge la deliberazione del Consiglio Co-

munale per lo storno di una somma iscritta nel bilancio per sopperire ad una spesa obbligatoria, quando la somma sia necessaria ed anche insufficiente ai bisogni.

Qualora si manifesti la necessità di provvedere a spese obbligatorie nuove e maggiori nel corso dell'anno, deve il consiglio deliberare intorno a proposte specificate, e non accrescere con un semplice storno l'articolo delle casuali ».

La redazione del Manuale Astengo così chiosava il su riferito parere :

« Infatti l'aumento del fondo causali mediante storno *non potrebbe farsi che quando il medesimo sia esaurito* e non ci pare ammissibile il sistema di aumentare quello articolo quando il consiglio comunale possa provvedere alle maggiori spese mediante storno da una categoria all'altra.

In quanto poi alle spese nuove che si potessero verificare entro l'anno ci pare che il consiglio comunale abbia pure facoltà di provvedere mediante stanziamento tanto nell'attivo che nel passivo del bilancio. Nè potrebbe opporsi che al bilancio reso esecutorio non possano farsi variazioni, essendo che se la Deputazione Provinciale (ora G. P. A.) in qualunque tempo può fare di ufficio gli stanziamenti ai quali si è rifiutato il Comune, « a fortiori » il Consiglio comunale avrà pure la facoltà di provvedere egualmente tanto alle nuove spese quanto ai mezzi di entrata corrispondenti, salvo sempre il visto del Prefetto, o l'approvazione della Deputazione Provinciale (ora G. P. A.) secondo che il bilancio ecceda o non il limite legale della sovrimposta. Quanto alle spese facoltative ecc. ecc. ».

Ci sembra quindi chiaro, sebbene implicita, tanto nel parere, quanto nel commento, la facoltà dei comuni di eseguire gli storni sulle impreviste.

Ma in data 27 aprile 1894 lo stesso Superiore Consesso fissava in maniera inconfondibile il proprio orientamento al riguardo col seguente parere:

« La legge non vieta che ove si verifichi la necessità, quel

fondo (delle impreviste) possa essere esaurito anche in principio dell'esercizio, salvo a ricostituirlo, occorrendo, con lo storno di somme da altre categorie del bilancio o dal fondo di riserva a norma dell'art. 29 del Regolamento sulla contabilità dei Comuni ».

Dunque giurisprudenza costante, sebbene non ricca di pronunciati e non recente.

Ma l'A. potrebbe obiettare che la giurisprudenza, al pari della dottrina, è sempre suscettibile di nuovi orientamenti e di nuovi sviluppi. Ma noi ignoriamo che dopo il 1894 altri pronunciamenti abbiano, comunque, contraddetto ai principii precedentemente affermati.

Ciò premesso, possiamo concludere col dire che anche la giurisprudenza non giova alle considerazioni teoriche del nostro egregio contraddittore.

E scendiamo finalmente a quello che è l'esame « *stricto jure* » della controversia.

Nel nostro ordinamento manca il tassativo precetto di legge che vieti lo impinguamento del fondo delle spese impreviste.

Anzi tale mancanza è voluta decisamente dal legislatore.

E per convincersene basta rifarsi al complesso dei principii giuridici vigenti e che, comunque, possano mettersi in correlazione della « *vexata questio* ».

L'art. 201 della L. C. P. detta le norme per la erogazione delle nuove e maggiori spese dopo approvato il bilancio di previsione, e non accenna ad alcun divieto di impinguamento delle impreviste.

L'art. 202 del Regolamento disciplina la erogazione delle spese impreviste e statuisce che il fondo di riserva si può adoperare unicamente nel caso in cui le assegnazioni del bilancio per le spese obbligatorie risultino insufficienti.

Anche qui non si parla di divieto di impinguamento. Ma vi è di più. La L. C. e P. all'art. 131 statuisce che il Consiglio

(ora il Podestà) può deliberare intorno alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio mentre che, all'art. 139, statuisce che la giunta municipale (ora il Podestà) può deliberare intorno alla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, (sebbene poi, con il R. D. 30 Dicembre 1923, N. 2839 la giunta M. venne facoltata di deliberare intorno agli storni anche da una categoria ad un'altra del bilancio). Badando alla parola della legge, la dizione « storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio » e « storno da un articolo all'altro nella stessa categoria » è comprensiva, se la legge dobbiamo interpretare in base a principi di ermeneutica legale, del fondo delle impreviste, il quale è stanziato sotto uno dei tanti articoli del bilancio, fa parte di una delle tante categorie del bilancio stesso e quindi va considerato alla stessa stregua di tutti gli altri fondi.

Se nella mente del legislatore fosse balenata la idea di stabilire il divieto di impingamento del fondo delle impreviste, non avrebbe forse trovato qui e nei precedenti articoli citati la sede più adatta per sancire tale divieto?

Ma ciò non ha fatto ed a noi non è dato di andare oltre la volontà del legislatore stesso, anche per non urtare contro l'antico aforisma dell' « ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit ».

E infine. L'art. 211 del Regolamento statuisce che sono vietati gli storni tra i residui e i fondi della competenza e sono altresì vietati gli storni tra i fondi della competenza, dopo la chiusura dell'esercizio. Se il legislatore avesse voluto stabilire il divieto, non avrebbe forse anche qui trovata la sede idonea per farlo? Sta di fatto invece che il legislatore non solo tale divieto non ha voluto, ma quanto ha creduto di stabilire un principio manifestamente opposto perchè, mentre nel regolamento del 1899 fissava il fondo delle impreviste in ragione del 2^o % delle spese effettive, tale limite ha voluto togliere nel regolamento del 1911, forse perchè si era venuto a dimostrare dannoso nella pratica, costi-

tuendo un inutile inceppo al libero funzionamento contabile dei comuni.

E per noi la questione non si può che esaurire in codeste brevi considerazioni che, però, stanno a dimostrare « ad abundantiam » la fondatezza della nostra opinione.

Ma l'A. dedica una notevole parte del suo elaborato per spiegare i caratteri differenziali cui devono corrispondere le spese impreviste, per rammentare che gli storni sono la eccezione e non la regola, per stabilire che gli stanziamenti del bilancio sono il « maximum » e non il « minimum » dello sforzo che l'Autorità eminente abbia potuto fare per provvedere ai servizi pubblici, che il divieto dello impinguamento del fondo delle impreviste trova la sua giustificazione nelle odierne circolari ministeriali, le quali impongono la massima parsimonia, e infine per ammonire che, riuscendo impossibile il fronteggiare a tutte le spese impreviste colle autorizzazioni di bilancio, nulla vieta di sopprimere dei bisogni, tanto più che se il divieto dello impinguamento del fondo delle casuali è sancito nella contabilità dello Stato, a fortiori, deve riconoscersi nella contabilità del Comune ».

A prescindere che alcuni dei principi formanti oggetto delle considerazioni accademiche del nostro contraddittore, non ci trovano dissenzienti; a prescindere che taluni concetti sono semplicemente enunciati ma non dimostrati; mentre taluni altri peccano di superficialità e non trovano alcun riscontro nella pratica, nè tanto meno nella dottrina e nella giurisprudenza; noi osserviamo all'A. che egli è fuori dei limiti assegnati al proposto quesito, il quale va risolto alla stregua di quello che lo stato della nostra legislazione è, e non in base a quello che l'A vorrebbe che fosse

Tuttavia ci soffermiamo su taluni punti.

L'A. afferma che la nostra tesi si astrae completamente dalla natura economico-finanziaria ed insieme costituzionale del bilancio preventivo della pubblica azienda, ed, in ispecie, dal fondamento

giuridico dello stanziamento del fondo delle impreviste e di quello di riserva. Ma ciò è arbitrario. Per noi, dal punto di vista economico e finanziario, il bilancio preventivo della pubblica azienda altro non è se non il quantitativo dei beni economici di cui essa dispone, in un determinato esercizio, e che dovranno servire per la soddisfazione dei pubblici bisogni e dei servizi amministrativi; in altre parole, il bilancio rappresenta il complesso delle entrate, che l'Amministrazione ritiene di poter realizzare sia dai cespiti patrimoniali che dalle imposte, sovrimeposte e tasse, in correlazione dei corrispondenti bisogni da soddisfare.

Dal punto di vista giuridico (meglio che costituzionale) detto bilancio rappresenta un efficace strumento di controllo preventivo sull'opera degli amministratori, esso rappresenta una serie di facoltà e di autorizzazioni ben delineate che gli organi volitivi (Prefetto o G. P. A.) concedono agli organi direttivi ed esecutivi (Podestà, Segretario, Ragioniere) facoltà ed autorizzazioni che, in sede di previsione, sono state giudicate sufficienti per dare agli amministratori i mezzi occorrenti pel raggiungimento dei fini che l'Ente pubblico si propone, facoltà ed autorizzazioni che, infine, non si possono varcare liberamente senza mettere allo scoperto la responsabilità della pubblica Amministrazione. Tutto ciò però non vuol dire che, manifestandosi, nel corso dell'esercizio, la necessità di variare le previsioni di bilancio, ciò non possa farsi chiedendo nuove facoltà ed autorizzazioni, e che l'impinguamento del fondo delle impreviste rappresenti una violazione al principio economico-finanziario ed insieme giuridico, su cui poggia il bilancio preventivo della pubblica azienda.

E' vero che nessuno può rifiutarsi di dare all'Ente pubblico i mezzi necessari per la soddisfazione dei pubblici bisogni, fino al limite che i mezzi stessi, sottratti alla ricchezza privata, diano una soddisfazione minore di quella che potrebbe essere frutto dell'attività individuale, in rapporto a quella dell'Ente, ed è vero pure che « ammesso questo limite di bisogni e del correlativo obbligo per soddisfarli. è necessario che i mezzi corrispondenti

siano pari ai bisogni conosciuti, ed a quelli non conosciuti e che eventualmente possono nascere nello svolgersi degli atti e fatti amministrativi durante un periodo prestabilito. Ma come fa l'A. a dimostrare che da Comune a Comune, col bilancio di previsione sia sempre raggiunto quel dato limite?

Se la cosa può ammettersi in teoria, in pratica non regge. A meno che lo Stato, come supremo regolatore della vita degli Enti autarchici, non ritenga di dividere i Comuni in categorie, e per ognuna di queste assegnare un limite massimo di spese, limite che non dovrebbe varcarsi per veruna ragione. Sta di fatto invece che nell'attuale stato del nostro ordinamento vi sono Comuni che, pure essendo pari per ricchezza cittadina, per patrimonio comunale, per importanza demografica ed altro, hanno bilancio dal punto di vista della loro potenzialità finanziaria estremamente differenti. Perchè tutto ciò? Egli è perchè, mentre alcuni Comuni sono stati più solleciti nel procurarsi le opere pubbliche di cui sentivano bisogno: acquedotto, fognatura, strade e piazze pavimentate, giardini, campi di tiro a segno, campi sportivi, scuole secondarie, ecc., e quindi hanno necessariamente dovuto premere più fortemente la mano sul contribuente, portando la potenzialità del loro bilancio ad un limite piuttosto elevato—altri invece, essendosi limitati a vivere in condizioni più modeste, hanno naturalmente un bilancio meno potente e redditizio, il quale evidentemente può non aver raggiunto quel limite cui il nostro contraddittore accenna nel suo elaborato. Quindi è che noi non possiamo condividere la prospettata opinione, per cui il bilancio di previsione rappresenterebbe il quadro completo dei bisogni cui deve provvedere l'azienda e che tuttavia il legislatore ha obbligato di includervi due fondi, quello di riserva e quello delle impreviste, allo scopo di provvedere, rispettivamente o a maggiori mezzi occorrenti per mantenere in perfetta efficienza servizi pubblici prestabiliti, oppure ai bisogni di lieve entità, che siano potuti sfuggire all'atto della formazione del bilancio. Vi è l'art. 201 della legge. L'A. si limita a dire che esso serve per fronteggiare le evenienze straordinarie. Ma ciò è inesatto e per convincersi basta attenersi allo spirito ed alla lettera dello articolo suddetto, il quale è così concepito:

« Dopo approvato il bilancio di previsione, qualunque nuova spesa non può essere autorizzata che per speciale deliberazione del Consiglio Comunale (ora Podestà).

Ludovico Zito

(cont. e fine al prossimo fascicolo)

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

6. **Compensi Ufficiali Sanitari.** (D. Prefettizio 27 dicembre 1930 n. 36291 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il proprio decreto n. 23344 dell'11 giugno 1929 VII (1) approvante la tariffa dei compensi dovuti agli Ufficiali sanitari della Provincia ed al personale che li coadiuva;

Vista la tariffa speciale degli onorari dovuti ai veterinari condotti ai sensi dell'art. 6 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2889 approvata da questa Prefettura in data 26 giugno 1928 num. 21893;

Ritenuto che, in applicazione del R. D. 20 novembre 1930 n. 1491, (2) occorre adeguare le tariffe suddette al diminuito costo della vita

DECRETA

I compensi dovuti agli Ufficiali sanitari, ai veterinari condotti ed al personale che li coadiuva, elencati nei suddetti decreti prefettizi, sono, a partire da oggi, ridotti del 15 per cento.

I Podestà e i Commissari Prefettizi della Provincia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 235.

(2) » » 1930 » 430.

R.^o Prefettura di Salerno

Designazioni di S. E. il Prefetto a componenti della Giunta Provinciale Ammin. del 1931. — Con decreti prefettizi del 31 dicembre 1930 sono stati designati a far parte della Giunta Prov. Ammin. di Sahlerno, in sede di tutela, i Consiglieri di Prefettura Cav. Uff. D.r.r Emilio Petrocelli e Cav. Uff. D.r Icaro Sanna, il 1.^o quale effettivo, il secondo quale supplente. A far parte della Giunta Prcrov. Amm. in sede giurisdizionale, sono stati designati per l'aranno corrente i consiglieri di Prefettura Cav. Uff. D.r Emilio Petrocelli e Cav. D.r Roberto Ruggi d'Aragona, quali componenti effettivi, il Cav. Uff. D.r Icaro Sanna, quale componente supplente e il Segretario Cav. D.r Federico d' Aiuto, quale segretario.

Calendario delle adunanze delle seguenti commissioni per l'anno 1931.

Giunta Prov. Amm., *in sede giurisdizionale*, così fissate con decreto di S. E. il Prefetto del 31 dicembre 1930: mese di gennaio ore 10 dei giorni 10 e 24; mese di febbraio id. id. 14 e 28; mese di marzo id. id. 14 e 28; mese di aprile id. id. 11 e 25; mese di maggio id. id. 9 e 23; mese di giugno id. id. 13 e 27; mese di luglio id. id. 11 e 25; mese di agosto id. id. 8 e 22; mese di settembre id. id. 12 e 26; mese di ottobre id. id. 10 e 24; mese di novembre id. id. 14 e 28; mese di dicembre id. id. 12 e 26.

id. *in sede di tutela* ciascun venerdì alle ore 10.

Consiglio di Prefettura per l'esame dei conti della Provincia, dei Comuni e delle Opere Pie, ai sensi del R. D. 23 ottobre 1925 n. 2289: ore 10 del primo e terzo lunedì di ciascun mese ed occorrendo in quegli altri giorni ed ore da stabilirsi con apposito decreto.

Concorsi

Comune di Eboli. — *Vice segretario* — Il termine di scadenza del concorso bandito con avviso in data 29 novembre 1930 è prorogato a tutto il 31 gennaio 1931. Si chiarisce che lo stipendio di lire 8000 è al lordo della ritenuta della imposta di ricchezza mobile, del contributo cassa di previdenza e della riduzione del 12 per cento in applicazione del R. D. L. 20 novembre 1930 n. 1491.

Eboli 27 dicembre 1930 — IX.

Il Segretario Capo Spagnuolo

Il Podestà Carusi

Bollettino Amministrativo della R. Prefettura e della Amm. Prov. di Salerno.

Sono disponibili pochi esemplari della raccolta del **Bollettino dell'anno 1930**, i quali si vendono, rilegati in volume con legatura consistente, al prezzo di lire 40.

Sono altresì disponibili le annate 1927, 1928 e 1929, che si cedono, debitamente rilegati, al prezzo di lire 40, nonchè i fascicoli arretrati di tutti gli anni della pubblicazione cedibili per lire 1 ciascuno.

Dirigere le richieste, accompagnate dall'equivalente in vaglia cartolina alla

Amm. del Bollettino Amm. — R.^a Prefettura — Salerno.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

7. Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili. (L. 27 dic. 1930 n. 1726).
8. Norme riguardanti l'obbligatorietà delle concimaie. (R. D. L. 1° dicembre 1930 n. 1682).
9. Imposte di consumo sui materiali da costruzione. Case coloniche. (C. M. F. 30 dic. 1930 n. 22602).
10. Tassa scambio. Tariffa per le bestie macellate in vigore per 1° trimestre 1931. (C. M. F. 31 dicembre 1930 n. 51358).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

11. Ammissione e rinnovazione di tessera della Gestione speciale viveri della Provvida.
12. Specialità farmaceutiche.
13. Trasporto degli animali nell'interno del Regno.
14. Licenze vendita alcolici e superalcolici. Tassa concessione.
15. Scadenario delle fiere e dei mercati di bestiame.
16. Lotta contro l'adenoidismo.
17. Rabbia canina. Profilassi.
18. Movimento entrata ed uscita delle sostanze stupefacenti. *segue*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Parte II.

Può o non può impinguarsi il fondo delle impreviste? — *Ludovico Zito.*

COPERTINA

Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 14 a n. 18. - Appalti, aste ecc.

14. **Licenze vendita alcoolici e superalcoolici. Tassa concessione.** (C. 12 gennaio 1931 n. 6567 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Seguito premure Federazione pubblici esercizi, accordasi proroga fino 15 aprile 1931 pagamento tasse concessione governativa licenze vendita alcoolici e superalcoolici stabilite R. D. L. 9 dicembre 1928 n. 2745. *Il Questore* — CIPRIANO

15. **Scadenario delle fiere e dei mercati di bestiame.** (C. 14 gennaio 1931 n.° 50341 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Agli effetti dell'art. 19 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533, prego la S. V. di trasmettermi l'elenco completo delle fiere e dei mercati di bestiame, che ricorreranno in codesto Comune durante l'anno 1931, con le seguenti indicazioni:

- 1.° Data dell'istituzione della fiera o del mercato;
 - 2.° Data precisa in cui si svolgeranno;
 - 3.° Denominazione della località destinata allo svolgimento della fiera o del mercato,
 - 4.° N.° approssimativo degli animali, distinti per specie, che d'ordinario vengono esposti su ciascuna fiera e su ciascun mercato.
- Attendo sollecito riscontro. *Il Prefetto* — SOPRANO

16. **Lotta contro l'adenoidismo.** (C. 16 dic. 1930 n. 46146 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circolare 8 maggio 1927, n. 12783, pubb. nel Boll. Amm. anno 1927, pag. 179, questa Prefettura, nel comunicare integralmente la nota di S. E. il Capo del Governo del 24 marzo—V. relativa alla lotta contro l'adenoidismo, richiamò l'attenzione delle SS. LL. e degli Ufficiali sanitari, dando chiarimenti e istruzioni sul modo come la lotta doveva essere impostata specialmente nella parte relativa agli accertamenti.

Non avendo i Comuni corrisposto, stimo opportuno richiamare la circolare suddetta, che confermo in ogni sua parte.

Desidero che gli accertamenti diagnostici siano fatti con sollecitudine, specialmente nei centri urbani, dove la malattia è più frequente; e poichè per la cura dell'adenoidismo il mezzo più efficace è quello delle inalazioni salso-iodiche secche, è bene che i comuni più importanti, dove non esiste una sala per inalazioni come a Salerno, si provvedano dell'apparecchio Stefanini-Gradnigo, che certamente è uno dei migliori, ed è di costo più o meno limitato.

Gradirò un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

7. Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili. (L. 27 dic. 1930 n. 1726 pubb. G. U. 13 genn. 1931 n. 9.

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. L'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili resta stabilito come segue:

a) *Feste nazionali:*

la prima domenica di giugno: celebrazione dell'Unità d'Italia e dello Statuto;

il giorno 28 ottobre: anniversario della Marcia su Roma;

il giorno 4 novembre: anniversario della Vittoria;

b) *Giorni festivi a tutti gli effetti civili:*

tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;

il giorno dell'Epifania;

il giorno della festa di San Giuseppe;

il 21 aprile: Natale di Roma;

il giorno dell'Ascensione;

il giorno del Corpus Domini;

il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;

il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;

il giorno 28 ottobre: anniversario della Marcia su Roma;

il giorno di Ognissanti;

il giorno 4 novembre: anniversario della Vittoria;

il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale.

c) *Solennità civili:*

il giorno 11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il giorno 23 marzo: anniversario della fondazione dei Fasci;

il giorno 21 aprile: Natale di Roma;

il giorno 24 maggio: anniversario della dichiarazione di guerra;

il giorno 12 ottobre: anniversario della scoperta dell'America;

il giorno 11 novembre: genetliaco di S. M. il Re.

Art. 2. I Comuni dovranno celebrare, secondo le disposizioni in vigore, le feste nazionali e le solennità civili, stanziando, nei propri bilanci, le spese all'uopo occorrenti.

Art. 3. Sono revocate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge, la quale entra in vigore nel giorno della pubb. nella *Gazz. Uff.* del Regno.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

8. **Norme riguardanti l'obbligatorietà delle concimaie.** (R. D. L. 1.º dicembre 1930 n. 1682 pubb. G. U. 29 dic. 1930 n. 301).

VITTORIO EMANUELE ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare nuove norme sulla obbligatorietà delle concimaie, in sostituzione di quelle adottate con la legge 23 giugno 1927, n. 1155, con la quale fu convertito in legge, con modificazioni, il regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1605; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Entro il termine di 3 anni dalla pubblicazione dei decreti prefettizi di cui all'art. 2, tutte le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, dovranno essere dotate,

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

qualora già non lo siano, di una concimaia atta ad evitare di-
sperdimento di liquidi ed avente platea impermeabile.

Art. 2. — Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla, e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, saranno prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla, e di altra contingenza locale, con decreto del Prefetto della Provincia, sentita la Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, su relazione del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura.

Art. 3. — Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoverati per bestiame brado o semibrado.

Art. 4. — Decorso il termine di tre anni di cui all'art. 1, i proprietari delle stalle sfordite delle concimaie prescritte incorrono nell'ammenda da lire 200 a lire 500. Inoltre, essi decadranno da ogni agevolazione di credito, o fiscale, eventualmente ottenuta dallo Stato per la stalla o per il bestiame, in relazione all'unità colturale in cui la stalla si trovi; e non potranno di nuovo ottenere dette o altre agevolazioni sino a quando non si siano messi in regola con le disposizioni del presente decreto.

Art. 5. — Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento.

Nei casi di esonero previsti dall'art. 3 è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni.

Le infrazioni a tali disposizioni sono punite con l'ammenda sino a L. 50 per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.

Art. 6. — Ove gli animali vengono ricoverati in agglomerati urbani di popolazione, i Comuni provvederanno a costruire, in conveniente posizione, adatte concimaie, per la migliore e più razionale collocazione e conservazione dei concimi prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi.

L'obbligo di depositare il concime nelle concimaie comunali è fatto a chiunque possenga animali stabulati nelle condizioni di cui sopra e non disponga di concimaie proprie, costruite a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Per la costruzione delle concimaie i Comuni possono essere autorizzati dal Ministero dell'interno a contrarre mutui con il beneficio del concorso statale stabilito dalle disposizioni vigenti per le opere igieniche.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni i mutui suddetti sui fondi di cui al regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950, e alla legge 14 giugno 1928, n. 1398, e con le modalità e condizioni stabilite per gli investimenti di detti fondi in mutui.

Art. 7. — Le dimensioni e tutte le altre caratteristiche delle concimaie comunali ed i regolamenti per l'uso delle concimaie stesse e per l'utilizzazione del concime saranno adottati dai Comuni sul parere della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, emesso su relazione del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura.

Art. 8. — I Comuni hanno l'obbligo di curare l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 entro 30 mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 9. — Le infrazioni al presente decreto sono accertate mediante verbale del personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, o dei veterinari provinciali o comunali, o degli agenti comunali. Le somme pagate dai trasgressori andranno per otto decimi a profitto dell'erario comunale e per due decimi al verbalizzante.

Art. 10. — Gli Istituti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a concedere prestiti per l'attuazione del presente decreto, con l'ammortamento rateale in dieci anni.

Art. 11. — Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione.

Dalla stessa data è abrogata la legge 23 giugno 1927, n. 1155.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Primo Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - ACERBO - BOTTAI - ROCCO

9. Imposte di consumo sui materiali da costruzione. Case coloniche.
(C. M. F. 30 dic. 1930 n. 22602 ai Prefetti del Regno).

Relativamente alla imposta di consumo, da esigersi mediante abbonamento obbligatorio, a sensi dell'art. 16 (sub 22, lett. g, terzo comma) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141 (1) pei materiali da costruzione occorrenti alle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste nell'art. 1604 del Codice Civile, è stata fatta richiesta a questo Ministero che siano esonerati dall'obbligo della presentazione della relativa denuncia i proprietari di case coloniche, non essendo soggetti all'imposta i materiali occorrenti alla costruzione ed alla riparazione delle dette case, giusta l'art. 16 (sub 16, n. 6), del menzionato R. decreto-legge.

Al riguardo è da rilevare in linea generale che, ai sensi del tuttora vigente art. 62 del regol. gen. daziario 25 febb. 1924, n. 540, la denuncia deve presentarsi anche per gli edifici esenti, tanto se trattisi di nuove costruzioni o di notevoli rifacimenti, quanto se trattisi di riparazioni eccedenti quelle ordinarie, non influendo la circostanza che, per tali riparazioni, sia stato introdotto il sistema dell'abbonamento obbligatorio.

Tuttavia, poichè anche in coerenza ai criteri della maggiore semplificazione dei servizi, si appalesa conveniente eliminare quelle formalità che, mentre non rispondono ad un effettivo interesse delle Amministrazioni delle imposte di consumo, vengono a costituire soverchio aggravio per i privati, disponesi che alla presentazione della denuncia, agli effetti dell'abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle ordinarie previ-

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 116, 129, 145 e 157.

ste nell'art. 1604 del Codice Civile, non sono tenuti i proprietari di case coloniche, sempre quando le case stesse siano già state dichiarate esenti dalla imposta fabbricati per il loro riconosciuto carattere di ruralità.

Pregansi le RR. Prefetture di portare quanto sopra a pronta notizia delle Amministrazioni delle Imposte di consumo, con avvertenza che la presente disposizione ha carattere obbligatorio, giusta l'art. 18 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141.

Si attende un cenno di ricevuta.

Il Ministro — MOSCONI

10. **Tassa scambio. Tariffa per le bestie macellate in vigore per il 1° trimestre 1931.** (C. M. F. Direzione generale delle tasse sugli affari N. 51358 Div. I del 31 dic. 1930) (1).

E' abolito ogni limite di esenzione nei riguardi di privati, di proprietari coltivatori di fondi, ecc. che procedano alla macellazione di bestiame per il proprio consumo.

T A R I F F A

1.°	<i>Buoi</i>		
	A) di peso superiore a kg. 400	L.	31,—
	B) » » non superiore a kg. 400	»	22,50
2.°	<i>Vacche e Tori</i>	»	25,—
3.°	<i>Vitelli e Vitelloni</i>		
	A) di peso superiore a kg. 250	»	30,—
	B) » » » 80 e non sup. a kg. 250	»	13,—
4.°	Vitelli di peso non superiore a kg. 80	»	8,—
5.°	<i>Suini</i>		
	A) di peso superiore a kg. 130	»	12,—
	B) » » » 100 e non sup. a kg. 130	»	9,—
	C) » non superiore a kg. 100 e suini di qualunque peso macellati dagli allevatori per uso familiare	»	6,—
6.°	<i>Pecore, capre e montoni</i>	»	2,50
7.°	<i>Agnelli e capretti</i>	»	0,75
8.°	<i>Bestiame equino</i>		
	A) cavalli	»	10,—
	B) muli	»	8,—
	C) asini	»	5,—

(1) Per opportuna conoscenza dei Podestà e Appaltatori delle Imposte di consumo si riporta in sunto la circolare.

Atti Ufficiali della R. Prefettura

11. Ammissione e rinnovazione di tessere della gestione speciale viveri Mod. L. V. 3. (C. 15 gennaio 1931 n.° 179 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni, con circ. 29 dic. u. s., comunica quanto segue:

Con precedente circ. veniva disposto che il rilascio del duplicato della tessera L. V. 3 per il prelevamento dei generi dalla Gestione Speciale Viveri fosse subordinato al versamento della somma di L. 5.

A decorrere dalla data del presente tale disposizione deve intendersi abrogata.

E, pertanto, le Autorità interessate sono autorizzate a rilasciare, sotto la loro responsabilità, direttamente e gratuitamente ai funzionari dipendenti, che ne facciano domanda, il duplicato della tessera in parola, smarrita, distrutta o consumata dal lungo uso, dopo essersi accertati della attendibilità della richiesta ad essi rivolta.

Le tessere consuete debbono essere comunque ritirate ed annullate dalle Autorità stesse che rilasciano il duplicato.

A rendere poi più sollecito il rilascio delle tessere di nuova emissione, sarei grato alle EE. LL. se volessero compiacersi dar disposizioni alle varie autorità della circoscrizione ed ai vari Enti ammessi al beneficio del prelevamento dei generi dai distributori di questa Gestione (di cui all'elenco allegato) perchè le relative domande siano avanzate direttamente a codesta R. Prefettura, che provvederà all'invio delle tessere richieste.

Resta inteso che queste dovranno essere completate dei necessari dati e consegnate agli interessati, che ne abbiano diritto, sotto la diretta responsabilità ed a cura dell'Autorità richiedente.

Le tessere ai pensionati saranno rilasciate dal Podestà del Comune di residenza degli interessati dietro esibizione del certificato di pensione.

Le tessere rilasciate in sostituzione di altre smarrite distrutte e squalcite devono portare la indicazione di « duplicato ».

Hanno diritto alla tessera le persone ed enti di cui al seguente elenco:

1. Impiegati, salariati e pensionati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli Enti locali (Opere Pie, Istituti di Assistenza e beneficenza, ecc.).
2. Impiegati e Soci dell'Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra; madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in Guerra; famiglie dei caduti per la causa fascista.
3. Soci dell'Istituto del Nastro Azzurro, soci dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia, soci dell'Associazione Nazionale Volontari di Guerra (compresi i gruppi di Azione Azzurri di Dalmazia), soci della Federazione Nazionale Arditi d'Italia, soci dell'Associazione Nazionale Alpini.
4. Impiegati dipendenti dall'opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli Invalidi della Guerra, impiegati addetti alla Sede Centrale ed alle Aziende e Bonifiche dell'opera Nazionale per i Combattenti, impiegati dell'Opera Nazionale per gli orfani di Guerra.
5. Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, opera Nazionale di Assistenza all'Italia irredenta, opera Nazionale di Assistenza alla Maternità ed all'Infanzia illegittima o bisognosa.
6. Impiegati della Direzione Gen. e degli Uffici Provinciali della « O. N. D. », impiegati dipendenti dall'Associazione Nazionale del Pubblico Impiego (gli associati devono richiedere la tessera all'Autorità dalla quale direttamente dipendono).
7. Personale dipendente da Enti Parastatali.
8. Dirigenti ed impiegati delle Organizzazioni Sindacali.
9. Soci della Confederazione Naz. Fascista della gente di mare e dell'aria.
10. Dipendenti da ferrovie Secondarie e Tramvie, dipendenti da Società o Ditte esercenti pubblici Servizi automobilistici.
11. Personale dipendente dalle Società concessionarie del Servizio telefonico pubblico.

12. Personale dipendente dalla Società Italo Radio.
13. Ricevitorie Postali.
14. Lottisti del Regno (Ricevitori e Commessi).
15. Funzionari ed Impiegati dell'Istituto Internazionale di Agricoltura.
16. Vice Pretori onorari, Conciliatori, Vice Conciliatori.
17. Parroci, Titolari di rettorie curate autonome e dei Canonici e Cappellani delle Cattedrali civilmente riconosciuti.
18. Dipendenti dal Consorzio Industriale Manufatti.
19. Mense di Ufficiali, Sottufficiali, Militi, Impiegati e Salariati dello Stato costituite presso gli Enti da cui dipendono.
20. Convitti Nazionali, Casa dello Studente.
21. Agenti delle Ferrovie Francesi, Svizzere ed-Austriache, che prestano servizio nelle stazioni di confine.

Pel Prefetto — LICATA

12. **Specialità farmaceutiche.** (C. 13 gennaio 1931 n. 581 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreto del Ministero del 5 corr., avente vigore dal giorno 8, sono state approvate le seguenti modificazioni alle tariffe medicinali di vendita al pubblico:

1° Le specialità medicinali, i sieri, i vaccini, i virus, le tossine, i prodotti opoterapici e biologici, i fermenti solubili ed organizzati ed in genere tutti i prodotti affini non possono essere venduti al pubblico ad un prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta all'8 gennaio 1931 diminuito del 5^o/₁₀.

2° Detta riduzione del 5 per cento dovrà essere attuata mediante apposite indicazioni a stampa o altro mezzo ben visibile sugli involucri delle specialità e degli altri prodotti indicati in maniera da non nascondere il prezzo originario.

3° La riduzione non è applicabile ai prodotti biologici aventi un periodo limitato di validità; alle specialità estere non fabbricate nè confezionate nel Regno, ed agli altri prodotti indicati nel N. 1, il prezzo dei quali venisse dalle ditte produttrici e dagli istituti fabbricanti diminuito di oltre il 5^o/₁₀ in confronto di quello segnato sulla etichetta alla data dell'8 corr.

Tali diminuzioni saranno attuate nei modi indicati al N. 2.
4° Le variazioni di prezzo di cui al precedente numero saranno comunicate dagli interessati al Ministero dell'Interno, ai termini degli art. 13, 23 e 31 del reg. 3 marzo 1927 n. 478 sulla produzione e commercio delle specialità medicinali.

Prego pertanto V. S. di curare e vigilare l'esatto adempimento delle norme predette da parte dei farmacisti, ditte farmaceutiche, delle fabbriche di specialità etc. esistenti in codesto Comune ed assicurare dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

13. Trasporto degli animali nell'interno del Regno. Polizia veterinaria.
(C. 17 gennaio 1921 n. 303 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per evitare il pericolo di eventuali intralci al commercio, prego la S. V. di richiamare l'attenzione del personale sanitario dipendente e delle stazioni ferroviarie esistenti nell'ambito del territorio comunale sulle disposizioni in vigore, che disciplinano il commercio del bestiame, nei riguardi sanitari, ricordando che:

1.° per effetto dell'art. 21 del reg. di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 N. 533 il carico di animali equini, bovini, caprini, suini e del pollame sui vagoni ferroviari ecc. devesi consentire, in linea normale, in base alla dichiarazione dei proprietari o dello speditore degli animali;

2.° tale dichiarazione deve essere rilasciata dal proprietario o dagli speditori su apposito mod. 3, senza alcun intervento di sanitari;

3.° di ogni eventuale contraria disposizione, che potrà essere emessa dalla Prefettura in occasione di eccezionali emergenze previste dagli art. 10, 23 e 25 del suindicato regol. di polizia veterinaria deve tra l'altro essere data sollecita comunicazione ai Capi stazioni.

4.° per effetto dell'art. 1 (3° comma) del regol. di polizia sanitaria zoiiatrica in vigore nella Provincia, approvato con Decreto Prefettizio N. 13392 del 26 aprile 1928, ciascun Comune deve essere provvisto di tutti gli stampati prescritti inerenti al servizio veterinario.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(vedi cont. Atti ufficiali in 2ª pag. cop.)

Parte II.

Può o non può impinguarsi il fondo delle impreviste ?

(continuazione v. pag. 9.)

Nelle proposte di spese nuove o maggiori da presentarsi ai Consigli, sono indicati i mezzi per provvedere ad esse ».

La dizione « **qualunque** » nuova spesa « e « spese nuove o maggiori » deve evidentemente intendersi per qualunque specie di spesa: ordinarie, straordinarie, obbligatorie, facoltative, ecc.

Quindi il quadro completo dei bisogni (conosciuti e non conosciuti) è dato dal bilancio preventivo e dall'art. 201 della legge, il quale non ha, ripetesì, la funzione di provvedere ad ogni evenienza straordinaria, sibbene a **tutte** indistintamente le altre evenienze cui non sia stato possibile fronteggiare con gli stanziamenti normali di bilancio, nè con la riserva, nè col fondo delle spese impreviste, e che possono sorgere durante l'esercizio. Poichè non è detto che durante l'esercizio non possano sorgere delle spese ordinarie e ricorrenti negli esercizi futuri. Quindi due specie di spese nuove: quelle che si possono, per la loro lieve entità e per gli altri requisiti prescritti dall'art. 202 del Regolamento, prelevare dal fondo delle spese impreviste, e quelle che, per la loro maggiore entità, si possono erogare con speciali provvedimenti, ossia con provvedimenti « *ad hoc* » egualmente nuovi, oltre i limiti del bilancio di previsione, e cioè: avvisando a nuovi mezzi di entrata, ovvero sopprimendo o riducendo gli altri stanziamenti del bilancio che siansi appalesati meno urgenti ed importanti. Ora la facoltà concessa dall'art. 201 della legge non è stata sottoposta a nessun limite. Ad essa è lecito ricorrere ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno adottare un determinato provvedimento nello interesse della pubblica Amministrazione. E se questo limite non esiste per una facoltà di poter adottare provvedimenti che, sebbene circondati dalle debite cau-

tele, possono portare alla erogazione di somme ingenti, questo limite non possiamo e non vogliamo ravvisare nella facoltà di erogare il fondo delle spese impreviste che, al postutto, opera per somme di gran lunga più modeste e nei limiti della globale capacità finanziaria del bilancio già approvato, senza che vi sia necessità di ulteriori aggravii per i cittadini.

Il limite è, ripetesi, implicito nella convenienza ed utilità della spesa e nella possibilità economica e finanziaria di sostenerla.

Che l'amministrazione di una pubblica azienda debba godere la fiducia della superiore autorità e che la sua azione debba essere costantemente ispirata a principi di massima saggezza ed onestà amministrativa, sia pur nell'adozione di provvedimenti lievissimi, ciò rientra nella generale economia di qualunque gestione aziendale e, massime, nella gestione della pubblica azienda. È ancora: se deve presumersi che codesto amministratore debba essere dotato di sufficiente discernimento, nonchè di uno sviluppato senso delle sue responsabilità e se, infine i suoi atti debbano sempre essere soggetti al potere di vigilanza del Prefetto (controllo preventivo di legittimità) il quale, giudice intorno alla legalità di esso, ed al controllo di tutela della Giunta Provinciale Amministrativa (controllo di opportunità), che giudica in merito alla convenienza ed alla utilità degli atti stessi, tutto ciò risponde ad una necessità vitale per la pubblica azienda. Ma voler stabilire a priori, e per una mera ragione di formalità contabile, il divieto dell'impinguamento del fondo delle spese impreviste, significa di voler nuocere a quel principio di elasticità contabile ed amministrativa, il quale, attesi i molteplici controlli superiormente accennati, non può che essere benefico al libero e normale svolgimento della gestione amministrativa.

L'A. afferma:

« Se il fondo delle impreviste è commisurato alla importanza del bilancio; se la sua erogazione venisse ristretta ai casi dell'art. 202 del Regolamento, riuscirebbe impossibile il verificarsi dello esaurimento del fondo delle impreviste. E se il caso si ve-

rificasse, nulla vieta di somigliare la finanza pubblica a quella privata, la quale sopprime qualche bisogno, anche necessario, per mancanza di mezzi ».

Ma a prescindere che da Comune a Comune diversi sono i criteri seguiti per la determinazione del fondo delle spese impreviste, in sede di bilancio, e che, in linea generica, un criterio fisso, un rapporto costante tra il fondo delle impreviste e l'importanza del bilancio non sono possibili, appunto per la natura stessa del fondo, il quale dipende, il più delle volte, non già dalla potenzialità economica della azienda, sibbene, da cause che a nessuno è dato prevedere; a prescindere che esso può sensibilmente variare di anno in anno, noi riteniamo che anche quando le spese impreviste siano erogate osservando le prescrizioni dell'art. 202 del Reg. interpretato secondo vuole il nostro contraddittore, il fondo relativo sia sempre suscettibile ad esaurirsi, appunto perchè riguarda fatti assolutamente imprevedibili. Il concetto in base al quale verificandosi la nuova spesa lieve, che abbia i caratteri di cui all'art. 202 del Reg. mentre il fondo delle spese impreviste sia esaurito, questa debba sopprimersi piuttosto che aumentare mediante storno dagli altri fondi del bilancio il fondo delle impreviste, mi sembra arbitrario e praticamente contrastare con quelli che sono gli interessi di una pubblica amministrazione, la quale assolve innanzitutto ad un compito sociale, e, pertanto, la soppressione di una spesa lieve, per una mera ragione formale, la metterebbe in condizione di dover rinunciare al conseguimento di una determinata utilità pubblica oppure di non poter prevenire un danno determinato.

Ed a maggiore sostegno della nostra opinione potremmo riferirci ad una frase del nostro stesso contraddittore di parecchi anni or sono: « *La nuova spesa si manda al nuovo esercizio quando sono esaurite tutte le riserve dell'esercizio in corso, non escluse quelle derivanti dalle nuove entrate, a meno che non debba, per necessità di cose, ricorrersi alle entrate straordinarie (accensione di debiti, ecc.—Municipale Astengo N. 6—1916—Pag. 102)* ».

L' A. opina che la legge (sic) non ha voluto gli storni sul fondo delle impreviste, per la stessa ragione per cui li ha vietati tra i residui passivi e fra questi e la competenza. Ma tale argomentazione è fallace e per dimostrarlo bastano poche considerazioni.

Quando si opera lo storno al fine di impinguare il fondo delle spese impreviste, evidentemente si adotta un provvedimento contabile, per lo assestamento di un fondo appalesatosi inadeguato alla funzione cui deve assolvere, così come avviene nei confronti di qualsiasi altro stanziamento di bilancio. Il provvedimento non modifica lo stato giuridico del bilancio, nè modifica lo stato economico del comune, in quanto che la posizione globale e dell' uno e dell' altro rimane perfettamente immutata. Il fondo così impinguato rimane a disposizione della rappresentanza municipale per le erogazioni da operarsi successivamente, così come sono a disposizione degli amministratori tutti gli altri fondi di competenza dell'esercizio in corso. In una parola, il provvedimento rientra nella sfera delle facoltà e nelle autorizzazioni già ricevute per un determinato esercizio.

Ben diverse sarebbero le conseguenze giuridiche ed economiche se dovesse ammettersi il principio degli storni tra i residui passivi e tra questi e la competenza.

Il residuo passivo è, come è noto, un impegno regolarmente assunto e non adempiuto; è una competenza passiva di un esercizio chiuso, che dovrà liquidarsi nell'esercizio successivo e negli esercizi successivi, in somma certa. Imperocchè trattasi di una contabilità del tutto distinta e separata da quella dell'esercizio di competenza.

I residui passivi, considerati dal punto di vista giuridico, trovano il loro fondamento in vere e proprie obbligazioni civili, in quanto che derivano sempre o da un contratto o da opere prestate o da forniture eseguite. Sono tanti debiti, che dovranno estinguersi poi, corrispondenti ad altrettanti crediti, i quali trovano la loro difesa nelle norme del diritto comune, similmente a qualunque altra obbligazione civile.

Il residuo passivo è, inoltre, il caratteristico e fondamentale componente della posizione di obblighi e di diritti del comune, è parte integrale della posizione amministrativa del medesimo, è—in una parola—l'elemento essenziale dell'avanzo o disavanzo economico dell'azienda comunale.

Distraendo i residui che, nei grandi comuni, possono salire a vari milioni, per conto della competenza, quando il bilancio è già approvato, e quando è stato già provveduto alla erogazione dell'avanzo di amministrazione in opere straordinarie, secondo i dettami della legge, ovvero quando si è già provveduto alla eliminazione del disavanzo mediante mutui già contrattati o mediante qualsiasi altro mezzo straordinario di entrata, si verrebbe a spostare una posizione economica e giuridica già definita, ingenerando una confusione contabile ed amministrativa dannosissima per il comune, il quale, nella migliore ipotesi, verrebbe a trovarsi nella condizione di adottare poi provvedimenti nuovi per colmare il vuoto lasciato dai residui distolti, che rappresentano, come si è detto, delle vere e proprie obbligazioni civili, cui il comune non può sottrarsi senza esporsi a liti e responsabilità.

Ciò premesso, s'intende da sè come il legislatore, assai preveggiante invero, abbia voluto sancire il divieto di eseguire storni tra i residui e fra questi e la competenza.

Quindi è che praticamente non sembra, come dice il nostro contraddittore, un rigore inutile, ma sembra invece, e nella realtà è, un rigore utilissimo e logico, nonchè pienamente rispondente ai principi giuridici, contabili ed amministrativi vigenti nella pubblica azienda.

E concludiamo.

Premesso che il fondo delle spese impreviste nei bilanci dei comuni e delle provincie, può impinguarsi, come è stato dimostrato, giova rammentare che:

1° L'art. 202 del Regolamento com. e prov., che detta le norme per la erogazione delle spese impreviste, corrisponde, per

analogia, all'art. 42 del R. D. 18 novembre 1923 N. 2440 sulla contabilità dello Stato, e all'art. 136 del Regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924 N. 827.

2° L'art. 202 della Legge com. e prov., riguardante la erogazione delle spese nuove di maggiore entità ed alle quali occorre provvedere di volta in volta avvisando ai mezzi corrispondenti di entrata, corrisponde, pure per analogia, all'art. 43 della legge per la contabilità dello Stato.

Ma nel regolamento per la contabilità generale dello Stato esiste anche l'art. 141, per il fondo delle *causali*, destinato alle spese di natura affatto accidentale, che non possono neppure per analogia essere comprese nei capitoli di bilancio, e per le quali non sia ritenuto opportuno la istituzione di capitoli speciali. Ora, se è vero, come è vero, che la contabilità dei comuni deve sempre più modellarsi sulla falsariga delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ci sembra logico che anche nei bilanci dei comuni e delle provincie venga istituito il fondo delle casuali; il che potrà ottenersi tanto più facilmente, attesa la prossima modifica del modello ufficiale del bilancio preventivo, in dipendenza della riforma dei tributi locali in corso di elaborazione.

LUDOVICO ZITO

Segretario Comunale di Roccapasce

17- **Rabbia canina, profilassi.** (C. 13 gennaio 1931 div. Vet. ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Durante gli scorsi mesi e specialmente in date recenti sono stati denunciati con insolita frequenza a quest'ufficio casi sospetti di rabbia canina in parecchi comuni della Provincia. Ciò mette in evidenza la necessità d'intensificare i servizi di profilassi di detta malattia.

Epperò nel richiamare l'attenzione sulle varie circolari all'uopo emanate da questo ufficio e specialmente quella N. 14463 del 27 maggio 1927, pubb. nel Boll. Amm. del 1928, prego la S. V. di curare la precisa osservanza delle prescrizioni contenute in dette circolari, nonchè delle disposizioni degli art. 48 e seguenti del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533, e sugli art. 73 e seg. del Reg. di vigilanza sanitaria zootiatrica in vigore nella Provincia, approvato con decreto prefettizio N. 13392 del 26 aprile 1928.

Ricordo che per effetto delle disposizioni suindicate spetta, tra l'altro, alla S. V. di:

1° richiamare con tutti i mezzi a disposizione l'attenzione dei proprietari di codesto Comune sull'obbligo che essi hanno di denunciare a codesto ufficio i cani da essi posseduti per l'applicazione della tassa prescritta, e di munire i propri cani di solida museruola;

2° assicurarsi che da parte del personale dipendente vengano praticati i necessari controlli per scoprire infrazioni alle disposizioni in vigore, e vengano sempre elevati e trasmessi alla competente autorità giudiziaria regolari verbali di contravvenzione nei riguardi dei proprietari comunque trasgressori a dette disposizioni;

3° incaricare persone capaci di provvedere all'accalappiamento ed alla uccisione, con le prescritte cautele, dei cani girovaghi o comunque trovati in circolazione sprovvisti di museruola;

4° disporre frequenti indagini per accertare se nel territorio comunale esistano animali comunque sospetti d'essere stati morsi da cani girovaghi o da lupi o da volpi ecc.;

5° dare sempre sollecita comunicazione con telegramma a quest'ufficio ed ai Comuni limitrofi di qualsiasi caso sospetto o accertato di rabbia, nonchè dei casi di morsicature inferte a persone da cani sospetti rabidi;

6° provvedere, a spese del Comune, alla cura delle persone morsicate qualora appartengano a famiglie povere.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

18. **Movimento entrata ed uscita delle sostanze stupefacenti.** (C. 13 gennaio 1930 n. 685 ai Podestà e Commissari pref. dei Comuni della Provincia).

Giusta il disposto dell'art. 29 del regol. 11 aprile 1929 n. 1086 per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923 N. 396, sull'abusivo commercio di sostanze tossiche aventi azione stupefacente, tutte le persone obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico, di cui all'art. 16 del reg. stesso, debbono trasmettere annualmente, in duplice esemplare, a questa Prefettura il movimento di entrata ed uscita delle sostanze e dei preparati indicati alla tabella A) annessa al predetto regol., tabella che è stata sostituita da quella approvata con decreto ministeriale del 10 febbraio 1930.

Siccome nelle denunce dello scorso anno si rilevò una grande irregolarità di compilazione, il Sindacato Nazionale fascista dei farmacisti, di accordo con la Direzione Gen. della Sanità pubblica, ha redatto uno speciale modulo, che gli interessati dovranno ritirare dal Segretario prov. del sindacato fascista farmacisti.

Ciò stante, prego le SS. LL. di invitare i farmacisti esercenti in codesto comune di ritirare sollecitamente i moduli suddetti ed inviarli (in doppio esemplare) a questa Prefettura non più tardi del 10 febbraio p. v., con l'avvertenza che i dati da fornire si riferiscano al periodo 1° gennaio 31 dicembre 1930.

Gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria a termini dell'art. 48 del succennato regolamento.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione dell'adempimento

Il Prefetto — SOPRANO

Aste, appalti ecc.

Comune di Nocera Superiore — *Appalto 2° lotto lavori ricostruzione basolato frazione Croce.* — Aggiudicazione provvisoria al sig. Barbato Pasquale per lire 56730,00. Scadenza dei fatali per offerte ribasso del ventesimo alle ore 11 del 3 prossimo febbraio. Documenti e depositi di cui nel precedente avviso d'asta del 30 dicembre 1930.

Il Segretario — Di Mauro

Il Podestà — Salvi

Comune di S. Giovanni a Piro — *Appalto riscossione imposte di consumo.* — Si rende noto che il giorno 3 febbraio prossimo, alle ore 10, sarà tenuto un 1° esperimento di asta, col sistema della candela vergine, per l'appalto predetto, per il quinquennio 1.° gennaio 1931-31 dicembre 1935, in aumento dell'annuo canone di lire 7500. Offerte in aumento non inferiori lire 50. Deposito provvisorio lire 30, cauzione definitiva 3 dodicesimi del canone di aggiudica.

Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

S. Giovanni a Piro 16 gennaio 1931 - IX.

Il Segretario Palazzo

Il Podestà R. Petilli



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

19. Modificazione alle norme relative alla definizione controversie tra comuni ed appaltatore imposte di consumo. (R. D. L. 25 gennaio 1931, n. 36).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

20. Liste elettorali 1931.

21. Censimento impiegati e salariati.

22. Estensione al personale Enti locali norme di cui al D. L. 24 novembre 1930 n. 1502.

23. Chiusura esercizio 1930.

24. Abolizione della festa del XX settembre.

25. Riscossione. Imputazione dei pagamenti fatti dai contribuenti.

26. Vigilanza sanilaria sulla macellazione dei suini per uso privato. Indennità ai sanitari dipendenti dai Comuni.

27. Contributi al Consorzio Provinciale Antitubercolare.

28. Per il maggiore consumo del riso.

29. Aceto di uso commestibile.

30. Aceto commestibile.

(segue)

Parte II.

Provincia di Salerno — Elenco dei Podestà e dei Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia in ufficio al 1.º gennaio 1931.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 30. — Elevazione di grado di Comune — Personale dei Segretari Comunali — Aste, appalti, ecc.—Concorsi.

30. **Aceto di uso commestibile.** (C. 19 gennaio 1931 n. 1007 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Una diffusione sempre più larga va assumendo la vendita di acido acetico non denaturato più o meno puro, accompagnato da apposite istruzioni per la preparazione di aceto ad uso commestibile ed, eventualmente, di sostanze coloranti da aggiungere alla miscela.

Tale commercio, oltre che portare danno ai produttori di aceto naturale, è in aperta contravvenzione alle tassative disposizioni degli art. 19 della legge 18 marzo 1926, n. 562 e 68 del regolamento 1.º luglio 1926 n. 1361 concernenti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario. Queste disposizioni infatti vietano tassativamente la vendita ad uso commestibile di aceto ottenuto per diluizione di acido acetico grezzo o puro e l'aggiunta all'aceto stesso di aceto acetico, anche se puro, o di coloranti. Stando poi allo spirito della legge, deve ritenersi che il divieto si estenda anche a quei prodotti che comunque servano alla preparazione di aceto commestibile con acido acetico diluito, e dei quali si faccia pubblico smercio.

Sul rilevato abuso richiamo perciò la particolare attenzione delle SS. LL. perchè diano istruzioni all'Ufficiale sanitario comunale per un' assidua vigilanza sulla produzione e sul commercio dell'aceto naturale per uso commestibile, come pure per impedire che venga preparato o comunque adibito a tale uso aceto artificiale, cioè ottenuto dall'acido acetico.

Non dovrà pertanto consentirsi che siano messi in commercio prodotti a base di acido acetico, per i quali sia indicato che servono per la preparazione di aceto commestibile.

All'occorrenza l'Ufficiale sanitario prenderà campioni da partite sospette, che saranno trasmessi a questo Laboratorio provinciale di vigilanza igienica per l'analisi.

Prego assicurare dell'esatto adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

19. **Modificazione alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra Comuni ed appaltatori.** (R. D. Legge 25 gennaio 1931 N. 36, pubb. G. U. 28 gennaio 1931 n. 22).

VITTORIO EMANUELE III.

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, N. 141; (1)

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (2)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le norme relative alla definizione degli accordi e delle controversie tra Comuni ed appaltatori, nonchè tra le Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni, di Istituti pubblici di beneficenza e di assistenza e gli assuntori di fornitura di generi a prezzo unitario comprendente anche il dazio in conseguenza della applicazione delle nuove imposte di consumo di cui al decreto stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze e di concerto con quelli per l'Interno e per la Giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La definizione delle controversie di cui agli articoli 6, 7, 8 e 16 (sub 73) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, è demandata ad una Commissione arbitrale composta dell'Intendente di finanza che la presiede, e di due arbitri, nominati uno dal

(1) v. B. A. anno 1930 pagg. 116, 129, 145 e 157.

(2) » » 1926 pag. 74.

Comune e l'altro dall'appaltatore. Qualora le parti non vi provvedano, i due arbitri sono nominati, rispettivamente dal Preetto e dal Presidente del Tribunale.

Le decisioni pronunciate dalla Commissione arbitrale non sono soggette ad appello nè ad azione di nullità. Contro di esse è però ammesso ricorso per Cassazione, entro il termine di 45 giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 del Codice di procedura civile e ai numeri 3 e 4 dell'art. 32 del Codice medesimo.

Nel caso di annullamento della decisione, la controversia sarà deferita in grado di rinvio, ad una nuova Commissione arbitrale composta di persone diverse. Tale Commissione potrà essere presieduta da un Intendente di finanza di altra Provincia, indicato dal Ministro per le finanze.

La Commissione deve uniformarsi alla decisione della Corte di Cassazione nei punti sui quali essa ha pronunziato.

Le indennità a favore dei componenti della Commissione arbitrale sono liquidate dal Prefetto.

Art. 2.

Il ricorso per Cassazione di cui al secondo comma dell'art. 1 è ammesso anche contro le decisioni pronunciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la procedura prevista agli articoli 6, 7 e 16 (sub 73) del R. decreto legge 20 marzo 1930, n. 141.

Il termine per proporre il ricorso decorre dalla data predetta.

Le controversie in corso ai sensi dei citati articoli alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno portate avanti le Commissioni arbitrali costituite a norma del precedente articolo 1, mediante atto notificato a richiesta della parte più diligente, entro il termine di giorni 30 dalla medesima data.

Art. 3.

Tutti gli atti occorrenti per la esecuzione degli articoli 1 e 2 del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e da quella proporzionale di registro; e non occorre deposito per multa per il ricorso per cassazione.

Saranno registrati col pagamento della tassa fissa di lire 10 i contratti modificativi di quelli in corso, stipulati fra i Comuni e gli appaltatori, ed i verbali di arbitramento.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—MOSCONI—ROCCO

Atti Ufficiali della R. Prefettura

20. **Liste elettorali 1931.** (C. 21 gennaio 1931 n. 50493 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ricordo alle SS. LL. che entro il 31 corr., con avvisi in luoghi pubblici, devono invitarsi i cittadini per gli eventuali reclami da fare contro gli elenchi I, II e III che, alla stessa data, devono esser compilati (art. 22 legge elettorale).

Attendo assicurazione dell'adempimento di quanto sopra e della effettiva compilazione degli elenchi, non più tardi del 1.º febbraio prossimo.

Il Prefetto — SOPRANO

21. **Censimento Impiegati e salariati.** (C. 21 gennaio 1931 n. 484 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dai primi documenti inviati da alcuni Comuni pel censimento degli impiegati e salariati al 31 dic. 930 rilevo che le istruzioni date con apposita circ. a stampa della Cassa di Previdenza e con le circolari di quest'ufficio, (1) *non sono state lette.*

(1) v. B. A. anno 1930 pagg. 464 e 472 e cop. fascicolo 36.

Mentre richiamo l'attenzione delle SS. LL., comunico che prenderò provvedimenti a carico del segretario comunale qualora gli atti non venissero trasmessi in regola, data la chiarezza delle circolari all'uopo fatte.

Ricordo infine che il mod. 25 U. T. va firmato dalle SS. LL..

Il Prefetto — SOPRANO

22. Estensione al personale Enti locali norma di cui al Decreto Legge 24 novembre 1930 n. 1502. (C. 16 gennaio 1931 n. 1484 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Preside dell'Amm.ne Prov.).

Nella seduta del 13 c. m. il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del provvedimento con cui le disposizioni dell'art. unico del decreto legge 24 novembre 1930 n. 1502, che reca norme pel trattamento della quiescenza e della previdenza ai dipendenti statali, sono estese, con la decorrenza ivi prevista ai personali degli enti locali indicati nell'art. 3 R. D. L. 20 novembre 1930 n. 1491. (1)

Pregho di informarne gli interessati in relazione al paragrafo 15 della circ. 5 dicembre n. 120650 di S. E. il Capo del Governo, inviatale col mio foglio dei 15 ottobre n. 48001.

Il Prefetto — SOPRANO

23. Verbale di chiusura esercizio 1930. (C. 26 gennaio 1931 n. 3385 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' da tempo chiuso l'esercizio 1930 e pochi Comuni hanno provveduto ad inviare il relativo verbale di chiusura.

Poichè tale adempimento è di peculiare importanza, sia per constatare tempestivamente i risultati della gestione, sia per il concomitante controllo sui singoli atti dell'Amministrazione, fo invito alle SS. LL. di attendervi subito, avvertendo che in mancanza mi vedrei costretto a provvedere d'ufficio qualora il verbale non mi pervenisse entro il volgente mese di gennaio.

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 430.

Ricordo che al verbale devono unirsi gli elenchi dettagliati dei residui attivi e passivi, opportunamente classificati e quello dei valori costituenti il fondo di cassa.

Il Prefetto — SOPRANO

24. **Abolizione della festa del XX Settembre.** (C. 19 gennaio 1931 num. 23 ai Podestà e Commissari Prefet. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, comunico che l'aver soppresso la festività del XX settembre non significa che debba essere cambiato il nome alle vie, piazze ecc. intestate a tale data.

Il Prefetto — SOPRANO

25. **Riscossione. Imputazione dei pagamenti fatti dai contribuenti, art. 30 legge riscossione e art. 6 R. Decreto-Legge 6 novembre 1930, n. 1465.** (C. 20 gennaio 1931 n. 280 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

Prego V.^a S.^a di dare comunicazione agli Esattori delle Imposte Dirette della circ. 30 dicembre u. s. n. 2921 del Ministero delle Finanze, che qui di seguito si trascrive:

« Con circ. 8 marzo 1929, n. 1842 venne richiamata l'attenzione dei Signori Intendenti di Finanza e degli Ispettori sulla osservanza, da parte degli esattori, dell'ultimo comma dell'art. 30 della legge sulla riscossione, e ricordato che l'imputazione delle somme pagate dai contribuenti per imposte, deve farsi prima alle imposte stesse e poscia alle indennità di mora, compensi e spese spettanti agli esattori.

L'art. 6 del recente R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, (1) col quale sono state introdotte modifiche alla legge sulla riscossione, ribadisce tale principio, chiarendolo o meglio specificando le sanzioni da applicarsi nei casi di constatata trasgressione.

La portata della nuova disposizione è stata già illustrata a pagine 7 e 15 delle Istruzioni Ministeriali diramate agli Uffici

(1) v. B. A. anno 1930 pagg. 445 e 453

per la prima applicazione del R. Decreto-Legge, e non è pertanto necessario d'insistervi ulteriormente.

Ma, data l'importanza della questione per gl'interessi dell'erario, si raccomanda nuovamente ai signori Ispettori superiori e provinciali di non omettere mai nelle verifiche alle esattorie, a termini della circ. 12 aprile 1927, n. 2300 e di quella succitata, le indagini più accurate per accertare l'esatta imputazione alle imposte delle somme pagate dai contribuenti, facendone sempre accenno sui verbali e promuovendo per i casi d'infrazione dai Sigg. Intendenti di Finanza l'applicazione delle necessarie sanzioni ».

Si prega di assicurare l'adempimento della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

26. Vigilanza sanitaria sulla macellazione dei suini per uso privato. Indennità ai sanitari dipendenti dai Comuni. (C. 23 gennaio 1931 n. 1560 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con frequenza vengono rilevati a quest'ufficio inconvenienti riguardanti i sistemi in uso nei Comuni pel disimpegno dei servizi di vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini e per la riscossione delle indennità spettanti ai sanitari.

Con riferimento a precedente corrispondenza, rinnovo alla S. V. la preghiera di curare che siano evitati aggravii di spese per visite sanitarie a carico dei proprietari, che macellano suini a domicilio nei Comuni o nelle frazioni sprovviste di pubblico macello.

Occorre pertanto che la S. V.:

1.° stabilisca l'orario di macellazione nelle frazioni sprovviste di macello, dando rigorose disposizioni affinchè per tutte le visite dei suini macellati, fatte dai sanitari durante l'orario nelle varie frazioni, sia corrisposta ai sanitari stessi, a carico del Comune, l'indennità giornaliera nella misura fissata per i dipendenti dell'amministrazione sanitaria dello Stato;

2.° curare che i proprietari versino sempre al comune la

somma occorrente pel pagamento delle indennità spettanti al sanitario, qualora essi intendono macellare i propri animali in ora ed in giorni differenti da quelli stabiliti da V. S.;

3.° curare che soltanto nei casi in cui il sanitario abbia visitato gli animali prima e dopo le macellazioni, ed abbia presenziato alle varie operazioni di macellazione, sia corrisposta al sanitario stesso l'indennità di visita per ciascun suino macellato;

Negli altri casi, e cioè quando il sanitario visiti i suini soltanto dopo le macellazioni, al medesimo sarà assegnata l'indennità giornaliera nella misura come sopra, da ripartire tra tutti i proprietari, non potendosi valutare il servizio da lui prestato altrimenti che alla stregua di funzione ispettiva e non di vera e propria vigilanza sanitaria, per la quale, come sopra è detto, si richiede la visita prima e dopo la macellazione e l'assistenza alle varie operazioni di macellazione;

4.° di segnalarmi eventuali inconvenienti, e specialmente quelli che si riferiscono a riscossioni di somme da parte dei sanitari direttamente da privati per servizi di vigilanza da essi prestati nelle loro qualità di dipendenti del Comune;

5.° di trasmettere alla fine della stagione di macellazione dei suini l'elenco delle somme depositate dai privati per visite sanitarie con l'indicazione della data e della denominazione della località dove fu praticata la visita, e d'impedire che tali somme siano corrisposte al sanitario prima del nulla osta della Prefettura.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

27. Contributo al Consorzio Provinciale antitubercolare. (C. 23 gennaio 1931 n. 43675 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Malgrado le ripetute sollecitazioni per il pagamento dei contributi dovuti al Consorzio Prov. Antitubercolare per gli esercizi 1930 e retro, non tutti i Comuni hanno risposto in modo esauriente.

E' mio fermo intendimento che siano versati con tutta sollecitudine tali contributi, affinchè il Consorzio Prov. Antitubercolare possa essere in condizione di funzionare.

Occorre pertanto che i Comuni inadempienti predispongano l'emissione dei mandati, curando che essi siano subito estinti. E si avverte che, ove quest'ultima sollecitazione abbia a restare inefficace, si provvederà senz'altro mediante invio di un Commissario a carico di chi risulterà responsabile del ritardo.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

28. **Per il maggiore consumo del riso.** (C. 19 gennaio 1931 n. 92 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Consorzio Agrario Cooperativo e la Federazione Provin. Fascista degli agricoltori di Novara, continuando a svolgere l'iniziativa per la diffusione del pacco del riso autorizzata da S. E. il Capo del Governo, e della quale diedi comunicazione alle SS. LL. con circ. 28 luglio 1930 n. 2445 Gab., (1) ha preparato un manifesto *rèclame* da affiggere nei capiluoghi di Provincia e nei centri commercialmente e turisticamente più importanti di ciascuna Provincia.

Tali manifesti saranno spediti tra giorni alle SS. LL. e costituiranno un nuovo e notevole apporto alla propaganda del riso, nella sua duplice finalità economica ed igienica.

Prego le SS. LL. di disporre che, dato il fine di pubblica utilità del detto manifesto, questo sia affisso in esenzione alle spese, ed abbia la maggiore diffusione possibile.

Il Prefetto — SOPRANO

29. **Aceto commestibile.** (C. 19 gennaio 1931 n. 997 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul fatto, lamentato da molti, che oggi si mettono in commercio, col nome di aceto, dei vini acetosi e comunque alterati, i quali non raggiungono neppure il 2 °/o di acidità acetica.

Ricordando il disposto dell'art. 8 del R. D. legge 15 ottobre 1925 n. 2033 e degli art. 64 e 67 del regolamento 1.º luglio 1926, n. 1361, raccomando vivamente di esercitare la più attiva sorveglianza perchè tale frode sia impedita.

Gradirò assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(v. cont. *Atti Ufficiali in 2ª pag. copertina*)

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 297 e 460.

Parte II.

Provincia di Salerno

Elenco dei Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincin in ufficio al 1.º gennaio 1931.

(I nomi in corsivo sono quelli dei Commissari Prefettizi)

- 1 Acerno * Lupo Pasquale.
- 2 Agropoli Barlotti D.r Gennaro.
- 3 Albanella *Parrilli Prancesco.*
- 4 Alfano Speranza Antonio.
- 5 Altavilla Silentina Mottola Cav. Francesco.
- 6 Amalfi * Gargano Comm. Avv. Francesco.
- 7 Angri Perris Cav. Uff. Leopoldo.
- 8 Aquara *Russo Lucio.*
- 9 Ascea * Correale Antonio.
- 10 Atena * Di Santi Cav. Dott. Giuseppe.
- 11 Auletta * Carusi Cav. Arturo.
- 12 Baronissi * Farina Cav. Avv. Gennaro.
- 13 Battipaglia *Menna Alfonso.*
- 14 Bellosguardo *Morrone Albino.*
- 15 Bracigliano Proto Cav. Baldassarre.
- 16 Buccino Pons Cav. Agostino.
- 17 Buonabitacolo * Mattina Vincenzo.
- 18 Caggiano Carucci Giuseppe.
- 19 Calvanico *Conforti Luigi.*
- 20 Camerota * Mazzeo Dott. Luigi.
- 21 Campagna *D'Ambrosio Carlo.*
- 22 Campora *Feola not. Toribio.*
- 28 Capaccio Pinto Dott. marchese Pasquale
- 24 Casalbuono * Ferrara Comm. Giovanni.
- 25 Casaletto Spartano Gallotti Cav. D.r Mario.
- 26 Casalvelino *Giordano Vincenzo.*

N. B. I cognomi preceduti dall'asterisco * appartengono ai Podestà nominati nella prima esecuzione delle leggi sull'ordinamento podestarile.

- 24 Caselle in Pittari Spina Prof. Michele.
- 28 Castelcivita *Scaramella Giuseppe.*
- 29 Castellabate * Perrotti Cav. Pasquale.
- 30 Castelnuovo Cilento * De Marino Vincenzo.
- 31 Castelnuovo di Conza Venutolo Antonio.
- 32 Castel S. Giorgio * Cirri Rescigno Cav. Giuseppe.
- 33 Castel S. Lorenzo * Pepe Avv. Giovanni.
- 34 Cava dei Tirreni * Della Monica Cav. Uff. Not. Arturo.
- 35 Celle Bulgheria * Caputi Dott. Giuseppe.
- 36 Centola Savino Cav. Giambattista.
- 37 Ceraso * Fusco Dott. Pio.
- 38 Cetara Montesanto Cav. Notaio Giovanni.
- 39 Cicerale Corrente Domenico.
- 40 Colliano * Gaudiosi Cav. Publio.
- 41 Conca dei Marini * Anastasio Giovanni.
- 42 Controne * Conti Cav. Girolamo.
- 43 Contursi * Siani Avv. Salvatore.
- 44 Corbara * De Vito Andrea Camillo.
- 45 Corleto Monforte Melillo Emilio.
- 46 Cuccaro Vetere *Businelli Cav. Carlo.*
- 47 Eboli Carusi Abbamonte Avv. Vincenzo.
- 48 Felitto *Ivone Benedetto.*
- 49 Fisciano Ansalone Avv. Filippo.
- 50 Futani * Rambaldo Lorenzo.
- 51 Giffoni Valle Piana Dini Cav. Luigi.
- 52 Gioi Salati Giovanni.
- 53 Giungano * Guglielmotti Vincenzo.
- 54 Laureana Cilento * Cagnano Avv. Michele.
- 55 Laurino Durante Cav. Salvatore.
- 56 Laurito * Alessio Andrea.
- 57 Laviano Carchio Ettore.
- 58 Lustra Vaccaro Vincenzo.
- 59 Magliano Vetere * Cerulli Cav. Uff. Michele.
- 60 Maiori * D'Amato Salvatore.
- 61 Mercato S. Severino D'Amato D.r Marzio.

- 62 Minori Camera Cav. Pantaleone.
- 63 Montano Antilia * Passarelli Cav. Dott. Vincenzo.
- 64 Montecorice Piccirilli Ing. Giuseppe.
- 65 Montecorvino Pugliano Toriello Mario.
- 66 Montecorvino Rovella * Meo Cav. Armando.
- 67 Monteforte Cilento * Gugliucci Nicola.
- 68 Montesano sulla Marcellana Rivellese Nicola.
- 69 Monte S. Giacomo Nicodemi Cestari Cav. Avv. Pietro.
- 70 Morigerati Virgili Giovanni.
- 71 Nocera Inferiore Angrisani Armenio Carlo.
- 72 Nocera Superiore * Salvi Cav. Avv. Antonio.
- 73 Ogliastro Cilento *Masillo Prof. Cav. Luigi.*
- 74 Olevano sul Tusciano * Forte Gennaro.
- 75 Oliveto Citra Cavaliere Notaio Giuseppe.
- 76 Omignano * De Feo Cav. Pietro.
- 77 Orria * Gugliucci Prof. Camillo.
- 78 Ottati * Gatti Francesco.
- 79 Padula * Maina Romeo.
- 80 Pagani * Fazio Ten. Colonn. Cav. Dott. Arturo.
- 81 Palomonte *Carusi Abbamonte Carlo.*
- 82 Pellezzano *Martin Comm. Luigi.*
- 83 Perdifumo * Giardulli Avv. Cav. Giuseppe.
- 84 Perito * Apolito Orazio.
- 85 Pertosa Coiro Notaio Giuseppe.
- 86 Petina Monaci Giuseppe.
- 87 Piaggine Pezzuti Angelo.
- 88 Pisciotta * Saulle Luciano.
- 89 Policastro del Golfo *Mancini Cav. D.r Michele.*
- 90 Polla * Del Bagno Avv. Cav. Carmine.
- 91 Pollica * Pisani Cav. Andrea.
- 92 Pontecagnano Faiano * Sabato Cav. Avv. Felice.
- 93 Positano Avv. Buonocore Salvatore.
- 94 Postiglione * Liguori Cav. Uff. Amedeo.
- 95 Praiano * Zingone Avv. Salvatore.
- 96 Ravello *Nisi Cav. Uff. Umberto.*
- 97 Ricigliano Pagano Cav. Mario.
- 98 Roccadaspide * Giuliani Cav. Uff. Avv. Gaetano.
- 99 Roccagloriosa Balbi Giuseppe.
- 100 Roccapiemonte Pagano Ing. Carmine.
- 101 Rofrano * Lettieri Cav. Gaetano.
- 102 Romagnano al Monte Muccione Nicola.
- 103 Roscigno Resciniti Rocco.

-
- 104 Rutino * Magnoni Dott. Salvatore.
 - 105 Sacco * Ansanelli Geom. Giuseppe.
 - 106 Sala Consilina * Vesci Cav. Fortunato.
 - 107 Salento * Scarpa De Masellis Dott. Guido.
 - 108 Salerno *Antonucci Comm. D.r Antonio.*
 - 109 Salvitelle * De Blasio Cav. Antonino.
 - 110 S. Cipriano Picentino *Chiari Cav. Enrico.*
 - 111 S. Giovanni a Piro * Petrilli Comm. Avv. Raffaele.
 - 112 S. Gregorio Magno *Meccia Michele*
 - 113 S. Mango Piemonte Genetiempo Magnantonio.
 - 114 S. Marzano sul Sarno * Celentano Cav. Avv. Arturo.
 - 115 S. Mauro Cilento Piccirilli Giuseppe.
 - 116 S. Mauro la Bruca De Santis Dionigi.
 - 117 S. Pietro al Tanagro Iannelli Valerio.
 - 118 S. Rufo * Spinelli Cav. Avv. Pasquale.
 - 119 S. Angelo Fasanella * Tanga Clavelli Comm. Avv. Giovanni
 - 120 S. Arsenio * Cafaro Cav. Uff. Dott. Nicola.
 - 121 Santomena De Chiara D.r Fedele.
 - 122 S. Valentino Torio Formosa Valentino.
 - 123 Sanza * Radice Prof. Cav. Giovanni.
 - 124 Sapri Gaetani Comm. Notaio Roberto.
 - 125 Sarno *Falcetti Comm. D.r Francesco.*
 - 126 Sassano * Conti Prof. Giovanni.
 - 127 Scafati * Vitiello Cav. D.r Pasquale.
 - 128 Serramezzana * Matarazzo Antonio.
 - 129 Serre *Sivibelli Domenico.*
 - 130 Sessa Cilento * Giordano Barone Nicola.
 - 131 Siano Sammartino Dott. Aniello.
 - 132 Sicignano degli Alburni *Lanza Rag. Carlo.*
 - 133 Stella Cilento * Lippi Gennaro.
 - 134 Stio Pasca Avv. Paolo.
 - 135 Tegiano Ansanelli Matteo.
 - 136 Torchiara Torre Cav. Giuseppe.
 - 137 Torraca Brandi Biagio.
 - 138 Torreorsaia * Cedrola Pasquale.
 - 139 Tortorella * Tancredi Nicola.
 - 140 Tramonti Montesanto Avv. Francesco.
 - 141 Trentinara * *D'Angelo Raffaele.*
 - 142 Vallo della Lucania * Scarpa De Masellis Avv. Luigi.
 - 143 Valva Cav. *Masi Antonio.*
 - 144 Vibonati *Pugliese Vincenzo fu Nicola.*
 - 145 Vietri sul Mare *Mauro D.r Gennaro.*
-

Elevazione di grado di comune

Il Comune di Cava dei Tirreni, per la sua importanza quale stazione di cura, di soggiorno e di turismo e quale sede di importanti uffici pubblici, è stato elevato di grado con recente decreto reale.

Dovendosi provvedere all'assegnazione a capo della Segreteria Comunale di un funzionario di grado III, S. E. il Prefetto, previo unanime parere del Consiglio di Amm. ha promosso al detto grado il Cav. Uff. Vincenzo Pintozzi, titolare dell'Ufficio stesso.

Al Cav. Uff. Pintozzi, che da 12 anni dirige la segreteria di Cava dei Tirreni, distinguendosi per le sue preclari doti di funzionario e di gentiluomo, le nostre vivissime congratulazioni per la meritata promozione, segno tangibile della soddisfazione del Governo per l'opera che egli presta nella importante sede.

Personale dei Segretari Comunali

Promozioni.

Pintozzi Cav. Uff. Vincenzo — Segretario capo di 2.^a classe a Cava dei Tirreni, promosso a Segretario capo di 1.^a classe, conservando la titolarità del comune di Cava dei Tirreni elevato a classe superiore (D. P. 22 gennaio 1931).

Ippolito D.r Ippoliti — Segretario di 2.^a classe titolare del Comune di Maiori, promosso a segretario di 1.^a classe e destinato a Pellezzano (D. P. id.).

Trasferimenti.

De Feo Francesco — Segretario titolare di Policastro, trasferito a Sapri (D. P. 21-1^o 1931).

Salvati Michele — Segretario titolare di Sapri, trasferito a Policastro (D. P. id.).

Giordano Rag. Pietro, segretario titolare di Priverno (Roma) trasferito a Eboli.

Risultato concorso ai posti di grado VI indetto con decreto prefettizio 26 luglio 1930. — Con decreto 27 gennaio 1931 è stata reso nota la seguente graduatoria per il concorso suddetto, agli effetti dell'art. 15 del R. D. 21 marzo 1929 n. 371:

1. ^o Sarno Aurelio	punti 122,50	su 250
2. ^o Meccariello GiovanBattista	» 120.	» »
3. ^o Greco Gesù	» 102,55	[» »

Aste, appalti ecc.

Comune di Bracigliano. — *Vendita del taglio della 3.^a Sezione « Ariella ».* — Si rende noto che alle ore 10 del 31 gennaio 1931, avrà luogo nella sede Comunale di Bracigliano, col metodo della candela vergine, un unico e definitivo incanto per la vendita dei legnami della 3.^a Sezione « Ariella », sul prezzo ridotto di Lire 35000, e sarà aggiudicato anche se si presentasse un solo concorrente. Il termine per l'aumento in grado di ventesimo scadrà il 5 febbraio p. v. alle ore 12.

Nel caso di deserzione, l'Amministrazione Comunale procederà, senz'altro, all'aggiudica definitiva, a trattativa privata di detta 3.^a Sezione in favore dei signori Basile Francesco e Albano Pasquale che hanno già presentato offerta per tale somma.

Bracigliano 16 gennaio 1931—IX.

Il Segretario F. D'Alessandro

Il Podestà B. Froto

Concorsi

Comune di Pellezzano. *Due applicati di Segreteria.* — Stipendio annuo lordo L. 5600, aumentabile del decimo allo scadere di ogni quadriennio di effettivo servizio e per cinque quadrienni, oltre l'indennità del 10 o 15 ‰, se celibe o coniugato. Età minima anni 21, massima anni 35, salvo eccezioni di legge.

Titolo di studio: licenza tecnica o ginnasiale o titolo equipollente.

Documenti di rito. Scadenza fine febbraio 1931—IX.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Simonetti

Il Commissario Pref. Martin

Comune di Montecorvino Rovella. — *Vice Segretario-Ragioniere e Applicato di Segreteria.* — E' bandito il concorso per i posti di Vice Segretario-Ragioniere e di Applicato di segreteria — Stipendio: Pel 1.^o L. 5120, pel 2.^o L. 3516—Età: anni 21 compiti e non oltre i 35, salvo che il concorrente non si trovi in pianta, con nomina regolare, presso altre Ammin. Com.—Documenti di rito — Tassa di concorso L. 50 — Titoli di studio: Pel Vice Segretario Ragioniere — Diploma di Segretario comunale, ovvero Diploma di Ragioniere—ed in mancanza di concorrenti con tali titoli Licenza Liceale o d'Istituto Tecnico. Per l'Applicato: Licenza Ginnasiale, Tecnica o Normale—Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Montecorvino Rovella, li 22 gennaio 1931—A. IX.

Il Segretario Com. Lamberti

Il Podestà A. Meo

Comune di Vallo della Lucania. — *Levatrice condotta per i poveri delle frazioni Moio e Pellare.*—Stipendio lire 2000 annue, soggetto alle ritenute di legge e aumentabile di 4 quadrenni del decimo. Età da anni 21 a 45, salvo eccezioni di legge. Documenti soliti. Domanda da presentarsi non oltre 23 marzo 1931. Obbligo di residenza a Pellare. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Comun. Maiorano

Il Podestà Scarpa De Masellis



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

31. Obbligatorietà dell'istruzione premilitare (L. 29 dicembre 1930 n. 1759).
32. Esenzione postale e trasporto gratuito sulle Ferrovie dello Stato della corrispondenza e degli stampati occorrenti per il censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti Italiani. (R. D. L. 3 gennaio 1931 n. 26).
33. Riduzione degli emolumenti spettanti agli Ufficiali giudiziari ed agli useieri degli Uffici di Conciliazione. (R. D. L. 29 dicembre 1930 n. 1780).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

34. Stato economico del personale dei Segretari Comunali. Applicazione art. 10 comma 8 del R. D. 17 agosto 1928 n. 1913.
35. Vigilanza zoiatrica sulle fiere e sui mercati di bestiame.
36. Visite mediche agli aspiranti alle patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli. Senso cromatico.
37. Modificazione alle norme relative alla definizione delle controversie tra comuni ed appaltatori delle imposte di consumo.
38. Disposizioni per i contratti di lavoro individuali-nominativi per la Francia
39. Preferenza per i prodotti dell'industria nazionale. *(segue)*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

40. Cauzioni per mediatori.
41. Minorenni assegnati ai Riformatori. Visita medica.
42. Calendario 1931 del P. N. F.
43. Dogane Francesi attraverso le quali è permesso l'importazione del bestiame proveniente dall'Italia.
44. Ammoniti, rilascio foglio di via.
45. VII censimento popolazione. Commissione comunale di vigilanza.

COPERTINA

Nel personale della R. Prefettura. — Elenco dei Podestà e dei Commissari Prefettizi: rettifiche. — Appalti, aste ecc. — Concorsi - Pubblicazioni.

Nel personale della R. Prefettura

Il Comm. D.r Antonio Antonucci, Vice Prefetto Ispettore e Capo di Gabinetto di S. E. il Prefetto Soprano, è stato con recente provvedimento insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

All'egregio funzionario e gentiluomo le nostre sentite congratulazioni e gli auguri di ancora migliori ascensi nella carriera.

Provincia di Salerno

Elenco dei Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia in ufficio al 1° gennaio 1931.

L'elenco pubblicato a pagina 41 del Bollettino Amm. del corr. anno è così modificato:

- 135 Tegiano, Avv. Corrado Vincenzo.
136 Torchiara, * Torre Giuseppe.
-

Aste, appalti ecc.

Comune di Nocera Superiore. — *Appalto 2° lotto lavori ricostruzione basolato Croce.* — A seguito di presentazione offerta ventesimo, rendesi noto che nel giorno 23 febbraio 1931, alle ore 11, avrà luogo, col sistema della candela vergine, un secondo e definitivo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori predetti, sul prezzo di Lire 53.893,50. Condizioni e norme di cui al 1° avviso in data 30 dicembre 1930. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comun.

Il Segretario Di Mauro

Il Podestà Salvi

Comune di Bracigliano. — *Vendita di legnami della 3.^a Sezione del Bosco Comunale* — Si rende noto che il giorno 12 febbraio 1931 alle ore 10 avrà luogo presso l'ufficio Comunale di Bracigliano il secondo e definitivo esperimento d'asta per la vendita dei legnami della 3.^a sezione « Ariella » col metodo della candela vergine, anche nel caso di un solo concorrente, in aumento del prezzo di Lire 37275,00 offerto dal signor Albano Pasquale di Francesco in grado di ventesimo. Per altri schiarimenti rivolgersi all'Ufficio Comunale.

Dalla Casa Comunale, 5 febbraio 1931—IX.

Il Segretario Comunale D'Alessandro

Il Podestà Proto Baldassarre

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

31. **Obbligatorietà della istruzione premilitare.** (legge 29 dicembre 1930 n. 1759 pubbl. G. U. 17 gennaio 1931 n. 13).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. L'istruzione premilitare ha lo scopo di fornire al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, a momento della chiamata alle armi, reclute che abbiano già avuta una prima preparazione al servizio militare.

Art. 2. L'istruzione premilitare è obbligatoria per tutti i cittadini a partire dal 1.º ottobre dell'anno in cui essi compiono il diciottesimo di loro età. Tale obbligatorietà verrà attuata gradatamente in relazione alla istituzione dei corsi nelle singole località, istituzione che verrà di volta in volta riconosciuta e resa di pubblica ragione dal Ministero della guerra.

Art. 3. Sono esenti dall'obbligo della istruzione premilitare solo coloro che siano manifestamente inabili ad ogni servizio alle armi nonchè i residenti in territorio distante oltre 10 km. dalla località che sia sede di corsi premilitari ed i residenti all'estero.

Art. 4. Il padre, o in mancanza la madre, o in sua vece chi eserciti sul minore la patria potestà, ha l'obbligo di iscriverlo ai corsi premilitari e di provvedere perchè li frequenti regolarmente.

Art. 5. Lo svolgimento dei corsi premilitari è normalmente affidato alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Nelle località però dove la Milizia volontaria per la sicurezza

nazionale non abbia potuto ancora istituire con propri organi i detti corsi, e fino a quando ciò non avvenga, l'Opera nazionale Balilla è incaricata della costituzione e svolgimento di essa a mezzo della organizzazione degli avanguardisti.

Art. 6. L'istruzione premilitare consta di due corsi annuali da svolgersi normalmente in giorni festivi secondo programma da stabilirsi dal Ministero della guerra.

Art. 7. Coloro i quali abbiano appartenuto per due anni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale od all'Opera nazionale Balilla quali avanguardisti ed abbiano frequentato le esercitazioni di dette organizzazioni, sono dispensati, a domanda, dal frequentare il 1.º corso di istruzione premilitare, pur dovendone sostenere gli esami.

Art. 8. Potranno essere tenuti a cura del Ministero dell'aeronautica e del Ministero della marina speciali corsi di istruzione premilitare diretti ad un più specifico addestramento per le rispettive Forze armate.

Art. 9. I corsi per la istruzione premilitare sono alla diretta dipendenza dei Ministeri militari cui essi si riferiscono e delle competenti autorità militari territoriali.

Art. 10. Chi contravviene all'obbligo di cui all'art. 4 è punito con un'ammenda da L. 50 e L. 500.

Alla stessa pena sono soggette le persone indicate nello art. 4, in caso di mancata regolare frequenza del corso senza giustificato motivo, nonchè i direttori di aziende o datori di lavoro in genere che in qualsiasi guisa impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.

Art. 11. I militari che, pur non essendosi trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, siano sforniti, per qualunque motivo, del requisito dell'istruzione premilitare, saranno esclusi dai corsi allievi caporali.

Per l'eventuale titolo a ferma minore di leva avranno il trattamento stabilito dalla legge sul reclutamento,

Art. 12. L'istituzione dei corsi nelle località nelle quali ora

non esistono sarà effettuata gradatamente secondo le disponibilità di bilancio.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

GAZZERA — MOSCONI

32. Esenzione postale e trasporto gratuito sulle Ferrovie dello Stato della corrispondenza e degli stampati occorrenti per il censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani. (R. D. L. 3 gennaio 1931 n. 26, pubb. G. U. 26 gennaio 1931 n. 20).

VITTORIO EMANUELE III ecc

Veduto l'art. 2 del regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto di statistica;

Visto il regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503; (1)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Veduto l'artic. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, num. 100; (2) ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Godranno della esenzione dalle tasse postali e saranno trasportati gratuitamente dalle Ferrovie dello Stato, la corrispondenza e gli stampati relativi al VII censimento generale della popolazione del Regno e delle Colonie, che per tale scopo verranno spediti dall'Istituto centrale di statistica ai vari uffici provinciali, comunali, o comunque locali, e la corrispondenza e gli stampati da questi stessi uffici scambiati fra di loro o spediti all'Istituto suddetto, ai fini delle operazioni varie inerenti al censimento.

Art. 2. — Le modalità per l'attuazione della presente disposizione saranno stabilite da apposite istruzioni da impartire dal Ministero delle comunicazioni, previ accordi con l'Istituto centrale di statistica.

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 1.

(2) » » 1926 pag. 74.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—CIANO

33. **Riduzione degli emolumenti spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri degli uffici di conciliazione.** (R. D. L. 29 dicembre 1930 num. 1780 pubb. G. U. 17 gennaio 1931 n. 13).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Ritenuta la necessità e l'urgenza di ridurre, in relazione alle condizioni economiche generali, i diritti, le percentuali nonchè le indennità spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri di conciliazione, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Tutti i diritti e le percentuali, nonchè le indennità di trasferta spettanti, a norma delle disposizioni vigenti, agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri degli uffici di conciliazione sono ridotti in ragione del dodici per cento.

Peraltro la soprattassa del 10 per cento, stabilita a favore dell'Erario dall'art. 57 del testo organico 28 dicembre 1924, n.º 2271, continuerà ad essere corrisposta sull'ammontare complessivo dei diritti e delle indennità di trasferta per gli atti degli ufficiali giudiziari senza tenersi conto della riduzione disposta nel comma precedente.

Art. 2. Nella stessa misura del 12 per cento sono ridotti i minimi dei proventi garantiti agli ufficiali giudiziari, in confor-

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

mità dell' art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, ed i relativi aumenti quadriennali.

Art. 3. Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc..

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - ROCCO - MOSCONI

Atti Ufficiali della R. Prefettura

34. **Stato economico del personale dei Segretari Comunali—Applicazione art. 10 comma n. 8 del R. D. 17 agosto 1928 n. 1953.** (C. 27 gennaio 1931 n. 2953 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero Interni comunica:

« L' art. 10 comma 3 del R. D. Legge 17 agosto 1928, n.º 2953, (1) convalidato con la legge 13 dicembre 1928 n. 2944, dispone che, per le missioni debitamente autorizzate, compiute dai segretari comunali a causa di servizio, sono ad essi dovute le indennità stabilite per i funzionari governativi provvisti di uguale stipendio.

Tenuto conto delle modificazioni introdotte al trattamento economico degli impiegati dello Stato successivamente all' entrata in vigore di detta legge, si ritiene opportuno di far presente che, per effettuare la correlazione fra i gradi del personale dei segretari comunali e quelli del personale impiegatizio dipendente dallo Stato deve unicamente aversi riguardo al trattamento economico fatto al personale statale del grado corrispondente alla data del 1.º gennaio 1929, prescindendo dalla particolare situazione di fatto determinatasi, nei confronti di ciascun segretario, per quanto riflette il trattamento economico attribuitogli in sede d' inquadramento.

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 337

Per le missioni in parola sono pertanto dovute ai segretari comunali, in base all'art. 181 del R. D. 11 novembre 1923 n.° 2385, le stesse diarie previste per le missioni del personale dipendente dallo Stato del grado corrispondente, le quali sono, come è noto, soggette alla riduzione del 12 % ed alle ritenute erariali, secondo risulta nella seguente tabella:

Grado I (V° della scala gerar. statale)	Segret. Gen.	1 ^a cl. L.	70
» II (VI°)	»	»	2 ^a » » 70
» III (VII°)	»	Segretario Capo	1 ^a » » 60
» IV (VIII)	»	»	2 ^a » » 60
» V (IX°)	»	»	3 ^a » » 50
» VI (X°)	»	Segretario di	1 ^a » » 40
» VII (XI°)	»	»	2 ^a » » 40
» VIII (XII°)	»	»	3 ^a » » 30

Prego la S. V. di attenersi a tali disposizioni.

Il Prefetto — SOPRANO

35. **Vigilanza zoiatrica sulle fiere e sui mercati di bestiame.** (C. 31 gennaio 1931 n. 2150 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Agli effetti dell'art. 17 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 num. 533, prego la S. V. di significarmi, 3 giorni prima di ciascuna fiera di bestiame fissata costà e fin da ora, per tutti i mercati di bestiame, il nome del veterinario incaricato della vigilanza zoiatrica. Per evitare disparità di trattamento nei Comuni della Provincia, ricordo che, giusta quanto è contenuto nella tariffa annessa al regolamento di polizia sanitaria zoiatrica in vigore nella Provincia, approvato con Decreto Prefettizio 26 aprile 1928 n. 13392, ai veterinari municipali incaricati della vigilanza zoiatrica sulle fiere e mercati spetta l'indennità nella misura indicata in detta tariffa.

Attendo riscontro.

Il Prefetto — SOPRANO

36. **Visite mediche agli aspiranti alle patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli. Senso cromatico.** (C. 26 gennaio 1931 n. 1629 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Gen. Ferrovie Tramvie ed automobili) comunica:

« Come è noto, l'art. 83 del R. D. L. 2 dicembre 1928, n.° 3179, non considera espressamente tra i requisiti fisici necessari per il conseguimento delle patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli, l'integrità del senso cromatico. Tuttavia la mancanza assoluta di tale senso è implicitamente da considerarsi tra quelle « deficienze organiche » delle quali, a norma del n. 1 del 1.° capoverso dell'art. 83 del citato R. D. il candidato deve essere immune.

Tenuto conto della citata disposizione legislativa e del fatto che in questi ultimi tempi si sono venute diffondendo notevolmente le segnalazioni luminose, si è richiesto in ogni caso l'accertamento del requisito in parola, e di regola sono state rifiutate le patenti di abilitazione a quegli aspiranti nei riguardi dei quali fosse stata constatata la mancanza del requisito stesso.

Nella considerazione, però, che l'integrità del senso cromatico non ha nei riguardi della circolazione stradale la importanza che assume, invece, in quella ferroviaria, e che i segnali adottati per disciplinare la prima, non richiegono, per il loro riconoscimento, una perfetta integrità del detto senso cromatico, essendo facilmente riconoscibili, oltre che per il colore, anche per la forma e per le rappresentazioni figurate, dispongo che, d'ora innanzi, siano dichiarati idonei fisicamente a conseguire le patenti di abilitazione di 1.°, 2.° e 3.° grado alla guida di autoveicoli, gli aspiranti che presentino deficienze o debolezze del senso cromatico semprechè, beninteso, siano in grado di riconoscere, dalla diversa intensità luminosa e saturazione, i colori praticamente più importanti e cioè il rosso, il verde e il giallo.

Sul certificato medico dovrà, in tal caso, essere dichiarato che l'aspirante ha senso cromatico debole, ma che può riconoscere i colori sopra specificati.

Resta fermo che non possono essere dichiarati idonei gli aspiranti alle patenti di qualsiasi grado, i quali risultino affetti da cecità completa per i colori ».

Il Prefetto — SOPRANO

37. Modificazione alle norme relative alla definizione delle controversie tra Comuni e appaltatori imposte di consumo. (C. 31 gennaio 1931 num. 49751 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

Richiamasi attenzione sul R. D. Legge 25 volgente n. 36 (1) pubb. Gazz. Uff. 28 corr. ed entrato in vigore detto giorno, relativamente nuova composizione commissioni arbitrali sotto presidenza Intendente di Finanza per definizione controversie tra Comuni ed appaltatori circa revisione contratti seguito abolizione dazi ed istituzione nuove imposte di consumo, giusta R. D. 20 marzo 1930 n. 141. (2)

Il Prefetto — SOPRANO

38. Disposizioni per i contratti di lavoro individuali-nominativi per la Francia. (C. 25 gennaio 1931 n. 447 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Porto a conoscenza delle SS. LL. che a datare dal 1.° febb. 1931, i contratti di lavoro individuali-nominativi per la Francia, anzicchè essere recapitati ai nostri operai nel Regno per il tramite del Ministero degli Esteri e dei competenti RR. Ispettorati ed Uffici della emigrazione, verranno direttamente spediti dalla R. Ambasciata d'Italia in Parigi ai lavoratori interessati a mezzo delle SS. LL..

Ciò allo scopo di sveltire l'attuale procedura e di evitare che gli operai ricevendo con ritardo i contratti e per conseguenza anche i passaporti, giungano a destinazione dopo la scadenza dei contratti stessi e si vedano in tal modo respinti dalle ditte richiedenti senza aver diritto ad alcun indennizzo.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 33.

(2) v. B. A. anno 1930 pag. 116, 129, 145 e 157.

Prego quindi disporre che ogni qualvolta riceveranno contratti di lavoro dalla predetta R. Ambasciata si dovrà dare immediato corso alla emissione dei relativi nullaosta per il rilascio dei passaporti agli operai interessati.

Gradirò un cenno di assicurazione al riguardo.

Il Prefetto — SOPRANO

39. Preferenza per i prodotti dell'industria nazionale. (C. 31 gennaio 1931 n. 2481 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Tengo a richiamare nuovamente la Sua attenzione sulle disposizioni dei RR. DD. Legge 7 gennaio 1926 n. 216 e 20 marzo 1927 n. 527 concernenti la preferenza da darsi ai prodotti dell'industria nazionale negli acquisti da effettuarsi dalle pubbliche amministrazioni. Esigo la precisa osservanza di tali disposizioni, e attendo assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

40. Cauzioni per mediatori. (C. 31 gennaio 1931 n. 298 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nello intento di contribuire, con una maggiore disciplina del mediatorato, alla migliore riuscita della battaglia dei prezzi al minuto, tanto calorosamente appoggiata da S. E. il Prefetto della Provincia, quest'ufficio, in virtù dell'art. 117 della legge di P.^a S.^a, ha disposto che il rilascio delle licenze a mediatori ed intro-mettitori sia subordinato, da oggi, ad un deposito cauzionale da versarsi alla Cassa Depositi e Prestiti.

Tale deposito, sentito anche il Consiglio dell'economia, è stato fissato in L. 500.

Tutte le istanze, quindi, sia di prima concessione che di rinnovazione, che, d'ora innanzi, mi pervenissero senza la ricevuta dell'effettuato versamento anzidetto, saranno senz'altro restituite.

Prego curare l'esatto adempimento di quanto sopra, favorendomi un cenno di assicurazione.

Il Questore — CIPRIANO

41. **Minorenni assegnati ai Riformatori. Visita medica.** (C. 2 febbraio 1931 n. 29381 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' recentemente avvenuto che un minorenni di questa Provincia, accompagnato al Riformatorio, previa visita sanitaria che lo dichiarava idoneo, è stato respinto, perchè alla visita medica di ammissione veniva trovato affetto da convulsioni epilettiche.

Ad evitare che abbiano a ripetersi inconvenienti del genere, con ingiustificato e grave dispendio per l'Erario, dispongo, anche a nome dell' On. Ministero della Giustizia e Affari Culto, che i certificati sanitari da rilasciarsi nei riguardi dei corrigendi, siano il risultato di una visita seria e rigorosa circa lo stato fisico e psichico del minorenni ed attestino con verità la sana costituzione del minorenni, come la sua immunità da imperfezioni fisiche e da malattie contagiose.

All'uopo si stima opportuno richiamare l'attenzione sulle disposizioni contenute nella circ. dell' On. Ministero dell' Interno (Direz. Gener. Carceri e Riformatori) 15 febb. 1921 n. 764536 e cioè, che per ogni corrigendo sia redatta una relazione sanitaria non generica nè sommaria, ma circostanziata e precisa, oltre che sulle condizioni fisiche attuali del ricoverando sui suoi precedenti patologici.

Raccomando la esatta e rigorosa osservanza di tali istruzioni, anche a scanso di eventuali responsabilità, e in proposito le SS. LL. faranno opportuni avvertimenti ai Sigg. Ufficiali Sanitari e ad altri medici incaricati delle visite e rilasci dei relativi certificati.

Il Questore—CIPRIANO

42. **Calendario 1931 del P. N. F.** (C. 19 gennaio 1931 n. 134 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamando la circ. in data 20 nov. u. s. n. 3494, pubbl. nel Bollettino Amm. della Prefettura a pag. 461 dell'annata 1930, prego volermi riferire sull'azione svolta dalle SS. LL. per la diffusione del calendario fascista 1931, precisando il numero degli esemplari venduti nei rispettivi comuni.

Il Prefetto — SOPRANO

43. **Dogane Francesi attraverso le quali è permesso l'importazione del bestiame proveniente dall'Italia.** (C. 23 gennaio 1931 n. 684 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione ad analoga disposizione del Ministero, prego di comunicare ai commercianti ed agli agricoltori interessati, nonchè ai veterinari locali che, con decreto del 24 ottobre scorso, il Governo Francese ha disposto che all'elenco delle Dogane attraverso le quali attualmente è permesso l'importazione del bestiame bovino, ovino, caprino e suino, proveniente dall'Italia (che sono quelle di Ventimiglia, Breil e Modane) sia aggiunto anche quella del porto di Marsiglia.

Il Prefetto — SOPRANO

44. **Ammoniti. Rilascio foglio di via.** (C. 7 febbraio 1931 n.° 1831 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' recentemente avvenuto che il Podestà di un comune di questa Provincia ha munito di foglio di via obbligatorio un ammonito per raggiungere entro 4 giorni un altro comune, e l'ammonito stesso dal mese di novembre 1930 al gennaio u. s. è riuscito a girovagare per vari comuni, riportando sul foglio di via il visto di arrivo e di partenza dei singoli Podestà, ed è sfuggito alla vigilanza dell'Autorità di F. S. per 2 mesi.

Nel rilevare tale inconveniente, richiamo la personale attenzione dei Sigg. Podestà, perchè nella concessione di permessi ad ammoniti si faccia luogo con ponderazione e con rigore, al fine che non sia frustrato lo scopo del provvedimento che lo colpisce e previ precisi accertamenti della necessità che gli interessati possano avere. Occorre, insomma, tener presente il disposto dell'art. 325 del regolamento per la esecuzione del Testo Unico Leggi di P. S. 6 novembre 1926 n. 1848, approvato con R. D. 21 gennaio 1929 n. 62 e cioè che l'Autorità di P. S. locale, in deroga agli obblighi derivanti dall'ordinanza di ammonizione, può concedere speciali autorizzazioni per iscritto all'ammonito per comprovata necessità, informandone l'Arma dei RR. CC., e qualora l'ammonito intenda allontanarsi dalla propria dimora occorrerà informarne la Questura, l'Arma dei RR. CC. e l'Autorità di P. S. del luogo di direzione.

Raccomando la rigorosa osservanza di tali disposizioni.

Il Questore -- CIPRIANI

45. VII Censimento popolazione. Commissione Comunale di Vigilanza. (C. 6 febbraio 1931 n. 3603 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel comunicare, per l'esecuzione, il decreto relativo alla costituzione in codesto Comune della Commissione di vigilanza per le operazioni del 7.° censimento della popolazione del Regno (1) faccio presente alla S. V. che, salvo quegli ulteriori compiti che verranno in seguito precisati dal Regolamento in corso di emanazione e dalle istruzioni da emanarsi dall'Istituto Centrale di Statistica le Commissioni stesse dovranno accertarsi:

1) che il registro di popolazione sia tenuto in perfetto ordine;

2) che sia stata riveduta e completata la denominazione e la numerazione delle vie, piazze, strade, località, ecc.;

3) che la divisione del territorio comunale in frazioni o sezioni del censimento sia stata eseguita in conformità alle istruzioni impartite dall'Istituto e che siano stati regolarmente compilati i piani topografici del censimento.

La Commissione predetta ha sede presso codesto ufficio comunale ed è convocata dal suo Presidente.

Nel caso che la Commissione riscontrasse o venisse a conoscenza di inconvenienti, che potranno turbare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento, dovrà segnalarli alle autorità competenti.

Delle riunioni della Commissione, degli inconvenienti rilevati e delle deliberazioni prese la Commissione redigerà appositi verbali, che dovranno essere numerati progressivamente. Copia di ciascun verbale dovrà essere inviato immediatamente a V. S., a questa Prefettura e all'Istituto Centrale di Statistica.

Sia il prospetto indicante la ripartizione del territorio comunale in frazioni o sezioni, che i piani topografici dovranno compilarli da codesto Comune attenendosi rigorosamente alle istruzioni emanate dall'Istituto Centrale di Statistica ed essi saranno sottoposti all'esame ed approvazione della Commissione di vigilanza non appena questa sarà stata regolarmente costituita e quindi inoltrati di urgenza, in duplice copia, a questa Prefettura.

V. S. renderà estensiva la presente al Sig. Presidente della Commissione comunale di vigilanza.

Attendo un cenno di ricevuta della presente con assicurazioni di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) Si invia a parte.

Concorsi

R.^a Prefettura di Salerno.— *Concorso per titoli ai posti di Segretario comunale di grado VII e VIII*— Con decreto prefettizio 25 gennaio 1931 è stato indetto un pubblico concorso per titoli ai posti di segretario comunale dei gradi 7.^o e 8.^o attualmente vacanti (grado VII: Altavilla Silentina, Morigerati, Roccagloriosa, Cicerale Cilento. Grado VIII: Caselle in Pittari, Alfano, Cuccaro Vetere, Romagnano al Monte, Trentinara, Corleto Monforte, Salvitelle, Roscigno e per gli altri posti dello stesso grado che si rendessero vacanti nel biennio 1931-32 nei comuni della Provincia).

Per l'ammissione al concorso gli interessati dovranno presentare alla Prefettura, non più tardi del 30 aprile p. v. la domanda in bollo da L. 3 ed i seguenti documenti debitamente legalizzati e conformi alle prescrizioni della legge nel bollo:

1) Diploma di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale;

2) Certificato comprovante la qualità di cittadino Italiano col pieno godimento dei diritti civili e politici;

3) Certificato di nascita comprovante che il concorrente è maggiorenne e che non ha superato l'età di anni 35 alla data del presente decreto, salvo pel limite massimo le eccezioni previste dalla vigente legislazione;

4) Certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal Podestà del Comune di origine, e da quello del Comune nel quale il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

5) Certificato di sana e robusta costituzione fisica e di esenzione da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

6) Certificato penale generale;

7) Ricevuta comprovante il versamento di lire 30 sul c/c della Prefettura (mediante vaglia postale);

8) Ogni altro documento che il concorrente crede di presentare nel suo interesse.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6, dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente avviso.

Comune di S. Gregorio Magno. — *Guardia campestre.* — La scadenza del concorso al posto predetto, il cui avviso venne pubblicato nel numero 33 del presente Bollettino 21-30 novembre 1930, è prorogata fino alle ore 14 del 10 marzo 1931.

S. Gregorio Magno 7 febbraio 1931 - A. IX. E. F.

Il Commissario Prefettizio N. Meccia

Comune di Salento. — *Medico condotto ed Ufficiale Sanitario* — Stipendio annuo lordo L. 6160, oltre L. 1760 indennità di cavalcatura, con quattro aumenti quadriennali del decimo ed a L. 500 annue pel servizio di Ufficiale Sanitario. Età anni 21 a 40, salvo

eccezioni di legge. Documenti di rito. Scadenza 10 aprile 1931.
Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale Mazzotta

Il Podestà Guido Scarpa de Masellis

Comune di Futani. — *Medico condotto con mansioni di Ufficiale Sanitario* — Concorso per titoli. Stipendio L. 7500 lordo ritenute d' legge e riduzione 12 per cento in applicazione R. D. L. 20 Nov. 1930, n. 1491. Indennità di cavalcatura L. 2000. Documenti di rito. Scadenza 15 marzo 1931 — IX. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Rag. Carfora

Il Podestà Rambaldo

Publicazioni

Emile Ludwig — **Luglio 1914.** — Ediz. Montadori di Milano 1930, pagg. 272 e 17 tavole fuori testo — 19° migliaio — L. 20.

E' un volume della collezione Montadori: *le Scie*, legato in tela e oro, con sopra coperta. Narrazione viva, rapida, drammatica del mese fatale, che va dall'assassinio dell' Arciduca Ereditario Francesco Ferdinando d'Austria alle dichiarazioni di guerra delle Grandi Potenze.

Vi è nel libro quasi una galleria di ritratti, che l'Autore poté disegnare con mano tanto più sicura, in quanto conobbe personalmente molti capi politici dei paesi belligeranti, sia durante sia dopo la guerra.

Comunque si voglia giudicare il suo punto di vista internazionale e la sua interpretazione critica della grande tragedia, il libro del Ludwig rimarrà uno dei più significativi sforzi di intelligenza e di sintesi di quel luglio fatale, che mutò la faccia dell'Europa. Dopo la prima edizione tedesca « Luglio 14 » è stato tradotto e pubblicato in 19 lingue.

Clemenceau Giorgio — **Grandezze e miserie di una vittoria.** — Edizione Montadori di Milano 1930, pagg. 368 con 14 tavole fuori testo — Lire 30.

E' un necessario seguito della pubblicazione precedente.

E' il libro al quale il « Tigre » lavorò fino agli ultimi istanti della sua vita: è il testamento morale, la somma della sua enorme esperienza; è un libro vivo, polemico, battagliero, attuale, pieno di cose e di fatti; un documento di primo ordine per la storia della fine della guerra e dello spirito di Versailles. In primo piano una serrata polemica di Clemenceau contro le accuse di Foch, contro la politica di Poincarè e dei suoi successori. E' uno spirito fieramente anti-tedesco dalla prima all'ultima pagina. Testamento che vuol essere un grido di allarme diretto agli antichi alleati e un'accusa implacabile contro la politica affaristica dell'America e la sua « pace separata ».



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

46. Modificazioni al vigente T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito (L. 3 gennaio 1931 n. 3).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

47. Imposte di consumo. Uve assegnate ai proprietari di fondi.
48. Iscrizione alle organizzazioni sindacali dei concorrenti agli appalti.
49. Elenco dei poveri.
50. Manuale per le nomenclature nosologiche.
51. Carni suine destinate all'esportazione in Francia, esame trichinoscopico.
52. Consorzi intercomunali per l'insegnamento dell'educazione fisica.
53. Lotta contro la sterilità delle bovine.
54. Trasporto di carni macellate fresche e di carni destinate alla bassa macellazione.
55. Patente di abilitazione a condurre autoveicoli. Orfani di guerra.
56. Nuova disciplina giuridica delle Confraternite.

COPERTINA

Personale dei Segretari comunali. — Targhe per veicoli a trazione animale. — Appalti, aste ecc. — Concorsi - Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Personale dei Segretari Comunali

Elevazione di grado di Comune. — Con R. D. del 6 gennaio 1931 il Comune di Amalfi è stato elevato al grado V.^o

Promozioni in seguito a concorso per titoli indetto con decreto pref. 26 sett. 1930 (D. P. 18-2-1931):

1. Sarno D.r Aurelio — promosso segretario comunale di VI grado e destinato a Capaccio.

2. Meccariello Giovan Battista id. id. id. destinato a Buccino.

Nomina definitiva in seguito a compiuto esperimento, ai sensi dell'art. 7 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953. — Con decreto prefettizio del 30 genn. 1931 sono stati confermati in servizio i seguenti segretari: a) Grado VII: Greco Gesù, Mastrodomenico Luigi, D'Alessandro Francesco, Lerro Silvino, Russo Giovanni, Landolfi Luigi, Russo Maurizio, La Sala Luigi, De Feo Francesco, Scarpà Andrea, Larobina Fortunato, Mele Gregorio; b) Grado VIII: D'Aprile Francesco, Barbato Giuseppe, Turco Biagio, Guida Felice, Sarno Luigi, Trotta Angelo, Carfora Ferdinando, Strianese Carmine, Battagliese Biagio, Mazzotta Giovanni, Russo Manlio, Capobianco Leonzio, Inglese Francesco, Palladino Luigi, Del Pizzo Silvio, Scorzelli Giovanni, Caruso Daniele, Contaldo Alfonso, Capone Fioravante, Petraglia Olimpio.

Trasferimenti.

— Mordente Benedetto, segr. provvisorio a Roscigno, trasferito a Corleto Monforte.

— Quaglia Fortunato, segretario provv. di Corleto Monforte, trasferito a Roscigno.

— Carfora Ferdinando, segretario titolare di Futani, trasferito a Cuccaro Vetere.

— Rossini Luigi, segretario titolare di Casola (Napoli), trasferito a Maiori.

— Spagnuolo cav. Andrea, segretario titolare di Eboli, revocato il suo trasferimento a Riesi e destinato a Priverno.

Cessazione di reggenza. — Simonetti Cav. Rag. Giuseppe — Segretario Com. di Mercato S. Severino — Cessa dalla reggenza di Pellezzano.

Cessazione di incarico provvisorio. — D'Amore Nicola, cessa dall'incarico di segretario provvisorio di Cuccaro Vetere.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

46. **Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del legio esercito.** (L. 8 gennaio 1931 n. 3 pubb. Gazz. Uff. 17 gennaio 1931 n. 13).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La ferma ordinaria di leva è di 18 mesi.

Le ferme minori sono di primo, secondo e terzo grado, rispettivamente di 12, 6 e 3 mesi. Esse possono essere attribuite agli inscritti di leva arruolati, che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate negli articoli seguenti.

La concessione delle ferme minori è subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. Chi ne è sfornito, senza essersi trovato nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge sulla obbligatorietà della istruzione premilitare, dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore.

Art. 2. Il Ministro per la guerra, entro il primo semestre dalla chiamata alle armi di ogni classe o parte di essa, ha facoltà di determinare, con provvedimento collettivo, il passaggio dei militari da una ferma all'altra. Tale passaggio in questo caso avverrà seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferma sono elencati nella presente legge.

Egli ha pure facoltà di dispensare con provvedimento collettivo dal compiere la ferma i militari assegnati alla ferma minore di terzo grado (tre mesi).

Art. 3. In tempo di guerra, tutti indistintamente gli inscritti arruolati sono assegnati alla ferma ordinaria.

Art. 4. Hanno titolo alla ferma minore di 3.^o grado (tre mesi) gli iscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni :

1.^o primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2.^o figlio di genitori che abbiano procreato oltre cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3.^o figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo ;

4.^o figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi ;

5.^o figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi ;

6.^o figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi ;

7.^o figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età ;

8.^o figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie viventi ;

9.^o figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi ;

10.^o figlio unico superstite di madre vedova;

11.^o nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni,

12.^o nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni ;

13.^o nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni ;

14.^o nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia

figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15.° primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

16.° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre nubili o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

17.° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18.° orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, tutte minorenni e nubili o vedove senza figli maggiorenni, oppure, se maggiorenni nubili, non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

19.° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;

20.° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

21.° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

22.° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

23.° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Art. 5. Hanno titolo alla ferma minore di 2.° grado (sei mesi) gli iscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- 1.° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;
- 2.° unico nato di madre vedova;
- 3.° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;
- 4.° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;
- 5.° nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;
- 6.° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;
- 7.° figlio unico di padre vivente con figlie nubili tuttora minorenni o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano iscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18,000;
- 8.° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figlie nubili maggiorenni o figli maschi maggiori di 16 anni di età e a condizione che i genitori non siano iscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale superiore a Lire 18,000 ;
- 9.° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;
- 10.° iscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;
- 11.° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare ;
- 12.° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare ;
- 13.° militare ammogliato con prole;
- 14.° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le

armi per avere assunti obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

15.° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Art. 6. Hanno titolo a ferma minore di 1.° grado (dodici mesi) gli iscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1.° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 15 dell'art. 5 e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2.° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

3.^o fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1 del presente articolo e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Art. 7. La ferma minore non chiesta per qualsiasi motivo a favore del militare che ne aveva titolo, può essere accordata ad un fratello consanguineo, purchè il militare sia tuttora ascritto al Regio esercito, alla Regia marina o alla Regia aeronautica ed abbia prestato o presti servizio con ferma ordinaria.

E' produttiva di effetti, a senso del comma precedente, la rinuncia alla conseguita ferma minore, purchè avvenga prima dell'inizio della ferma stessa e concorra il consenso della persona di cui al successivo art. 9.

Art. 8. L'assegnazione a ferma minore nei casi di cui ai nn. 2 dell'art. 4; 10, 14 e 15 dell'art. 5; 1 e 3 dell'art. 6 e nel caso dell'art. 7 è soggetta a revocazione fino al congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene l'inscritto, se per qualsiasi motivo il fratello non compia la ferma cui è vincolato.

Art. 9. Le assegnazioni a ferme minori devono essere richieste con atto autentico del capo di famiglia o della persona a cui favore il titolo è costituito, secondo le norme che saranno indicate dal regolamento.

Art. 10. I titoli a ferma minore possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre. I titoli, che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere utilmente fatti valere entro il termine di novanta giorni.

Art. 11. L'assegnazione a ferma minore per uno dei titoli di cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 dell'art. 4; 3, 4, 10, 11, 12, 14 e 15 dell'art. 5; e 1, 2 e 3 dell'art. 6, è consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di età inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di ferma minore di 2^o e 3^o grado oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle

precedenti leggi sul reclutamento del Regio esercito (2^a e 3^a categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile).

Non si terrà conto però di tali benefici e ferme minori concessi a fratelli, che prestarono servizio alle armi per almeno un anno

Art. 12. Allo scopo di costituire titoli all'assegnazione a ferma minore, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

1. gli affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;
2. gli irreperibili, dei quali non si siano più avute notizie da almeno tre anni dopo la loro partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purchè ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali;
3. le figlie nubili maggiorenni che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia.

Art. 13. I titoli a ferma minore, che possono essere validamente invocati sono i seguenti:

1. quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'inscritto concorra per ragione di età o per legittimo rimando oppure che si verificano durante la leva stessa o successivamente, finchè il militare presti normalmente servizio alle armi;
2. quelli che si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purchè esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita o sorti dopo tale data e previo proscioglimento della ferma speciale contratta;
3. quelli che si verificano nel periodo in cui il militare fruisce del ritardo della presentazione alle armi o del rinvio ad altra chiamata, semprechè, se sorti dopo il tempo in cui egli avrebbe prestato normalmente servizio alle armi, derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

L'assegnazione a ferma minore è pronunciata dal Consiglio o dalle Commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.

Art. 14. Colui che, essendo soggetto alla leva, fu omesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva della propria classe, è ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.

Egli, se arruolato, non potrà essere ascritto a ferma minore, ma dovrà compiere la ordinaria ferma di leva.

Peraltro esso potrà essere ammesso a ferma minore per i titoli sorti dopo il suo arruolamento in seguito a modificazioni di famiglia.

Art. 15. Il Ministro per la guerra ha facoltà di concedere dispense e esonerazioni dal servizio militare in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 16. Sono abrogate le disposizioni relative alla partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali ai Consigli di leva ed alle Commissioni mobili.

Sono inoltre abrogati gli articoli 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87 88 (3° e 4° comma), 89, 106, 109 e 145 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - V, n. 1437, nonchè tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 17. Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento del Regio esercito, introducendovi le opportune modificazioni, nonchè ad emanare ogni altra norma di integrazione, di completamento o di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Art. 18. La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai militari però arruolati in leve precedenti a quella della classe 1911 si applicano le disposizioni di leggi preesistenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

GAZZERA — MOSCONI

Atti Ufficiali della R. Prefettura

47. **Imposte di consumo. Uve assegnate ai proprietari di fondi.** (C. 14 febbraio 1931 N. 1662 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Federazione Prov. dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori di Padova ha rivolto quesito al Ministero se debbano essere esenti da imposta di consumo i proprietari di fondi, che si trovano nelle condizioni di cui ai seguenti casi A, B, C, gli affittuari che si trovano nel seguente caso D, opinando per l'esenzione nei primi tre casi:

Caso A — Proprietari di terre date in affitto, col patto di corrispondere, a completamento del canone di affitto, determinate quantità di uva, che il proprietario raccoglie vinificandole a suo rischio o vantaggio nella propria cantina.

Caso B — Proprietari i quali, per evitare che l'uva dei singoli affittuari sia male venduta o male vinificata, la raccolgono in proprie cantine accreditandone il prezzo di mercato a favore dei singoli affittuari in ragione alla quantità ricevuta e a decurtazione del fitto dovuto.

Caso C — Proprietari di fondi dati a mezzadria, che uniscano all'uva della propria quota quella dei mezzadri, facendo così una unica vinificazione e accreditando al mezzadro il valore dell'uva da esso avuta a prezzo del mercato corrente.

Caso D — Proprietari che vendono la loro uva a terzi, i quali,

a loro rischio, la trasformano in vino a solo ed esclusivo uso di consumo familiare.

Il Ministero delle Finanze, con lettera del 19 settembre 1930 N. 18211 diretta alla R. Prefettura di Padova, ha rilevato sul riguardo, che anche in analogia a quanto è stato chiarito nella circ. ministeriale 22 maggio scorso N. 8652, pubbl. nel Bollettino Ammin. di questa Prefettura anno 1930 a pagine 195 e seguenti. relativamente al vino acquisito ai proprietari dei fondi a titolo di rimborso di spese anticipate ai mezzadri e coloni, può ritenersi che, nei casi specificati nelle lettere a) b) e c) dell'esposto, i proprietari dei fondi non perdano la loro qualità di produttori, agli effetti dell'imposta di consumo, pel fatto che gli affittuari, i mezzadri e coloni rimettono loro dei quantitativi di uva in base alle convenute pattuizioni ed invalse consuetudini locali, beninteso ai particolari fini espressamente indicati nell'esposto.

Infatti, aggiunge il Ministero, tali assegnazioni di prodotto non possono riguardarsi alla stessa stregua delle vere e proprie vendite o cessioni, non esorbitando dall'ambito dei rapporti tra proprietari e conduttori dei fondi così come appaiono fissati dalle convenzioni e dalle norme consuetudinarie che dette convenzioni interpretano ed integrano.

E' pertanto, rileva ancora il Ministero, da escludersi che la acquisizione delle uve da parte dei detti proprietari — nei sensi suespressi — implichi senz'altro il pagamento dell'imposta oppure la costituzione di apposito registro di carico e scarico, come è prescritto pei commercianti all'ingrosso, dovendo invece i proprietari di cui trattasi essere considerati come produttori agli effetti della esenzione di cui all'art. 16, sub 16 n. 2. del R. D. 20 marzo 1930, n. 141, e salva l'applicazione del tributo se e quando venderanno il vino ricavato da dette uve.

Nei riguardi poi del caso prospettato alla lettera d) dell'esposto, il Ministero non ravvisa la possibilità di trasferire l'obbligo del pagamento dell'imposta dagli affittuari produttori delle uve ai privati consumatori, che acquistano le uve medesime, in quanto

ciò contrasterebbe apertamente col disposto dell'art. 16 sub 22 lettera a) del citato R. D. fermo beninteso restando il diritto di rivalsa nell'affittuario venditore della imposta corrispondente.

Quanto sopra comunico alle SS. LL. per opportuna conoscenza e norma, con preghiera di dare integrale comunicazione della presente circolare all'assuntore delle imposte di consumo di cotesto Comune.

Il Prefetto — SOPRANO

48. **Iscrizione alle organizzazioni sindacali dei concorrenti agli appalti.** (C. 10 febbraio 1931 N. 4937 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In relazione ai voti espressi dalle organizzazioni sindacali e agli accordi presi col Ministero delle Corporazioni, il Ministero dei LL. PP. ha stabilito che l'obbligo della presentazione dei certificati sindacali, in occasione di aste o di licitazioni private, incombe, oltre che alle Ditte concorrenti, anche ai rappresentanti delle Ditte stesse.

Poichè la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, ed anche altri Enti, hanno chiesto di conoscere la esatta interpretazione da darsi alla parola « *Rappresentanti* » usata nella predetta circolare, il Ministero predetto comunica, sentito al riguardo il Ministero delle Corporazioni, che debbono intendersi come tali soltanto coloro che hanno la rappresentanza legale della Ditta e possono validamente obbligarla.

Prego pertanto le SS. LL. di volersi attenere alle norme sopra citate.

Il Prefetto — SOPRANO

49. **Elenco dei poveri.** (C. 9 febbraio 1931 n. 5050 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego comunicare telegraficamente numero complessivo iscritti elenco dei poveri.

Pel Prefetto — LICATA

50. **Manuale per le nomenclature nosologiche.** (C. 13 febbraio 1931 n. 4640 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

In relazione alla Circ. 17 gennaio 1927 N. 21462 riguardante la denuncia delle cause di morte, si richiama l'attenzione delle SS. LL. e dei Sigg. Ufficiali Sanitari comunali sul nuovo manuale « *nomenclatura nosologica per la statistica delle cause di morte e dizionario delle malattie* » 3.^a edizione, pubblicata dall'Istituto centrale di Statistica del Regno, che ne ha curato lo invio a tutti i comuni.

E' opportuno che le disposizioni in esso contenute abbiano la maggiore diffusione possibile, allo scopo di ottenere, nelle diagnosi delle cause di morte e della mortalità, una specificazione che faciliti e renda più esatta la classificazione delle cause stesse, ciò che è di grande importanza per una sempre più esatta conoscenza delle condizioni demografiche del paese.

Non si dubita perciò dell'interessamento delle SS. LL. al riguardo e si gradirà frattanto un cenno di ricevuta della presente.

Pel Prefetto — LICATA

51. **Carni suine destinate all'esportazione in Francia, esame trichinoscopico.** (C. 12 febbraio 1931 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno telegrafami quanto appresso:

3698 Sanità. Per tassative disposizioni autorità francesi, carni suine da importarsi Francia dovranno essere accompagnate, oltre che da abituale certificato sanitario, anche da altro certificato attestante che carni hanno subito favorevolmente speciale esame trichinoscopico. Pregasi pertanto disporre perchè entro più breve termine possa essere eseguito tale esame per tutte carni suine da esportarsi Francia e conseguentemente rilascio richiesto certificato trichinoscopia.

Prego la S. V. darne comunicazione agli allevatori di suini ed ai commercianti eventualmente interessati, avvertendo che l'esame trichinoscopico delle carni potrà essere praticato presso il Laboratorio prov. d'igiene e profilassi, salita S. Matteo, largo Cassa Vecchia di questa Città.

Il Prefetto — SOPRANO

52. **Consorzi intercomunali per l'insegnamento dell'educazione fisica.** (C. 16 febbraio 1931 N. 827 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Mi si segnala che, in relazione ad istruzioni impartite dal Comitato Centrale dell'O. N. Balilla, il Comitato Prov. avrebbe invitato i Comuni a costituirsi in consorzio per l'assunzione di un insegnante di educazione fisica diplomato dall'Accademia fascista di educazione fisica della Capitale.

Pur apprezzando le finalità che tale iniziativa si propone di conseguire, è da ritenersi che nelle presenti condizioni non sia da consentirsi agli enti locali alcuna nuova spesa, tanto meno facoltativa.

Il Prefetto — SOPRANO

53. **Lotta contro la sterilità delle bovine.** (C. 13 febbraio 1931 n.º 4641 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

Con riferimento al programma di azione contro la sterilità bovina, interessa conoscere quale influenza possa esercitare su tale grave fenomeno il funzionamento delle stazioni di monta.

A tal fine gli uffici veterinari provinciali predisporranno, per ogni singola stazione, la raccolta, riferibile a tutto l'anno 1930, degli elementi contenuti nell'allegato prospetto, affidandone l'incarico ai veterinari comunali, i quali vi provvederanno con la massima accuratezza, onde fornire i dati il più possibile esatti.

Confidasi che detta raccolta potrà essere completata entro il primo quadrimestre dell'anno in corso, in modo che gli elementi richiesti, debitamente controllati dagli Uffici sanitari provinciali, possano essere trasmessi al Ministero non oltre il maggio prossimo venturo.

Restasi in attesa di assicurazione.

Prego la S. V. di comunicare quanto sopra al veterinario locale invitandolo a provvedere con ogni sollecitudine e con la massima accuratezza alla raccolta dei dati occorrenti per la compilazione del prospetto conforme al modulo indicato, il quale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) Ubicazione della stazione di monta;
- b) Nome e cognome del proprietario;
- c) Nome o numero o marchio del toro;
- d) Et  del toro;
- e) Numero delle bovine condotte al salto nel mese di gennaio 1930 e cos  di seguito da febbraio a dicembre 1930;
- f) Numero dei salti compiuti da ciascun toro nel mese di gennaio 1930 e cos  di seguito fino al dicembre 1930;
- g) Totale delle bovine saltate entro l'anno 1930;
- h) Totale dei salti di ciascun toro entro l'anno;
- i) Totale delle bovine rimaste gravide;
- l) Osservazioni.

Nei comuni compresi nei consorzi veterinari, l'incarico sar  affidato al titolare del consorzio; in quelli dove, per qualsiasi motivo, manca provvisoriamente il servizio veterinario, l'incarico stesso sar  affidato ad uno dei veterinari residenti nei comuni vicini.

Attendo intanto dalla S. V. l'elenco delle stazioni di monta taurina, che hanno funzionato durante l'anno 1930 nel territorio di codesto comune, nonch  un cenno d'assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

54. Trasporto di carni macellate fresche e carni destinate alla bassa macellazione. (C. 12 febbraio 1931 n. 3893 ai Podest  e Commissari pref. dei Comuni della Provincia).

Sono stati segnalati a questo ufficio inconvenienti derivanti da inosservanza in alcuni Comuni della Provincia sulle disposizioni che disciplinano nei riguardi sanitari il trasporto delle carni macellate fresche e specialmente quelle di bassa macellazione.

Per evitare inconvenienti per l'avvenire, prego la S. V. di richiamare l'attenzione del personale dipendente sulle disposizioni contenute nel Regolamento sulle carni approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298, ricordando che:

- 1.   Le carni sprovviste dei voluti contrassegni di sanit  e di

provenienza debbono essere considerate sospette e di contrabbando e come tali sequestrate e distrutte con le prescritte cautele; i proprietari o gli esercenti contravventori debbono essere denunciati all'Autorità giudiziaria per trasgressione, secondo i casi, delle disposizioni contenute negli art. 18, 39 e seguenti di detto regolamento;

2.° Le carni destinate alla bassa macellazione debbono essere scortate, tra l'altro, dal verbale, vistato dal Podestà, e redatto dal Veterinario con le norme dell'art. 20 del regolamento, comprovante la causa che determinò l'assegnazione alla bassa macellazione;

3.° a cura dell'autorità del Comune di origine di dette carni deve essere data preventiva segnalazione all'autorità del Comune di destinazione delle carni stesse (art. 482).

Verificandosi nel Comune casi di assegnazione di carni per bassa macelleria, prego darmene sollecita comunicazione.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

55. Patenti di abilitazione a condurre autoveicoli, orfani di guerra. (C. 14 febbraio 1931 n. 4638 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Gen. ferrovie tramvie ed automobili, comunica:

In ordine a quesito proposto significo, d'intesa col Ministero delle Finanze, che non sono da comprendersi fra le tasse scolastiche, dalle quali possono essere esonerati gli orfani di guerra, quelle di concessione governativa che, a termini dell'art. 9 del R. D. 30 dicembre 1923, N. 3253, sono dovute per la vidimazione annuale delle patenti di abilitazione a condurre autoveicoli.

Ugualmente nessuna esenzione compete agli orfani di guerra, per tale loro qualità, nei riguardi della tassa di bollo sulle domande ai Circoli ferroviari per l'ammissione agli esami di idoneità e sui documenti da porsi a corredo delle domande stesse, ai sensi

dell'art. 83 del R. D. legge 8 dicembre 1928 N. 3179, nonché nei riguardi delle domande dirette ai Prefetti, giacchè le esenzioni stabilite dagli art. 10 e 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, riguardano esclusivamente gli atti posti in essere dai Comitati provinciali e che riguardano solo la tutela dei detti orfani ed i relativi giudizi. Si ritiene opportuno far presente però che, a termini dell'art. 178 della tariffa allegato A) della legge sul bollo 30 dicembre 1928, N. 3268, in caso di povertà dei richiedenti, possono essere accettati in carta libera gli atti di nascita, i certificati di residenza, quelli penali e di sanità e la dimostrazione che i richiedenti stessi sappiano leggere e scrivere, a condizione però che sui documenti stessi sia fatto risultare lo stato di povertà dei richiedenti ».

Il Prefetto — SOPRANO

56. **Nuova disciplina giuridica delle confraternite.** (C. 16 febbraio 1931 N. 5197 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Con riferimento alla circ. 8 marzo 1930 N. 7445, inserita a pag. 94 del Bollettino Ammin. 1930, con la quale venivano impartite disposizioni pel passaggio delle confraternite alle dipendenza del Ministero della Giustizia, informo le SS. LL. che ad evitare che l'attività di detti sodalizi abbia a subire interruzione, il Ministero dell'Interno ha disposto che anche per quest'anno l'approvazione dei bilanci preventivi è di competenza della Prefettura. Colgo l'occasione per sollecitare l'invio dei documenti da parte delle amministrazioni che non ancora l'hanno eseguito.

Il Prefetto — SOPRANO

Targhe per veicoli a trazione animale

(Comunicato Stefani)

All' Azienda Autonoma Statale della Strada pervengono da più parti richieste dirette ad ottenere la concessione esclusiva di fabbricazione e vendita delle targhe metalliche per i veicoli a trazione animale prescritta dall'art. 40 del R. Decreto 2 dicembre 1928, n. 3179.

Risulta altresì che qualche autorità locale ha creduto di potere aderire senz'altro a richieste del genere, autorizzando particolarmente alcuni Enti assistenziali provinciali alla fornitura delle targhe stesse, con diritto di esclusività.

In relazione a tali iniziative, si fa presente che, in base alle vigenti disposizioni, la fabbricazione e la vendita delle targhe per i veicoli a trazione animale sono libere, tenuto conto che il Ministero dei L.L. PP. non ha ritenuto opportuno fin'oggi di avvalersi delle facoltà di stabilire i tipi e le caratteristiche delle targhe stesse, giusta l'ultimo comma del citato art. 40.

D'altra parte è evidente che qualsiasi concessione di monopolio per le targhe stesse non potrebbe essere fatta se non con provvedimento legislativo.

In conseguenza debbono ritenersi prive di efficacia le concessioni diversamente accordate; ed i possessori di veicoli a trazione animale possono continuare a circolare liberamente purchè sui veicoli stessi sia apposta una qualsiasi targa metallica contenente le indicazioni prescritte dagli art. 40 e 48 del R. D. 2 dicembre 1928, n. 3179 e muniti dell'apposito contrassegno da parte del Comune di residenza del proprietario del veicolo.

Aste, appalti ecc.

Comune di Camerota. — *Vendita n. 2648 piante di alto fusto di pino marittimo e vari gruppi di piante di leccio.*

Si rende noto che alle ore 11 del 7 marzo 1931, avrà luogo nel Municipio di Camerota, col metodo della candela vergine l'incanto per la vendita di n. 2648 piante di pino marittimo e vari gruppi di piante di leccio esistenti nel bosco di demanio comunale denominato S. Icono, sul prezzo di lire 9783. L'aggiudica sarà provvisoria al primo incanto: i fatali scadranno al sedicesimo giorno da quello del deliberamento provvisorio. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario — G. Mele

Il Podestà — L. Mazzeo

R. Prefettura di Salerno — *Appalto stampa Foglio Annunzi Legali*. — Si rende noto che il giorno 14 marzo 1931, alle ore 10, si procederà ad un unico esperimento di asta, col sistema delle offerte segrete, con deliberamento definitivo, per l'appalto della stampa del periodico predetto per il triennio dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1934, in diminuzione del prezzo di base di L. 8,50 per facciata. Si procederà all'aggiudicazione anche con un solo offerente. Deposito provvisorio lire 1000, cauzione definitiva lire 300. Documenti da presentarsi un giorno prima di quello stabilito per l'incanto. Il Capitolato è visibile nell'Ufficio Contratti della R. Prefettura di Salerno nelle ore di ufficio.

Concorsi

Municipio di Altavilla Silentina — *Medico condotto* — Concorso per titoli, stipendio lire 7000 ridotto in conformità delle disposizioni di cui ai RR. DD. 23 giugno 1927, N. 1159 - 29 dicembre 1927 N. 2672 e 20 novembre 1930 IX. n. 1491. Domanda da presentarsi non oltre il 10 aprile 1931, deve essere corredata documenti di rito bollati e legalizzati e titoli, diploma di laurea, e per gli obbligati il certificato di aver superato gli esami di stato, per l'abilitazione professionale. Età non superiore 35 anni, salvo le eccezioni di legge. Per maggiori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Altavilla Silentina il 10 febbraio 1931 - anno IX.

Il Segretario Comunale — F. Perillo

Il Commissario Prefettizio — Notar Francesco Mottola.

Pubblicazioni

Emil Ludwig. — **Napoleone** — Traduzione di Lavinia Mazzucchetti. Un volume di pag. 575 della collezione « Le scie » legato in tela e oro, con sopracoperta illustrata e 21 tavole fuori testo. A. Mondadori Editore 1930, lire 40.

Questo volume ha avuto anche in Italia, come in tutto il mondo, un enorme successo ed ha reso il nome del Ludwig popolare tra noi. Costruita su basi rigorosamente veridiche, questa storia della straordinaria epopea napoleonica presenta, seguendola a passo a passo, la vita prodigiosa dell'Eroe. Il Ludwig dipinge, con le rare qualità di penetrazione che lo caratterizzano, l'uomo politico di vasto respiro che fu Napoleone, e insiste sull'ideale che egli si era proposto: la creazione degli Stati Uniti di Europa. E' come un vasto affresco ove campeggia la figura grandiosa di Napoleone, che, secondo il Ludwig, dovrebbe costituire per l'ardente giovinezza dell'Europa attuale un grande esempio ed un avvertimento supremo.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

53. Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presso le Amm. pubbliche locali e presso le aziende private.
54. Licenze per vendita bevande alcoliche.
55. Disciplina della vendita delle carni.
56. Alcool metilico.
57. Concorsi magistrali. Certificati di idoneità fisica rilasciati dagli Ufficiali Sanitari.
58. Mutui concessi sui fondi di cui al R. D. 22 settembre 1914 n. 1028.
59. Concorsi magistrali. Rilascio di certificati di moralità.
60. Pagamento tasse rinnovazione licenze macinazione.
61. Concessione della cura gratuita e semigratuita nel R. Stabilimento termale Carlo Alberto di Acqui.
62. Profilassi immunitaria anticarbonchiosa.
63. Sbarco e trasporto di salme per decessi avvenuti entro 24 ore prima dell'arrivo delle navi.

(segue)

64. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato e garentiti dallo Stato del 2.^a semestre 1930, da accettarsi in cauzione per il 1.^o semestre 1931.
64. Svincolo delle cauzioni commerciali.
65. Nuove disposizioni per l'ammissione dei lavoratori stranieri in Tunisia.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 65 a n. 66 — Elenco dei Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia in ufficio al 1.^o gennaio 1931: rettifica — Personale dei Segretari comunali - Concorsi—Pubblicazioni.

65. **Svincolo delle cauzioni commerciali.** (C. 2 marzo 1931 n. 6014 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si ricorda alle SS. LL. che mentre l'ammontare delle cauzioni dei commercianti deve essere determinata dalle Commissioni Comun., invece, per quanto riguarda lo svincolo di esse, devono essere fatte le seguenti distinzioni:

Restituzione della cauzione per esercizi non soggetti alla autorizzazione dell'Autorità di P. S. In questo caso la restituzione della cauzione dovrà effettuarsi in base ad una ordinanza del Podestà, sentita la Commissione Comun. e con il visto di esecutorietà del Prefetto della Provincia (art. 6 del D. M. 31 dic. 1926, pubbl. sulla Gazz. Uff. del 31 dic. 1926, n. 301). Sarà però sufficiente il nulla osta dell'autorità municipale dato con lettera di ufficio alla Direzione Gen. della Cassa Dep. e Prestiti e alle Intendenze di Finanza senza l'intervento della Commissione e del Prefetto, perchè possa effettuarsi la restituzione della cauzione costituita da enti privati o da persone non soggette al rilascio della licenza di esercizio. (D. M. 11 novembre 1927, pubbl. sulla Gazz. Uff. del 15 dicembre 1927 n. 289).

2.^o *Restituzione delle cauzioni per esercizi soggetti alla autorizzazione dell'autorità di P. S.* In questo caso si devono seguire le norme del numero precedente, ma sull'ordinanza o sul nulla osta del Podestà dovrà essere aggiunto un visto dall'autorità di P. S. per il benessere.

Tale norma deve essere seguita anche nel caso in cui si tratti dello svincolo di una cauzione prestata per un esercizio nel quale si vendano generi disciplinati dalle leggi di P. S. e generi per i quali ricorra la competenza dell'Autorità Comunale.

Il Prefetto — -SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

53. Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presso le amministrazioni pubbliche locali e presso le private aziende. (C. 24 febbraio 1931 n. 6085 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Comunico la seguente circ. in data 28 gennaio scorso n.° XVI A. G. dell'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardante l'affare in oggetto:

« E' stata richiamata l'attenzione di questa Presidenza sulle particolari esigenze, nell'attuale momento, dell'assunzione al lavoro degli invalidi di guerra, e vive premure sono pervenute, perchè si provveda, da parte delle Autorità locali, a rimuovere le manchevolezze, che tuttora si verificano nell'adempimento degli obblighi, in proposito imposti agli Enti pubblici ed alle private aziende, dalle leggi 31 agosto 1921 n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151, e dal regolamento esecutivo 29 gennaio 1922 n. 92.

Sulle vigenti norme per l'assunzione predetta, più volte questa Presidenza ha avuto occasione d'intrattenere le SS. LL. ponendo in chiaro rilievo le importanti finalità cui esse si ispirano e la necessità, quindi, di un'assidua vigilanza per assicurarne la più efficace attuazione.

E' da soggiungere che le norme medesime, intese, soprattutto, com'è noto, a difendere l'invalido nella concorrenza a posti di lavoro in cui, per le condizioni sue di minorità fisica, rimarrebbe altrimenti sacrificato, si appalesano maggiormente opportune in periodo di più acuta crisi generale di disoccupazione.

Va tenuto presente, inoltre, che esse hanno carattere sostanzialmente integrativo di quelle sulle pensioni di guerra, cosichè

interessa allo Stato, anche sotto aspetti finanziari, che non vi si defletta per incuria o, peggio ancora, per inammissibili riluttanze degli Enti o dei privati chiamati ad osservarle.

Questa Presidenza, ciò premesso, deve, peraltro, rilevare che gli Enti pubblici a seguito delle apposite circolari chiarificatrici (si ricordano le più importanti, dirette alle LL. EE. 14 novembre 1923 n. XXVI-4724; 25 maggio 1924 n. XXVI D. 2670; 13 maggio 1929 n. XXVI D.), ed a seguito di numerosa corrispondenza su specifici casi, si tengono già, in massima, a criteri di equanime trattamento, e spesso, anzi, di speciale benevolenza verso gli invalidi aspiranti ai rispettivi impieghi.

Invero, molti degli predetti non hanno ancora alla propria dipendenza la prescritta percentuale d'impiegati, invalidi di guerra; ma ciò non significa che se ne possano giudicare, senza altro, responsabili le rispettive amministrazioni. Occorre tener conto, in detta materia, delle situazioni preesistenti, caso per caso, alla emanazione delle citate leggi, situazioni che le leggi stesse hanno inteso di mutare attraverso, soltanto, le nuove assunzioni di personale e queste, di sovente, sono state poi limitate a pochi posti per avvenute riforme di organici o per divieti d'indole generale ed occorre tener conto, altresì, di tutte le particolari circostanze, che abbiano caratterizzato la partecipazione o meno di invalidi ai singoli concorsi.

Si notano, tuttavia, ancora casi di evidente violazione delle norme in vigore, e persiste, in alcuni posti, la deplorabile tendenza a sottrarsi alle norme medesime mediante il ripiego delle provvisorie nomine di personale valido con il conseguente formarsi di situazioni di fatto non più facilmente superabili.

Con maggiore frequenza poi si notano errori di procedura, specie nei riguardi dell'accertamento della idoneità fisica dell'invalido al posto cui aspira, e se pur non vi influisca alcun proposito sfavorevole agli invalidi, non per questo sono meno da deprecare anche per il sospetto di ingiustizie che ingenerano e che tende sproporzionatamente a diffondersi.

A queste violazioni, o, comunque, negligenze sotto qualsiasi forma, le EE. LL. devono prontamente rimediare.

Le ricordate forme di legge e regolamentari sono esplicite in materia, le circolari anzi citate ne rilevano i punti essenziali, offrendo modo di risolvere ogni eventuale dubbio di interpretazione. E' però necessario che della relativa applicazione le EE. LL. si interessano personalmente con la maggiore attenzione.

Ed è preliminarmente necessario che le EE. LL. ponendosi subito in diretto contatto con il Consigliere delegato dalla locale Rappresentanza dell'Opera Nazionale pro-Invalidi di guerra e con il Presidente della locale Sezione dell'Associazione Nazionale, facciano precisare, in concreto, tutte le situazioni, nell'ambito della rispettiva Provincia, che essi ritengono in contrasto alle norme medesime.

Salvo a comunicare, poi, l'esito delle conseguenti istruttorie, da svolgersi con ogni sollecitudine ed accuratezza, ed a formulare le proposte del caso, le EE. LL. vorranno inviare a questa Presidenza, non oltre il 15 marzo p.v., un rapporto che indichi, con sommarie annotazioni, le denunce di irregolarità, in effetti precisate dai predetti rappresentanti, e le altre, comunque venute a conoscenza, comunicando le disposizioni prese per il pronto compimento dei relativi accertamenti. Si raccomanda, d'altra parte, di impartire tassative istruzioni ai dipendenti uffici, affinché le norme di che trattasi siano tenute ben presenti in occasione dell'esame dei deliberati di amministrazioni pubbliche locali, che comunque riguardino assunzioni o licenziamenti di personale, in modo di assicurare pienamente, d'ora innanzi, la tempestività e, per ciò stesso, la maggiore efficacia degli eventuali necessari annullamenti.

Nei riguardi del collocamento degli invalidi presso private aziende può ripetersi quanto si è accennato relativamente agli Enti pubblici che, cioè, in massima, le norme in vigore risultano rispettate. E, giusto, anzi, riconoscere che nemmeno le attuali difficoltà economiche hanno fatto deviare la grande maggioranza

dei privati datori di lavoro dall'atteggiamento di simpatia verso gl'invalidi di guerra: non rare sono le prove di largo spirito conciliativo anche se ne conseguano oneri maggiori di quelli imposti dalla legge.

Pur tra i privati datori di lavoro si verificano, tuttavia, casi di inadempienza, e, talora, di larvato ostruzionismo, che, se non trovassero immediata e severa sanzione, potrebbero creare, tra l'altro, la persuasione assai dannosa, di parzialità, in effetti insussistenti.

Specifiche importanti funzioni spettano, in materia, alle locali Rappresentanze dell'Opera Nazionale per gli Invalidi di guerra, e ad esse sono state impartite, a suo tempo, le occorrenti istruzioni.

Alle LL. EE. spetta, soprattutto, il compito di sorreggere l'azione delle rappresentanze medesime, ammonendo le ditte che più palesemente tentino di sottrarsi al precetto legislativo, e determinando, comunque, con rigorosi criteri, la misura della oblazione, nei casi di accertate contravvenzioni.

Questa Presidenza tiene, del resto, a chiarire, che la competenza delle EE. LL. in materia di componimento amministrativo delle contravvenzioni alle citate leggi, non si estende ad un giudizio della esattezza o meno degli elementi di fatto posti a base del verbale di contravvenzione. Fermi gli elementi stessi, le EE. LL. hanno facoltà, com'è noto, di ridurre in via amministrativa sino alla metà l'importo della conseguente ammenda, e ciò in rapporto alla condotta in genere della Ditta contravventrice e, comunque, alle finalità conciliative del provvedimento. E' appunto, sulla necessità di evitare riduzioni, non pienamente giustificate, che si richiama l'attenzione delle EE. LL.

E poichè circa la misura dell'oblazione entro l'accennato limite deve essere sentito preliminarmente, com'è noto, il parere delle Rappresentanze anzidette, questa Presidenza fa presente l'opportunità che si aderisca integralmente alle relative proposte, ove speciali circostanze, da valutarsi attentamente dalle EE. LL. non sussistano in contrario.

Qualora poi l'esattezza degli elementi di fatto, rilevati nel verbale di contravvenzione, sia contestata dal datore di lavoro, o questioni giuridiche siano sollevate circa l'applicazione al caso delle norme di legge, possono le EE. LL. ove lo ravvisino opportuno promuovere il riesame della pratica da parte delle Rappresentanze predette, ma se esse non ritengano spontaneamente di dover revocare o modificare l'originario verbale, è solo sulla base di queste che le EE. LL. hanno facoltà di determinare l'importo dell'oblazione, escluso cioè ogni giudizio di merito sulla contestazione. Al datore di lavoro è riservata, del resto, la possibilità di non accettare la definizione amministrativa negli accennati termini, ed in tal caso subentra la competenza dell'Autorità giudiziaria a decidere sul verbale anzidetto.

Tutto ciò chiarito, confida questa Presidenza, che anche nel campo del collocamento presso private aziende l'azione delle EE. LL., adeguatamente integrando e rafforzando quelle delle Rappresentanze dell'Opera Nazionale pro-Invalidi di guerra, varrà ad eliminare, in breve tempo, gli inconvenienti che tuttora persistono ».

Nel comunicare quanto sopra, prego attenersi rigorosamente alle disposizioni sopraindicate, e intanto si compiaccia la S. V. fornirmi, per quanto di competenza, e non oltre il 10 marzo p. v. gli elementi richiesti.

Il Prefetto — SOPRANO

54. **Licenze per vendita bevande alcoliche.** (C. 26 febbraio 1931 n. 1197, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In omaggio alle tassative disposizioni di cui all'art. 93 del T. U. delle Leggi di P. S. 6 Nov. 1926 n. 1848, continuamente ribadite dall'On. Ministero, questo Ufficio non può assolutamente far luogo al rilascio *ex novo* di qualsiasi licenza per la minuta vendita delle bevande alcoliche, compreso il vino, essendo già superato nei comuni della Provincia il rapporto limite stabilito dalla legge.

Pertanto, ad evitare inutile carteggio, prego le SS. LL. di astenersi dal trasmettere istanze per l'apertura di nuovi esercizi pubblici per la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi specie, comprese quelle del vino.

Attendo ricezione della presente.

Il Questore—CIPRIANO

55. **Disciplina della vendita delle carni.** (C. 28 febbraio 1931 n.° 7183 ai Podesta e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni comunica quanto appresso:

« E stato più volte, ed anche di recente lamentato, che da parte di alcuni Comuni, la bollatura delle carni prescritta dal R. D. L. 26 sett. 1930, n. 1458, (1) per indicare la categoria degli animali da cui le carni stesse provengono, viene eseguita facendo uso di inchiostro di diversi colori.

Avviene, ad esempio, che le carni provenienti da vitelli, vitelloni, manzo, bue, siano bollate con le rispettive denominazioni, facendo uso di inchiostro rosso, mentre per quelle di vacca e di toro si farebbe uso di inchiostro nero.

E' stato anzi segnalato che qualche comune abbia imposto l'impiego di tre diversi colori di inchiostro, nell'intento di suddividere le carni provenienti da animali di una stessa specie in tre distinte qualità.

Poichè il consumatore, per effetto delle precedenti disposizioni, era abituato ad individuare la qualità delle carni dal colore del bollo, è evidente che l'impiego di tipi di inchiostro di colore diverso, può facilmente ingenerare confusione e far ritenere agli acquirenti che sussista ancora il criterio della suddivisione delle carni in distinte qualità.

Allo scopo di evitare inconvenienti, che potrebbero perturbare il regolare andamento del commercio delle carni, si rivolge preghiera alle EE. LL. di volere impartire precise istruzioni ai comuni delle rispettive provincie, affinchè la bollatura delle carni

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 434

macellate fresche, diretta ad indicare, per le singole specie, la categoria degli animali da cui le carni stesse provengono, sia eseguita facendo uso di inchiostro di un solo colore.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni suindicate e su quelle contenute nella mia circolare n. 47430 del 15 dic. 1930, pubbl. a pag. 466 del Bollettino Amm. 1930, prego curarne l'esatto adempimento.

Attendo precise assicurazioni circa l'osservanza delle suindicate disposizioni, con particolareggiate informazioni circa il modo come viene provveduto costì alla bollatura delle carni.

Il Prefetto — SOPRANO

56. **Alcool metilico.** (C. 21 febbraio 1931 n. 6308 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la osservanza, trascrivo la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« La Gazz. Uff. del 15 dicembre u. s. n. 296, ha pubblicato il R. D. Legge 6 novembre 1930 n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico ed altri alcool diversi dall'etilico.

Questo provvedimento, disciplinando *ex novo* la materia dell'impiego dello alcool metilico, e integrando le norme sanitarie preesistenti, inibisce la produzione, la detenzione e lo smercio di alimenti, bevande, prodotti farmaceutici, prodotti per profumeria, essenze, cosmetici, che contengono alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico.

E' bene avvertire che tale divieto non si estende all'impiego di detti alcool nei procedimenti industriali per la preparazione dei prodotti considerati dall'art. 1, in quanto l'uso di essi, specie come solvente, può essere reclamato dall'industria nella preparazione di arsenobenzoli, persfosfati, prodotti opoterapici ecc. Ciò che ai fini sanitari interessa è che il prodotto finale non ne contenga neppure piccolissime dosi.

Fertanto l'impiego dell'alcool metilico nei procedimenti in-

dustriali viene, caso per caso, autorizzato dal Ministero delle Finanze, previa adozione di opportune cautele ».

Il Prefetto — SOPRANO

57. Concorsi magistrali. Certificati di idoneità fisica rilasciati dagli Ufficiali sanitari. (C. 3 marzo 1931 n. 1120 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'art. 268 lett. d) del regolamento gen. per l'istruzione elementare, approvato con R. Decreto 26 aprile 1928, num. 1927, stabilisce che, a corredo delle domande per l'ammissione ai concorsi magistrali, i candidati debbono unire, fra gli altri documenti, « il certificato da rilasciarsi da un Ufficiale sanitario da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri ».

Il Ministero dell'Educazione Nazionale ha ora fatto presente che si è frequentemente verificato, nei passati concorsi magistrali, che il certificato in parola non è redatto nei precisi termini richiesti dalla disposizione surriferita, o che la qualifica di ufficiale sanitario non è stata fatta chiaramente risultare dal documento.

Ciò premesso, si pregano le SS. LL., ad ovviare agli inconvenienti, cui dà luogo la imprecisa formulazione del documento in questione, di volere impartire opportune istruzioni affinché, nel rilascio dei suddetti certificati, gli ufficiali sanitari, oltre che far risultare in modo indubbio tale loro qualità, si attengano, nella compilazione del documento medesimo, alla dizione prescritta dalla disposizione per il cui particolare scopo essi redigono l'attestazione.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

58. Mutui concessi sui fondi di cui al R. D. 22 settembre 1914 n. 1028. (C. 2 marzo 1931 n. 6460 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per corrispondere ad analoga richiesta della Direzione Gen. della Cassa Depositi e Prestiti, prego quelle tra le SS. LL.

che rappresentano Comuni, che hanno avuto concessi mutui dalla Cassa DD. e PP. sul fondo di 100 milioni, di cui al R. D. 22 settembre 1914 n. 1028, di spedirmi, con la maggiore urgenza, un prospetto dal quale emergano i seguenti estremi:

- a) ammontare del mutuo;
- b) somme già rimosse;
- c) rimanenza;

d) se la rimanenza debba essere ancora impiegata, tenendo presente che questa potrà servire solo agli scopi originari del prestito, cioè per lavori che siano stati già iniziati entro il 30 ottobre 1920.

Il Prefetto — SOPRANO

59. **Concorsi Magistrali. Rilascio di certificati di moralità.** (C. 2 marzo 1931 n. 1120 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Il Ministero dell' Educazione Nazionale ha segnalato al Ministero dell' Interno che in occasione di concorsi magistrali non è infrequente il caso di candidati esclusi dai concorsi medesimi, perché il certificato di moralità da essi presentato, unitamente agli altri documenti prescritti dal bando, non risulta rilasciato nei modi e forme prescritti dall'art. 268 lett. C del regolamento gen. per l' Istruzione elementare, approvato con R. Decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Invero, poiché il predetto articolo prescrive che il detto certificato di moralità deve riferirsi *espressamente*, all' ultimo biennio e deve essere rilasciato dal Podestà del Comune di ultima residenza del candidato, con l'*espressa* dichiarazione del fine per cui è stato richiesto, ne consegue che l'eventuale, incompleta attestazione di cui trattasi, determina, per ciascun concorso, una notevole percentuale di candidati esclusi e di riflesso numerosi ricorsi degli interessati contro l'Amministrazione competente.

Ad evitare, pertanto, il ripetersi di tale inconveniente, aderendo ad analoga richiesta del Ministero dell' Educazione Nazionale, prego le SS. LL. perché in occasione del rilascio dei certificati di cui sopra è cenno, vengano esattamente osservate le

prescrizioni di cui al già citato art. 268 lettera C del Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Si resta in attesa di cortese assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

60. Pagamento tassa rinnovazione licenza macinazione. (C. 1.º marzo 1931 n. 6203 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni comunica quanto segue:

« A seguito delle segnalazioni fatte da varie Prefetture, questa amministrazione interessò il Ministero delle Finanze perchè esaminasse la possibilità di accordare, in via eccezionale, una dilazione al pagamento della tassa di macinazione per quegli esercenti mugnai i quali, non avendo provveduto ad effettuare tale pagamento entro il 31 dicembre 1930, sono incorsi nella penale di cui alle vigenti disposizioni sulle concessioni governative.

Il Ministero delle Finanze predetto, ha inviato la lettera n. 23 u. s. n. 50424, che qui di seguito si trascrive per opportuna conoscenza e norma della E. V.

« In merito a quanto forma oggetto della nota controindicata, si comunica che questo Ministero si riserva di adottare, nelle singole provincie, particolari provvedimenti nei riguardi delle penalità incorse per tardivo pagamento della tassa per rinnovazione della licenza di macinazione da parte dei piccoli esercenti l'industria molitoria, che trovansi in località lontane dai centri abitati.

Non è possibile, però, concedere una proroga di carattere generale, giustificata negli anni scorsi dalla recente entrata in vigore del R. D. legge, 12 agosto 1927, n. 1580, occorrendo, per principio, che i tributi vengano pagati nei termini stabiliti dalla legge, in quanto le continue proroghe dei pagamenti hanno riflesso non trascurabile sulle necessità della cassa ».

Tanto prego di far presente agli interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

61. **Concessione della cura gratuita e semigratuita nel Regio Stabilimento Termale « Carlo Alberto di Acqui ».** (C. 18 febb. 1931, n. 5304 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la prossima apertura dello stabilimento termale « Carlo Alberto » in Acqui questa Prefettura conferma le disposizioni date negli anni precedenti relative all'accettazione e alla istruttoria delle istanze di ammissione alla cura, sia a titolo gratuito, che a titolo semigratuito. Si ritiene opportuno rammentare che la concessione va fatta esclusivamente a favore degli individui poveri, per cui occorre che i Podestà, nel rilascio dei certificati di povertà, procedano con tutto il rigore degli accertamenti, in modo da evitare eventuali rilievi da parte dell'Amministrazione ferroviaria e della Direzione delle Terme, le quali hanno potuto constatare come talora, per compiacente benevolenza, si rilasciano certificati di povertà a persone che non hanno i requisiti voluti, e queste possono così essere ammesse a godere del beneficio di cura gratuita e semigratuita, che, come si è detto, sono riservate agli ammalati poveri nei limiti della disponibilità dei posti.

Per le concessioni a titolo gratuito, gli interessati dovranno far pervenire a questa Prefettura:

a) domanda di ammissione contenente: le generalità complete del richiedente, l'indicazione della professione, mestiere od arte che egli esercita, recapito (via, numero) nel comune di residenza, turno al quale egli preferirebbe di essere assegnato per la cura. A tale fine, si fa presente che i turni di cura sono dieci, hanno la durata di 14 giorni ciascuno, ed avranno rispettivamente inizio alle date seguenti: 1. 1.^o Maggio; 2. 17 Maggio; 3. 2 Giugno; 4. 18 Giugno; 5. 4 Luglio; 6. 20 Luglio; 7. 5 Agosto; 8. 21 Agosto; 9. 6 Settembre; 10. 22 Settembre.

b) certificato medico, contenente, oltre la diagnosi della infermità per la quale si richiede la cura, tutte le altre notizie indicate nell'annesso allegato n. 1.

c) certificato del Podestà da cui risulti che il richiedente è iscritto nell'elenco comunale dei poveri, ammessi alla completa assistenza sanitaria gratuita approvato nei modi di legge.

Per la concessione a titolo semigratuito, gli interessati devono produrre alle Prefetture oltre ai documenti di cui ai precedenti N. 1 e 2, anche:

a) certificato del Podestà da cui risulti che l'istante, pur non essendo iscritto nell'elenco degli ammessi alla cura sanitaria gratuita, trovasi in condizioni di povertà tali che non gli consentono di sostenere le spese per la cura termale che gli è stata sanitarimente prescritta;

b) dichiarazione che l'istante assume l'obbligo di versare la quota stabilita per l'ammissione semigratuita, in lire 160, somma da versarsi al Direttore delle Regie Terme, al momento dell'ingresso nello stabilimento.

Il termine utile per la presentazione delle domande a questa Prefettura scade il 15 marzo. Trascorso tale termine nessuna domanda potrà essere presa in considerazione.

Del pari non sarà tenuto conto alcuno delle domande che fossero inviate direttamente alla Prefettura di Alessandria o ad altri uffici che non siano la Prefettura competente.

Il Prefetto di Alessandria seguirà, nelle ammissioni entro i limiti suaccennati, l'ordine di graduatoria, ed invierà, per ciascun turno, ai singoli ammessi a mezzo della Prefettura competente, apposito avviso, unitamente alla richiesta, per l'acquisto, presso la stazione di partenza, del biglietto di viaggio di andata e ritorno a riduzione del 70 o/o sulla tariffa ordinaria, in base alla concessione speciale VI.

La cura gratuita non può essere concessa a persone che hanno usufruito del beneficio in entrambi i due ultimi anni.

Si prega cotesto comune di accusare ricevuta della presente e provocare lo invio tempestivo delle domande regolarmente documentate di coloro che intendono fruire dei vantaggi economici per una cura termo-minerale.

Per il Prefetto — LICATA

All. I.

Certificato medico per l'ammissione alla cura dei fanghi di Acqui

Comune di
Casato e Nome
Età . . . Professione
Diagnosi della malattia (1).

Malattie pregresse (da indicare col solo termine diagnostico).

Principali controindicazioni (emottisi, apoplessia, fratture di recente data, epilessia, cardiopatie scompensate o gravi, gravidanza, età avanzata (oltre i 65 anni), osteiti o periosteiti in periodo acuto o con carie, seni fistolosi, artrosinoviti specifiche in periodo acuto, processi morbosi cerebro spinali, malattie della pelle, scrofolosi)

Vidimazione della firma del medico

Firma del Medico

Data 193

- (1) La diagnosi deve essere corredata, in termini succinti, dalle indicazioni dei principali sintomi che la caratterizzano e dalle seguenti notizie:
a) la data a cui rimonta l'afezione per cui si chiede la cura.
b) se fu od è complicata da altre affezioni e quali;
c) quante altre volte l'infermo fu soggetto per la stessa malattia a cure nello stabilimento di Acqui o in altri del genere e quali;
d) esito sulle eventuali cure balneari eseguite.

N.B. - Non saranno validi i certificati che non rispondano alle notizie di cui al N. (1)

62. **Profilassi immunitaria anticarbonchiosa.** (C. 27 febbraio 1931 n. 4608 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Interno ha disposto una anticipazione a favore di questa Prefettura di L. 5000 per la profilassi immunitaria anticarbonchiosa.

Tale somma, a cura di quest'ufficio, sarà ripartita tra i Comuni della Provincia nei quali occorre intensificare i servizi di profilassi contro detta malattia.

Nel richiamare l'attenzione sulle varie circ al riguardo emanate da quest' ufficio e pubblicate nei Bollettini Amminis. degli scorsi anni, ricordo che spetta alle SS. LL., ciascuna entro la propria giurisdizione, di :

1.° disporre indagini per accertare se pel passato nel territorio comunale si siano verificati casi di morte d'animali comunque riferibili al carbonchio ematico e cioè a quella malattia conosciuta dai pastori sotto la denominazione di bile, fiele, botta di sangue ecc. facendomi all'occorrenza opportune proposte per la emanazione del decreto di obbligatorietà dei trattamenti immunizzanti degli animali ;

2.° incoraggiare nel territorio comunale la pratica delle vaccinazioni anticarbonchiose degli animali esposti al pericolo del contagio e cioè di quelli destinati ad essere immessi in zone infette o ad essere alimentati con foraggi provenienti da dette zone, e fornendo gratuitamente ai proprietari meno abbienti il vaccino occorrente, facendomi poi opportune proposte per il rimborso delle spese anticipate dal Comune, entro i limiti della somma messa dal Ministero a disposizione della Prefettura per l'oggetto ;

3.° richiamare l'attenzione del veterinario incaricato di praticare le operazioni immunizzanti sulla opportunità di ricorrere al sistema Besrdka (vaccinazione intradermica) e con vaccino unico per realizzare il massimo vantaggio con la minima spesa, essendo noto che nell'applicazione dei presidi profilattici nel campo zootiatico non può prescindersi dal fattore economico ;

4.º curare l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 78 del regolamento di polizia sanitaria zootica in vigore nella Provincia, approvato con D. P. 26 aprile 1928 n. 13392, riguardante il divieto di spedizione fuori Comune del fieno proveniente da zone infette e di somministrazione del fieno stesso agli animali che non siano stati immunizzati.

Per la realizzazione dei vantaggi inerenti alla lotta contro il carbonchio ematico, quest'ufficio fa affidamento sulla efficace cooperazione delle SS. LL. ricordando che tale malattia merita speciale considerazione anche nei riguardi della tutela sanitaria della popolazione, essendo noto che essa si trasmette con frequenza dagli animali alle persone sotto forma di pustola maligna, con conseguenti casi di possibili deturpamenti e di morte. Le persone che contraggono la pustola maligna sono d'ordinario vittime del mancato o incompleto funzionamento del servizio veterinario nei Comuni.

Son sicuro del contributo efficace delle SS. LL. per la intensificazione dei servizi veterinari e specialmente quelli intesi ad incoraggiare la pratica dei trattamenti immunizzanti degli animali contro il carbonchio ematico ed attendo intanto un cenno d'assicurazione.

Pel Prefetto — LICATA

63. Sbarco e trasporto di salme per decessi avvenuti entro 24 ore prima dell'arrivo delle navi. (C. 5 marzo 1931 n. 7836 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico integralmente la seguente circ. del Ministero dell'Interno, relativa all'oggetto indicato a margine, perchè siano osservate le disposizioni in essa contenute:

« La Confederazione Naz. Fascista Impresa Trasporti Marittimi ed Aerei ha segnalato a questo Ministero le difficoltà che qualche Società di navigazione avrebbe incontrate per lo sbarco e la traslazione di salme di persone decedute sulla nave, entro 24 ore precedenti all'arrivo della nave stessa nel porto.

Talune autorità sanitarie locali, infatti, avrebbero ritenuto applicabili le norme relative alla introduzione di salme dall'estero, altre quelle che regolano il trasferimento di salme da un comune ad altro nel Regno. In ogni caso per lo sbarco ed introduzione delle salme nel cimitero del comune di arrivo sarebbe stato richiesto il pagamento delle tasse di concessione governativa all'uopo previste dalle vigenti disposizioni.

Al riguardo, però, è da osservare che qualora si verifici a

bordo di una nave il decesso di una persona prima delle 24 ore dall'arrivo della nave, la sepoltura della salma deve effettuarsi in mare. Ma se la morte si verifica entro le 24 ore precedenti all'arrivo della nave nel porto, la sepoltura in mare non è possibile poichè il decesso deve essere rigorosamente accertato mercè un periodo di osservazione, che è normalmente stabilito appunto in 24 ore (art. 9 del regol. speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892 n. 448). Si verifica così il fatto che la salma è giunta in porto.

Pertanto, come è stato anche ritenuto dal Ministero delle Finanze, il decesso della persona imbarcata sulla nave verificatosi entro le 24 ore che precedono l'arrivo della nave stessa nel porto, deve considerarsi come avvenuto nel porto medesimo, o, quanto meno nelle acque territoriali.

E poichè l'art. 94 lett. A) del citato regol. prescrive che nei cimiteri comunali devono essere ricevuti i cadaveri di persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio, ne consegue che il trasporto e la inumazione nel cimitero com. delle salme predette non vanno soggetti a tassa di concessione governativa, trovando applicazione il disposto degli art. 17 e seguenti del regol. suindicato ».

Il Prefetto — SOPRANO

64. Riscossione—Corso medio dei titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, del 2.^o semestre 1930, da accettarsi in cauzione per il 1.^o semestre 1931. (C. 31 gennaio 1931 n. 793 del Ministero delle Finanze ai Prefetti).

Si comunica che i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, che sono stati o che saranno dati dagli agenti della riscossione in cauzione nel primo semestre del 1931, dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1.^o luglio-31 dicembre 1930) qui appresso indicato.

Tale corso medio risulta ridotto del decimo prescritto.

TITOLI DI STATO.

	Lire
a) <i>Consolidati.</i>	
1. Rendita 3,50 % (netto) 1906	61,43
2. Rendita 3,50 % (netto) 1902	57,28
3. Rendita 3 % (lordo)	37,32
4. Consolidato 5 %	73,48
b) <i>Buoni.</i>	
5. Novennali-scadenza 15 novembre 1931—5 %	91,25
6. » » » » 1932=4,75 %	89,38
7- » » 15 maggio 1934=5 %	89,45

p. Il Ministro — NICCOLI

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

66. Nuove disposizioni per l'ammissione dei lavoratori stranieri in Tunisia. (C. 28 febbraio 1931 n. 125 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza degli eventuali interessati, informo le SS. LL. che il Governo della Reggenza della Tunisia con decreto beylicale del 20 febbraio 1930, entrato pienamente in vigore il 16 gennaio u. s. ha subordinato l'ingresso dei lavoratori stranieri in Tunisia alla presentazione da parte degli interessati di un regolare contratto favorevolmente vistato dal Direttore Generale dell'Agricoltura, del Commercio e della Colonizzazione del Protettorato.

Il Questore — CIPRIANO

Provincia di Salerno

Elenco dei Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia in ufficio al 1.^o gennaio 1931.

L'elenco pubblicato a pag. 41 del Bollettino Ammin. del corrente anno è così modificato:

87. Piaggine — Tommasini Cav. Felice.

Personale dei Segretari Comunali

Promozioni.

Barbato Rag. Giuseppe—Segretario titolare di Magliano Vetere, promosso al grado VII e destinato a Morigerati.

D'Aprile Francesco — Segretario titolare di Positano, promosso al grado VII e destinato ad Albanella.

Trasferimenti.

Zito Rag. Ludovico, segretario titolare di Roccadaspide, trasferito a Nocera Superiore.

Capobianco Leonzio — Segretario titolare di S. Mauro la Bruca, trasferito a Cancellara (Potenza).

Strianese Carmine, segretario titolare di Petina, trasferito a Balvano (Potenza).

Incarichi provvisori.

Civale Taddeo, nominato segretario provvisorio a Petina.

Murolo Gaetano—Segretario provv. di Morigerati, trasferito a Magliano Vetere.

Lettieri Francesco—Segretario provv. di Albanella, trasferito a Positano.

Reggenze.

Speranza Giuseppe — Segretario com. di Centola, incaricato di reggere la segreteria del comune di S. Mauro la Bruca.

Concorsi

Comune di Bracigliano. — *Applicato di Segreteria, guardia urbana e tre posti di guardia Campestre* — Concorsi per titoli. Applicato, stipendio lordo L. 2500, guardia urbana e guardia campestre L. 2000 oltre, per tutti, gli aumenti quadriennali. Domanda da presentarsi alla Segreteria Comunale, non oltre le ore 14 del 10 aprile p. v. Età massima anni 40 per l'applicato, e 45 per gli agenti. Documenti di rito. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Bracigliano 6 marzo 1931—IX.

Il Segretario F. D'Alessandro

Il Podestà B. Proto

Comune di Felitto — *Levatrice condotta.* — Concorso per titoli, stipendio annuo lire 2000 ed indennità residenziale di lire 1500, ridotti del 12^o/₁₀. Domanda e documenti di rito da presentarsi non oltre il 30 marzo 1931.

Il Podestà Ivone

Comune di S. Valentino Torio. — *Concorso per medico condotto*—Stipendio annuo Lire 6500,00, con riduzione stabilita R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491, al lordo di ritenuta di R. M. e contributo Cassa Previdenza, aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per quattro quadrienni. Età minima anni 35, salvo diritti del personale in carica presso altri Enti, nonchè dei Mutili e Combattenti. Documenti di rito soliti, in bollo e legalizzati. Scadenza 20 aprile 1931. Per altri documenti rivolgersi Segreteria Comunale.

S. Valentino Torio li 1.^o Marzo 1931—A. IX.

Il Segretario Russo

Il Podestà V. Formosa

Pubblicazioni

Prezzolini G. — *Vita di Niccolò Macchiavelli Fiorentino*—Pagg. 260, 2.^a ristampa—Collezione « le Scie » — A. Montadori, Edit., 1930. L. 25,00

Pur inquadrando il Segretario Fiorentino con molta esattezza nella sua epoca, questa *vita* non è interamente e freddamente storica, ma in parte libera e fantastica, è insomma dinamica e vivente. E' il Macchiavelli come l'Autore l'ha veduto. Nelle movimentate e inquiete pagine del libro noi lo vediamo parlare, mangiare, bere, andar con donne, bestemmiare, come ce lo descrivono i suoi contemporanei e come lui stesso si è descritto.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

66. Finalità assistenziali e contributi 1931 dell'Istituto Nazionale Impiegato Enti locali (C. Presidenza Istituto 8 gennaio 1931 n. 16) — *cont.*

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

67. Adempimenti elettorali.

68. Obbligatorietà delle concimaie.

69. Ruolo dei Segretari comunali della Provincia di Salerno.

70. Duplicati di licenze di circolazione autoveicoli.

71. Debiti dei comuni verso gli ospedali.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 70 a n. 71 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

70. **Duplicati di licenze di circolazione autoveicoli.** (C. 5 marzo 1931 n. 7491 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni, con circ. 21 febbraio 1931 n. 1009, comunica:

« Ho dovuto constatare che in molti casi le RR. Prefetture, nel rilasciare duplicati delle licenze di circolazione di autoveicoli, riportano incompletamente la descrizione delle caratteristiche dei veicoli stessi e, in calce a tale descrizione, appongono il solo timbro di ufficio senza alcuna firma di convalidazione.

Al fine di evitare possibili abusi da parte degli interessati o rilievi da parte degli uffici incaricati della riscossione della tassa di circolazione, e anche per rendere, in ogni caso, precisa l'effettuazione di accertamenti sulla licenza stessa, dispongo che le RR. Prefetture rilascino gli eventuali duplicati solo in base ai certificati di approvazione, a suo tempo emessi dai competenti Circoli ferroviari d'ispezione, dei quali dovrà, ove sia necessario, essere richiesta d'ufficio copia conforme ai Circoli stessi.

Inoltre, in calce alle descrizioni dell'autoveicolo dovrà, nei predetti duplicati di licenza di circolazione, essere apposta la dichiarazione di copia conforme, debitamente firmata dal competente funzionario prefettizio e il bollo d'Ufficio.

Resta però in facoltà delle RR. Prefetture di disporre che l'autoveicolo, per il quale si chiede il rilascio del duplicato della licenza di circolazione, sia sottoposto a nuova visita e prova da parte dal Circolo ferroviario d'ispezione, ove si abbia motivo di ritenere che l'autoveicolo abbia subito il cambio del motore e modificazioni che ne impediscono la identificazione ».

Il Prefetto — SOPRANO

71. **Debiti dei comuni verso gli ospedali.** (C. 17 marzo 1931 n. 8311 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno comunica che le amministrazioni degli ospedali incontrano le maggiori difficoltà ad ottenere dai Comuni i rimborsi delle spese di ospedalità da essi dovuti per legge, e che tali difficoltà, ritardando i pagamenti, contribuiscono ad aggravare le condizioni finanziarie degli istituti, di cui viene così ostacolato il regolare funzionamento.

Per rendersi conto del modo con cui codesto Comune ha adempiuto all'obbligo del pagamento delle ospedalità dovute e per gli ulteriori provvedimenti di questa Prefettura, La prego, pertanto, di farmi tenere, entro il 30 marzo corr., un prospetto nel quale siano elencati tutti i debiti di ospedalità facenti carico al Comune, con la indicazione, per ciascuna partita, del relativo ammontare e della denominazione dell'ente creditore. Attendo frattanto un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

66. **Finalità assistenziali e contributi 1931 dell'Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali.** (Circolare n. 16 dell'8 gennaio 1931 del Presidente dell'Istituto ai Podestà dei Comuni e Presidi delle Amm. Provinciali).

(cont. vedi pag. 73)

Indennità premio di servizio (buona uscita) agli impiegati iscritti all'Istituto da non meno di 6 anni.

Questa essenziale ed importante innovazione apportata alla legge fondamentale dell'I. N. I. E. L. pone quasi tutti gli impiegati ad esso iscritti in condizione di riavere dall'Istituto, al momento in cui cessano dal servizio, buona parte del contributo ad esso versato durante la loro carriera ed ha valore pertanto di un tangibile premio alla previdenza nell'atto in cui cessa per l'impiegato il suo rapporto d'impiego con la amministrazione da cui dipendeva.

Le norme relative alla corresponsione di tale indennità, demandate al Consiglio di Amministrazione dell'Ente per l'art. 21 della Legge 2 giugno 1930, n. 733, sono state concretate dall'Amministrazione nelle seguenti:

Norme per l'attuazione dell'art. 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733.

1. L'indennità premio di servizio sarà corrisposta dal 1° gennaio 1931 agli impiegati che *in regola con il pagamento del contributo* abbiano almeno sei anni di regolare iscrizione all'Istituto e che cessino dall'impiego dopo almeno 20 anni di servizio effettivo prestato presso Enti Locali.

2. Per servizio effettivo dovrà intendersi quello regolarmente prestato alla dipendenza di Enti, con nomina regolare ad un

posto di impiegato previsto dalla legge e dalla pianta organica dell'Ente. Pertanto ai fini della liquidazione dell'indennità premio sono computabili i soli servizi effettivi di ruolo prestati nelle categorie di personale iscritte o iscrivibili all'Istituto.

Non sono valutabili agli effetti della liquidazione dell'indennità stessa il servizio militare e le benemerienze di guerra.

3. Gli anni di servizio prestati dall'impiegato in qualità di interino prima della regolare nomina in ruolo saranno conteggiati agli effetti della determinazione del periodo minimo dei 20 anni voluto dall'art. 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733 per la maturazione del diritto al conseguimento dell'indennità premio, ma di essi non ne sarà tenuto conto nella liquidazione del premio.

4. Gli anni di servizio prestati in qualità di interino dal 1925 al 1929 che in dipendenza dell'art. 25 del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3239, determinarono la regolare iscrizione all'I.N.I.E.L. dell'interino nel periodo anzidetto, saranno valutati anche agli effetti del raggiungimento del periodo sessennale di iscrizione, voluto dall'art. 18 della legge 2 giugno 1930, per gli interini che passano in ruolo in aggiunta ai successivi periodi di iscrizione di tali impiegati.

5. La frazione di anno superiore ai mesi sarà calcolata come anno intero solo per i periodi di servizio di ruolo.

6. L'indennità premio di servizio è dovuto nella misura corrispondente a tanti centesimi della media dell'ultimo stipendio annuo goduto, escluse le indennità di qualsiasi natura non concorrenti al trattamento di quiescenza, per quanti sono gli anni di servizio di ruolo effettivamente prestati presso Enti Locali, detratti i periodi di sospensione dall'impiego, di aspettativa per motivi di famiglia o di disponibilità senza assegni.

7. I periodi di aspettativa per motivi di salute e di disponibilità con assegni, semprechè in tale posizione l'impiegato risulti iscritto all' I. N. I. E. L. e sia in regola col pagamento dei contributi, sono valutabili per intero a tutti gli effetti.

8. L'indennità premio di servizio non è dovuta agli impiegati

cessati dal servizio per volontarie dimissioni, radiati dai ruoli, destituiti o comunque cessati dall'impiego per provvedimenti disciplinari.

9. L'impiegato che, dopo aver liquidato l'indennità premio da parte di questo Istituto, riprenda servizio alle dipendenze di Enti Locali non può, al momento della cessazione del nuovo impiego, cumulare gli anni di servizio, in base ai quali fu liquidata l'indennità, con quelli successivamente prestati presso altri Enti.

Pertanto egli in base alla nuova assunzione in servizio inizia *ex novo* l'iscrizione a questo Istituto e solo avrà diritto alla liquidazione di un'altra indennità, qualora raggiunga il minimo di sei anni di iscrizione. Gli anni di servizio in precedenza prestati varranno in tale caso solo agli effetti del minimo dei 20 anni voluto dall'art. 18, ma di essi non si terrà conto nella nuova liquidazione.

10. L'indennità premio di servizio non può essere inferiore a L. 1000, sempre che tale minimo non sia superiore alla metà dell'ultimo stipendio goduto, nel qual caso l'indennità da corrispondersi sarà uguale alla metà stessa dello stipendio.

11. Il periodo minimo di sei anni di iscrizione all'Istituto deve essere continuativo e solo può ammettersi il cumulo di due o più periodi di iscrizione quando l'interruzione fra essi non sia superiore a due anni.

Il diritto dell'impiegato a conseguire la indennità premio di servizio è reversibile, in caso di morte di esso, alla vedova ed in difetto di questa per morte o per intervenuta separazione per sentenza passata in giudicato, e pronunciata per colpa della moglie dell'impiegato, agli orfani minori od alle orfane nubili, anche se maggiorenni.

Indipendentemente dalla eventuale liquidazione di pensione o indennità per trattamento di quiescenza da parte del Monte Speciale dell'Ente o dalla Cassa di Previdenza, l'impiegato, provvisto dei requisiti richiesti dall'art. 18 della legge 2 giugno 1930

n. 735, e disciplinati dalle norme sopra specificate, liquiderà all'atto del suo collocamento a riposo l'indennità spettantegli a carico di questo Istituto, inviando a questa Amministrazione la relativa domanda documentata, con avvertenza che non può farsi nella domanda stessa riferimento a documenti già presentati ad Istituti di Previdenza per la liquidazione di pensione o di indennità, non potendo questo Istituto fare a meno di una completa documentazione della domanda ad esso rivolta per la liquidazione della indennità di cui trattasi.

(segue al prossimo numero)

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

67. **Adempimenti elettorali.** (C. 7 marzo 1931 n. 7855 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di comunicare a questo ufficio elettorale, dopo ultimata la revisione pel corr. anno, ossia nei primi 15 giorni del mese di maggio, il numero degli elettori complessivo di ogni Comune risultante dopo la revisione 1931; il numero degli elettori emigrati; il numero di quelli che risultano sospesi dal voto (art. 6 e 8 della legge 2 Settembre 1928 N. 1993) ed il numero delle sezioni elettorali in ogni Comune.

Tale comunicazione va fatta con biglietto urgente di servizio ed è responsabile codesto segretario.

Con la restituzione degli atti della revisione pel corr. anno, la Commissione elettorale invierà alle SS. LL. anche la lista permanente autenticata. Detta lista che, come le SS. LL. ben sanno, deve rimanere presso questa Prefettura, va aggiornata in base alla revisione dell'anno in corso e restituita a questo ufficio per la conservazione, entro il 1° giugno.

Nella suddetta lista permanente devono quindi iscriversi gli elettori ai quali la Commissione Elettorale Prov., su proposta delle SS. LL. ha riconosciuto il diritto del voto oltre quelli che la Commissione medesima ha iscritto d'ufficio.

Vanno cancellati tutti quelli proposti dalle SS. LL. nell'elenco II oppure cancellati d'ufficio dalla Commissione Elettorale.

Vanno annotati nell'apposita colonna gli elettori emigrati e quelli a voto sospeso.

Dopo l'aggiornamento della lista permanente autenticata dalla Commissione Elettorale deve aggiornarsi quella che rimane presso codesto Comune, la quale si invierà a questo ufficio il 1° marzo 1932, ossia con gli atti per la revisione di quell'anno.

Raccomando personalmente alle SS. LL. che gli adempimenti vengano eseguiti con molta cura e diligenza e la lista permanente sia inviata a questo ufficio quando concorda esattamente con la decisione della Commissione Elettorale.

Di ogni inadempimento riterrò personalmente responsabile il Segretario Comunale.

Prego evitarmi incresciosi provvedimenti d'ufficio.

Il Prefetto — SOPRANO

68. **Obbligatorietà delle concimaie.** (C. 16 marzo 1931 n. 50734, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con telegramma del 30 dicembre 1930, comunicò quanto appresso: « Richiamo attenzione V. E. decreto legge 1° dicembre corr. N. 2006 contenente norme su obbligatorietà concimaie. Decreto è pubblicato Gazz. Uff. ieri 29 N. 301 ».

Il Ministero stesso con successiva circ. N. 126 comunica: « A mio telegramma in data odierna ho richiamato l'attenzione di V. E. sul R. D. Legge 1° dicembre corr. N. 2006, concernente l'obbligatorietà delle concimaie. Faccio seguire alcuni chiarimenti intorno alla portata del provvedimento legislativo:

Come è noto, in applicazione della legge 23 giugno 1927 N. 1155, gli agricoltori avrebbero dovuto provvedere entro il termine di 3 anni dalla pubblicazione dei decreti prefettizi prescriventi, per le singole provincie, le caratteristiche alle quali, ai fini dell'ampliamento del precetto d'obbligatorietà, le concimaie avrebbero dovuto rispondere, alla costruzione delle concimaie medesime a servizio delle stalle rurali per bovini ed equini che ne fossero sprovviste, adibite a più di due capi adulti.

Il termine predetto in alcune provincie è scaduto, in altre sta per scadere, ma soltanto una parte degli agricoltori ha prov-

veduto ad ottemperare alle disposizioni di legge, specialmente laddove sono intervenute complesse trasformazioni fondiarie. Risulta, per contro, che, come del resto era prevedibile per le vicende economiche verificatesi posteriormente all'emanazione della legge 23 giugno 1927 N. 1155, molti sono gli agricoltori che non hanno potuto adempiere all'obbligo.

Il R. D. L. 1° dicembre 1930 N. 2006 ha fatto luogo anzitutto alla opportunità di prorogare il termine in parola, avendo di mira nel contempo di eliminare le prescrizioni troppo specifiche dettate con la precedente legge circa la struttura delle concimaie obbligatorie (platea impermeabile, « in muratura, o cemento o calcestruzzo o pozzetto o bottino a tenuta per i liquidi »).

In terreni impermeabili, di fatto, si rende superflua, almeno in parte, la muratura, il che permette di evitare notevoli spese. E specialmente nell'Italia meridionale potrebbero essere preferite le concimaie a fossa.

Conseguentemente, il R. D. L. 1° dic. 1930, N. 2006, dispone la rinnovazione dei decreti prefettizi di cui innanzi, stabilendo, inoltre, che essi debbano emanarsi non più sul parere esclusivo del Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura, ma sentito la sezione agraria e forestale del Consiglio Provinciale dell'Economia e ciò per portare in sede più ampia la definizione dei tipi delle concimaie, in relazione, fra l'altro, alle varie condizioni di allevamento del bestiame ed alle caratteristiche salienti delle aziende agricole delle diverse zone tipiche.

Anche per le concimaie comunali si è ritenuto opportuno, col nuovo provvedimento, di lasciare più ampio margine di tempo per la costruzione e di disciplinare la formazione dei tipi e dei regolamenti per l'uso delle concimaie e per la utilizzazione del concime, nonchè di assicurare ai comuni la possibilità di sostenere la spesa, autorizzando la concessione di mutui di favore.

Nulla viene rinnovato per quanto riguarda le sanzioni in caso di inosservanza alla obbligatorietà delle concimaie. Tutto ciò premesso, rimane a V. E. di curare l'applicazione della legge, specialmente per quanto concerne la emanazione di nuovi decreti prefettizi prescriventi le caratteristiche delle concimaie obbligatorie ».

Comunico quanto sopra alle SS. LL. avvertendo che, quanto prima, in base al parere della Sezione Agraria e Forestale del Consiglio dell'Economia, sarà emesso il nuovo decreto prefettizio col quale saranno prescritte le caratteristiche delle concimaie obbligatorie e saranno impartite istruzioni per la compilazione dei regolamenti, di cui all'art. 7 del R. D. L.

Il Prefetto — SOPRANO

69. Ruolo dei Segretari Comunali della Provincia di Salerno

al 1° gennaio 1931 IX.

(art. 3 del R. D. 17 agosto 1928 N. 1953)

COMUNE		COGNOME E NOME	Data di nascita	Data di inizio del serv. nel grado
Segretari Generali di 2° classe — grado II — stipendio da L. 15664 a L. 18040. Supplemento di servizio attivo L. 4840				
1	Salerno	Sciarauffa Comm. Filippo	15-2-1874	1-10-1929
Segretari Capi di 2° classe — grado IV — Stipendio da L. 12056 a L. 14080. Supplemento di servizio attivo L. 3280				
1	Nocera Inferiore	D'Alessandro Cav. D.r Lorenzo	13-3-1867	1-1-1894
2	Cava dei Tirreni	Pintozzi Cav. Uff. Vincenzo	15-12-1870	22-9-1921
3	Sarno	Giacobelli Rag. Giacomo	13-10-1901	1-6-1928
Segretari Capi di 3° classe — grado V — Stipendio da L. 10208 a L. 12056. Supplemento di servizio attivo L. 2464				
1	Scafati	Pisacane Enrico	1-12-1876	30-9-1921
2	Eboli	Giordano Pietro	30-10-1872	20-5-1925
3	Angri	Terzi Alessandro	24-9-1886	30-11-1927
4	Pagani	Dini Ciacci Avv. Ercole	16-8-1873	1-5-1928
5	Mercato S. Severino	Simonetti Cav. Rag. Giuseppe	8-12-1880	1-8-1929
Segretari di 1° classe — grado VI — Stipendi da L. 8360 a L. 10208. Supplemento di servizio attivo L. 1848				
1	Fisciano	Pansa Saverio	28-11-1858	3-12-1888
2	Amalfi	De Tullio Nicolangelo	1-10-1879	1-12-1902
3	Montecorvino Rovella	Lamberti Cav. Raffaele	20-2-1872	28-7-1903
4	S. Marzano sul Sarno	Langella Luigi	30-5-1876	1-2-1905
5	Vallo della Lucania	Maiurano Panfilo	25-12-1876	1-9-1914

COMUNE	COGNOME E NOME	Data di nascita	Data di inizio del serv. nel grado
6 Castellabate	Antico Gerardo	10-5-1862	11-1-1915
7 Castel S. Giorgio	Amabile Pasquale	9-7-1867	13-3-1915
8 Teggiano	Ansanelli Matteo	20-11-1894	16-2-1918
9 Giffoni Valle Piana	Duccioli Carminantonio	4-1-1868	25-3-1923
10 Nocera Superiore	Di Mauro Dott. Alfonso	20-11-1887	1-10-1926
11 Campagna	Rocco Rag. Angelo	16-7-1893	23-4-1927
12 Montesano	Palombo Silvio	27-5-1898	19-4-1928
13 Roccasaspide	Zito Rag. Ludovico	1-9-1894	1-5-1928
14 Vietri sul Mare	Lupis Rag. Pietro	17-3-1896	27-7-1928
15 S. Cipriano Picentino	D'Amato Dott. Vincenzo	21-3-1888	1-3-1929
16 Baronissi	D'Antonio Dott. Giuseppe	13-2-1883	11-10-1929
17 Pontecagnano	Genovese Gioacchino	16-6-1891	11-10-1929
18 Tramonti	Caputo Dott. Luigi	3-7-1891	11-10-1929
19 Battipaglia	Iannuzzi Dott. Cosimo	7-1-1898	11-10-1929
20 Sala Consilina	Rispoli Alfredo	16-4-1879	12-11-1929
21 Buccino	Vacante		
22 Capaccio	id.		
23 Pellezzano	id.		

Segretari di 2 ^a classe — grado VII — Stipendio da L. 6160 a L. 8360. Supplemento di servizio attivo L. 1496			
1	Aquara	10-10-1855	1-1-1879
2	Postiglione	21-1-1859	1-1-1881
3	Centola	11-5-1869	1-1-1893
4	Sacco	14-1-1873	24-1-1895
5	Montecorv. Pugliano	27-2-1859	1-1-1897
6	Celle Bulgheria	16-4-1870	1-5-1898
7	S. Arsenio	4-10-1865	1-1-1900

COMUNE	COGNOME E NOME	Data di nascita	Data di inizio del serv. nel grado
8 I'erdifumo	Amoresano Francesco	22-4-1870	27-9-1901
9 Monte S. Giacomo	Nicodemo Cav. Uff. Vincenzo	1-9-1881	20-9-1902
10 Siano	Alfano Antonio	5-10-1879	1-5-1904
11 Minori	D'ippolito Ippolito	2-9-1869	15-11-1904
12 Sapri	Salvati Michele	9-11-1871	1-1-1905
13 Cetara	Altavilla Raffaele	7-2-1866	8-5-1907
14 Laurino	Galiotti Sebastiano	1-9-1875	1-1-1908
15 Serre	Melchionna Giuseppe	23-8-1865	21-12-1908
16 Caggiano	Farri Alessandro	6-6-1890	11-6-1914
17 Casalbuono	Calabria Cav. Michele	15-9-1889	1-7-1914
18 Contursi	Luigi Cav. Pier Ludovico	11-10-1889	1-9-1914
19 S. Gregorio Magno	Del Plato Dott. Carm. Anton.	21-10-1887	11-10-1914
20 Casaleto Spartano	Petrosino Spirito Pasquale	13-9-1887	2-11-1914
21 Pollica	Pepe Raffaele	1-2-1873	16-3-1919
22 Colliano	Meo Colombo Rag. Carlo	29-5-1876	1-7-1919
23 Buonabitacolo	Lombardi Luigi	30-11-1880	11-7-1922
24 S. Giovanni a Piro	Palazzo Ferdinando	30-5-1889	3-10-1922
25 Padula	Raeli Cav. Beniamino	6-8-1878	1-1-1923
26 Auletta	Giacchetta Domenico	2-4-1886	11-2-1923
27 Piaggine Soprano	Di Giacomo Placido	19-1-1873	3-6-1923
28 Rofrano	Trivelli Emiddio	6-3-1898	14-6-1923
29 Sanza	Eboli Dott. Carlo	13-5-1898	1-12-1923
30 Ascea	Greco Gesù	13-7-1899	3-5-1925
31 Palomonte	Parisi Dott. Vito	31-8-1894	2-8-1925
32 Minori	Mansi Pasquale	29-12-1897	8-2-1926
33 Acerno	Salvatore Pasquale	10-4-1898	8-4-1926
34 Sassano	Ferri Rag. Arcangelo	29-7-1897	9-6-1926
35 Sessa Cilento	Landolfi Luigi	7-5-1892	10-7-1927

	<i>COMUNE</i>	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Data di inizio del serv. nel grado</i>
36	Pisciotta	Lanzara Rag. Andrea	19-6-1905	24-9-1927
37	Olevano	Di Cunzolo Cav. Carmine	12-2-1880	11-10-1927
38	Bellosguardo	Del Giudice Biagio	22-6-1901	12-7-1928
39	Vibonati	Polito Dott. Carlo	5-2-1889	31-7-1928
40	Ortonico	Rossi Luigi	28-4-1904	7-8-1928
41	Agropoli	Volpe Michele	21-10-1898	1-9-1928
42	Sicignano	Policastro Paolo	15-10-1904	13-10-1928
43	Policastro	De Feo Francesco	24-2-1898	15-2-1929
44	Torre Orsaia	Capobianco Dott. Antonio	5-7-1895	28-3-1929
45	Torchiaro	Mese Antonio	27-5-1888	1-7-1929
46	Ravello	Biondi Icilio	8-8-1890	1-12-1929
47	Oliveto Citra	Mastrodomenico Luigi	19-3-1882	1-12-1929
48	Bracigliano	D'Alessandro Francesco	26-9-1889	1-12-1929
49	Ceraso	Lerro Silvino	2-2-1891	1-12-1929
50	Casalvelino	Lebano Amilcare	27-1-1893	1-12-1929
51	Castel S. Lorenzo	Chiorazzi Ernesto	19-8-1893	1-12-1929
52	S. Valentino Torio	Russo Dott. Giovanni	2-12-1897	1-12-1929
53	Gioi Cilento	La Sala Luigi	8-3-1899	1-12-1929
54	Montano Antilia	Scarpa Andrea	1-12-1899	1-12-1929
55	Camerota	Mele Rag. Gregorio	12-3-1906	1-12-1929
56	Polla	Russo Dott. Maurizio	26-1-1902	5-12-1929
57	Ogliastro Cilento	Meccariello Giovanni	12-11-1871	16-5-1930
58	Castelcivita	Marra Antonio	8-7-1899	16-5-1930
59	Roccapiemonte	Vigorito Francesco	5-12-1899	1-6-1930
60	Albanella	Vacante		
61	Altavilla	id.		
62	Cicerale	id.		
63	Morigerati	id.		
64	Roccapigliosa	id.		

Segretari di 3^a classe — grado VIII — Stipendio L. 4928 a L. 6160. Servizio attivo L. 1232.

	COMUNE	COGNOME E NOME	Data di nascita	Data di inizio del serv. nel grado
1	S. Mauro Cilento	Pascale Gennaro	20-7-1865	1-1-1891
2	Monteforte Cilento	Cerulli Cav. Michele	9-11-1867	1-1-1891
3	Rutino	Borrelli Gaetano	19-3-1873	3-8-1902
4	Giungano	Aulasio Francesco	28-2-1868	1-1-1903
5	Lustra	Lebano Dott. Emilio	26-11-1869	1-1-1903
6	Corbara	Lombardi Camillo	8-9-1871	1-1-1903
7	Stio	Costantino Dott. Giuseppe	14-11-1877	1-7-1907
8	Conca Marini	D'Angola Gaetano	23-7-1868	27-9-1908
9	Torraca	Gaetani Francesco	28-4-1869	20-5-1920
10	S. Pietro al Tanagro	Pica Nicola	22-1-1878	5-9-1920
11	Campora	Clardo Andrea	23-9-1897	1-7-1921
12	Laureana	Segreta Aniello	6-1-1874	1-1-1927
13	S. Rufo	De Vita Nicola	8-7-1896	1-9-1929
14	Orria	Cozzi Angelo	1-8-1891	1-3-1924
15	Castel. di Conza	Lancellotti Comm. Dott. Ermin.	23-12-1867	22-6-1924
16	Calvanico	Visconti Dott. Carmine	27-7-1886	1-1-1925
17	Santomenna	Piccolo Dott. Alessandro	15-10-1885	1-1-1926
18	Laviano	Larobina Fortunato	1-9-1889	12-11-1927
19	Atena	Giacchetti G. Battista	5-11-1902	14-8-1928
20	Valva	Marcelli Giuseppe	6-11-1884	1-12-1928
21	Magliano Vetere	Barbato Rag. Giuseppe	13-1-1894	1-12-1929
22	Ricigliano	Guida Felice	4-1-1897	1-12-1929
23	S. Angelo Fasanella	Turso Rag. Biagio	3-2-1889	1-12-1929
24	Perito	Trotta Rag. Angelo	11-11-1899	1-12-1929
25	Tortorella	Scorzelli Giovanni	30-11-1900	1-12-1929
26	Stella Cilento	Russo Manlio	27-4-1901	1-12-1929

	COMUNE	COGNOME E NOME	Data di nascita	Data di inizio del serv. nel grado
27	Salento	Mazzotta Rag. Giovanni	19-3-1902	1-12-1929
28	S. Mango Piemonte	Capone Fioravante	28-4-1902	1-12-1929
29	Felitto	Inglese Francesco	21-6-1903	1-12-1929
30	S. Mauro la Bruca	Capobianco Luigi	9-6-1903	1-12-1929
31	Omnignano	Contaldo Rag. Alfonso	1-10-1903	1-12-1929
32	Pertosa	Del Pizzo Silvio	3-10-1903	1-12-1929
33	Petina	Strianese Carmine	20-2-1904	1-12-1929
34	Ottati	Palladino Dott. Luigi	3-8-1904	1-12-1929
35	Serramezzana	Petraglia Olimpio	27-12-1904	1-12-1929
36	Casteln. Cilento	Battaglia Biagio	24-1-1905	1-12-1929
37	Futani	Canfora Rag. Ferdinando	30-1-1905	1-12-1929
38	Laurito	Caruso Daniele	3-7-1905	1-12-1929
39	Praiano	Sarno Luigi	17-6-1906	1-12-1929
40	Positano	D'Aprile Francesco	26-7-1907	1-12-1929
41	Controne	Poti Dott. Gabriele	7-5-1887	12-9-1930
42	Alfano	vacante		
43	Caselle in Pittari	id.		
44	Romagnano al Monte	id.		
45	Trentinara	id.		
46	Salvitelle	id.		
47	Corleto Monforte	id.		
48	Rescigno	id.		
49	Cuccaro Vetere	id.		

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Salerno 10 febbraio 1931 IX.

Il Prefetto — SOPRANO

Aste, appalti ecc.

Comune di Camerota. — *Vendita di n.° 2648 piante di alto fusto di pino marittimo e vari gruppi di piante di leccio.* — Secondo esperimento d'asta a candela vergine, in seguito a diserzione del primo, da aver luogo il 26 corrente alle ore 10 nella Sede Municipale. Base d'asta lire 9783. Deposito provvisorio lire mille. Offerte minime lire 100. Condizioni tutte stabilite nell'avviso precedente del 18 febbraio u. s. Per maggiori chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale G. Mele

Il Podestà L. Mazzeo

Concorsi

Comune di Serre. — *Guardia campestre, guardia urbana, custode del Cimitero e spazzino becchino.* — Ferme restanti tutte le altre condizioni, di cui al primo avviso di concorso del 10 agosto 1930 VIII per i posti suddetti, il tempo utile per la presentazione della domanda e documenti è prorogato, definitivamente, a tutto il 30 aprile 1931 ore 12 m.

Restano validi i documenti già esibiti dai concorrenti a data di oggi.

Serre, li 10 marzo 1931 IX.

Il Commissario Pref. — Domenico Siribelli

Comune di Bellosguardo. — *Levatrice condotta per i poveri.* — Concorso per titoli, stipendio lire 2500 annue al lordo delle ritenute cassa pensione e di legge. 4 aumenti quadriennali del decimo, oltre una indennità annua di lire 250 per alloggio. Età anni 21 a 45, salvo eccezioni di legge. Domanda da presentarsi non oltre il 20 aprile corr. anno, corredata documenti di rito bollati e legalizzati e titolo di abilitazione. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Del Giudice

Il Podestà A. Morrone

Comune di Piaggine. — *Medico condotto per la frazione di Valle dell'Angelo.* — Concorso per titoli. Stipendio L. 7000 lorde di ritenute di legge e riduzione del 12 %₁₀. R. D. 20-11-1930 n. 1491. Documenti di rito. Scadenza 16 maggio 1931 anno IX. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Piaggine, 15 marzo 1931 anno IX.

Il Seg. Com. P. De Giacomo

Il Podestà Dott. F. Tommasini

Visto — Il Medico Provinciale fir. Comm. Fiore

segue **Concorsi**

Comune di Piaggine. — *Levatrice condotta per la frazione di Valle dell'Angelo.* Concorso per titoli, stipendio lire 2000 lorde di ritenute di legge, nonchè indennità speciale annua di lire 800 e lire 200 annue per indennità di alloggio, complessivamente lire 3000 al lordo delle riduzione del 12 % per effetto del R. D. 20 nov. 1930 n. 1491. Documenti di rito. Scadenza 16 maggio 1931. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Piaggine 15 marzo 1931 anno IX.

Il Segr. Com. P. De Giacomo Il Podestà Dott. F. Tommasini

Visto — Il Medico Provinciale fir. Comm. Fiore

Comune di Magliano Vetere. — *Levatrice condotta consorziale dei comuni di Magliano Vetere e Monteforte Cilento.* — Concorso per titoli. Stipendio lire 2400 annue, oltre una indennità di lire 600 per cavalcatura. Le domande, corredate dai documenti di rito, vanno presentate al Municipio di Magliano Vetere, unitamente alla tassa di ammissione di lire 25 entro il 16 aprile p. v. Per maggiori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune di Magliano Vetere.

Il Podestà Cerulli

Comune di Pagani. — *Applicato di 2.^a* — Concorso per titoli ed esame. Stipendio lire 5000, lorde di ritenuta, con diritto a 4 aumenti quadriennali del 10 % ed all'indennità di caro viveri come per legge. Età non superiore 32 anni, salvo eccezioni di legge. Domanda da presentarsi non oltre 10 aprile 1931, insieme documenti di rito, licenza ginnasiale o tecnica o complementare o di scuola non inferiore di commercio con certificati dei punti conseguiti e quietanza pagamento tassa lire 50. Esame consisterà in una prova scritta ed una orale riguardante le materie di cui alle attribuzioni speciali del posto a concorso fissate dal regolamento organico in vigore. La nomina cadrà sul primo graduato. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Pagani 10 marzo 1931 a. IX.

Il Segretario Com. Avv. Dini Ciacci

Il Podestà D.r Fazio



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

72. Disposizioni per il conferimento delle esattorie delle imposte dirette, agli effetti del decennio 1933-1942 (R. D. L. 16 febb. 1931 n. 210).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

73. Conferma in carica degli esattori delle imposte per il decennio 1933-1942.

74. VII Censimento della popolazione del Regno. Adempimenti preliminari.

75. Provvedimenti in favore dei danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del 23 luglio 1930.

76. Tassa di ammissione ai concorsi comunali.

77. Profilassi immunitaria anticarbonchiosa, servizio veterinario.

78. Visita ai minorenni corrigendi.

79. Riduzione fitti.

80. Movimento dei passeggeri.

81. Lotta contro le cavallette.

82. Perdita del diritto a pensione in seguito a perdita della cittadinanza.

83. Autoveicoli, applicazione di tassametro.

(segue)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

84. Prescrizioni comunali sugli autoservizi da piazza e da rimessa.
85. Segnalazioni acustiche.
86. Rappresentante ente nazionale cooperazione nelle commissioni per la disciplina del commercio.
87. Tubi di lastre di cemento e di amianto.
88. Convenzione veterinaria Italo-Francese.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 86 a n. 88 — Personale dei Segretari Comunali — Concorsi.

86. Rappresentante dell'Ente Nazionale della Cooperazione nelle Commissioni per la disciplina del commercio. (C. 28 marzo 1931 n. 11274 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, comunico alla S. V. la seguente circolare del Ministero delle Corporazioni e Ufficio Annonario:

« Al fine di evitare che siano respinte, senza giuste ragioni, come talvolta avviene, domande di apertura di spacci da parte di Enti cooperativi, dispongo che d'ora in poi un rappresentante dell'Ente Nazionale della Cooperazione sia invitato a partecipare a quelle riunioni delle Commissioni Com. per la disciplina del commercio in cui si debba deliberare su istanze di apertura di spacci avanzate da Cooperative, da Entiannonari, da Aziende di consumo, da Consorzi e Cooperative fra produttori e simili.

Il rappresentante dell'Ente avrà voto deliberativo.

Il Prefetto — SOPRANO

87. Tubi di lastre di cemento e amianto. (C. 17 marzo 1931 n. 9242 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno comunica:

« Con circ. 17 ottobre scorso n. 5404, (1) questo Ministero ebbe ad impartire disposizioni dirette ad ottenere che nei capitolati di appalto dei lavori da eseguirsi per conto degli enti locali, che importassero l'uso di prodotti di ardesia, fosse usata esclusivamente la voce « ardesia artificiale » senza richiamo a ditte o a marche speciali e ciò in analogia alle norme emanate dal Dicastero dei LL. PP. nei riguardi dei capitolati di appalto dei lavori statali.

Consta ora che con recenti circ. lo stesso Ministero ha disposto che, ove nei capitolati di appalto sia prescritto l'impiego di tubi, di lastre o altri prodotti in ardesia artificiale, alla dizione generica di « ardesia artificiale » finora usata siano, invece, sostituite, a seconda dei casi, quelle precise di « tubi di cemento ed amianto » e di « lastre o prodotti in cemento ed amianto » salvo a precisare nelle clausole dei capitolati stessi le caratteristiche alle quali debbono sottostare detti materiali.

Poichè è necessario che tali disposizioni siano adottate anche dagli enti locali, si pregano le EE. LL. di impartire opportune istruzioni agli uffici dipendenti ».

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 411.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

72. Disposizioni per il conferimento delle esattorie delle Imposte Dirette agli effetti del decennio 1933-1942. (R. D. Legge 16 febbraio 1931 N. 210, pubb. Gazz. Uff. 16 marzo 1931, n. 62).

VITTORIO EMANUELE ecc.

Visto il Testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto il R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125 (1) nonchè quello 6 novembre 1930, n. 1465, (2) contenenti modifiche al Testo unico predetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della Legge 31 gennaio 1926, n. 100; (3)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di attuare talune disposizioni per il conferimento delle esattorie delle imposte dirette agli effetti del decennio 1933-1942; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli effetti del riappalto delle esattorie delle imposte dirette per il decennio 1933-1942, il termine stabilito dal penultimo comma dell'art. 3 della Legge sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, agli esattori in carica per chiedere la conferma è stabilito *al 30 aprile 1931*.

Gli esattori che si trovino nella impossibilità di far fronte agli oneri di gestione con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso possono nella domanda di conferma dimostrare tale loro situazione allegando le necessarie giustificazioni ed

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 51

2) > > 1930 > 445 e 453.

(3) > > 1926 > 74.

indicando l'aggio minimo col quale chiedono la conferma pel decennio 1933-1942.

Il Prefetto, sentito il Podestà o la rappresentanza consorziale e l'Intendente di finanza, ove non sussista a carico dei richiedenti alcuno dei motivi indicati nell'art. 14 della Legge 17 ott. 1922, n. 1401, dà corso alle domande di conferma stabilendo con criterio insindacabile l'aggio al quale l'esattoria viene confermata agli esattori che abbiano chiesto l'aumento di cui al secondo comma del presente articolo.

Tale aumento non può essere superiore al 50 per cento dell'aggio stabilito nel contratto in corso.

I provvedimenti del prefetto, non soggetti a gravame gerarchico, sono comunicati entro *il 30 giugno 1931*, ai richiedenti, che notificano l'accettazione al Prefetto entro il termine perentorio del 31 luglio successivo.

Ove manchi l'accettazione si provvede al conferimento della esattoria a termine degli articoli seguenti.

Art. 2. Le esattorie che al 1.º agosto 1931 non siano state confermate giusta il disposto del precedente articolo possono conferirsi di ufficio pel decennio 1933-1942 dal Prefetto, entro il 31 dicembre di detto anno, in favore degli enti di cui all'articolo 113 della Legge 17 ottobre 1922, n. 1401, che ne facciano richiesta. In questo caso l'aggio è determinato dal Prefetto sentito il Podestà o la rappresentanza consorziale e l'Intendente di finanza, in misura non superiore a quella fissata dal Prefetto per gli esattori che avevano chiesta la conferma con aumento di aggio.

Art. 3. Nulla è innovato alle disposizioni in vigore per il conferimento delle ricevitorie provinciali o delle esattorie cui debba provvedersi dopo il 1º gennaio 1932.

Art. 4. Per il trattamento del personale dipendente gli esattori e ricevitori provinciali delle imposte seguono le norme dello impiego privato di cui al R. decreto-legge 13 novembre 1924 n. 1825, e successive modificazioni.

Nel Testo unico di cui è autorizzata la formazione dall'art.

26 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, saranno comprese, di concerto col Ministero delle Corporazioni, le disposizioni degli articoli dal 106 al 111 inclusi della Legge sulla riscossione 1° ottobre 1922, n. 1401, con le integrazioni ritenute indispensabili, in armonia con la legislazione corporativa, per la loro attuazione.

Art. 5. Le cauzioni per appalti esattoriali potranno essere prestate noi oltre la metà del loro ammontare mediante polizze fideiussorie emesse da Istituti od Enti assicuratori riconosciuti, con norme che saranno determinate dal Ministero delle Finanze di concerto con quello dell'Interno.

La parte di cauzione prestata mediante polizza fideiussoria giusta il precedente comma non può essere in niun caso superiore alla differenza fra la cauzione attuale e quella effettivamente prestata per il nuovo decennio.

Art. 6. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniano ecc.

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - MOSCONI - BOTTAI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

73. **Confirma in carica degli attuali esattori delle imposte dirette per il decennio 193-42.** (C. 24 marzo 1931 n. 10695 ai Podestà e Commissari Pref. di Comuni della Provincia).

Richiano la speciale attenzione delle SS. LL. sul R. D. Legge 16 febbraio 1931 IX n. 210, (1) contenente disposizioni sul conferimento delle esattorie delle imposte dirette per il decennio 1933-1942, avvertendo che tale decreto dispone, fra l'altro l'anticipo del termine per la presentazione delle domande di conferma, fissandolo al 30 aprile corrente anno. Ammettendo subito

(1) v. innanzi a pag. 113.

gli esattori a chiedere la conferma e semplificando la procedura per ottenerla, si è mirato soprattutto a far cessare fin d'ora ogni stato di incertezza in coloro che aspirano alla continuazione dell'appalto, dando loro la necessaria tranquillità per attendere nel migliore modo al servizio e temperare, in luogo di aggravare, l'azione coercitiva pel ricupero dei residui di gestione.

E' noto che nel caso di conferma le condizioni del nuovo contratto non possono essere più onerose di quelle del contratto in corso.

A tale principio fu derogato con la legge del 1922, che permise nei riguardi delle esattorie di minore importanza un aumento di aggio fino al 50 % di quello allora in corso. L'invariabilità delle condizioni del contratto va di regola osservata anche nelle conferme che saranno accordate col decreto del 16 febbraio u. s., soltanto il decreto stesso consente un aumento dell'aggio, non superiore del 50 %, agli esattori che dimostrino di trovarsi nella impossibilità di far fronte agli oneri di gestione con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso allegando le necessarie giustificazioni ed indicando l'aggio minimo, col quale sono disposti a riassumere l'esattoria per il decennio 1933-1942. E' superfluo avvertire che la misura complessiva dell'aggio non potrà superare il limite massimo del 6 %, stabilito come norma generale e permanente dal primo comma dell'art. 3 della legge di riscossione.

Per quanto riguarda le modalità per la presentazione delle domande e i termini da osservarsi per la loro istruttoria, le disposizioni del decreto non lasciano dubbi di sorta.

La domanda di conferma, stesa su carta bollata da lire 3 e sottoscritta dall'esattore, dovrebbe essere diretta al Prefetto e presentata direttamente alla Prefettura non oltre il 30 aprile 1931. Nulla vieta tuttavia che l'istanza sia presentata alle SS. LL. nel termine predetto e sia fatta pervenire alla Prefettura, accompagnata dalla deliberazione podestarile, con ogni sollecitudine.

Come determinano i due ultimi comma dell'art. 1.° del De-

creto, i provvedimenti del Prefetto sulle domande di conferma non sono soggetti a gravame gerarchico e debbono essere comunicati entro il 30 giugno corrente anno ai richiedenti, che notificano, a mezzo di ufficiale giudiziario, la loro accettazione alla Prefettura entro il termine perentorio del 31 luglio successivo. Mancando tale esplicita accettazione entro detto termine, si intende che l'esattore non abbia accettate le condizioni stabilite dalla Prefettura, ed abbia quindi rinunciato alla conferma.

Prego la S. V. di dare di quanto sopra integrale comunicazione a cotesto esattore, curando a suo tempo, ove sia presentata la domanda di conferma, di emettere su di essa, con tutta sollecitudine, il parere di competenza, non disgiunto da equa ponderazione.

Resto intanto in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

74. VII. Censimento generale della popolazione del Regno. Adempimenti. (C. 24 marzo 1931 n.º 11253 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo a V.^a S.^a la speciale attenzione sulle disposizioni dettate negli art. 44 a 53 delle norme per l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione del Regno, approvate con R. D. 26 febbraio 1931 n. 166. Tali norme riguardano le operazioni preliminari al censimento e possono essere riassunte nei seguenti adempimenti:

1.º *Pubblicazione dell'avviso riguardante la data e gli scopi del censimento.* L'avviso dovrà essere pubblicato entro il 1.º aprile e restare affisso per tutto il mese di aprile. Ad esso deve esser data la massima diffusione, oltre agli altri mezzi che la Commissione Comunale di vigilanza escogiterà per rendere noto e chiarire il modo come avviene la grande indagine statistica

2.º L'ufficio Comunale dovrà preparare, nel periodo che si chiude al 10 aprile p. v., gli stati di sezione provvisori, di cui all'art. 45 delle norme predette e l'elenco nominativo, desunto

dal registro di popolazione, delle famiglie comprese nel territorio della sezione, viventi in case isolate in campagna.

Dovrà poi ricordare e chiarire agli Ufficiali di censimento le disposizioni degli articoli 46 e seguenti delle dette norme e che si riassumono negli obblighi seguenti:

a) Indicare negli stati di sezione provvisori l'indirizzo e il nome delle famiglie e convivenze, alle quali saranno consegnati i fogli ed i questionari;

b) Prendere nota in detto stato di sezione delle famiglie interamente assenti, di cui dovrà farsi un apposito elenco da consegnarsi all'ufficio comunale;

c) prendere nota in detto stato delle abitazioni degli agenti diplomatici e consolari, ai quali non saranno consegnati i questionari;

d) recapitare a domicilio i fogli ed i questionari nei giorni all' 11 al 18 aprile p. v., consegnandoli direttamente ai capi di famiglia;

e) nei Comuni di Campagna, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Pagani, Sala Consilina, Salerno, Sarno e Vallo della Lucania, nei quali come è noto al censimento della popolazione è unita l'indagine sulle abitazioni, gli Ufficiali di censimento devono consegnare un esemplare del questionario delle abitazioni e due esemplari del foglio di famiglia o convivenza.

Negli altri Comuni l'Ufficiale di censimento consegnerà invece un solo esemplare del foglio di famiglia o di convivenza;

f) all'atto della consegna dei questionari e dei fogli lo Ufficiale di censimento darà le indicazioni necessarie per riempirli.

3.° I Comuni, nel cui territorio scorrono fiumi o che si trovano di avere per confine il mare, dovranno far compiere, a mezzo di speciale Ufficiale di censimento, il censimento delle persone che si trovino su natanti alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile e che non appartengano a navi mercantili italiane o straniere.

4.° I Comuni inoltre dovranno avvertire i padri di famiglia

ed i capi di convivenza che, nel caso di eventuale dimenticanza da parte dell'Ufficiale di censimento a consegnare loro i fogli di famiglia ed i questionari, sono tenuti a ritirarli personalmente presso l'Ufficio comunale.

L'indagine, cui il Governo ammette la massima importanza, non potrà essere ordinata e completa se non saranno preordinati i lavori predetti ed eseguite le norme accennate colla massima diligenza.

E' obbligo di tutti di cooperarsi per la riuscita della grande rilevazione statistica, ma spetta all'Ufficio comunale ed alla S. V. di non lasciare nulla intentato perchè le operazioni relative possano essere svolte con perfetta regolarità e senza incertezze.

Ogni eventuale dubbio, che possa sorgere in merito a dette operazioni, dovrà essere subito esposto a questa Prefettura per ogni necessaria istruzione.

Attendo ricevuta della presente con assicurazioni di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

75. Provvedimenti in favore dei danneggiati delle ripercussioni del terremoto del 23 luglio 1930. (C. 24 marzo 1931 n. 10636 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna notizia, informo le SS. LL., che con Decreto Reale di prossima emanazione, sono state stabilite le norme per l'attuazione del R. Decreto Legge 20 nov. 1930, n. 1579, (1) per quanto riguarda la concessione dei mutui per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti per effetto delle ripercussioni del terremoto del 23 luglio 1930 nei Comuni delle Province di Avellino, Benevento, Bari, Foggia e Potenza non compresi negli elenchi di cui all'art. 30 del R. Decreto Legge 3 agosto 1930, n. 1065, nonchè nei Comuni di Napoli e di Salerno.

Tali norme disciplinano le modalità da seguire per la pre

(1) v. B. A. anno 1931 pag. 2.

sentazione delle domande di mutuo e per la determinazione della somma ammissibile a mutuo, col contributo statale, nel pagamento degli interessi relativi.

Premesso che le operazioni di mutuo autorizzate col ricordato R. Decreto Legge 20 dicembre 1930, n. 1579, rivestiranno la forma di anticipazioni, procedenti da apertura di credito in conto corrente, da trasformarsi in mutui definitivi allo espletamento dei lavori riconosciuti necessari pel riattamento del fabbricato, e che per le opere già ultimate potrà procedersi direttamente alla concessione del mutuo ipotecario, il nuovo provvedimento stabilisce che le domande per la concessione dell'apertura di credito o per la concessione del mutuo dovranno essere presentate in duplice esemplare a S. E. l'Alto Commissario per la Provincia di Napoli o ai Provveditori alle Opere Pubbliche, a seconda della rispettiva competenza territoriale, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle norme stesse. Dalle domande deve risultare:

- a) il nome, cognome, paternità e la denominazione, se trattasi di Enti o Società, nonchè il domicilio del richiedente il mutuo;
- b) l'indicazione dell'immobile danneggiato, con i suoi confini e dati catastali;
- c) titolo in base al quale l'immobile è posseduto dal richiedente in legittima ed esclusiva proprietà;
- e) dichiarazione se sull'immobile gravi ipoteca a favore di altro Istituto di Credito Fondiario;
- e) somma per la quale si richiede il mutuo.

Alligata alla domanda il richiedente potrà anche esibire perizia tecnica delle opere occorrenti per le riparazioni al fabbricato e di quelle eventuali già eseguite dal richiedente stesso ed i relativi computi estimativi.

Le perizie suddette saranno esaminate di accordo tra i tecnici dei Provveditorati alle Opere Pubbliche e quelli dello Istituto mutuante.

Ove non sia presentata la perizia questa sarà fatta di ufficio dai tecnici predetti.

Altre norme stabiliscono i documenti che gli interessati devono esibire alla Sezione di Credito Fondiario del Banco di Napoli per dimostrare la proprietà e libertà del cespite, ai fini della garanzia ipotecaria e della stipulazione del contratto di mutuo.

Il Prefetto — SOPRANO

76. **Tassa di ammissione ai concorsi comunali.** (C. 22 marzo 1931 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato proposto il quesito se la tassa di ammissione ai concorsi a posti di impiego comunale, debba ritenersi abilita ai sensi dell'art. 2 n. 6, del R. D. L. 28 luglio 1929, n. 1363. (1)

Al riguardo, sentito anche il Ministero delle Finanze, il Ministero dell'Interno comunica, per norma, che nella normale 264 del Bollettino Ufficiale delle Tasse per il 1929, n. 1363, al paragrafo XVIII sono elencati i concorsi per i quali è stata abolita la tassa di ammissione.

Fra i concorsi suddetti non sono compresi quelli a posti di impiego comunali, per i quali è tuttora dovuta la tassa.

Unica eccezione è stata fatta per gli aspiranti al posto di segretario comunale, in quanto la tassa di lire 50, stabilita dall'art. 6 del R. D. 21 marzo 1929, n. 371, deve considerarsi quale tassa di ammissione a concorso pel reclutamento di funzionari dello Stato, come dall'art. 1 del R. D. Legge 17 agosto 1928, n. 1953, (2) sono stati qualificati i segretari comunali.

Prego attenersi a tali disposizioni.

Il Prefetto — SOPRANO

77. **Profilassi immunitaria anticarbonchiosa, servizio veterinario.** (C. 18 marzo 1931 n. 4608 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego sollecitare la risposta alla mia circol. n. 4608 del 27 febbraio c. a. pubbl. a pag. 98 del Bollettino Amm. 1931, relativa all'oggetto controdistinto.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 381.

(2) » » 1928 » 337.

78. **Visite ai minorenni corrigendi.** (C. 20 marzo 1931 n. 9951 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato segnalato a questa Prefettura che spesso vengono rilasciati dagli Ufficiali sanitari per corrigendi da ricoverarsi in istituti, senza sottoporre il soggetto a rigorosa visita medica; per cui alcune volte i corrigendi ricoverati in riformatori e riscontrati infermi vengono dimessi con ingiustificato e grave dispendio per l'Erario.

Prego fare presente a codesto Ufficiale sanitario che i certificati sanitari da rilasciarsi nei riguardi dei corrigendi devono essere il risultato di una visita seria e rigorosa circa lo stato fisico psichico del minorenne, ed attestino con verità la sana costituzione del ricoverando, come la sua immunità da imperfezioni fisiche e da malattie contagiose.

La relazione sanitaria pertanto non deve essere generica nè sommaria, ma circostanziata e precisa, oltre che *sulle condizioni fisiche attuali del ricoverando, sui suoi precedenti patologici.*

A tal uopo l'Ufficiale sanitario all'occorrenza potrà e dovrà tenere in osservazione il soggetto sino a che non si sia formato un esatto convincimento dello stato di salute del minorenne.

Nutro fiducia che gli Ufficiali sanitari, consci della delicatezza delle loro mansioni, non incorreranno in simili inconvenienti, che non sarebbero compatibili con la dignità della loro missione.

Per il Prefetto — LICATA

79. **Riduzione fitti.** (C. 16 marzo 1931 num. 1394 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni, previ accordi presi col Direttorio Nazionale del P. N. F. ha ritenuto opportuno affidare ai Prefetti l'incarico di risolvere le quistioni relative alla riduzione dei fitti che eventualmente sorgessero in relazione alle direttive impartite nel novembre scorso, allorchè fu iniziata la campagna per il ribasso del costo della vita.

Richiamando la circ. diretta alle SS. LL. in data 16 dicem-

bre 1930 n. 3518, relativa allo stesso oggetto, (1) confermo che mi potranno essere segnalati per una eventuale eccezionale deroga dal principio di riduzione del 10 % solo quei casi che, per obiettive circostanze, fossero meritevoli di esame.

Il Prefetto — SOPRANO

80. **Movimento di passeggeri.** (C. 8 marzo 1931 n. 4374 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nello intento di rendere sempre più efficace, nei riguardi della P. S. il controllo sul movimento dei passeggeri, prego impartire disposizioni perchè tutti gli organi dipendenti intensifichino la vigilanza sugli alberghi, affittacamere, locande e luoghi ove si dà alloggio a forestieri, e curino fra l'altro che i nomi dei passeggeri siano segnati, sul prescritto registro, in modo chiaro, aggiungendo nell'ultima colonna tutti gli estremi della carta di identità (data, numero, autorità che l'ha rilasciata) o di altro documento valido in base al quale si dà alloggio, estremi che l'esercente dovrà rilevare personalmente ed esattamente dal documento, senza limitarsi alle affermazioni del viaggiatore. Gli stessi estremi dovranno essere segnati sempre a cura dell'esercente ed in modo chiaro nella schedina da inviare con tutta sollecitudine all'Autorità locale di P. S.

Raccomando che tale vigilanza sia continua ed assoluta ed estesa anche agli esercizi di stallaggio, in modo che nessuno sfugga al controllo dell'Autorità di P. S.

Prego fornire un cenno di assicurazione.

Il Questore — CIPRIANI

81. **Lotta contro le cavallette.** (C. 21 marzo 1931 n. 9960 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Preside dell'Amm. Prov.).

D'incarico del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, richiamo l'attenzione della S. V. sulla prossima campagna di lotta

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 463.

contro le cavallette, perchè è intendimento del Ministero che la lotta stessa si svolga con energia e tempestività. A tale scopo sarà subito provveduto al rifornimento dei depositi degli insetti necessari, che, nel loro importo, come avvenne negli anni passati, raggiungono la quota a carico dello Stato. (Artic. 20 della legge 3 gennaio 1929, n. 93, pubbl. nella Gaz. Uffic. 8 febbraio 1929, n. 33) sul prevedibile importo nella spesa di lotta.

Occorre, intanto, che la Provincia ed i comuni interessati mettano immediatamente a disposizione la quota ad essi spettante, in conformità del preventivo che la locale Cattedra ambulante di agricoltura avrà cura di compilare con la Direzione tecnica regionale della lotta stessa, che è stata affidata al R.° Osservatorio fitologico, posizione entomologia agraria) presso il R.° Istituto Superiore Agrario di Portici.

La richiesta dei veleni necessari e degli attrezzi deve essere fatta dalla Direzione tecnica regionale.

L'organizzazione della lotta dovrà svolgersi nel seguente modo :

La direzione tecnica provinciale della lotta è affidata alla cattedra ambulante prov. di agricoltura, che seguirà le norme tecniche dettate dalla Direzione tecnica regionale.

I Signori Podestà dei singoli comuni interessati provvederanno alla organizzazione comunale della lotta, di accordo con la Cattedra ambulante di agricoltura, ed alla esecuzione delle relative operazioni nell'ambito del territorio del proprio comune.

Affinchè la lotta possa essere iniziata tempestivamente è necessario che i Podestà dei Comuni ove presumibilmente potrà verificarsi l'infestione, provvedano a comandare più persone pratiche del territorio comunale, con il preciso incarico di sorvegliare le zone che possano ritenersi infette e di segnalare immediatamente la schiusura delle uova non appena, zona per zona, si sia verificata.

I Podestà e Commissari Prefettizi faranno opportuna propaganda presso i singoli proprietari sulla necessità di denunciare

le infestioni delle cavallette non appena si manifestano alla chiusura delle prime uova, al fine di evitare i danni dell'avvelenamento dei prati e dei pascoli. I medesimi provvederanno pure a consigliare i proprietari, perchè, nel loro interesse, utilizzino i prati od i pascoli presumibilmente infesti, prima della schiusura delle uova: qualora ciò non riuscisse possibile, per evitare la perdita dei foraggi in zone avvelenate, sarà da consigliare ai proprietari interessati di lavorare il terreno nelle zone avvelenate e di bruciare sul posto l'erba avvelenata.

La lotta contro le cavallette ha una importanza grandissima per l'economia agricola, e, perciò, richiede da tutti, Enti ed agricoltori, il massimo sforzo per riuscire a salvare le coltivazioni, a cominciare da quelle del frumento, da così pericolosi nemici.

Confido, pienamente nell'opera della S. V. per la buona riuscita di tale difesa.

Il Prefetto — SOPRANO

82. RR. Decreti Leggi 24 luglio 1930 n. 1094 e 6 novembre 1930 num. 1559. Perdita del diritto di pensione in seguito a perdita della cittadinanza italiana. (C. 13 marzo 1931 n. 9052 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto, con il R. D. Legge 24 luglio 1930, n. 1094, oggetto della precedente circ. del 10 sett. 1930, n. 36698, pubbl. a pag. 352 del Boll. Amm. 1930, venne stabilito che gli impiegati civili e militari di ogni grado dello Stato, compresi quelli delle aziende con ordinamento autonomo, dei comuni e delle provincie, nonchè le vedove e gli orfani di essi, decadono dal diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità di quiescenza ed a godere la pensione o gli assegni stessi già conseguiti, quando perdano la cittadinanza italiana.

Detta norma è stata successivamente integrata con il R. D. Legge 6 novembre 1930, n. 1559, (Gazz. Uff. n. 289 del 13 dic. 1930), il quale, mentre sancisce che la perdita della cittadinanza italiana importa anche la perdita delle pensioni di guerra, dei soprassoldi annessi alle medaglie al valore, come anche del di-

ritto alla liquidazione delle speciali polizze di assicurazione concesse ai combattenti o agli orfani ed ai genitori dei caduti in guerra, estende, dall'altro canto, le disposizioni contenute nel R. D. Legge 24 luglio 1930 n. 1094, alle pensioni, alle indennità ed agli assegni a carico della Reale Casa, degli Ordini Equestri civili e militari, degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti e di ogni altro ente pubblico.

Ciò premesso, si ritiene opportuno richiamare la particolare attenzione delle SS. LL. sulla necessità che gli uffici dello stato civile cooperino con ogni zelo e diligenza alla esecuzione dei decreti legge suaccennati, curando di dare pronta comunicazione alla Intendenza di Finanza della Provincia, dei pensionati ordinari e di guerra i quali, avendo perduto la cittadinanza italiana, anche anteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti legge predetti, non hanno più diritto al pagamento della pensione o degli assegni. Con tali comunicazioni, oltre alla esatta generalità degli assegnatari, debbono essere precisati il numero dei certificati d'iscrizione (libretto) ad essi intestato e la data dalla quale gli assegnatari medesimi abbiano perduto la cittadinanza. Debbono, poi, le comunicazioni stesse essere fatte con le modalità prescritte dall'art. 23 del R. D. 23 aprile 1927, n. 677, per i casi di morte dei pensionati e per le eventuali celebrazioni di matrimonio delle vedove ed orfane titolari di pensioni.

Per le pensioni a carico degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (Monte pensioni per gli insegnanti elementari, Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati e salariati degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato, le comunicazioni di cui sopra debbono essere fatte, con le modalità accennate, oltre che alla Intendenza di Finanza, anche alla Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Appare superfluo avvertire che le Amministrazioni degli enti locali dovranno provvedere direttamente a sospendere la corri-

sponsione degli assegni di quiescenza a carico degli enti medesimi ai pensionati, che abbiano eventualmente perduto il requisito della cittadinanza italiana.

Si pregano le SS. LL. di impartire, con l'urgenza del caso, analoghe istruzioni agli uffici di Stato civile dipendenti ed a vigilare perchè gli stessi vi si attengano scrupolosamente.

Si ritiene opportuno che le SS. LL. rendano edotti di tali istruzioni anche gli altri enti dipendenti.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

83. Autoveicoli. Applicazione di tassametro. (C. 26 marzo 1931 n.º 11078 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni comunica di aver autorizzato una proroga sino al 30 giugno prossimo per l'applicazione di tassametri sugli autoveicoli in servizio pubblico da piazza.

Il Prefetto — SOPRANO

84. Prescrizioni comunali sugli autoservizi pubblici da piazza e da noleggio di rimessa. (C. 10 maggio 1931 n.º 7184 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il ministero delle Comunicazioni con circolare 18 and. comunica:

« Si è dovuto constatare che non sempre i Comuni, i quali hanno disciplinato, avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 112 del R. D. L. 2 dicembre 1928 n. 3179, e previa la prescritta approvazione ministeriale, con regolamenti o speciali deliberazioni, i servizi pubblici da piazza e di noleggio da rimessa, curino poi di sottoporre all'approvazione di questo Ministero le eventuali successive disposizioni emanate, per integrare o modificare quelle in vigore.

Reputo pertanto opportuno segnalare alle EE. LL. che, a termine del citato art. 112, tutte le disposizioni emanate dai Comuni per disciplinare i servizi pubblici da piazza e quelli di no-

leggio da rimessa e qualsiasi altra successiva, che integri e modifichi quelle già in vigore o determini il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture adibite ai servizi stessi, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione di questo Ministero.

Rivolgo preghiera alle EE. LL. perchè, nel richiamare su quanto sopra la speciale attenzione dei Comuni rientranti nelle rispettive provincie, vigilino a che i Comuni stessi si attengano scrupolosamente alle predette disposizioni, invitando quelli che eventualmente non vi avessero ottemperato a rimettermi, pel tramite delle LL. EE., tutte quelle deliberazioni inerenti ai servizi in parola, sulle quali sia intervenuta l'approvazione Ministeriale.

Il Prefetto — SOPRANO

85. **Segnalazioni acustiche.** (C. 17 marzo 1931 n. 4249 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero delle Comunicazioni, con circ. 4 and. n. 4200 comunica:

« E' stato chiesto se l'uso degli apparecchi di segnalazione acustica per automobili denominati « clakson » sia consentito nell'interno degli abitati.

Al riguardo reputo opportuno significare che l'artic. 60 del R. Decreto Legge 2 dicembre 1928, n. 3179, stabilisce, come è noto, che gli autoveicoli debbono essere forniti di una tromba a forte suono, senza però prescrivere come tale tromba debba essere azionata. Basta, pertanto, che gli apparecchi di segnalazione, e fra questi anche quelli azionati dall'elettricità, come ad esempio il clakson, rispondano al requisito sopraindicato, abbiano cioè un tono unico non dissimile da quello delle trombe comuni, per poter esser usati nell'interno degli abitati.

Ove ciò non si riscontri, l'apparecchio di segnalazione in parola, a simiglianza di quelli a suono violento stridente, deve considerarsi apparecchio ausiliare e pertanto, secondo le norme vigenti, usarsi solo fuori degli abitati ».

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

88. **Convenzione veterinaria Italo-Francese.** (C. 24 marzo 1931 n.° 11266 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il Ministero dell'Interno con telegramma del 3 corr. n. 5987 comunica:

« Scopo evitare che eventuali rilievi ordine sanitario possano comunque ripercuotersi bene avviato commercio esportazione Francia nostro bestiame, pregasi impartire tassative disposizioni per rigorosa osservanza norme tutte vigenti convenzione veterinaria Italo-Francese, con particolare riguardo quelle concernenti condizioni per rilascio certificato origine sanità ».

Con riferimento a prec. corrispondenza e specialmente alla mia circ. n. 979, prego richiamare di nuovo l'attenzione dei veterinari incaricati del rilascio dei certificati e dei commercianti e degli enti interessati sulle disposizioni contenute nella convenzione veterinaria Italo-Francese pubblicata nella Gazz. Uff. del 27 novembre 1929 n. 276.

Il Prefetto — SOPRANO

Personale dei Segretari Comunali

Trasferimenti.

Ferri Alessandro — segretario titolare a Caggiano, trasferito a Bellosguardo.

Del Giudice Biagio — segretario titolare a Bellosguardo, trasferito a Montecorvino Pugliano.

Marra Antonio — segretario titolare a Castelcivita, trasferito a Caggiano.

Dimissioni.

Olivieri Bartolomeo, segretario titolare di Montecorvino Pugliano—Accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Concorsi

Comune di Caselle in Pittari. — *Messo-Guardia e Guardia Campes-
stre.* — Concorsi per titoli. Stipendio: pel primo L. 2000 e pel
secondo L. 1500. Riduzione 12 %₁₀. Caroviveri come per legge.
Tre aumenti quadriennali di un decimo. Età minima anni 18, Do-
manda da presentarsi Segreteria Comunale non oltre il 30 Aprile
p. v.. Documenti di rito. Per altri schiarimenti rivolgersi alla
Segreteria Comunale.

Caselle in Pittari 21 marzo 1931—IX.

Il Segretario Rag. M. Belmonte Il Podestà Prof. M. Spina

segue **Concorsi**

Comune di S. Angelo Fasanella.—*Veterinario Consorziale*—Concorso per titoli. Stipendio annuo lordo L. 5720,00. Indennità cavalcatura L. 2300,00. Indennità di residenza nel comune capo consorzio (S. Angelo Fasanella) L. 1320,00. Aumenti di L. 572 ogni 5 anni e per tre volte. Età minima anni 21, massima anni 35 salvo eccezioni di legge. Documenti di rito, oltre il certificato di iscrizione al sindacato Fascista dei veterinari e quello di aver superato l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio per i laureati dopo il 1925. Scadenza a quaranta giorni da quello del bando. Assunzione servizio entro 20 giorni dalla partecipazione, sotto pena di decadenza.

Il Podestà Tanga Clavelli

Comune di Castelcivita. = *Concorso per la seconda condotta Medico-Chirurgica* — Stipendio annuo lire 7000,00 con riduzione stabilita dal R. D. Legge 20 novembre 1930 n. 1491, al lordo di ritenuta di R. M. e contributi Cassa di Previdenza ed I. N. I. E. L. aumentabile di un decimo al compimento di ogni quadriennio e per cinque quadrienni. L'indennità di cavalcatura lire 1000,00. Età massima anni 45, salvo diritti del personale in carica presso altri Comuni, nonchè dei mutilati e combattenti. Tassa L. 50,10. Documenti di rito soliti in bollo e legalizzati. Scadenza 30 Aprile 1931. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Castelcivita, lì 12 Marzo 1931. (Anno IX dell'E. F.)

Il Segretario Com. Marra

Il Commissario Pref. Scaramella

Il Medico Provinciale Fiore

Comune di Fisciano.—*Ragioniere*—Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 4000 lordo ricchezza mobile e monte pensioni e altre ritenute di legge, oltre assegno supplementare lire 760 e aumento quadriennale del decimo. Domanda, da presentarsi non oltre 30 aprile 1931, deve essere corredata documenti di rito, diploma di ragioniere, vaglia lire 25,15 per tassa di concorso, titoli eventuali circa idoneità al posto cui si aspira. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Fisciano 26 marzo 1931 — IX.

Il Segretario Pansa

Il Podestà Avv. F. Ansalone



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

89. Finalità assistenziali e contributi 1931 dell'Istituto Naz. Impiegati enti locali (C. Presidenza Istituto 8 gennaio 1931 n. 16) *cont. e fine.*

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

90. Imposta sul consumo della birra, delle acque gassate e delle acque minerali da tavola.

91. Disciplina dei prezzi.

92. Vaccinazione jennariana.

93. Certificati di scorta per i prodotti di carni suine destinati agli Stati Uniti d'America.

94. Accensione di fuochi artificiali.

95. Disciplina della vendita delle carni.

96. Collocamento di croci e tabelle strade.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 94 a n. 96 — Personale dei Segretari Comunali — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

94- **Accensione di fuochi artificiali.** (C. 25 marzo 1931 n. 01901 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamando la mia circ. 25 aprile 1930 n. 2828 relativa all'oggetto, prego le SS. LL. segnalare anche quest'anno a questa R. Questura, almeno 10 giorni prima, tutte le festività di carattere religioso o patriottico, indette nelle rispettive giurisdizioni, in occasione delle quali venissero incendiati fuochi artificiali. Mentre raccomando di attenersi scrupolosamente a tale norma, avverto che nessuna accensione di fuochi potrà essere consentita senza il benessere di questo Ufficio.

E poichè anche quest'anno la Commissione tecnica provinc. si limiterà a verificare soltanto i fuochi da incendiare, senza presenziare alla accensione di essi, prego disporre che i dipendenti agenti coadiuvino i Sigg. Comandanti le stazioni dell'Arma nel prendere in consegna i fuochi artificiali ed autorizzati dalla Commissione onde impedire eventuali sostituzioni, mentre le SS. LL. controlleranno che nelle accensioni dei fuochi stessi vengano rigorosamente osservate le norme di cui all'ordinanza Prefettizia 10 maggio 1928 n. 2786, procedendo a termine di legge a carico dei trasgressori.

Con l'occasione avverto che, mentre per effetto di disposizioni in corso, per qualsiasi quantitativo di fuochi d'artificio gli uffici finanziari sono autorizzati a non rilasciare più il certificato di legittima provenienza, per i fuochi di peso superiore ai kg. 25 lordi, occorrerà sempre la licenza di trasporto, a mente dell'art. 98 del regolamento di P. S. e alligato C al regolamento stesso.

Raccomando che in modo assoluto ed a scanso di responsabilità siano rispettate tutte le norme e adottate tutte le precauzioni necessarie nell'interesse della incolumità pubblica e privata per evitare incendi, nonchè siano vietati rigorosamente i fuochi proibiti, quali ad esempio bombe, botte a muro, colpi oscuri, maschi ecc..

In caso di trasgressione occorre provvedere con ogni severità.

Il Questore — CIPRIANI

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

89. **Finalità assistenziali e contributi 1931 dell'Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali.** (Circolare n. 16 dell'8 gennaio 1931 del Presidente dell'Istituto ai Podestà dei Comuni e Presidi delle Amm. Provinciali).

(cont. vedi pag. 101)

Documenti da prodursi a corredo della domanda per la liquidazione dell'indennità premio di servizio.

1. Dettagliato riassunto dello stato di servizio dell'impiegato dalla prima nomina alla cessazione definitiva, con la indicazione delle date di inizio e di cessazione dei singoli periodi di servizio, nonchè della qualifica del servizio stesso, specificando quello di ruolo da quello eventualmente prestato in qualità di interino, avventizio, ecc.

2. Se l'impiegato ha prestato sempre servizio presso lo stesso Ente è sufficiente la produzione della deliberazione di nomina e quella di dispensa dal servizio stesso, nonchè un attestato, rilasciato dal capo dell'Amministrazione, dal quale risulti che durante il servizio non vi siano state interruzioni per aspettativa per motivi di salute o di famiglia, disponibilità, con o senza assegni, o sospensioni per motivi disciplinari. Nel caso di interruzioni di servizio alle dipendenze di diversi Enti Locali occorre produrre le deliberazioni di nomina e di cessazione dal servizio stesso per ciascun periodo, nonchè gli attestati rilasciati dalle singole amministrazioni dalle quali risultino le eventuali interruzioni o meno di cui al § 2.

4. Certificato da rilasciarsi dal Capo dell'ultima amministra-

zione, da cui dipendeva l'impiegato, attestante gli assegni dal medesimo percepiti nei dodici mesi antecedenti alla data di cessazione dal servizio *con la distinta indicazione*: dello stipendio, dell'indennità caro viveri, dell'indennità di famiglia e di qualsiasi altra indennità e con la specificazione delle eventuali variazioni di stipendio verificatesi nel decorso dei dodici mesi di servizio anzidetto (detti assegni dovranno essere dichiarati al lordo e senza la decurtazione del 12 per cento).

5. Nel caso in cui l'indennità premio di servizio debba essere liquidata in favore dei superstiti indicati nell'art. 19 della legge 2 giugno 1930, n. 733, ai documenti anzicennati occorrerà aggiungere i seguenti:

Per le vedove.

Atto di morte dell'impiegato, atto di matrimonio, atto notorio di non avvenuta separazione per colpa della moglie.

Per gli orfani minori.

Atto di nascita, atto di morte dei genitori, situazione di famiglia.

Per le orfane nubili maggiorenni.

Atto di nascita, atto di morte dei genitori, situazione di famiglia, certificato di stato nubile.

E' ovvio far presente che tanto le domande che i documenti da produrre sono esenti da bollo a norma dell'art. 2 del R. decreto legge 13 gennaio 1927, n. 75.

Contributo degli iscritti - Accertamento.

Completato, così sommariamente, il quadro della complessa opera assistenziale sviluppata da questo Ente nel primo quinquennio di assistenza, *e rinnovata ancora la raccomandazione a tutti i Capi di amministrazione di segnalare le evenienze nelle quali l'Istituto può e deve intervenire in favore degli impiegati*, non meno importante si appalesa la necessità di far presente che la pronta, efficace e vigile opera assistenziale da svolgere in favore della classe impiegatizia è basata essenzialmente nello accumulo ed impiego redditizio delle riserve atte a garantire gli oneri e perciò in dipendenza del pronto

accertamento dei contributi dovuti dagli iscritti, che se fatto con risparmio di tempo e di spesa, avvantaggia quindi sempre più lo svolgimento del programma assistenziale.

E' d'uopo riconoscere in proposito che, ad eccezione di pochi Enti, la maggioranza ha compreso già l'indispensabile legame di dipendenza esistente tra il regolare accertamento dei contributi e l'assistenza agli iscritti ed ha risposto pienamente all'appello rivolto negli scorsi mesi, sia facendo pervenire in tempo debito gli elenchi delle trattenute, che seguendo scrupolosamente le istruzioni all'uopo impartite con precedenti circolari.

Superfluo pertanto appare un nuovo richiamo agli obblighi che derivano alle amministrazioni degli Enti Locali dall'art. 33 del regolamento 20 dicembre 1928, numero 3239, circa il tempestivo e regolare invio degli elenchi degli impiegati, per la cui inadempienza valgono le comminatorie di penale stabilite con l'art. 11 della legge 2 giugno 1930, n. 733.

Ma a parte le penalità previste ed il danno che deriva a questo Istituto dalla irregolare o tardiva compilazione degli elenchi dei contributi, *ciò che più preme di far rilevare alle amministrazioni si è che la irregolarità nell'adempimento di tale obbligo, l'omissione, nello elenco elenco, di impiegati tenuti al versamento dei contributi, può essere, nell'evenienza della maturazione di un diritto da parte dell'impiegato stesso, lesiva ai di lui interessi per il ritardo che ne deriva nella regolarizzazione della di lui posizione nei confronti di questo Istituto o di esclusione addirittura dal beneficio richiesto con grave responsabilità in questo caso per l'Amministrazione dell'Ente da cui l'impiegato dipende.*

Raccomandasi pertanto di attenersi scrupolosamente, anche per questo anno, alle norme già note a codesta amministrazione circa *la compilazione degli elenchi dei contributi e l'invio degli elenchi stessi entro il corrente mese*, tenendo inoltre presenti le innovazioni contenute nella legge 2 giugno 1930, n. 733, relativamente *al contributo 1 per cento per i sanitari, al contributo a carico dell'Ente per i posti vacanti* ed agli impiegati con stipendio inferiore alle

L. 800 annue, assunti per la prima volta dal 1.º gennaio 1930, che non hanno l'obbligo della iscrizione a questo Istituto.

Nulla è innovato invece per ciò che riguarda i posti in consorzio, gli arrotondamenti centesimali dei contributi, i conguagli per le variazioni verificatesi nell'anno precedente, ecc., richiamandosi in proposito le istruzioni all'uopo impartite negli scorsi anni.

Misura del contributo in ragione degli stipendi

E' di capitale importanza agli effetti della commisurazione del contributo dell' 1,50 ‰ sugli stipendi degli impiegati e dell' 1 per cento per i sanitari, di cui agli articoli 16 e 3 della legge 2 giugno 1930, n. 733, la disposizione contenuta nella circolare n. 120650 del 5 dicembre scorso anno del Capo del Governo, diramata a tutte le amministrazioni, là dove si accenna al paragrafo XV per gli Enti pubblici locali al provvedimento legislativo in corso, in base al quale, in analogia a quanto è stato già praticato per gli impiegati statali, le trattenute ed i contributi riguardanti il trattamento di quiescenza e le opere previdenziali dovranno essere calcolate sullo stipendio lordo non decurtato dalla ritenuta del 12 per cento.

In attesa pertanto di tale provvedimento legislativo di prossima promulgazione, le amministrazioni degli Enti Locali compileranno gli elenchi dei contributi basando le ritenute sugli stipendi lordi non ridotti del 12 per cento e ciò in considerazione del fatto che tutti gli oneri a carico di questo Ente per vitalizi, sussidi di lutto, indennità premio di servizio ed altro saranno commisurati sugli stipendi non decurtati dalla recente ritenuta.

Per evitare inutile carteggio a chiarimento degli elenchi dei contributi, i Capi delle amministrazioni apporranno in calce ai prospetti stessi la dichiarazione che gli stipendi indicati nell'elenco sono quelli lordi non decurtati del 12 per cento.

Modulo per l'accertamento dei contributi

In via del tutto eccezionale e per questo solo anno si rimette, per norma delle amministrazioni interessate, il fac-simile

del modello da usare per la denuncia dei contribuiti, avvertendone che l'elenco dovrà pervenire in duplice esemplare. Per l'eventuale fabbisogno occorrente le amministrazioni *dovranno provvedersi a proprie spese* rivolgendosi alle tipografie che a quanto consta hanno attualmente in vendita i moduli stessi:

Soc. Tipografica Aldo Manuzio, via Augusto Valenziani, 16, Roma.

Reale Stabilimento Tipografico F. Salviati, Foligno.

Riscossione dei contributi

Per le amministrazioni provinciali e per i Comuni del Regno la riscossione si effettuerà anche per questo anno mediante trattenute sulle compartecipazioni tassa scambi e tabacchi.

Avvertenze importanti

E' fatto assoluto divieto alle amministrazioni degli Enti Locali ed ai rispettivi tesorieri di rimettere, per qualsiasi causa, vaglia postali o bancari all'indirizzo di questo Ente, potendo ciò dar luogo a duplicazioni di introiti ed a disguidi, di cui questo Istituto declina ogni responsabilità. Soto nel caso in cui tali pagamenti venissero richiesti da questa Direzione si provvederà ad inviare il certificato di allibramento per il versamento al nostro conto corrente postale.

Si richiama la particolare attenzione degli Uffici, cui è diretta la presente, sulla necessità che la corrispondenza da inviare a questo Istituto sia regolarmente affrancata, non godendo questo Ente di alcun privilegio nè di riduzioni di sorta per la propria corrispondenza, ciò a fine di evitare le spese non indifferenti che l'Istituto sostiene per la irregolare trasmissione, da parte degli Enti, di corrispondenza non sufficientemente francata e pertanto assoggettata a multa.

IL PRESIDENTE

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

90. **Imposta sul consumo della birra, delle acque gassate e delle acque minerali da tavola.** (C. 11 marzo 1931 n.° 7452 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze, con circ. 18 febb. 1931 n.° 1464, comunica:

« Col 31 dicembre scorso si è compiuto il primo ciclo annuale di applicazione delle speciali norme di tassazione nella forma dell'abbonamento obbligatorio in confronto della birra, delle acque gassate e delle acque minerali, ai sensi della Circolare ministeriale 12 aprile 1930, n. 5283. (1)

L'esperimento è riuscito in complesso abbastanza soddisfacente, incontrando altresì il gradimento dei ceti industriali e commerciali interessati.

Si è dovuto soltanto rilevare una soverchia lentezza nelle trattative e nelle procedure per la determinazione dei dovuti canoni di abbonamento, ciò che ha causato un troppo prolungato stato di incertezza e quindi di disagio e per le Amministrazioni delle imposte di consumo e per i contribuenti, tanto se titolari delle fabbriche e stabilimenti, come se concessionari ed esercenti.

Sono ovvie ed intuitive le ragioni che impongono, nel reciproco interesse delle parti, la più pronta fissazione dei canoni di abbonamento, nè data la limitatezza e la semplicità di quanto può formare oggetto delle singole contestazioni, sembra che a raggiungere tale benefico intento ostino gravi difficoltà, anche nei casi sperabilmente non frequenti in cui, fallite, a malgrado ogni buon volere, le bonarie trattative, debbasi ricorrere alla speciale giurisdizione amministrativa prevista dalla ricordata Circolare, tanto più ora che, superate le esitazioni della prima applicazione del nuovo metodo, si posseggono pure migliori e più attendibili elementi di valutazione.

E' pertanto preciso intendimento di questo Ministero che gli

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 161

abbonamenti, sia per amichevoli accordi, sia attraverso la procedura sovra richiamata, abbiano infallantemente a concludersi entro il prossimo mese di aprile, al più tardi.

All'uopo rivolgonsi le più vive raccomandazioni alle LL. EE. i Prefetti, affinchè provvedano alla puntuale e completa attuazione del proposito suespresso, mercè opportune e tempestive istruzioni ai Comuni ed agli appaltatori, ed esigendo dalle Commissioni comunali e curando essi stessi, nella sfera delle rispettive competenze, la più sollecita decisione delle controversie sottoposte al loro giudizio.

In vista poi del breve termine come sopra assegnato alla definizione degli abbonamenti ed in considerazione altresì del particolare andamento stagionale dello smercio delle bevande di cui trattasi, secondo il quale i primi mesi dell'anno corrispondono al più limitato consumo delle bevande medesime, questo Ministero, ad evitare complicazioni ed intralci alla pronta sistemazione dei detti abbonamenti, è venuto nella decisione di prescrivere, in eccezionale deroga alla generica norma dell'ultimo comma dell'art. 227 del Regolamento generale daziario 25 febbraio 1924, n. 540, che sino a quando l'importo del nuovo canone non sia stato comunque determinato, i contribuenti debbano provvisoriamente corrispondere le mensilità del canone stesso nella misura per esse fissata nell'anno precedente, salvo conguaglio in base all'ammontare del canone definitivamente stabilito.

Ciò beninteso, facendosi assoluta astrazione della nuova misura del canone, che sarà per essere definitivamente fissata, e quindi senza il menomo pregiudizio di ogni ragione od azione, che all'uopo l'una e l'altra parte si proponcano di sostenere.

Inoltre e sempre con riguardo al vario andamento stagionale del consumo delle bevande sovra indicate, si dichiara nulla ostare, anche per quanto concerne l'addizionale governativo sulla birra, a che le Amministrazioni delle imposte di consumo, invece di ripartire l'annuo canone in rate mensili eguali, consentano di suddividere il canone medesimo in rate mensili graduate in pro-

porzione alla diversa intensità del consumo durante il corso dell'anno, sempre che però le prescritte cauzioni siano prestate sulla base delle rate stabilite per maggiore importo.

Le norme susespese debbono ritenersi emanate a complemento ed integrazione di quelle dettate dalla ripetuta Circolare Ministeriale 12 aprile 1930, n. 5283 e valgono anche, in quanto del caso, per la tassazione delle acque minerali naturali da tavola, per la quale si è in massima adottato la stessa forma dell'abbonamento obbligatorio, giusta la successiva Circolare 22 maggio 1930, n. 8652 ».

Nel dare notizia di quanto sopra a V.^a S.^a la prego di fare analoga comunicazione all'assuntore della imposta di consumo di cotesto Comune, vigilandone l'esatta osservanza e favorirà frattanto, un pronto cenno di assicurazione in proposito.

Il Prefetto — SOPRANO

91. **Disciplina dei prezzi.** (C. 18 marzo 1931 n. 9049 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna intelligenza, comunico la seguente circ. del Ministero delle Corporazioni:

« Gli organi del Regime seguono attentamente l'azione di vigilanza, di controllo e di intervento, che le LL. EE. i Prefetti e le Autorità Comunali compiono, validamente affiancati dalle gerarchie locali del Partito Naz. Fascista, sull'andamento dei prezzi, sia delle merci di più comune e largo consumo, sia dei servizi interessanti la generalità dei cittadini.

Si è ora giunti ad una fase di definitivo assestamento e coordinamento; il Ministero delle Corporazioni e il Partito Naz. Fascista, alla cui concorde intesa si deve il risultato di una così vasta operazione economica e politica, ritengono perciò opportuno fissare alcune direttive di massima, cui la esperienza in corso conferisce singolare valore.

1.^o Le iniziative dirette alla diminuzione dei prezzi, e le funzioni di vigilanza sugli esercizi commerciali e sulle imprese che

mirano ad agevolare i consumatori, debbono essere coordinate e unificate, l'aiuto che gli organi locali del Partito possono appor-
tare all'azione del Governo riuscirà tanto più prezioso, quanto
più sarà disciplinatamente subordinato all'unica direttiva dell'au-
torità statale.

2.° Deve ritenersi sempre fermo il canone fondamentale in-
teso a non ripristinare, sotto nessuna forma, norme obbligatorie
di calmieramento, le tabelle dei prezzi, fissate nelle varie provin-
cie, alla compilazione delle quali le Associazioni sindacali inte-
ressate dovranno sempre partecipare, sono impegni assunti dalle
categorie professionali di non superare alcuni massimi; non pos-
sono, come in qualche caso è avvenuto, essere considerati come
minimi al disotto dei quali non è dato discendere, senza esporsi
al pericolo di sanzioni sindacali.

3.° Ogni azione sul terreno economico deve essere avve-
duta e consapevole; deve, soprattutto, preoccuparsi di non pro-
durre inopportuni squilibri nella funzione commerciale o ingiu-
stificate variazioni nel livello dei prezzi all'ingrosso.

Ogni iniziativa però diretta a diminuire i prezzi di vendita
al minuto e il divario fra questi prezzi all'ingrosso (negozi-tipo,
organizzazioni di vendita diretta da parte dei produttori, segna-
lazione a premio dei commercianti migliori, azione di cooperative,
ecc.) deve essere opportunamente valorizzata ed incoraggiata,
quando sia attuata con serietà di propositi e rispondenza di at-
tezzatura, senza particolari condizioni di privilegio, come ha già
chiaramente avvertito la circol. emanata dal Partito Naz. Fasci-
sta il 5 gennaio scorso.

4.° I produttori e gli intermediari, che tentano sottrarsi al
dovere comune, non sono per verità molti; contro quei pochi
però, che, simulando ribassi non praticati in realtà e non ottem-
perando alle direttive prese dagli organi sindacali, compiono
azione di indisciplina economica e politica ed ingenerano nei
consumatori diffidenza e scetticismo ingiustificati, rapida ed ener-
gica deve essere l'azione degli organi del Governo e del Partito.

Il Ministero delle Corporazioni ed il Partito Naz. Fascista sanno che non invano commettono al valore ed alla attività degli organi locali dello Stato e del Partito le presenti istruzioni ».

Il Prefetto — SOPRANO

92. **Vaccinazione Jennariana.** (C. 26 marzo 1931 n. 11898 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Approssimandosi la sessione primaverile delle vaccinazioni jennariane, occorre che le SS. LL. facciano tempestiva richiesta del vaccino occorrente per le vaccinazioni e per le rivaccinazioni obbligatorie, e organizzino il relativo servizio in modo da aversi la sicurezza del perfetto funzionamento, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari.

Ora in molti comuni il servizio non è bene disciplinato, e molti sfuggono alla inoculazione profilattica con pericolo per la pubblica salute.

I Sigg. Podestà debbono pertanto svolgere attiva opera per ottenere l'osservanza della legge; gli *inadempienti devono essere vaccinati coattivamente, e i padri di famiglia denunziati all'autorità giudiziaria.*

Senza la osservanza di tali misure non si avrà la vaccinazione completa degli obbligati.

Intendo che i registri di vaccinazione e di rivaccinazione siano impiantati secondo le istruzioni impartite con le circ. 25 marzo 1925 n. 7117, (1) 2 marzo 1926, n. 4677 e 6 maggio 1930 n. 16720. (2)

Ricordo:

1.° Che la vaccinazione è obbligatoria per tutti i nati nel semestre anteriore a quello della sessione; e che debbono essere rivaccinati appena compiuto l'8.° anno di età.

2.° Che la rivaccinazione può essere fatta sollecitamente e proficuamente nelle scuole, dove si trovano aggruppati i ragazzi di 8 e più anni.

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 75.

(2) » » 1930 » 187.

3.° Che deve essere adoperato soltanto vaccino animale fresco e attivo, che va richiesto, volta per volta, al Medico Provinciale; e pertanto il vaccino residuato nella sessione precedente, o ritirato da oltre un mese, non deve essere adoperato.

4.° Che il vaccino va tenuto in un luogo oscuro o fresco.

5.° Che la vaccinazione deve essere fatta con la più rigorosa asepsi. Pertanto il vaccinostile va disinfettato volta per volta, alla lampada ad alcool, e il braccio del bambino con etere ed alcool, o con acqua sterile e sapone. Ben si intende che, prima di praticare la piccola operazione, bisogna essere sicuro del raffreddamento del vaccinostile e della completa evaporazione dell'alcool eterizzato dal braccio del bambino.

Non bisogna usare altre sostanze disinfettanti (tintura di jodo, acido fenico, sublimato ecc.) perchè annullano la virulenza del vaccino. Parimenti per avere l'attecchimento della linfa il medico vaccinatore farà attenzione a scarificare solamente il derma, senza che vi sia fuoruscita di sangue.

6.° Che i medici vaccinatori debbono controllare l'esito di ogni vaccinazione e comunicarlo all'Ufficiale sanitario.

Come negli anni precedenti, non più tardi del 16 giugno e del 15 dicembre di ciascun anno la SS. LL. debbono inviare un breve rapporto sul servizio svolto nella sessione primaverile e autunnale, indicando, separatamente per i vaccinati e per i rivaccinati, il numero degli obbligati, il numero delle vaccinazioni eseguite, l'esito e il numero delle eventuali denunce alla autorità giudiziaria.

Prego favorire un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

93. **Certificati di scorta per i prodotti di carni suine destinate agli Stati Uniti di America.** (C. 24 marzo 1931 n. 9238 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, con Circ. del 26 febbraio c. a. n.° 24996745034, comunica quanto appresso:

« Con circ. telegrafica di questo Ministero del 3 dicembre 1925, n. 31325, furono date disposizioni agli uffici veterinari di confine e di porto interessati, affinchè per la esportazione negli

Stati Uniti di America delle carni suine preparate od insaccate, al certificato concordato con detto Paese, e di cui alla Ministeriale 10 giugno 1925, n. 24306, ne fosse aggiunto un secondo attestante che detti prodotti sono di natura tale da poter essere mangiati senza cottura e che contengono tessuto muscolare di maiale, il quale allo stato fresco ha subito, prima della lavorazione, la temperatura non superiore a 5 gradi Fahrenheit per almeno 20 giorni.

Trattandosi di una attestazione che per il nostro paese, totalmente indenne da trichina, appariva non necessaria e nella tema che una così intensa refrigerazione potesse organoletticamente danneggiare i detti prodotti, furono svolte pratiche per ottenere la revoca della obbligatorietà del certificato di refrigerazione.

Risultando ora, in modo definitivo, che l'autorità Americana, trattandosi di *una norma di indole generale*, non rinuncia al detto certificato, è indispensabile che le carni di che trattasi, da inviarsi negli Stati Uniti, ne siano scortate. A tal fine converrà che il certificato di origine e sanità, da rilasciarsi dal Veterinario comunale nel modo prescritto con la ministeriale 10 giugno, n.º 24306, sia anche, in ogni caso, accompagnato da altro certificato attestante l'avvenuta refrigerazione e redatto nei termini sopra indicati.

Sulla base dei due certificati, rilasciati dal veterinario comunale, ed in sostituzione di essi, che verranno tratti e conservati in ufficio, il veterinario di confine e di porto provvederà a sua volta al rilascio di due distinti certificati, di cui uno conforme al certificato ufficiale concordato col Governo Americano, secondo le prescrizioni della ministeriale 10 giugno anzicitata, e l'altro di refrigerazione, redatto nella forma sopra ricordata ».

Prego la S. V. di dare comunicazione di quanto sopra all'Ufficio veterinario comunale, con invito ad uniformarvisi, nonchè agli enti commerciali esistenti nel comune, eventualmente interessati, ricordando che la ministeriale 10 giugno 1925 n. 2436 è riprodotta nel Boll. Amm. di questa Provincia del 1925 pag. 162.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

95- **Disciplina della vendita delle carni.** (C. 27 marzo 1931 n. 718373 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla mia circ. n. 314 e 47430 del 1930 e n. 7183 del 28 febb. c. a., pubbl. rispettivamente a pagg. 434 e 466 del Boll. Ammin. del 1930 ed a pag. 90 del Boll. del 1931, informo che nel macello del comune capoluogo di Salerno è stato adottato il sistema di bollare le carni macellate fresche (quando siano state riconosciute atte senza alcuna restrizione al consumo alimentare) con inchiostro di colore rosso. Soltanto per la bollatura delle carni destinate alla bassa macelleria viene fatto uso dell' inchiostro di colore nero.

Per evitare il pericolo d'inconvenienti, che potrebbero verificarsi specialmente in occasione di trasporti di carni macellate fresche da un comune all'altro della Provincia, prego le SS. LL. d'adoptare analogo sistema nel comune di propria giurisdizione. Qualora sia stato già provveduto allo acquisto d'inchiostro di colore differente dal rosso, prego curare che esso sia utilizzato per la bollatura delle carni destinate alla bassa macelleria e non per quelle riconosciute atte al consumo senza alcuna restrizione, per la bollatura delle quali occorre l'inchiostro rosso.

Con l'occasione richiamo l'attenzione delle disposizioni contenute nella circ. del Ministero delle Corporazioni del 6 dicembre 1930 riguardanti l'abolizione dei calmieri e la revoca delle precedenti disposizioni circa la classifica delle carni in qualità distinte.

Per il Prefetto — LICATA

96. **Collocamento di croci o tabelle strade.** (C. 28 marzo 1931 n.º 1563 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

L'Ente Naz. Industrie Turistiche ha rilevato che nelle strade di maggior transito troppo di frequente si offrono alla vista dei passanti croci o tabelle collocate a ricordo di disgrazie accadute il che, per quanto possa giustificarsi da un punto di vista pietoso, non giova certo allo incremento del turismo automobilistico.

Senza contrastare una consuetudine, che trova la sua ragione nel desiderio legittimo di ricordare, con segni esteriori, il fatto luttuoso ai superstiti, è tuttavia necessario conciliarla con le esigenze del turismo, disponendo che il collocamento delle croci avvenga in modo meno vistoso ed appariscente.

Richiamo pertanto la particolare attenzione delle SS. LL. sul fatto, con preghiera di procedere in conformità.

Il Prefetto — SOPRANO

Personale dei Segretari Comunali

Trasferimenti.

Piccolo D.r Alessandro, segretario titolare di Santomena, trasferito a Positano.

D'Aprile Francesco, segretario titolare di Positano, trasferito a Palomonte.

Parisi D.r Vito, segretario titolare di Palomonte, trasferito a Castelcivita.

Mastrodomenico Luigi, segretario titolare di Oliveto Citra, rinuncia al grado VII ed è trasferito a Castelnuovo di Conza.

Cozzi Angelo, segretario titolare di Castelnuovo di Conza, trasferito a Santomena.

Concorsi

Comune di Petina. - *Levatrice Condotta per i poveri.* — Concorso per titoli, stipendio lire 2000,00 annue al lordo delle ritenute di legge. La Condotta è limitata all'assistenza ostetrica gratuita ai poveri, che per numero non potranno oltrepassare il 20% della popolazione. Documenti di rito. Scadenza 31 maggio 1931. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Petina, 27 marzo 1931 — Anno IX.

Il Segretario Comun. T. Civale

Il Podestà G. Monaci

Pubblicazioni

E. Menna — *L'Azione di rivalsa delle spese di spedalità verso il ricoverato od i suoi congiunti*—Como. Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani — Lire 6.

Questa pubblicazione, che fa parte dell'ottima « Biblioteca pratica Raccolta Ostinelli » è alla sua terza edizione. In modesta mole, l'opera illustra la legislazione e la dottrina in materia; segue un ottimo formulario pratico, e traccia così senza incertezze la linea di condotta di quelle amministrazioni, che hanno da recuperare crediti per spedalità pagate e non ancora rimborsate da chi di dovere.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

97. Norme per la concessione di mutui previsti dal R. D. L. 20 novembre 1930 n. 1729, a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del Vulture (R. D. 9 marzo 1931 n. 301).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

98. Feste nazionali, giorni festivi agli effetti civili e solennità civili.
99. Richiesta di dati relativi al servizio veterinario.
100. Corrispondenza ufficiale respinta da Biblioteche comunali e provinciali.
101. Arruolamento nel Corpo degli Agenti di P. S.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 100 a n. 101 — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

100. **Corrispondenza ufficiale respinta da Biblioteche comunali e provinciali.** (C. 9 marzo 1931 n. 1627 ai Podestà e Commissari Prefetizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Educazione Nazionale, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza e tutela bibliografica, ha frequenti occasioni di corrispondere con Biblioteche comunali e provinciali.

Le lettere indirizzate ai suddetti istituti bibliografici, con i quali non è ammesso diritto di corrispondere con esenzioni di tasse, sono, per l'art. 56 del regolamento approvato con R. D. 24 dicembre 1899 N. 501, sottoposte a carico dei destinatari ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la francatura.

Ora il Ministero ha dovuto, in questi tempi, constatare l'abitudine invalsa in alcune Biblioteche comunali e provinciali di respingere le lettere a loro inviate, per evitare il pagamento della tassa postale.

Assai spesso le corrispondenze così respinte contengono comunicazioni di doni di libri, che si fanno da quell'Amministrazione agli Istituti, i quali, col rifiutare di prendere visione del carteggio ufficiale, si privano della possibilità di accertarsi e di assicurare questo Ministero del regolare ricevimento delle pubblicazioni ad essi spedite.

Non meno frequente è il caso che con le lettere respinte dai destinatari siano richieste dati e notizie interessanti i servizi amministrativi e specie statistici del Ministero, che viene così ostacolato nel perfetto adempimento degli obblighi inerenti a tali servizi.

Ad evitare che un simile lamentato inconveniente perduri, prego le SS. LL. di far presente quanto sopra ai Direttori di Biblioteche, perchè in nessun caso venga respinta la corrispondenza ufficiale ad essi diretta, ed avvertendoli che da parte del Ministero stesso verrà sospeso ogni ulteriore invio di pubblicazioni in omaggio per quegli Istituti che persisteranno nella deplorevole abitudine fin qui constatata.

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

97. Norme per la concessione dei mutui previsti dal R. decreto-legge 20 novembre 1930. n. 1779, a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del Vulture. (R. D. 9 marzo 1931 n. 301 pubb. G. U. 9 aprile 1931 n. 82).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1579, recante provvedimenti per la città di Napoli e per i Comuni delle provincie di Napoli e Salerno in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930. (1)

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le operazioni di mutui che la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli è autorizzata a concedere ai proprietari di fabbricati danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930, ai sensi del decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, rivestiranno la forma di anticipazioni, procedenti da aperture di credito in conto corrente da trasformarsi in mutui definitivi allo espletamento dei lavori riconosciuti necessari pel riattamento del fabbricato.

Per le opere di riparazioni o ricostruzioni già ultimate potrà procedersi direttamente alla concessione del mutuo ipotecario.

Art. 2. Le operazioni di cui al precedente articolo non potranno eccedere l'ammontare della spesa prevista per le ripara-

(1) v. B. A. anno corr. pag. 2.

zioni e ricostruzioni dell'edificio danneggiato o distrutto, ed ammesso a contributo dello Stato, a norma dell' art. 3 del citato decreto-legge.

In ogni caso non potranno superare il 50 per cento del valore degli edifici danneggiati o distrutti ed ai quali sia attribuibile, a lavori ultimati ed a giudizio dell'Istituto mutuante, un reddito netto annuo certo, durevole per tutto il tempo del mutuo, superiore all'ammontare delle annualità da pagarsi in estinzione del mutuo per la durata di esso.

Art. 3. Per ottenere la concessione del mutuo o dell'apertura di credito è necessario che sia presentata all' Alto Commissario per la provincia di Napoli od ai Provveditori alle opere pubbliche della Campania, della Basilicata e della Puglia, a seconda della rispettiva competenza territoriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, apposita domanda in duplice esemplare, firmata dal richiedente e dalla quale risulti:

- a) il nome, cognome, paternità, e la denominazione se trattasi di enti o società, nonchè il domicilio del richiedente il mutuo;
- b) l'indicazione dell'immobile danneggiato, con i suoi confini e dati catastali;
- c) titolo in base al quale l'immobile è posseduto dal richiedente in legittima ed esclusiva proprietà;
- d) dichiarazione se sull'immobile gravi ipoteca a favore di altro Istituto di credito fondiario;
- e) somma per la quale si richiede il mutuo.

Un esemplare della domanda è trasmesso dall'Alto Commissario della provincia di Napoli o dai Provveditori predetti alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, od all'Istituto di credito fondiario che abbia un mutuo vigente sul fabbricato da riparare o da ricostruire.

Art. 4. Alligata alla domanda il richiedente potrà anche esibire perizia tecnica delle opere occorrenti per le riparazioni al fabbricato e di quelle eventuali già eseguite dal richiedente stesso ed i relativi computi estimativi.

Le perizie suddette saranno esaminate d'accordo tra i tecnici dell'Alto Commissariato di Napoli o dai Provveditorati alle opere pubbliche secondo la rispettiva competenza territoriale e quelli dell'Istituto mutuante.

Ove non sia presentata la perizia questa sarà fatta d'ufficio dai tecnici predetti.

All'ammontare del costo delle opere occorrenti oltre alla quota percentuale per spese di direzione e sorveglianza potrà essere aggiunta una quota non superiore al ventesimo dell'ammontare medesimo per eventuale scarto sulle cartelle conteggiate alla pari.

Alla determinazione del valore cauzionale degli stabili a garanzia dei mutui provvederà l'Istituto mutuante in conformità alle proprie norme per le operazioni di credito fondiario.

Art. 5. Perchè l'ipoteca da iscriversi a favore della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli possa essere valida ed efficace verso qualsiasi avente diritto sull'immobile da ipotecarsi, e possa, a norma dell'art. 4 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1579, ottenere la proprietà sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente sull'area, sull'intero edificio riparato o ricostruito e sulle relative pertinenze e dipendenze, anche a tutti gli effetti dell'art. 6 dello stesso decreto-legge, dopo che sarà stato stabilito l'ammontare della spesa ammissibile al contributo statale, e quindi della somma da mutuarsì in conformità dell'art. 3 del ripetuto decreto-legge, verrà pubblicato, a cura della stessa Sezione e senza spese nel Foglio degli annunci legali della Provincia in cui è sito l'immobile da ipotecare, apposito avviso contenente tutti gli estremi della domanda di mutuo innanzi indicata, con la menzione anche della somma da potersi concedere a mutuo.

Trascorso il termine di giorni 15 da tale pubblicazione, senza che vi sia stata opposizione da notificarsi a mezzo di atto per ufficiale giudiziario all'Alto Commissario per la provincia di Napoli o ai rispettivi Provveditori alle opere pubbliche per le altre Provincie, nonchè all'Istituto mutuante per semplice conoscenza

il richiedente rimane autorizzato a stipulare il contratto ed a consentire sull'immobile, per il quale il mutuo o l'anticipazione è stata domandata, la iscrizione ipotecaria a favore della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, la quale iscrizione sarà valida ed efficace verso qualsiasi avente diritto sull'immobile ipotecario e con priorità di grado in rapporto a qualsiasi altra iscrizione.

Art. 6. L'opposizione di cui al precedente articolo potrà essere fatta solamente dai creditori ipotecari o da chiunque altro avente diritto sulla proprietà dell'immobile danneggiato, e soltanto per quanto riguarda l'ammontare del mutuo.

Su tale opposizione decideranno, entro trenta giorni dalla data di opposizione, inappellabilmente l'Alto Commissario per la provincia di Napoli, o i Provveditori alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza territoriale, riducendo, in caso di accoglimento, la somma da mutuarsì e dando comunicazione, di tale decisione alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, la quale, trascorsi cinquanta giorni dalla pubblicazione di cui al precedente articolo, nel Foglio degli annunci legali senza che le sia stato notificato il provvedimento dell'Alto Commissario o dei Provveditori alle opere pubbliche delle rispettive Provincie, potrà procedere alla concessione del mutuo.

Art. 7. Il proprietario, anche di parte dell'immobile danneggiato, potrà contrarre il mutuo in proprio nome, salvo il diritto di rivalsa verso i condomini, nei rapporti dei quali la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli rimarrà estranea, per le riparazioni occorrenti alle parti dell'intero fabbricato dichiarato di condominio dal Codice civile o da convenzione tra le parti, In tal caso l'ipoteca verrà estesa anche a tali parti in condominio e contro gli stessi condomini, e sempre con efficacia verso ogni avente diritto e con prevalenza di grado verso i creditori iscritti nei singoli condomini, senza che il creditore o l'avente diritto sulla parte dell'immobile spettante ad essi condomini possano opporsi all'ammontare della somma da mutuarsì.

Art. 8. Per ottenere la concessione del mutuo, oltre agli adempimenti di cui ai precedenti articoli, e la dimostrazione di aver ottenuto il contributo governativo, il richiedente dovrà esibire alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli i seguenti documenti:

1.° estratto catastale di attualità intestato al richiedente stesso, relativo all'immobile che si offre in ipoteca;

2.° titolo in base al quale il richiedente è proprietario dell'immobile, con la relativa nota di trascrizione, ed in caso di successione, l'atto di notorietà dimostrativo della qualità ereditaria, e, per le successioni testate, anche copia del testamento.

E' però in facoltà della Sezione di credito fondiario di chiedere l'esibizione di altri documenti che riterrà necessari.

Art. 9. Il mutuo da concedersi per le riparazioni o ricostruzioni già effettuate e nei limiti della somma ammissibile al contributo statale verrà effettuato sotto forma di mutuo fondiario estinguibile col sistema di ammortamento in un periodo non superiore ad anni 30, con l'interesse annuo determinato dalle norme proprie dell'Istituto mutuante, ed il pagamento della somma verrà fatto soltanto dopo l'eseguita pubblicazione della relativa ipoteca.

Per le riparazioni o ricostruzioni da eseguirsi, e sempre nei limiti della somma ammessa al contributo statale, la sovvenzione verrà fatta sotto forma di apertura di credito in conto corrente per la durata riconosciuta necessaria per l'esplesamento dei lavori indicati nella perizia approvata, durata che non dovrà essere superiore ad un anno per le riparazioni ed a diciotto mesi per le ricostruzioni.

Le somministrazioni a seguito di tali aperture di credito verranno effettuate in ragione di uno o due decimi dell'ammontare del conto corrente, e in varie rate a seguito degli stati di avanzamento dei lavori e dei relativi certificati vistati dall'Ufficio tecnico del credito fondiario del Banco di Napoli e dagli Uffici del genio civile competenti per territorio.

Il primo prelevamento, non superiore ad un decimo dell'am-

montare dell'apertura di credito, potrà essere effettuato allo scoperto e dopo l'esibizione del certificato negativo delle trascrizioni per atti di trapasso contro il mutuatario limitatamente all'immobile ipotecato fino al giorno successivo all'ipoteca accesa a favore della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

I prelevamenti successivi si effettueranno man mano che dagli stati di avanzamento dei lavori, debitamente vistati, si rileverà che i prelevamenti già fatti, compreso il primo, siano stati impiegati nei lavori di riparazione o ricostruzione dell'immobile in conformità della perizia di cui sopra. L'ultimo prelevamento, in ragione di uno o due decimi dell'ammontare del conto corrente, si effettuerà quando i lavori periziati siano stati ultimati nel termine stabilito, a presentazione dello stato finale ed in seguito a collaudo degli uffici di cui sopra.

Le somme risultanti dalle aperture di credito in conto corrente sono insequestrabili ed impegnabili.

Art. 10. Eseguiti e collaudati i lavori, per i quali fu concessa l'apertura di credito, il conto corrente verrà chiuso e liquidato mediante concessione di un mutuo fondiario estinguibile in un termine non superiore ad anni trenta, comprendendosi in tale periodo anche il tempo trascorso fra la data di inizio dell'apertura di credito e la data del contratto di mutuo e la relativa ipoteca sarà egualmente valida ed efficace contro qualsiasi avente diritto sull'immobile e con priorità di grado.

Art. 11. Per la corresponsione da parte dello Stato alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, della quota di concorso in ragione del 3 per cento, a norma del primo capoverso dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1579, nel pagamento degli interessi sia sull'apertura di credito in conto corrente, sia sui mutui definitivi, la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, alla definizione di ogni contratto, ne darà comunicazione all'Alto Commissario per la provincia di Napoli od ai Provveditori alle opere pubbliche indicando gli estremi del contratto di mutuo.

Di semestre in semestre, ed un mese prima della scadenza della rata, la Sezione di credito fondiario trasmetterà all'Alto Commissario per la provincia di Napoli od ai Provveditori alle opere pubbliche un elenco nominativo per ogni mutuo o anticipazione, indicando l'ammontare della rata, l'ammontare degli interessi e la quota dovuta dallo Stato.

L'Alto Commissario per la provincia di Napoli od i Provveditori alle opere pubbliche provvederanno a versare direttamente alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli la quota di interesse a carico dello Stato.

Art. 12. Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, sono applicabili le disposizioni di legge sul credito fondiario e le norme proprie della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

Art. 13. Nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, di lavori di riparazione o di ricostruzione di edifici, per i quali siano vigenti mutui contratti con Istituti di credito fondiario, si applicano le norme di cui al presente decreto, restando demandati agli Istituti stessi gli adempimenti e le facoltà conferite col decreto medesimo alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

Quando, in seguito alla pubblicazione della domanda di mutuo a norma del precedente art. 5, siano prodotte opposizioni, il termine per la concessione del mutuo di cui all'art. 6, comma 2°, del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, si intende prorogato a cinquanta giorni dalla data della pubblicazione stessa.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - MOSCONI - ROCCO -
DI CROLLALANZA.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

98. Feste Nazionali, giorni festivi agli effetti civili e solennità civili. (C. 2 aprile 1923 n. 1318 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Signor Preside Amministrazione Provinciale).

Con legge 27 dic. 1930, n. 1726, pubbl. nella Gazz. Uffic. n. 9 del 13 gennaio 1931, (1) sono state riunite e coordinate in un testo unico tutte le feste nazionali, i giorni festivi a tutti gli effetti civili e le solennità civili, aggiornando opportunamente la materia con la soppressione di qualche festività, che non aveva più ragione d'essere, e con l'aggiunta di altre, che si è ritenuto debbano essere celebrate.

La legge citata riproduce, all'art. 2, la norma per cui i Comuni dovranno celebrare, secondo le disposizioni in vigore, le feste nazionali e le solennità civili, stanziando nei propri bilanci le spese all'uopo occorrenti. Nulla è innovato in merito alle modalità di tali celebrazioni, e soltanto si ritiene opportuno richiamare i criteri fondamentali circa le due manifestazioni più tradizionali delle festività: *esposizione della bandiera nazionale ed orari dei pubblici uffici.*

Riguardo alla esposizione della bandiera nazionale nei pubblici uffici, si rammenta che tale esposizione deve essere fatta in tutte le feste nazionali e in tutte le solennità civili, previste dalla citata legge, nonchè nelle seguenti altre festività consuetudinarie: *8 gennaio, Genetliaco di S. M. la Regina; 18 agosto, Onomastico di S. M. la Regina; 15 settembre, Genetliaco di S. A. R. il Principe Ereditario.*

Si soggiunge che, in tutte le feste nazionali, le solennità civili e le festività consuetudinarie suaccennate, gli uffici pubblici debbono essere la sera illuminati, ad eccezione del 12 ottobre, per cui si è ritenuto sufficiente la semplice esposizione della bandiera durante il giorno.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 17.

Si conferma che, all'infuori delle date suddette, non può essere esposta la bandiera nazionale, se non previa autorizzazione o per disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui è demandata la disciplina della materia, ed alla quale, è ovvio, dovranno essere diretti tutti i quesiti e le richieste relative, ad esposizione sia della bandiera nazionale che di quelle estere.

Per quanto concerne l'orario da osservarsi nei pubblici uffici, resta fermo che l'orario festivo intero sarà osservato nelle feste nazionali e nei giorni festivi a tutti gli effetti civili, mentre sarà osservato l'orario ridotto alle ore antimeridiane nelle solennità civili nelle tre festività consuetudinarie suaccennate, nonché nelle seguenti così dette « mezze feste » tradizionali:

1.° *Ultimo giorno di carnevale*; 2.° *Giovedì santo*; 3.° *Due novembre*, Commemorazione dei defunti; 4.° *Ventiquattro dicembre*, Vigilia di Natale; 5.° *Trentuno dicembre*, ultimo giorno dell'anno.

Si avverte, infine, che nei riguardi delle pubbliche scuole, per quanto si riferisce alle festività tradizionali, varranno le norme dettate dal Ministero dell'Educazione nazionale.

Prego segnare rivevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

99. **Richiesta di dati relativi al servizio veterinario.** (C. 13 aprile 1931 n. 13794 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Preme a questo Ministero di conoscere, per ciascuna Provincia, lo stato di organizzazione del servizio veterinario, in relazione con le varie attività inerenti alla vigilanza ed assistenza zoiatrica.

I dati che debbono essere raccolti sono i seguenti:

1. Elenco delle condotte veterinarie comunali.
2. Elenco delle condotte veterinarie consorziali, con indicazione dei comuni costituenti il consorzio.
3. Elenco dei comuni nei quali il servizio zoiatrico è di-

simpegnato da più veterinari. Indicazione del numero di questi
Organizzazione del servizio. Attribuzioni affidate a ciascun veterinario.

4. Elenco dei comuni non ancora provvisti di condotta veterinaria.

5. Statistica del bestiame, diviso per specie, esistente in ciascun comune.

6. Elenco delle fiere e dei mercati di bestiame che attualmente hanno luogo nei singoli comuni.

7. Elenco dei comuni con stazioni ferroviarie ed importanza del traffico bestiame che vi si svolge.

8. Elenco dei comuni dotati di pubblico macello comunale o consorziale, e delle frazioni, per ciascun comune, dove eventualmente funzionino locali autorizzati per la macellazione.

9. Elenco dei comuni sprovvisti di pubblico macello ed indicazione, per ciascun comune, dei locali autorizzati per la macellazione.

10. Elenco dei comuni dotati di sardigna.

11. Elenco dei comuni dove funzionano laboratori di carni insaccate a carattere industriale e numero di tali laboratori.

12. Elenco dei comuni dotati di frigoriferi comunali, consorziali o privati nei quali si conservano prodotti alimentari di origine animale. Numero di tali frigoriferi per ciascun comune.

13. Sommarie indicazioni sulla importanza, laddove sia rilevante, delle migrazioni periodiche degli animali nell'ambito di ciascuna condotta comunale o consorziale (monticazione, demonicazione, pascolo vagantivo).

14. Entità delle importazioni ed esportazioni di animali da o per l'estero riferibili ad ogni comune o consorzio.

15. Dati per ogni comune o consorzio relativi alla profilassi immunizzante contro le epizootie.

16. Dati per ogni comune o consorzio relativi alle concerie e notizie sullo smaltimento delle acque di rifiuto di esse.

17. Organizzazione profilattica contro la rabbia in ciascun

comune o consorzio con particolare riguardo al servizio di accoppiamento cani. Esistenza o meno del canile municipale.

18. Comuni provvisti di centrali del latte. Indicazione sulla potenzialità e funzionamento di esse.

19. Comuni aventi speciali vaccherie per la produzione del latte da potersi consumare crudo ai sensi del titolo VI.º del vigente regolamento. Arredamento e funzionamento di esse.

La raccolta dei vari dati deve eseguirsi attenendosi strettamente alle indicazioni di cui sopra, e seguendone l'ordine, in modo che possa più facilmente farsene lo spoglio.

Trattandosi di un rilevamento, che riveste carattere d'urgenza, pregansi le EE. LL. di voler disporre affinché gli elementi tutti, siano premurosamente ed accuratamente raccolti e poi controllati da parte del Veterinario Provinciale.

La trasmissione al Ministero dovrà aver luogo non oltre la fin del prossimo maggio, come termine ultimo, non potendosi consentire proroghe ».

Per mettere quest'ufficio in grado di fornire con ogni esattezza al Ministero i dati richiesti nei riguardi di questa Provincia prego la S.^a V.^a di trasmettermi apposito specchietto con le risposte alle seguenti richieste:

1. Risulta istituita nel comune la condotta veterinaria comunale? Una o più?
2. Il comune è unito in consorzio veterinario con altri comuni? Quali?
3. Il servizio veterinario è disimpegnato nel comune da più veterinari? Quanti? Come è organizzato il servizio? Quali attribuzioni sono affidate a ciascun veterinario?
4. Il comune è sprovvisto di condotta veterinaria?
5. Quanti animali agrari esistono nel comune? (Nel comune esistono N. . . . bovini, N. . . . equini, N. . . . ovini, N. . . . caprini, N. . . . suini, N. . . . bufalini).
6. Quante e quali fiere e quanti e quali mercati di bestiame risultano istituiti nel comune per l'anno in corso?
7. Il comune è provvisto di stazione ferroviaria? Quale è l'importanza del traffico bestiame che vi si svolge?

8. Il comune è dotato di pubblico macello? Esistono nelle frazioni locali autorizzati per la macellazione?

9. Il comune è sprovvisto di pubblico macello? In quali locali vengono praticate le macellazioni?

10. Il comune è dotato di sardigna?

11. Funzionano nel comune laboratori di carni insaccate a carattere industriale? Quanti?

12. Esistono frigoriferi nel comune nei quali si conservano prodotti alimentari di origine animale? Quanti? Il frigorifero è comunale, consorziale o privato?

13. Si verificano da e per codesto comune migrazioni periodiche degli animali (monticazione, demonticazione, pascolo vagantivo)? E' rilevante tale movimento migratorio?

14. Si verificano nel comune importazioni od esportazioni di animali da o per l'estero? Numero approssimativo di animali distinti per specie (bovini, equini, ovini, caprini e pollame) che si importano o si esportano da o per l'estero ogni anno.

15. Vengono praticati nel comune trattamenti immunizzanti degli animali contro le epizootie? Numero approssimativo degli animali, distinti per specie, che vengono ogni anno sottoposti a trattamenti immunizzanti.

16. Esistono nel comune concerie? Quante? Come viene provveduto allo smaltimento delle acque di rifiuto di esse?

17. Sono stati organizzati nel comune i servizi di profilassi della rabbia? Funziona il servizio di accalappiamento cani? Esiste il canile municipale?

18. Il comune è provvisto di centrale del latte?

19. Esistono nel comune speciali vaccherie per la produzione del latte da potersi consumare crudo, ai sensi del titolo VI.° del regolamento? Come sono arredate e come funzionano dette vaccherie se esistono?

Attendo sollecito esauriente riscontro entro il giorno 10 maggio p. v., avvertendo che in caso di ritardo manderò senz'altro avviso, a spese del comune, apposito incaricato per la raccolta dei dati suindicati.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

101. Arruolamento nel Corpo degli Agenti di P. S. (C. 6 aprile 1931 n. 01923 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Nella previsione che verso il prossimo autunno sarà possibile addivenire ad un nuovo arruolamento di allievi nel Corpo degli Agenti di P. S., l'On. Ministero dell'Interno ha autorizzato questo Ufficio ad accettare ed istruire fin da ora le domande che venissero presentate da aspiranti all'arruolamento stesso.

Ricordo, pertanto, che possono aspirare all'arruolamento tutti i giovani, che abbiano compiuto il 20° anno di età, i militari del R. Esercito, R. Aeronautica e R. Marina, sia che si trovino alle armi, sia che si trovino in congedo illimitato.

Gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti:

1° — essere cittadini italiani, col godimento dei diritti politici;
2° — aver compiuto gli anni 20 e non superato gli anni 28, limite, questo, aumentato ad anni 33 per gli ex combattenti, ex carabinieri, ex guardie di Finanza o di custodia, per gli appartenenti alla M.V.S.N. e per i provenienti dai soppressi Corpi di Polizia;

3° — essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni o da difetti;

4° — essere celibi, o vedovi senza prole;

5° — avere una statura non inferiore a m. 1,65;

6° — essere in possesso almeno della licenza di 5^a elementare;

7° — avere tenuto sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito o da altri Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici Uffici, ed appartenere a famiglie dabbene e di buona reputazione;

8° — non aver subito condanne penali;

9° — non essere stati riformati dal R. Esercito, o da altri Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni, col tempo.

Gli aspiranti in possesso di tali requisiti potranno, *personalmente* presentare in questo Ufficio di Questura, Div. Gabinetto, dalle ore 9 alle 11 di ogni giorno feriale, le domande dirette al Ministero dell'Interno, Direzione Gen. della P. S. — Roma, redate sulla prescritta carta bollata da L. 5 e corredate dei se-

guenti documenti, tutti *debitamente legalizzati* dall'Autorità competente:

1. — Certificato di nascita;
2. — » di cittadinanza italiana;
3. — » di stato libero;
4. — » penale;
5. — » di buona condotta civile, morale e politica;
6. — » di compimento del corso superiore elementare;

tare;

7. — Foglio di congedo militare, per gli ex militari.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda.

I documenti di cui sopra dovranno essere tutti compilati sulla prescritta carta bollata, salvo per coloro che potranno esibire il certificato di povertà.

Il Prefetto — SOPRANO

Concorsi

Comune di Angri - Levatrice condotta del capoluogo — Concorso per titoli, stipendio iniziale lire 1500, suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo, lordo della riduzione del 12 per cento e delle ritenute di legge. Domanda da prodursi non oltre 15 giugno 1931, corredata documenti di rito, diploma in ostetricia, documento attestante iscrizione al sindacato professionale, quitanza di lire 25 per tassa di concorso ed ogni altro titolo o documento che l'aspirante crederà di esibire nel proprio interesse per comprovare le particolari attitudini al posto. Età da 21 a 40 anni. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio di Segreteria.

Angri 6 aprile 1931-IX.

Il Segretario Capo Di Mauro

Il Podestà L. Perris

Comune di Caggiano — Veterinario Consorziale — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 9000,00. Indennità cavalcatura lire 2500. Aumenti quadriennali di un decimo. Età massima anni 36 salvo eccezioni di legge. Documenti di rito, oltre il certificato d'iscrizione al Sindacato Fascista di Veterinario e quello di aver superato l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio per i laureati dopo il 1925. Scadenza 31 maggio 1931. Assunzione servizio entro 20 giorni dall'accettazione, sotto pena di decadenza.

Il Podestà Carucci Giuseppe



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

102. Modifiche alle norme concernenti i passaporti per l'estero (R.D.L. 26 febbraio 1931 n. 315).
103. Istituzione di una tassa speciale per i passaporti per i paesi transoceanici (R. D. L. 26 febbraio 1931 n. 300).
104. Provvedimenti per la riparazione o ricostruzione degli edifici destinati a fine pubblico che sieno stati danneggiati dal terremoto del 25 luglio 1930 nella città di Napoli e dei Comuni della provincia di Napoli e di Salerno (R. D. L. 23 marzo 1931 n. 345).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

105. Conti Comunali 1929 e retro non ancora resi e definiti.
106. R. D. L. 20 nov. 1930 n. 1491. Economie conseguite.
107. Norme di edilizia scolastica.
108. Laboratori provinciali di igiene e di profilassi.
109. Sanitari consorziati.
110. Colonie marine e montane.
111. Certificati sanitari per spedizioni di animali e di prodotti animali all'estero.
112. VII censimento demografico. *segue*

113. Concessione di nuove licenze di vendita di generi alimentari.
 114. Lotta contro le mosche. Provvedimenti per la nettezza urbana.
 115. Trattamento immunizzante degli animali. Carbonchio ematico.
 116. Applicazione del R. D. L. 20 nov. 1930 n. 1491 agli assegni corrisposti alle suore, che prestano servizio presso gli ospedali, manicomi ed altri enti di ricovero.
 117. Rimpatrio di indigeni di nazionalità germanica.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 115 a n. 117 — Concorsi.

115. Trattamenti immunizzanti degli animali — Carbonchio sintomatico.
 (C. 25 aprile 1931 n. 15701 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato riferito a quest' Ufficio che spesso nella Provincia vengono praticati trattamenti immunizzanti degli animali senza l'osservanza delle norme in vigore. Per evitare inconvenienti per l'avvenire, si ricorda che, per effetto delle combinate disposizioni dell'art. 38 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533 e dell'art. 76 del R. D. L. 30 dicembre 1923 n. 2889 detti trattamenti possono essere eseguiti soltanto quando vengono osservate le seguenti condizioni:

- a) che le operazioni siano praticate da un veterinario;
- b) che gli animali trattati siano sottoposti a sorveglianza sanitaria per il tempo stabilito per ogni singola malattia.

Prego la S. V. di richiamare l'attenzione dei proprietari di bestiame e dei veterinari esistenti nel Comune sulle disposizioni suindicate, avvertendo che ogni trasgressione alle disposizioni stesse darà luogo senz'altro a procedimento giudiziario a carico dei contravventori e che, prima di iniziare la pratica dei trattamenti, incombe ad essi l'obbligo d'informarne la S. V. cui spetta di disporre le misure di sorveglianza prescritte dalla suindicata lettera b) dell'art. 38 del Regolamento, e di darne comunicazione a quest' Ufficio.

Nel comunicare quanto sopra al Veterinario locale, la S. V. richiamerà l'attenzione di esso sulle disposizioni dell'ultimo comma del suindicato art. 38 del regolamento di polizia veterinaria, avvertendo che l'invio in Prefettura dei mod. 10 prescritti da detto articolo deve avvenire immediatamente dopo la pratica dei trattamenti e che verso i veterinari, che comunque omettano o ritardino le spedizioni di detti moduli, saranno applicate sanzioni disciplinari indipendentemente da ogni altro provvedimento.

Con l'occasione informo che nella Provincia si sono verificati casi di morte di bovini riferibili al carbonchio sintomatico, ricordando che nei riguardi di detta malattia sono applicabili le disposizioni degli articoli 6, 7 e 45 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533 e che contro la malattia stessa esistono mezzi preventivi e curativi di sicura efficacia.

Attendo un cenno di assicurazione e di adempimento.

Pel Prefetto — LICATA

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

102. **Modifiche alle norme concernenti i passaporti per l'estero.** (R. D. L. 26 febb. 1931 n. 315, pubb. G. U, 18 aprile 1931 n. 90).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (1)

Visto il Nostro decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710; (2)

Visto il Nostro decreto 29 giugno 1929, n. 1730;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'articolo 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710; ecc..

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. All' art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1928, n.° 1710, è sostituito l'articolo seguente :

« La tassa per il rilascio del libretto-passaporto è di lire-carta 100 nel Regno e di lire-oro 27,30 all'estero, qualunque sia il numero delle persone che a termini delle disposizioni vigenti siano iscritte nel passaporto.

« Detta tassa è ridotta a lire-carta 20 nel Regno e lire-oro 5,50 all'estero per i lavoratori e loro famiglie.

« Per ciascun libretto-passaporto è inoltre dovuta una somma in relazione al costo di esso da stabilire con decreto del Ministro per gli affari esteri in misura non superiore a lire-carta 15, tanto se il passaporto è rilasciato all'interno quanto se rilasciato all'estero.

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) » » 1928 » 377.

« Per i lavoratori e loro famiglie il costo di ciascun libretto è fissato in lire-carta 4 ».

Art. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono estese alle Colonie e sono applicabili anche nei riguardi dei sudditi coloniali.

Art. 3. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—GRANDI—DE BONO—
ROCCO MOSCONI.

103. **Istituzione di una tassa speciale per i passaporti per paesi transoceanici.** (R. D. L. 26 febbraio 1931 n. 300 pubb. Gazz. 10 aprile 1931 n. 83).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Visto il testo unico della legge sull'ordinamento approvato con R. decreto legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La concessione del passaporto per paesi transoceanici, quando avvenga in base a chiamata, è sottoposta al pagamento di una tassa speciale di L. 100 a persona, mediante applicazione di marca, in aggiunta alla tassa ordinaria.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello degli affari esteri, saranno stabilite le modalità per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per

(1) V. B. A. anno 1926 pag. 74.

la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI - MOSCONI

104. **Provvedimenti per la riparazione o ricostruzione degli edifici destinati a fine pubblico che siano stati danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 nella città di Napoli e nei Comuni delle provincie di Napoli e Salerno.**

R. D. L. 23 marzo 1931 n. 348 pubb. G. U. 23 aprile 1931 n. 93).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100: (1)

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, che reca provvedimenti per la città di Napoli e per i Comuni delle provincie di Napoli e di Salerno in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930: (2)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire speciali agevolazioni per la riparazione o ricostruzione degli edifici destinati a fine pubblico che siano stati danneggiati dal suddetto terremoto nelle suindicate località;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, sono sostituite le seguenti:

« *b)* alla riparazione o ricostruzione degli edifici pubblici o di uso pubblico dello Stato, oppure di edifici comunque destinati a fine pubblico, quando si tratti di rilevante interesse sociale;

« *c)* alla concessione di sussidi in misura non superiore al 50 % della spesa necessaria per la riparazione o per la ricostruzione degli edifici pubblici o di uso pubblico degli enti locali, quando, per gli edifici destinati a fine pubblico, non riconoscano sussistere la condizione del rilevante interesse sociale, di cui alla

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) v. B. A. anno 1931 pag. 141.

precedente lettera *b*), e, in ogni caso, quando non riconoscano la opportunità di autorizzare la contrattazione di mutui, ai termini del precedente articolo ».

Art. 2. Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA —

MOSCONI — ROCCO.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

105. **Conti comunali 1930 e retro non ancora resi e definiti** (C. 28 aprile 1931 n. 15563 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

E' mia ferma intenzione di provvedere sollecitamente in ordine ai conti comunali 1930 e retro, che non fossero ancora resi, deliberati ed approvati.

All'uopo prego la S. V. di subito trasmettere a questa Prefettura i conti 1921 e retro di codesto Comune, che tuttora non fossero definiti con la procedura speciale abbreviata, di che ai RR. DD. 4 febbraio e 29 aprile 1923 N. 335 e 1164. (1)

Tali conti dovranno essere corredati delle relative deliberazioni dell'Amministrazione di codesto Comune, dovranno riportare le risultanze di cassa del conto precedente ed i residui, avere a corredo i prescritti certificati ed essere adempiti di quant'altro questa Prefettura si trovasse di avere per essi richiesto.

Prego pure la S. V. di trasmettermi quelli tra i conti di codesto Comune resi per gli esercizi 1922 a 1930, che non fossero stati ancora approvati dal Consiglio di Prefettura assieme alle

(1) v. B. A. anno 1923 pag. 49.

relative deliberazioni dell'Amministrazione Comunale ed ai relativi documenti giustificativi ed atti di corredo.

Al fine poi che sia dalla S. V. rilevata la posizione dei conti di codesto Comune per gli esercizi 1930 e retro, non ancora definiti o non ancora resi dai contabili obbligati, e controllata essa posizione con gli atti e le notizie in possesso di questa Prefettura, è altresì pregata la S. V. d'inviarmi, entro giorni 10 dalla data della presente, le notizie occorrenti, esponendole in un prospetto della forma seguente:

Comune di

Situazione dei conti dell'intestato Comune per gli esercizi 1930 e retro.

Esercizio cui si riferisce l'ultimo conto definito con la procedura abbreviata o con decisione del Consiglio di Prefettura	Esercizi pei quali i conti resi non sono ancora definiti ed Esercizi pei quali i conti sono da rendere e da definire.				Annotazioni
	Esercizi 1921 e retro		Esercizi 1922 a 1930		
	conti resi	conti da rendere	conti resi	conti da rendere	

. . . . maggio 1931.

V.° IL PODESTÀ

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ricniamo la speciale attenzione della S. V. su tutto quanto si attiene ai compiti di spettanza di codesto Comune in materia di conti comunali, e chiedo che essi compiti, non che le richieste tutte di questa Prefettura, a riguardo di tali conti, siano puntualmente adempite; e le dichiaro sin d'ora, che, in mancanza, ne riterrò responsabili codesto Segretario Comunale e la S. V., ciascuno per la parte che lo riguarda, a carico dei quali saranno inevitabilmente adottati i provvedimenti di legge.

Il Prefetto — SOPRANO

106. Regio Decreto - Legge 20 novembre 1930 N. 1491. Economie conseguite. (C. 25 aprile 1931 n. 14145 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Preside dell'Amministrazione Provinciale di Salerno).

In seguito all'approvazione impartita dal Consiglio dei Ministri allo schema di provvedimento che estende al personale degli enti locali le disposizioni di cui all'art. unico del Regio decreto legge 24 novembre 1930, N. 1502, riesce possibile prevedere, con la maggiore attendibilità, le economie conseguite dai comuni, dalle provincie, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, dai consorzi istituiti fra detti enti, dalle aziende assunte in gestione diretta, dalle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, e dagli enti mantenuti col concorso dei comuni e delle provincie, in conseguenza delle riduzioni degli stipendi, salari, supplementi di servizio attivo, trattamenti di caro viveri ed altri emolumenti, disposte dall'art. 3 del precedente Regio decreto-legge 20 novembre detto N. 1391. (1)

Intendendo il Ministero dell'Interno raccogliere gli elementi necessari per valutare nel loro complesso, in relazione anche agli studi in corso per la riforma delle finanze locali, le ripercussioni dei citati provvedimenti sui bilanci degli enti interessati, si trasmetterà un congruo numero di stampati per la raccolta dei dati da inviare al Ministero.

Tali dati dovranno concernere sia il personale delle amministrazioni comunali, sia il personale degli altri enti sopraindicati, dai quali sono da escludere le confraternite aventi scopo di culto. I dati richiesti dalle colonne 4 e seguenti debbono essere addizionati pagina per pagina col riporto delle pagine precedenti e i totali delle colonne 4 a 9 debbono corrispondere al totale della colonna 10, che, a sua volta, dovrà corrispondere ai totali delle colonne 11 e 12, il totale della colonna 11 dovrà corrispondere al dodici per cento del totale della colonna 10, mentre il totale della colonna 12 dovrà essere eguale ai totali delle successive colonne 13 e 14.

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 430.

Il totale di quest'ultima dovrà corrispondere alla somma dei totali delle due colonne 15 e 16.

Si confida che il lavoro di cui trattasi sarà condotto a termine con la maggiore esattezza e sollecitudine dovendo l'Amministrazione comunale fare la raccolta dei dati anche per quanto riguarda il personale dipendente dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e dagli altri enti sopra indicati.

Il Prefetto — SOPRANO

107. **Norme di edilizia antisismica.** (C. 17 aprile 1931 n. 13528 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni).

Il Ministero dei LL. Pubblici mi comunica:

« Questo Ministero ha avuto altre volte occasione di richiamare l'attenzione dell'EE. VV. sulla gravità dei danni prodotti dal terremoto nei fabbricati non costruiti a regola d'arte e con buoni materiali, e sull'importanza che, questo motivo, occorre attribuire alle norme di edilizia asismica e di buona costruzione, già approvate con R. D. 13 marzo 1930 n. 682.

I movimenti tellurici che nello scorso anno funestarono altri vasti territori del Regno, nell'Italia Centrale e Meridionale, gettando le popolazioni nel lutto e producendo danni ingenti, sia alla privata proprietà che all'Erario, confermarono la necessità che dovesse intensamente propugnarsi ovunque l'osservanza delle buone norme costruttive, allo scopo di ridurre, giacchè non è possibile eliminarle, le cause di danni agli edifici nella deprecata eventualità di altri terremoti futuri.

Il ricordo dei lutti recenti ha fatto anche sì che, in sede di conversione del citato R. D. 3 aprile 1930 n. 682, nella legge 6 gennaio 1931 n.º 92 fossero ampliate le disposizioni contenute nell'art. 72 e relative alle norme di buona costruzione obbligatoria per tutti i Comuni non compresi negli elenchi di quelli terremotati. Tale provvedimento è diretto ad ottenere che, gradualmente, e specie nei piccoli centri, alle vecchie ed irrazionali costruzioni, si sostituiscano edifici di migliore consistenza, atti a

resistere più efficacemente ai terremoti che, pur ripetendosi con maggior frequenza ed intensità in alcune Regioni, non mancano però di manifestarsi in quasi tutta l'estensione del Regno.

Affinchè però queste provvide disposizioni legislative, emanate non soltanto per evitare all'Erario eventuali ingenti spese, ma soprattutto per tutelare l'incolumità pubblica, e per risparmiare ai privati i gravi danni a cui vanno soggetti in caso di movimenti tellurici, diano in un avvenire non eccessivamente lontano i frutti che il legislatore si è proposto, è indispensabile che le autorità comunali, alle quali è demandato il compito di vigilare sull'osservanza delle norme costruttrici, adempiano al loro dovere con quella consapevolezza e quell'energia che l'importanza dell'argomento richiede.

Non v'ha dubbio che l'osservanza delle buone regole d'arte, e delle speciali prescrizioni dell'art. 72 sopra citato, renda le costruzioni più costose, producendo un aggravio di spesa che, ai profani interessati può anche apparire non pienamente giustificato. Donde la naturale tendenza, specie nei proprietari che edificano a scopo speculativo, ad eludere le norme stesse, per malinteso desiderio di economia.

Tutte le amministrazioni comunali della Provincia devono far conoscere che abbiano adempiuto ed adempiano senza indugio agli obblighi ad esse fatto in materia dalle citate disposizioni legislative, integrando e modificando in conformità di queste i propri regolamenti edilizi e vigilando affinchè esse siano realmente osservate in tutta la loro portata.

Nel comunicare quanto sopra, La prego di modificare, ove non sia stato già fatto, il regolamento edilizio nei sensi suespressi, e attendo assicurazioni.

Pel Prefetto — LICATA

108. **Laboratori Provinciali di igiene e profilassi. Esami** (C. 20 aprile 1931 n. 14941 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

Più volte il Medico provinciale ha constatato che al Labo-

ratorio provinciale di igiene e profilassi (Sezione medicomicrografico) vengono richieste a titolo gratuito indagini su materiali patologici appartenenti ad infermi non iscritti nell'elenco dei poveri, non tenendosi conto che per gli abbienti il Laboratorio è tenuto bensì a prestare la sua opera, ma dietro la corrispondenza di relativa tassa d'analisi, giusta tariffe approvate dal Consiglio Sanitario Provinciale.

Perchè ciò ulteriormente non si verifichi, dispongo che, nel richiedere indagini a titolo gratuito, le SS. LL. e gli Ufficiali sanitari si attengano alle seguenti norme:

- 1.° La richiesta deve contenere le precise generalità dell'infermo;
- 2.° Deve essere accompagnata dal relativo certificato d'iscrizione dell'infermo stesso nell'elenco dei poveri del Comune;
- 3.° Deve precisamente indicare la indagine di laboratorio che si desidera.

Resta ben fermo che il Medico Provinciale si riserva di disporre, volta per volta, l'eventuale accertamento diagnostico anche a titolo gratuito per gli abbienti nei casi sospetti di malattie infettive a carattere diffusivo, che dai Comuni si avrà cura di denunciare alla Prefettura con ogni sollecitudine.

Colgo l'occasione di ricordare alle SS. LL. che occorre intensificare il servizio di vigilanza degli alimenti e bevande, e che, all'occorrenza, bisogna prelevare campioni e spedirli al Laboratorio predetto per le analisi che vengono fatte gratuitamente.

Prego le SS. LL. di voler dare integrale comunicazione della presente circolare agli Ufficiali sanitari per la esatta osservanza delle disposizioni impartite.

Il Prefetto — SOPRANO

109. **Sanitari Consorziati.** (C. 20 aprile 1931 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni Consorziati.

Poichè mi risulta che alcuni sanitari consorziati si assentano dal Comune Capoconsorzio senza far conoscere dove si recano e se la loro assenza sia o meno giustificata da motivi di servizio,

invito le SS. LL. ad impiantare un registro in cui l'ufficiale sanitario consorziale, il medico condotto consorziale ed il veterinario del consorzio devono segnare i giorni nei quali si allontanano dal Comune capo-consorzio, la località nella quale si recano, lo scopo della loro assenza, i provvedimenti che adottano.

Tali registri saranno tenuti con la massima accuratezza e controllati dal medico provinciale.

Rendo responsabile i Podestà dei comuni capo-consorzio qualora dovessero riscontrarsi irregolarità allo impianto e nella tenuta del registro.

Gradirò un cenno di risposta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

110. Colonie marine e montane. (C. 18 aprile 1931 n. 14039 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Tra le finalità assistenziali che la legge 2 giugno 1930, numero 733 ha affidato all'Istituto Nazionale di assistenza e previdenza in favore degli impiegati degli Enti locali è compresa quella dello invio in colonie marine o montane dei figli di impiegati di Enti locali bisognosi di cure climatiche; e già nello scorso anno questa forma di assistenza ebbe la prima pratica attuazione e venne esplicitata in accordo e per tramite dell'Associazione Fascista del P. I. che provvede alla raccolta delle domande e alla organizzazione delle colonie.

A seguito ora del nuovo ordinamento dato dal Partito alla Associazione del Pubblico Impiego la detta Istituzione provvederà quest'anno ad entrare nel proprio ufficio le domande per le colonie, salvo a concretare gli opportuni accordi con le Gerarchie del Partito per la esplicazione pratica di tale attività assistenziale.

Pertanto nel dare di quanto sopra comunicazione alle SS. LL. avverto che le domande degli aspiranti devono pervenire alla Direzione del detto Istituto Nazionale avente sede in Roma, Via Francesco Crispi N. 10 non oltre *il 15 maggio p. v.*

Le ammissioni sono limitate ai fanciulli dai 7 ai 12 anni,

gli di impiegati iscritti all'Istituto, che godano uno stipendio o n superiore alle L. 15,000 annue.

Gli aspiranti debbono essere riconosciuti bisognosi di cure climatiche per gracile costituzione, deficienza di sviluppo, ecc. Sono esclusi dal beneficio coloro che risultino affetti da tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle ed ocularie contagiose, da forme di debolezza psichica grave o neuropsicosi, o quelli che convalescenti da malattia infettive comuni non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo del pericolo del contagio.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso indirizzo del richiedente *con l'esplicita dichiarazione* che l' I. N. I. E. L. in caso di concessione del beneficio rimane esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, malattie ed infortuni, in cui il beneficiario possa malauguratamente incorrere durante la sua permanenza in colonia.

Alla domanda dovranno essere alligati i seguenti documenti:

a) Atto di nascita del bambino.

b) Certificato dell'Amm. da cui dipende l'impiegato indicante la qualifica e l'importo annuo degli assegni goduti (stipendio, indennità di servizio attivo, caroviveri etc) e la sua condizione economica.

c) Situazione di famiglia.

d) certificato del medico debitamente legalizzato dal signor Podestà e dal quale dovrà risultare quanto segue:

1) Cognome, nome ed età del fanciullo.

2) stato generale di salute del fanciullo con indicazione dei fatti costituzionali e delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine).

3) Se il bambino sia stato vaccinato e quando.

4) Se è affetto da tubercolosi polmonare o laringea.

5) Se è affetto da malattie oculari contagiose.

6) Se è affetto da malattie contagiose della pelle.

7) Se è convalescente da malattie infettive comuni e, nell'affermativa, se è trascorso il periodo massimo del contagio.

8) Se è comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità.

9) Se è affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave o neuroscopica.

10) Se soffre di enurasi.

Le domande irrevocabilmente documentate e che pervenissero alla detta Amm. oltre il termine improrogabile del 16 maggio p. v. non saranno prese in considerazione.

Le domande o i documenti sono esenti da bollo.

L'ammissione e permanenza in Colonia, indipendentemente dal certificato medico allegato alla domanda, sono subordinate al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Le spese di viaggio a tariffa ridotta per speciale concessione della Direzione Generale delle FF. SS. saranno a carico delle famiglie degli assegnatari dei posti.

Dei figli di uno stesso impiegato uno solo può aspirare all'assegnazione dei posti in colonia, ad eccezione di quelle famiglie il cui impiegato abbia a suo carico cinque o più figli minorenni, nel qual caso due di essi possono aspirare alla concessione.

L'Amministrazione si riserva di comunicare tempestivamente alle famiglie dei bambini prescelti l'assegnazione dei posti nonchè le modalità per l'invio in colonia.

Il Prefetto — SOPRANO

111. Certificati sanitari per spedizioni di animali e prodotti animali all'estero. (C. 24 marzo 1931 n. 979 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Le convenzioni veterinarie che si sono concluse fra il Nostro ed altri Stati sanciscono il principio che i certificati sanitari di scorta degli animali e di taluni prodotti animali in esportazione dall'uno all'altro paese debbono portare la dichiarazione di un veterinario di Stato od appositamente autorizzato dallo Stato attestante la immunità della origine e le buone condizioni sanitarie degli animali o dei prodotti cui detti certificati si riferiscono.

Nella circ. 18 settembre u. s. N. 24300[53217, con la quale si richiamava l'attenzione delle L.L. EE. sulla convenzione veterinaria italo-francese si metteva anche in evidenza la opportunità che detti certificati fossero rilasciati, di regola, dal veterinario provinciale.

L'applicazione di tale criterio ha, però, messo in evidenza che l'accentramento nel veterinario provinciale di tali attribuzioni dà luogo a talune difficoltà d'ordine pratico, come ad esempio: tardivo intervento di detto funzionario a causa di lunghi itinerari da percorrere o di impedimento derivante da altre pressanti esigenze di servizio; spesa notevole a carico degli enti interessati, la quale talvolta risulterebbe sproporzionata in confronto allo scarso valore della merce da esportare ecc. ecc.

Allo scopo quindi di eliminare o ridurre al minimo possibile tali difficoltà, sarà conveniente avvalersi maggiormente della facoltà accordata dalle convenzioni, utilizzando, con più larghezza, l'opera di altri veterinari, accordando loro la prescritta autorizzazione per metterli in grado di rilasciare i certificati di cui trattasi.

S'intende che il particolare incarico sarà conferito ai veterinari comunali e, per ciascuno, limitatamente alla propria condotta.

Dovrà essere cura del veterinario provinciale, durante lo svolgimento della sua consueta attività ispettiva, di controllare il funzionamento di tale servizio nell'intesa che la constatazione di qualsiasi inadempienza o trascuratezza dovrà comportare la immediata revoca dell'incarico. In tale evenienza il rilascio dei certificati sarà riservato al veterinario provinciale, al quale dovrà pure essere riservata tale mansione per l'intera provincia, quando, per l'esistenza in essa di talune epizootie, il rilascio dei certificati stessi rende necessaria la conoscenza dello stato sanitario dell'intero territorio provinciale.

I compensi dovuti ai veterinari comunali per il rilascio dei certificati dovranno essere corrisposti dai privati in base alle tariffe stabilite a norma della circ. 24 novembre 1929 n.º 20400

A. G. 24537, div. 7.^a, Sez. 1.^a; al veterinario provinciale sono invece dovute soltanto le indennità previste per i sopraluoghi a carico dei privati.

Con l'occasione si fa anche presente che l'esportazione in Francia del pollame morto dovrà, fino a nuova disposizione, effettuarsi con la scorta di un certificato sanitario attestante che la località da cui proviene è immune da infezioni aviarie; il certificato dovrà essere scritto a macchina.

Si chiarisce, infine, che l'autorità amministrativa competente ad autenticare i certificati sanitari, come appare chiaramente anche dal modulo annesso alla citata convenzione italo-francese, è il Podestà, trattandosi di documento emanato dall'autorità locale ».

Con riferimento alla mia circ. n. 37619 del 19 ottobre 1930, pubbl. a pag. 403 del Boll. Amm. del 1930, prego invitare il veterinario comunale a dichiarare se egli abbia a disposizione la suindicata convenzione italo francese e gli stampati ad essa annessi. Attendo la dichiarazione del veterinario per autorizzarlo a rilasciare i certificati di cui trattasi.

Con l'occasione, prego richiamare l'attenzione dei commercianti e degli Enti interessati sulla ripetuta convenzione, che è pubblicata nella Gazz. Uff. del 27 Nov. 1929 n. 276.

Il Prefetto — SOPRANO

112. 7.^o **Censimento demografico.** (C. 19 aprile 1931 n.^o 1711 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In occasione del 7.^o censimento della popolazione, la Federazione autonoma artigiani d'Italia ha bisogno di rilevare il valore numerico esatto della massa artigiana ai fini dell'inquadramento corporativo.

Sono state perciò direttamente emanate precise e chiare disposizioni al riguardo a tutti i fiduciari comunali, ma, per facilitare ed integrare il lavoro di questi con quello degli Ufficiali del censimento, reputo necessario richiamare l'attenzione e l'inter-

samento delle SS. LL. allo scopo di ottenere una maggiore efficacia di risultati.

Prego pertanto di sorvegliare diligentemente i lavori del censimento attraverso gli ufficiali all' uopo incaricati, i quali potranno utilmente uniformarsi alle istruzioni contenute nelle circolari diramate dalla Federazione stessa.

Gradirò assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

113. Concessione di nuove licenze di vendita di generi alimentari. (C. 22 aprile 1931 n. 13894 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Prov. Fascista del Commercio ha richiamato l'attenzione di questo ufficio sul fatto che nei Comuni della Provincia non vengono osservate le disposizioni vigenti, che proibiscono in modo tassativo per 5 anni la concessione di nuove licenze di generi alimentari e che restringono tutte le altre concessioni di nuove licenze.

Malgrado i ripetuti richiami fatti direttamente dalla predetta Federazione e da questo ufficio sul Bollettino Ammin., alcuni Podestà seguitano a non tenerne conto rilasciando, oltrechè nuove licenze, anche permessi provvisori e provocando il risentimento della classe commerciale.

Invito pertanto le SS. LL. a non prendere per nessun motivo, tranne quello di passaggi a consanguinei, in seguito a cessazione di commercio o a decesso, in considerazione, domande per nuove aperture di esercizio.

Non dovranno inoltre essere concessi permessi provvisori non ammessi da nessuna disposizione vigente.

Il Prefetto — SOPRANO

114. Lotta contro le mosche. Provvedimenti per la nettezza urbana. (C. 20 aprile 1931 n. 13080 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prima che si inizi la stagione calda, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità d'intensificare i servizi diretti al

miglioramento della nettezza degli aggregati urbani e rurali ed alla lotta contro le mosche che a seguito della emanazione delle norme contenute nel Decreto di S. E. il Capo del Governo il 20 maggio 1928 (1) e delle disposizioni da me impartite negli scorsi anni, dovrebbero ormai nella maggior parte dei comuni aver raggiunto il loro definitivo assetto.

In particolar modo ricordo la necessità di assicurare i regolari servizi di raccolta, di asportazione e di smaltimento delle immondezze stradali e domestiche e del concime, e dell'eventuale loro trattamento con efficaci modi di demuscazione, quando, in attesa dello smaltimento, possano diventare favorevole terreno di sviluppo per le mosche.

Al riguardo dovrà essere intensificata la sorveglianza su tutte le località pubbliche e private (cortili, orti, ripostigli ecc.) ove possano farsi abusive raccolte di immondizie.

Dovrà anche opportunamente intensificarsi la vigilanza sui luoghi di produzione e negli spacci di generi alimentari, curando in particolar modo la pulizia dei locali relativi, dei mercati, e la protezione dei generi alimentari dalle mosche (retine, veli carte trasparenti, impermeabili e simili).

Analoga difesa dalle mosche dovrà essere assicurata nelle collettività e soprattutto negli ospedali e case di cura, e ciò tanto nelle cucine come nelle sale di ricovero ed in particolare di quelle adibite a malati di forme infettive (tifo, dissenteria, tubercolosi ecc.).

Particolare attenzione dovranno spiegare le SS. LL. per l'applicazione delle norme dettate dal R. D. 24 maggio 1925 n. 1102 sulle migliorie igieniche negli alberghi. (2)

Resto in attesa di avere, al più presto, dettagliate notizie sui provvedimenti adottati dalle SS. LL. in merito a quanto sopra.

pel Prefetto — LICATA

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 218.

(2) v. B. A. » 1925 » 175

116. Applicazione del R. D. L. 20 novembre 1930, N. 1491, agli assegni corrisposti alle suore, che prestano servizio presso gli ospedali, manicomi ed altri enti di ricovero. (C. 15 aprile 1931 n. 13084 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Da varie Prefetture è stato fatto al Ministero dell'Interno il quesito, se la riduzione disposta dal R. D. L. 20 novembre 1930 N. 1491, (1) debba essere applicata anche ai compensi spettanti alle suore che prestano servizio presso ospedali, manicomi ed altri enti di ricovero; ciò nella considerazione che le suore stesse sono in genere assunte, anzichè direttamente, in base a convenzione stipulata con la Casa Madre alla quale appartengono.

Ora il Ministero dell'Interno, udito anche quello delle Finanze, osserva al riguardo che tali compensi percepiti, sotto qualsiasi forma, dalle suore costituiscono sostanzialmente il corrispettivo di una prestazione d'opera; ritiene pertanto che essi debbano essere sottoposti alla riduzione del 12 % stabilita con il R. D. L. 20 novembre 1930 N. 1491.

Prego comunicare quanto sopra agli enti interessati, in codesto Comune.

Il Prefetto — SOPRANO

117. Rimpatrio di indigenti di nazionalità germanica. (C. 10 aprile 1931 n. 02294 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza e norma, trascrivo qui di seguito la circolare n. 26400 del 13 febbraio c. a. dell'On. Ministero dell'Interno:

« Il Commissariato della IV Zona di Frontiera a Bolzano ha fatto presente che talune Questure sogliono dirigere all' Ufficio di pubblica sicurezza di confine del Brennero, per l' allontanamento dal Regno, sudditi germanici sprovvisti di mezzi, senza apporre, nel relativo foglio di via obbligatorio, l' indicazione di provvedere ulteriormente.

Avviene, in conseguenza, che detti stranieri, sebbene muniti di passaporto, vengono respinti dalle Autorità di P. S. austriache di confine, perchè non provvisti di mezzi per recarsi in patria.

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 430.

Ad evitare tale inconveniente, si richiama l'attenzione delle LL. EE. sul contenuto della circ. in data 25 luglio 1923 num. 26400.1187011, con la quale questo Ministero ebbe a far presente la necessità che i sudditi germanici indigenti, da rimpatriare, devono essere muniti, a cura delle Autorità di P. S. competenti dei mezzi di viaggio fino alla frontiera germanica, anzicchè fino a quella italiana.

Qualora però l'autorità, che provvede al rimpatrio di detti stranieri, li fornisca dei mezzi fino al Brennero, dovrà fare formale richiesta all'Ufficio di P. S. di confine del Brennero di munire tali rimpatriandi di mezzi fino a Kufstein ».

Resto in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Questore — CIPRIANO

Concorsi

Municipio di Caggiano — Veterinario consorziale — Ferme restanti le altre condizioni contemplate nel bando di concorso al posto di Veterinario consorziale del 15 gennaio u. s. e prorogato sino al 31 maggio p. v. il presente avviso viene ad apportare delle modifiche nella maniera che segue:

Lo stipendio al posto di Veterinario consorziale è fissato in L. 8000, (ottomila), giusta articolo 5 del Capitolato della condotta, approvato dalla G. P. A. in data 26 novembre 1930 Numero 31930-9160; che su tale somma e su quella stabilita per indennità cavalcatura dovrà essere apportata la riduzione del 12 per cento, prescritta dal R. D. L. 20 novembre 1930 N. 1491.

Dalla Residenza Municipale li 23 Aprile 1931 Anno IX.

Il Segretario Comunale — Marra

Il Podestà - Presidente del Consorzio — Carucci

Comune di Sacco - Applicato di Segreteria — E' bandito concorso per titoli ed esami al posto di applicato di segreteria. Stipendio annuo lordo L. 2,500. Titolo di studio: licenza elementare superiore. Età: anni 18 compiuti. Tassa concorso L. 25. Documenti di rito. Scadenza 15 luglio 1931. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Com. — P. Consoli

Il Podestà — G. Ansanelli



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

118. Norme per la sistemazione dei conti consuntivi dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni di beneficenza, distrutti da incendi od altri eventi fortuiti. (L. 9 aprile 1931 n. 387).
119. Esami di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche. (C. n. 71 Istituto Centrale di Statistica dell'11 aprile 1931).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

120. Ufficiali Sanitari. Tariffa dei compensi per prestazioni di interesse privato.
121. Censimento generale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.
122. Revisione dei prezzi delle acque irrigue.
123. Provvedimenti in favore dei danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del 23 luglio 1930.
124. Fiere, mostre, esposizioni e congressi.
125. Chinino di Stato: tabella prezzi di favore.
126. Riduzione salariati per addetti ad opere pubbliche. *segue*

127. Apparecchi radiogrammofoni, ecc.
128. Preferenza per i prodotti dell'industria nazionale.
129. Belgio: emigrazione.
130. Trattamento immunizzante degli animali. Carbonchio sintomatico.

Parte II.

Calcolo della riduzione del 12 %₁₀ sugli stipendi. — *Lerro Silvino.*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 127 a n. 130 — Concorsi.

127. **Apparecchi radiogrammofoni etc.** (C. 2 maggio 1931 n. 2886 Gab. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la rigorosa osservanza, comunico la seguente circ. pervenuta dall'On. Ministero dell'Interno:

Con circ. 1. luglio 1930 n. 11690-H è stata chiarita la competenza rispettiva dell'Autorità di P. S. - provinciale e locale - e dell'Autorità Municipale in materia di disciplina dell'uso di grammofoni, apparecchi-radio muniti di alto parlante e simili, da parte di pubblici esercenti e privati.

Confermando ora quanto nella ricordata circ. è stato significato, si ritiene opportuno avvertire che, nell'esercizio della loro facoltà, le Autorità predette, esclusa ogni forma di divieto avente carattere generale ed assoluto, debbono nei singoli casi negare l'autorizzazione o sottoporla ad eventuali limitazioni soltanto quando ciò sia reclamato da evidenti e prevalenti necessità di pubblico interesse.

A proposito non si ritiene superfluo far presente che allo scopo soprattutto di evitare che dall'uso degli apparecchi in locali pubblici o aperti al pubblico possa derivare intralcio alla circolazione, specialmente nelle vie e nelle ore di più intenso traffico, o di disturbo alla quiete privata, eventuali restrizioni dovrebbero preferibilmente consistere in limitazioni di orario, mentre dovrebbero essere adottati criteri di maggior larghezza in confronto dell'uso di apparecchi nell'interno di detti locali o di circoli o di private abitazioni.

Si pregano le SS. LL. voler comunicare quanto sopra alle dipendenti Autorità di P. S. per opportuna conoscenza e norma.

Il Questore—CIPRIANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

118. Norme per la sistemazione dei conti consuntivi dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni di beneficenza, distrutti da incendi o da altri eventi fortuiti. (L. 9 aprile 1931, n. 387, pubbl. G. U. 2 Marzo 1931, n. 1011).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per i conti consuntivi dei Comuni, delle Provincie e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali, dopo essere stati resi dai tesorieri alle rispettive Amministrazioni, siano andati distrutti, insieme coi relativi documenti, in conseguenza di incendio o di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del testo unico delle leggi emanate a seguito del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

119. Esami di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche. (C. N. 71. Istituto Centrale di Statistica N. 6688 di protocollo dell'11 aprile 1931, a tutti gli Uffici di Enti statali, parastatali, autarchici).

Con riferimento alle disposizioni contenute nel R. Decreto Legge 24 marzo 1930, n. 436 e nel Decreto del Capo del Governo, in data 13 febbraio 1931 (inserito nella *Gazz. Uff.* del 26 marzo

p. p.), questo Istituto porta a conoscenza di quatti possano avervi interesse che esso è fin da ora disposto a rilasciare, quando ne sia il caso, il documento del quale è parola nell'art. 34 del citato Decreto Ministeriale, per l'ammissione, in via transitoria, agli esami di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Per ottenere il detto documento è necessario che gli interessati rivolgano domanda — stesa su carta munita del bollo da lire tre — al Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica.

Nella domanda, oltre all'indicazione del cognome, del nome, dei titoli e dell'età del petente, del luogo di nascita e di quello di residenza, saranno altresì date quelle circa il nome del padre ed il cognome e nome della madre: dovranno poi specificarsi i lavori statistici compiuti, o diretti, dal petente stesso, durante un periodo non inferiore a cinque anni, presso Uffici di Enti statali, parastatali, autarchici.

Le domande debbono essere corredate da attestazioni che saranno rilasciate, su carta munita del prescritto bollo, dai Capi delle dette Amministrazioni, all'intento di provare che le asserzioni fatte dal petente nella sua domanda rispetto alla attività svolta in materia statistica sono conformi a verità.

Alla domanda dovrà unirsi un foglio di carta bollata da lire tre, da servire per la redazione del documento di cui si chiede all'Istituto il rilascio.

Le domande, fatta eccezione per quelle di addetti ad Amministrazioni Centrali dello Stato, debbono essere inoltrate all'Istituto Centrale di Statistica per il tramite della competente Prefettura.

Le LL. EE. i Sigg. Prefetti si compiaceranno dare su ciascuna domanda le loro informazioni ed esprimere l'apprezzato loro avviso in merito all'accogliibilità della medesima.

Si sottintende che tutto ciò non vincola la libertà di azione dell'Istituto, il quale, dovendo anche controllare e valutare se gli Enti alle cui dipendenze il petente si è trovato, abbiamo assolto, con soddisfazione per l'Istituto stesso, le loro incombenze in materia statistica, intende conservare integra quella esclusività di competenza nell'emissione del suo inappellabile giudizio che gli è stata conferita dalle norme emanate da S. E. il Capo del Governo,

Il Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica
CORRADO GINI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

120. **Ufficiali Sanitari. Tariffa dei compensi per prestazioni di interesse privato.** (C. 5 maggio 1931 n. 17219 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con Decreto Pref. 11 giugno 1929 n. 23344, pubb. nel Bollettino Amm. del detto anno a pag. 235, e modificato col successivo del 27 dic. 1930 n. 36291 pubb. nel n.° 1.° del Bollettino Amm. del corr. anno, venne fissata la *tariffa dei compensi* a favore degli Ufficiali sanitari per le prestazioni di interesse privato, e vennero stabilite le *norme* per l'applicazione della tariffa.

Fra tali *norme* figura la disposizione che le *somme stabilite dalla tariffa devono essere versate dai privati direttamente alla cassa comunale*, e la ripartizione viene fatta con provvedimento podestarile, tenendo presente le percentuali stabilite al n.° 2 delle *norme*.

Tale disposizione non viene applicata in molti comuni, e si sono avuti inconvenienti incresciosi, non ostante che la Prefettura avesse chiamata l'attenzione delle SS. LL. con la circ. 22 dic. 1929 n. 50655, pubb. nel Bollettino Amm. del 1930 a pag. 32.

Intendo che la *norma stabilita sia rigorosamente osservata in tutti i comuni della Provincia, nessuno escluso*. E perchè non si incorra in equivoci si dispone:

1.° che i *versamenti devono essere fatti dai privati esclusivamente alla Cassa Comunale*, devono risultare da apposito Bollettario (madre e figlia), e il tesoriere *deve rilasciare sempre la relativa ricevuta*.

2.° la ripartizione delle somme sarà fatta mensilmente con provvedimento podestarile.

3.° alla fine di ogni anno, a cominciare dal 1931, si dovrà trasmettere in Prefettura uno specchio dimostrativo indicante il totale delle somme riscosse, la quota liquidata a favore dell'Ufficiale sanitario, e quelle attribuite al Comune e al personale d'ordine.

Colgo l'occasione per chiarire il n. 1 delle norme che ha dato

luogo ad equivoci. In detto comma è prescritto che « quando l'Ufficiale sanitario incontra spese di trasporto per ispezioni da eseguirsi per interesse di privati, ha diritto al *rimborso delle spese da parte del privato stesso* ».

Ora la spesa di trasporto deve essere intesa come indennità chilometrica cioè L. 1 per ogni chilometro e, per conseguenza, ridotta del 12 % a termine del R. D. L. 20 nov. 1930 n. 1491. E pertanto quando l'Ufficiale sanitario, per eseguire ispezioni nello interesse dei privati, compie percorrenze superiori ai tre km., ha diritto a L. 1 per ogni chilometro di percorso comprensivo dell'andata e ritorno, decurtata del 12 per cento.

Il Segretario Capo del Comune è responsabile della esatta applicazione delle disposizioni date.

Prego le SS. I.L. di dare integrale comunicazione della presente circolare ai rispettivi Ufficiali sanitari assicurando.

Il Prefetto — SOPRANO

121. Censimento generale delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza. (C. 30 aprile 1931 n.° 14960 al Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Da parte di qualche opera pia vengono direttamente restituiti al Ministero dell'Interno i questionari già compilati per il rilevamento statistico in corso delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Si prega pertanto, di voler comunicare alle dipendenti istituzioni di beneficenza che detti questionari debbono essere restituiti alla Prefettura e non al Ministero.

Il Prefetto — SOPRANO

122. Revisione dei prezzi delle acque irrigue. (C. 1.° maggio 1931 num. 15440 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

Con preghiera di far conoscere se in codesto Comune vi siano acque irrigue di proprietà comunale cedute a privati, comunico la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« Il Consiglio dell'Associazione Naz. fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione e la Confederazione Nazion. Fascista degli Agricoltori hanno segnalato al Governo il fervido voto dei ceti agricoli perchè, in relazione alla rivalutazione della moneta ed alle condizioni particolarmente difficili nelle quali si svolge il commercio dei prodotti della terra, i prezzi delle acque irrigue siano opportunamente ridotti.

L'urgenza del provvedimento, essendo stata rappresentata anche da apposita Commissione interministeriale di studio, è già stato sollecitato un intervento di carattere sindacale da parte del Ministero delle Corporazioni verso i privati proprietari di tali acque.

Poichè non poche delle acque non destinate a scopi agricoli ed industriali sono di proprietà comunale, questo Ministero prega le LL. EE. di segnalare la questione ai Podestà interessati affinché, tenuto presente l'indirizzo di politica economica perseguito dal Governo, valutino la possibilità di secondare i voti suaccennati.

Si gradirà conoscere i provvedimenti che al riguardo saranno adottati ».

Il Prefetto — SOPRANO

123. Provvedimenti in favore dei danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del 23 luglio 1930. (C. 24 aprile 1931 n. 4265 dell'Ufficio del Genio Civile di Salerno ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia). (1)

Pregiomi comunicare per opportuna notizia agli interessati proprietari di stabili danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930, che i medesimi possono chiedere per le riparazioni di cui sopra l'accensione di un mutuo presso la Sezione di Credito Fondiario del Banco di Napoli.

I. — Il mutuo dovrà essere estinto entro il periodo massimo di anni 30; lo Stato concorrerà nel pagamento dei relativi inte-

(1) Crediamo utile di pubblicare la presente circolare per opportuna norma nella istruttoria delle domande di mutuo.

ressi nella misura del 3 per cento annuo sull'importo del capitale mutuato.

Per ottenere la concessione del mutuo è necessario che le Ditte interessate *presentino al più presto* all'Ufficio del Genio Civile, *non oltre il 7 giugno* prossimo venturo, una domanda, in carta semplice, diretta all'On. Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania in Caserta, *in doppio esemplare*, firmata dalla Ditta interessata e dalla quale risulti:

a) — il nome, cognome, paternità e domicilio del richiedente. Nel caso che il proprietario dello stabile fosse un Ente od una Società dovrà esserne indicata la denominazione;

b) — l'indicazione dell'immobile danneggiato con i suoi confini e dati catastali, (Comune, frazione, località, via e numero dello stabile, numero della particella edificiale e della partita tavola alla quale l'edificio è iscritto nei libri fondiari);

c) — titolo in base al quale l'immobile è posseduto dal richiedente in legittima ed esclusiva proprietà;

d) — dichiarazione se sull'immobile gravi ipoteca a favore di altro Istituto di Credito Fondiario;

e) — somma per la quale si richiede il mutuo.

Alla domanda potrà essere allegata, *in doppio originale* ed in carta semplice, una perizia tecnica dettagliata dalla quale risultino chiaramente le opere occorrenti per le riparazioni al fabbricato e di quelle eventualmente già eseguite dalla Ditta con i relativi computi estimativi dei lavori medesimi.

Alla domanda suddetta dovranno inoltre essere allegati in semplice esemplare:

1.° — l'estratto catastale di attualità intestato al richiedente il mutuo, relativo all'immobile che si offre in ipoteca;

2.° — il titolo in base al quale il richiedente è proprietario dell'immobile con la relativa nota di trascrizione, ed in caso di successione l'atto di notorietà dimostrativo della qualità ereditaria, e, per le successioni testate, anche copia del testamento.

L'Ingegnere Capo — PETRILLI

124. Fiere, Mostre, Esposizioni e Congressi. (C. 1.° maggio 1931 n. 1911 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Non ostante le disposizioni di cui alla circ. 18 giugno 1929, n. 2611, (1) continuano a pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla distanza anche di soli pochi giorni dalla data fissata per la manifestazione, domande di autorizzazione di fiere, mostre ed esposizioni.

Inoltre, si è avuto modo di rilevare come, nei casi in cui viene partecipata la determinazione contraria di S. E. il Capo del Governo allo svolgimento di una Fiera, Mostra, Esposizione o Congresso, gli Enti interessati facciano considerare l'opportunità di concedere la chiesta autorizzazione, in vista del fatto che l'organizzazione della manifestazione è già completa e che sono state già sostenute spese non indifferenti o riscossi aiuti e sussidi per detto scopo.

Al riguardo, avverto le SS. LL. che è intendimento di S. E. il Capo del Governo che sia in modo assoluto ovviato, per l'avvenire, al lamentato inconveniente che Ministeri ed Autorità competenti, per tardiva presentazione delle documentate istanze, si trovino nell'impossibilità di compiere, su ogni singola domanda, una esauriente istruttoria, e che comunque si addivenga all'organizzazione di progettate manifestazioni prima che sia intervenuto il decreto od il provvedimento di autorizzazione prescritto dai RR. DD. LL. 16 dic. 1923, n. 2740, 6 agosto 1926 n. 1486 e 7 aprile 1927 n. 515.

Pertanto, prego le SS. LL. di tener presente che, in conformità delle disposizioni date con la circolare suindicata, le istanze dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio almeno tre mesi prima della data della manifestazione, e di astenersi nel modo più assoluto dal dare qualsiasi principio di esecuzione alla organizzazione di dette manifestazioni, fino a quanto non abbiano avuto notizia dell'emissione del decreto o provvedimento di autorizzazione.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1929 copertina fasc. 17.

125. **Chinino di Stato: tabelle prezzo di favore.** (C. 30 aprile 1931 n. 12953 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni malarici della Provincia).

Per norma della S. V. comunico che, con disposizione 1.^o marzo p. p. dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, il prezzo di favore alla Provincia, agli Enti pubblici e privati, che hanno obbligo per legge di fornire la gratuita somministrazione, sono stati ridotti come dal seguente prospetto:

	Per scatola	per chilogr.
Bisolfato semplice od inzuccherato, in tubetti contenenti 2 grammi di medicinale diviso in 10 tavolette di 20 centigr. l'una, condizionato in scatole di 5 tubetti (grammi 10 di medicinale per scatola)	4,50	450
Idroclorato inzuccherato, come sopra	6,25	625
Bicloridrato inzuccherato, come sopra	6,25	625
Soluzione di Bicloridrato, ad uso ipodermico, in fialette contenenti ciascuna grammi 0,50 o gr 1 di medicinale, condizionate in scatole da 10 o 5 fialette (gr. 5 di medicinale per scatola)	4,50	900
Soluzioni di Idroclorato con Etiluretano, ad uso ipodermico, in fialette contenenti ciascuna gr. 0,50 di Idroclorato e gr. 0,50 di Etiluretano, condizionate in scatola da 5 fialette	2,70	1080
Tannato in cioccolatini, in astucci contenenti 4 grammi di medicinale, diviso in 10 cioccolatini con dosatura di centigr. 40 di Tannato, condizionato in scatole di 5 astucci (gr. 20 di medicinale per scatola)	11	550

1.^o Ricordo che le richieste delle Amministrazioni pubbliche e private debbono essere compilate su carta d'ufficio, che ne porti il timbro, e firmate da chi vi sia legalmente autorizzato.

Per gli Enti, proprietari ed intraprenditori, ammessi alla

concessione a termini dell'art. 3 della legge 19 maggio 1904 n. 209, le richieste devono essere, per la prima volta, munite del nulla osta del Podestà, a termini dell'art. 48 del Regolamento approvato con R. D. 28 febb. 1907 n. 61.

2.° Tutte indistintamente le richieste debbono dirigersi allo Stabilimento del Chinino di Stato (Sezione Deposito Centrale) in Torino, accompagnate da vaglia postale o di tesoreria, intestato al Direttore del Deposito Centrale del Chinino di Stato in Torino, e corrispondente all'importo del medicinale richiesto, restando a carico dell'Amministrazione dei Monopoli tutte le spese di spedizione. Alla richiesta sarà unita la corrispondente marca da bollo.

3.° Le richieste di chinino devono essere fatte, rispettivamente per ogni quantità non minore di una scatola o per multipli di essa.

4.° Le richieste devono contenere le seguenti indicazioni:

a) la quantità e l'importo del chinino distintamente per ciascun preparato;

b) i distintivi del vaglia postale o di tesoreria unito alla richiesta;

c) il preciso indirizzo a cui deve essere spedito il chinino richiesto, qualora l'invio debba farsi con pacco postale, oppure il cognome, nome, paternità e qualifica della persona che fosse incaricata di ritirarlo.

Prego darne conoscenza a tutte le imprese di lavori pubblici esercenti in codesto comune.

Il Prefetto — SOPRANO

126. **Riduzioni salariate per addetti ad opere pubbliche.** (C. 1. maggio 1931 n. 15254 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza e con preghiera di darne notizia alle locali Istituzioni di Beneficenza, comunico la seguente circ. del Ministero dell'Interno in data 2 aprile 1931 n. 15700-5:

« Con riferimento alle istruzioni diramate in ordine allo

stesso oggetto con la circ. 28 gennaio p. p. n. 12100 e con telegramma n. 4469 del 16 febb. successivo, si comunica alle LL. EE. che in seguito ad ulteriori accordi intervenuti tra i Ministeri e le Confederazioni interessate, rimane definitivamente stabilito che le percentuali di riduzioni dal 2,50 al 6 per cento, convenute per i lavori da eseguirsi nei Comuni capoluoghi di provincia e nei centri con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, sono applicabili entro una zona territoriale che si estende fino a 4 chilometri dalla periferia dell'agglomerato urbano, intendendosi che questo abbia termine dove cessa la continuità degli abitati. La determinazione dello stato di fatto viene rimessa al criterio discrezionale dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile.

Restano ferme, peraltro, le riduzioni finora apportate ai contratti di appalto ed alle concessioni, anche in base a criteri diversi.

In seguito agli accordi predetti rimane anche stabilito che le riduzioni salariali debbono essere applicate in dipendenza di quelle convenute nei riguardi dei prezzi degli appalti. Pertanto, per quei lavori ai cui prezzi di appalto siano applicate le riduzioni del 2,50 al 6 per cento, i salari verranno ridotti nella misura dell'8 per cento, mentre per quelle ai cui prezzi di appalto siano applicate le riduzioni del 3,20 al 7,50 per cento (lavori da eseguirsi in campagna o in centri di popolazione fino a 30 mila abitanti non capoluoghi di provincia) i salari verranno ridotti con percentuali variabili dall'8 al 12 per cento.

Si pregano le LL. EE. di segnalare gli accordi suaccennati alle dipendenti amministrazioni comunali, provinciali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ».

Il Prefetto — SOPRANO

(v. cont. circolari in 2^a pag. cop.)

Parte II.

Calcolo della riduzione del 12% sugli stipendi.

Il calcolo della riduzione del 12% sugli stipendi disposta con R. D. Legge 20 nov. 1930, N. 1491, (1) associata con l'altra disposizione contenuta nel R. D. Legge 24 nov. detto anno, n. 1502, esteso anche ai dipendenti degli Enti locali, secondo cui la ritenuta per il contributo Monte Pensione va fatta sullo stipendio non decurtato, ha dato luogo ad apprezzamenti talvolta esagerati sulla perdita totale subita dall'impiegato, ed ha prodotto in taluni una confusione tale da essere indotti a formulare opportuni quesiti, prospettando praticamente la discordanza dei risultati, se si seguono due vie differenti di calcolo.

Coloro che fanno tale confusione pensino innanzi tutto che il secondo provvedimento legislativo, quello cioè del novembre 1930, equivale ad aumento della percentuale del contributo di M. P. Pensino che moltiplicando lo stipendio di una volta per l'attuale percentuale di contributo (7 + 1,50%) si deve ottenere per prodotto quello che si otterrebbe moltiplicando lo stipendio decurtato del 12% per una nuova percentuale. E perciò sorge spontanea la seguente equazione:

$$S \times = \frac{8,5}{100} S$$

ove S rappresenta lo stipendio del novembre 1930; x la nuova percentuale ed S , lo stipendio decurtato del 12%, il quale è rappresentato dalla espressione: $\frac{88}{100} S$

Risolvendo l'equazione si ottiene:

$$x = 9,659\%$$

Dunque i due provvedimenti legislativi suindicati hanno prodotto questi due turbamenti: riduzione del 12% dello stipendio; aumento del contributo Monte Pensione dall'8,50% al 9,659% sullo stipendio decurtato.

Si pensi ora che per ogni 100 lire di stipendio vanno sfumate L. 9,659, cioè L. 1,159 più di prima. Cosicché se vogliamo ancora tener ferma la percentuale 8,50 dobbiamo prima incidere ancora un poco il nuovo stipendio. Se indichiamo con Y questo

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 430.

nuovo taglio su ogni cento lire e se sulla rimanenza delle lire 100 calcoliamo l'8,50‰ ed il prodotto ottenuto lo aggiungiamo ad Y dobbiamo ottenere precisamente 9,659.

Perciò è chiara l'altra equazione:

$$(100 - y) \frac{8,5}{100} + y = 9,659$$

da cui $y = 1,266 ‰$

Dunque l'aumento dell'1,159‰ del contributo Monte Pensione equivale ad una ulteriore riduzione di stipendio già ridotto del 12‰ in ragione dell'1,266‰.

Quindi la riduzione totale da applicarsi sullo stipendio del novembre 1930 è data da:

$$\frac{12}{100} S + \frac{1,266}{100} X \frac{88}{100} S = 13,11 ‰$$

Come riprova dell'esattezza dei calcoli va risolta la seguente equazione:

$$S = \frac{12}{100} S - \frac{8,5}{100} S - \left(S - \frac{12}{100} S - \frac{8,5}{100} S \right) \frac{8,84}{100}$$

$$\Rightarrow \left\{ S - \frac{8,5}{100} S - \left(S - \frac{8,5}{100} S \right) \frac{8,84}{100} \right\} X$$

ove il primo termine rappresenta lo stipendio netto attuale ed il secondo lo stipendio di una volta moltiplicato per il coefficiente riduttore X.

Dalla risoluzione dell'equazione si ricava che $X = 86,8852 ‰$ e quindi la riduzione dello stipendio è sempre $100 - 86,8852 = 13,11 ‰$.

La cifra $\frac{8,84}{100}$ rappresenta l'aliquota di R. M. ed imposta complementare per un dato Comune, ma, per quanto essa possa variare da Comune a Comune, non turba il risultato perchè entra nel calcolo in rapporto costante.

Da quanto sopra si evince che per ottenere direttamente lo stipendio attuale basta moltiplicare per 0,8689 quello goduto fino al novembre 1930; e per ottenere l'ammontare della R. M. ed imposta complementare basta moltiplicare per lo stesso coefficiente quello corrisposto fino alla suddetta epoca. Naturalmente per il calcolo del contributo M. P. non occorre alcuna operazione.

Ceraso, 29 aprile 1931 -IX.

Geom. Lerro Silvano

Segr. Comunale

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

128. **Preferenza per i prodotti dell'industria nazionale.** (C. 2 maggio 1931 n. 15575 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta all'On. Ministero dell'Interno che le disposizioni dei RR. Decreti-legge 7 gennaio 1926 n. 216 (convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1379, e 20 marzo 1927, n. 527, non sono sempre state nè sono rettamente interpretate.

E' da tener presente, difatti, che l'obbligo di dare la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale è subordinato al verificarsi delle speciali condizioni previste dalle leggi surrichiamate nello stesso interesse dei consumatori.

D'altra parte, l'applicazione delle citate disposizioni non può mai esimere le pubbliche amministrazioni dal ritirare e pagare prodotti esteri, che esse abbiano già commissionati ed eventualmente usati. E' evidente quanto sarebbe ingiusta, poco seria, e perciò lesiva del nostro stesso prestigio, ogni pretesa a diverso fine.

La prego quindi attenersi alle istruzioni suindicate e di interessarsi anche perchè le eventuali vertenze in corso, in simile materia, fra codesta Amministrazione e ditte estere, siano al più presto sistemate.

Il Prefetto — SOPRANO

129. **BELGIO — Emigrazione.** (C. 6 aprile 1931 n. 2302 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza delle SS. LL. e per norma degli interessati, comunico che con recente provvedimento, andato in vigore il 15 marzo u. s., il Governo Belga ha stabilito che l'ingresso degli stranieri, che intendono recarsi in quello Stato per occuparsi, deve essere subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero della Giustizia, e ciò sia per gli operai che per gli impiegati.

La istanza per ottenere tale autorizzazione deve essere presentata dagli interessati ai competenti Consoli Belgi e deve essere corredata:

1.° da un contratto di lavoro o di impiego — rilasciato da parte di imprese o ditte con sede in Belgio — omologato dal Ministero della industria del lavoro e della previdenza sociale.

- 2.^o da un certificato medico ;
3.^o da un certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi.

Il Questore -- CIPRIANO

130. **Trattamento immunizzante degli animali. Carbonchio sintomatico.** (C. 4 Marzo 1931 n. 16929 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego favorire assicurazioni circa l'avvenuta comunicazione al veterinario costà residente di quanto è contenuto nella mia circ. N. 15701 del 25 aprile 1931, pubbl. nel Bollettino Amm. c. a. N. 12 (copertina) riguardante l'oggetto controdistinto.

Pel Prefetto — LICATA

Concorsi

Comune di Cava dei Tirreni. — *Applicato dattilografo* — Concorso per titoli ed esami al posto di applicato dattilografo presso la Segreteria Comunale. Stipendio annuo lordo L. 5500. Titolo di studio: Licenza di scuola secondaria inferiore. Età anni 18 compiuti. Tassa concorso L. 25,10. Documenti di rito. Scadenza 20 agosto 1931. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

id. id. — *Vigili Urbani.* — Concorso per titoli ed esami a tre posti di Vigili urbani, stipendio annuo lordo lire 5000, suscettibile di cinque aumenti quadriennali, oltre il 10^o/₁₀₀ annuo per indennità vestiaria, 40^o/₁₀₀ concorso spesa prima vestizione e proventi contravvenzionali. Titoli di studio: licenza elementare. Età anni 21 compiuti. Statura minima 1,66. Tassa concorso lire 25,10. Documenti di rito. Scadenza 15 agosto 1931. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Capo Pintozzi

Il Podestà Della Monica

Comune di Oliveto Citra — *Applicato di Segreteria* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lordo lire 2640, oltre alla indennità carovivere, di carattere temporaneo di lire 1056 lorde. Età non inferiore anni 18. Diploma di licenza ginnasiale o equipollente, oppure un certificato attestante che il concorrente abbia prestato servizio, anche provvisorio, per un periodo non inferiore a 5 anni quale applicato alla dipendenza dei Comuni. Domanda, documenti di rito e titoli da presentarsi non oltre 10 giugno p. v. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario A. Rocco

Il Podestà Cavaliero



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

131. Ordinamento delle Corti di Assise. (R. D. 23 marzo 1931 n. 219).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

132. Enti di cultura. Applicazione del R. D. L. 20 novembre 1930 n. 1491.

133. Nomina dei rappresentanti comunali per la elezione dei Componenti della Commissione Mandamentale delle Imposte dirette.

134. Prevenzione di incendi di boschi.

135. Schemi di regolamento-tipo per le attività di autonoleggi da piazza e da rimessa.

136. Festa del fiore e della doppia croce. Vendita del francobollo-chiudilettera.

137. Denuncia di operai assunti al lavoro.

138. Passaporti. Istruttoria domande di concessioni.

139. Tessera per accedere in territorio svizzero sino al Gran S. Bernardo e ritorno nel Regno.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura n. 139 — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc.—Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

139. Tessera per accedere in territorio svizzero sino al Gran S. Bernardo e ritorno nel Regno. (C. n. 03044 del 15 maggio 1931 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto, l'On. Ministero dell'Interno, nell'intento di agevolare il movimento turistico nella Provincia di Aosta nella stagione estiva, autorizzò quella Questura a rilasciare una speciale tessera turistica valevole cinque giorni per accedere all'Ospizio del Gran S. Bernardo in territorio svizzero e ritorno nel Regno.

Il rilascio della predetta tessera, demandato esclusivamente alla Questura di Aosta, è disciplinato dalle norme indicate dall'On. Ministero nella circ. in data 11 maggio 1929 n. 3007434807 11900-2-10. Con essa è stabilito che coloro i quali desiderano ottenere la predetta tessera debbono far pervenire domanda alla R.^a Questura di Aosta a mezzo degli Uffici di P.^a S.^a, o, in mancanza, dei Comandi dei RR. CC. del luogo di loro abituale residenza. La domanda deve essere redatta su carta da bollo da L. 3 corredata da due fotografie, debitamente autenticate, e da un vaglia postale per L. 10,05 costituenti il prezzo della tessera.

Poichè detta tessera ha la validità di giorni cinque, il richiedente deve indicare nella domanda in quale epoca esattamente intende servirsene e se desidera che la tessera gli venga fatta pervenire a mezzo dello stesso Ufficio di P. S. o Comando Stazione di sua abituale residenza o che venga trattenuta presso la stessa Questura di Aosta.

Gli interessati potranno portare personalmente alla Questura di Aosta le loro domande ed ottenere così l'immediata concessione della tessera, purchè le domande stesse siano munite del visto degli Uffici di P. S. o dei Comandi dei RR. CC. della loro abituale residenza.

Allo scopo di evitare il ritardo con cui inevitabilmente verrebbero rilasciate le predette tessere a coloro che facessero pervenire direttamente o presentassero personalmente alla Questura di Aosta la domanda di concessione non completamente documentata, prego le SS. LL. disporre che le norme contenute nella circ. predetta vengano ricordate a tutti i Comandi di Carabinieri e portate a conoscenza di quanti vi hanno interesse.

Il Questore -- CIPRIANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

131. **Ordinamento delle Corti di Assise.** (R. D. 23 marzo 1931 n.° 249 pubb. G. U. 28 marzo 1931 n. 72).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 24 dicembre 1925, n.° 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare le leggi sull'ordinamento giudiziario;

Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell'art. 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In ogni distretto di corte d'appello sono istituite una o più corti d'assise che costituiscono sezioni della corte d'appello.

Con Regio decreto sono stabiliti il numero delle corti di assise, la sede e la circoscrizione di ciascuna di esse.

Per uno stesso circolo possono essere istituite anche più corti d'assise.

Art. 2. La corte d'assise è composta:

a) di un presidente di sezione di corte d'appello, che la presiede;

b) di un consigliere di corte d'appello ovvero di un presidente o un presidente di sezione di tribunale;

c) di cinque assessori.

Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.

I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti d'assise sono nominati ogni anno con Regio decreto, con il quale uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere o a comporre più corti d'assise comprese nel distretto della corte d'appello.

Art. 3. La corte d'assise è convocata normalmente nella sede stabilita col Regio decreto di cui all'art. 1.

Tuttavia il primo presidente della corte d'appello può ordinare, con decreto non motivato, che la convocazione avvenga nella sede di un altro tribunale del circolo.

Art. 4. Possono essere nominati assessori coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di trenta anni e non più di sessantacinque anni;

c) essere di condotta morale e politica specchiatissima ed illibata;

d) appartenere ad una delle categorie seguenti:

1.° Membri del Gran Consiglio, del Senato, della Camera dei deputati e del Consiglio nazionale delle corporazioni;

2.° Membri dell'Accademia d'Italia e soci ordinari delle Accademie o Istituti indicati nella categoria VI, classe 28.^a, dell'art. 1 del R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1757;

3.° presidi e rettori delle Provincie;

4.° podestà dei Comuni con più di diecimila abitanti;

5.° autori di opere scientifiche o letterarie o di altre opere notevoli dell'ingegno;

6.° laureati o diplomati in una Università o in un Istituto d'istruzione superiore;

7.° licenziati da un Istituto d'istruzione media superiore, sempre che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per un minimo di lire mille di tributo annuo verso lo Stato;

8.° impiegati dello Stato compresi nelle categorie *A* e *B*

e pensionati delle stesse categorie; impiegati e pensionati delle Provincie e dei Comuni provvisti di licenza di un Istituto d'istruzione media superiore; ufficiali in congedo o fuori quadro o in pensione delle forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano;

9.° presidenti e segretari delle Confederazioni e Federazioni nazionali delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, nonchè dei Sindacati nazionali pure legalmente riconosciuti, segretari federali del Partito nazionale fascista e segretari politici dei Fasci dei Comuni con più di diecimila abitanti.

Le persone indicate nei numeri 1.°, 3.°, 4.° e 9.° di questo articolo possono essere nominate assessori anche quando abbiano cessato dalla carica.

Art. 5. E' incompatibile coll'ufficio di assessore la qualità:

a) di magistrato e in generale di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario;

b) di militare in servizio attivo delle forze armate dello Stato;

c) di funzionario e di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio;

d) di avvocato e di procuratore legale iscritti negli albi.

Art. 6. Il numero degli assessori per ciascun circolo di corte di assise è stabilito con decreto Reale.

Art. 7. Presso ogni Comune è tenuto l'elenco dei cittadini, residenti nel Comune stesso, che hanno i requisiti per essere nominati assessori.

Nel mese di luglio antecedente la scadenza di ciascun biennio il podestà procede alla revisione dell'elenco, cancellando i nomi dei defunti e di coloro che hanno per qualsiasi causa perduto i requisiti per essere nominati assessori, aggiungendovi i nomi di coloro che li hanno acquistati e rettificando altresì i mutamenti di condizione e di residenza.

L'elenco riveduto è affisso per dieci giorni consecutivi all'albo comunale e chiunque ritiene di essere stato indebitamente can-

cellato od omesso o indebitamente iscritto può, non oltre i cinque giorni successivi, reclamare per iscritto al primo presidente della corte d'appello.

Il reclamo è presentato al segretario del Comune, che ne rilascia ricevuta.

Art. 8. Entro il giorno venti del successivo mese di agosto il podestà trasmette copia dell'elenco di cui all'articolo precedente, insieme con i reclami che siano stati presentati, al primo presidente della corte d'appello, il quale decide sui reclami stessi disponendo le cancellazioni o le iscrizioni di coloro che sono stati indebitamente iscritti, cancellati od omessi.

In nessun caso la decisione sui reclami può ritardare la trasmissione dell'elenco indicato nell'art. 9 al Ministro per la giustizia.

Art. 9. Il primo presidente della corte d'appello, di concerto con il procuratore generale del Re, assunte, quando occorra, informazioni sulla condotta morale e politica e su quant'altro ritiene utile nei riguardi delle persone comprese nell'elenco, compila, per ciascun circolo di corte d'assise, l'elenco di coloro che intende proporre per la nomina ad assessori, in numero possibilmente doppio di quello stabilito col decreto Reale, di cui all'articolo 6, e lo invia al Ministro per la giustizia entro il mese di ottobre.

Art. 10. Il Ministro per la giustizia assunte, se lo ritiene opportuno, ulteriori informazioni, procede alla nomina degli assessori, formando, per ogni circolo di corte d'assise, un albo fino a raggiungere il numero stabilito per ciascun circolo.

Art. 11. Gli assessori sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per la giustizia.

Essi durano in carica due anni e alla scadenza del biennio possono essere confermati.

Gli assessori possono essere revocati per gravi motivi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia.

Art. 12. L'ufficio di assessore è obbligatorio.

Gli accessori di prima nomina prestano giuramento davanti al presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiedono, entro il termine che sarà loro prefisso dallo stesso presidente del tribunale.

Essi prestano giuramento con la formula seguente: « Giuro di adempire con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato, di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di conservare il segreto ».

Art. 13. Entro il mese di novembre precedente la scadenza del biennio, l'albo di ogni circolo di corte d'assise è trasmesso al primo presidente della corte d'appello.

Il primo presidente della corte d'appello o un consigliere da lui delegato, alla presenza del pubblico ministero, in una delle udienze pubbliche della prima decade di dicembre, pone in un'urna un numero di schede corrispondente al numero degli assessori dell'albo del circolo; in ciascuna scheda è scritto il nome e cognome dell'assessore, il nome del padre, la condizione e la residenza.

Lo stesso primo presidente o il consigliere da lui delegato, pone in una seconda urna per ogni tribunale del distretto un numero di schede corrispondente al numero degli assessori dell'albo aventi residenza nel Comune dove ha sede il tribunale, redatte come è stabilito dal precedente capoverso.

La prima urna è custodita dal primo presidente della corte d'appello. La seconda urna è rimessa al presidente del tribunale a cui si riferisce; ma è conservata dal primo presidente della corte d'appello quella che contiene i nomi degli assessori aventi residenza nel Comune sede della corte d'appello.

Di tutte le operazioni è compilato processo verbale, sottoscritto dal primo presidente della corte d'appello o dal consigliere delegato, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

Art. 14. Prima dell'inizio di ogni sessione il presidente della corte d'assise nell'aula della corte stessa, alla presenza del pub-

blico ministero e del cancelliere, estrae, in seduta pubblica, nove schede dalla prima urna.

Delle operazioni e dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale, sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione, l'avviso del giorno e dell'ora in cui ha principio la sessione stessa è notificato, a cura del presidente, ai nove assessori estratti.

Gli assessori ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente della corte d'assise.

Art. 15. Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, o della successiva se la prima è stata rinviata a nuovo ruolo, il presidente della corte d'assise, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato se comparso e del suo difensore, fa l'appello nominale dei nove assessori estratti e chiama a prestare servizio cinque dei presenti nell'ordine della loro estrazione.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che presti servizio anche un altro assessore in qualità di supplente.

Se, per l'assenza degli assessori estratti o per un'altra causa, non sia possibile costituire in tal modo la corte, il presidente estrae dalla seconda urna due schede, non comprese in esse quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni assessore mancante, e dispone per la immediata citazione, anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dalla seconda urna fino a che non sia possibile costituire il collegio.

Delle operazioni compiute deve essere fatta menzione nel processo verbale.

Gli assessori estratti dalla seconda urna, i quali si presen-

tano, sono anch'essi chiamati a prestare servizio nell'ordine di estrazione.

Art. 16. Costituito definitivamente il collegio e compiute le formalità di apertura del dibattimento, gli assessori presenti che non sono stati chiamati a costituire il collegio vengono licenziati.

I cinque assessori chiamati a prestare servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.

L'assessore supplente assiste al dibattimento e sostituisce quello degli assessori effettivi che sia comunque impedito od assente. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Per le cause rispetto alle quali si verifica l'impedimento o si accertano motivi di astensione o di incompatibilità, il numero degli assessori è completato col chiamare, sempre nell'ordine di estrazione, i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede alla seconda urna.

Art. 17. Al termine di ogni sessione, il presidente della corte d'assise, alla presenza del pubblico ministero, ripone nelle urne le schede degli assessori che sono state estratte per la trattazione delle cause fissate per la sessione stessa.

Delle operazioni compiute è compilato processo verbale, sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

Art. 18. Coloro che hanno prestato servizio in una sessione come assessori effettivi o supplenti sono dispensati, quando ne fanno domanda al presidente della corte d'assise, dal partecipare alle altre sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno.

Art. 19. Rispetto agli assessori si osservano, in quanto siano applicabili, le norme sulla incompatibilità, astensione o ricusazione di cui agli articoli 61 e seguenti del Codice di procedura penale. La cognizione dei motivi di incompatibilità, astensione e ricusazione degli assessori ovvero del consigliere spetta al presidente della corte d'assise.

La cognizione dei motivi di ricusazione del presidente spetta al primo presidente della corte d'appello.

Art. 20. Nei giudizi davanti alla corte d'assise si osservano le norme stabilite nei titoli primo e secondo del libro terzo del Codice di procedura penale e ogni altra norma del Codice stesso e di altre leggi in quanto sia applicabile.

Nei casi in cui la corte può delegare il compimento di un atto processuale ad uno dei propri componenti, la delegazione può farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato.

La sentenza è di regola compilata dal presidente o dall'altro magistrato ed è sottoscritta dal presidente e dal cancelliere.

Art. 21. La corte di cassazione, quando annulla con rinvio una sentenza della corte d'assise, rimette il giudizio ad un'altra corte d'assise dello stesso distretto di corte d'appello o di uno dei distretti più vicini.

Art. 22. Gli assessori durante il tempo della sessione in cui prestano effettivo servizio sono parificati ai consiglieri d'appello nell'ordine delle precedenza a Corte e nelle funzioni pubbliche.

Agli assessori è dovuta una indennità di L. 50 per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni. Tale indennità è ridotta alla metà per gli impiegati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti pubblici.

Agli assessori che prestano servizio fuori della loro residenza spettano inoltre la indennità di soggiorno o il rimborso delle spese di viaggio, nella prima misura stabilita per i giudici di terza classe.

Le stesse indennità sono dovute anche all'assessore citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Art. 23. L'assessore che, chiamato a prestare servizio, non si presenta, senza giustificato motivo, può essere, con decreto motivato del presidente della corte d'assise, condannato al pagamento di una somma da L. 200 a L. 2000, a favore della Cassa delle ammende, e alle spese della sospensione o del rinvio cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più grav' sanzioni stabilite dalla legge.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente della corte d'assise se il condannato, entro 15 giorni dalla notificazione, a pena di decadenza, dimostra di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

Art. 24. L'assessore che, prima della pronuncia della sentenza, manifesta indebitamente il suo parere sull'oggetto del procedimento, è escluso, con decreto motivato del presidente della corte d'assise, dal far parte della corte ed è condannato al pagamento di una somma da L. 300 a L. 3000 a favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del rinvio, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge.

Copia del decreto è in ogni caso comunicata dal presidente al Ministro per la giustizia anche per la eventuale revoca della nomina di assessore a' termini dell'art. 11.

Art. 25. Entro il 15 aprile 1931 i podestà devono procedere alla prima formazione dell'elenco dei cittadini residenti nel territorio comunale i quali posseggono i requisiti per essere nominati assessori, indicando per ciascuno di essi il nome e cognome, il nome del padre, l'età, la residenza e la categoria per la quale vengono iscritti nell'elenco stesso.

L'elenco deve rimanere affisso all'albo pretorio dal 15 al 20 aprile 1931 e i reclami possono essere presentati entro i cinque giorni successivi, osservate le disposizioni dei capoversi secondo e terzo dell'art. 7.

La trasmissione dell'elenco al primo presidente della corte d'appello con i reclami presentati ha luogo entro il 26 aprile 1931.

I primi presidenti devono decidere sui reclami prima del 5 maggio 1931 e trasmettere l'elenco preveduto dall'art. 9 al Ministro per la giustizia non oltre il giorno 19 dello stesso mese.

Gli albi di cui all'art. 13 sono inviati ai primi presidenti delle corti d'appello non più tardi del 10 giugno 1931 e l'imbussolamento delle schede deve aver luogo nei 10 giorni successivi.

Gli assessori nominati pel 1931 durano in carica fino al 31 dicembre 1933.

Art. 26. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia, d'intesa col Ministro per le finanze, saranno introdotte nelle piante organiche della Magistratura le variazioni necessarie per l'attuazione di questo decreto.

Egualemente con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno apportate al bilancio del Ministero della giustizia le variazioni necessarie.

Art. 27. Questo decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazz. Uff.* del Regno; ma le corti d'assise secondo il nuovo ordinamento cominceranno a funzionare dal 1° luglio 1931.

Cessano di avere vigore tutte le disposizioni incompatibili con questo decreto.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMAMUELE

MUSSOLINI — ROCCO

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

132. **Enti di cultura. Applicazione del R. Decreto-Legge 20 novembre 1930 n.° 1491.** (C. 12 maggio 1931 n.° 17446 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Affinchè il R. D. L. 20 novembre 1930 n. 1491, integrato dalle norme impartite con la circolare di S. E. il Capo del Governo 5 dicembre 1930 n. 120650 abbia la più estesa e generale applicazione, le SS. LL. indicheranno a questa Prefettura, ed entro il più breve tempo, quali siano gli istituti ed Enti, parastatali di cultura anche con ordinamento autonomo (Biblioteche, Istituti scientifici, ecc.) esistenti nel rispettivo Comune, comunque costituiti e denominati; sottoposti a vigilanza e tutela dello Stato, ed al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, indicando per ciascuno degli Enti:

1.) se abbia comunque occasione di applicare riduzioni di stipendi, assegni, emolumenti ecc. e nell'affermativa;

2.) gli emolumenti comunque assoggettati a riduzione, distinguendo con chiarezza e precisione i seguenti gruppi (stipendi, varie specie di indennità, altri emolumenti e competenze varie;

3.) l'importo dalle economie derivanti dalle riduzioni (ragguagliato ad anno) ripartito per i gruppi di cui al precedente n. 2;

4.) se siasi disposto, come è rigorosamente prescritto l'integrale accantonamento dell'economia secondo la lettera b del paragrafo XVI della circolare di S. E. il Capo del Governo, precisando in qual modo siasi provveduto all'accantonamento stesso;

5.) la conclusione di eventuali studii, se del caso, per la revisione dell'ordinamento e del trattamento del personale di ciascun Ente, giusta quanto è suggerito dalla lettera b paragrafo XVI, della circolare più volte richiamata.

I dati suddetti debbono essere forniti in modo chiaro, precisi, esaurienti e se del caso con l'ausilio di specchi dimostrativi.

Il Prefetto — SOPRANO

133. Nomina dei rappresentanti Comunali per la elezione dei Componenti della Commissione Mandamentale delle Imposte Dirette. (C. 12 maggio 1931 n. 16062 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.),

Col 31 luglio p. v. viene a scadere il 2° biennio di funzionamento delle Commissioni Mandamentali delle II. DD. e dovrà provvedersi alla nomina dei componenti scaduti per compiuto periodo.

Per provvedere a detta nomina è necessario che ciascun Comune proceda alla elezione dei rappresentanti Comunali, a norma dell'art. 7 del Regolamento 11 luglio 1907 n. 560 e però prego la S. V. di farmi tenere subito la deliberazione relativa, insieme col certificato di compatibilità degli eletti.

Avverto che a norma dell'art. 42 della vigente Legge di R. M. occorrerà nominare un rappresentante per ogni 1000 abitanti e frazioni di 1000 abitanti, in numero non maggiore di 9.

Attendo un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

134. **Prevenzione ed estinzione incendi boschivi** (Decreto Prefetto di Salerno del 12 maggio 1931 N. 17118 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti atti a prevenire gli incendi dei boschi e ad effettuarne l'estinzione, specie nei riguardi di quelli non soggetti a vincolo forestale;

Sentito il Comando della Coorte della Milizia Forestale di Salerno;

Veduto il R. D. 30 dicembre 1923 N. 3267;

Vedute le prescrizioni di massima e di polizia Forestale;

ORDINA

1. E' vietata l'accensione del fuoco all'aperto entro il perimetro di tutti i boschi ed alla distanza minore di metri 50 da essi, dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno.

2. E' vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una distanza minore di metri 50 dalle piante, dal 1° luglio al 15 settembre, salvo speciali autorizzazioni che potrà lasciare il Comando di Coorte della Milizia Nazionale Forestale.

3. Dopo qualunque utilizzazione sia parziale che totale nei boschi il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie e dagli altri relitti di lavorazione, sia con la loro raccolta che col loro abbruciamento o con la riunione dei materiali stessi nei valloni più prossimi od in altre località.

Ove ricorrono circostanze eccezionali il Comando di Coorte della Milizia Nazionale Forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombrò dal bosco dei residui della lavorazione.

4. L'abbruciamento delle stoppie è permesso soltanto fino alla distanza di 50 metri dai boschi, purchè la zona da abbruciare venga circoscritta con solchi di aratro o con altro mezzo evidentemente efficace per arrestare il fuoco.

5. Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nei boschi e fuori degli spiazzì e delle vie principali di comuni, cazione a fondo battuto.

6. La costruzione di fornaci da calce, laterizzi, stoviglie e simili come i magazzini di legname ed opifici per segare e preparare il legname stesso, si potranno effettuare ad una distanza non minore di metri 100 dai boschi.

Tale distanza non sarà osservata per gli impianti già esistenti che non abbiano mai presentato pericolo alcuno. In casi speciali, sentito il parere del Podestà e dell'Ufficiale Forestale, si potrà permettere l'attuazione e l'esercizio di nuove industrie consimili anche ad una distanza inferiore a 100 metri, prescrivendo le norme ritenute necessarie.

7. Chiunque scopra un incendio o tema possa propagarsi ad essi, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo perchè si adoperino per lo spegnimento, od al più vicino Comando della Milizia Forestale o dei RR. CC. ed al Podestà del Comune.

I due suddetti Comandi hanno reciproco obbligo di segnalare l'uno all'altro gli incendi appena uno li avverta.

Per accorrere il più sollecitamente possibile nei boschi incendiati la Milizia Forestale ed i RR. CC. avranno facoltà di requisire un posto almeno a bordo di qualunque veicolo procedendo nella direzione voluta.

8. Le operazioni di spegnimento dovranno essere condotte sotto la direzione del più elevato in grado della Milizia Forestale od, in assenza di questa, dal più elevato in grado dagli altri Corpi Armati, od in difetto dal Podestà del luogo.

9. Chiunque in occasione di incendi nei boschi rifiuta senza fondato motivo il proprio aiuto o servizio al Funzionario che dirige l'opera di spegnimento è punito a norma dell'art. 435 C. P.

10. Verificatosi un incendio nei boschi, il Podestà del Comune del luogo ove i medesimi si trovano, si adopererà perchè sia fatto affluire sul posto il personale necessario dotato di mezzi adeguati per lo spegnimento. Alle spese di tale operazione dovranno concorrere, oltre il proprietario del fondo in cui l'incendio si è sviluppato, anche i proprietari dei fondi limitrofi che dall'isolamento e spegnimento hanno avuto salva la loro proprietà. Tali spese saranno

ripartite a cura del Podestà sentito, in caso di divergenza, il parere dell'Ufficio Forestale, che sarà definitivo.

11. In ogni capoluogo di comune rurale ed anche nelle frazioni vicine a comprensori boschivi di qualche importanza i Sigg. Podestà dovranno provvedere alla designazione di un adeguato numero di persone che per attitudine o mestiere potranno essere incaricati della funzione di Capi-Squadra nella estinzione di incendi boschivi. Saranno in genere preferiti gli appartenenti alla M. V. S. N. del luogo.

12. Per i boschi sottoposti a vincolo forestale, dovranno osservarsi inoltre tutte le norme che al riguardo sono stabilite nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale della provincia.

13. Le infrazioni alle norme precedenti saranno punite con l'ammenda da L. 50,00 a L. 250,00 senza pregiudizio del risarcimento dei danni e delle maggiori pene nei casi previsti da altre disposizioni di legge.

14. Le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza dovranno essere pagate in conformità dell'art. 18 del R. D. L. 17 febb. 1927 N. 324.

I Podestà e Commissari Prefettizi della provincia, l'arma dei RR. CC. e la Milizia Nazionale Forestale sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Salerno 12 maggio 1931 - IX.

Pel Prefetto — LICATA

135. **Schemi di regolamenti-tipo -per le attività di autonoleggi da piazza e da rimessa.** (C. 12 maggio 1931 n. 11201 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ad evitare il continuo ripetersi di contestazioni tra proprietari di autovetture adibite a noleggio pubblico e da rimessa e noleggiatori di detti veicoli, prego le SS. LL. voler fissare i massimi e minimi delle tariffe per le autovetture sia in base al chilometraggio, sia in base alla natura del servizio.

Le tariffe devono essere costantemente tenute esposte, in

modo ben visibile, nei locali appositi e comunicate eziandio agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggi.

Le vetture adibite a servizio pubblico di noleggio, debbono essere munite di apparecchio contachilometri, con graduazione progressiva e ritorno a zero, sul quale l'autorità comunale deve riservarsi il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

136. Festa del fiore e della doppia croce. Vendita del francobollo chiudilettera. (C. 13 maggio 1931 n. 17952 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la mia circ. n. 10365 del 26 marzo 1931-IX invitavo le SS. LL. ad adoperarsi con grande fervore pel collocamento del *francobollo chiudilettera* per la *lotta antitubercolare* messo in vendita in occasione della « *Giornata del fiore e della doppia croce* ».

Ora mi consta che in diversi comuni, e specialmente nei più importanti, i francobolli inviati dal Concorzio Prov. antitubercolare sono stati solo in parte collocati.

Poichè è mio desiderio che il quantitativo dei francobolli assegnati ad ogni comune venga esaurito, data anche la modicità del prezzo, invito nuovamente le SS. LL. a svolgere attiva opera perchè tutti i francobolli siano venduti.

Gradirò, pertanto, un cenno di ricevuta e di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

137. Denuncia degli operai assunti al lavoro. (C. 9 maggio 1931 n. 3122 Gab. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. n. 4773 del 3 agosto scorso anno questo Ufficio ebbe a richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla rigorosa osservanza delle prescrizioni di cui agli art. 131 della Legge di P. S. e 264 del relativo regolamento per parte dei direttori di stabilimenti, capi officina, impresari in genere, proprietari ed esercenti di cave, i quali sono tenuti a notificare all'Autorità lo-

cale di P. S. la nota degli operai assunti al lavoro, corredata delle schede dei singoli operai, e di comunicare entro i cinque di ogni mese le variazioni sopravvenute.

Mi consta ora che in parecchi comuni della provincia tali disposizioni non vengono fatte osservare e che gli uffici comunali non curano il ritiro delle schede individuali degli operai addetti alle varie aziende esistenti nel territorio del Comune. Conseguentemente i Comandi di Stazione dei CC. RR. non hanno la possibilità di assumere per ciascun operaio, specie forestiero, le prescritte informazioni (come fu disposto con altra circolare n.º 5500 in data 10 luglio 1929) e di segnalare a questo Ufficio gli individui comunque pericolosi.

Ritengo superfluo richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla importanza di tale servizio e sulle responsabilità che potrebbero sorgere dalla inosservanza delle cennate disposizioni legislative; e pertanto prego le SS. LL. voler impartire le necessarie disposizioni perchè siano curati i relativi adempimenti con la maggiore sollecitudine possibile.

E' intendimento mio, che al più presto possibile si consegua la definitiva sistemazione di tale importante servizio; prevengo quindi le SS. LL. che mi riservo di far controllare da apposito commissario la osservanza dei prescritti adempimenti.

Prego favorire un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Questore—CIPRIANI

138. **Passaporti. Istruttoria domande di concessioni.** (C. 9 maggio 1931 n. 3015 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

E' stato fatto presente al Ministero che si procede con estrema lentezza alla istruttoria delle domande di concessioni di passaporti.

Si richiama su ciò la particolare attenzione delle SS. LL. con preghiera di dare precise disposizioni perchè le richieste di passaporti, sia per motivi di lavoro che per altri motivi, vengano istruite con la massima sollecitudine, specie in caso di rinnovazione.

Il Questore — CIPRIANI

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Nel personale della R. Prefettura

Onorificenze. — Il Cav. Uff. Rag. Incoronato Arturo, Ragioniere Capo della R.^a Prefettura, è stato insignito della Commenda dell'Ordine della Corona d'Italia ed il Rag. Nicola Tramontano, ragioniere della Prefettura, è stato nominato Cavaliere dello stesso ordine.

Promozioni. — D'Aiuto Cav. D.r Federico, segretario di Prefettura, promosso primo Segretario.

Trasferimenti. — Arcamone Cav. D.r Alberto, Consigliere di Prefettura, trasferito da Avellino a Salerno e D'Elia Cav. D.r Francesco, Primo segretario di Prefettura, trasferito da Venezia a Salerno.

La Direzione del Bollettino si congratula vivamente con il Comm. Incoronato e il Cav. Tramontano per le meritate distinzioni onorifiche e col Cav. D'Aiuto per la promozione, e dà il bene arrivato al D.r Arcamone ed al D.r D'Elia.

Aste, appalti ecc.

Comune di Sicignano degli Alburni. — *Vendita taglio 2.^a sezione cedua di cerro del bosco Gammariello.* — Si rende noto che il giorno 6 giugno 1931, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R.^a Prefettura un 1° incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 164.600.00. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 23000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine per taglio e sgombro mesi 18. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di S. Giovanni a Piro. — *Medico condotto dei poveri del capoluogo e delle frazioni Bosco e Scario.* — Concorso per titoli — Stipendio lire 7000 annue lorde delle ritenute di legge e suscettibile di 4 aumenti quadriennali sullo stipendio base. Indennità di cavalcatura di lire 3000 se possiede carrozze od automobile, di lire 2000 se possiede altri mezzi di trasporto o locomozione. Alla domanda, da pervenire entro il 30 giugno 1931, dovranno essere uniti i documenti di rito, laurea in medicina e chirurgia o certificato di abilitazione all'esercizio professionale per i laureati dopo il 1924, il certificato dei punti riportati nei vari esami universitari, quello di iscrizione all'albo professionale e al Sindacato medico fascista, ogni altro titolo e tassa di esame di lire 50. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Com. Palazzo

Il Podestà Petrilli

Visto: il Medico Provinciale Fiore

segue **Concorsi**

Comune di Piaggine — *Condotta Medico-Chirurgica della frazione di Valle dell' Angelo* — *Proroga di concorso* — In dipendenza della Prefettura 15 corrente N. 17956, il termine utile per l'ammissione al Concorso Medico-Chirurgico in Valle dell'Angelo di questo Comune è stato prorogato a tutto il trenta Giugno 1931, ferme le condizioni contenute nel manifesto in data 15 marzo 1931.

Piaggine, 13 marzo 1931 anno IX.

Il Seg. Com. — P. De Giacomo Il Podestà — Dott. F. Tommasini

Comune di Caggiano — *Levatrice* — *Guardia Urbana-Messo e Ricevitore commesso delle imposte di consumo* — *Concorsi per titoli* — Stipendio per la Levatrice L. 2000; salari per la Guardia Urbana-Messo lire 3000 e pel ricevitore commesso delle imposte di consumo lire 1800. Riduzione del 12 per cento, oltre le ritenute di legge. Aumenti quadriennali del decimo e per quattro quadrienni.

Età anni 40 per la levatrice e 45 per la guardia urbana-messo e ricevitore commesso delle imposte di consumo, salvo eccezioni di legge.

Documenti di rito, oltre il certificato del sindacato di categoria. Scadenza 15 giugno 1931. Assunzione servizio entro 15 giorni dalla partecipazione, sotto pena di decadenza.

Caggiano, li 8 Maggio 1931 Anno IX.

Il Segretario Com. — A. Marra Il Podestà — G. Carucci

Comune di Cetara. — *Levatrice condotta.* — Concorso per titoli — Stipendio L. 2000,00 lordo di ritenute - 4 aumenti quadriennali del 10% dello stipendio iniziale. Tassa di concorso L. 25,10. Documenti di rito oltre al certificato di iscrizione nel Sindacato di Categoria. Scadenza del concorso 20 luglio 1931. L'eletta dovrà assumere servizio entro 15 giorni dalla partecipazione di nomina.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria municipale.

Il Podestà Cav. Montesanto.

Pubblicazioni.

Imposte di consumo — *Massimario* — Libreria dello Stato — L. 5.

La pubblicazione contiene la raccolta alfabetico-analitica delle risoluzioni di massima emanate in materia di imposte di consumo a tutto il mese di gennaio u. s.

Per le eventuali richieste di tale pubblicazione da parte di enti o privati, avvertesi che la pubblicazione stessa trovasi in vendita presso la Libreria dello Stato, nonchè presso i concessionari locali, al prezzo di lire **cinque**.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

140. Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna (L. 9 aprile 1931 n. 358).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

141. VII censimento della popolazione. Invio del materiale raccolto.

142. Applicazione del R. D. 21 novembre 1930 n. 1491 al personale in servizio presso gli appaltatori delle imposte di consumo.

143. Locali di pubblico spettacolo.

144. Valore medio del bestiame agli effetti della tassa sul bestiame.

145. Bandiere estere.

146. Orfani di guerra. Colonie balneari marine.

147. Richieste di dati relativi al servizio veterinario.

148. Immigrazione in Costa Rica.

149. Prezzi dei derivati del latte.

150. Nuove disposizioni per l'ammissione in Belgio dei lavoratori ed impiegati italiani.

- 151. Giornata della Croce Rossa.
- 152. Ardesia artificiale.
- 153. Negozi di vendita di generi alimentari.
- 154. Provvedimenti per l'importazione di bestiame dall'estero. Ordinanza ministeriale 6 maggio 1931.
- 155. Iniziative Associazione Naz. per i paesaggi e monumenti d'Italia.
- 156. Rabbia canina, profilassi.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 153 a n. 156 — Concorsi. — Pubblicazioni

153. **Negozi di vendita di generi alimentari.** (C. 21 maggio 1931 n. 18956, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Al fine di meglio chiarire la portata della mia circ. 26 luglio 1930 N. 21818 pubbl. nel n. 21 del Boll. Amm. di detto anno, si avverte, ad opportuna norma, che nell'ultima parte di essa deve leggersi così: Rispondendo al quesito proposto da qualche Prefettura, si fa presente che il divieto in parola è altresì applicabile ai negozi che si propongono di procedere *anche* alla vendita all'ingrosso di generi alimentari ».

In altri termini il divieto di aprire nuovi negozi per la vendita di generi alimentari non colpisce i commercianti all'ingrosso, salvo che essi vendano sia pure parzialmente al minuto.

Pel Prefetto — LICATA

154. **Provvedimenti per l'importazione di bestiame dall'estero. Ordinanza Ministeriale 6 maggio 1931.** (C. 25 maggio 1931 n. 18781 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con Decreto Ministeriale del 6 corr., pubbl. nella Gazz. Uff. del 13 corr. n. 110, sono state disciplinate le norme per stabilire l'identità del bestiame bovino in importazione nel Regno e per controllare lo stato sanitario di detto bestiame *anche all'atto dello scarico nelle stazioni di destinazione.*

Si richiama l'attenzione sul decreto suindicato con preghiera di darne comunicazione al dipendente ufficio veterinario e di curare, qualora nel comune si verifichi con frequenza importazione di bestiame dall'Estero, di preordinare i servizi in modo che il veterinario comunale risieda abitualmente sul posto e ciò allo scopo di evitare il pericolo d'intralcì al commercio ed all'amministrazione ferroviaria.

pel Prefetto — LICATA

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

140. Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna. (Legge 9 aprile 1931 n. 358 pubbl. Gazz. Uff. 27 aprile 1931 n. 96).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna è posto alle dirette ed esclusive dipendenze del Capo del Governo.

Art. 2. Il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna ha lo scopo di provvedere — di concerto col Ministero delle corporazioni — all'accertamento e alla razionale distribuzione della mano d'opera disponibile al fine di ottenerne il più conveniente impiego in tutto il Regno, e, di concerto con il Ministro per le colonie, anche nelle Colonie.

3. Il Ministro per le corporazioni e i prefetti del Regno, in base ai dati forniti dai Consigli provinciali delle corporazioni, dalle Cattedre ambulanti di agricoltura, dagli Osservatori di economia agraria, dalle Associazioni sindacali e dagli Uffici di collocamento, trasmettono al Commissariato rapporti mensili con la indicazione della situazione provinciale del lavoro, specificando il numero dei lavoratori disponibili e la possibilità di assorbimento locale, nonchè il numero delle famiglie coloniche che possono trovare uno stabile collocamento nel territorio della Provincia, e quello delle famiglie disposte a trasferirsi in altre Provincie.

Art. 4. Il Commissariato, di concerto con il Ministro per le corporazioni, si servirà degli uffici di collocamento, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di tutela e di assistenza dei lavoratori e di tutti gli uffici pubblici per avere in ogni momento conoscenza della mano d'opera disponibile nel Regno.

Art. 5. Le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed in generale tutti gli uffici ed enti pubblici, che eseguono o per conto dei quali siano eseguiti lavori, debbono segnalare al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, la natura e l'importo delle opere, la loro presumibile durata e il numero medio giornaliero di operai che nelle opere stesse possono trovare impiego.

Art. 6 La mano d'opera occorrente per i lavori di qualsiasi natura, comunque eseguiti a carico o con contributi e sussidi sul bilancio dello Stato, dovrà essere richiesta agli uffici di collocamento, i quali vi provvederanno dandone immediata comunicazione al Commissariato per le migrazioni.

Il Commissariato per le migrazioni, avuta conoscenza della natura e dell'entità dei lavori da eseguirsi, a suo giudizio insindacabile, potrà disporre che una parte della mano d'opera da impiegare sia tratta da altre Provincie.

I contravventori alle norme contenute nel 1° comma del presente articolo, saranno passibili delle penalità contemplate nell'art. 14 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003.

Art. 7. Lo spostamento di gruppi di lavoratori e di famiglie coloniche da una Provincia per l'impiego in altra Provincia dovrà essere sempre disposto o autorizzato dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

Il Commissariato, d'accordo con il Ministero delle corporazioni, ha facoltà di promuovere presso gli organi competenti ai sensi delle vigenti leggi, la revisione e la modificazione dei patti collettivi di lavoro vigenti nelle Provincie di immigrazione, al fine di agevolare le correnti migratorie e di colonizzazione.

Art. 8. Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione

interna, curerà, per mezzo dei suoi funzionari e dei suoi organi, che le squadre di operai migrati siano formate di individui fisicamente idonei e pratici del mestiere, per il quale sono chiamati e darà agli operai stessi l'assistenza morale, sanitaria ed economica.

Art. 9. Il Commissariato può concedere sussidi per agevolare l'istituzione e il fondamento dei posti di conforto e di soccorso, esercitati da enti di natura assistenziale, che rivolgano di preferenza le loro cure alle masse migranti, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e nelle sedi di lavoro.

I sussidi possono essere concessi anche agli enti pubblici, alle società ed ai privati, che curino direttamente le forme di assistenza materiale e morale dei lavoratori e dei coloni migranti con l'istituzione di ambulatori, di cucine economiche, di scuole per adulti e di dopolavoro.

Il Commissariato può accordare anche sussidi alla Croce Rossa Italiana, e ad altre istituzioni, che abbiano per iscopo la lotta contro la malaria, contro il tracoma e l'anchilostomiasi e contro altre gravi malattie di carattere diffusivo e che impiantino stazioni fisse e mobili presso i villaggi e le borgate agricole, presso i baraccamenti e nelle sedi di lavoro.

Art. 10. I lavoratori migranti da zone colpite da malattie di carattere diffusivo possono essere assoggettati a visita medica prima dell'arruclamento e sottoposti a controllo medico durante i viaggi e nella zona d'impiego, e, se riscontrati affetti da malattie gravi e contagiose, essere rinviati ai luoghi di origine.

Il Commissariato d'accordo con il Ministero dell'interno può imporre, in determinati casi, l'adozione della tessera sanitaria.

(cont. al prossimo num.)

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

141. VII° censimento della popolazione del Regno. Invio del materiale raccolto. (C. 23 maggio 1931 n. 12151 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle prescrizioni degli art. 68, 69 e 70 delle norme per l'esecuzione del VII° censimento della popolazione del Regno.

In attesa di provvedere agli adempimenti indicati nel primo comma dell'art. 68 predetto, le SS. LL. daranno disposizioni per il completamento dei fogli di famiglia e dei questionari delle abitazioni, tenendo presenti all'uopo le disposizioni dell'art. 62 delle norme, quella della circ. n. 76140 C dell'Istituto Centrale di Statistica e quelle della circ. n. 85143 C, nella parte che riguarda l'indagine sui longevi.

L'art. 70 delle norme fissa al 15 giugno p. v. il termine massimo per il compimento dei lavori predetti. Entro tale data — e possibilmente anche prima della scadenza, appunto per non gravare l'Ufficio di Prefettura dell'onere di ricezione di un materiale ingrombante — i Comuni dovranno spedire a quest'Ufficio:

a) copia degli esemplari dei fogli di famiglia e di convivenza.

Nei Comuni ove sia stata eseguita l'indagine sulle abitazioni dovrà da parte di questi essere inviato uno dei due originali dei fogli di famiglia inserito nel relativo questionario per l'indagine sulle abitazioni;

b) stati di sezione provvisori;

c) » » definitivi, debitamente firmati da V. S. dal Segretario e dalla Commissione Comunale di Vigilanza;

d) elenco nominativo dei longevi.

Per ciascuna sezione di censimento dovrà essere formato un pacco, il quale deve contenere i fogli ed i questionari della sezione nonchè i rispettivi stati di sezione provvisori e definitivi.

Il pacco della prima sezione dovrà inoltre contenere l'elenco dei longevi.

Debitamente confezionato (con carta da imballaggio consistente) ogni pacco deve avere un'etichetta esterna in carattere bene appariscente *con l'indicazione del Comune, della frazione e sezione di censimento.*

Nel pacco della prima sezione occorrerà inserire altresì

l'elenco sommario dei documenti che s'inviano, indicando il numero complessivo dei pacchi.

Ove una sezione dovesse essere contenuta in due pacchi, occorrerà farne menzione non solo sull'etichetta ma anche nell'elenco.

Nel caso che tutti i pacchi, come sopra distinti, dovessero essere inviati con casse di legno (cosa oltremodo consigliabile) bisognerà confezionare le casse in modo che possano essere agevolmente aperte ed usate anche per l'ulteriore invio degli atti all'Istituto Centrale di Statistica.

Attendo ricevuta della presente.

Pel Prefetto — LICATA

142. Applicazione del R. D. 21 novembre 1930 n. 1491 al personale in servizio presso gli appaltatori delle imposte di consumo. (C. 19 maggio 1931 n.º 18000 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica, in relazione a quesiti pervenuti da talune Prefetture, che alla riduzione degli stipendi e salari disposta dal R. D. L. 20 novembre 1930, n.º 1491. (1) dev'essere assoggettato indistintamente tutto il personale in servizio presso gli appaltatori della riscossione delle imposte di consumo, sia di nomina comunale, passato temporaneamente al servizio dell'assuntore a norma dell'art. 277 del regolamento 25 febbraio 1924, n. 34, sia di nomina diretta dell'appaltatore.

Per il personale di nomina comunale gli stipendi, salari, paghe, retribuzioni ed altri emolumenti saranno ridotti nella misura indicata dall'art. 3 del citato R. D. L. Per quello assunto direttamente dalle ditte appaltatrici, che non è rappresentato sindacalmente, perchè non inquadrabile in associazioni professionali, le riduzioni saranno, invece, concordate fra le ditte e gli interessati, in misura non inferiore a quella stabilita dall'Associazione sindacale per gli impiegati esattoriali.

E poichè le deurtazioni del trattamento economico del per-

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 430.

sonale comunale passato alla temporanea dipendenza dell'appaltatore e di quello assunto direttamente dallo stesso appaltatore variano, a favore di questo ultimo, la situazione di fatto tenuta presente nella determinazione dell'aggio di riscossione o del canone fisso, nei casi in cui i contratti di appalto per la riscossione delle imposte di cui trattasi siano stati concretati prima dell'entrata in vigore del richiamato R. D. L. 20 novembre 1930, n.º 1491, l'importo delle economie conseguite dall'appaltatore nelle spese di personale deve essere devoluto a favore del Comune.

Tanto si comunica per l'esecuzione, restando in attesa di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

143. **Locali di pubblico spettacolo.** (C. 02595 del 25 maggio 1931 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Per la scrupolosa osservanza e con preghiera di favorire urgente assicurazione, trascrivo la Ministeriale del 4 aprile u. s. n. 10.14540111600.2.:

« Risulta che in molti teatri di varietà, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo non sono sempre convenientemente sistemate l'apertura e la chiusura delle porte di uscita dei locali stessi, poichè è invalsa la deplorable abitudine di tenere chiuse, inchiavardate, durante lo spettacolo tutte od alcune delle uscite di sicurezza, imposte dalla Commissione Prov. di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, a garanzia della incolumità e della sicurezza pubblica, e di togliere a dette uscite anche i segni esterni di riconoscimento, quali cartelli indicatori e lampade o lumi a luce rossa.

In alcuni locali, poi, si fanno persino serrare tutte le porte meno una o due dall'inizio dall'ultima rappresentazione, per comodità del personale di servizio, con evidente grave pericolo degli spettatori ed in aperta violazione delle disposizioni vigenti.

Gli Agenti della Forza pubblica ed i Carabinieri Reali di servizio, o che assistano allo spettacolo, pur non essendo comandati di servizio, non sempre intervengono per far rimuovere

subito il grave inconveniente, che costituisce un costante grave pericolo per la pubblica incolumità e segnalarlo quindi alle Autorità da cui dipendono.

Nell'informare di quanto sopra le SS LL. si prega di voler richiamare in proposito l'attenzione dei dipendenti organi di polizia, perchè detti inconvenienti ed abusi, dove sussistano, siano senz'altro eliminati.

Le EE. LL. vorranno anche disporre che siano immediatamente diffidati per iscritto i proprietari, amministratori e conduttori di detti locali ad attenersi in avvenire alle prescrizioni, dettate a garanzia della sicurezza e incolumità degli spettatori nei locali di pubblico spettacolo, che a tale scopo dovranno essere frequentemente controllati.

Gli Ispettori Generali e Regionali dovranno segnalare al Ministero ogni violazione dei regolamenti in materia, nonchè il personale di P. S. che risultasse responsabile di negligenza vigilanza ».

In conseguenza titolari degli Uffici di P. S. distaccati e, dove questi mancano, i sigg. Podestà, provvederanno immediatamente a diffidare a verbale i proprietari, amministratori e conduttori dei locali di pubblico spettacolo della propria giurisdizione, ad attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni di cui alla circ. anzidetta, nonchè a tutte quelle vigenti in materia di teatri e cinematografi ed a quelle dettate, a maggiore garanzia della sicurezza ed incolumità pubblica, dalla Commissione tecnica di vigilanza, ed infine a quelle contenute nella licenza rilasciata da questo Ufficio, curando inoltre, con opportuni e continui controlli, che tutte le prescrizioni vengano rigorosamente osservate. Copia del verbale di diffida sarà subito trasmesso a questo Ufficio.

Il Questore — CIPRIANI

144. **Valore medio del bestiame agli effetti della tassa sul bestiame.** (C. 25 maggio 1931 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Giunta Prov. Amm., nella seduta del 14 novembre 1930, sentito il parere degli organi tecnici, ha determinato il valore

medio del bestiame, a sensi dell'art. 5 del R. D. Legge 28 ottobre 1922 n. 1388, ed ai sensi dell'applicazione della tassa sul bestiame, come segue:

Cavallo L. 1800, cavalla L. 1400, puledro L. 1000, puledra L. 900, mulo L. 2200, mula L. 2200, muletto L. 1000, asino L. 400, asina L. 450, asinello L. 200, bufalo L. 1100, bufala L. 1800, bufaletto L. 650, bufaletta 900, bue L. 1800, toro stallino L. 2300, toro brado L. 1500, vacca stallina L. 1500, vacca brada L. 1100, vitello L. 600, becco L. 120, capra lattifera L. 130, capra di gregge L. 70, montone L. 110, pecora L. 65, verro L. 500, maiale L. 300.

Il Prefetto — SOPRANO

145. **Bandiere estere.** (C. 25 maggio 1931 n. 1208 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Consta che in talune chiese, nella ricorrenza di solennità, vengono esposte, isolatamente ed unitamente alla bandiera nazionale, bandiere estere, all'infuori dei casi previsti dall'artic. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1085. (1)

Poichè tale consuetudine, anche se esistente anteriormente alla legge succitata, è da ritenersi soppressa con la legge stessa, la quale ha disciplinato i casi in cui può farsi luogo alla esposizione delle bandiere estere, si pregano le SS. LL. di voler invigilare affinchè l'inconveniente suaccennato sia rimosso.

Il Prefetto — SOPRANO

146. **Orfani di guerra Colonie balneari marine.** (C. 8 maggio 1931 n. 322 ai signori Podestà, Commissari Prefett. dei comuni della Provincia, presidenti delle Commissioni Comunali di vigilanza degli Orfani di guerra.

Al fine di predisporre in tempo tutto quanto occorre per far usufruire dagli orfani di guerra le cure balneari marine nella prossima stagione estiva ed in seguito ad accordi presi da questo Comitato Provinc. col Comitato pro Colonie estive, rivolgo speciale preghiera alle SS. LL. di fare accertare dal Sig. Uffi-

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 256.

ziale Sanitario, o Medico condotto, quali orfani di guerra residenti nel Comune abbiamo bisogno di siffatta cura.

In base ai risultati della visita dovranno compilarsi appositi speciali elenchi, pei maschi e per le femmine con le rispettive generalità e data di nascita, tenendo distinti gli orfani di età maggiore di anni 12 e le orfane che hanno superati gli anni 14.

Nella visita medica e conseguenti proposte conviene di tener presente che l'ammissione alla colonia marina deve aver carattere di assoluto complemento di cura e non di semplice pratica igienica, ed a tale uopo sugli elenchi dovrà apporsi dal Sanitario la dichiarazione di aver i designati bisogno preciso della cura balneare.

Confido nel premuroso interessamento delle SS. I. L. per dare una soddisfacente estrinsecazione a questa importante branca di assistenza a pro degli orfani di guerra e sarò grato se i chiesti prospetti mi verranno trasmessi entro il corrente mese di maggio.

Gradirò intanto una cortese assicurazione.

Il Presidente — Senatore MATTIA FARINA

147. **Richiesta di dati relativi al servizio veterinario.** (C. 16 maggio 1931 n. 13794 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per evitare che alla richiesta contenuta nel N. 5 della Circ. Prefettizia N. 13794 del 13 aprile 1931, relativa all'oggetto contraddistinto, pubbl. pag. 147 del Boll. Amm. del c. a., possa darsi differente interpretazione, si specifica che la denominazione « equini » comprende: cavalli, asini, muli e bardotti.

A completamento delle notizie contenute nello specchio trasmesso dalla S.^a V.^a a quest'ufficio, in relazione alla suindicata richiesta, prego indicarmi con ogni sollecitudine il numero complessivo di cavalli, asini, muli e bardotti esistenti nel comune ed il numero corrispondente a ciascuna voce di detti animali equini.

Il Prefetto — SOPRANO

148. **Immigrazione in Costa Rica.** (C. 26 maggio 1931 n. 3265 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Per opportuna notizia delle SS. LL. e per norma degli interessati, si comunica quanto segue:

« Un decreto, approvato dal Congresso Nazionale ed emanato in data 5 marzo 1931, fa obbligo a tutti gli immigrati diretti a Costa Rica di presentare alle autorità del porto di sbarco, o della frontiera, oltre alla documentazione prescritta per l'entrata nel paese, la somma di 1000 colones, pari a dollari 250, o l'equivalente in altra valuta. Resta in facoltà del potere esecutivo di dispensare da tale obbligo le persone conosciute per le loro buone condizioni economiche o per i loro meriti.

Il Decreto in parola, che non si applica ai turisti, ai passeggeri in transito o alle persone « che sono salvaguardate da accordi o convenzioni internazionali », e che è entrato in vigore alla data della sua applicazione e per la durata di due anni, risponde alla necessità di restringere l'immigrazione, a causa della forte crisi di disoccupazione che imperversa nella Repubblica di Costa Rica ».

Il Questore - - CIPRIANI

149. **Prezzi dei derivati del latte.** (C. 19 maggio 1931 n. 1394 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per il tramite del Ministero delle Corporazioni, la Confederazione Gener. Fascista dell'Industria Italiana, nel segnalare le difficoltà che ha attraversato ed attraversa l'industria dei derivati del latte, fa presente che tale disagio viene aggravato dalla situazione che si è determinata nel mercato interno, a causa dei criteri seguiti dagli organi locali, cui è affidata l'azione per l'adeguamento dei prezzi di minuta vendita, prezzi che sui listini compilati dagli organi predetti verrebbero talora indicati in misura così bassa da togliere alla industria qualsiasi margine di utile.

In alcune località inoltre, nei listini medesimi anche i generi di lusso, e si terrebbe conto — sempre per quanto riguarda

derivati del latte — delle provenienze dei predetti e delle varie marche, per modo che accade sovente che per uno stesso prodotto sono indicati prezzi diversi.

La predetta Confederazione ha pure lamentato che in molti Comuni si è manifestata la tendenza di provvedere a riesaminare con la massima sollecitudine il costo delle merci soltanto in periodo di ribasso dei prezzi all'ingrosso, non già allorquando si palesi un andamento contrario, cioè al rialzo, sul mercato.

Quanto sopra si porta a conoscenza delle SS. LL. perchè ne sia tenuto conto nella compilazione dei listini dei prezzi con particolare riguardo ai prodotti di latte di largo consumo popolare.

Il Prefetto — SOPRANO

150. Nuove disposizioni per l'ammissione in Belgio di lavoratori ed impiegati italiani. (C. 23 maggio 1931 n. 2776 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla circ. 8 aprile scorso n. 02302, (1) riguardante le nuove norme che oggi disciplinano la immigrazione nel Belgio, si ritiene utile rendere noto alle SS. LL. che, da ulteriori chiarimenti forniti dal Governo Belga, risulta che gli operai connazionali che si recano in Italia in congedo stagionale o per altra ragione, muniti di regolare « foglio di congedo » debitamente vistato dai RR. Consolati Italiani in Belgio, ed eventualmente dalle autorità comunali locali, *non hanno bisogno* di richiedere il visto dei Consoli Belgi in Italia, prima della loro partenza per tornare a riprendere il loro posto di lavoro in Belgio. Detti connazionali, devono però essere muniti, oltre che del regolare passaporto, della definitiva *carta di identità Belga* (verde), che dovranno mostrare alla frontiera Belga. Se il congedo avesse la durata o fosse prolungato oltre i sei mesi dalla data apposta sul « foglio di congedo », allora l'interessato non potrà rientrare in Belgio che attenendosi alla procedura in vigore per gli *stranieri che si recano in Belgio per la prima volta*.

Il Questore — CIPRIANI

(1) v. B. A. anno corr. copertina fasc. 13.

151. **Giornata della Croce Rossa.** (C. 23 maggio 1931, n. 1481, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Nel mese di giugno p. v. verrà celebrata in tutto il Regno la « Giornata per la Croce Rossa » per la raccolta dei mezzi finanziari da destinare allo sviluppo dell'Associazione stessa, della quale sono noti i nobilissimi fini per il soccorso nelle pubbliche calamità e per l'assistenza sanitaria delle popolazioni.

Un significato speciale assume quest'anno la celebrazione della giornata della Croce Rossa per l'alto patronato concesso di S. M. la Regina d'Italia, sotto la cui sapiente ed illuminata direttiva si svolgeranno tutte le iniziative relative.

Dispongo, pertanto, che in ogni comune della Provincia venga istituito un apposito comitato per organizzare la vendita di distintivi ed altro materiale di propaganda. Del comitato stesso oltre le SS. VV., faranno parte il Segretario Politico; il Rappresentante della Croce Rossa italiana, ove esiste; la delegata dei fasci femminili; il Parroco; l'Ufficiale Sanitario.

Sono sicuro che il comitato spiegherà la più attiva e valida opera per la riuscita della benefica e patriottica iniziativa.

Resto, pertanto, in attesa di cenno di assicurazione.

Pel Prefetto — LICATA

152. **Ardesia artificiale.** (C. 22 maggio 1931, n. 17136, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In seguito ad analoga disposizione dell'On. Ministero dello Interno, si ritiene opportuno avvertire che con la circ. 17 marzo 1931 n. 9242, pubbl. nel fascicolo 9 del Boll. Amm., il Ministero ha inteso sostituire le disposizioni in essa contenute a quelle di cui alla circ. 1° nov. 1930, n. 41142, pubbl. a pag. 411 del B. A. anno 1930, la quale deve pertanto ritenersi abrogata.

Il Prefetto — SOPRANO

155- **Iniziativa Associazione Naz. per i paesaggi e monumenti pittoreschi d'Italia.** (C. 25 maggio 1931 n. 2133 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Associazione Naz. per i paesaggi ed i monumenti pittoreschi d'Italia, con iniziative varie e col concorso delle proprie sezioni provinciali, va svolgendo opera attiva per la realizzazione delle sue finalità di illustrazione e tutela delle bellezze naturali del nostro Paese.

Poichè tale opera merita di essere incoraggiata, prego le SS. LL. di dare ad essa, per quanto è possibile, ogni appoggio morale, escludendone però ogni forma che, anche in via indiretta, si risolva in oneri a carico della Amministrazione.

Il Prefetto — SOPRANO

156. **Rabbia canina. Profilassi.** (C. 23 maggio 1931 n.° 19040 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nonostante le reiterate sollecitazioni fatte da quest'ufficio, seguitano a verificarsi nella Provincia inconvenienti derivanti dalla incompleta attuazione delle norme di profilassi della rabbia canina. I casi di morsicature inferte a persone da cani sospetti rabidi, che con frequenza vengono tuttora denunciati nei comuni, debbonsi ritenere originati dalla mancata o incompleta applicazione di tali norme.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle circ. al riguardo emanate da quest'ufficio e specialmente su quelle del 27 maggio 1927 n. 14463, del 20 agosto 1928 e del 13 genn. 1931, pubbl. rispettivamente nel Bollettino Amm. del 1927 (fasc. 13), nel Bollettino 1928 pag. 316 e nel Bollettino n. 2 copertina del 1931, rinnovo la preghiera di intensificare, con carattere di continuità, i servizi di profilassi di detta malattia, promuovendo l'applicazione di sanzioni disciplinari verso i propri dipendenti incaricati del servizio, per ogni eventuale negligenza nell'accertamento di trasgressioni alle norme in vigore da parte dei proprietari di cani. E' intendimento di quest'ufficio che nei riguardi dei proprietari, che detengono cani sulle pubbliche vie senza museruola e senza il collare prescritti o che abbiano omessa o ritardata la denuncia del possesso di cani, siano sempre elevati

e trasmessi all'autorità giudiziaria regolari verbali di contravvenzione, agli effetti dell'ordinanza Prefettizia n. 3465 del 27 gennaio 1927 tuttora in vigore. Attendo assicurazione, con l'indicazione del modo come procede il servizio di accalappiamento di cani sprovvisti di museruola.

Il Prefetto — SOPRANO

Concorsi

Comune di Petina. — *Levatrice condotta.* — Il termine di scadenza del concorso al posto di Levatrice condotta di questo Comune, bandito con avviso in data 27 marzo scorso, è prorogato sino al 15 giugno p. v. Si avvertono inoltre le concorrenti che il limite di età dai 21 ai 35 anni non è richiesto per coloro che prestano o abbiano prestato servizio effettivo di levatrice condotta presso altri Comuni.

Petina, 19 maggio 1931. IX.

Il Segretario Com. Rag. Civale

Il Podestà G. Monaci

Comune di Cava dei Tirreni — *Custode bidello* — Concorso per titoli ed esami al posto di custode bidello presso la Segreteria Comunale. Salario L. 3600, lordo, suscettibile di cinque aumenti quadriennali del decimo, oltre 10 % annue per indennità vestivaria. Titolo di studio certificato proscioglimento sesta classe elementare. Età anni 21 compiuti. Tassa concorso L. 25,10. Documenti di rito. Scadenza 30 agosto. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Capo V. Pintozzi

Il Podestà A. Della Monica

Pubblicazioni.

Rag. Giuseppe Grilli — *Come si applicano le imposte e tasse in Italia* — Como. Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani — lire 25.

Il Rag. Grilli, direttore della « Rivista di Finanza Moderna » ha pubblicato questo pregevole manuale, che riesce sommamente pratico per i contribuenti.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

157. Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna. (L. 9 Aprile 1931 n. 358).
158. Riscossione. R. D. Legge 16 febb. 1931 n. 210. Disposizioni per la conferma degli attuali esattori pel decennio 1933-42. Questioni di massima. (C. M. Finanze 1° giugno 1931 n. 4400).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

159. Bilanci di previsione delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.
160. Revisione liste elettorali. Dati statistici.
161. Locali di pubblico spettacolo. Vigilanza.
162. Ufficio editoriale pubblicità di Bologna. Pubblicazione di un album dei Podestà del Regno.
163. Vigilanza sul movimento dei tubercolosi nei luoghi di cura.
164. Classifica e disciplina delle armi.
165. VII censimento della popolazione. Verifica risultati.
166. Coperte di lana.
167. Rabbia canina, profilassi.
168. Licenze per apertura di nuovi panifici.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 165 a n. 168 — Aste appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

165. VII Censimento generale popolazione. Verifica risultati. (C. 1.^o giugno 1931 n. 20593 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene segnalato all' Istituto Centrale di Statistica che alcuni Comuni, per colmare la diminuzione della popolazione accertata nel censimento rispettivo alla popolazione calcolata sulla base di notizie dell' anagrafe o per altri motivi, eseguono il riscontro dei fogli di censimento con i fogli di anagrafe e compilano poi di ufficio nuovi fogli di famiglia facendo figurare presenti o temporaneamente assenti alla data di censimento delle famiglie non censite al 21 aprile ma iscritte nell'anagrafe anche se non aventi abitazione nel Comune, perchè da tempo allontanatesi e non rientrate presumibilmente entro il 31 dicembre del corrente anno. Essendo tali procedimenti assolutamente irregolari, prego le SS. LL. di esercitare la massima vigilanza perchè ciò non possa avvenire per cotesto Comune.

Aggiungo che, ove irregolarità del genere fossero accertate, saranno applicate punizioni ai colpevoli delle irregolarità.

Il riscontro dei fogli di censimento con i fogli del registro della popolazione è necessario venga sempre eseguito ma con l'osservanza scrupolosa delle seguenti cautele: Per tutte le famiglie iscritte nell'anagrafe e non censite dovranno assumersi diligenti informazioni. I fogli relativi alle famiglie non censite ma presenti alla data di censimento dovranno firmarsi dal rispettivo capo o da altro membro della famiglia assicurandosi dell'effettiva presenza alla data di censimento.

Per le famiglie interamente e temporaneamente assenti alla data di censimento si formeranno i fogli solo ove le famiglie conservino nel Comune la propria abitazione.

La registrazione di queste operazioni supplementari dovrà farsi usando i fogli di stato di sezione provvisorii e definitivi uno per sezione e tenendoli separati da quelli usati per le operazioni precedenti.

I provvedimenti suesposti non debbono sospendere o ritardare l'invio del modello 10.

Le eventuali modificazioni di cifre del modello 10 dovranno comunicarsi a suo tempo contemporaneamente allo invio dei fogli di censimento.

Attendo ricevuta della presente.

Pel Prefetto — LICATA

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

157. Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna. (Legge 9 aprile 1931 n. 358 pubbl. Gazz. Uff. 27 aprile 1931 n. 96).

(cont. ved. pag. 197)

Art. 11. Per agevolare le migrazioni temporanee di lavoratori da occupare in opere pubbliche in esecuzione diretta, riconosciute urgenti e necessarie, può essere compresa nella spesa complessiva dei progetti di grandi opere una quota destinata per gli alloggiamenti degli operai.

Su tale quota — che deve risultare ben chiara e distinta dalle altre voci — possono essere fatte anticipazioni alle imprese, che assumono la esecuzione dei lavori.

Tale disposizione è applicabile anche alle opere concesse o sussidiate.

In questo caso, non appena sorga la necessità della relativa spesa, l'ente concessionario o sussidiato dovrà presentare subito all'Amministrazione interessata apposito preventivo per l'approvazione.

Agli effetti della corrispondente liquidazione, la spesa stessa dovrà poi essere comprovata mediante titoli giustificativi.

Il rimborso sarà autorizzato contemporaneamente alle liquidazioni periodiche dei lavori e con l'approvazione del collaudo finale.

Art. 12. Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna potrà provvedere di accordo con il Ministero delle colonie, ad agevolare le correnti migratorie verso le Colonie

italiane per l'opera di colonizzazione di esse, e, d'accordo con il Ministero degli affari esteri, l'avviamento di operai all'estero per lavori di carattere temporaneo.

Art. 13. Alle famiglie coloniche che a decorrere dal 28 ottobre 1927 si siano trasferite o si trasferiranno in modo permanente in zone di colonizzazione, il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna potrà concedere, con le modalità stabilite nel regolamento, un premio di colonizzazione nella misura non eccedente le L. 6000, da corrispondersi in quattro rate annuali dopo il primo anno di accertata permanenza della famiglia nella zona di colonizzazione.

Art. 14. Le entrate del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna sono costituite:

a) da un assegno annuo dello Stato di L. 500,000 da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa pel Ministero delle finanze;

b) da un contributo da prelevarsi dal fondo speciale delle corporazioni, la cui misura sarà anno per anno fissata dal Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni;

c) da un contributo annuo di L. 1.000.000 da parte della Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali.

d) dai proventi delle penalità di cui all'art. 6;

e) dai proventi di qualsiasi natura, che comunque possano ad esso pervenire e per l'accettazione o meno dei quali resta esonerato dall'obbligo di chiedere alcuna autorizzazione.

Art. 15. L'anno finanziario del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 16. Alla direzione degli uffici del Commissariato è preposto un funzionario di grado non inferiore al 6°, che assume la qualifica di segretario generale comandato a prestare servizio presso il Commissariato stesso con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, su proposta del Commissario per le migrazioni.

Art. 17. Con regolamento da approvarsi con Regio decreto

su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, saranno terminate tutte le norme anche integrative necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 18. Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apporre, con suo decreto, le necessarie variazioni di bilancio in dipendenza dell'applicazione della presente legge.

Art. 19. Sono abrogate tutte le norme vigenti, in quanto siano contrarie alle disposizioni della presente legge, la quale entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

158. **Riscossione.** R. Decreto-Legge-16 febbraio 1931, N. 210 — **Disposizioni per la conferma in carica degli attuali Esattori pel decennio 1933-42. Questioni di massima.** (C. Ministero Finanze 1° giugno 1931 n. 4400 ai Prefetti del Regno).

Dopo la pubblicazione del R. Decreto legge 16 febbraio 1931 N. 210, riguardante disposizioni per la conferma in carica degli attuali esattori pel decennio 1933-42, sono state proposte alcune questioni per cui si stima opportuno portare a conoscenza delle R. Prefetture e delle Intendenze di Finanza le risoluzioni adottate, affinché ne abbiano norma per l'uniforme applicazione del Decreto.

Si confermano anzitutto le disposizioni fin qui emanate con le circ. 16 marzo 1931, n. 2001, (2) e 20 aprile successivo, n. 2991, mentre con la presente si danno norme e chiarimenti sulle questioni riguardanti le circoscrizioni esattoriali; le domande di conferma eventualmente prodotte da persone diverse dagli esattori in carica; l'inizio delle operazioni per la determinazione delle cauzioni per il nuovo decennio ed i capitoli speciali.

1). *Consorzi esattoriali.* — Nei riguardi dei consorzi è stato do-

(1) v. B. A. anno corr. pag. 113.

(2) » » » 115.

mandato se, prima di compiere le operazioni di conferma, si possa far luogo a modifiche delle attuali circoscrizioni consorziali, subordinando la conferma alle variazioni che ne dovessero risultare, giusta il 2° comma dell'art. 3 del regolamento sulla riscossione.

In mèrito va rilevato che per l'art. 1, comma 2°, di detto regol., la revisione dei consorzi esattoriali potrebbe farsi soltanto a partire dal mese di luglio del penultimo anno del decennio, che è quanto dire dopo il termine stabilito dal Decreto legge, per decidere le domande di conferma.

Pertanto nessuna ragione potrebbe giustificare attualmente il mutamento delle circoscrizioni consorziali per le esattorie di cui sia in corso la domanda di conferma.

2). *Soppressione ed aggregazione di Comuni.* — Nel caso di circoscrizioni comunali indicate, risultanti dalla fusione di più comuni, che avevano separate esattorie, i contratti esattoriali vigenti nei comuni soppressi, dovranno considerarsi cessati, senza possibilità di conferma, con la scadenza del decennio, e pertanto l'esattore del comune capoluogo, ove chieda ed ottenga la conferma, dovrà assumere il servizio della riscossione in tutto il territorio della nuova circoscrizione del Comune stesso.

Nulla vieta, peraltro, che in seguito ad eventuali accordi fra gli esattori di una stessa circoscrizione unificata, possa chiedere ed ottenere la conferma il designato fra loro, applicandosi, in riscossione, con l'eventuale maggiorazione d'aggio, in cui sia dimostrata la necessità, ai sensi del quarto comma dell'art. 1 del R. D. L. n. 210.

3). *Esattori non ancora in carica al 30 aprile 1931* — *Gestori di fatto, terzi cauzionati, sostituti, collettori di esattoria ecc.* — Per usufruire delle disposizioni sulla conferma, è necessario che l'esattore da confermare risulti in carica alla data del 30 aprile 1931, stabilita per la presentazione della relativa domanda. Si potrà tuttavia consentire, per ragioni di opportunità contingenti, che gli esattori nominati successivamente a tale data ottengano la conferma per il decennio 1933-1942, nei modi, forme e termini pre-

scritti dall'art. 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e dagli art. 3 e 4 del regolamento.

Ciò perchè, retrotratto il termine della conferma, non potrebbe equamente negarsi l'applicazione di quello ordinario a coloro che, per forza maggiore, non abbiano potuto fruirne.

Poichè il Decreto-legge consente il beneficio della conferma ai soli esattori titolari in carica, devono intendersi esclusi dalla facoltà di chiederla gli eventuali gestori di fatto dell'esattoria, i terzi cauzionati, sostituti, collettori ecc. o anche i concessionari, ove la cessione non sia stata debitamente perfezionata od approvata nel termine suddetto del 30 aprile 1931.

4. *Inizio delle operazioni da parte delle intendenze di finanza per la determinazione delle cauzioni da richiedere per il decennio 1933-1942* = Nella parte quarta della circ. 16 marzo 1931, n. 2001, è stato avvertito che, appena potranno pubblicarsi le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizze fideiussorie, giusta l'autorizzazione contenuta nell'art. 5 del R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 201, saranno emanate anche le necessarie istruzioni per la loro accettazione.

In attesa di tali norme, è opportuno che le Intendenze di Finanza inizino la raccolta degli elementi necessari per la determinazione dell'ammontare delle cauzioni di richiedersi per il decennio 1933-1942.

Le operazioni relative dovranno servire tanto per domandare eventuali supplementi di cauzione agli esattori, che saranno ora confermati, prima della stipulazione del nuovo contratto, quanto per l'esattorie il cui appalto avrà luogo nel 2° semestre di quest'anno (art. 2 del R. decreto legge 16 febbraio 1931, n. 210) o con le norme ordinarie, nel corso dell'anno venturo. Pertanto è opportuno, poichè, come ripetesì, si tratta del conferimento 1933-1942, che gli elementi da prendersi per base siano, in tutti i casi, quelli risultanti dai ruoli del corr. anno 1931, compresi i supplementi di 2ª serie di imminente pubblicazione.

Per la raccolta dei dati saranno seguite le istruzioni emanate

in occasione dei precedenti riappalti, ed in ispecie quelle contenute nella normale 22 inserita a pagina 251 del Bollettino Ufficiale delle imposte dell'anno 1921, richiedendo ai Podestà e ai rappresentanti dei Consorzi le tangenti cauzionali per il servizio di cassa e per le entrate comunali.

Ma, per la determinazione delle cauzioni per il nuovo decennio, dovrà tenersi presente anche l'ammontare di una rata dei nuovi contributi assegnati con recenti provvedimenti in riscossione agli esattori delle imposte, ed in ispecie di quelli sindacali. Gli elementi relativi, ove non trattasi di contributi riscossi in connessione coi tributi erariali, dovranno essere domandati alle Associazioni od organizzazioni sindacali provinciali, le quali dovranno corrispondere alle richieste con tutta sollecitudine, comunicando i carichi dei ruoli dati a ciascun esattore della provincia nel corrente anno, non tenendo conto dell'aggio, ed escludendo quelle somme che non dovessero figurare per gli anni successivi.

5. *Capitoli speciali* — E' stato domandato se, per le esattorie di cui viene chiesta la conferma, possano introdursi modificazioni ai patti vigenti ed ai capitoli speciali d'appalto, quali, ad esempio, una riduzione dell'aggio, un aumento delle somme, che, in base al contratto vigente, l'esattore si sia obbligato di anticipare al Comune, una diminuzione del tasso di interesse pattuito a favore dell'esattore sulle convenute anticipazioni; il diniego dell'aggio per la riscossione di talune entrate comunali, per le quali sia o no sorta, durante il decennio in corso, contestazione per la interpretazione del contratto esattoriale vigente.

Dopo le dichiarazioni ripetutamente fatte con le circ. 16 marzo 1931, n. 2001, e 20 aprile successivo, n. 2991, appare evidente che modificazioni di detto genere, se imposte agli esattori, si risolverebbero in una alterazione delle condizioni contrattualmente fissate con l'appalto in corso ed in un aggravio di esse, in contrasto, quindi, con lo spirito e la lettera del provvedimento di conferma.

L'adozione di tali modifiche metterebbe gli esattori nella ne-

cessità di non poter accettare la conferma, impedendo l'applicazione del Decreto.

In conseguenza si ritiene che, nei nuovi contratti che saranno stipulati a seguito delle concesse conferme, non potranno introdursi, se non d'accordo con gli esattori, patti o capitoli speciali recanti nuovi oneri o comunque aggravanti la condizione degli esattori, eccetto che non trattasi di norme semplicemente esplicative, atte ad eliminare qualche inconveniente o contestazione già verificatisi o pendenti.

Si prega di dare un cenno di ricevuta della presente.

p. Il Ministro—NICCOLI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

159. **Bilanci di previsione delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.** (C. 29 maggio 1931 n. 20524 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

Poichè molte Opere Pie della Provincia risultano inadempienti all'obbligo di inviare i bilanci di previsione per l'esame dell'On. Giunta Prov. Amministrativa, prego le SS. LL., per la facoltà di vigilanza demandate dalla legge, di voler prendere in esame la situazione delle locali Istituzioni di Beneficenza, invitando le ritardatarie a porsi in regola nel più breve termine.

Attendo sollecite comunicazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

160. **Revisione liste elettorali - Dati statistici.** (C. 30 maggio 1931 n. 7855 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

In relazione alla circ. pubbl. nel Bollettino Ammin. del corr. anno, pag. 104, prego le SS. LL. di trasmettere subito i dati statistici richiesti per la revisione elettorale 1931, a scanso di provvedimenti di ufficio.

Pel Prefetto — LICATA

161. **Locali di pubblico spettacolo. Vigilanza.** (C. 28 maggio 1931 n. 3442 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 157 del Regolamento di P. S., invito V. S. a convocare la Commissione locale di vigilanza sui pubblici spettacoli a procedere, con tutta sollecitudine alla prescritta visita di controllo di tutti i locali di pubblici spettacoli di codesto Comune, accertando se essi offrano tuttora le dovute garanzie per la incolumità e sicurezza degli spettatori, se rispondano alle esigenze dell'igiene, e se da parte dei titolari delle licenze vengono rigorosamente osservate tutte le prescrizioni di cui alla licenza di esercizio ed ai verbali della Commissione Tecnica Provinciale, inviati in copia a V. S., nonchè tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia di teatri e cinematografi.

Per ogni locale visitato, prego trasmettere copia del verbale alla R. Questura di Salerno, all'Arma locale e, dove esiste Ufficio di P. S., anche al titolare di detto Ufficio.

Prego assicurare adempimento.

Pel Prefetto — LICATA

162. **Ufficio Editoriale Pubblicità avente sede in Bologna. Pubblicazione di un album dei Podestà del Regno.** (C. 5 giugno 1931, n. 20890 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Direttore dell'Ufficio Editoriale Pubblicità, avente sede in Bologna, Corte Galluzzi N. 3, ha chiesto il benestare del Ministero dell'Interno per la pubblicazione di un album di tutti i Podestà del Regno, con le fotografie di ciascuno di essi, che dovrebbe essere messo in vendita in occasione del decennale dell'Era Fascista.

Il Ministero ha dato il proprio nulla osta al riguardo, con espressa avvertenza che non dovrà assolutamente chiedersi ai Comuni l'acquisto dell'Album e che i Podestà che volessero procurarselo dovranno acquistarlo a proprie spese.

Quanto sopra si comunica alla S. V. per opportuna norma.

Il Prefetto — SOPRANO

163. **Vigilanza sul movimento dei tubercolotici nei luoghi di cura.** C. 5 giugno 1931 n. 20800 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Infermi di tubercolosi polmonare accedono frequentemente in Comuni dichiarati « stazioni di cura, di soggiorno, e di turisimo », senza attrezzamento di case di cura per tali malati, e vengono accolti in alberghi e pensioni.

E' necessario pertanto organizzare la vigilanza sistematica dal punto di vista sanitario sul movimento dei forestieri, ciò che può essere fatto dall'Ufficiale sanitario per mezzo del registro generale dei forestieri, che tali comuni debbono tenere aggiornato agli effetti della riscossione della tassa di soggiorno o di altri speciali contributi.

Le SS. LL. dovranno in particolare modo vigilare che sia eliminato il ricovero clandestino di tali infermi in case di cura non attrezzate o meno ancora in alberghi o pensioni, cui per il combinato disposto degli art. 160 del regolamento gen. sanitario e 14 del reg. 24 maggio 1925, N. 1102 è fatto divieto di ricoverare e tanto meno trattenere in cura malati di tubercolosi polmonare.

Vorranno inoltre le SS. LL. richiamare i direttori degli alberghi e delle pensioni all'obbligo della immediata denuncia all'autorità sanitaria locale, a termini dell'art. 15 del reg. 24 maggio 1925 N. 1102, di qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio, che dia luogo a sospetti circa la natura comunque contagiosa della malattia.

Mentre negli alberghi e pensioni è fatto divieto di ricoverare e tanto meno trattenere in cura malati di tubercolosi polmonare, altrettanto non è per gli esercenti la industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, sempre che questi non siano occupati da collettività di persone, nella quale ipotesi ricorrono gli estremi delle disposizioni sopracitate.

In questi casi l'Ufficiale sanitario vigilerà, a termini dell'art. 159 del regolamento gen. sanitario, affinchè siano prese le misure necessarie ad impedire la diffusione della malattia.

Appena partito l'ospite, le abitazioni e gli effetti lettereci dovranno essere sottoposti alla disinfezione prescritta dall'art. 136 del regolamento gen. sanitario.

Vi sono comuni i quali, senza essere dichiarati « stazioni di cura, di soggiorno e di turismo », sono però per le loro favorevoli condizioni climatiche meta di tubercolotici per cure di aria e di soggiorno.

Anche in questi casi occorre una particolare attenzione nell'adempimento delle norme di vigilanza igienico sanitaria. Le abitazioni, che si intendono adibire per alloggio ai villeggianti, dovranno, al pari degli alberghi e pensioni, essere previamente visitate dall'Ufficiale sanitario, allo scopo di assicurarsi della loro idoneità dal punto di vista dell'igiene avuto presente il numero degli ospiti, che si presume debbono ricevere.

In conseguenza di tale visita le SS. LL. potranno ordinare le indispensabili limitazioni e provvidenze a salvaguardia della pubblica salute.

Anche in questi casi l'Ufficiale sanitario deve spiegare una speciale e continua vigilanza affinchè siano prese le misure necessarie per impedire che della eventuale dimora di infermi di tubercolosi polmonare possano derivare danni ai sani, e richiedere che il comune abbia un adeguato attrezzamento per la esecuzione delle disinfezioni, per le quali, in caso di insufficienza, potranno essere avanzate proposte all'amministrazione prov. a termini dell'art. 9 del R. Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, N. 2889.

Le varie misure sopracennate non debbono in verun caso avere carattere vessatorio verso i malati, che per il solo fatto di essere tali meritano ogni benevola attenzione; ma debbono essere applicate con riservatezza non disgiunta da fermezza, appunto nello interesse dei malati stessi, delle famiglie con cui vengono a contatto e della collettività in genere.

Sotto la vigile direttiva delle SS. LL. sono sicuro che gli inconvenienti lamentati saranno dovunque evitati o rimossi.

Gradirò essere, pertanto, assicurato dell'esatto adempimento delle disposizioni impartite con la presente.

Il Prefetto — SOPRANO

164. **Classifica e disciplina delle armi.** (C. 8 aprile 1931 n. 2291 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per norma comunico la circ. del Ministero dell'Interno n. 10,20931,101 73 del 27 marzo 1931 - IX:

« È stato chiesto quali armi debbano considerarsi, ai fini di polizia, armi da guerra o armi di tipo bellico, armi da bersaglio, armi da caccia grossa e armi da difesa.

Sentito anche il Ministero della Guerra, si riassumono le caratteristiche dei vari tipi di armi da fuoco agli effetti della loro classifica ai fini della disciplina di polizia.

A) Armi corte da fuoco:

Pistole - Una precisa classifica non è agevole, essendo difficile separare nettamente le caratteristiche delle armi da difesa da quelle da guerra. Sono tuttavia da considerare:

a) pistole comuni da difesa: quelle corte, di peso inferiore ai 600 grammi, pesate scariche, nelle quali il potere d'arresto è a brevissima distanza e di preponderante importanza rispetto alla gittata ed alla precisione.

Queste armi cadono sotto il disposto degli art. 37 e 41 legge pubblica sicurezza;

b) pistole da guerra: sono quelle di dimensioni non tascabili, di maggiore robustezza e, quindi, di maggiore peso delle pistole comuni da difesa, di più sicura azione di arresto, almeno a 25 metri, di maggiore gittata e precisione. E' applicabile l'art. 27 della legge di pubblica sicurezza.

B) Armi lunghe da fuoco: possono classificarsi in:

Armi da Tiro a segno, tra le quali sono da comprendere:

a) *le cosiddette armi libere*, quelle armi cioè, che si adoperano con munizioni da guerra. Queste armi possono non essere considerate armi da guerra, ma debbono essere usate esclusivamente nelle esercitazioni di tiro a segno ed essere custodite nei locali

di tiro e non trasportate fuori dei detti locali senza speciale permesso dell'Autorità di P. S.

b) le armi, che, nella tariffa doganale, sono state denominate « *da bersaglio da sala* » e, cioè: fucili con meccanismo ad aria compressa a molla; a ripetizione o non; a percussione, o, comunque, per bersaglio da sala, con canna ad una sola anima, di calibro fino a 6 m^m se rigata e fino a 9 m^m se non rigata, che consente l'impiego di semplici proiettili, o di cartucce a percussione anulare, tipo Flobert, ed anche a percussione centrale. In entrambi i casi il proiettile ad ogiva piana o sferica non deve avere rivestimento metallico (pallottola blindata).

Queste armi cadono sotto il disposto degli art. 37 e 41 legge di Pubblica Sicurezza.

C) *Armi da caccia*. In questa categoria devono comprendersi i fucili comuni ad una o a due canne di qualsiasi calibro e, le armi a ripetizione ed automatiche, che si usano per la « caccia grossa », purchè non impieghino munizioni da guerra o *perforanti* (pallottola blindata).

Sono applicabili a queste armi gli art. 37 e 41 legge di pubblica sicurezza.

D) *Armi da guerra o tipo bellico*, sono tutte le armi destinate all'armamento delle truppe nazionali o straniere, e tutte le altre armi a ripetizione ed automatiche, che impiegano munizioni perforanti (pallottola blindata).

E' applicabile alle armi di questa specie l'art. 27 legge di P. S.

I e SS. LL. vorranno comunicare quanto precede anche ai fabbricanti, commercianti e riparatori di armi delle rispettive giurisdizioni, facendomi tenere un elenco degli stessi.

Gradirò assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

166. **Coperte di lana.** (C. 30 maggio 1931, n. 19662 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per analogo incarico del Ministero dell'Interno, prego le SS. LL. di portare a conoscenza degli appaltatori dei servizi di casermaggio per gli Agenti di P. S. e i CC. RR. che la Casa Penale di Ancona ha messo in vendita coperte di lana regolamentari al prezzo di L. 51, e che nel prossimo esercizio tale prezzo potrà essere ancora ridotto.

Agli appaltatori che acquisteranno materiali di casermaggio dagli Stabilimenti carcerari saranno concesse facilitazioni di pagamento previste dal capitolato di appalto.

Il Prefetto — SOPRANO

167. **Rabbia canina. Profilassi.** (C. 3 giugno 1931 n. 30631 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla Prefettizia N. 19040 del 23 maggio scorso pubb. nel B. A. n. 15 del c. a. (copertina), prego curare che alla fine di ciascun mese, indipendentemente da ogni altro adempimento, sia trasmesso a quest'ufficio il rapporto compilato dal personale dipendente dal Comune incaricato del servizio di sorveglianza per la profilassi della rabbia. In detto rapporto saranno riportate le seguenti indicazioni:

- 1.) Denominazione delle contrade ispezionate nel mese;
- 2.) Numero dei cani accertati esistenti in ciascuna contrada;
- 3.) Numero delle contravvenzioni elevate per omessa denuncia del possesso dei cani;
- 4.) Numero delle contravvenzioni elevate nei riguardi dei proprietari trasgressori alle disposizioni in vigore, riguardante l'obbligo di munire i cani di museruola e di collare portante la matricola del Comune (vedi ordinanza Prefettizia pubb. a pag. 317 del B. A. 1928).
- 5.) Numero dei cani dichiarati comunque sospetti d'essere stati morsi da cani girovaghi o da altri animali rimasti sconosciuti.

Attendo alla fine di ciascun mese il rapporto suindicato. Con l'occasione prego sollecitare l'invio del prospetto trimestrale relativo alla profilassi della rabbia, relativo allo scorso trimestre, con l'indicazione del numero dei cani catturati e del numero dei cani abbattuti nel trimestre.

Il Prefetto — SOPRANO

168. **Licenze per apertura di nuovi panifici.** (C. 30 maggio 1931 n. 19597 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione prov. fascista del Commercio segnala che non di rado alcuni Comuni inviano a questa Prefettura richieste per il rilascio di licenze per apertura di nuovi panifici.

Nel far presente alle SS. LL. che il R. D. 30 maggio 1930 vieta le concessioni di licenze del genere per la durata di anni cinque, quando ai panifici sono connessi gli spacci di vendita al pubblico, prego astenersi dal trasmettere tali istanze ogni volta che si tratta di nuovi panifici, i quali vendano il pane direttamente al pubblico, le quali istanze cadono sotto il divieto sancito per la concessione di licenze ai negozi di generi alimentari.

Il Prefetto — SOPRANO

Aste, appalti ecc.

Comune di Sicignano degli Alburni. — *Vendita taglio 2^a sezione cedua di cerro e quercia del bosco Gammariello.* — Essendo andato deserto il 1° incanto, si rende noto che giorno 27 giugno p. v., alle ore 10, sarà tenuto presso questa R. Prefettura un secondo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 164.600. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 23.000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in rate giusta art. 17 del capitolato. Termine per taglio e sgombro mesi 18. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Sessa Cilento — *Medico condotto* — Concorso per titoli al posto di Medico condotto. Stipendio annuo L. 7000 ed indennità di cavalcatura L. 1500, ridotti del 12 % a termine R. Decreto Legge 20 novembre 1930 n. 1491, ed al lordo ritenute per R. M. e contributi Cassa di Previdenza ed I. N. I. E. L.

Scadenza 15 agosto 1931 — Documenti di rito.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà — Barone N. Giordano

Comune di Palomonte — *2 posti di applicati di segreteria* — Concorso per titoli — Stipendio annuo L. 2500 al lordo delle ritenute di legge, suscettibile di 5 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio iniziale — Domande, documenti di rito, licenza ginnasiale o di scuola tecnica o titoli equipollenti, quietanza versamento tasse di concorso di lire 25 da presentarsi entro 30 giugno 1931 insieme a titoli che concorrenti crederanno opportuno di presentare nel loro interesse. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario D'Aprile

Il Commissario Pref. L. Martin



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

169. Obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale. R. D. 10 giugno 1931 n. 723).
170. Norme concernenti l'obbligo dello impiego di frumento nazionale nella produzione di farine e semolini per uso alimentare. (Decreto Ministro Agricoltura 15 giugno 1931).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

171. Industria molitoria; percentuale obbligatoria di grano nazionale.
172. Conferma degli esattori tesorieri per il decennio 1933-42.
173. Pellegrinaggio nazionale degli orfani di guerra.
174. Permessi di caccia. Iscrizione al C.O.N.I.
175. Locali per le sedi delle sezioni combattenti.
176. Rilevazioni statistiche dei prezzi al minuto.
177. Trattamenti immunizzanti contro le epizootie.
178. Vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.
179. Emigrazione per le Indie Britanniche.
180. Alberghi: pubblicità dei prezzi delle camere.

segue

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 179 a n. 180 — Nel personale della R. Prefettura — Personale dei Segretari comunali — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

179. **Emigrazione per le Indie Britanniche.** (C. 8 giugno 1931 num. 3502 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono stati recentemente segnalati dal R. Console Generale a Bombay dei casi di connazionali, che sbarcano colà, in cerca di lavoro, con passaporti vidimati dalle Autorità Inglesi, ma che non riescono poi a sistemarsi, a causa delle condizioni del mercato di lavoro in India, rese difficilissime dalla crisi generale che ha colpito anche quei Paesi, e dal fatto che i lavori manuali vengono colà eseguiti dai nativi, che vengono retribuiti con paghe minime ed assolutamente non sufficienti ad un europeo per vivere.

Si ritiene opportuno informarne le SS. I.L. perchè non siano concessi nulla osta per passaporti a coloro che intendano emigrare verso le Indie Inglesi in cerca di lavoro.

Il Questore — CIPRIANI

180. **Alberghi: Pubblicità dei prezzi delle camere.** (C. 8 giugno 1931 n. 3313 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Molti Comuni, nonostante il tassativo disposto dell'art. 1 del R. D. L. n. 65 in data 3 gennaio 1925, non ancora hanno inviato a questa Prefettura i singoli elenchi delle camere degli alberghi esistenti nella giurisdizione, col prezzo globale (compreso in esso ogni prestazione) per ciascuna camera, prezzo che non deve subire aumenti, per tutta la durata dell'anno, salvo casi speciali, che dovranno essere esaminati di volta in volta da questo Ufficio.

Prego quindi le SS. I.L. ottemperare subito a quanto sopra e curare che negli elenchi, da trasmettermi in duplice copia, sia indicata, in confronto dei prezzi precedentemente praticata, anche la riduzione del 10 % applicata nel dicembre u. s., in seguito ai ribassi sugli affitti.

Pel Prefetto — LICATA

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

169. **Obbligatorietà dello impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella produzione di farine e di semolini per uso alimentare.** (R. Decreto 10 giugno 1931 n. 723 pubb. Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1931 n. 138).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme per rendere obbligatorio l'impiego di una percentuale minima di grano nazionale nella produzione di farina e semolini per usi alimentari; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. Ai molini esistenti nel territorio doganale del Regno, i quali macinano frumento di provenienza estera per la produzione di farina e semolini per uso alimentare, è fatto obbligo di impiegare da tale produzione una percentuale da determinarsi di frumento nazionale.

Il Governo del Re è autorizzato ad estendere l'obbligo di cui al precedente comma anche ai molini esistenti nel territorio di Zara, considerato fuori della linea doganale, nonchè in quello costituente la zona franca del Carnaro.

Art. 2. La percentuale minima di frumento nazionale, da impiegare ai sensi del precedente articolo, sarà stabilita, con proprio decreto, dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, il quale potrà anche, per talune regioni o zone, in rapporto alla produzione locale, determinare le varietà di frumento che debbono essere molite e le rispettive percentuali.

Art. 3. Agli esercenti molini che impiegano frumento estero per la panificazione o per altri usi alimentari è fatto obbligo di denunciare, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Prefetto della provincia nella quale trovasi il molino, le quantità distinte di frumento nazionale ed estero esistenti nei molini e nei magazzini dipendenti.

Successivamente, essi dovranno comunicare al Prefetto, il 1° e il 16 di ciascun mese, le quantità di frumento introdotte nella precedente quindicina in detti molini o magazzini, indicando distintamente i quantitativi di frumento rispettivamente di provenienza estera e nazionale, nonché le quantità di frumento estero e di quello nazionale macinato nella quindicina medesima.

Le denunce dovranno essere firmate dall'esercente del molino o dal suo rappresentante legale e portare esplicita dichiarazione che le quantità indicate rispondono a verità.

Art. 4. Per la vigilanza sui molini, per il controllo dei dati denunciati a norma del precedente articolo 3, e per tutti gli accertamenti necessari, i Prefetti si avvarranno del personale della R. Guardia di Finanza.

Art. 5. L'accesso ai molini e magazzini dipendenti deve essere sempre libero al personale incaricato della vigilanza, il quale ha facoltà di eseguire tutti i riscontri ritenuti necessari per l'accertamento dei dati indicati nelle denunce e per constatare l'osservanza delle norme che stabiliscono le percentuali di frumento nazionale da molire. Gli esercenti dei molini sono tenuti a fornire gratuitamente, al personale incaricato della vigilanza, l'assistenza propria e l'opera del personale dipendente, nonché i mezzi per l'esecuzione dei detti riscontri.

Art. 6. Sono esonerati dagli obblighi di cui al presente decreto i molini che effettuano esclusivamente la macinazione a resa integrale per conto di terzi.

Art. 7. Il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste è autorizzato ad esaminare, con proprio decreto, di concerto con quelli dell'Interno, delle Finanze e delle Corporazioni, le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 8. I contravventori alle disposizioni del presente decreto e a quelle che saranno emanate in dipendenza del decreto stesso, saranno puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila. Nei casi più gravi l'ammenda non potrà essere inferiore alle lire tremila e potrà essere disposta la chiusura dell'esercizio.

Art. 9. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI, ACERBO, MOSCONI, ROCCO, BOTTAI

170. Norme concernenti l'obbligo dello impiego di frumento nazionale nella produzione di farine e di semolini per uso alimentare. (Decreto Ministero Agricoltura 15 giugno 1931 pubb. Gazz. Uff. 17 giugno 1931 n. 138).

Il Ministrò Segretario di Stato per l'Agricoltura ecc.

Visto il R. D. 10 giugno 1931, n.º 723, che stabilisce disposizioni per l'impiego di frumento nazionale nella produzione di farine e semolini per usi alimentari;

DECRETA:

Art. 1. I molini che macinano partite di frumento di provenienza estera per la produzione di farine e semolini per usi alimentari, tenuti all'osservanza delle disposizioni del R. D. legge 10 giugno 1931, n. 723, dovranno a datare dall'undicesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, impiegare, nella parte della detta produzione destinata al consumo nel territorio doganale del Regno, non meno del novantacinque per cento di frumento nazionale.

Art. 2. Agli esercenti di molini, di cui al precedente articolo, è fatto obbligo di tenere apposito registro di carico e sca-

rico, a pagine numerate e vidimate dal Comando di Compagnia della Regia Guardia di Finanza avente giurisdizione nella località in cui trovansi i mulini, dal quale deve risultare il movimento delle partite di frumento introdotte nei molini e magazzini dipendenti ed il loro es'to, indicando:

A) nel carico:

1. — I quantitativi di frumento esistenti nei molini e magazzini dipendenti nel giorno della denuncia fatta al Prefetto ai sensi dell'art. 3, comma 1°, del R. D. legge 10 giugno 1931, n. 723, separati come segue:

a) frumento nazionale, distinto per varietà;

b) frumento di provenienza estera importato definitivamente;

c) frumento di provenienza estera introdotto in temporanea importazione;

2. — Giornalmente le partite di frumento estero introdotte successivamente alla detta denuncia, con riferimento alle bollette doganali di importazione definitiva o temporanea ed ai documenti di trasporto, ovvero, se il frumento proviene da altro molino o magazzino, ai documenti di trasporto e, ove esistono, anche alle fatture di acquisto;

3. — Giornalmente, le partite di frumento nazionale, distinte per varietà, introdotte, con riferimento ai documenti di trasporto e, ove esistano, anche alle fatture d'acquisto.

B) — nello scarico:

4) — Le quantità separate di frumento estero e nazionale, quest'ultimo distinto per varietà, giornalmente passate alla macinazione. Dovranno essere indicati separatamente i quantitativi destinati alla preparazione di farine per esportazione, con riferimento ai contratti di vendita ed ai documenti di spedizione;

5. — Le partite di frumento estero e nazionale, quest'ultimo distinto per varietà, spedito ad altri molini o magazzini con riferimento ai documenti di spedizione e ove esistano, anche alle fatture di vendita.

I documenti indicati nei commi precedenti debbono essere

conservati per la durata di cinque anni, per venire esibiti al personale incaricato della vigilanza e dei riscontri di cui agli articoli 4 e 5 del R. D. legge predetto.

Art. 3. Dei riscontri effettuati il personale incaricato dovrà far constare con verbale che sarà redatto in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato all' esercente del molino ed al suo legale rappresentante.

I verbali di denuncia delle irregolarità accertate dovranno essere trasmessi al Prefetto, per i provvedimenti di sua competenza, a norma dell'art. 8, comma 2°, del R. D. legge e per l'ulteriore corso.

Art. 4. I dati quindicinali da trasmettere al Prefetto a norma dell'art. 3, comma 2°, del R. D. legge, saranno esposti in uno specchio conforme al modello allegato al presente decreto.

La suddivisione della quantità di frumento nazionale secondo le varietà, tanto nel detto specchio quanto nel registro di carico e scarico di cui all'art. 2, sarà facoltativa fino a quando la percentuale di frumento nazionale non sia stata prescritta in rapporto a singole varietà.

Art. 5. A datare dal 20 giugno 1931 le dogane dovranno dare comunicazione, alla fine di ogni settimana, delle partite di frumento ammesse alla importazione, ai Comandi di Compagnia della R. Guardia di Finanza aventi giurisdizione nelle località in cui si trovano i molini od i magazzini cui le partite stesse sono destinate, per norma negli accertamenti presso i medesimi.

Art. 6. L'ammontare delle ammende applicate a norma del R. D. legge 10 giugno 1931, n.° 723, deve essere versato all'ufficio demaniale competente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma 15 giugno 1931-IX.

Il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste ACERBO

Il Ministro dell'Interno MUSSOLINI — *Il Ministro delle Finanze* MOSCONI

Il Ministro delle Corporazioni BOTTAI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

171. **Industria molitoria. Percentuale obbligatoria di grano nazionale.** (C. 20 giugno 1931 n. 23261 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul R. Decreto 10 corr. N. 723, (1) che stabilisce l'obbligo per i mulini di impiegare una determinata percentuale di grano nazionale nella produzione di farine e di semolini per uso alimentare e sul decreto ministeriale 15 corr. (2) che fissa la detta percentuale nella misura del 95 per cento.

Le SS. LL. avvertano subito delle disposizioni contenute nei predetti decreti i molitori esistenti nel comune onde possano regolarsi richiamando particolarmente la loro attenzione sul disposto dell'art. 3 del R. D. e dell'art. 4 del decreto ministeriale.

Attendo ricevuta della presente con assicurazioni di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

172. **Conferma degli Esattori Tesorieri per il decennio 1933-1942.** (C. 15 giugno 1931 n. 21429 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Col 30 del mese corr. scade il termine assegnato a questa Prefettura dal R. D. L. 16 febbraio u. s. N. 210, (3) contenente le disposizioni del conferimento delle Esattorie delle II. DD. per il decennio 1933-1942, per provvedere sulle domande di conferma degli esattori delle imposte dirette e per decidere sulla richiesta di aumento di aggio per detto periodo.

Ciò stante, è necessario che i Comuni, che non lo abbiano ancora fatto, trasmettano subito a questa Prefettura la domanda loro pervenuta o direttamente dagli Esattori o per mezzo di quest'Ufficio, debitamente istruita, a norma della circ. 24 marzo 1931 -IX N. 10695, pubblicata nel Bollettino Amministrativo di questa Prefettura a pag. 125, insieme con la deliberazione con la

(1) vedi innanzi pag. 221.

(2) „ „ 223.

(3) v. B. A. anno corr. pag. 113.

quale si dà il proprio parere sia sulla richiesta riconferma che sull'aumento dell'aggio.

I Comuni, ai quali non è pervenuta alcuna domanda di conferma, sono pregati di far conoscere entro il 30 corr. i motivi per i quali l'Esattore non ha creduto di avvalersi dei benefici del sopra citato R. D. I. 16 febbraio u. s. N. 210.

Il Prefetto — SOPRANO

173. **Pellegrinaggio nazionale degli orfani di guerra.** (C. del Comitato Prov. Orfani di guerra, 11 giugno 1931, n. 360 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Ad iniziativa della Presidenza dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra avrà luogo in quest'anno un pellegrinaggio nazionale degli orfani di guerra sui campi di battaglia ed ai cimiteri di guerra, ove riposano l'ultimo sonno i gloriosi Caduti della Patria; pellegrinaggio che dovrà effettuarsi nel periodo da giugno alla prima metà di settembre, (da precisare) durante il periodo delle vacanze scolastiche.

Ad esso dovranno partecipare gli orfani dell'età dai 17 ai 21 anni, che sieno cioè in condizione di comprendere la importanza della visita da compiere e si siano particolarmente distinti per condotta esemplare e per maggior profitto negli studi o nell'avviamento professionale, non escluse la classe dei contadini, dapoichè la partecipazione al pellegrinaggio ha carattere di distinzione e di premio.

Affinchè possa subito procedersi alla designazione dei quindici orfani di guerra di questa Provincia da ammettere alla progettata visita, rivolgo preghiera alle SS. LL. di voler farmi tenere con possibile sollecitudine un apposita proposta della Commissione Comunale di vigilanza contenente le generalità degli orfani meritevoli di siffatta distinzione, e una nota illustrativa sulla morte del loro genitore, tenendo presente che *i designati devono essere i figli di militari caduti in combattimento od in ospedale da campo per ferite riportate.*

Questo Comitato Provinciale appena in possesso di tali proposte formerà, dopo opportuna valutazione, la lista dei prescelti e farà ad essi pervenire congrue istruzioni per quanto concerne la loro partecipazione, avvertendo che per le occorrenti spese provvederà il Comitato stesso.

Sono quindi in attesa della domandata proposta.

Il Presidente — *Senatore Mattia Farina*

174. **Permessi di caccia — iscrizione al C. O. N. I.** (C. 16 giugno 1931, n. 3504 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'art. 82 del R. Decreto 15 gennaio 1931 N. 114, che approva il T. U. delle Leggi e dei decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia e che andrà in vigore col 1° agosto del corr. anno, detta che « all'atto del ritiro della licenza di caccia o di uccellazione, dovrà essere corrisposto dall'interessato l'importo della speciale tessera del C. O. N. I. ».

Per rendere agevole l'applicazione di tale norma la Federazione Naz. Cacciatori provvederà ad aprire conto corr. postale, in cui chiunque richieda la licenza predetta dovrà versare la somma di lire due, corrispondente all'importo della speciale tessera di iscrizione al C. O. N. I.

La ricevuta che l'Amministrazione Postale all'uopo rilascerà, dovrà essere alligata, con gli altri documenti prescritti, alla domanda di licenza di caccia o di uccellazione — si tratti di prima concessione o di rinnovazione — a comprova dell'adempimento del disposto di cui al sopracitato art. 82 del R. D. 15 gennaio scorso.

Si pregano le SS. LL. di volersi dal 1° agosto p. v. attenere a tale disposizione.

Il Questore -- CIPRIANI

175. **Locali per le sedi delle sezioni combattenti.** (C. 13 giugno 1931 n. 21684, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno mi comunica:

« Molte sezioni dell'Associazione Naz. Combattenti godono, da parte delle Amministrazioni comunali, della concessione gratuita di locali per la sede sociale.

Le grandi benemerenze dei Reduci dalle trincee giustificano questo atto di particolare favore.

E' pertanto intendimento di questo Ministero che le concessioni in parola vengano consentite, sia col mantenere l'uso dei locali, già concessi, sia coll'estendere il beneficio, semprechè le Amministrazioni comunali ne abbiano la possibilità, alle Sezioni che in atto non ne godano.

Resta, però, inteso che non potrà mai essere sostituita alla prestazione in natura dei locali la corresponsione di un contributo finanziario per il pagamento dell'affitto, ostandovi le tassative disposizioni, più volte impartite, per le quali le amministrazioni degli enti locali non possono assumere a proprio carico spese che, come nella specie, non si fondino su precise norme di legge ».

Voglia attenersi a tali istruzioni.

pel Prefetto — LICATA

176. **Rilevazioni statistiche dei prezzi al minuto.** (C. 8 giugno 1931 n. 2261 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Commissione di studio dei prezzi al minuto, istituita presso il Comitato prov. intersindacale, mi segnala che molti Comuni della Provincia omettono di inviarle i prospetti dei prezzi com'è stato a suo tempo richiesto.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. per la scrupolosa osservanza dell'adempimento, ricordo che i prospetti devono essere trasmessi puntualmente alla commissione il 10, il 20 ed il 30 di ogni mese, e che l'esame dei prezzi dev'essere limitato ai soli generi inclusi nell'elenco a stampa fornito dalla Commissione stessa.

Allo scopo poi di rendere a questa più agevole il lavoro di adeguamento dei prezzi e di far eliminare, quanto più approssimativo è possibile, le sperequazioni fin'ora verificatesi, ritengo opportuno che le SS. LL. riesaminino *ex novo* la situazione annuaria dei rispettivi comuni, attenendosi alle seguenti direttive:

« Anzitutto distinguere i generi d'importazione da quelli di produzione locale. Per questi ultimi, accertato il prezzo all'ingrosso, occorre aggiungere le spese inerenti al trasporto in magazzino, spese di esercizio, spese generali ecc. oltre che il margine di utile.

Tale indagine, fatta una volta tanto in pieno accordo col rappresentante del Commercio, servirebbe a revisionare periodicamente i prezzi al minuto, variando solamente la cifra inerente al prezzo di acquisto del genere stesso all'ingrosso.

Per quanto riguarda i generi di importazione, stabilite le percentuali di spese e di utili, come per i generi di produzione locale, per designare il prezzo al minuto basta consultare, una volta tanto, la fattura di origine onde stabilire il prezzo di acquisto, e poi procedere come per il primo caso.

Per quanto riguarda il prezzo del pane, le SS. LL. vorranno tener presente la necessità di concordare i prezzi, basando lo studio sul costo della farina impiegata e sul dato di panificazione, a suo tempo stabilito, e che dev'essere aggiornato tenuto conto delle riduzioni salariali, dei fitti ecc.

Prego dare assicurazione di adempimento.

Pel Prefetto — LICATA

177. **Trattamenti immunizzanti contro le epizoozie.** (C. 18 giugno 1931 n. 22660 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno fa vive premure intese ad ottenere che sia ovunque dato largo impulso ai trattamenti immunizzanti del bestiame, che rappresentano uno dei presidi di maggiore efficacia nella lotta contro le epizoozie e specialmente contro il carbonchio ematico. Per provvedere all'efficace tutela del patrimonio zoiatrico della Provincia, in correlazione con le direttive del Ministero, richiamo l'attenzione sulla mia circ. N. 4708 del 27 febbraio 1931, riprodotta a pag. 98 del B. A. del c. a. con preghiera di significarmi l'azione spiegata nel Comune per la intensificazione dei servizi e propriamente per prevenire l'insorgere di focolai di carbonchio ematico.

Il Prefetto — SOPRANO

178. **Vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto. Applicazione degli art. 2, 3 e 38 del regol. 9 maggio 1929 n. 994.** (C. 17 giugno 1931 n. 21854 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, in data 29 maggio c. a. con num. 24303 mi trasmise la seguente lettera:

« Per l'art. 49 del regol. 9 maggio 1929, n. 994 sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, con il 24 giugno p. v. scade il termine entro il quale le vaccherie ed i ricoveri per le capre lattifere devono essersi uniformati, rispettivamente, alle norme contenute negli art. 2 e 3 e nell'art. 38 del reg. stesso.

Questo Ministero ha ragione di ritenere che alle indispensabili sistemazioni siasi di regola adempiuto, tuttavia risulta che in qualche luogo, per difficoltà di vario genere e particolarmente di ordine economico, esistono ancora locali non del tutto rispondenti alle prescrizioni innanzi richiamate.

In considerazione delle ragioni che possono non aver consentito la generale applicazione delle norme regolamentari, questo Ministero, pur confermando la necessità, per evidenti ragioni di difesa della pubblica salute, che i fondamentali provvedimenti previsti trovino dappertutto diligente applicazione, ritiene conveniente lasciare al prudente giudizio delle EE. LL. di decidere caso per caso, con criteri di equa larghezza, per quanto possa concernere sistemazioni che competino sensibili oneri, e per le quali potrà tollerarsi qualche indugio. Dovrà invece esigersi che siano senza ulteriore ritardo eseguite tutte quelle operazioni di facile e non gravosa realizzazione inerenti alla pulizia dei locali ed alla loro buona tenuta, in modo da soddisfare, almeno a tale riguardo, agli inderogabili principi dell'igiene.

Si confida che gli interessati, apprezzando la equità con cui vengono considerate le loro particolari condizioni, vorranno volenterosamente corrispondere a quanto è richiesto; mentre i dipendenti servizi veterinari, esercitando il prescritto controllo sull'applicazione di tali norme regolamentari, dovranno nella circostanza svolgere anche opportuna azione di stimolo e di convincimento ».

Per corrispondere alla richiesta contenuta nella suindicata Ministeriale, prego la S. V. di trasmettermi l'elenco dei locali di ricovero delle vacche e delle capre produttrici del latte destinato al consumo diretto, esistenti in codesto comune, unendo all'elenco il rapporto del veterinario comunale, in ordine a ciascuno dei ricoveri di animali indicati nell'elenco, saranno forniti particolareggiati ragguagli circa la condizione dei locali stessi nei riguardi dell'igiene, e saranno fatte all'occorrenza opportune proposte per sistemazioni, che richiedano gravi oneri.

Qualora esistano tuttora costà vaccherie o ricoveri di capre lattifere non rispondenti agli inderogabili principi dell'igiene, prego invitare i proprietari ad eseguire subito tutte le operazioni di facile e non gravosa applicazione.

Attendo riscontro.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Nel personale della R Prefettura

Onorificenza — Con recente provvedimento il Vice Prefetto Comm. D.r Francesco Falcetti è stato nominato Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

La Direzione del Bollettino, sicura di interpretare i sentimenti unanimi dei suoi lettori, porge al degno Uomo e funzionario i suoi rallegramenti per la meritata nuova onorificenza.

Personale dei Segretari Comunali

Incarico provvisorio.

Rag. Polazzi Zito, nominato segr. provvisorio nel Comune di Montecorice a sostituire il titolare in congedo di un mese.

Trasferimento.

Caruso Daniele, segretario titolare di Laurito, trasferito a Laviano con decorrenza 1^o luglio p. v.

Dimissioni.

Larobina Fortunato, segretario titolare di Laviano, accettate le volontarie dimissioni per conseguita nomina in altra amministrazione.

Aste, appalti ecc.

Comune di Petina — *Vendita taglio 1^a sezione cedua del bosco denominato Massa del Petrale, Colabuso e Forluso* — Si rende noto che il giorno 4 luglio p. v., alle ore 10, sarà tenuto presso questa R. Prefettura un primo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 75000. Offerte in aumento non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 9000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in rate, giusta deliberazione 25 aprile 1931. Termine per taglio e sgombero mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

id. id. — *Vendita taglio di 1514 piante di alto fusto (1506 faggi, 7 aceri, 1 ontano) radicate nel IV lotto del bosco Montagna Larofuso.* — Si rende noto che il giorno 4 luglio p. v., alle ore 10,

sarà tenuto presso questa R. Prefettura un primo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 122000. Offerte in aumento non inferiori lire 150. Deposito provvisorio lire 15000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in rate, giusta deliberazione 25 aprile 1931. Termine per taglio e sgombero mesi 24. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Angri — *Ragioniere*. — Concorso per titoli. Stipendio annuo L. 7000,00 lorde delle ritenute di legge e della riduzione del 12 %₁₀. Età da anni 21 a 40 salvo eccezioni di legge. Domanda e documenti da presentarsi non oltre il 30 giugno 1931, insieme con quietanza della tassa di concorso di L. 25,00. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.

Il Podestà L. Perris

Comune di Casalbuono — *Guardia Municipale* — Stipendio annuo lordo L. 3000 soggetto a riduzioni di legge. Aumento del decimo ogni quadriennio di servizio e per cinque volte. Età minima anni 18, massima anni 40, salvo eccezioni di legge. Titolo di studio certificato di proscioglimento dall'obbligo di frequentare i corsi elementari inferiori. Scadenza per la presentazione delle domande 31 agosto 1931. Documenti di rito in bollo, e per concorrenti di altri comuni anche legalizzati.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Casalbuono 20 giugno 1931 Anno IX.

Il Segretario Cav. Michele Calabria

Il Podestà Comm. Giovanni Ferrara

Comune di Siano — *Levatrice condotta*. — Concorso per titoli. Stipendio lordo lire 2000,00. Tassa di concorso L. 25,10. Documenti di rito. Scadenza del concorso 15 agosto 1931.

Il Commissario Prefettizio L. Grimaldi

Comune di Ottati — *Becchino-spazzino comunale*. — Concorso per titoli. Stipendio annuo di L. 1760 ed indennità caroviveri per ammogliati per L. 61,60 mensili, ridotto il tutto del 12 %₁₀. Domanda e documenti di rito da presentarsi alla Segreteria comunale di Ottati non oltre il 15 luglio 1931 IX.

Ottati li 15 giugno 1931 IX.

Il Segretario com. Palladino

Il Commiss. Pref. Di Paola



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

181. Rendiconti annuali delle spese di accertamento per i corpi di polizia. R. D. legge 9 dicembre 1930 n. 1850 (C. Ministero Interno n. 29910590 ai Prefetti del Regno).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

182. Verifiche di cassa.

183. Nuova sessione di esami di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

184. Neve e fabbriche di ghiaccio.

185. VII. censimento popolazione. Divieto di pubblicare notizie.

186. " — Ulteriori operazioni di revisione del materiale raccolto.

187. Carteggio ufficiale.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da 184 a n. 187 — Nel personale della R. Prefettura — Aste, appalti ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

184. **Neve e fabbriche di ghiaccio.** (C. 26 giugno 1931 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nonostante le chiare e tassative istruzioni impartite con la circ. 17 luglio 1930 n. 26121, pubb. nel Bollettino Amm. di detto anno a pag. 281 sulla vigilanza della neve naturale e delle fabbriche di ghiaccio, si verifica che in alcuni Comuni viene messa in vendita neve di provenienza sospetta, e si tollera il funzionamento di fabbriche di ghiaccio, che non si trovano in condizione di pulizia e non attrezzate secondo le disposizioni date, e che non usano acqua sicuramente potabile.

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. su tale importante argomento, tenuto presente il gran danno sanitario cui può dare luogo l'uso di neve di provenienza sospetta e di ghiaccio non confezionato igienicamente, e prego invitare l'Ufficiale sanitario di ispezionare periodicamente tutte le fabbriche esistenti nel Comune e proporre alle SS. LL. i relativi provvedimenti.

Avverto che il Medico provinciale, nelle visite saltuarie che farà, controllerà l'operato dell'ufficiale sanitario, e, qualora risconterà irregolarità attribuibili a scarsa o irregolare vigilanza sarà costretto adottare provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

Le SS. LL. daranno integrale e sollecita comunicazione della presente all'ufficiale sanitario, dal quale attendo, entro 15 giorni, un rapporto sulle condizioni igieniche di tutte le fabbriche esistenti nel rispettivo territorio con l'assicurazione che il personale, di cui desidero l'elenco, sia stato sottoposto alla vaccinazione antitifida.

Il Prefetto — SOPRANO

185. **VII censimento. Divieto di pubblicare notizie.** (C. 23 giugno 1931 n. 24124 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In conformità dell'art. 79 delle norme pel censimento, si pregano le SS. LL. di astenersi dal pubblicare o comunicare alla stampa le notizie riguardanti i risultati del censimento della popolazione in cotesto Comune.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

181. Rendiconti annuali delle spese di accasermamento per i corpi di polizia. R. D. Legge 9 dicembre 1930 IX n. 1850. (C. Ministero Interno, Direzione Gen. P. S. n. 999110590, ai Prefetti del Regno).

La Gazz. Uff. del Regno in data 2 febb. 1931 IX, n. 26 pubblica il R. D. Legge 9 dicembre 1930, IX n. 1850, relativo ai rendiconti annuali del servizio di accasermamento dei Corpi di Polizia.

Sul contenuto di tale atto legislativo si richiama l'attenzione delle LL. EE. attesochè con esso viene radicalmente modificato l'attuale sistema dei preventivi triennali, che erano stati introdotti con R. D. 5 luglio 1923 n. 1173.

Gli intenti che il Governo Nazionale si ripromette di conseguire attraverso le nuove disposizioni sono due: semplificare il sistema e rimuovere ogni possibilità di abusi.

Premesso che i contributi consolidati di accasermamento a favore delle Province rimangono sempre i medesimi, stabiliti secondo l'art. 2 del R. D. 5 luglio 1923 n. 1773, che è stato presochè letteralmente trafuso nell'art. 2 del R. D. Legge 9 dicembre 1930 n. 1850, il nuovo sistema dei rendiconti annuali entra in vigore, con effetto retroattivo, il 1° luglio 1930 VIII (art. 1°)

Le Province pertanto che all'atto della entrata in vigore del R. D. Legge 9 dicembre 1930, o. 1850, non abbiano ancora presentato il preventivo triennale 1° luglio 1929-30 giugno 1932, dovranno inviare al Ministero, con tutta urgenza, un preventivo limitato al solo esercizio finanziario 1° luglio 1929-30 giugno 1930.

Il R. D. Legge con l'art. 5 nel fissare il termine del 31 agosto per la presentazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ha inteso di stabilire un termine perentorio, che deve essere scrupolosamente rispettato, per non frustare l'efficacia del pronto esame di controllo.

Il Ministro anticiperà alle Province ritardatarie un contributo calcolato a un dipresso sull'ultimo consuntivo debitamente approvato.

E' indispensabile che ogni rendiconto sia debitamente documentato nei sensi di cui agli art. 6 e 7 del D. Legge e che risulti completato col visto di regolarità del Ragioniere Capo (al quale visto deve corrispondere un reale esame degli atti) e col visto delle EE. LL.

Particolarmente importante è l'art. 8, consigliato dalla invadenza degli abusi che giustificano l'invio delle circ. 28 ottobre 1929, VIII n. 999.10590. A. 915234 — 24 maggio 1930, VIII n. 999.10590. A. 12 6997.

Chiunque sia il proprietario delle caserme dei Corpi di Polizia, e qualunque possa essere il motivo contingente od urgente, le spese nuove o maggiori e le visite fiscali devono previamente essere autorizzate dal Ministero.

Per l'avvenire quindi le spese disposte in difformità del presente R. D. Legge cederanno a carico esclusivo di chi le avrà ordinate (art. 10).

La stessa sorte subirebbero le Province anche per le spese di fitto risultanti da arbitrari trasferimenti di caserme, ancorchè siano stati eseguiti in base ad ordinanze dei Podestà competenti se l'ordinanza venne emessa in contrasto con quanto è stato disposto dalla citata circ. 24 maggio 1930, VIII, n. 999.10590. A. 1216997,

Con l'abrogazione del R. D. 9 luglio 1923, n. 1773, e del R. D. L. 15 febbraio 1925, N. 588, rimane altresì abrogata la circ. 11 giugno 1925, n. 10590 A. I. come s'intende decaduta ogni altra disposizione contrastante col R. D. Legge attuale.

Un'ultima osservazione suggerisce la lettura dell'art. 6 lett. b): La Commissione tecnico-amministrativa, di cui all' art. 2 lett. d), del R. D. 5 luglio 1923, N. 1773, venne creata esclusivamente per accertare e determinare il valore locativo e di mercato alla data 1° luglio 1920 di quei beni provinciali che si trovano già adibiti come caserma dei RR. CC. agli effetti di poter determinare il contributo consolidato provinciale, nonché per accertare il valore locativo e di mercato delle caserme, che vennero occupate successivamente al 1° luglio 1920 (art. 5 lettera c) del R. D. 5 luglio 1923, N. 1773) agli effetti della determinazione del costo del servizio.

Col presente R. D. Legge la Commissione tecnico-amministrativa è messa del tutto fuori competizione. Pertanto la competenza a dichiarare la congruità dei fitti figurativi è confidata esclusivamente all' Ufficio Tecnico di finanza per l'art. 6 lett. b) di questo R. D. Legge.

Le relazioni dell' Ufficio Tecnico di finanza non impegnano il Ministero ove non siano state accettate. Da ciò discende che i pareri dell' Ufficio predetto hanno soltanto il valore informativo e che questa Amministrazione Centrale rimane arbitra, vagliato il pro ed il contro, di accettare o meno i fitti figurativi proposti, di chiedere controlli di organi tecnici superiori, di rifiutare gli stabili che le vengono offerti.

A dirimere eventuali future controversie in questa materia si dispone che le relazioni tecniche predette vengano compilate e trasmesse al Ministero, insieme con l'adesione della Provincia, all' inizio dell'esercizio a cui si riferiscono.

Restano ferme le notevoli innovazioni portate dalla recente circ. 23 settembre 1930, VIII, n. 999, 10590. A. I. G. C. 15134 con la quale il Ministero ha creduto di definire una vecchia contestazione, accollandosi d'ora innanzi tutte le spese per visite fiscali alle caserme di proprietà provinciale e private. Beninteso che, come è tassativamente prescritto, le visite devono essere singolarmente autorizzate da questo Dicastero. Le relative spese devono essere contabilizzate in sede di rendiconto.

Sarebbe pertanto inutile richiedere una autorizzazione generica per visita alle caserme e per una durata indefinita.

Altra questione che con la presente circ. s' intende di definire è quella delle spese di liti, che il Ministero dichiara di assumere da oggi a suo carico, (che dovranno essere similmente incluse nella contabilità del rendiconto annuale) quante volte lo Stato, chiamato in causa, risulti soccombente, giusta sentenza dell'Autorità Giudiziaria.

A chiarimento dell'art. 9 che riflette le spese, premesso che per quelle contrattuali non può sorgere dubbio (carta bollata per le scritture private nei pochi casi in cui vengono eccezionalmente consentite, registrazione dei contratti, estrazione di copia, disegni planimetrici, etc), si domanda quali sono le altre spese comunque attinenti alla gestione amministrativa del servizio.

Sono quelle per il personale interno di amministrazione e tecnico delle Provincie, per le indennità di visita spettanti agli ingegneri dell'Ufficio Tecnico Provinciale etc.

Si prega di richiamare le On. Amministrazioni Provinciali all'obbligo di non stipulare contratti di fitto per caserme di proprietà privata secondo uno schema, od una disposizione dei singoli art. diversi da quanto venne disposto con la circ. 6 maggio 1930, VIII, N. 999,10590. A 1116679, a cui è stato allegato uno schema tipo.

La facoltà pertanto di variare il tipo proposto deve essere esplicitamente accordato da questo Ministero in base a gravi motivi.

Si prega di curare la diffusione delle norme predette presso tutti i dipendenti Uffici a cui possano interessare e si rimane in attesa di un cenno di ricevuta e di adempimento.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

182. **Verifiche di Cassa.** (C. 23 giugno 1931 n. 24023 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Interno, con circ. ai Prefetti del 14 c. m., rileva che nonostante le tassative disposizioni dell' art- 166 del regolamento com. e prov. e le istruzioni impartite con le circ. 14 gennaio 1928 n. 166000, 13 e 14 maggio detto n. 15900-I, il servizio delle verifiche bimensili delle Casse comunali e consorziali non procede ovunque regolarmente.

Il cennato Ministero infatti fa presente che in non pochi Comuni dette verifiche non sono eseguite: in altri vengono trascurati i controlli prescritti e quindi le verifiche falliscono allo scopo. Sovente all'accertamento del conto di diritto non si fa precedere la constatazione del numerario esistente in cassa o non si considerano i valori tenuti in custodia, quelli di spettanza di altri Enti ecc. Tali omissioni hanno dato luogo ad inconvenienti di eccezionale gravità ed hanno reso possibili, anche recentemente, cospicui ammanchi di cassa.

E' poichè è fermo intendimento di detto Ministero che il servizio in parola sia rapidamente riorganizzato e funzioni con rigorosa regolarità, mentre richiamo le norme circa le verifiche di cassa contenute nella circ. 19 giugno 1896 N. 16600-5 (Manuale Astengo stesso anno pag. 244) prescrive che:

a) Quando trattasi di esattori-tesorieri o di tesorieri consorziali (art. 24 capitoli normali 18 settembre 1923) la verifica dovrà essere estesa alla gestione di tutti i comuni consorziati, che dovranno far pervenire tempestivamente ai Podestà dei Comuni Capoluoghi dei Consorzi gli elementi indispensabili;

b) Nella determinazione del carico dovranno essere tenuti presenti le disposizioni degli art. 80 della legge di riscossione e 91 del regolamento relativo;

c) Salvo i casi tassativamente previsti dai detti capitoli normali (stipendi ai maestri elementari, ai medici condotti e agli

impiegati e salariati Comunali in genere; imposte sovrimposte e tasse a carico dei Comuni, e delegazioni sulle imposte fondiari e sulle imposte di consumo), lo scarico non potrà essere effettuato se non in base a mandati regolarmente emessi e quietanzati;

d) I verbali di verifica dovranno pervenire alla Prefettura non oltre il giorno 10 del mese successivo al bimestre cui si riferiscono. In caso di ritardo e quando l'inadempimento sia da imputare al Segretario o al Ragioniere del Comune, dove esista, saranno adottati i provvedimenti disciplinari di cui agli art. 42, 43 e 49 del R. D. 30 dic. 1923 N. 2839.

In occasione delle ispezioni ordinarie il Vice Prefetto Ispettore prenderà in esame i registri contabili impiantati presso gli Uffici di Tesoreria e procederà, ove occorra, a verifica straordinaria di cassa.

In caso di malversazioni saranno disposti rigorosi ed immediati accertamenti, e, qualora risultino gli estremi delle responsabilità previste dagli art. 107 a 112 del R. D. 30 dic. 1923, N. 2839, saranno promossi dalla G. P. A. i provvedimenti di competenza, sia a carico dei Podestà sia a carico degli impiegati dipendenti.

Data l'importanza del servizio, le prescrizioni innanzi esposte, che riguardano l'Amministrazione Comunale, devono essere esattamente osservate.

Prego segnare ricevuta della presente circ. e di assicurarmi della esatta esecuzione delle disposizioni con essa impartite.

Il Prefetto — SOPRANO

183. **Nuova sessione di esami di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.** (C. 24 giugno 1931 n. 21175 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale del 23 maggio u. s., pubb. nella Gazz. Uff. n. 128 del 5 giugno volgente, è stata bandita una terza sessione di esami di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (ottici, odontotecnici, meccanici, ortopedici, ernisti ed infermieri, comprese specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici).

In proposito si richiamano le disposizioni già impartite in occasione dell'ultima sessione di esami, che qui si riproducono:

1) Gli esami per tutte le arti suddette avranno luogo presso le seguenti sedi:

Agrigento, Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Caltanissetta, Catanzaro, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Firenze, Fiume, Foggia, Forlì, Genova, Lecce, Livorno, Massa, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Torino, Trapani, Trento, Trieste Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo, Zara.

2) Potranno prendere parte agli esami:

a) coloro i quali, alla data del 1° agosto 1927, avevano già esercitato direttamente per almeno due anni le arti per le quali aspirano all'abilitazione;

b) gli infermieri dei pubblici ospedali già in servizio presso gli ospedali stessi alla data anzidetta del 1° agosto 1927;

c) coloro i quali, pur non avendo direttamente esercitato le arti in parola, abbiano, alla data del 5 giugno 1931, un tirocinio di almeno quattro anni nelle arti che aspirano esercitare.

3) Le domande di ammissione agli esami, in carta da bollo, da L. 3, dovranno essere dirette al Prefetto della Provincia della sede di esame, che l'aspirante è libero di prescegliere.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) fotografia dell'aspirante regolarmente autenticata. Coloro che siano muniti della carta d'identità di cui all'art. 305 del Regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 21 gennaio 1929, n. 62, del libretto personale per licenza di porto d'armi, di cui all'art. 62 del Regolamento stesso o della tessera d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o delle Associazioni Sindacali regolarmente riconosciute o dell'Opera Nazionale del Dopolavoro, sono dispensati dal presentare la fotografia, purchè facciano esplicita menzione nella domanda

del possesso degli indicati documenti, che dovranno però esibire alla commissione all'atto della presentazione agli esami;

b) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età o che lo compia entro il 31 dic. 1931;

c) certificati e documenti in genere, dai quali risulti che l'aspirante si trovi in una delle condizioni di cui al N. 2 per poter essere ammesso agli esami.

Saranno validi a tale scopo atti notori, attestati di pubbliche amministrazioni e di associazioni sindacali regolarmente riconosciute, nonché certificati di professionisti liberi esercenti, che godano notoriamente la pubblica estimazione, nonché qualsiasi altro atto, dal quale risulti che l'aspirante abbia il prescritto biennio di esercizio diretto, anteriore alla legge 1927 e che, alla data di entrata in vigore di detta legge, fosse già in regolare servizio presso un pubblico ospedale, oppure che abbia conseguito l'approvazione negli esami per infermiere di bordo, indetti prima della legge dal Ministero dell'Interno e per infermiere in genere, egualmente indetti da istituti ospedalieri, o, infine, che abbia, come semplice apprendista nell'arte cui aspira, un tirocinio di quattro anni presso ospedali, case di cura, o privati esercenti dell'arte suddetta.

Per la valutazione del triennio di esercizio diretto o del quadriennio di tirocinio, si intenderà come compiuto l'anno iniziato.

d) certificato penale, di data non anteriore a tre mesi dalla domanda, da cui risulti che l'aspirante sia immune da condanne passate in giudicato, a pene restrittive della libertà personale di durata superiore a tre mesi pei delitti contro la persona o contro la proprietà, di cui ai primi tre Capi del Titolo VIII, ai Capi 1, 2, 4, 5 e 6 del Titolo IX e ai Capi 1 e 2 del Titolo X del secondo Libro del Codice Penale, o che, avendone riportate, abbia ottenuta la riabilitazione.

L'aspirante, inoltre, contemporaneamente alla domanda dovrà fare pervenire all'Economo della Prefettura, sede prescelta di esame, una cartolina vaglia di lire 35.10 per le spese di esami.

4) Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate non oltre il 15 luglio 1931 alla Prefettura sede di esami

Prego le SS. LL. dare la massima pubblicità alle notizie della nuova sessione e immediata comunicazione della presente circ. alle amministrazioni degli Ospedali e delle Case di salute esistenti nei rispettivi comuni, allo scopo di farne avvertire i dipendenti infermieri che non abbiano ancora regolarizzata la propria posizione a norma dell'art. 7 della legge 23 giugno 1927 n. 1264.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

186. VII Censimento popolazione. Ulteriori operazioni di revisione del materiale raccolto. (C. 25 giugno 1931 n. 24125 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla circ. 93144 C del 17 giugno 1931 dell'Istituto Centrale di Statistica diretta ai Podestà, riguardante le ulteriori operazioni che i comuni sono chiamati ad eseguire, sia per la revisione ed il completamento del materiale di censimento, che per la revisione generale del registro di popolazione.

Dalla detta circ. le SS. LL. rileveranno che i termini che erano fissati dagli articoli 68 e 70 delle « norme per la esecuzione dei lavori » sono state in parte prorogati.

Il compito che ora son chiamati ad assolvere i Comuni è dei più delicati, potendo una non corretta applicazione delle norme portare ad irregolari inclusioni di fogli di censimento, non sempre facilmente avvertibili in sede di revisione.

Questo Ufficio si riserva di intervenire con diretta indagine per assicurarsi del modo come si procederà ai lavori relativi da parte degli Uffici comunali entro i termini assegnati con la suindicata circ. dell'Istituto.

Prego le SS. LL. di vigilare personalmente perchè i lavori si svolgano nel modo stabilito dall'Istituto e di prendere accordi col Sig. Presidente della Commissione Comunale di vigilanza perchè la Commissione stessa continui in questo periodo di tempo a prestare l'opera sua.

Vorrà poi far comprendere ai Segretari Comunali che li riterrò responsabili di ogni inconveniente che abbia a verificarsi sull'andamento del lavoro di controllo.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente e di avere comunicazione del rapporto che codesto Comune entro il 30 corrente dovrà inviare allo Istituto Centrale di Statistica, giusta l'ultima parte della suindicata circolare.

Il Prefetto — SOPRANO

187. **Carteggio ufficiale.** (C. 24 giugno 1931 n. 24227 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La indicazione non precisa della risposta alla lettera di questa Prefettura della data, del numero di protocollo e dell'oggetto genera disguidi, che ridondano a danno della speditezza degli affari.

Prego pertanto la SS. LL. di dare disposizioni perchè nella risposta sia sempre citata la data, il numero della lettera prefettizia e sia riportato lo stesso oggetto della medesima.

Nelle risposte telegrafiche dovrà sempre essere citato, oltre il numero, anche l'oggetto.

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R Prefettura

Con recente provvedimento il Cav. Uff. D.r Emilio Petrocelli, Consigliere di 1.^a classe presso questa Prefettura, è stato trasferito a Matera con le funzioni di Vice-Prefetto vicario.

Congratulazioni al D.r Petrocelli per la meritata promozione, pur dolente di vederlo allontanare da questa residenza, nella quale per sei anni si è distinto per le sue ottime qualità di funzionario e di gentiluomo.

Aste, appalti ecc.

Comune di Trentinara — *Vendita taglio bosco ceduo di leccio Marco Cozzo-Tempagrande-Pro Picciano e S. Pietro* — Si rende noto che il giorno 18 luglio 1931, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R. Prefettura un primo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema dalla candela vergine, in aumento del prezzo di lire 79100. Offerte in aumento non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 7900, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in rate, giusta deliberazione 20 dicembre 1930. Termine per taglio e sgombero mesi 24. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

188. VII Censimento popolazione — Religione.
189. Corrispondenza in tutto o in parte di mercedi o salari in bevande alcoliche. Art. 102 legge di P. S.
190. Verbali delle sedute delle Consulte municipal. Esenzione dalla tassa di bollo.
191. Segnalazioni acustiche per gli autoveicoli.
192. Polizia veterinaria. Denuncia di casi di morte di animali.
193. Autoveicoli in servizio pubblico da piazza.
194. Lotta antimalarica. Assistenza ai lavoratori avventizi o nomadi.
195. VII censimento popolazione. Numerazioni convenzionali
196. Istituto Nazionale di assistenza e Previdenza a favore impiegati Enti locali non aventi diritto a pensione. Concorso conferimento di borse di studio e posti in Convitto.
197. Carni insaccate. Vigilanza sanitaria.
198. Certificati per l'esportazione del bestiame in Francia.

Parte II.

Le attribuzioni dell'Ufficiale dello Stato Civile nel nuovo ordinamento matrimoniale italiano — M. Lombardi.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 196 a n. 198 — Nel personale della R. Prefettura — Concorsi — Aste, appalti ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

196. Istituto Nazionale di assistenza e Previdenza a favore impiegati Enti locali non aventi diritto a pensione. Concorso per il conferimento di borse di studio e di posti gratuiti in Convitto per l'anno scolastico 1931-32. (C. 24 giugno 1931 n. 20297 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazz. uff. del 15 maggio n. 111, ha pubblicato l'avviso di un concorso bandito dall'Istituto Nazionale Impiegati Enti locali per borse di studio e posti gratuiti di ricovero nel Convitto Principe di Piemonte in Anagni, agli orfani degli impiegati degli Enti Locali.

In relazione al bando di concorso già inviato alle SS. LL., prego vivamente fare opera efficace, esaminando con ogni cura la posizione degli aventi diritto, al fine di potere aiutare gli orfani in ogni possibile modo.

All'uopo prego le SS. LL. di segnalarmi, se è il caso, gli orfani degli impiegati che si trovano in minorate condizioni fisiche e psichiche e che siano suscettibili di educazione, perchè possa provvedere al ricovero in adatti istituti.

Il Prefetto — SOPRANO

197. Carni insaccate. Vigilanza sanitaria. (C. 7 luglio 1931 n. 26666 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per assicurare l'esatta osservanza nei Comuni della Provincia delle disposizioni contenute negli art. 50 e seguenti del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928, n. 3298, prego la S. V. di indicarmi:

1°) se abbiano funzionato costà durante il corr. anno e se funzionino tuttora laboratori per la produzione di carni insaccate;

2°) se detti laboratori abbiano funzionato e funzionino tuttora sotto la vigilanza del veterinario comunale, specificando il modo come viene disimpegnata tale vigilanza;

3°) se il personale addetto a ciascun laboratorio di carni insaccate sia stato riconosciuto indenne da malattie trasmissibili e se sia sottoposto a periodiche visite di controllo da parte dell'Ufficiale sanitario;

4°) se all'ingresso del laboratorio sia stato collocato in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante le specie di carni che vi si lavorano;

5°) se gli insaccati destinati al commercio esistenti nei depositi e nelle rivendite di codesto Comune siano tutti muniti dei bolli metallici prescritti dall'art. 55 del suindicato regolamento e se il bollo porti impresse le indicazioni prescritte da detto articolo.

Attendo esauriente riscontro a ciascuna delle richieste suindicate, rilevando che la richiesta contenuta nel N. 5 riguarda non soltanto i laboratori ma anche e specialmente le rivendite di carni insaccate.

Pel Prefetto — LICATA

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

188. **VII Censimento popolazione. Religione.** (C. 8 luglio 1931 num. 26688 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute nella circolare N. 101147 C del 30 giugno 1931 dell'Istituto Centrale di Statistica, con la quale si fa obbligo ai Comuni di far tenere, non oltre il 15 corr. mese a questa Prefettura, debitamente riempiti, i prospetti relativi alla religione professata dalle persone presenti nel Comune alla data dell'ultimo censimento della popolazione.

Raccomando di non tardare nel detto adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

189. **Corrisponsione in tutto o in parte di mercedi o salari in bevande alcoliche.** Art. 102 legge P. S. (C. 1. luglio 1931 n. 3968 Gab. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'art. 102 della Legge di P. S. testo unico 1926, vieta di corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcoliche di qualsiasi specie.

Quali siano le ragioni e le finalità di questa norma è ben noto. Tuttavia, allo scopo di non rendere ancora più grave la crisi derivante dalla grande abbondanza di vino, che si trova ancora invenduta presso i produttori, si avverte che *in linea assolutamente provvisoria, per questo anno soltanto*, può tollerarsi che le mercedi agli operai agricoli siano corrisposte parte in vino.

Il Questore -- CIPRIANI

190. **Verbali delle sedute delle Consulte municipali. Esenzione dalla tassa di bollo.** (C. 4 luglio 1931 n. 24454 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia),

Il Ministero dell'Interno comunica quanto segue:

« E' stato proposto il quesito se i processi verbali originali delle deliberazioni delle Consulte municipali siano soggette alla tassa sul bollo.

In proposito si osserva che, giusta l'articolo 103 della tariffa A allegata alla legge sul bollo 30 dicembre 1925 n. 3268, sono soggetti a tassa di bollo i processi verbali originali delle deliberazioni di Provincie, Comuni ed altre pubbliche Amministrazioni ed enti morali soggette al visto ed all'approvazione dell'autorità superiore.

Ciò stante, poichè le Consulte municipali hanno funzioni meramente consultive, si ritiene che le deliberazioni delle medesime non siano soggette a tassa di bollo in quanto non vanno sottoposte a visto od approvazione superiore ».

Tanto per norma della S. V.

Il Prefetto — SOPRANO

191. **Segnalazioni acustiche per gli autoveicoli.** (C. 2 luglio 1931 n. 23477 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

L'On. Ministero delle Comunicazioni con circolare 10 antecedente n. 9658 comunica:

« Con la circolare 4 marzo 1931 n. 4200 (1) si è precisato che la tromba a forte suono, di cui debbono essere muniti gli autoveicoli, a norma dell'articolo 60 del R. D. L. 2 dicembre 1928, n. 3179, può essere comunque azionata, e quindi anche elettricamente, purchè renda un tono unico, non dissimile da quello delle trombe comuni.

Essendo stati ora proposti alcuni quesiti in relazione all'anzidetta circolare, deve significare:

1) che gli apparecchi per le segnalazioni acustiche degli autoveicoli, sia elettrici che comunque azionati, possono essere di qualsiasi tipo e marca;

(1) v. B. A. anno corr. pag. 128.

2) che, con la dizione *clackson* non è da intendersi sola una determinata marca di segnalatori elettrici, bensì tutti quei segnalatori acustici che sono azionati elettricamente;

3) che non tutti gli apparecchi comunemente denominati *clackson*, o quelli di tale marca, sono ammissibili nell'interno degli abitati, ma soltanto quelli che come si è detto, rendono un tono unico, non dissimile da quello delle trombe comuni ».

Prego le SS. LL. dare la maggiore diffusione alle disposizioni suindicate.

Il Prefetto — SOPRANO

192. **Polizia veterinaria. Denuncia di casi di morte di animali.** (C. 18 giugno 1931 ai Podestà e Commissari pref. dei Comuni della Provincia).

Pregasi richiamare l'attenzione dei proprietari di codesto comune sulle disposizioni contenute nell'ordinamento sanitario in vigore e propriamente sull'art. 2 del regol. di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533, sull'art. 18 (comma 2°) del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni del 20 dicembre 1928 n. 3298, e sull'art. 4 del reg. di polizia sanitaria zoiatrica in vigore nella Provincia, per cui ad essi è fatto obbligo di denunciare con ogni sollecitudine alla S. V. i casi di morte di animali, avvertendo che a carico dei proprietari inadempienti saranno senz'altro elevati verbali di contravvenzione.

Pregasi inoltre di affidare al personale dipendente di codesto comune l'incarico di esercitare efficace azione di vigilanza per la osservanza delle disposizioni suindicate in tutta la circoscrizione territoriale del Comune, compresi i pascoli montani, segnalandomi intanto il nome dei dipendenti incaricati del servizio.

Il Prefetto — SOPRANO

193. **Autoveicoli in servizio pubblico di piazza.** (C. 7 luglio 1931 n. 26631 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della provincia).

Per notizia degli interessati, partecipasi che il Ministero delle Comunicazioni, con circ. 1.° andante, ha autorizzato una proroga sino al 31 dic. c. a. per l'applicazione dei tassametri agli autoveicoli in servizio pubblico da piazza.

Il Prefetto — SOPRANO

194. **Lotta antimalarica. Assistenza ai lavoratori avventizi o nomadi** (C. 26 giugno 1931 n. 23276 ai Podestà, Commissari Pref. ed Ufficiali Sanitari dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, Direzione Gen. della Sanità Pubblica, ha rilevato che, più volte, nelle località malariche di arrivo, spesso i lavoratori provenienti da comuni indenni da endemia malarica, oltre a non trovare idonei e ben protetti locali di ricovero, non ricevono la dovuta assistenza sanitaria nè una regolare somministrazione di chinino, sia perchè le Amministrazioni comunali non si credono in obbligo di provvedere a tale somministrazione per lavoratori forestieri, sia perchè soltanto in pochi comuni è organizzato il servizio di vigilanza sanitaria nelle campagne e quello di distribuzione di chinino nelle stesse.

Dippiù tali lavoratori, allorchè si spostano da una località all'altra della provincia o si allontanano definitivamente dalla zona malarica, non vengono di regola forniti della scorta di chinino prescritta dall'art. 17 del reg. 28 febb. 1907, N. 61, dimodochè non è infrequente la constatazione di lavoratori che ritornano nel proprio paese, immune di malaria, con febbre e privi di chinino per attuare e proseguire la cura.

Ciò stante, invito le SS. LL. a curare l'istituzione di centri di distribuzione del chinino nelle campagne e nell'assunzione di appositi distributori di chinino ambulanti istruiti sulle esigenze della lotta antimalarica e scelti fra quelle persone che, pei continui contatti coi lavoratori e per le funzioni che rivestono, possono anche compiere opera di propaganda e di *persuasione* contemporaneamente alla erogazione del chinino.

I distributori devono anche segnalare all'Ufficiale sanitario tutti i casi di infermi di febbre malarica che riscontrano nell'adempimento delle loro funzioni.

Resto in attesa di un sollecito cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

195. **VII. Censimento popolazione — Numerazioni convenzionali.** (Telegramma circolare 9 luglio 1931, N. 26810 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Chiarimenti circ. 99146 riguardante numerazioni convenzionali censimento comunico che nati dal primo gennaio al 20 aprile 1900 devono numerare 12 linea 99. Scopo semplificare lavori spogli meccanici da compiersi Istituto statistico bambini e fanciulli devono numerare come celibi o nubili e come analfabeti se non sanno leggere. Coniugati divisi di fatto devono numerare come coniugati non separati. Numerazione convenzionale deve eseguirsi solo su copie fogli destinati Istituto Statistica.

Prefetto — LICATA

(v. cont. circ. a pag. 2^a cop.)

Parte II.

Le attribuzioni dell' ufficiale di Stato Civile

nel nuovo ordinamento matrimoniale italiano (1)

SOMMARIO: 1. Caratteri del nuovo ordinamento. — 2. Le pubblicazioni. — 3. Le opposizioni. — 4. Il certificato. — 5. La trascrizione: sue forme. — 6. Condizioni e limiti della trascrizione. — 7. L'ammissibilità della trascrizione in rapporto a speciali figure di matrimonio canonico. — 8. La convalidazione ordinaria e la sanazione in radice. — 9. L'annotazione dell'avvenuto annullamento o scioglimento del matrimonio canonico. — 10. L'impugnazione della trascrizione. — 11. La dichiarazione di riconoscimento dei figli naturali nel matrimonio canonico. — 12. La trascrizione di riconoscimento, lo scioglimento di matrimoni canonici anteriori alla legge 27 maggio 1929 (Disposizioni transitorie). — 13. Considerazioni conclusive sulle nuove attribuzioni dell'ufficiale di Stato civile.

1. Lo Stato italiano, ponendo la nuova legge matrimoniale, ispirata ai principi del Concordato con la S. Sede, intese riconoscere la efficienza dell'ordinamento giuridico della Chiesa, e particolarmente la perfetta idoneità di esso per la celebrazione, salvi certi limiti, di matrimoni a cui fossero attribuiti effetti civili.

(1) *Legislazione*: Concordato dell'11 febbraio 1929, art. 34; L. 27 maggio 1929, n. 847 (pag. 213 B. A. 1929); L. 24 giugno 1929, n. 1159 (pag. 351 B. A. 1929), R. D. 26 luglio 1929, n. 1361 (pag. 362 B. A. 1929) R. D. 9 agosto 1929 n. 1518, R. D. 28 sett. 1929, n. 1763 (pag. 373 B. A. 1929). Inoltre: Circolare n. 2232 sull'applicazione della L. 27 maggio, e successive Circolari n. 2234 e 2246; Circolare n. 2233 sull'applicazione della Legge 24 giugno. Devesi pure tener presente l'Istruzione della S. c. dei Sacramenti in esecuzione dell'art. 34 del Concordato.

Vedi: RAVÀ: *Il matrimonio secondo il nuovo ordinamento it.*, Padova, 1929; G. GRISOSTOMI MARINI: *Il diritto matrimoniale nelle recenti disposizioni legislative*, Roma 1929; JEMOLO: *Tribunali della Chiesa e Tribunali dello Stato nel regime degli accordi lateranensi*, in « Arch. giur. » pp. 129-154, ottobre 1929; *La conversione del matrimonio canonico senza effetti giur. in matrimonio con effetti giur.*, in « Temi Em. », II, 1929; *Questioni controverse nel nuovo diritto matr. it.*, in « Giur. it. », IV, 1929, SCHIAPPOLI: *Il matrimonio nel diritto canonico*, Napoli, 1929; L. CAPALTI: *Le nullità dei matrimoni ecclesiastici pre-concordatari e i loro effetti civili*, in « Foro it. », I, 163, 1930.

Con particolare riguardo al diritto canonico: G. STOCCHIERO: *Il matrimonio in Italia*, Vicenza, 2^a ed., 1929; O. BENASSAI: *Il procedimento nelle cause matrim. secondo il dir. can.*, in « Riv. dir. cit. », n. 6 1929.

Per i culti accattolici: M. PIACENTINO: *La legge 24 giugno 1926*, Roma, « Grafia ».

In genere sugli accordi del Laterano: V. DEL GIUDICE: *Le nuove basi del diritto ecclesiastico it.* Milano, 1929, e su tale libro F. Ercole, in « Bibliogr. fascista », n. 24, 1929, pp. 9-20.

Inoltre, fine non meno importante della nuova legge, fu quello di ovviare, per quanto era possibile, ai gravi inconvenienti cui dava luogo la coesistenza del matrimonio civile con quello religioso.

Base del nuovo sistema è il riconoscimento, a tutti gli effetti civili, del matrimonio cattolico, *quando sia stata compiuta la trascrizione dell'atto relativo sui registri dello Stato civile*. A conoscere delle questioni che potessero sorgere circa gli eventuali impedimenti sono competenti le Autorità ecclesiastiche, le quali naturalmente applicheranno il diritto canonico; in via d'eccezione i tribunali dello Stato devono decidere sull'opposizione fondata su precedente vincolo matrimoniale civilmente valido stretto fra le stesse persone o contratto da uno degli sposi con terzi, ovvero sulla interdizione per infermità di mente di uno degli sposi. La prima di queste eccezioni si giustifica col riflesso che lo Stato ha sommo interesse ad impedire la celebrazione di matrimonio canonico cui siano attribuiti effetti civili, quando una o entrambe le parti siano già vincolate da altro matrimonio civile, il quale potrebbe non essere riconosciuto dalla legge canonica; la seconda eccezione si spiega in quanto l'interdizione non costituisce nel diritto canonico impedimento al matrimonio, per quanto sia ora prescritto ai parroci di non procedere in tali casi alla celebrazione, senza l'espressa autorizzazione dell'Ordinario (n. 17 Istruz.).

Naturalmente in queste ipotesi le parti saranno libere di contrarre matrimonio semplicemente religioso, incapace di effetti civili.

Le controversie sulla validità del matrimonio sono pure deferite all'Autorità ecclesiastica, eccezion fatta, per le ragioni già dette, quando venga impugnata la trascrizione nei casi or ora enunciati, ma le statuizioni dell'Autorità giudiziaria dello Stato avranno beninteso effetti esclusivamente civili.

Infine lo scioglimento del vincolo matrimoniale può avvenire o per la morte di uno dei coniugi, o nel caso di matrimonio rato e non consumato, del quale si farà cenno più oltre.

Accanto al matrimonio religioso è conservato il matrimonio civile, regolato dal Codice civile, il quale può essere contratto da coloro che non volessero o non potessero celebrare il matrimonio religioso.

Però, se il matrimonio quale *atto giuridico* può così essere regolato in grandissima parte dalla legge canonica, il matrimonio come *rapporto giuridico continuativo* resta soggetto interamente alla legge civile: ed è giusto che sia così, perchè circa la disciplina giuridica delle famiglie, di cui il rapporto coniugale è il presupposto, lo Stato non può dichiararsi — sia pure non incondizionatamente — incompetente, avendo la famiglia tanta parte nella vita sociale.

Grande importanza ha lo stabilire in via preliminare se, con la nuova legge matrimoniale, lo Stato abbia accolte, facendole sue, le disposizioni del diritto canonico; oppure si sia limitato a rinviare ad esse, rinunciando, circa la celebrazione del matrimonio canonico, cui ha riconosciuto effetti civili, ad intervenire. In altre parole: lo Stato ha ricevute le norme del diritto canonico, considerandole come proprie, ovvero si è dichiarato, per questa materia, incompetente? Tale questione è ardua; qui basterà solo un accenno alla più probabile soluzione.

Sembrirebbe a prima vista che lo Stato, rinviando alla legge canonica, abbia voluto far sua tale legge, ricevendola nell'ambito del proprio ordinamento giuridico; e questa è stata pure l'opinione prevalente fra i primi illustratori della nuova legge (1). In diverso avviso tende la dottrina più recente.

Ma, prima di procedere oltre, vanno ben chiariti alcuni concetti.

Di recezione di norme giuridiche poste da altro ente sovrano si può parlare in due sensi: o intendendo che la legge dello

(1) ROCCO: « Prefazione al libro del Marini »; MARINI: *op. cit.*, pp. 19-29; M. D'AMELIO: *Chiesa e Stato*, in « Corriere della Sera », 1° maggio 1929, p. 5 e nel suo discorso in Senato: in « Atti Parlamentari », leg. XXVIII, discussione al Senato; F. VASSALLI: *Il matrimonio nel regime del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede*, in « Le opere e i giorni », n. 4; SCHIAPPOLI: *Op. cit.* p. 20.

Stato abbia richiamato espressamente determinate disposizioni di legge straniera, in modo da farne parte integrante dell'ordinamento giuridico interno; ovvero si sia genericamente riferita alle norme giuridiche straniere sopra una data materia, qualunque esse siano, il che normalmente avviene quando lo Stato « voglia avere una norma uguale a quella contenuta in un altro ordinamento » (1). Questa seconda ipotesi costituisce il caso dell'emanazione di una così detta « norma in bianco » (BLANKETTRECHITSATZ (2)).

Abbiamo invece un rinvio non recettizio allorchè lo Stato rinunci a regolare una data materia, dichiarando la propria incompetenza, ma riconoscendo la validità delle norme poste da altro ente sovrano, purchè non contrarie all'ordine pubblico o al buon costume.

Ciò posto, è evidente che, nel caso della legge matrimoniale, non si può parlare di rinvio inteso nel primo senso, in quanto la chiesa è pur sempre libera di introdurre cambiamenti nella sua legislazione sul matrimonio. Resta a vedere se è possibile parlare di recezione nel secondo senso (norme in bianco), ovvero se non si debba ammettere che si tratta di un rinvio non recettizio alla legislazione canonica (3).

Aderendo alla dottrina che pare vada ora affermandosi (4), ritengo che lo Stato italiano, col Concordato 11 febbraio e la legge 27 maggio 1929, abbia inteso attuare un rinvio non recettizio alla legislazione della Chiesa.

(1) SANTI ROMANO: *Corso di dir. cost.*, Padova, 1926, pp. 267 e segg.

(2) Un esempio di norma in bianco sarebbe quella contenuta al can. 1080 C. I. C.: « Qui lege civili inabiles ad nuptias inter se ineundas habentur ob cognitionem legalem ex adoptionem ortam, nequeunt vi iuris canonici matrimonium inter se valide contrahere ».

(3) Era necessario ben porre questi concetti, per non correre il rischio di fraintendersi. Così il DEL GIUDICE, citato come assertore della teoria del rinvio non recettizio, invece sostanzialmente afferma trattarsi di recezione nel secondo senso indicato (emissione di norme in bianco), in *Le nuove basi del diritto eccl. it.*, Milano, 1929, p. 60, n. 1.

(4) RAVÀ: *Op. cit.*, pp. 13-15; JEMOLO: in « *Giur. it.* ».

Infatti la legislazione civile sul matrimonio è rimasta, ed i cittadini (anche cattolici), possono ad essa sottoporsi contraendo matrimonio civile; « invece il cittadino cattolico, che scelga il matrimonio religioso, in riguardo all'atto matrimoniale resta sottoposto alle regole del diritto canonico e alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici » (1). Correlativamente l'autorità giudiziaria dello Stato deve decidere con effetti esclusivamente civili sull'opposizione solo nei casi eccezionali già detti (vincolo di precedente matrimonio, interdizione), « in ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare » (art. 7, legge 27 maggio 1929) (2). Parimenti le sentenze dei Tribunali ecclesiastici circa la validità del matrimonio religioso ottengono esecuzione dietro un procedimento che ha indubbe analogie col giudizio di delibazione stabilito per le sentenze di altro Stato, da eseguirsi nel Regno (3).

Possiamo quindi concludere che *Stato si è ritenuto incompetente circa la celebrazione del matrimonio cattolico, al quale, salvo eccezioni e sotto certe condizioni, ha attribuito agli effetti civili, rinviando, entro certi limiti, alla legislazione della Chiesa* (4).

I principi così fissati risulteranno più evidenti, quando si confronti il trattamento fatto agli altri culti ammessi dallo Stato.

Anche il matrimonio celebrato secondo le forme e i modi di tali culti ammessi, ha effetti civili, semprechè il ministro celebrante abbia avuto caso per caso speciale autorizzazione dall'ufficiale di Stato civile competente, e sia poscia intervenuta la trascrizione dell'atto di matrimonio sui registri dello Stato civile. Ma tutte le controversie sorgenti in seguito ad opposizione al matrimonio o

(1) SOLMI: Relazione alla Camera dei Deputati.

(2) Vedremo inoltre che il matrimonio cattolico, per essere anche civilmente valido, deve presentare in ogni caso determinati requisiti formali, la mancanza dei quali verrebbe così a costituire altrettante limitazioni stabilite al rinvio. Questo pertanto, essendo sottoposto ad eccezioni, limitazioni, condizioni, non può dirsi assoluto, generale.

(3) JEMOLO: in « Arch. giur. », pag. 130.

(4) JEMOLO: in « Arch. giur. », p. 154: « Il sistema concordato ha fatto sì che lo Stato rinunciasse a certi suoi poteri di sindacato, ed ammettesse che certe sfere di rapporti per l'innanzi regolate da esso e legislativamente ed in concreto mediante l'attività dei suoi organi, divenissero invece materia soggetta alla podestà ed all'attività concreta di organi ecclesiastici ».

relative alla validità di esso sono risolte dall'autorità giudiziaria in base alla legge italiana. Il ministro del culto ammesso non fa dunque che sostituirsi nella celebrazione all'ufficiale di S. C. (1).

Questo però va rilevato: che nell'atto della celebrazione del matrimonio, per quanto attiene alle formalità esteriori e alla parte — diciamo così — del cerimoniale, egli non deve seguire le forme fissate dal codice civile (art. 94), bensì quelle stabilite dal culto, cui appartiene. La conseguenza è che l'autorità giudiziaria, avendo a pronunciarsi sulla validità civile di tali matrimoni, deve conformarsi alla legge italiana per quanto riguarda la capacità degli sposi e gli impedimenti, ma limitarsi, per quanto attiene alla forma, a verificare che risulti dall'atto di matrimonio adempiuto quanto prescrive l'art. 9, legge 24 giugno 1929 (2).

Il contenuto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal ministro debitamente autorizzato di un culto ammesso, ritengo possa essere impugnato con la querela di falso; per contro l'atto che promani da un ministro del culto cattolico deve normalmente essere impugnato dinanzi ai tribunali ecclesiastici, e la sentenza di essi avrà successivamente esecuzione anche da parte degli organi dello Stato (3).

(1) Se l'autorizzazione data dall'ufficiale di S. C. implichi una vera e propria delegazione è discusso. V. JEMOLO: « Giur. it. », col. 286.

(2) Art. 9, L. 24 giugno: « Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli art. 130, 131 e 132 Cod. civ. e riceverne, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del Cod. civ. ».

(3) RAVÀ, *Op. cit.*, p. 88: « I matrimoni dei culti acattolici, preceduti da autorizzazione dell'ufficiale di Stato civile e debitamente trascritti, essendo in tutto parificati, anche per quanto riguarda le domande di nullità, ai matrimoni civili, possono essere annullati dai tribunali dello Stato (L. 24 giugno, art. 11); ma, s'intende, per quanto riguarda la loro efficacia civile, potendo restare intatto il loro valore religioso.

Invce il matrimonio cattolico, essendo ora consentito dallo Stato che esso venga regolato dal diritto canonico, non può più produrre gli effetti civili quando sia invalido per il diritto canonico. Perciò l'efficacia civile del matrimonio cattolico può essere distrutta in due modi: o impugnandone semplicemente la trascrizione nei casi previsti dalla legge...; oppure provocando l'annullamento del matrimonio stesso, il quale però, essendo regolato dal diritto canonico, non può venire pronunciato che dai tribunali ecclesiastici ».

Pertanto, *nel matrimonio acattolico non si può parlare di recezione di leggi che non siano quelle dello Stato, nè tanto meno di rinvio non recettizio ad esse*. I ministri del culto ammesso acquistano qualità, in seguito alla autorizzazione da parte dell'ufficiale di S. C. e solo per quel determinato atto, di pubblici ufficiali, con facoltà di celebrare il matrimonio secondo le forme che credono meglio (che l'atto sia conforme o no ai riti della loro religione non ha giuridica rilevanza), col vincolo però di compiere, durante la celebrazione, quanto è disposto dal citato art. 9.

Avendo sommariamente esposti i caratteri del nuovo ordinamento, passiamo ora a considerare le varie attribuzioni deferite all'ufficiale di S. C., e ad accennare, per quanto è possibile, data la nessuna giurisprudenza e la scarsa dottrina in materia, alle probabili questioni ch'egli può essere chiamato a risolvere.

Sarà bene, per esigenza di spazio, restringere questo lavoro alla parte più importante, cioè a quella relativa al matrimonio cattolico, rimandando le questioni proprie del matrimonio acattolico ad un eventuale studio successivo.

2. — La scelta, da parte degli sposi, del rito cattolico, non dispensa dalla necessità delle pubblicazioni civili, le quali dovranno sempre farsi — in difetto la trascrizione del matrimonio potrebbe solo aver luogo con particolari formalità che vedremo — nonostante le eseguite pubblicazioni prescritte dal diritto canonico.

Sulle formalità relative alle pubblicazioni non è stata introdotta alcuna sostanziale innovazione; però la legge 27 maggio aggiunge che « la richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 Cod. Civile, deve essere fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato » (art. 6). Secondo una vigorosa interpretazione, si potrebbe ritenere che anche il parroco debba fare *personalmente*, o a mezzo di mandatario speciale, la richiesta delle pubblicazioni, giusta quanto prescrive per gli sposi l'art. 73 Cod. Civ., ma più ragionevolmente la prassi ha già stabilito che tale richiesta sarà semplicemente

formulata per iscritto, su apposito modello (1), e che di essa gli ufficiali di Stato civile faranno menzione nell'elenco dei documenti, in fine del verbale di richiesta di pubblicazioni.

L'intervento del parroco nella domanda di pubblicazioni ha lo scopo di rendere sicuro l'Ufficiale di Stato civile che la Chiesa acconsente, salvo il caso che in seguito venisse in luce qualche impedimento, alla celebrazione di quel dato matrimonio (2).

Nel caso in cui le pubblicazioni si debbano eseguire in due comuni diversi, per essere diverso il domicilio degli sposi, il parroco che dovrà celebrare il matrimonio farà richiesta delle pubblicazioni al solo ufficiale di Stato civile del luogo della sua parrocchia.

Il consenso degli ascendenti, di cui l'art. 74 Codice civile, senza del quale l'ufficiale di Stato civile non può procedere alle pubblicazioni, ritengo debba essere dato puramente e semplicemente, non condizionato alla scelta di un dato rito.

Trascorsi tre giorni dalla seconda o dall'unica pubblicazione, l'ufficiale di Stato civile — se non gli sarà stata notificata alcuna opposizione e non gli consterà in altro modo di qualche impedimento al matrimonio — rilascerà un certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio cattolico.

(Continua)

(1) N. 3 della « Istruzione » ai parroci.

(2) Correlativamente l'« Istruzione » prescrive: « Il parroco, peraltro, non richiederà d'ordinario, le dette pubblicazioni, se prima non abbia *adempite le altre prescrizioni* del diritto, riguardanti lo stato libero degli sposi, ecc. » (n. 4).

N. B. *Pubblichiamo, traendolo dalla « Rivista Amministrativa del Regno » questo accurato studio di Mario Lombardi, che tratta in modo esauriente l'importante materia.*

198. **Certificati per l'esportazione del bestiame in Francia.** (C. 7 luglio 1931 n. 24975 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Con riferimento alla circ. ministeriale del 18 settembre u. s. n. 24300-53217, relativa all'oggetto, richiamasi nuovamente l'attenzione delle EE. LL. sulla necessità di esigere che le norme stabilite dalla vigente convenzione veterinaria italo-francese, trovino in ogni caso piena e rigorosa applicazione.

I veterinari incaricati del rilascio dei certificati di origine e sanità, previsti dall'art. 2 della citata convenzione, dovranno essere diffidati a non rilasciare detti certificati se non siano in essi accuratamente riportate tutte le prescritte indicazioni, nel modo il più completo.

Particolare cura dovrà porsi nelle stabilire i dati segnaletici di ogni singolo animale bovino od equino, in modo che possa con facilità individualizzarsi l'animale cui il certificato si riferisce.

In modo perfettamente chiaro e completo dovrà, poi, risultare, nel certificato, il cognome, nome e domicilio del destinatario, nonché la stazione di destinazione dove deve aver luogo lo scarico dell'animale cui il certificato si riferisce.

Avvertesi che gli animali, i quali giungessero al confine scortati da certificati non perfettamente regolari, sarebbeso senz'altro respinti, mentre a carico dei responsabili del rilascio di tali certificati verrebbero adottati severi provvedimenti ».

Prego richiamare l'attenzione del veterinario dipendente.

Con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alla mia circ. n. 979 del 24 marzo c. a. riportata a pag. 164 del Bollettino Amm. del c. a. prego la S. V. di significarmi se da da codesto Comune si sia verificata durante il corr. anno esportazione di animali in Francia, e, nell'affermativa, se e da chi sia stato rilasciato il certificato di origine e di sanità di detti animali.

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R Prefettura

Destinazione — Il Sig. D.r Ugo Carista, nominato vice Segretario in prova, è stato destinato ad esercitare le sue funzioni presso la R. Prefettura di Salerno, dove ha già assunto servizio.

Onorificenza — Con recente provvedimento il Primo Ragioniere di questa Prefettura Rag. Emilio Fasoli è stato insignito della onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia.

Al nuovo arrivato D.r Caristo il nostro benvenuto, al Rag. Fasoli i nostri rallegramenti per la meritata onorificenza.

Concorsi

Comune di Gioi Cilento. — *Concorso per titoli al posto di applicato di Segreteria.* — Stipendio annuo lire 2500,00 al lordo delle ritenute di legge, aumentabile del decimo per ogni quadriennio e per cinque quadrienni. Domanda e documenti di rito, licenza tecnica o ginnasiale, o titolo equipollente, da presentarsi entro il 10 agosto 1931 insieme ai documenti che i concorrenti crederanno opportuno di presentare.

Per maggiori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.
Il Segr. Comunale Luigi La Sala Il Podestà Giovanni Salati

Aste, appalti ecc.

Comune di Petina — *Vendita taglio 1^a sezione cedua del bosco denominato Massa del Petrале, Colabuso e Forluso.* — Essendo andato deserto il 1° incanto, si rende noto che il giorno 28 luglio corr., alle ore 10, sarà tenuto presso questa R. Prefettura un secondo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 75000. Offerte in aumento non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 9000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in rate, giusta deliberazione 25 aprile 1931. Termine per taglio e sgombero mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

id. id. — *Vendita taglio 1514 piante di alto fusto (1506 faggi 7 aceri, 1 ontano) radicate nel IV lotto del bosco Montagna Laurofuso* — Essendo andato deserto il 1° incanto, si rende noto che il giorno 28 luglio p. v., alle ore 10, sarà tenuto presso questa R. Prefettura un secondo incanto per la vendita del bosco predetto col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 122.000. Offerte in aumento non inferiori lire 150. Deposito provvisorio lire 15000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in rate, giusta deliberazione 25 aprile 1931. Termine per taglio e sgombero mesi 24. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

199. Soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo e alla tassa di scambio. (R. D. 11 luglio 1931 n. 1175).

- b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

200. Soppressione addizionale governativa sulle bevande vinose, alcoliche e sulla birra.

201. Nomina dei sanitari condotti.

202. Applicazione delle norme sulla libertà vigilata.

203. Giro aereo d'Italia 1931. Contributi.

204. Viaggi abusivi degli operai emigrati.

205. VII censimento popolazione. Lavori revisione registro popolazione e numerazioni convenzionali.

206. Bollettino sanitario del bestiame. Invio.

Parte II.

Le attribuzioni dell'Ufficiale dello Stato Civile nel nuovo ordinamento matrimoniale italiano — (CONTIN.) — M. Lombardi.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 204 a n. 206 — Aste, appalti ecc. — Concorsi — Corso di preparazione agli esami di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

204. **Viaggi abusivi di operai emigrati.** (C. 7 luglio 1981, n. 24296 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'adempimento, comunico alle SS. LL. la seguente nota delle Ferrovie, Compartimento di Napoli;

« D'ordine della nostra Direzione Gen. Servizio Commerciale e del Traffico, devesi segnalare all'attenzione dell'E. V. che da qualche tempo vengono rilevati frequentemente viaggi effettuati in base alla Concessione speciale XI da parte di operai diretti all'estero, dietro richieste rilasciate dai comuni.

Come è noto, agli emigranti all'estero non è applicabile l'anzidetta concessione, che è invece riservata agli operai, i quali per ragioni di lavoro si recano in località situate nell'interno del regno o nelle colonie italiane, conseguentemente il rilascio da parte dei comuni ad operai diretti all'estero, di richieste per ottenere la cointesa riduzione concessionale costituisce in definitiva un mezzo per eludere la legge.

Pregasi perciò voler disporre perchè le dipendenti autorità comunali rilascino le richieste per la concessione speciale XI, dopo i dovuti accertamenti, solo ad operai, i quali per ragioni di lavoro si recano nell'interno del Regno o nelle colonie italiane, rammentando che, ai sensi delle « Disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali » punto XI — cap. 2°, chi rilascia e chi firma documenti, per fruire di concessioni speciali, risponde personalmente delle indicazioni e dichiarazioni in essi contenute ed inoltre è tenuto a risarcire in solido, con chi indebitamente faccia uso dei documenti predetti, l'amministrazione ferroviaria delle somme dovutele, nel caso in cui si tratti di persone o di cose non aventi titolo alla riduzione.

Con l'occasione si prega inoltre a voler invitare le prefate autorità comunali a voler compilare con diligenza il modulo statistico color rosa, che viene, contemporaneamente alla richiesta, rilasciato per i viaggi in base alla concessione speciale di cui trattasi, perciò nel maggior numero dei casi il detto modulo è incompleto, mancandovi le indicazioni più necessarie, quali la specie di lavoro che gli operai vanno a compiere e la località di effettiva destinazione ».

Si gradirà un cortese cenno di conferma al riguardo.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

199. **Soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo ed alla tassa di scambio.** (R. D. 11 luglio 1931, n. 1175 pubbl. Gazz. Uff. 13 luglio 1931 n. 159).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Visto il R. decreto-legge 13 febb. 1925, n. 117, (1) e successive nodificazioni, nonchè i Regi decreti-legge 20 marzo 1930, n. 141, (2) e 30 settembre 1930, n. 1353, (3) concernenti le imposte di consumo e relativo addizionale governativo;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, concernente il nuovo testo di legge sulla tassa di scambio;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (4)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvedimenti per l'assetto della finanza locale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra, istituito a termine dei Regi decreti-legge 13 febbraio 1925, n. 117, 6 maggio 1926, n. 769, (5) 24 settembre 1928, n. 2112 (6) e trasferito sulle imposte di consumo delle dette

(1)	v. B. A.	Anno 1925	pag 25.
(2)	»	» 1930	» 116, 129, 145, 157.
(3)	»	»	» 365.
(4)	»	» 1926	» 74.
(5)	»	»	» 98.
(6)	»	» 1928	» 53.

bevande in forza dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, è abolito a decorrere dal 15 luglio p. v.

Art. 2. Nello stato di previsione della spese del Ministero delle finanze per l'esercizio 1931-1932 verrà con decreto del Ministro per le finanze istituito apposito capitolo con lo stanziamento di milioni 174 da versare allo speciale fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3, 11, 14, 15 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141.

Il versamento avrà luogo in sei rate consecutive mensili di milioni 29 a principiare dal 1° agosto p. v.

Art. 3. L'esenzione prevista dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 30 settembre 1930, n. 1353, per l'uva fresca destinata alla vinificazione ad uso familiare, è mantenuta limitatamente al raccolto del corrente anno 1931, e soltanto per l'uva venduta o ceduta a qualsiasi titolo ai consumatori, capi di famiglia, che siano diretti coltivatori agricoli, secondo le norme da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Nei contratti d'appalto in corso per l'esazione delle imposte di consumo saranno introdotte le variazioni conseguenti al disposto del precedente comma, adottandosi, in caso di disaccordo fra le parti, la procedura prevista dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36. (1).

Art. 4. La tassa di scambio di cui all'art. 41 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, è stabilita, tanto per gli scambi nel Regno che per quelli di importazione, nella misura unica di lire due e centesimi cinquanta per cento del valore o prezzo dello scambio, salvo le eccezioni stabilite con l'articolo seguente.

L'aliquota di tassa si applica come segue:

Scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire	L. 0,50
Scambi superiori a L. 100: per ogni cento lire o frazione di cento lire	» 2,50

(1) v. B. A. anno 1931 pag. 33.

Art. 5. Per gli scambi di materie fertilizzanti ed antiparasitarie indicate nell'art. 1 del R. decreto legge 12 giugno 1931, n. 799, l'aliquota di tassa viene conservata nella misura di L. 0,50 per cento.

Limitatamente al vermouth ed al marsala l'aliquota di tassa di scambio da applicarsi una volta tanto all'atto del pagamento della relativa imposta di consumo a norma dell'art. 68 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, è determinata nella misura di L. 1,65 per cento.

Per la riscossione della tassa di scambio sulla birra, tanto di produzione nazionale che di provenienza estera, l'aliquota di tassa da applicarsi una volta tanto, in via di abbonamento quanto alla birra di produzione nazionale, ed all'atto dell'importazione quanto alla birra estera, è stabilita nella misura di L. 3,50 per cento.

Per le vendite di liquori di propria produzione effettuate dai fabbricanti di liquori, la tassa di scambio sulle fatture relative da applicarsi a mezzo di marche o mediante il servizio dei conti correnti postali, è dovuta nella misura di lire una per cento dell'intero importo delle fatture. Le vendite successive di liquori tra commercianti, come pure le vendite fatte da fabbricanti che abbiano per oggetto liquori che non sono di loro produzione, sono soggette a tassa di scambio con l'applicazione dell'aliquota normale di L. 2,50 per cento sull'intero importo della fattura.

La tassa di scambio sul legname resinoso da opera, tanto di produzione nazionale quanto di provenienza estera, è dovuta una volta tanto, giusta le norme di che al titolo XV della legge 28 luglio 1930, n. 1011, nella misura unica di L. 3,75 per cento.

Art. 6. La tassa di registro di cui agli articoli 3 lettera a) ed 81, lettera d) della tariffa allegato A, parte I, alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, per gli atti di compravendita di merci tra commercianti e di conferimento di merci in società, è stabilita nella misura di lire due e cent. 50 per cento.

La tassa di registro suddetta è peraltro conservata nella misura di centesimi cinquanta per cento quanto alle materie

fertilizzanti ed antiparassitarie indicate nell'articolo 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799.

Art. 7. La tassa di scambio per le fatture, note, conti ed altri documenti riguardanti le somministrazioni di gas, energia elettrica ed energia refrigerante, di cui all'art. 60 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, è stabilita come segue:

per somme fino a L. 5 esente
quando la somma supera L. 5 e non L. 1000:

per ogni 100 lire o frazione di 100 lire. L. 0,15
quando la somma supera L. 1000:

per ogni 100 lire o frazione di 100 lire » 0,35

Quando l'importo di tassa non sia inferiore ad una lira dovrà essere aumentato del 20 per cento.

Nell'applicazione di tale aumento non si terrà conto delle frazioni di lire.

Art. 8. In relazione all'aliquota di tassa stabilita con l'art. 4 del presente decreto, sono aumentate di due terzi le speciali aliquote stabilite, a norma di legge, per la riscossione a mezzo di marche od in modo virtuale della tassa sugli scambi nel Regno e di importazione concernenti: i prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, compresi gli spiriti; le carte da giuoco; il bestiame vaccino, ovino, suino, ed equino; i vini fini — esclusi gli spumanti — vini comuni, mosti ed uve da vino; le essenze di arancio, di mandarino, di limone, e di bergamotto e le acque gassate.

Art. 9. E' data facoltà al Ministro per le finanze di disporre che per i prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, il pagamento della tassa di scambio venga abbinato a quello della detta imposta, determinando, se del caso, prezzi medi annuali per il ragguaglio della aliquota.

Art. 10. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 15 luglio 1931.

Rimangono senza effetto le disposizioni in materia di tassa di scambio contrarie al presente decreto, salvi i privilegi di esenzione stabiliti con leggi speciali.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno emanate norme aventi carattere obbligatorio per l'esecuzione del presente decreto, e saranno introdotte in bilancio le variazioni da esso dipendenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

200. **Soppressione addizionale governativa sulle bevande vinose, alcoliche e birra.** (C. 18 luglio 1931 n. 27244 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

Richiamo l'attenzione di V. S. sul R. D. L. pubblicato nel presente fascicolo del Bollettino Amm. a pagina 253, col quale viene soppresso, a decorrere dal 15 corr. mese, l'addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra.

V. S. vorrà avvertire l'ufficio di riscossione delle imposte di consumo che per le tassazioni a tariffa effettuate dalla su citata data in poi non dovranno più applicare il detto addizionale, mentre per gli abbonamenti il relativo ~~canone~~ afferente al mese di luglio rimane limitato a 14 trentesimi.

pel Prefetto — LICATA

201. **Nomina dei sanitari condotti.** (C. 15 luglio 1931, n. 27407, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alle disposizioni contenute nella mia circ. N. 3357 del 5 febbraio 1930, pubbl. nel Bollettino Amm. N. 4 del 1-10 febbraio 1930, VIII, a pag. 57, informo le SS. LL. che il Ministero dell'Interno con nuova circ. N. 20400. I-82926 del 24 giugno u. s. richiama l'attenzione sui seguenti punti, relativamente alla nomina dei sanitari condotti:

« 1. — La circostanza che il concorrente, al tempo del concorso, presti servizio interinale è, talvolta, ritenuta dai Podestà un elemento atto a giustificare l'esclusione del primo graduato. Tale preferenza è inammissibile sia perchè il servizio di « interino », costituendo un titolo professionale, è già valutato dalle commissioni giudicatrici per stabilire il « merito » dei concorrenti, e non può essere valutato una seconda volta; sia perchè, ove tale preferenza fosse ammessa, potrebbero i Podestà facilmente ottenere la nomina di quel sanitario ch'essi preferiscono, con l'incarico dell'interinato, il che costituirebbe un illegale spostamento di attribuzioni e una grave diminuzione delle garanzie prescritte dalla legge nel pubblico interesse.

Invece, il servizio d' « interinato » può costituire titolo di preferenza nel caso di **classificazione ex aequo**.

2. Dovendo la Commissione giudicatrice avere già tenuto conto di tutti gli elementi di merito dei singoli concorrenti, l'esclusione del primo graduato può essere giustificata soltanto da particolari e gravi qualità negative non vagliate dalla commissione.

Tali qualità negative possono riferirsi sia alla vita privata o politica, sia all'attività professionale del concorrente, ma devono, in ogni caso, risultare concretamente private.

Inoltre, esse debbono essere valutate in sè stesse, e non in confronto a pretese benemerienze di altri concorrenti, con le quali si è talvolta tentato di giustificare la preterizione del primo graduato, sistema questo di cui sono evidenti la fallacia e l'arbitrio.

Soltanto quando consti al comune dell'esistenza e della gravità delle qualità negative del primo graduato si potrà scendere alla scelta di altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria.

Comunque, il Podestà, che creda di non nominare il primo graduato, dovrà, innanzi di adottare la deliberazione di nomina, chiedere autorizzazione alle LL. EE.

Ripeto che tale autorizzazione dev'essere ottenuta *prima* di

adottare la deliberazione di nomina. E' accaduto, infatti, che qualche sanitario, nominato dal Podestà in contrasto con le disposizioni ministeriali, non essendo poi stata la deliberazione ratificata dal Prefetto, abbia ricorso con buon esito al Consiglio di Stato.

E' evidente, però, che nell'ordinamento amministrativo attuale del Regno dopo l'istituzione del Podestà, strettamente dipendente dal Governo, non ha più ragione di essere quella facoltà di scelta, che nell'ordinamento anteriore la legge riconosceva agli Enti locali ».

Ciò stante, qualora le SS. LL. credessero nominare il medico condotto in persona diversa dal primo graduato, dovranno richiedere la mia preventiva autorizzazione, prima di adottare la deliberazione di nomina.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

202. **Applicazione delle norme sulla libertà vigilata** (C. 9 luglio 1931 n. 4237 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Ai fini della esatta applicazione delle nuove norme previste dal codice penale e di procedura penale sull'istituto della libertà vigilata, misura di sicurezza non detentiva, che ha sostituito la pena accessoria della vigilanza speciale della P. S. prevista dal cessato codice, reputo opportuno chiarire alcune norme transitorie in vigore fino alla completa attuazione di quelle regolanti il nuovo istituto.

L'art. 54 del regio decreto 28 maggio 1931 n. 601, stabilisce:

« La vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza che è stata applicata o che deriva da una condanna riportata prima dell'attuazione del codice penale è eseguita, per intero o per la parte che rimane da scontare al momento di tale attuazione, nei modi stabiliti dal codice per la libertà vigilata.

Su questa prima parte del citato articolo non è d'uopo aggiungere altro che il computo del residuale periodo di libertà

vigilata va calcolato alla data del 1° luglio, e che i modi della esecuzione della misura di sicurezza di che trattasi sono chiaramente indicati negli art. 648 e 649 del codice di procedura penale.

Lo stesso art. 54 prevede il caso che la esecuzione della vigilanza speciale non sia stata ancora iniziata per essere il condannato, al momento dell'attuazione del nuovo Codice, detenuto in espiazione della pena principale; anche in questo caso vanno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli art. 648 e 649 cod. proc. penale, a meno che il Giudice di sorveglianza non creda avvalersi della facoltà di cui all'art. 53 delle norme di coordinamento, che dispone come appresso:

« Il condannato che non ha ancora espiaata, in tutto o in parte la pena detentiva inflittagli per un delitto, qualora risulti persona socialmente pericolosa, è sottoposta, al termine della pena, a libertà vigilata. Il provvedimento è emesso dal Giudice di sorveglianza di ufficio, o a richiesta del Pubblico Ministero ».

Quando invece (dispone il ripetuto art. 54) la esecuzione della vigilanza speciale sia stata già iniziata, l'autorità di pubblica sicurezza deve fornire al Giudice di sorveglianza tutte le informazioni occorrenti perchè egli possa stabilire le prescrizioni alle quali il vigilato deve essere sottoposto.

Premesso che fino a quando il Giudice di sorveglianza non abbia stabilito le nuove prescrizioni, conservano efficacia quelle precedentemente imposte al vigilato speciale (art. 54 norme di coordinamento), per l'attuazione della norma in precedenza accennata interesse le SS. LL. a voler trasmettere non oltre il 20 corrente un rapporto informativo, per ciascun vigilato della propria giurisdizione, nel quale, oltre ad indicare i di lui precedenti penali ed il grado di pericolosità, siano specificate (di concerto con il Comando dell'Arma interessato, nei Comuni ove non ha sede l'Ufficio distaccato di P. S.) le singole prescrizioni alle quali l'Autorità di P. S. ritenga opportuno proporre sia sottoposto il vigilato, tenendo presente appunto il grado di pericolosità, l'ambiente in cui vive, il mestiere o la professione che esercita, e principalmente il fine

cui mira l'istituto della libertà vigilata, quale si desume dalla seguente disposizione contenuta nell'art. 228 cod. penale.

Alla persona in istato di libertà vigilata sono imposte dal Giudice prescrizioni idonee ad evitare la occasione di nuovi reati.

Colgo l'occasione per richiamare l'attenzione delle SS. LL. e in ispecial modo degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, sulla disposizione di cui all'art. 231 cod. pen. relativa alla trasgressione degli obblighi imposti. Come innanzi è accennato, l'istituto delle libertà vigilata, essendo definito nel nuovo Codice *misura amministrativa di sicurezza non detentiva*, ed avendo così perduto ogni carattere di pena accessoria, prevista dal cessato Codice, ne consegue che la trasgressione agli obblighi imposti all'individuo sottoposto a libertà vigilata (già vigilato speciale) non è più considerata come reato, ed il trasgressore non va arrestato, come si è finora praticato.

In applicazione di tale norma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in casi di accertata trasgressione agli obblighi imposti, dovranno limitarsi a constatare l' addebito al trasgressore, redigendone apposito verbale che, per accordi presi con il giudice di sorveglianza del locale Tribunale, va rimesso in duplice copia a questo Ufficio.

Sarà cura poi di questo Ufficio comunicare le successive determinazioni del Giudice di sorveglianza in confronto del trasgressore.

E qui è ben chiarire che il divieto di arresto del trasgressore non va inteso nel senso assoluto, potendo gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza procedere al fermo del trasgressore per misure di p. s., tenendo conto delle circostanze del momento, e disporre l'accompagnamento in Ufficio per la compilazione del relativo verbale.

In due soli casi è autorizzato l'arresto del vigilato, arresto che va mantenuto fino al provvedimento del Giudice di sorveglianza (irreperibilità del vigilato — art. 651 Cod. proc. penale e trasgressione al divieto di soggiorno (art. 652 C. P. P.).

Richiamo infine l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute nell'art. 228 Cod. Pen. e 652 del Cod. di Proc. Penale.

Per l'art. 228 Cod. Pen. le prescrizioni imposte al vigilato possono essere successivamente modificate o limitate, esclusivamente dal Giudice di sorveglianza.

Tale disposizione non esclude però la facoltà che l'Ufficiale di P. S. nei casi di comprovata ed urgente necessità possa temporaneamente (e non permanentemente) autorizzare il vigilato a derogare da una specifica prescrizione imposta dal Giudice, tanto si evince anche dalla considerazione che per legge *la sorveglianza della persona in istato di libertà vigilata è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza* (art. 228 Cod. pen.).

L'art. 652 Cod. proc. pen. infine prescrive tassativamente che il vigilato non può trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso da quello che gli è stato assegnato, senza l'autorizzazione del Giudice di sorveglianza, ne consegue che tale facoltà non è più di competenza dell'Autorità di P. S.

Lo stesso articolo però dà facoltà all'Autorità di P. S. di concedere l'autorizzazione al vigilato di abbandonare *l'abitazione scelta*.

Mentre resto in attesa dei rapporti informativi di cui alla prima parte della presente circolare, prego favorire intanto un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Questore - - CIPRIANI

203. **Giro Aereo d'Italia 1931 — Contributi.** (C. 14 luglio 1931 N. 2526 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' giunta la notizia al Ministero che alcuni Comuni avrebbero deliberato la erogazione di un contributo finanziario a favore del Giro Aereo d'Italia 1931.

Analogamente a quanto venne disposto con precedente circolare, avverto per norma che nessun contributo potrà essere corrisposto da parte delle Amministrazioni degli Enti locali per la suaccennata iniziativa.

Il Prefetto — SOPRANO

(v. cont. circolari in 2ª pag. cop.)

Parte II.

Le attribuzioni dell' ufficiale di Stato Civile

nel nuovo ordinamento matrimoniale italiano

(cont vedi pag. 245)

3. — Le opposizioni al matrimonio devono essere sempre fatte secondo il Codice civile, nel caso particolare del matrimonio cattolico, esse hanno per effetto di sospendere il rilascio del certificato. Inoltre l'ufficiale di Stato civile ha l'obbligo di comunicare la opposizione al parroco (art. 7, legge 27 maggio). Per analogia, quando l'ufficiale di Stato civile venga ad avere notizia di qualche impedimento, per altro mezzo che non sia una formale opposizione, dovrà pure comunicare al parroco le ragioni per cui non rilascia il certificato (Circolare n. 2232).

Naturalmente, nonostante l'opposizione, l'autorità religiosa resta libera di celebrare il matrimonio canonico, e questo potrà anche essere trascritto regolarmente, salvo che l'opposizione fosse fondata su vincolo di precedente matrimonio, o sullo stato di interdizione di uno degli sposi. In questi casi conosce dell'opposizione l'autorità giudiziaria dello Stato, ed il matrimonio religioso, che eventualmente si fosse celebrato, potrà avere effetti civili solo quando l'opposizione stessa sia stata respinta.

Dopo il rilascio del certificato, l'opposizione non è più ammessa, e quindi, anche se notificata, non produce alcun effetto giuridico; però è da ritenere in via analogica che l'ufficiale di Stato civile, al quale *dopo il rilascio del certificato* sia stata notificata tardiva e quindi irrita opposizione od abbia avuto altrimenti notizia d'un impedimento, abbia dovere di darne immediatamente notizia al parroco, cui spetta di celebrare il matrimonio. Ma l'ufficiale di S. C., come si vedrà meglio al paragrafo che segue, non potrà negare la trascrizione del matrimonio, neppure se, dopo il rilascio del certificato, egli aveva fatto tempestivamente avvertito il parroco dell'esistenza di uno di questi impedimenti per i quali è ammessa l'opposizione dinanzi alla magistratura dello Stato.

4. — Il certificato rilasciato dall'ufficiale di S. C. costituisce un vero e proprio *nulla osta* alla celebrazione del matrimonio cattolico (1). Quando il parroco non abbia fatto domanda delle pubblicazioni, dovrà almeno successivamente, per iscritto, richiedere il certificato.

Tale certificato non è indispensabile per la validità civile del matrimonio canonico, ma soltanto rende possibile la trascrizione del matrimonio in ogni caso, anche quando l'Ufficiale di S. C. abbia avuto notizia, per tardiva opposizione od altrimenti, dopo il rilascio di esso, di uno di quegli impedimenti, per i quali è ammessa l'opposizione dinanzi l'autorità giudiziaria del Regno. In tal caso però l'ufficiale di Stato civile dovrà prontamente informare il procuratore del Re, al quale incomberà di impugnare l'avvenuta trascrizione (art. 11 e 16, legge 27 maggio). In altre parole, il certificato determina un vero e proprio *diritto alla trascrizione*. Ben inteso tali effetti del certificato si danno solo se il matrimonio è stato celebrato entro 180 giorni dall'ultima o dall'unica pubblicazione (art. 77 C. civ.).

Invece, quando la celebrazione del matrimonio cattolico non sia stata preceduta dal rilascio del certificato, non si fa luogo alla trascrizione solo nel caso che risulti all'ufficiale di Stato civile uno dei tre soliti impedimenti, per i quali è ammessa l'opposizione dinanzi i tribunali civili (art. 12 legge 27 maggio). In ogni altro caso la trascrizione ha luogo egualmente e non può essere impugnata perchè, come si disse, a seguito del rinvio alla legge canonica è normalmente competente a giudicare degli impedimenti l'autorità ecclesiastica.

Le conseguenze, connesse col rilascio del certificato, sembrano però alquanto eccessive: quella specie di *irrevocabilità*, in tanto si dimostra opportuna, in quanto porge ai parroci la sicurezza, anche per l'esercizio del loro ministero spirituale, che il matrimonio da essi celebrato sarà *sempre* trascritto; il possibile

(1) RAVÀ: *Op. cit.*, pp. 86-87.

successivo annullamento della trascrizione lascerebbe sussistere, se non altro, gli stessi effetti del matrimonio putativo (art. 18 legge 27 maggio). Ma il certificato, coll'assoluto diritto alla trascrizione che reca con sè, non sembra fatto apposta per indurre parroci, territorialmente non competenti, a celebrare frettolosamente, in casi d'urgenza vera o simulata, matrimoni che, se pur trascritti, saranno annullati per quanto attiene gli effetti civili? Non bisogna dimenticare, a questo proposito, che il certificato vale per ben 180 giorni dal rilascio.

Pertanto sembra che il certificato, nel mentre è diretto a porgere « la garanzia e l'assicurazione che il matrimonio, che le parti andranno a celebrare, sarà a suo tempo trascritto per gli effetti civili » (1), possa anche costituire, dando in ogni caso la sicurezza della trascrizione, un mezzo per sorprendere la buona fede dei parroci e degli ordinari.

E' questo uno dei punti della nuova legge, che può dar luogo a qualche critica e che dovrà essere ben preso in considerazione della materia, autorizzata dall'art. 23 L. 27 maggio (2).

Nella nuova legge matrimoniale il rilascio del certificato si dimostra quindi un atto di grande importanza, che l'ufficiale di S. C. deve compiere con ogni cautela. Esso è parificato, per quanto riguarda la responsabilità dell'ufficiale di S. C. di cui all'art. 124 C. civ., alla celebrazione del matrimonio (art. 20 L. 27 maggio).

Contro il rifiuto da parte dell'ufficiale di S. C. di rilasciare il certificato, si potrà ricorrere al Tribunale, in analogia a quanto prescrivono gli art. 98 C. civ. e 798 C. p. civ. pel caso che l'ufficiale di S. C. rifiuti la celebrazione del matrimonio.

5. — La trascrizione è l'atto, mediante il quale si attribui-

(1) MARINI: *Op. cit.*, p. 69.

(2) Si potrebbe, p. es., stabilire che il certificato valga a determinare il diritto alla trascrizione solo finchè non sia stata notificata al parroco, dall'ufficiale di S. C., l'esistenza di uno degli impedimenti per cui la trascrizione può essere annullata.

scono effetti civili al matrimonio religioso. Gli effetti di essa retroagiscono al momento della celebrazione del rito religioso (art. 5 L. 27 maggio), ma fino a quando la trascrizione non sia compiuta, il matrimonio religioso non può produrre alcun effetto giuridico, perchè lo Stato, nonostante il rinvio alla legge canonica, non ha abdicato minimamente alla sua facoltà di determinare direttamente lo « status » di ciascuna persona (1). Pertanto la trascrizione si dimostra un atto di grandissima importanza: essa è il mezzo unico col quale il rinvio alla legge canonica trova di volta in volta la sua pratica attuazione. Ne consegue che la trascrizione non può essere effettuata solo sotto le *condizioni* ed entro i *limiti* del rinvio stesso (2). L'ufficiale di S. C., che non eseguisca prontamente la trascrizione o la eseguisca quando non sia ammessa, incorre nella sanzione stabilita all'art. 124 (art. 20, legge 27 maggio).

Si è visto al n. 1 che la nuova legge matrimoniale *rinvia* alla legge canonica (la quale continua a restare fuori del nostro ordinamento giuridico: rinvio non recettizio) sotto certe *condizioni* ed entro certi *limiti*, salvo le *eccezioni* in cui il rinvio non è ammesso (precedente matrimonio civile, stato di interdizione di uno degli sposi). Studiando queste *condizioni* e questi *limiti* del rinvio verremo dunque a stabilire anche i casi in cui la trascrizione è possibile.

Ma anzi tutto è opportuno ricordare le forme con le quali la trascrizione deve compiersi.

Ordinariamente la trascrizione dovrà effettuarsi in seguito al

(1) V. CICU: *Il concetto di « Status »*, in « Studi », per Simoncelli, pp. 55-74, Napoli, 1917. « Status è il rapporto o vincolo giuridico che lega il singolo all'aggregato » (p. 70). RAVÀ: *Op. cit.*, p. 57. CAMILLO DE FABRITIS: *Sulla celebrazione del matrimonio in regime di concordato*, in « Foro delle Puglie », fasc. 67, 1929.

(2) MARINI: *Opuscolo citato*, p. 30: « La trascrizione non è una semplice formalità d'ordine materiale; essa contiene l'attestazione della competente autorità civile circa la conformità del matrimonio, che viene trascritto a talune norme fondamentali della legge civile ».

rilascio del certificato. In tal caso, come si disse, l'ufficiale di S. C. non potrà in nessun modo rifiutarlo. Quando il matrimonio canonico non sia stato preceduto dal rilascio del certificato, bisogna distinguere il caso che abbiano avuto regolarmente le pubblicazioni civili, dal caso che le pubblicazioni non abbiano avuto luogo.

Nella prima ipotesi l'ufficiale di Stato Civile potrà rifiutare la trascrizione solo quando in qualsiasi modo sia pervenuto a conoscenza d'uno dei tre impedimenti, per i quali è competente l'autorità giudiziaria dello Stato.

Nella seconda ipotesi la trascrizione potrà pure essere effettuata, ma dovrà essere preceduta da un procedimento, il quale, in luogo delle pubblicazioni, è diretto ad accertare la mancanza dei tre impedimenti suddetti. Tale procedimento è quello tracciato all'art. 13 legge 27 maggio.

In ogni caso la trascrizione si compie mediante inserzione nel volume degli allegati dell'atto originale di matrimonio, trasmesso dal parroco, vistato dall'ufficiale di S. C., e compilazione di processo verbale della compiuta inserzione steso su ambedue i Registri di Stato civ. Dell'avvenuta trascrizione si dovrà dare immediata notizia al parroco che ha celebrato il matrimonio.

La circolare n. 2246, stabilisce che, qualora il matrimonio canonico sia stato celebrato in parrocchia avente una sede diversa del comune da cui promana il certificato, la trascrizione debba farsi nel comune sede della parrocchia, salvo poi l'obbligo dell'ufficiale di Stato civile di inviare copia del verbale di trascrizione all'altro ufficio che eseguì le pubblicazioni. Per ottenere la trascrizione, si dovrà per altro esibire il certificato rilasciato dall'ufficiale di S. C. del comune in cui sono state eseguite le pubblicazioni.

Chiunque vi abbia interesse può richiedere, in qualsiasi tempo, la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione e non siano venute meno successivamente; inoltre, nel caso d'inter-

dizione per infermità di mente, la trascrizione può essere richiesta quando la coabitazione continuò per tre mesi dopo la revoca dell'interdizione.

Se ordinariamente la trascrizione ha effetto retroattivo, dal momento della celebrazione del matrimonio religioso, eccezionalmente è prescritto che la trascrizione richiesta ed effettuata trascorsi cinque giorni dalla celebrazione non possa pregiudicare i diritti legittimamente acquisiti dai terzi (art. 13, legge 27 maggio). Questa norma trova applicazione nel caso che alcuno, sposato con matrimonio religioso non ancora trascritto, contragga, prima della trascrizione tardiva, matrimonio civile con altra persona (1).

Quando l'ufficiale di stato civile rifiuti la trascrizione, saranno applicabili, in via analogica, gli art. 98 C. civ. e 798 p. c. già ricordati a proposito del rifiuto del certificato.

E' ora opportuno accennare alla questione se la domanda della trascrizione sia obbligatoria da parte del parroco, che è intervenuto alla celebrazione del matrimonio cattolico.

E' interesse generale, e rientra nei fini della nuova legge, che il matrimonio cattolico abbia tosto, nei casi ammessi dalla legge, efficacia civile. Si deve quindi ammettere che gli sposi, una volta celebrato il matrimonio religioso con quelle forme *atte ad attribuirgli validità civile*, non possano più opporsi alla sua trascrizione. Tant'è vero che questa può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse.

Secondo lo spirito del Concordato, è inoltre da ritenere che la Chiesa abbia assunto l'obbligo giuridico, nei confronti dello Stato, di far attribuire, con la richiesta della trascrizione, effetti civili al matrimonio religioso, all'atto della celebrazione del quale si compiono le formalità necessarie a tale scopo.

(continua)

(1) V. JEMOLO in « Temi Em. ».

205. **VII Censimento popolazione. Lavori revisione registro popolazione e numerazioni convenzionali.** (C. 20 luglio 1931 n. 28229 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica comunica che a seguito della richiesta di parecchi Comuni tendente ad ottenere una proroga per la ultimazione dei lavori disposti con le circ. 99[46 (numerazioni convenzionali) e 104[48 (revisione registri di popolazione), lascia la facoltà ai Prefetti di concedere proroghe per la ultimazione di tali lavori, purchè non eccedenti giorni 15 al termine precedentemente fissato. Ove pertanto sia necessario, V. S. potrà richiedere detta proroga fornendo le debite giustificazioni.

L'Istituto predetto comunica inoltre che le istruzioni relative alla numerazione convenzionale delle professioni (colonna D fogli di famiglia) perverranno ai Comuni entro il 31 del mese corr. e che sarà concesso ai Comuni il termine di 15 giorni per eseguire detta numerazione.

Solo dopo ultimato tale lavoro, e previo il controllo della Commissione di vigilanza comunale, il materiale di censimento dovrà essere spedito a questa Prefettura secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Istituto Centrale di Statistica.

Attendo ricevuta della presente.

Pel Prefetto — LICATA

206. **Bollettino sanitario del bestiame. Invio.** (C. del 15 luglio 1931 n. 26670 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla mia circ. N. 49931 del 22 dic. 1929, (1) prego la S. V. di dare rigorose disposizioni al personale dipendente affinché il bollettino sullo stato sanitario del bestiame sia sempre trasmesso a quest'ufficio, anche nel caso che risulti negativo, il giorno immediatamente successivo alla quindicina cui si riferisce.

Attendo conoscere il nome dell'impiegato cui nel Comune è stato affidato l'incarico della compilazione e dell'invio di detto bollettino.

Pel Prefetto — LICATA

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 14.

Aste, appalti ecc.

Comune di Felitto. — Vendita taglio 1^a sezione bosco Farneta. — Si rende noto che il giorno 4 agosto 1931, alle ore 10, nella casa comunale, innanzi al Podestà, sarà tenuto un definitivo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 59,200. Offerte in aumento non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio di lire 5000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per schiarimenti rivolgersi ufficio comunale.

Il Podestà Ivone

Comune di Sala Consilina. — *Appalto lavori completamente edificio scolastico.* — Ore dieci 30 corrente, Segreteria Comune, si terrà asta unico incanto, schede segrete, appalto lavori suddetti, Subasta lire quattrocentottantanovemila. Presentazione domanda entro 28 detto, corredata soliti documenti. Deposito lire diecimila. Atti visibili tutti i giorni Ufficio Municipale. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria.

Il Segretario Com. Rispoli

Il Podestà Vesce

Concorsi

Consorzio per l'impianto e il funzionamento del Dispensario antitubercolare del Comune di Sarno. — *Direttore del Dispensario, Infermiere assistente e assistente sanitaria visitatrice.*

E' indetto pubblico concorso per titoli ed eventualmente per esami per il conferimento di un posto di Direttore del Dispensario Antitubercolare, cui è annesso lo stipendio annuo lordo di lire 6.000,00, nonchè concorso per titoli per il conferimento di un posto di assistente infermiere e di un posto di assistente sanitaria visitatrice, cui è annesso rispettivamente lo stipendio annuo lordo di L. 4.000,00 e di L. 3.000,00. Scadenza 20 agosto 1931, ore 14.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Consorzio presso l'ufficio comunale di Sarno.

Il Segretario Capo Giacobelli

Il Podestà Napoli

Comune di Agropoli — *Vice Segretario* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lordo L. 5000. Servizio attivo L. 1000. Caroviveri L. 770. Il tutto ridotto del 12 %₁₀. Quattro aumenti quadriennali del decimo. Documenti di rito e Patente di Segretario Comunale. Scadenza ore 18 del 31 agosto 1931. Assunzione entro 15 giorni. Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Podestà Barlotti

Corso di preparazione

agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

L'avv. Cav. Uff. Gennaro Greco, già vice-segretario generale del Comune di Salerno, e autore di pregevoli pubblicazioni, fra le quali un manuale per gli esami di segretario comunale, rende noto che col 1° agosto prossimo riapre il suo corso di preparazione agli imminenti esami per la patente di segretario comunale.

L'avv. Greco è noto per aver preparato una vera falange di giovani, oggi provetti segretari comunali e quindi al suo corso non mancheranno numerose adesioni.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 207. Produzione e commercio delle farine di grano.
- 208. Opere Pie. Contributo per la maternità e infanzia.
- 209. Accertamento diagnostico dei tumori maligni.
- 210. R. D. 21 maggio 1929 n. 37. Diritti di Segreteria. Stampati.
- 211. Attentati a mezzo di materie esplosive.
- 212. Malaria. Provvedimenti.
- 213. Rivista generale ai quadrupedi e parziale ai carreggi, finimenti e bardature.
- 214. Emigrazione in Trinitad.
- 215. Ufficio Sanitario.
- 216. Agenzie di spedizione e di trasporto.
- 217. Trasferimento di segretario comunale.

Parte II.

Le attribuzioni dell'Ufficiale dello Stato Civile nel nuovo ordinamento matrimoniale italiano — (CONTIN.) — **M. Lombardi.**

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 214 a n. 217 — Aste, appalti ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

214. **Emigrazione in Trinidad.** (C. 16 luglio 1931 n. 4322 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza delle SS. LL. e per norma degli eventuali interessati, si comunica che con recenti disposizioni dell'Ufficio Coloniale dell'isola di **Trinidad**, a datare dal 1° giugno scorso, ogni persona che intende emigrare in quel territorio, deve, per ottenere il permesso di sbarco, effettuare un deposito di cinquanta sterline.

Il Questore -- CIPRIANI

215. **Ufficio sanitario.** (C. 18 luglio 1931 n.° 28127 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta a questa Prefettura che non tutte le Amministrazioni Comunali hanno messo a disposizione dell'Ufficiale Sanitario un regolare ufficio, o, quanto meno, un tavolo con un armadio a chiave per custodire i registri e la corrispondenza inerenti alla caica.

Intendo che presto sia eliminata tale manchevolezza, e resto pertanto in attesa di un cenno di assicurazione.

Pel Prefetto — LICATA .

216. **Agenzie di spedizioni e di trasporto.** (C. 25 luglio 1931 n. 4255 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la vigilanza e la rigorosa osservanza delle disposizioni che regolano la materia, trascrivo qui di seguito la nota ministeriale relativa alle agenzie di spedizione e di trasporto:

« Il Ministero delle Comunicazioni (Direzione Gen. delle Ferrovie dello Stato) ha richiamata l'attenzione dello scrivente sulla esistenza di numerose imprese di trasporti camionistici, che eluderebbero le misure di pubblica sicurezza prescritte per il trasporto di esplosivi, nonchè quelle di polizia veterinaria per il trasporto di bestiame, e le norme dettate dall'Amministrazione delle Poste, per i trasporti in regime di monopolio dei colli di peso fino a 20 kg.

In alcuni casi anzi sarebbe stato constatato l'esercizio di tali trasporti da parte di imprese ed agenzie, sfornite della prescritta licenza di polizia, le quali si sarebbero anche avvalse dell'opera di conducenti sprovvisti delle relative patenti di guida ».

Il Questore — CIPRIANI

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

207. **Produzione e commercio delle farine di grano.** (C. 22 luglio 1931 n.º 28141 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il recente provvedimento, che fa obbligo ai molini, che macinano grano estero, di impiegare il 95 % di grano nazionale per la produzione di semolini e farine destinate all'uso alimentare nell'interno del Regno, (1) rende necessario intensificare la vigilanza per la rigorosa applicazione di carattere sanitario, tanto sulle farine prodotte in Italia, quanto su quelle importate dall'Estero.

In questi ultimi anni sono state, più volte, avanzate, e con maggiore insistenza, nuove proposte di trattamenti fisici e chimici per l'imbianchimento delle farine, come pure di mescolare alle farine piccole quantità di prodotti chimici diversi, venduti con nomi di fantasia ai quali si vantano proprietà imbiancanti ed a ioni favorevoli alla panificazione.

Si tratta, per lo più, di sostanze ossidanti e nitrosanti, che alterano alcuni dei costituenti delle farine e talora lasciano nella farina e nel pane prodotti estranei, non sempre innocui.

Alle domande di autorizzazione per l'uso di speciali procedimenti o di sostanze chimiche a tale scopo, il Ministero dell'Interno ha sempre opposto un reciso diniego in relazione alle disposizioni vigenti.

Gli articoli 118 e 123 del reg. 3 agosto 1890, n. 7045 per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti

(1) v: B. A. anno corr. pag. 221.

di uso, come pure le disposizioni, di carattere generale, degli art. 107 e 108 del reg. gen. sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, vietano qualunque aggiunta di sostanze estranee alle farine, e specialmente l'aggiunta di sostanze che possano variare il colore naturale dei prodotti alimentari. In modo particolare, in relazione ai processi di imbianchimento ed all'aggiunta di sostanze per sostituire o favorire la fermentazione panaria, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sia sulle farine prodotte in Italia, sia per le farine importate dall'Estero.

A facilitare il controllo, dispongo che le farine, destinate alla panificazione ed alla fabbricazione di paste alimentari, sino a quando vengano usate, siano tenute in sacchi piombati o comunque suggellati e muniti di cartellini con l'indicazione del tipo di farina e del nome e della ubicazione del mulino o del paese estero di provenienza e del nome dell'importatore.

Data l'importanza di quanto ha attinenza col consumo del pane e delle paste alimentari, alimenti fondamentali della nostra popolazione, si confida nel personale interessamento delle SS. LL. per la rigorosa applicazione delle disposizioni richiamate nella presente circolare.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Pel Prefetto — LICATA

208. **Opere pie. Contributo per la maternità ed infanzia** (C. 15 luglio 1931 n. 30000 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Malgrado le precise disposizioni contenute nella prefettizia con la quale veniva richiesto alle Opere Pie il pagamento del contributo per la Maternità e Infanzia per l'anno corr., molte di esse non hanno ancora versato il contributo dovuto.

Prego le SS. LL. di interessare il Presidente delle Opere Pie sottoindicate di disporre subito il versamento, evitando a questo Ufficio un provvedimento, che si risolverebbe in un aumento di spesa per l'Ente stesso.

- Acerno — Congrega di Carità L. 5; Confr. SS. Sacramento L. 25.
- Agropoli — Cappella S. Maria di Costantinopoli L. 25.
- Altavilla — Congrega di Carità L. 266,65.
- Amalfi — Congrega di Carità L. 333,30; Orfan. femm. Mariano Bianco L. 25; Confr. S. Maria a Piazza L. 25; id. SS. Trinità L. 25; id. Addolorata L. 35; id. Arte della Lana L. 12,35.
- Camerota — Legato S. Severo L. 160.
- Licusati — Congrega di Carità L. 50.
- Campagna — Conf. SS. Nome di Dio L. 217.
- Campora — Congrega di Carità L. 135.
- Capaccio — Congrega di Carità L. 872,10.
- Casalvelino — Monte dei Morti L. 10.
- Castel S. Giorgio — Congrega di Carità L. 18,75; id. Confr. Immacolata L. 10.
- Castel S. Lorenzo — Congrega Carità L. 100.
- Cava dei Tirreni — Congrega di Carità L. 100; Monte G. Bernardino L. 65; Monte Conforti Vitale L. 100; Monte Vincenzo della Monica L. 3000; Legato Pellegrino L. 20; Monte Pegni L. 165,65; Monte Povero L. 180; Comitato cittadino L. 400.
- Centola — Congrega Carità L. 35,35.
- Cicerale — Congrega Carità L. 350.
- Conca Marini — Congrega di Carità L. 500; Cappella Pietà L. 40.
- Contursi — Congrega Carità L. 500; Arciconfraternita SS. Nome di Gesù L. 20.
- Corbara — Congrega Carità L. 100.
- Fisciano — Congrega di Carità L. 624,65; Opera Pia Risi L. 280.
- Giffoni V. Piana — Congrega Carità L. 750.
- Giungano — Congrega Carità L. 20.
- Laurino — Congrega Carità L. 130.
- Minori — Congrega Carità L. 28,35.
- Montecorvino Pugliano — Confrat. SS. Sacramento L. 150;

- Conf. SS. Sacramento Toriello L. 720; Conf. SS. Sacramento S. Tecla L. 120; Conf. S. Maria dell'Arco L. 37,30.
- Montecorvino Rovella — Congrega Carità L. 200.
- Monte S. Giacomo — Congrega Carità L. 180.
- Nocera Inferiore — Congrega Carità L. 1000; Conf. di San Pietro L. 40; Conf. SS. Rosario L. 100; Monte dei Morti L. 70.
- Olevano — Congrega di Carità L. 3.
- Positano — Congrega di Carità L. 500.
- Pagani — Congrega di Carità L. 1735,35.
- Pellezzano — Congrega di Carità L. 320; Monti Riuniti L. 21,85.
- Pertosa — Congrega di Carità L. 100.
- Perito — Congrega di Carità L. 66,60.
- Ravello — Congrega di Carità di Ravello L. 45; id. di Scala L. 20.
- Rutino — Congrega di Carità L. 35.
- Sacco — Congrega di Carità L. 179.
- Sala Consilina — Congrega di Carità L. 400.
- Salvitelle — Luoghi Pii L. 1300.
- S. Cipriano — Congrega di Carità L. 160; id. di Castiglione L. 375,55; id. di Giffoni L. 666,65.
- S. Marzano — Congrega S. Maria L. 587,55.
- S. Mauro la Bruca — Congrega di Carità L. 65;
- S. Mauro Cilento — Congrega di Carità L. 60.
- S. Rufo — Congrega di Carità L. 25.
- S. Angelo Fasanella — Luoghi Pii L. 226,65.
- Sarno — Monte Povero L. 1750; Monte dei Morti L. 100.
- Scafati — Congrega di Carità L. 200.
- Sessa Cilento — Opera Pia Lebrano L. 2000.
- Siano — Congrega di Carità L. 138.
- Sicignano — Monte Pecuniario L. 27,50.
- Torchiera — Congrega Carità Prignano L. 233.
- Torre Orsaia — Congrega Carità L. 90; Monte elemosiniere L. 180.

Vietri — Conf. SS. Rosario L. 50; Monte dei Morti L. 100; Confraternita S. Francesco L. 25.

Vallo della Lucania — Congrega di Carità L. 45; Congrega SS. Annunziata L. 37.

Attendo assicurazione dell'adempimento, con avvertimento alle Opere Pie suddette, che, trascorsi 5 giorni, invierò apposito Commissario a spese dell'inadempiente.

Pel Prefetto — LICATA

209. **Accertamento diagnostico dei tumori maligni.** (C. 17 luglio 1931 n. 26123 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Sono in corso gli atti per la istituzione in questo Capoluogo di un centro per l'accertamento diagnostico dei tumori maligni e per la loro cura.

Frattanto segnalo che nella Città di Napoli esistono due centri specifici, rispettivamente presso la 1^a Clinica chirurgica e presso la clinica dermosifilopatica della R. Università, i quali potrebbero dare la loro opera, fino a che non sarà istituito il centro in questo capoluogo.

Il criterio di massima stabilito dal Ministero dell'Interno è che le prestazioni devono essere gratuite per i non abbienti e compensati con miti tariffe per gli abbienti, quando la richiesta sia fatta dai comuni e dagli Enti assistenziali.

Porto a conoscenza quanto sopra alle SS, LL. affinché i comuni e le Opere assistenziali si avvalgano dei detti centri nell'accertamento della diagnosi precoce dei tumori pel consecutivo pronto intervento curativo.

Pel Prefetto — LICATA

210. **R. D. 21 maggio 1929, N. 37 — Diritti di segreteria. Stampati.** (C. 21 luglio 1931 n. 24980 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento a quanto venne precedentemente disposto, il Ministero dell'Interno comunica che per la fornitura degli stampati occorrenti per la compilazione dei mod. A. B. C. riguar-

danti il versamento dei diritti di segreteria, e per la maggior speditezza di tale fornitura, le richieste di acquisto degli stampati predetti debbono essere rivolte direttamente all'Istituto poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma.

Alle richieste medesime sarà necessario unire il relativo importo, tenendo presente che gli stampati in parola vengono ceduti al prezzo di lire 10 ogni 100 esemplari per tutti e tre i modelli, frontespizi ed intercalari. Poiché detta Libreria non può eseguire spedizioni in franchigia, si soggiunge che le spese di spedizione potranno essere calcolate per un massimo del 10 % del totale della fornitura.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

pel Prefetto — LICATA

211. **Attentati a mezzo di materie esplosive.** (C. 28 luglio 1931 n. 4535 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Con richiamo alle disposizioni che disciplinano il commercio e l'impiego dei materiali esplosivi (art. 46 e seguenti del T. U. della Legge di P. S., approvato con R. D. 18 giugno 1931 N. 773 e particolarmente dell'art. 55) prego le SS. LL. diffidare a verbale i titolari di licenze per fabbricazione, deposito e vendita di materie esplodenti a non consegnare materie esplosive a persone che non siano in grado di dimostrare la propria identità mediante esibizione della carta d'identità o del permesso di porto d'arma, documenti questi indispensabili per chi intende fare acquisto del genere, nonchè ad annotare sul registro prescritto dal citato art. 55 tutti i dati riferentisi all'operazione e cioè: complete generalità dell'acquirente, estremi del documento identificativo, quantità e qualità degli esplodenti acquistati.

E' bene richiamare l'attenzione sul divieto assoluto di vendere esplosivi a persone che appaiano affette da malattie di mente o che siano in istato di ubbriachezza, nonchè ai minori. A questi ultimi è consentita la vendita della polvere e cartucce da caccia, purchè provvisti di porto d'arma.

Poichè poi il possesso delle materie esplodenti a nulla servirebbe senza quello delle cognizioni, anche elementari, per la loro manipolazione, dispongo, in virtù dell'art. 2 della legge di P. S., che anche gli esercenti l'arte libraria siano diffidati ad impiantare un registro in cui dovranno annotare le generalità complete degli acquirenti di qualsiasi pubblicazione in materia di esplosivi, con gli estremi precisi delle pubblicazioni da questi ultimi acquistate, e dei documenti identificativi esibiti.

Mentre resto in attesa di assicurazione, prego inviare alle R. Questura copia dei verbali redatti.

Pel Prefetto — LICATA

212. **Malaria. — Provvedimenti.** (C. 16 luglio 1931, n. 27716, ai Signori Podestà ed Ufficiali Sanitari dei Comuni aventi zone antimalariche).

Dalle denunce di casi di malaria, che pervengono a questa Prefettura, si rileva che l'endemia palustre ha subito una recrudescenza. In qualche comune sono denunciati anche dei casi di perniciosità.

D'altra parte, dalle ispezioni compiute nella Provincia dal personale dell'ufficio sanitario provinciale, si nota che gli ufficiali sanitari, quasi dovunque, non si sono attenuti alle tassative disposizioni da me impartite con le circ. N. 10127 del 22 marzo 1931 IX e N. 23276 del 16 giugno u. s., quest'ultima pubblicata nel Bollettino Amm. del 10 corr. a pag. 244.

La distribuzione del chinino viene fatta saltuariamente e a non tutti i lavoratori e gli abitanti delle zone malariche.

I registri di distribuzione non sono stati istituiti, i casi di malaria vengono denunciati intempestivamente ed, a volte, non denunciati affatto. Gli ufficiali sanitari non curano il rilevamento di focolai anofeligeni, nè indicano le misure occorrenti per la bonifica di essi.

Ciò stante, invito le SS. LL. a richiamare gli ufficiali sanitari dell'osservanza delle disposizioni da me date, ed in specie:

1. alla denuncia immediata dei casi di malaria;

2. alla perfetta tenuta dei registri di distribuzione del chinino;
3. a distribuire i preparati chinacei periodicamente a tutte le persone che dimorano o lavorano nelle zone malariche;
4. Trasmettere regolarmente al medico provinciale i prospetti del chinino distribuito mensilmente, per cura e per profilassi, secondo il modulo prescritto colle circ. succennate.

A carico degli ufficiali sanitari inadempienti sarò costretto adottare provvedimenti disciplinari.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

213. Rivista generale ai quadrupedi e parziale ai carreggi, finimenti e bardature. (C. 22 luglio 1931 n.º 27962 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Porto a conoscenza delle SS. LL. che il Ministero indirà nel corr. anno la rivista generale ai quadrupedi e parziale ai carreggi finimenti e bardature.

Invito pertanto le SS. LL. a mettere al più presto al corrente i registri mod. I e mod. I bis, prescritti dall'art. 3 del Testo Unico e dall'art. 2 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio Esercito — edizione 1927 — e rammentare, coi mezzi che crederanno più opportuni, ai proprietari di quadrupedi, carreggi, finimenti e bardature, l'obbligo che essi hanno delle denunce e le sanzioni penali nelle quali incorrono nei casi di inadempienza (art. 4 testo unico ed art. 3, 5, 6 e 120 del regolamento).

Ciò è indispensabile per l'esattezza della rivista, che dovrà quanto prima compiersi, e per evitare intralci e ritardi nello sviluppo delle operazioni, con grave danno anche all'Erario.

Pel Prefetto — LICATA

(v. cont. circolari in 2ª pag. cop.)

Parte II.

Le attribuzioni dell' ufficiale di Stato Civile

nel nuovo ordinamento matrimoniale italiano

(cont. vedi pag. 245 e 263)

Ma secondo i principi del diritto internazionale, tale obbligo si trasforma in un preciso dovere dei parroci e degli ordinari — negli esclusivi confronti con le superiori autorità ecclesiastiche — solo quando l'impegno assunto dalla S. Sede verso lo Stato italiano si sia concretato in un comando, pertinente al diritto canonico interno, ad essi rivolto dall'autorità ecclesiastica.

Effettivamente noi troviamo una disposizione espressa, in questo senso, al n. 43 della Istruzione (1).

Si può pertanto concludere che quando il parroco, per incuria od altro motivo, non abbia provveduto alla domanda della trascrizione, sia possibile il ricorso (da parte degli sposi o di chiunque vi abbia interesse) ai suoi superiori ecclesiastici, *non però alle autorità dello Stato.*

Tuttavia, anche se non può essere costretto dalle autorità dello Stato a richiedere la trascrizione, il parroco sarà sempre civilmente responsabile per i danni cagionati da un ritardo, a lui imputabile, nella trascrizione stessa.

6. — Già abbiamo notato che determinare le condizioni e i limiti del rinvio alla legge canonica significa anche fissare le condizioni e i limiti stabiliti per la trascrizione (2), perchè questa non è altro che la forma con la quale si attribuiscono ai singoli matrimoni religiosi gli effetti civili.

La legge 27 marzo non indica espressamente quali siano questi limiti e condizioni; dobbiamo quindi desumerli noi stessi dal testo della legge.

(1) N. 43 « Istruz. »: « Il parroco negligente nella notificazione dei matrimoni all'ufficio di Stato civile, soggiace alla sanzione penale comminata nel can. 2383, oltre alla grave responsabilità di cui al n. 30 ».

(2) Quelli che il Ravà chiama *presupposti* della trascrizione.

Cominciano dalle condizioni:

Prima condizione è *la volontà delle parti*. Lo Stato rinvia alla legge canonica, sotto condizione che le parti liberamente abbiano scelto il rito cattolico. L'elezione del rito può farsi espressamente, all'atto della richiesta delle pubblicazioni in una col parroco od altrimenti, e tacitamente, con la lettura degli art. del Cod. civile all'atto del matrimonio religioso. La legge italiana differisce in questo da quelle vigenti in altri Stati, i quali *impongono* a tutti i cattolici la forma del matrimonio religioso.

La volontà delle parti, comunque manifestata anteriormente alla celebrazione, è sempre revocabile; invece non può più essere revocata dopo la celebrazione, si è già visto infatti che la trascrizione può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse.

Pertanto, come scrive il *Ravà*, questo atto di scelta ha una particolare importanza giuridica, soprattutto come elezione della legislazione e della giurisdizione a cui gli sposi vogliono che il matrimonio sia sottoposto per quanto riguarda la celebrazione e la sua validità.

Seconda condizione è *la lettura degli art. 130, 131 e 132 Cod. civ.* (art. 34 Concord., art. 8 legge 27 maggio).

Tale lettura nulla ha da vedere con la celebrazione del sacramento del matrimonio, non integra in nulla il matrimonio canonico, non dà luogo alla formazione di un nuovo rito matrimoniale canonico-civile, ma bensì costituisce una vera e propria condizione stabilita dallo Stato per il rinvio alla legge della Chiesa. E non potrebbe essere diversamente: si dovrebbe altrimenti pensare che a regolare le forme del matrimonio canonico intervenga pure la legge italiana; il che ripugna ai principi della scienza giuridica, in quanto la forma di un dato atto non si può immaginare determinata, *entro la sfera di sovranità di ciascun ordinamento giuridico*, se non dall'ordinamento stesso, ma non in parte da uno e in parte da altro ordinamento sovrano, ciascuno dei quali rimanga sottoposto, sia pure senza la comminatoria di sanzioni, alla legge dell'altro. La legge italiana non rivolge quindi

al parroco alcun comando di leggere gli articoli del Codice: semplicemente questi dovrà leggerli, ove voglia che il matrimonio canonico sia riconosciuto dallo Stato.

Sorge ora la questione se la lettura degli art. del Cod. debba seguire immediatamente la celebrazione del matrimonio cattolico, oppure possa essere compiuta anche successivamente.

Risponde affermativamente l'*Jemolo*; è invece per la negativa il *Marini* (1).

E' innegabile che il considerare la lettura degli art. come l'adempimento di una condizione — non quale formalità integrante del rito cattolico — potrebbe invogliare a ritenere valida tale lettura, anche se compiuta dopo qualche tempo dalla celebrazione del matrimonio religioso; pur risalendo sempre gli effetti civili del matrimonio alla data della celebrazione, salvo il disposto dell'art. 14, legge 27 maggio. Ma non credo si debba accedere a questa tesi, per un motivo che finora non sembra essere stato avvertito.

Si è visto che la lettura degli art. del C. civile rappresenta soprattutto, a parte il simbolico richiamo dell'autorità dello Stato, il mezzo con cui gli sposi manifestano la volontà di contrarre matrimonio civile oltre che religioso. Ora, è bensì vero che la scelta del rito può farsi espressamente anche in altri modi anteriormente alla celebrazione, ma tale scelta è sempre revocabile; d'altra parte la legge non stabilisce alcun mezzo solenne per manifestare la volontà della scelta e tanto meno l'eventuale mutamento di essa. La conclusione mi sembra derivi naturale dalle premesse: *la volontà, precedentemente manifestata o no, che il matrimonio religioso abbia pure effetti civili deve risultare in modo indubbio al momento della celebrazione di esso, e tale intento si consegue solo con la lettura delle disposizioni del Cod. civ.*

Ritenere per valido l'adempimento tardivo della formalità della lettura del Codice civile, significherebbe attribuire effetti retroattivi ad una volontà che solo in quel momento si manifesta

(1) JEMOLO, in « Giur. It. », col 283. MARINI: *Op. cit.*, pp. 96-98.

giuridicamente, il che, oltre a non essere conforme ai principi (1), porterebbe a difficoltà pratiche gravissime. Basti pensare al caso che uno dei coniugi contragga altro matrimonio civile, e successivamente acconsenta alla formalità della lettura degli art. del Codice, esternando così la volontà di dare effetti civili al matrimonio religioso celebrato precedentemente. Quale dei due matrimoni dovrebbe essere valido? Sarebbe esatto attribuire effetti retroattivi ad una volontà dichiarata solo in un momento posteriore ad altra manifestazione di volontà contrastante ed *irrevocabile*? Veramente non mi sembra.

Del resto questa tesi è molto autorevolmente suffragata dal testo dell'art. 34 del Concordato: « Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura, ecc. ». Tale articolo, per quanto non riprodotto testualmente dall'art. 8 della legge 27 maggio, ne costituisce tuttavia il mezzo più sicuro dell'interpretazione.

Per le stesse ragioni, si può affermare che, quando la lettura degli art. del Codice non abbia avuto luogo, fosse pure per causa di forza maggiore, ad es. fisica impossibilità di uno degli sposi o del celebrante, il matrimonio canonico non può mai avere effetti civili.

Ultima condizione è costituita dalla *redazione dell'atto di matrimonio*, a sensi del primo capoverso dell'art. 8, legge 27 maggio.

Dobbiamo ora considerare i *limiti* imposti alla trascrizione, cioè le limitazioni a cui è soggetto il rinvio alla legge canonica. Non si debbono confondere le eccezioni al rinvio, con le limitazioni. Le eccezioni sono i casi in cui il rinvio non ha luogo, qualunque sia la forma di celebrazione canonica. Le limitazioni invece rappresentano restrizioni, in virtù delle quali il rinvio è limitato a certe forme di matrimonio canonico, che presentano

(1) Ordinariamente ogni dichiarazione di volontà produce effetti *ex nunc* (es. articoli 1057 e 1128 C. civ.), e solo eccezionalmente *ex tunc* (es. art. 932 C. civ.). E' particolarmente importante ricordare a questo proposito l'art. 21, ultimo capov. della legge 27 maggio, di cui in seguito (V. n. 12).

determinati estremi, e non si estende ad altre. I requisiti che si vedono riscontrare nel matrimonio canonico, perchè possa essere trascritto sono:

Il consenso degli sposi di volersi rispettivamente per marito e moglie. Tale consenso deve naturalmente risultare dall'atto di matrimonio, ma per la validità del matrimonio cattolico non è affatto prescritta una domanda esplicita del celebrante a ciascuno degli sposi, a somiglianza di quanto prescrive l'art. 94 Cod. civile per il matrimonio civile. Il diritto canonico impone, dal canto suo, tale interrogazione, e sui modelli degli atti di matrimoni cattolici è menzionato il compimento di tale formalità, ma tale menzione non è affatto indispensabile. Così pure potrebbe essere modificato dalla Chiesa (per quanto ciò non sia probabile) questo punto del rituale, senza alcuna rilevanza giuridica per quanto riguarda gli effetti civili del matrimonio religioso.

E' questa una differenza notevole fra le regole poste per l'attribuzione degli effetti civili del matrimonio canonico, e quelle stabilite per i matrimoni acattolici. Stabilisce infatti l'art. 9, legge 24 giugno, che il ministro del culto deve dare lettura agli sposi degli art. 130, 131 e 132 Cod. civ. e riceve, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie. La diversità di trattamento è giustificata dall'alto grado di sviluppo raggiunto dal diritto canonico, sviluppo che basta a garantire senz'altro il legislatore della serietà degli atti compiuti secondo le forme di esso.

Intervento di celebrante competente. All'art. 8, legge 27 maggio, si parla di « ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio ». Si deve quindi riconoscere una limitazione del rinvio, nel senso che lo Stato ha imposto, perchè esso abbia luogo, la presenza di un ministro del culto alla celebrazione del matrimonio religioso.

Secondo il diritto canonico può assistere validamente al matrimonio, quale *testis qualificatus*, l'ordinario o il parroco del luogo

— ovvero un sacerdote espressamente delegato—soltanto dal giorno della presa di possesso del beneficio, purchè non sia stato comunicato, interdetto o sospeso dall'ufficio, e purchè chieda e riceva il consenso dei contraenti, senza esservi costretto dalla violenza altrui o da grave timore (1). Ma se anche altro parroco celebrasse il matrimonio, questo risulterebbe soltanto irrituale, non annullabile. Sono equiparati ai parroci i cappellani militari delle truppe italiane (art. 14 Concord.), i quali, avendo competenza personale, assistono validamente al matrimonio dei loro militari soltanto.

Inoltre, per diritto canonico, è valida una forma speciale di matrimonio senza l'intervento del parroco, in particolari circostanze. In tal caso, ove sia possibile, la legge canonica impone che sia chiamato qualunque altro sacerdote; però si tratta qui di un comando diretto ai fedeli, non di una condizione per la validità del matrimonio, fermo restando che il matrimonio è valido (quando concorrano quelle speciali circostanze) anche se celebrato dinanzi a due soli testimoni: « salva coniugii validitate coram solis testibus » (C. I. C., can. 1098).

Il matrimonio canonico contratto dinanzi a soli testimoni, non potrà mai ottenere la trascrizione, ma sorge la questione, forse più interessante dal punto di vista teorico che pratico, se basti, per l'ammissibilità della trascrizione, la presenza di un sacerdote qualsiasi, ovvero se non sia necessario l'intervento del parroco o dell'ordinario (2).

Sembra evidente che la legge italiana, accennando a un *ministro del culto*, abbia inteso riferirsi ad un ministro del culto particolarmente qualificato dalla legge canonica per la celebrazione del matrimonio, non a qualsiasi sacerdote, che potrebbe intervenire ad integrare un matrimonio, canonicamente valido anche senza di esso. Andando in contrario avviso, si dovrebbe

(1) STOCCHIERO: *Il matrimonio in Italia*, n. 263.

(2) Nel senso che basti l'intervento di un sacerdote qualunque, l'JEMOLO, in « Giur. It. », col. 284; in senso contrario RAVA: *Op. cit.*, pp. 68-69.

ritenere che all'ufficiale di S. civile — il quale non può, al di fuori della constatazione che ricorrono tutti gli estremi per il rinvio, muovere alcuna indagine sull'adempimento delle forme volute dalle leggi canoniche, essendo su ciò competenti i Tribunali ecclesiastici — incomba la trascrizione di ogni matrimonio comunque celebrato dinanzi ad un sacerdote; e ciò manifestamente sarebbe assurdo, dato l'immane nullità, che colpirebbe il matrimonio religioso.

Del resto in questa interpretazione ci soccorre il testo dell'art. 34 del Concordato, nel quale si accenna esplicitamente al *parroco* e non ad altri.

Possiamo pertanto affermare che, tali restando le disposizioni del diritto canonico, l'Ufficiale di Stato civile chiamato a compiere la trascrizione *deve assicurarsi della competenza del celebrante, accertando che questi risulta legittimamente investito di ufficio, il quale gli consenta di celebrare il matrimonio, ovvero è stato regolarmente delegato per quel dato caso*. Non dovrà per contro fermarsi a stabilire la competenza territoriale, perchè questa non è necessaria alla validità del matrimonio canonico.

Riassumendo: costituiscono condizioni per la trascrizione: la volontà delle parti circa la scelta del rito, la lettura degli articoli del Cod. civile; limiti per il rinvio, e quindi limiti per la trascrizione sono: necessità del consenso degli sposi, l'intervento di celebrante competente (3).

Tali elementi devono risultare esplicitamente od implicitamente nell'atto di matrimonio, trasmesso dal parroco. Le indicazioni riprodotte all'art. 9, legge 27 maggio riflettendo solo quanto deve risultare dalla trascrizione effettuata dall'ufficiale di Stato civile, non gli estremi che debbono emergere dall'atto di matrimonio.

(3) RAVÀ menziona anche i testimoni, *Op. cit.*, p. 148, ma, nel silenzio della legge, questi non si debbono ritenere indispensabili. In tal senso JEMOLO, in « Giur. It. »: STOCCHIERO: *Op. cit.*, p. 275. I testimoni sono però richiesti dalla legge canonica.

L'Ufficiale di S. C., ricevendo l'atto di matrimonio in originale, dovrà soltanto assicurarsi della verità della sottoscrizione del parroco, e constatare che da esso risultano tutti gli estremi accennati *non dovrà muovere indagini sulla verità del suo contenuto*, perchè il matrimonio canonico può essere solo impugnato dinanzi le autorità ecclesiastiche. Solo eccezionalmente, per quanto riguarda l'impugnativa della menzione della lettura del Codice, è da ritenere applicabile il procedimento della querela di falso (V. oltre n. 10).

7. — Stabiliti così gli estremi essenziali per la trascrizione, riesce abbastanza facile risolvere i dubbi che si presentano circa la possibilità di trascrizione di forme speciali di matrimonio previste dal diritto canonico. Diciamo brevemente:

Il diritto canonico ammette il matrimonio *per procuratorem*; invece il matrimonio civile deve sempre essere contratto personalmente dagli sposi. Il matrimonio canonico per procura può esser trascritto?

Ritengo si debba rispondere affermativamente.

Abbiamo visto che con la nuova legge matrimoniale si è rinviato alla legislazione della Chiesa; quindi, salvi i limiti e le condizioni poste per il rinvio, la trascrizione dell'atto di matrimonio cattolico potrà sempre farsi, qualunque sia la forma con la quale la Chiesa ha proceduto alla celebrazione. Inoltre, trattandosi di materia per cui lo Stato si è dichiarato incompetente, non sarà affatto necessario un mandato autentico secondo le forme degli atti civili (1), ma basterà la forma canonica stabilita dalla legge della Chiesa.

La procura non dovrà essere allegata all'originale dell'atto di matrimonio trasmesso dal parroco per la trascrizione, ma basterà che in tale atto si faccia espressa menzione del mandato, e le eventuali irregolarità del mandato stesso dovranno farsi valere dinanzi l'autorità ecclesiastica.

(continua)

(1) Contra, V. RAVÀ: *Op. cit.*, p. 67.

217- **Trasferimento di segretario comunale.** (C. 25 luglio 1931 numero 28739 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti ed in cui prestano servizio segretari effettivi).

Prego la S. V. d'interpellare codesto Segretario effettivo per sapere se intenda di essere trasferito d'ufficio nel Comune di Mariano del Friuli, sede raccomandabile per comodità di mezzi di comunicazione ed altri benefici locali.

Attendo risposta a vista.

p. Il Prefetto — LICATA

Appalti, aste ecc.

Comune di Trentinara. — *Vendita taglio bosco ceduo di leccio Marco Cozzo-Tempagrande-Pro Picciano e S. Pietro.* Essendo andato deserto il 1° incanto, si rende noto che il giorno 10 agosto 1931, alle ore 10, sarà tenuto presso questa R. Prefettura un secondo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 79100. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio 7900, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in tre rate, giusta deliberazione 20 dicembre 1930. Termine per taglio e sgombero mesi 24. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Castelcivita' — *Vendita del taglio di numero 6996 piante nelle sezioni IV e V del bosco denominato Montagna.* — Si rende noto che il giorno 24 agosto 1931, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura di Salerno un primo incanto per la vendita del bosco suddetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 564667. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 56500, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 2 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 36. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Nocera Inferiore. — *Applicato di Segreteria.* — Concorso per titoli ed esame. Stipendio annuo L. 5800, lordo delle ritenute di legge e della riduzione del 12°₁₀.

Titolo di studio: licenza scuola media o secondaria di grado inferiore o certificato ammissione o frequenza a scuola media o secondaria di grado superiore. Età da anni 18 a 45, salvo eccezioni di legge. Domanda e documenti non oltre le ore 12 del 10 ottobre 1931 e quietanza della tassa di concorso di L. 25.

Il Podestà Carlo Angrisani Armenio

segue **Concorsi**

Comune di Ottati. — *Concorso per titoli al posto di levatrice condotta.* — Stipendio annuo lire 2,000. — Indennità di residenza lire 500. Caroviveri lire 70 mensili con quattro aumenti quadriennali del decimo sullo stipendio. Scadenza 25 settembre 1931-IX. Assunzione entro 15 giorni dalla nomina.

Ottati li 25 luglio 1931 - IX.

Il Commissario Pref. D.r N. Di Paola

Il Segretario Com. D.r L. Palladino

Opera Naz. per gli orfani di guerra. — **Comitato Prov. di Salerno.** — *Conferimento di borsa di studio agli orfani di guerra.* — L'assegnazione è per l'anno scolastico 1931-32. Il conferimento della borsa verrà stabilito dal Comitato Prov. per gli orfani di guerra iscritti alle scuole medie e dalla Sede Centrale dell'Opera Naz. per quelli iscritti ad istituti di istruzione superiore. Le domande dovranno pervenire entro il 15 agosto 1931 al Comitato Prov. corredate dello Stato di famiglia, dei certificati di nascita, di buona condotta, di impossidenza, scolastico, di iscrizione facoltativa all'Opera Naz. Balilla, Avanguardisti, Piccole o Giovani Italiane e di ogni altro documento a dimostrazione del bisogno e dei meriti scolastici del concorrente e delle benemerienze di guerra del padre caduto. Per le conferme della borsa già goduta nell'anno scolastico 1930-31 basterà presentare la sola domanda con l'attestato scolastico di promozione alla classe superiore.

Salerno 9 luglio 1931-IX.

Il Presidente M. Farina

Pubblicazioni.

Cav. Uff. Gaetano Rizzo. — *Questioni giuridico-amministrativo* nelle risoluzioni data dalla giurisprudenza — Como Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani, lire 20.

In forma di brevi studi monografici, l'autore presenta nel libro le risoluzioni che alcune quistioni di un certo impegno hanno avuto dalle più recente ed autorevole giurisprudenza.

La esposizione facile e sirena delle molteplici quistioni — gli argomenti trattati sono 85 — rende la consultazione del libro agevole e facile. Il richiamo alle fonti giurisprudenziali, fatto molto opportunamente in capo a parte, con la citazione non solo delle decisioni, ma anche delle varie riviste di giurisprudenza che le hanno riportate, completa questo utilissimo lavoro, che fa parte col n. 112 della conosciutissima Biblioteca Pratica Raccolta Ostinelli.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

218. R. D. Legge 11 luglio 1931 n. 691 (C. 14 luglio 1931 n. 9930 del Ministero delle Finanze.
219. Tassa di scambio. Bestiame da macello. Riscossione obbligatoria in base a tariffa per capo per il periodo 15 luglio-30 settembre 1931. (C. Ministero Finanze 12 luglio 1931 n. 44099).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

220. Tutela igienica del baliatico.
221. Invalidi di guerra. Esonero dal versamento della cauzione di commercio.
222. Limitazione dell'emigrazione nell'isola di Cuba.
223. Prevenzione ed estinzione di incendi nei boschi.
224. Carbonchio ematico. Profilassi immunitaria. Concorso governativo nelle spese.
225. Servizio pubblico di autorimesse.
226. Convenzione veterinaria Italo-Polacca.
227. Difesa igienica dei generi alimentari.
228. Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo. Erogazioni volontarie.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 227 a n. 228 — Personale dei Segretari Comunali — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

227. **Difesa igienica dei generi alimentari.** (C. 29 luglio 1931 n. 29171 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia ed ai Signori Ufficiali Sanitari).

Per la immediata, diligente e continuativa esecuzione, trasmetto un mio decreto col quale ho disciplinato l'uso della carta per involgere sostanze alimentari negli spacci al minuto e la conservazione di essa per la difesa igienica dei generi alimentari.

Prego favorire un cenno di riscontro e di assicurazione.

bel Prefetto — LICATA

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto che la Confederazione Gen. Fascista dell'Industria e la Federazione dei Commercianti hanno segnalato al Ministero dell'Interno che da parte di molti venditori al minuto di generi alimentari si sogliono avvolgere le sostanze stesse con carta usata, stampata, colorata con sostanze nocive e che cedono facilmente il colore, o con carta contenente, nella fabbricazione, gesso, allume, barite;

Considerato che tutto ciò, oltre a rappresentare un inconveniente igienico, costituisce anche una frode al commercio, in quanto l'impiego di carta pesante, come quella contenente barite, va a discapito della merce acquistata;

Ritenuta la opportunità di disciplinare la materia;

Visto il T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 1° agosto 1907 N. 636 e l'art. 126 del regolamento gen. sanitario approvato con R. D. 3 febbraio 1901 N. 45;

Sentito il parere del Medico Provinciale;

DECRETA

1. E' vietato ai venditori al minuto di generi alimentari di avvolgere le sostanze stesse con carta usata, stampata, colorata con sostanze nocive, e che ceda facilmente il colore, con carta contenente nella fabbricazione gesso, allume, barite e con carta comunque pesante.

2. La carta da avvolgere sostanze alimentari, oltre ai requisiti voluti dalle leggi sanitarie, non deve superare il peso di gr. 1,50 per decimetro quadrato.

3. La carta da avvolgere il pane deve essere più leggera e, propriamente, deve essere adoperata esclusivamente la carta così detta « velina spessa » o « aloe ».

4. Il deposito della carta nei locali di vendita deve essere tenuto in scaffali puliti e chiusi completamente, per modo da assicurare la protezione dalla polvere, dal sudiciume e dalle mosche.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno deferiti all'autorità giudiziaria.

I Sigg. Podestà, gli Ufficiali Sanitari, i Vigili sanitari e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Salerno 28 luglio 1931 - IX.

Pel Prefetto — LICATA

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

218. R decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891. (C. 14 luglio 1931 n. 9986 del Ministero delle Finanze ai Prefetti).

In base agli articoli 3 e 10 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, si dettano le seguenti norme, aventi carattere obbligatorio, per l'applicazione delle disposizioni del Decreto medesimo, relative alla soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, ed alla esenzione dall'imposta di consumo per l'uva fresca destinata alla vinificazione ad uso famigliare (1).

I. — Abolizione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra.

Giusta l'art. 1 del R. decreto-legge succitato è abolito, a decorrere dal 15 luglio 1931, l'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, istituito a termini dei RR. decreti-legge 13 febbraio 1925, n. 117, 6 maggio 1926, n. 769 (2) e 24 settembre 1928, n. 2112 (3); addizionale che dai dazi interni di consumo venne poscia trasferito, eccezione fatta per i Comuni di Zara, Lagosta, Fiume e per quelli della riviera del Carnaro, sulle imposte di consumo delle dette bevande in forza dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141. (4)

E' inteso che siffatta abolizione, di portata generale, vale anche per gli indicati Comuni, nei quali — come è noto — nulla

(1) v. B. A. anno corr. pag. 253.

(2) v. » » 1926 pag. 98.

(3) v. « » 1928 » 53.

(4) v. » » 1930 pagg. 116, 129, 145 e 157.

essendo stato innovato alle speciali disposizioni vigenti in materia daziaria, l'addizionale stesso ha continuato ad essere percepito in aggiunta ai dazi interni di consumo.

Agli effetti di tale provvedimento e di conformità a quanto è stato già dichiarato col telegramma circolare n. 7579 dell' 11 luglio corr. (1) occorre distinguere tra riscossioni a tariffa e per abbonamento.

a) Riscossioni a tariffa. — In relazione alle tassazioni a tariffa effettuate dal 15 luglio 1931 in poi per imposte di consumo (o per dazi di consumo nei summenzionati Comuni), sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra non dovrà più essere applicato e riscosso il detto addizionale governativo.

Al riguardo è da tener presente che, in mancanza di apposite disposizioni nel R. decreto-legge in esame, e coerentemente del resto ai principi generali sempre seguiti in materia, nessun rimborso è dovuto per le riscossioni di addizionale eseguite a titolo definitivo fino a tutto il 14 luglio, e che, più particolarmente, nessun rimborso compete sulle rimanenze di bevande vinose ed alcoliche e di birra esistenti alla data medesima negli esercizi di vendita, per le quali l'addizionale siasi già reso esigibile alla stessa data.

b) Riscossioni per abbonamento. — Per quanto concerne l'addizionale applicato in via di abbonamento, le relative convenzioni — nel mentre rimangono ferme, come è ovvio, agli effetti delle imposte di consumo (o dei dazi) — dovranno ritenersi cessate col giorno 15 luglio nei riguardi dell'addizionale governativo. Conseguentemente la quota di canone per addizionale afferente al mese di luglio sarà riscossa limitatamente ai quattordici trentesimi, salvo beninteso il diritto ad esigere le quote di mesi precedenti eventualmente non ancora corrisposte.

Va da sè che ove fossero stati eseguiti pagamenti anticipati di canoni per periodi oltre il 14 luglio, occorrerà provvedere al rimborso a favore dei contribuenti, nei modi e forme consuete,

(1) v. B. A. anno corr. pag. 257.

di quanto risulterà da essi versato in corrispondenza al tempo posteriore all'abolizione dell'addizionale.

c) Versamenti da parte delle aziende delle imposte di consumo e daziarie. — Premesso che, a sensi delle vigenti disposizioni in materia, entro i primi dieci giorni del mese di luglio, pei Comuni di prima classe, ed entro i primi cinque giorni del mese stesso pei Comuni delle altre classi, si sono compiuti i termini pel versamento delle somme riscosse a titolo di addizionale governativo nel mese di giugno nei Comuni delle classi 1^a, 2^a e 3^a e nel bimestre maggio-giugno nei Comuni di 4^a classe, si dispone che i versamenti relativi ai quattordici giorni del corrente mese di luglio da parte di tutte le aziende, tanto se gestite direttamente quanto se condotte in appalto, siano effettuati entro il 31 agosto p. v., quale che sia la classe del Comune, sotto comminatoria della sanzione prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 769.

Si raccomanda vivamente ai Signori Intendenti di curare che tali versamenti avvengano puntualmente, e si richiama altresì la loro attenzione sulla necessità che, in vista appunto della completa cessazione del cespite, siano affrettati la liquidazione ed il recupero degli eventuali residui, in modo da poter eliminare prontamente ogni ulteriore pendenza in tale ramo di servizio.

Con l'occasione si fa poi presente che l'apposita convenzione stipulata fra questa Amministrazione e quella delle Poste, pel rilascio dei vaglia postali di servizio alle Aziende delle Imposte di Consumo dei Comuni non capoluoghi di Provincia, avrà effetto fino a tutto il mese di agosto 1931: conseguentemente qualsiasi altro versamento dopo detta data dovrà essere effettuato nei modi ordinari ed a spese delle aziende medesime.

d) Imputazione dei versamenti. — Restano ferme, per quanto concerne la imputazione delle somme ancora da versare per addizionale governativo, le disposizioni impartite, con le circolari 31 marzo 1930, n. 17 (Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette) e 4 aprile 1930, n. 13376 (Direzione Generale Tesoro).

Dovranno pertanto continuare ad affluire allo speciale fondo istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti, a termini dell'art. 3 del R. decreto 20 marzo 1930, n. 141, tutte le somme per addizionale governativo sulle imposte di consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra, ed al Capo II, Capitolo 82, del bilancio dell'entrata per l'esercizio in corso, ed in caso accorrendenti capitoli degli esercizi futuri, i proventi dell'addizionale governativo sul dazio di consumo delle accennate bevande riscosso nei Comuni di Zara, Lagosta, Fiume ed in quelli della riviera dal Carnaro, nonchè i proventi dell'addizionale eventualmente tuttora dovuto per accertamenti sia a tariffa che per abbonamento a tutto il 31 marzo 1930.

**II. — Esenzione dall'imposta di consumo per l'uva fresca
destinata alla vinificazione ad uso familiare.**

L'art. 3, 1° comma, del menzionato R. decreto-legge dispone che l'esenzione prevista dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 30 settembre 1930, n. 1353, (1) per l'uva fresca destinata alla vinificazione ad uso familiare, è mantenuta limitatamente al raccolto del corrente anno 1931, e soltanto per l'uva venduta o ceduta a qualsiasi titolo ai consumatori capi di famiglia, che siano diretti coltivatori agricoli.

Secondo le norme di esecuzione fissate dalla circolare ministeriale 30 settembre 1930, n. 18908, (2) erano ammessi ad usufruire della accennata franchigia tutti i consumatori, capi di famiglia, che non fossero commercianti all'ingrosso ed al minuto di bevande vinose od esercenti alberghi, trattorie, pensioni e simili, mentre invece con la disposizione ora citata potranno godere dell'esenzione medesima per il prossimo raccolto solamente quelli fra i detti consumatori, capi di famiglia, che siano diretti coltivatori agricoli.

Per diretti coltivatori agricoli devono intendersi coloro che attendono col proprio lavoro alla coltivazione della terra; in altr

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 365.

(2) v. » » 1930 Cop. 27.

termini deve trattarsi di agricoltori in senso vero e proprio, di persone cioè che esercitino direttamente l'agricoltura come loro normale e principale occupazione, qualunque sia il genere delle colture, e siano essi proprietari, mezzadri, coloni, affittuari od anche agenti tecnici di aziende agricole, fattori, guardiani o custodi permanenti di fondi, o semplicemente braccianti.

Non possono però beneficiare della esenzione i proprietari che abbiano ceduto i fondi a mezzadria, a colonia ed in affitto, dappoichè in tali casi la qualifica di diretto coltivatore spetta ai mezzadri, ai coloni ed agli affittuari dei fondi stessi.

Come pure la esenzione non rendesi ovviamente applicabile nei confronti dei diretti coltivatori di fondi vitati e dei proprietari compartecipi del prodotto, ai quali compete comunque la più estesa franchigia di cui all'art. 16 (sub 16 n. 2) del R. decreto 20 marzo 1930, n. 141.

Ciò chiarito, per quant'altro concerne le modalità di applicazione della esenzione, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella succitata circolare 30 settembre 1930.

E poichè è prevedibile che la limitazione e la successiva totale cessazione della franchigia in talune località ed in particolari situazioni, determinate in ispecie dalla ripartizione della proprietà terriera, dal genere di coltivazione e da consuetudini locali, abbia a recare notevoli spostamenti negli elementi e nei criteri di valutazione, che servono di base ai contratti di appalto in corso, così il secondo comma dello stesso articolo 3 stabilisce che questi contratti potranno, ove d'uopo, essere riveduti adottandosi — in caso di disaccordo fra le parti — la procedura prevista dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36. (1)

Il Ministro — MOSCONI

219. Tassa di scambio — Bestiame da macello — Riscossione obbligatoria in base a tariffa per capo per il periodo 15 luglio-30 settembre 1931. (C. Ministero Finanze — Dir. Gen. delle Tasse sugli Affari — 12 luglio 1931 n. 44099).

(1) v. B. A. anno corr. pag. 33.

Dal 15 luglio al 30 settembre 1931, in seguito all'aumento dell'aliquota di tassa di scambio da lire 1,50 a lire 2,20 per cento, stabilito dal R. D. Legge 11 luglio 1931 n. 1175 (1) per la riscossione della tassa di scambio sul bestiame da macello, a mente delle disposizioni contenute nel titolo XII del nuovo testo di legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, ed agli effetti dell'articolo 73 della legge stessa, deve adottarsi la seguente tariffa, che determina la quota fissa di tassa da riscuotersi per ogni capo di bestiame, giusta le specificazioni e discriminazioni indicate nella tariffa medesima.

Tariffa — Tassa fissa per capo.

1. Buoi:
 - a) di peso vivo superiore a kg. 400 L. 45.
 - b) di peso vivo superiore a kg. 400 L. 31,65.
2. Vacche L. 33,30.
3. Tori L. 48,30.
4. Vitelli e vitelloni:
 - a) di peso vivo superiore a kg. 250 L. 45.
 - b) di peso vivo superiore a kg. 120 e non superiore a kg. 250 L. 20.
 - c) di peso vivo superiore a kg. 80 e non superiore a kg. 120 L. 12,50.
5. Vitelli di peso vivo non superiore a kg. 80 L. 10.
6. Suini:
 - a) di peso vivo superiore a kg. 130 L. 16,65.
 - b) di peso vivo superiore a kg. 10 e suini di qualunque peso macellati dagli allevatori per uso familiare L. 8,30.
7. Pecore, capre e montoni L. 4,15.
9. Agnelli e capretti L. 1,25.
9. Bestiame equino per il quale la tassa di scambio sia da riscuotersi all'atto della macellazione o del pagamento della imposta di consumo sulle relative carni in confronto di commercianti, industriali ed esercenti, nel caso di cui all'art. 65, secondo comma, della nuova legge sulla tassa di scambio:
 - a) cavalli L. 17,50.
 - b) muli L. 12,50.
 - c) asini L. 8,30.

Pregasi di diramare subito gli uniti esemplari della presente circolare ai dipendenti Uffici del Registro, agli Ispettori del Demanio e delle Tasse ed ai Comuni tutti di questa Provincia, dandone sollecita assicurazione con teleposta a questa Direzione Generale.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 253.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

220. **Tutela igienica del baliatico.** (C. 22 luglio 1931, N. 27396, ai Podestà e commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Risulta a questa Prefettura che non in tutti i Comuni della Provincia vengono scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di tutela igienica del baliatico, specialmente nei confronti della profilassi della sifilide e della protezione dell'infanzia.

Al riguardo si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL., perchè ne curino l'esatta osservanza, sulle disposizioni contenute nel decreto luog. 4 agosto 1918, N. 1395 e nella relativa ordinanza ministeriale 6 giugno 1919. Di speciale importanza, fra queste disposizioni, sono quelle che prescrivono l'*autorizzazione, da rilasciarsi dal Podestà per l'esercizio del baliatico e l'obbligo che ogni bambino che venga affidato a baliatico sia accompagnato da un certificato medico dichiarante se è o no affetto da sifilide.* Di tale certificato, redatto in doppia copia, un esemplare deve essere conservato dalla balia, insieme al proprio atto di autorizzazione, l'altro deve restare alla famiglia o all'ente, che ha dato a balia il bambino. E' superfluo illustrare la grande importanza profilattica di questa prescrizione, sul doveroso adempimento della quale sarà opportuno richiamare l'attenzione così delle donne che esercitano il baliatico, come delle famiglie e dei domestici tutti.

Anche le norme relative alle agenzie di collocamento di balie, che interessano soprattutto i maggiori centri di popolazione, debbono avere la più esatta applicazione, come quelle riguardanti *la vigilanza sul servizio baliatico demandata agli Ufficiali sanitari, cui spetta trasmettere trimestralmente alla Prefettura una relazione su tale servizio.* Al riguardo è opportuno ricordare che l'art. 10 della legge 10 dicembre 1925, N. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, affida ai patroni di detta Opera, in ogni comune, la vigilanza sui minori di 14 anni collocati presso nutrici o allevatori, e che questi ultimi (nutrici o allevatori) devono denunciare ogni allevamento al locale Comitato di Patro-

nato. Inoltre l'art. 190 del regol. 15 aprile 1926 N. 218, per l'esecuzione della citata legge, dispone che nessuna donna può ricevere o tenere in consegna un bambino, per allattarlo fuori della dimora dei genitori o del tutore, nè esercitare in altro modo il baliatico, ove non sia munita dell'autorizzazione prescritta dal regol. 4 agosto 1918 N. 1395, e che tale autorizzazione può essere rilasciata solo quando l'ultimo bambino della donna che lo richiede sia morto, o abbia compiuto almeno il 5.º mese di vita, tranne che dalla visita medica prescritta la donna risulti fisicamente capace di allattare effettivamente anche il proprio bambino.

In quest'ultimo caso l'autorizzazione deve essere revocata, quando venga accertato che la donna trascuri o sospenda l'allattamento del proprio bambino, prima che questo abbia compiuto il 5.º mese.

L'altra importanza della disposizione di questo art. 190 ai fini dell'eugenica e dell'assistenza all'infanzia, nel periodo più delicato dello sviluppo del bambino, rende necessario che ne sia curata la più rigorosa applicazione, mentre si hanno ragioni per ritenere che essa non venga sempre scrupolosamente rispettata.

Questa Prefettura fa affidamento sulla consapevolezza delle elevate finalità demografiche delle norme di legge sulla tutela del baliatico e della prima infanzia da parte delle S.S LL. e degli Ufficiali sanitari, ed è sicuro della loro valida collaborazione in materia, della quale attende a suo tempo dettagliate notizie, pregando frattanto di un cenno di ricevuta della presente, della quale le SS. LL. daranno integrale comunicazione agli Ufficiali sanitari.

Pel Prefetto — LICATA

221. Invalidi di guerra. Esonero dal versamento della cauzione di commercio. (C. 29 luglio 1931, N. 27721 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, comunico la seguente circ. del Ministero delle Corporazioni:

« L'Associazione Naz. tra Mutilati e Invalidi di Guerra ha

richiamato l'attenzione di questo Ministero sulle condizioni di quei suoi iscritti, che intendono dedicarsi al piccolo commercio, ma non sono in condizione di versare il deposito cauzionale di L. 500 richiesto dalle vigenti disposizioni.

Poichè la forma stessa del commercio a cui si dedicano dimostra che trattasi di persone prive di mezzi e non in condizioni quindi di provvedere al versamento della cauzione e d'altra parte si è qui di fronte ad una categoria di cittadini, che ha diritto alla gratitudine del Paese, la quale deve concretarsi in possibile ed equa facilitazione nei loro riguardi, dispongo che, allorchè invalidi o mutilati di guerra o per la causa Nazionale chiedano di esercitare il commercio ambulante, essi siano di diritto esonerati dal versamento della cauzione.

Ciò non li esimerà peraltro dal provvedersi della licenza di commercio, di cui all'art. 1 del R. D. L. 16 dicembre 1926, N. 1174, (1) e della autorizzazione di polizia di cui all'art. 122 del T. U. 6 novembre 1926, N. 1848 delle leggi di P. S.

Pel Prefetto — LICATA

222. Limitazione dell'emigrazione nell'isola di Cuba. (C. 4 agosto 1931 n. 4455 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si comunica, per opportuna norma degli interessati, che il dipartimento dell'immigrazione della Repubblica Cubana ha disposto che non sarà ammesso nel territorio di quello Stato l'immigrante che, non conoscendo la lingua spagnuola, non presenti all'Ispettore, al momento della visita all'arrivo del piroscafo, un peculio di sua pertinenza inferiore a 200 pesos.

Il Questore — CIPRIANI

223. Prevenzione ed estinzione di incendi nei boschi. (C. 1° agosto 1931, n. 4626, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ho avuto occasione di rilevare che nella maggior parte degli incendi di boschi comunali demaniali e patrimoniali, recentemente verificatisi in vari Comuni della Provincia, gl'incendi stessi sono

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

stati originati da colpevoli imprudenze di pastori, per modo che è a ritenersi che, con una maggiore oculata vigilanza per parte del personale incaricato della custodia, non si sarebbero verificati.

Ho rilevato altresì che in qualche comune la tardiva organizzazione ed invio sul posto di personale idoneo ha reso possibile l'estendersi dell'incendio con ulteriori danni al patrimonio boschivo comunale.

Taluni Podestà infine si sono dimostrati molto corrivi nel chiedere e fare affidamento sull'opera dei militari di truppa, i di cui reparti soltanto occasionalmente si sono trovati dislocati per le manovre nel territorio della Provincia.

Richiamo perciò l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute nell'ordinanza prefettizia N. 17118 in data 12 maggio corr. anno, pubblicata a pagina 192 del Bollettino Amministrativo della Prefettura e faccio pieno affidamento sull'efficace interessamento delle SS. LL. perchè siano evitati ulteriori danni al patrimonio boschivo della Provincia.

Attendo precisa assicurazione dai Sigg. Podestà, nel cui territorio esistono comprensori boschivi, anche con la comunicazione dell'avvenuta costituzione delle squadre, di cui è cenno al n. II della richiamata ordinanza Prefettoria.

Il Prefetto — SOPRANO

224. Carbonchio ematico. Profilassi immunitaria. Concorso governativo nelle spese. (C. 27 luglio 1931 n. 29539 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla Prefettizia N. 4708 del 27 febbraio 1931, pubblicata nel B. A. N. 7 del c. a., prego significarmi se durante il periodo di tempo, che va dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, siano stati praticati costà trattamenti immunizzanti degli animali contro il carbonchio ematico, indicandomi in tal caso se ed in quale misura il comune abbia sostenuto spese per l'acquisto di prodotti immunizzanti.

Attendo sollecito riscontro, avvertendo che dovendosi trasmettere al Ministero dell'Interno entro il giorno 20 agosto p. v,

il rendiconto della somma messa dal Ministero stesso a disposizione di quest'ufficio per incoraggiare la pratica di detti trattamenti, ogni eventuale richiesta di contributo governativo a favore dei comuni per opere anticipate per l'oggetto, durante il periodo di tempo indicato, che pervenisse a quest'ufficio dopo tale giorno, non potrebbe in alcun modo essere accolta.

p. Il Prefetto — LICATA

225. **Servizio pubblico di autorimesse.** (C. 24 luglio 1931 n. 4319 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la rigorosa ed esatta osservanza, trascrivo qui di seguito il telegramma Ministeriale relativo al servizio pubblico di autorimesse:

« Nello espletamento di indagini di polizia, si rende spesso necessario conoscere dati relativi automobili che siano state noleggiate o abbiano avuto assistenza di qualsiasi genere in pubbliche rimesse. Pertanto le LL. EE. sono pregate, valendosi del disposto dell'art. 2 della Legge di P. S., emettere ordinanza con cui si faccia obbligo ai proprietari di tali rimesse di munirsi di registro sul quale dovranno essere annotate per le automobili noleggiate: generalità persone che le abbiano noleggiate, durata del noleggio e se macchina sia stata fornita con conducente, località nelle quali sia stata durante il noleggio. Per le automobili che abbiano solo sostato nelle rimesse: generalità del conducente, numero targa autovettura, provenienza, durata sosta e operazioni effettuate ».

Prego fornire assicurazione e comunicare i nomi dei titolari delle autorimesse esistenti in ciascun comune.

Il Questore - - CIPRIANI

226. **Convenzione veterinaria italo-polacca.** (C. 7 agosto 1931 n. 30237 ai Podestà e Commiss. Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

La Gazz. Uff. del 18 luglio c. a. n. 164 ha pubblicato la Convenzione veterinaria tra l'Italia e la Polonia del 22 luglio 1930.

Il Ministero si riserva di inviare un congruo numero di esemplari della convenzione stessa per la distribuzione ai dipendenti Uffici Veterinari e dà intanto un riassunto delle più importanti norme in essa contenute per la relativa applicazione:

1.° la importazione dei ruminanti e suini effettuate direttamente dalla Polonia non saranno più sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero.

Tenuto, però, conto che detto bestiame per raggiungere i nostri confini deve attraversare il territorio di altri stati, è indispensabile per ottenere la autorizzazione di transito-che gli importatori a mezzo delle EE. LL. facciano conoscere al Ministero i Paesi di transito, la dogana di entrata nel Regno ed il numero dei capi che intendono importare per ogni lotto.

2.° l'importazione in transito attraverso il Regno degli animali provenienti dalla Polonia è consentita sotto l'osservanza delle norme stabilite dalla convenzione per l'importazione vera e propria ed alla condizione, però, che il paese di destinazione degli animali si impegni a non respingerli in nessun caso. Se il transito suddetto dovesse avvenire anche attraverso altri Paesi, l'autorizzazione di transito dovrebbe essere preventivamente ottenuta da questi stessi Paesi.

3.° il transito della carne fresca, conservata o preparata, delle materie prime di origine animale, trasportate dal territorio dall'una parte contraente attraverso il territorio dell'altra, per ferrovia in vagoni chiusi e piombati o su piroscampo, sarà ammesso alle stesse condizioni richieste per l'importazione e senza il preventivo impegno di accettazione da parte dei Paesi attraversati e di quello di destinazione.

4.° I cavalli da corsa, quelli destinati ai concorsi od alle gare sportive saranno ammessi alla importazione se accompagnati, invece che dal certificato di origine e sanità previsto dalla convenzione, da un certificato rilasciato dai Presidenti delle Società Ippiche riconosciute dallo Stato.

Tale certificato dovrà portare il timbro ed il visto del Club o della Società e contenere il nome ed il domicilio del proprietario, la segnalazione esatta dell'animale, la sua provenienza ed il luogo di destinazione, nonchè la dichiarazione di un veterinario attestante il buono stato sanitario dell'animale e che l'allevamento da cui proviene è indenne da malattie contagiose.

Il Ministero si riserva di far conoscere l'elenco di tali Società riconosciute in Polonia e comunica intanto quello delle Società stesse riconosciute a tale effetto in Italia, che sono: a) *Jockey Club Italiano* - b) *Unione Ippica Italiana per le corse al trotto* - c) *Stocple Chases d'Italia* - d) *Società per il cavallo da sella italiano*.

Prego la S. V. darne comunicazione agli Enti Agricoli e Com. interessati, nonchè al Veterinario dipendente dal Comune.

Il Prefetto = SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

228. **Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo. Erogazioni volontarie.** (C. 30 luglio 1931 N. 28571 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

Comunico la seguente circ. pervenutami dal Ministero dell'Interno:

« E' stato rappresentato a questo Ministero che alle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo perverrebbero da parte di Comitati di Beneficenza, delegati di Opere assistenziali, e persino da parte di privati, richieste di contributi a favore di particolari iniziative.

Talvolta il concorso è sollecitato sotto forma di rinuncia alle speciali contribuzioni che le Aziende predette sono autorizzate ad applicare sugli spettacoli, trattenimenti, ecc.

Al riguardo è da rilevare che i mezzi finanziari quasi sempre inadeguati delle Aziende Autonome, decurtati dal noto contributo a favore dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità ed infanzia, debbano essere erogati per le finalità tassativamente previste dalla legge istitutiva, che a tale uopo commina rigorose sanzioni, e non possono essere destinati ad altri scopi, per quanto commendevoli.

Questo Ministero ritiene opportuno che la situazione suaccennata sia resa nota agli Enti, Comitati, Associazioni, Organizzazioni che normalmente prendono iniziative del genere, perchè si astengano da simili richieste, il cui accoglimento sarebbe in contrasto con le precise norme di legge ».

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Pel Prefetto — LICATA

Personale dei Segretari Comunali

Rettifica. — Nel ruolo dei segretari comunali della Provincia, riportato a pagina 107 e seguenti del Bollettino Amm. del corr. anno, al n. 12 dei segretari di 3^a classe per *Segreto Aniello*, deve essere rettificata la data di inizio del servizio nel grado, che è 1^o gennaio 1927.

Concorso pubblico per titoli ai posti di grado VII ed VIII — Con recente decreto prefettizio è stata nominata come segue la commissione giudicatrice dei titoli per i posti di segretario comu

nale messi a concorso con decreto 25 gennaio 1931: Licata Comm. D.r Luigi, Vice Prefetto, Presidente; Padula Cav. Uff. D.r Riccardo, Consigliere di Prefettura; Incoronato Comm. Rag. Arturo, Ragioniere Capo di Prefettura; De Angelis Cav. Avv. Nicola, esperto in discipline amm.; Simonetti Cav. Rag. Giuseppe, Segretario Capo di III classe, titolare del Comune di Mercato S. Severino.

Appalti, aste ecc.

Comune di S. Cipriano Picentino — *Vendita del taglio del bosco Facciomo e Canali.* — Si rende noto che il giorno 21 agosto 1931, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura di Salerno un primo incanto per la vendita del bosco suddetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 38.600. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 2500, cauzione definitiva pari ad un quinto del prezzo di aggiudica. Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Montesano sulla Marcellana — *Concorso per titoli al posto di secondo applicato.* — Stipendio annuo di lire 3520,00, già decurtato del 12^o/₁₀₀, al lordo delle ritenute di legge e suscettibile di cinque aumenti quadriennali del decimo. Domanda e documenti di rito, attestato di licenza di scuole medie inferiori nonchè certificato comprovante l'idoneità del concorrente a scrivere correttamente e correntemente a macchina, da presentarsi entro il 15 settembre 1931. Per maggiori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale Silvio Palombo

Il Podestà dott. Nicola Rivellese

Comune di Vietri sul Mare — *Concorso per titoli al posto di levatrice condotta delle frazioni* — Stipendio annuo L. 2000. Assegno integrativo in ragione del 20^o/₁₀₀ dello stipendio fino a quando sarà corrisposto agli altri dipendenti del Comune. Cinque aumenti quadriennali del decimo sullo stipendio. Età da anni 21 a 45, salvo eccezioni di legge. Domanda e documenti non oltre le ore 12 del 15 settembre 1931. Assunzione entro 15 giorni dalla nomina. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Vietri sul Mare 4 agosto 1931 A. IX.

Il Segretario P. Lupis

Il Podestà Dott. G. Mauro



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

229. Norme regolamentari per la riscossione delle imposte, tasse e contributi riscuotibili per ruoli a domicilio (R. D. 18 giugno 1931 n. 855).
230. Riscossione - R. D. 18 giugno 1931 n. 855 contenente norme regolamentari per la riscossione al domicilio dei contribuenti delle imposte, tasse e contributi riscuotibili per ruoli (C. Ministero Finanze 1° agosto 1931 n. 6126).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

231. Lotta contro la tubercolosi.
232. Toponomastica.
233. Indagine sul gozzismo.

Parte II.

Le attribuzioni dell'ufficiale di Stato Civile nel nuovo ordinamento matrimoniale italiano. (*cont. e fine*) **M. Lombardi.**

COPERTINA

Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 231 a n. 233 — Personale dei Segretari Comunali — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

231. **Lotta contro la tubercolosi.** (C. 17 agosto 1931 n. 31629 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Non sarà sfuggita all'attenzione delle SS. LL. la eco della austera cerimonia per il conferimento dei premi concessi ai consorzi antitubercolari, che più si sono distinti in occasione della « Prima Campagna Nazionale per il francobollo antitubercolare chiodiletera ».

Il compiacimento e l'alta, ammonitrice parola del Duce, che personalmente ha voluto premiare gli enti, che hanno meritato l'ambita ricompensa, ha riaffermato ancora una volta la imprescindibile necessità di condurre a vittoriosa fine la lotta contro l'immane flagello della tubercolosi, che miete ogni anno 60000 italiani.

Occorre quindi intensificare, come il Duce ha ordinato, la lotta in ogni campo e con tutti i mezzi.

A tal fine è opportuno che i comuni sottoscrivano almeno un abbonamento alla rivista « Lotta contro la tubercolosi » edita dalla Federazione Italiana Nazionale fascista per la lotta contro la tubercolosi.

La Rivista, organo ufficiale di tutto il movimento antitubercolare italiano, per il suo contenuto scientifico e sociale, per la sua grande diffusione, rappresenta senza dubbio il mezzo più efficace di penetrazione e di propaganda antitubercolare. Essa sarà quindi di grande ausilio a tutti gli Ufficiali Sanitari dei comuni per il coordinamento e la unicità di indirizzo per la « Lotta contro la tubercolosi ».

Allo scopo di facilitare i comuni e gli altri Enti, che gradiranno ricevere la Rivista, la Federazione suddetta ha disposto che l'abbonamento annuo sia ridotto a lire 50.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

232. **Toponomastica.** (C. 17 agosto 1931 n. 2793 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per espressa disposizione impartita da S. E. il Capo del Governo, tutti i centri urbani dei Comuni debbono avere, con l'inizio dell'anno X dell'era fascista, una via non secondaria intitolata al nome di Roma.

Le SS. LL. pertanto cureranno che prima del 28 ottobre prossimo sia categoricamente adempito a quanto sopra.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

229. Norme regolamentari per la riscossione delle imposte, tasse e contributi riscuotibili per ruoli a domicilio. (R. D. 18 giugno 1931 n. 855 pubb. Gazz. Uff. 10 luglio 1931, n. 157).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 6 nov. 1930, n. 1465, (1) concernente facoltà, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ai contribuenti con debito fino a L. 5000 per rata di chiedere all'esattore delle imposte di eseguire il pagamento a domicilio con norme da stabilirsi dal regolamento;

Visto il testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, ed il regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, per la sua esecuzione; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In ciascun anno il contribuente che a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge e novembre 1930, n. 1465, intende valersi della facoltà di pagare le imposte, tasse e contributi riscuotibili per ruoli al suo domicilio presenta domanda scritta all'esattore, che prenota la richiesta, rilasciando ricevuta. La domanda ha effetto dalla rata più prossima a scadere.

Art. 2. La riscossione a domicilio è effettuata da un collettore o da un ufficiale esattoriale dalle ore 9 alle 17 dei giorni dal 10 al 16, inclusi, dei mesi di scadenza delle rate.

(1) v. B. A. anno 1930 pagg. 445, 453.

Il mancato accesso al domicilio per qualsiasi causa del collettore o dell'ufficiale esattoriale non esonera il contribuente dall'obbligo di eseguire il pagamento presso l'ufficio esattoriale, ma l'obbligo di corrispondere l'indennità di mora non sorge se non dopo cinque giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 31 della legge sulla riscossione.

Art. 3. Del pagamento il collettore o l'ufficiale esattoriale rilasciano quietanza.

Essi sono sempre in obbligo di esibire la patente o l'atto di nomina di cui agli articoli 42 e 43 del regolamento sulla riscossione muniti di fotografia e la delega dell'esattore a riscuotere la rata in scadenza a richiesta del contribuente. Il pagamento eseguito a persona non munita di regolare incarico dallo esattore, non libera il contribuente dagli obblighi verso l'esattore stesso.

In corrispettivo della riscossione a domicilio il contribuente è tenuto a corrispondere all'esattore il diritto fisso di lire una, più quello di centesimi venti per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di debito superiore a lire cento.

Il diritto di cui al comma precedente è dovuto anche nel caso che il contribuente non sia trovato nel domicilio indicato, e, se trovato, non abbia eseguito il pagamento.

Art. 4. Ove l'imposta non venga pagata al domicilio indicato il collettore o l'ufficiale fanno constare del loro accesso al domicilio stesso mediante apposito verbale, che consegnano in copia al contribuente o a chi legalmente lo rappresenta, o a persona di famiglia o addetta all'azienda o alla casa o al servizio o, in difetto, al portiere dello stabile.

Detto verbale contiene la diffida di pagare la rata all'ufficio esattoriale nei rimanenti giorni di scadenza sotto le comminatorie di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—MOSCONI ROCCO

230. Riscossione. — R.—decreto 18 giugno 1931, n. 855 contenente norme regolamentari per la riscossione al domicilio dei contribuenti delle imposte, tasse e contributi riscuotibili per ruoli. (C. Ministero Finanze 1° agosto 1931 n. 6126 ai Prefetti).

Nella Gazz. Uff. del 10 luglio u. s. è stato pubb. il R. decreto 18 giugno 1931, n. 755, (1) che detta le norme regolamentari per la riscossione al domicilio dei contribuenti di imposte, tasse e contributi riscuotibili per ruoli.

La facoltà di chiedere all'esattore delle imposte di eseguire il pagamento a domicilio è stata data, com'è noto, con l'art. 5 del R. decreto legge 6 novembre 1930, n. 1465, (2) che limita peraltro questo speciale servizio nei Comuni con più di centomila abitanti ed in confronto dei contribuenti con un debito fino a lire cinquemila per rata.

Le disposizioni in parola offrono una nuova comodità a coloro che vogliono evitare di recarsi ad eseguire i pagamenti presso gli sportelli delle esattorie, oppure assolvere i tributi, giusta l'art. 29 del testo unico di leggi sulla riscossione ed il R. decreto-legge 1927. n. 2609, mediante vaglia o conti correnti postali.

Il R. decreto in esame, la cui entrata in vigore ha praticamente effetto con la prossima rata di agosto, determina le modalità da seguirsi per i pagamenti a domicilio ed il corrispettivo spettante agli esattori per il nuovo servizio.

Posto che il contribuente è libero di valersi o meno della comodità offertagli dall'art. 5 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1461 succitato, le predisposte norme stabiliscono che la riscossione a domicilio viene eseguita esclusivamente su domanda scritta del contribuente all'esattoria, che la prenota, rilasciando ricevuta.

(1) v. innanzi pag. 297.

(2) v. B. A. anno 1930 pagg. 445, 453.

Tale domanda si produce in ciascun anno, prima della scadenza di una rata qualsiasi, restando poi valida per le rate che rimangono a scadere.

L'esattore esegue la riscossione a domicilio servendosi di collettori o di ufficiali esattoriali della cui identità il contribuente può più facilmente accertarsi trattandosi di personale munito di patente (collettori) o dell'atto di nomina (ufficiali esattoriali) a termini degli art. 42 e 43 del regolamento sulla riscossione. Collettori ed Ufficiali esattoriali dovranno esibire, a richiesta, tali documenti, che a maggior garanzia si prescrive siano muniti di fotografia ed integrati con la delega dell'esattore a riscuotere al domicilio, da rilasciarsi ad ogni scadenza di rata per essere validi per la rata stessa: il contribuente poi è in obbligo di sincerarsi della loro identità, giacchè il decreto stabilisce espressamente che il pagamento eseguito a persona non munita di regolare incarico dell'esattore, non libera il contribuente dagli obblighi verso l'esattore.

L'orario per i pagamenti a domicilio è fissato dalle ore 9 alle 17 senza interruzione, ciò per la considerazione che nelle prime ore del pomeriggio è assai probabile rinvenire in casa i contribuenti o persone che li rappresentano.

Il servizio è limitato, durante ciascuna rata, al periodo di sette giorni, a partire cioè dal 10, giorno di scadenza, fino al 16, inclusi, dei mesi pari, lasciando così disponibili altri due giorni al contribuente, onde possa versare l'imposta entro il giorno 18 all'esattoria, nel caso la riscossione a domicilio non abbia potuto verificarsi per fatto del contribuente stesso.

In caso però di mancato accesso da parte dell'incaricato esattoriale, tale fatto essendo imputabile all'esattore, reca come conseguenza che il contribuente, pure restando tenuto al pagamento dell'imposta presso l'ufficio esattoriale, non è passibile della indennità di mora se non dopo trascorsi cinque giorni dalla notifica dell'avviso ai morosi di cui all'art. 31 della legge sulla riscossione.

Il corrispettivo per il servizio viene fissato nella quota di lire una per i pagamenti fino a L. 100 e di una quota successiva proporzionale di cent. 20 per ogni cento lire o frazione di cento lire di debito superiore a L. 100; in via d'esempio il compenso sarà, cioè, di L. 2,80 per L. 1.000 di debito, di L. 4,80 per lire 2.000 di debito e così via, fino a raggiungere L. 10,80 per i pagamenti di L. 5.000 corrispondendo, per questi ultimi, alla percentuale di L. 0,216 % sulla somma riscossa.

Per evitare poi accessi infruttuosi al domicilio dei richiedenti il decreto stabilisce che il compenso, beninteso nella sua misura complessiva commisurata sull'ammontare del debito, è dovuto all'esattore anche nel caso che il contribuente non sia trovato nel domicilio, e se trovato, non abbia eseguito il pagamento.

In questi casi il collettore o l'ufficiale esattoriale fanno constare del loro accesso mediante apposito verbale che serve di prova del sopraluogo dell'agente esattoriale e per diffida al contribuente di pagare l'imposta all'esattoria nei rimanenti giorni di scadenza. Il contribuente deve, nei casi stessi, corrispondere anche l'indennità di mora, se il pagamento ha luogo dopo il giorno 18.

Copia di detto verbale si rilascia con le consuete formalità richieste per la notifica delle cartelle di pagamento al contribuente o a chi legalmente lo rappresenta, o a persona di famiglia o addetta all'azienda o alla casa o al servizio o, in difetto, al portiere dello stabile, modi questi che offrono sufficiente garanzia, perchè l'esistenza del verbale stesso venga a notizia degli interessati.

p. Il Ministro — NICCOLI

(vedi Atti Ufficiali della R. Prefettura a pagg. 2, 3 e 4 cop.).

Parte II.

Le attribuzioni dell' ufficiale di Stato Civile

nel nuovo ordinamento matrimoniale italiano

(cont. vedi pagg. 245, 263 e 277)

Al numero precedente abbiamo già risolta in senso negativo la questione della possibilità di trascrivere il matrimonio canonico *coi soli testimoni* e nulla è da aggiungere a quanto già è stato detto. Ma il diritto canonico prevede anche una forma particolare di matrimonio *in extremis*, celebrato con l'intervento del parroco, senza speciali formalità e senza l'assistenza dei testimoni. Questo matrimonio, purchè ricorrano le condizioni richieste e rientri nei limiti del rinvio, potrà essere trascritto regolarmente. Di contrario avviso si dichiara il *Ravà* (op. cit., p. 148), in quanto egli tra i *presupposti* della trascrizione annovera pure i testimoni, che non abbiamo ritenuti necessari.

A gravi discussioni si presta il matrimonio condizionato ammesso, entro certi limiti, dal diritto canonico. Un esame approfondito della questione esigerebbe una trattazione a parte, tanto più che il concetto canonico della condizione non è del tutto corrispondente a quello del diritto civile.

Nel nostro diritto è vietata l'apposizione di condizioni al consenso dato dagli sposi per il matrimonio (art. 95 e 124 C. civ.), ma si discute in dottrina se una condizione apposta al matrimonio abbia per effetto di renderlo semplicemente irrituale, ovvero lo renda nullo senz'altro, quando sia tale da escludere il consenso. (1) La prima di tali opinioni è più largamente accolta.

Considerando che il diritto canonico attribuisce alla condizione apposta al consenso matrimoniale conseguenze particolari, che non abbiano riscontro in diritto civile, sembra esatto pro-

(1) MANENTI: *Della inapponibilità delle condizioni nei negozi giur. e in specie delle condizioni apposte al matrim.*, Siena, 1888.

pendere, col *Marini* (1), per l'inammissibilità della trascrizione (2); ma, ripeto, la questione è tale che esigerebbe una trattazione più approfondita.

La legge canonica ammette, quando sia intervenuta speciale dispensa, anche il *matrimonio misto*, nel quale uno degli sposi appartiene a culto non cristiano (*disparitas cultus*), od è cristiano, ma non cattolico (*mixta religio*). Però, sia nel caso della *disparitas cultus* che della *mixta religio* i canonisti ritengono che il matrimonio celebrato non debba considerarsi come un Sacramento.

Ora, per quanto l'art. 34 del Concordato si riferisca al *sacramento* del matrimonio (espressione del resto non ripetuta nella legge 27 maggio), è da ritenere che la considerazione, tuttaffatto religiosa, che non si tratti di vero e proprio sacramento, non possa essere di ostacolo alla trascrizione.

8. — Il matrimonio canonico, quando sia invalido per vizi del consenso e di forma o per l'esistenza di qualche impedimento, può essere convalidato; e la Chiesa ammonisce i fedeli di preferire, piuttosto che l'annullamento, la convalida del matrimonio annullabile.

A tale scopo il diritto canonico predispone un mezzo ordinario: la convalidazione semplice, ed un mezzo straordinario: la sanazione in radice.

La convalidazione ha luogo in vario modo, a seconda della causa d'inefficacia del matrimonio; la sanazione in radice viene concessa unicamente dalla S. Sede, eccezionalmente dagli ordinari, in seguito ad espressa delegazione. A noi importa soprattutto rilevare la convalidazione opera solo *ex nunc*, mentre la sanazione in radice ordinariamente ha effetto retroattivo, opera *ex tunc*,

(1) MARINI: *Op. cit.*, pp. 107-108.

(2) Nello stesso senso: STOCCHIERO, *Op. cit.*, p. 235: « Se la condizione fosse espressa nell'atto della celebrazione non appare possibile la trascrizione dell'atto agli effetti civili; mentre avrà efficacia civile una sentenza rotale dichiarante la nullità di un matrimonio condizionato ».

Incerto si dimostra il RAVÀ: *Op. cit.*, pp. 70-71.

(sanazione completa), salvo il caso di espressa eccezione (sanazione incompleta).

Quali possono essere gli effetti civili di tali provvedimenti dell'autorità ecclesiastica? La legge 27 maggio nulla stabilisce al riguardo, la Chiesa, per contro, ha impartite precise disposizioni agli ordinari e ai parroci, stabilendo al n. 44 dell' « Istruzione »: « Nel caso che un matrimonio non sia stato ancora notificato e « trascritto agli effetti civili e si scopra essere nullo, si procederà in conformità del diritto alla convalidazione ordinaria di « esso. Il parroco trasmetterà all'Ufficiale di S. C. l'atto della « seconda celebrazione del matrimonio eseguito nel modo suddetto, cioè con la rinnovazione del consenso dinanzi al parroco « e ai testimoni, previa dispensa dalle pubblicazioni, se quelle « fatte siano incorse nella decadenza.

« Se invece il matrimonio sia stato denunziato e trascritto « agli effetti civili, e si scopra essere nullo, si procede subito, « preve le necessarie dispense, alla convalidazione ordinaria di « esso e intanto l'Ordinario pronunzierà, se è il caso, a tenore « del can. 1090, sentenza di nullità di quel primo matrimonio, la « quale seguirà il corso stabilito per le necessarie annotazioni « nei registri civili, (art. 17 della legge) ».

Fin qui nulla di particolare, e l'Ufficiale di S. C. potrà tranquillamente procedere alle relative annotazioni. Nota il Ravà (Op. cit., p. 150): « La *convalidatio simplex* viene identificata con una seconda celebrazione, ciò che gioverà ad evitare molte questioni ».

Le difficoltà sorgono per la sanatoria in radice. Prosegue l'« Istruzione »: « Quando non sia possibile la convalidazione « ordinaria, omessa la sentenza di cui sopra, si chiederà alla « competente autorità ecclesiastica la sanazione in radice del « predetto matrimonio.

« Il rescritto della sanazione in radice, con la notizia della « nullità del matrimonio in questione, previo il consenso dell'Ordinario e se lo richiegga l'interesse delle parti, sarà comunicato

« dal parroco all'ufficiale di S. C. e la sanazione del matrimonio
 « verrà trascritta nel registro civile a margine della particolare
 « del matrimonio ch'è stato sanato in radice ».

In questo caso la Chiesa presuppone che l'ufficiale di Stato civile possa annotare senz'altro il rescritto della sanazione. Ma c'è da dubitare fortemente su tale possibilità.

Anzitutto è principio fondamentale che l'ufficiale di Stato civile non possa annotare nei registri dello Stato civile atti non indicati e permessi dalla legge (art. 355 Cod. civ.); inoltre è da notare che la sanazione in radice può essere incompleta, produrre cioè solo certi effetti determinati, e mancare di efficacia retroattiva incondizionata ed assoluta (1). Quindi, anche ammettendo per un istante la legittimità dell'annotazione, quali effetti civili produrrebbe l'annotazione di sanazione incompleta?

Lo Stato ha rinviato alla legislazione canonica per quanto attiene alla celebrazione del matrimonio cattolico e la sua validità. Ora, non sembra eccedere i limiti del rinvio un provvedimento che stabilisca una validità condizionata o limitata a certi effetti soltanto?

Credo di poter rispondere affermativamente: il nostro diritto matrimoniale ha per principio fondamentale che il matrimonio, se è valido, sia valido senza alcuna restrizione; nel caso di annullamento provvede alla tutela della buona fede con l'istituto del matrimonio putativo, estendendo inoltre la tutela ai figli anche nati prima del matrimonio (art. 116 C. civile).

E' pertanto da ritenere che l'istituto della sanazione in radice urti, così com'è regolato dal C. I. C., coi principi fondamentali del nostro diritto, i quali costituiscono naturalmente una limitazione del rinvio fatto alla legge canonica.

(1) STOCCHIERO: *Op. cit.*, p. 349: « La sanazione in radice) è *incompleta*, se manca o è limitato alcuno dei suoi elementi. P. es., si hanno gli effetti *ex tunc*. ma non c'è sanazione *ex nunc*, se una parte è già morta. E' *limitata*, se si impone la rinnovazione del consenso ad un coniuge, oppure se gli effetti si protraggono, non fino alla celebrazione del matrimonio, p. es., ma fino alla nascita dei figli, per legittimar essi soltanto ».

Quindi si può concludere, col *Ravà*, che non sia ammissibile la trascrizione della sanazione in radice del matrimonio cattolico, il quale, essendo stato regolarmente trascritto, continuerà a godere di tutti gli effetti civili.

9. — Il matrimonio cattolico gode degli effetti civili soltanto in quanto conserva la sua validità dinanzi alla legge della Chiesa; quindi, allorchè viene annullato o sciolto dalle competenti autorità ecclesiastiche, esso deve anche perdere ogni validità dinanzi alla legge civile. Il che si attua per mezzo dell'annotazione sui Registri di Stato civ. dell'avvenuto annullamento o scioglimento. Tale annotazione pertanto ci si presenta come l'*inverso* della trascrizione: questa vale a dare efficacia giuridica al matrimonio canonico, quella rappresenta la forma e il mezzo con cui tale efficacia viene annullata.

Però, se a garantire che l'atto di matrimonio, di cui si domanda la trascrizione, risponda alle condizioni e non esorbits dai limiti dallo Stato per il rinvio alla legge canonica basta il controllo dell'ufficiale di S. C., tale controllo non è sembrato al legislatore sufficiente, quando si tratti di procedere all'annotazione di un provvedimento che annulli o dichiari lo scioglimento del matrimonio canonico. Infatti lo stabilire caso per caso quali provvedimenti dell'autorità ecclesiastica debbano ottenere efficacia civile e quali no, può implicare sottili indagini di diritto, per le quali si dimostra necessario l'intervento di un organo giudiziario dello Stato (1).

Dall'altra parte, è conforme ai principi generali, che possa essere data esecuzione a provvedimenti di carattere giurisdizionale, provenienti da autorità straniera, soltanto in seguito ad un esame da parte di giudici dello Stato. Nel caso nostro l'autorità competente a tale esame è la Corte d'Appello, secondo il procedimento tracciato all'art. 17, legge 27 maggio.

(1) JEMOLO: « Arch. giur. », p. 142: « . . . di fronte a questo servizio statale, bisognava stabilire delle norme perchè esso sapesse di quali sentenze e provvedimenti ecclesiastici dovesse tener conto e di quali no. Di qui la necessità di un organo statale che esaminasse le sentenze dell'autorità ecclesiastica per sapere se esse fossero emesse da un organo ecclesiastico competente o meno.

L'*annullamento* del matrimonio può essere pronunciato dall'autorità ecclesiastica quando venga accertato un impedimento dirimente previsto dal diritto canonico, ovvero si riscontri un grave difetto di forma od un vizio nel consenso.

Lo *scioglimento* può avvenire non soltanto nel caso di morte di uno dei coniugi (come nel diritto civile), ma anche nell'ipotesi di matrimonio rato e non consumato (1). Lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato si può effettuare in due modi: o *ipso jure Ecclesiae*, quando intervenga solenne professione religiosa di uno dei coniugi; o con dispensa della S. Sede, data per giusta causa, dietro istanza di uno o di entrambi i coniugi.

La sentenza del Tribunale ecclesiastico che ha pronunciato l'annullamento, la dichiarazione con la quale si accerta lo scioglimento *ipso jure* del matrimonio rato e non consumato, il provvedimento del Papa in ordine alla dispensa, saranno d'ufficio trasmesse al Supremo Tribunale della Segnatura (n. 49, « Istruzione ») « il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti ».

I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura, saranno trasmessi alla Corte d'Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanza emessa in camera di Consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello Stato civile a margine dell'atto di matrimonio » (art. 34 Conc.).

In ordine a tale procedimento si presentano varie questioni. Anzitutto, qual'è la natura giuridica del giudizio della Corte d'Appello; si tratta di una semplice presa d'atto del provvedimento, ovvero la Corte deve esaminare la sostanza del provvedi-

(1) La legge canonica ammette un terzo modo di scioglimento del matrimonio: il c. d. privilegio paolino (nel caso di matrimonio legittimamente contratto, secondo le forme laiche, tra non battezzati, quando uno dei coniugi successivamente riceva il battesimo), ma di tale istituto non dobbiamo occuparci, non essendo riconosciuto dalla legge italiana.

mento ed assicurarsi che esso non è contrario ai principi d'ordine pubblico (il che non sarà molto probabile) o alla lettera ed allo spirito del Concordato? Infine, i provvedimenti dell'Autorità ecclesiastica dovranno essere trasmessi d'ufficio o portati dinanzi alla Corte a cura di uno degli interessati? (1).

Appena accenno a queste interessanti questioni, senza per altro scendere alla discussione, perchè esse non toccano direttamente alle attribuzioni dell'ufficiale di Stato civile.

10. — L'impugnazione della trascrizione è il mezzo col quale si possono togliere gli effetti civili al matrimonio religioso. Essa è ammessa nei casi in cui eccezionalmente non ha luogo il rinvio alla legge canonica (precedente matrimonio civile, interdizione) allorchè il matrimonio cattolico celebrato esorbiti dai limiti del rinvio stesso (mancanza di celebrante competente, mancanza — non vizio! — del consenso degli sposi); infine quando manchi una delle condizioni poste per il rinvio (mancanza della volontà di scegliere il rito canonico, mancata lettura degli art. del Codice).

Sull'ipotesi che si presenti un caso d'eccezione al rinvio, non vi è molto da dire. Sono invece necessarie brevi considerazioni in riguardo ai limiti e alle condizioni, ed a questo proposito è necessario tener presente quanto già è stato detto, particolarmente al n. 6.

Con l'espressione « mancanza di celebrante competente » si comprende tanto il caso che non sia intervenuto alla celebrazione alcun ministro del culto (matrimonio senza testimoni), quanto quello che il celebrante non fosse competente perchè non legittimamente investito dall'ufficio o perchè investito di un ufficio che non comprendeva la facoltà di celebrare matrimoni.

Nel caso di incompetenza del celebrante, si potrà pertanto domandare l'annullamento, per vizio di forma, del matrimonio canonico, o l'annullamento della trascrizione. Quando vi sia già una pronuncia dell'autorità ecclesiastica circa la competenza del celebrante, l'autorità giudiziaria, decidendo sull'impugnazione

(1) JEMOLO, in « Arch. giur. », citato; MARINI, *Op. cit.*, pp. 131-133.

della trascrizione, dovrà ad essa conformarsi; altrimenti essa stessa deciderà sulla base della legge canonica: questo sistema è tutt'altro che perfetto, perchè può dar adito a giudicati contrastanti, nel caso che, dopo la sentenza definitiva dei Tribunali dello Stato, sopravvenga una sentenza dell'autorità ecclesiastica in senso diverso.

Ritengo applicabile per analogia, in questi casi, l'art. 104 ultimo capoverso Cod. civile, in virtù del quale la domanda di nullità per incompetenza dell'ufficiale di Stato civile non è più possibile, decorso un anno dalla celebrazione (1).

Quando il consenso sia viziato, si dovrà ricorrere per l'annullamento alle autorità ecclesiastiche; quando invece il consenso degli sposi manchi senz'altro, e ciò si possa indurre dall'atto di matrimonio (ad es. un terzo ha manifestato il consenso in luogo di uno degli sposi, e non si è fatto cenno nell'atto di matrimonio di una procura *ad hoc*), la trascrizione può essere legittimamente impugnata.

Lo stesso dicasi quando non risulti dall'atto di matrimonio la lettura degli art. del Codice, ovvero gli sposi, od uno di essi, possano provare che la lettura venne loro fatta di sorpresa, contro la loro volontà si attribuisce effetti civili al matrimonio religioso.

Devesi però ritenere che tale prova, come pure la prova della mancata lettura degli articoli se dall'atto di matrimonio risultasse eseguita, possa essere fornita soltanto attraverso il mezzo speciale della querela di falso, perchè l'atto di matrimonio emanante dal parroco va considerato — per quelle forme, imposte dalla legge italiana, che costituiscono *condizioni* del rinvio, — alla stregua di atto pubblico. Invece, per tutto quanto attiene ad altre eventuali falsità relative all'atto di matrimonio (scambio di persone, firma, falsificate ecc.), la trascrizione non potrà essere impugnata, ma si dovrà ricorrere all'autorità ecclesiastica, sola competente a giudicare sul matrimonio canonico.

(1) Nello stesso senso MARINI, *Op. cit.*, p. 141.

Possono promuovere l'impugnazione le persone indicate all'art. 104 Codice civile, e nel caso d'impugnazione per l'interdizione di uno degli sposi si applica l'articolo 112.

11. — La legge nulla stabilisce relativamente al riconoscimento dei figli naturali, che si facesse all'atto della celebrazione del matrimonio canonico, allo scopo di ottenere pure la legittimazione. Sarà competente il parroco per tali atti? L'« Istruzione », al n. 45, autorizza i parroci a riceverli, ma naturalmente essa non può far testo per noi. Tuttavia, come scrive il *Ravà*, « dato il favore che giustamente gode nella legge la legittimazione per matrimonio, e la posizione che viene fatta al parroco nella celebrazione, si può ammettere che, *limitatamente al riconoscimento, compiuto nello stesso atto di matrimonio*, e per i figli riconoscibili in base al Cod. civ., il parroco possa riceverlo » (1).

12. — Il legislatore, dettando le norme transitorie di cui agli art. 21 e 22 della legge 27 maggio, ha voluto rendere possibile, sotto certe condizioni, l'attribuzione di effetti civili ai matrimoni religiosi contratti anteriormente all'applicazione della nuova legge. Inoltre, partendo dalla considerazione « che molti di coloro, i quali in passato contrassero matrimonio civile e quello religioso, furono a ciò indotti dalla circostanza che nessun effetto civile era attribuito al matrimonio religioso », ha cercato di « parificare parzialmente almeno la loro condizione a quella di tutti gli altri che contrarranno il loro matrimonio religioso con la pienezza di effetti civili » (2). Tanto in un caso che nell'altro egli ha voluto quindi ovviare agli inconvenienti del dualismo di celebrazioni e di leggi del regime preconcordatario.

All'art. 21 si regola la trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della legge; all'art. 22 gli effetti di annullamento e di scioglimento di matrimonio canonico rato e non consumato, in ordine al matrimonio civile contratto tra le stesse persone anteriormente alla legge.

(1) RAVÀ: *Op. cit.*, 151. Nello stesso senso MARINI: *Op. cit.*, p. 121.

(2) Relaz. ROCCO, alla Camera dei Deputati.

La trascrizione del matrimonio canonico, celebrato anteriormente alla nuova legge, può essere disposta, *a richiesta di entrambe le parti*, con ordinanza pronunciata in Camera di Consiglio dalla Corte d'Appello, udito il parere del P. M., quando concorrano le seguenti circostanze: sia accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Cod. civile — secondo le modificazioni apportate alla nuova legge (1) — per contrarre matrimonio; venga accertato (ritengo nella forma indicata all'art. 13), che non si sia verificata, posteriormente alla celebrazione del matrimonio canonico, alcuna delle circostanze previste all'art. 12 della legge.

Naturalmente è inoltre necessario che ricorrano tutti gli estremi per la trascrizione.

La trascrizione si dovrà eseguire in base alla copia, rilasciata dal parroco dell'atto del matrimonio religioso.

Molto importante è avvertire che gli effetti della trascrizione così operata non retroagiscono al momento della celebrazione canonica, ma si producono solo dal giorno stesso della trascrizione; il che appare giustissimo, in quanto gli effetti di una dichiarazione di volontà non possono ordinariamente retroagire (2).

Sostanzialmente si può affermare, quindi, che tale trascrizione equivalga alla celebrazione di un matrimonio civile, con la differenza però che il matrimonio, così trascritto, resta sempre subordinato alla legge canonica, come un matrimonio cattolico regolarmente trascritto in regime di concordato.

Quando i coniugi siano vincolati da matrimonio cattolico e da matrimonio civile anteriore al regime del concordato, l'annullamento del matrimonio canonico potrà determinare, osservate le formalità dell'art. 17, anche l'annullamento del matrimonio civile, purchè la Corte d'Appello abbia accertato, *su domanda di una delle parti*, che la nullità fu pronunciata per una causa ammessa nel

(1) In tal senso RAVÀ: *Op. cit.*, p. 65.

(2) La volontà in questo caso sarebbe quella di contrarre matrimonio civilmente valido. V. n. 6.

Codice civ.; se il matrimonio religioso venga sciolto per essere rato ma non consumato, tale scioglimento produrrà, con le solite forme di cui all'art. 17, *su domanda di ambedue le parti*, anche lo scioglimento del matrimonio civile.

13. — Si può osservare, per concludere, che se il nuovo ordinamento si dimostra molto più complicato dell'antico, e se la nuova legge del 27 maggio dà luogo a varie controversie, le quali troveranno forse la loro soluzione legislativa in una prossima rielaborazione della materia (autorizzata con l'art. 23, legge 27 maggio), le attribuzioni dell'ufficiale di Stato civile non sono tali da determinare speciali nuove responsabilità, e questo senza dubbio costituisce un merito della legge: unico compito veramente molto delicato e qualche volta non facile è quello di stabilire, caso per caso, se sussistano tutti gli estremi della trascrizione.

MARIO LOMBARDI

233- **Indagine sul gozzismo.** (C. 7 luglio 1931 n. 23277 ai Podestà e Ufficiali Sanitari dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno — Direzione Gen. della Sanità Pubblica — intende accertare la diffusione del gozzismo e l'importanza della sua manifestazione nelle Regioni del Regno.

Rendesi utile anzitutto fissare alcuni concetti fondamentali da tener presenti nella rilevazione.

Si ritiene che di solito l'endemia gozzo cretinica sia circoscritta a talune vallate alpine, nelle quali, peraltro, la malattia avrebbe in questi ultimi anni subito notevole regresso.

Oltre la forma tipica caratterizzata dalla presenza dei gozzi voluminosi, vi sono però altre forme, pur esse dovute ad insufficienza funzionale della tiroide, le quali talora si presentano senza l'ingrandimento della tiroide, anzi con atrofia di questa, e che, al pari del gozzo, apportano conseguenze assai gravi per l'organismo, come ottundimento del tono generale del sistema nervoso, fiacchezza nei movimenti, torpore intellettuale, arresto dello sviluppo fisico psichico (nanismo, infantilismo, cretinismo, sordomutismo).

Il problema del gozzismo è, perciò, assai più vasto di quello dell'endemia gozzo-cretinica, e recenti accurate ricerche stanno a provare che il fenomeno è più diffuso di quanto generalmente si creda, e riscontrasi con maggiore o minore intensità anche in regioni ritenute immuni.

Questa constatazione dovrà tenersi presente nel procedere al rilevamento in parola, in modo da potersi alla fine rilevare elementi, sia pure generici, sulla diffusione del gozzismo, il che consentirà in un secondo tempo di approfondire le indagini nei punti di maggiore importanza.

Su due gruppi di popolazione, che sono i più accessibili all'esame, occorre che venga principalmente portata l'attenzione: la *popolazione scolastica*, compresa quella che frequenta gli asili infantili, e *popolazione maschile* nel periodo in cui subisce la visita medica per il servizio militare.

Per questi speciali gruppi di popolazione sono stati preparati distinti prospetti, di cui trasmetto alle SS. LL. adeguato numero.

Il prospetto a) riguarda i riformati al servizio militare ed in esso devono essere riportati i dati della riforma per gozzo, nell'ultimo trentennio, desunti dai registri di leva.

Onde facilitare la raccolta dei dati sono citati in testa a ciascuna colonna gli articoli dell'elenco delle cause di riforma, in vigore in ciascun anno, per il gruppo delle infermità dipendenti dal gozzismo, come l'articolo di riforma per deficienza di statura.

Il prospetto b) riguarda gli accertamenti da farsi in ciascuna scuola primaria, e possibilmente anche secondaria, e negli asili infantili, siano scuole pubbliche e siano scuole private.

In esso oltre l'accertamento per ciascuno alunno sulle condizioni della tiroide da farsi dall'Ufficiale sanitario, dal medico

condotto o dal medico scolastico, ove esiste, sono contenuti dati e giudizi sulla capacità intellettuale da esprimersi dai singoli insegnanti.

Per le scuole site nelle frazioni del comune e quelle rurali, dovrà farsi specifica indicazione della località, come anche sarebbe utile per le scuole dei comuni recentemente aggregati riportare fra parentesi l'indicazione dell'antico comune.

Nelle annotazioni sono riportate talune norme per il rilevamento delle condizioni della tiroide, alle quali devono uniformarsi i medici che procedono all'esame dello scolaro.

Oltre che a constatare l'alterazione della tiroide, l'esame dovrà portarsi sugli altri organi che possono essere dannosamente influenzati da tale alterazione, come lo sviluppo scheletrico, ed il sistema nervoso, e sugli altri disturbi morbosi che di solito sono espressione di gozzismo, quale mixedema, il nanismo e la generalizzata deficienza di statura, il cretinismo con le varie sue gradazioni fino all'ottusità di mente, il sordomutismo, la balbuzie etc.

Dispongo che, data l'importanza sanitaria dell'indagine in parola, i rilevamenti vengano eseguiti con la massima accuratezza.

In particolar modo richiamo l'attenzione degli ufficiali sanitari sul controllo dei dati rilevati, essi devono inoltre redigere un rapporto riassuntivo corredato di tutte quelle altre maggiori notizie utili per dare la conoscenza esatta del fenomeno del gozzismo nel comune e nelle frazioni.

Per quanto riguarda il rilevamento nelle scuole, essendo esse attualmente chiuse, è opportuno predisporre fin d'ora il modo più agevole di attuazione all'inizio del nuovo anno scolastico, interessando che la restituzione a questa Prefettura dei prospetti possa farsi al più presto e non oltre la fine del novembre prossimo venturo.

Restasi in attesa di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Personale dei Segretari Comunali

Rettifica — Nel ruolo dei segretari comunali della Provincia riportato a pagina 107 e seguenti del Bollettino Amm. del corr. anno, al n. 46 dei Segretari di 2° classe per *Biondi Icilio*, deve essere rettificata la data di inizio del servizio, che è 1° novembre 1929.

Concorsi

Consorzio sanitario dei Comuni di Laurito-Alfano — *Levatrice consorziale*. — Stipendio annuo lire 2000, aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per 4 quadrienni, oltre a lire 600 per indennità trasporto e lire 200 per indennità di residenza. Ove il numero dei poveri superi il 20 per cento della popolazione, lire 2 per ogni povero in più. Età da anni 21 a 40, salvo eccezioni di legge. Domanda, documenti e titoli da inviarsi entro 15 ottobre 1931 insieme con vaglia lire 25,10 per tassa concorso. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Laurito 15 agosto 1931-IX.

Il Segretario Com. Scarpa

Il Pres. del Consorzio Carrozza



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

234. Esami per il conferimento della patente di segretario comunale. (Decreto Ministero Interno 6 agosto 1931).

235. Difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

236. Spese facoltative.

237. VII censimento. Modalità di spedizione del materiale.

238. Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

239. Festa dell'uva.

240. Nomina dei sanitari condotti.

241. Acque minerale naturale di Levito-Vetriolo.

242. Sosta dagli autoveicoli, cartelli indicatori.

243. Esame trichinoscopico delle carni suine da esportarsi in Francia.

244. Certificato per l'esportazione del bestiame in Francia.

245. Trasferimento di famiglie coloniche nella Colonia Libica.

246. Liste di leva.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura n. 246 — Personale dei Segretari Comunali — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

246. **Liste di leva.**)C. 29 agosto 1931 n. 32199 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Comando della 140^a Legione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale comunica che, nonostante le richieste ed i continui solleciti da tempo redatti per l'invio delle liste delle classi aventi obblighi di leva, molti Comuni della Provincia non hanno finora dato alcun riscontro.

La mancanza di tali liste, che occorrono per la preparazione dei corsi premilitari obbligatori, da svolgersi dalla Milizia, mettono il Comando predetto nella impossibilità di segnalare a quello Generale le necessarie notizie al riguardo.

Qualora codesto Comune fosse fra gli inadempienti, prego provvedere senza ulteriore ritardo all'invio delle richieste liste.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di S. Cipriano Picentino — *Vendita del taglio del bosco Faciomo e Canali.* — Essendo andato deserto il 1° incanto, si rende noto che il giorno 12 settembre 1931, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura di Salerno un secondo incanto per la vendita del bosco suddetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 38.600. Offerte in aumento non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 2500, cauzione definitiva pari ad un quinto del prezzo di aggiudica. Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Castelcivita — *Vendita taglio numero 6996 piante nelle sezioni IV e V del bosco denominato Montagna* — Essendo andato deserto il 1° incanto, si rende noto che il giorno 19 settembre 1931, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura di Salerno un secondo incanto per la vendita del bosco suddetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 564.667. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 56500. cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in due rate. Termine del taglio e sgombero mesi 36. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

234. **Esami per il conferimento della patente di segretario comunale.**
(Decreto Ministro Interno 6 agosto 1931).

IL CAPO DEL GOVERNO

Primo Ministro Segretario di Stato

Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno

Veduti gli articoli 161 e 162 della legge comunale e provinciale T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, modificati dagli articoli 34 e 35 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè gli articoli 72 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. Decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con R. Decreto 14 novembre 1929, n. 1990; (1)

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 1931 nelle seguenti Prefetture del Regno:

Alessandria, Ancona, Aquila, Bari, Benevento, Bologna, Bolzano, Bergamo, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Roma, *Salerno*, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona.

I Prefetti delle Provincie suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Pel Ministro — A. IRACI

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 421.

235. **Difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.** (Decreto Ministro Agricoltura 31 luglio 1931 n. 30616).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

per l'Agricoltura e per le Foreste

Visto l'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il R. D. 14 novembre 1920, n. 1971, contenente norme per la circolazione delle piante e dei semi nell'interno del Regno;

Ritenuto che nel comune di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, è stata accertata la presenza della fillossera;

Decreta:

Le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera, e quelle del R. D. 14 novembre 1920, num. 1971, per la circolazione delle piante e dei semi nello interno del Regno, sono estese al territorio del Comune di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno.

Il Prefetto della provincia di Salerno è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella Gazz. Uff., nel Bollettino Uff. del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, e nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura.

Roma, 31 luglio 1931 IX.

Il Ministro — ACERBO

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

236. **Spese facoltative.** (C. 21 agosto 1931 n. 3356, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con recente telegrafica comunicazione il Ministero, pur considerando con ogni benevolenza le concessioni dei contributi, che le Amministrazioni Comunali accordano all'Opera Nazionale balilla, ha richiamato l'attenzione delle Prefetture sull'inderogabile necessità di evitare qualsiasi onere ai bilanci comunali, dovendo

essere attuata ogni possibile economia allo scopo di ridurre la pressione tributaria.

Occorre, pertanto, che le SS. LL. si astengano in via di massima dal deliberare spese facoltative, salvo quei casi eccezionali in cui l'onere è del tutto irrilevante.

Tale divieto deve nella maniera più assoluta essere osservato, quando la sovrimposta, applicata a pareggio del bilancio, eccede il secondo limite.

Rammento, con l'occasione, che le deliberazioni in parola, eccezionalmente adottate dai comuni che non si trovino nella cennata condizione, debbono, d'ora innanzi, prima dell'invio a quest'ufficio, essere sempre pubblicate a norma dell'art. 98 del R. decreto 30 dicembre 1923 N. 2839, tenendosi presente altresì il disposto dell'art. 22 del R. D. stesso, che dell'effettivo regolare adempimento di tale formalità dichiara responsabile il segretario del Comune.

Attendo, a mezzo di separata lettera, assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

237. VII Censimento. Modalità di spedizione del materiale. (C 25 agosto 1931, N. 33501, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Compiuto nei termini assegnati nel punto 9 della circolare dell'Istituto Centrale di Statistica N. 113152 C. il lavoro delle numerazioni convenzionali per la classificazione professionale, non resta che inviare alla Prefettura il materiale di censimento, di cui è cenno nella circolare N. 93144 C dell'Istituto predetto.

Per tale adempimento, come prescrive quest'ultima circolare, occorre attenersi alle istruzioni del predetto Istituto Centrale di Statistica contenute nella circolare 4 corr. n. 112151 C.

Il Prefetto — SOPRANO

238. **Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.** (C. 25 agosto 1931 n. 31734 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale 6 corr. (1) sono state fissate per i giorni 28, 29 e 30 dicembre p. v. le prove scritte per gli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

Detti esami, nei giorni sopracitati, saranno tenuti anche presso questa Prefettura, ed avranno inizio alle ore nove di ciascun giorno. Nel giorno successivo all'ultima prova scritta sarà iniziata alla stessa ora la prova orale.

E pertanto le SS. LL. sono pregate darne la maggiore diffusione presso le istituzioni ed associazioni locali, ed anche mediante avvisi al pubblico, tenendo presenti le disposizioni del R. D. 14 novembre 1929 N. 1990, (2) col quale sono stati modificati gli articoli 72 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale 12 febbraio 1911, N. 297.

In esecuzione di tali disposizioni i candidati, per essere ammessi agli esami, dovranno, entro il 15 novembre 1931, far pervenire a questa Prefettura le domande redatte in carta legale da L. 5 e indirizzate al Ministero dell'Interno e corredate dei seguenti documenti, regolarmente bollati e legalizzati:

1. certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia, in occasione di singoli concorsi, riconosciuta in virtù di decreto Reale. Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi della legge 26 giugno 1927, N. 1013;

(1) vedi innanzi pag. 313.

(2) v. B. A. anno 1929 p. 421. Ai sensi dell'art. 2 del R. D. 14 Nov. 1929, n. 1990 è stata così costituita la Commissione esaminatrice della sede di esame di Salerno con decreto prefettizio 25 agosto 1931: Comm. D.r Francesco Falcetti, Vice Prefetto, Presidente; Cav. D.r Alberto Arcamone, Consigliere di Prefettura, Cav. Uff. Vincenzo Pintozi, Segretario Capo del Comune di Cava dei Tirreni, componenti; D.r Giovanni D'Elia, 1° Segretario di Prefettura, Segretario.

2. certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente avrà compiuti gli anni 21 alla data degli esami;

3. certificato penale generale in data non anteriore di tre mesi a quella degli esami;

4. certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal Podestà del Comune d'origine e dal Podestà degli altri Comuni in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo triennio;

5. diploma di maturità classica, o quello di maturità scientifica, o diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria, o sezione agrimensura), o diploma di abilitazione magistrale, o quello d'istituto medio commerciale; (escluso qualsiasi equipollente).

6. fotografia dell'aspirante con la firma autenticata dal Podestà del Comune di residenza o da un notaio;

7. quietanza del pagamento della tassa di L. 100 di cui all'art. 162, N. 6, della legge comunale e provinciale, modificato dall'art. 35 del R. Decreto 30 dicembre 1923, N. 2839, da effettuarsi nella sezione di Regia Tesoreria provinciale, nonchè del versamento di L. 30 nella contabilità speciale di questa Prefettura per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici.

L'esame è scritto ed orale e verte sulle materie indicate nel seguente programma:

Esami scritti:

1. (una prova) istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2. (due prove) principi di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

3. (due prove) leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica) e compilazione di un verbale di deliberazione di podestà.

Esame orale:

1. nozioni di diritto civile e ordinamento dello stato civile;

2. nozioni di diritto penale;

3. nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
4. statuto fondamentale del Regno, legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa, legge sulla Corte dei conti;
5. *Leggi e regolamenti amministrativi*;
6. legislazione sociale, con speciale riguardo al sistema corporativo e particolarmente per quanto attiene :
 - a) alla soluzione corporativa della questione sociale;
 - b) al regime delle associazioni professionali e dell'ordinamento corporativo dello Stato e delle relazioni sociali;
 - c) alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro;
 - d) alla carta del lavoro,

Resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

239. **II^a Festa dell'uva.** (C. 13 agosto 1931 n. 3014 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL., per disposizioni di S. E. il Capo del Governo, quest'anno si celebra la festa dell'uva in tutti i Comuni del Regno, il 27 settembre.

Dopo il risultato ottenuto l'anno scorso, ho viva fiducia che anche quest'anno essa avrà un magnifico successo, affidata alla saggia organizzazione delle SS. LL. che ne hanno compreso il vero significato dal punto di vista economico ed igienico.

Le SS. LL. vorranno pertanto provvedere subito alla costituzione dei comitati, chiamandovi a far parte le personalità indicate nelle norme unite ed avvalendosi anche della collaborazione dei Parroci.

L'uva deve essere venduta al minor prezzo possibile, consentendosi soltanto l'aumento per il costo del recipiente e per una percentuale minima di guadagno.

La prima riunione del Comitato, costituito secondo le norme

quì unite, deve tenersi entro il 15 corrente, per poter provvedere tempestivamente all'organizzazione della manifestazione.

Comunico all'uopo che la Federazione Artigiani d'Italia ha preparato dei cestini della capacità di 1, 2 e 3 kg. al prezzo unitario di L. 0,80.

Le SS. LL. potranno rivolgere le richieste alla Federazione Artigiana di Salerno, indicando i quantitativi presumibilmente occorrenti prima del 10 settembre ed accompagnando le ordinazioni col relativo importo anticipato o con acconto convenuto.

Per quanto riguarda l'imposta, faccio presente che lo smercio delle uve da consumarsi come frutta deve avvenire con le maggiori agevolazioni possibili. Come già dispose l'On. Ministero delle Finanze nello scorso anno, le uve di qualsiasi specie potranno liberamente e senza formalità trasportarsi per la vendita fuori del Comune di produzione.

I Comitati potranno affidare la vendita delle uve, nel solo giorno della festa, anche a commercianti ed esercenti in qualsiasi genere, ad eccezione dell'esercente al minuto di vino.

Le precedenti norme vanno comunicate agli uffici delle imposte di consumo.

Faccio sicuro affidamento sulla provata efficace opera delle SS. LL. ed avverto che i fondi necessari per acquisto di uva e di materiale di propaganda devono essere anticipati da cotesto Comune.

Attendo assicurazione circa la prima riunione del Comitato.

Il Prefetto — SOPRANO

Norme per la Festa nazionale dell'uva.

In ogni Comune si costituirà un Comitato presieduto dal Podestà, del quale facciano parte il Segretario Politico del Partito Nazionale Fascista, i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e del Dopolavoro, degli Avanguardisti e Balilla, dei Fasci Femminili, della Cattedra ambulante d'agricoltura, il Parroco, il Comandante dei Fasci giovanili, ed eventualmente dei Presidenti dei Consorzi di Viticoltura, Consorzi agricoli ecc.



Libera la scelta delle manifestazioni e dell'ora in cui compierle nella giornata del 27 settembre. Si stimerebbe utile però che almeno due iniziative fossero prese dovunque: una gara per la migliore offerta in vendita di cestini o sacchetti di uva in tutti i negozi di generi alimentari e pubblici esercizi; un corteo folkloristico con cartelli rustici vendemmiali, ove ciò sia possibile.



Si autorizza anche nei centri che godono del riposo festivo l'apertura eccezionale di tutti i negozi che vogliono dedicarsi in quel giorno a vendita di uva per la sola mattinata del 27 settembre, fino alle ore 13.



Si suggerisce la vendita dell'uva in sacchetti da 1½ kg. o cestini da 1, 2 e 3 kg. Le richieste debbono farsi alla Federazione Fascista artigiani d'Italia di Salerno.

Si suggerisce inoltre il ritiro presso l'ufficio « Evec » in Roma, (122) Galleria Regina Margherita 11, dei manifesti, cartoncini e cartellini che ricordano la festa.

L'uva deve essere venduta al minimo prezzo; il ricavato deve andare ai fornitori dell'uva. Avranno cura i Podestà di tener conto approssimativo dell'esito dell'uva in vendita, informandone i Prefetti che ne daranno notizia al Ministero dell'Agricoltura.

I commercianti potranno in modo tangibile contribuire all'esito della manifestazione, acquistando dei buoni che saranno posti in vendita dai Comitati locali valevoli per il ritiro di un sacchettino o cestino di uva. Tali buoni a loro volta i commercianti potranno distribuirli in regalo alla propria clientela, servendosi di essi quale mezzo di efficace propaganda.



In permanenza il Sottosegretario dell'Agricoltura e Foreste sarà a disposizione delle Autorità e dei Comitati per chiarimenti suggerimenti e collaborazione per la migliore riuscita della festa.

Sarebbe bene procurare che almeno per qualche giorno i dirigenti di Istituti, Ospizi, Convitti e simili e magari gli stessi corpi di truppa presenti nella Città, si fornissero di uva per associarsi alla manifestazione e dare un pratico contributo utilissimo.

240. **Nomina dei sanitari condotti** (C. 21 agosto 1931, n. 32019, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A maggior chiarimento delle disposizioni contenute nelle mie circ. N. 3357 del 5 febbraio 1930, pubblicata nel Bollettino Amm. del 1930 a pag. 57, e N. 27407 del 15 luglio p. p. pubblicata nel Bollettino Amm. del 20 Luglio c. a. a pag. 257, faccio presente alle SS. LL. che le norme relative alla nomina dei medici condotti devono ritenersi estesi anche alle condotte consorziali ed, in genere, a tutte le nomine dei sanitari.

Prego assicurare dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

241. **Acqua minerale naturale di Levito - Vetriolo.** (C. 20 agosto 1931 n. 31276, ai Podestà, Commissari Prefettizi e Ufficiali sanitari dei Comuni della Provincia).

Con R. Decreto legge 3 ottobre 1929 N. 1873 si è provveduto alla demanializzazione delle Fonti minerali di Levico-Vetriolo, già di proprietà del Comune di Levico.

A questo provvedimento il governo fu indotto, oltre che da ragioni di opportunità politica, anche dal fatto di acquistare al patrimonio dello Stato sorgenti di acqua con mineralizzazione, che si può ritenere unica in Europa, e con proprietà terapeutiche specialissime a tale mineralizzazione legate.

Le acque di Levico-Vetriolo hanno formato oggetto di interessanti studi da parte di numerosi scienziati e, avanti la guerra, l'uso delle acque suddette aveva grande diffusione in Austria o in Germania.

Occorre ora coadiuvare l'opera ricostruttrice del Governo, integrandola col favorire lo smercio in Italia delle acque di

Levico-Vetriolo, anche per fronteggiare la diminuita esportazione di esse nei due paesi Austria e Germania, che avanti guerra assorbivano buona parte della produzione.

E poichè si tratta di acque ad alto contenuto in ferro ed arsenico, l'impiego di esse potrebbe trovare utile e notevole diffusione in tutte quelle manifestazioni morbose che si beneficiano dell'uso di preparati galenici a base appunto di ferro e arsenio.

Dai risultati scientificamente accertati il Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Sanità Pubblica, ha potuto constatare il maggiore valore terapeutico delle cure idrominerali in confronto di prodotti farmaceutici, specie poi per le acque a complessa mineralizzazione, come quelle di Levico, nelle quali si trovano minerali mai riscontrati nelle altre acque, e che, come il rame, il cobalto, il piombo e lo zinco, assumono ogni giorno importanza maggiore per speciali usi terapeutici.

Se si considera poi che molti di detti minerali sono allo stato colloidale, si comprende meglio quale migliore e più rapida azione terapeutica può ottenersi da una cura razionale con le acque di Levico-Vetriolo.

L'illustre prof. Murri non ha perciò esitato a scrivere che « l'acqua che trapela dalle viscere di Vetriolo conserverà virtù curative che le acque artificiali o le pillole del farmacista non possederanno nella stessa misura ».

In base a tali considerazioni i Ministeri della Guerra, della Marina, e dell'Aereonautica, nonchè la Croce Rossa, vanno dando nei loro Istituti di cura una sempre maggiore diffusione all'uso dell'acqua di Levico.

Richiamo pertanto l'attenzione delle SS. LL. sulla possibilità che gli Enti pubblici e privati, che si occupano di assistenza e di beneficenza, vogliano far larga parte all'impiego dell'acqua stessa in tutti quei casi in cui trovano la loro utile indicazione il ferro e l'arsenico.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

242. **Soste degli autoveicoli. Cartelli indicatori.** (C. 12 agosto 1931 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni di Salerno, Cava, Amalfi, Ravello, Capaccio, Pertosa, Padula, Castelcivita).

E' stata rilevata la mancanza, nelle vie e nelle piazze, dei cartelli indicatori delle soste autorizzate per gli autoveicoli.

Poichè ciò determina spesso non lievi inconvenienti, si manifesta opportuno, nell'interesse del turismo nazionale e straniero, che la S. V. provveda al riguardo.

Attendo assicurazione dello adempimento, con la indicazione per ogni Comune dei posti stabiliti per le soste degli autoveicoli.

Il Prefetto — SOPRANO

243. **Esame trichinoscopico delle carni suine da esportarsi in Francia.** (C. 19 agosto 1931, n. 32015, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno informa che il Governo Francese, con decreto del 6 luglio scorso, ha revocato l'obbligo del certificato trichinoscopico per le carni suine da esportare in Francia.

Con riferimento a prec. corrispondenza e specialmente alla mia circ. N. 979 del 24 marzo 1931 pubbl. a pag. 164 del Bollettino Amm. del c. a. prego la S. V. di dare comunicazione di quanto sopra alle Ditte interessate ed al Veterinario dipendente dal Comune.

Il Prefetto — SOPRANO

244. **Certificato per l'esportazione del bestiame in Francia.** (C. 21 agosto 1931, n. 32672, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Corrispondendo analoghe premure Ministero Interno, dispongo quanto appresso:

« Il rilascio del certificato di origine e sanità per l'esportazione da questa Provincia degli animali in Francia è limitato esclusivamente ai capi nati ed allevati nel Regno. E' vietato in modo assoluto il rilascio di tale certificato nei riguardi degli animali importati dall'Estero ».

Con riferimento a precedente corrispondenza, prego dare sollecita comunicazione di quanto sopra al Veterinario dipendente ad ai commercianti interessati.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

245 **Trasferimento di famiglie coloniche nella Colonia Libica.** (C. 24 agosto 1931, N. 4865, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

S. E. il Capo del Governo comunica che non è infrequente il caso di famiglie coloniche, che si recano nella Colonia Libica, o per cercare direttamente lavoro o per essere state assunte da titolari di concessioni attraverso privati intermediari e ingaggiatori che non hanno alcuna autorizzazione.

Su tale fatto, che è in aperta violazione con le norme della legge 9 aprile 1931, n. 358, e che può rappresentare un danno sia per le dette famiglie, che nella maggior parte dei casi rimangono disoccupate, e sia, in conseguenza, anche per la Colonia, richiamo l'attenzione delle SS. LL. affinchè sia cercato di reprimere l'attività di eventuali ingaggiatori, e sia negato senz'altro il lasciapassare per la colonia a tutte le famiglie che non siano state reclutate o autorizzate a migrare da parte del Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione Interna.

Questo infatti è l'unico Ente che deve regolare le migrazioni nell'interno del Regno e nelle Colonie e che per esplicita disposizione della citata legge 9 aprile 1931 n. 358 è chiamato ad autorizzare lo spostamento di famiglie da una all'altra Provincia del Regno, e dall'Interno del Regno nelle Colonie.

Pel Questore — TRIOLA

(cont. Atti Ufficiali a pag. 2 cop.)

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Personale dei Segretari Comunali

Rettifica — Nel ruolo dei segretari comunali della Provincia riportato a pagina 107 e seguenti del Bollettino Amm. del corr. anno, al n. 12 dei Segretari di 3^a classe per *Segreto Aniello* deve essere rettificata la data di inizio del servizio nel grado, che è 1^o gennaio 1922.

Concorsi

Orfanotrofio Umberto I. di Salerno — *Concorsi per i posti di rettore, segretario, medico-chirurgo.* — Concorso per titoli. Età da 25 a 40 anni, salvo eccezioni di legge. Domanda, documenti di rito e titoli, da presentarsi entro 30 settembre p. v., insieme seguenti documenti: per gli aspiranti a rettore, licenza liceale o titolo equipollente, certificato di ufficiale del R. Esercito o di aver disimpegnato lodevolmente funzioni direttive o disciplinari in un istituto pubblico di educazione. Per gli aspiranti a segretario, patente di segretario comunale e l'attestazione da cui risulti che hanno occupato il posto di segretario o vice segretario presso un comune o una provincia almeno per 3 anni. Per gli aspiranti a medico-chirurgo, laurea in medicina e chirurgia conseguita almeno da 3 anni. Trattamento economico: Rettore, stipendio annuo lire 12000 con diritto all'alloggio nell'Istituto; segretario lire 9000; medico-chirurgo lire 4500.

Per chiarimenti e visione delle altre condizioni del concorso rivolgersi alla Segreteria dell'Orfanotrofio.

Il Segretario Volpe

Il Commissario Pref. De Vito

Consorzio per l'impianto e il funzionamento del Dispensario Antitubercolare del Comune di Sarno — *Avviso di proroga del concorso per il conferimento del posto di Direttore del dispensario, del posto di Infermiere assistente e del posto di Assistente Sanitaria Visitatrice.* — Si notifica che il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per la partecipazione ai concorsi indetti con avviso del 3 luglio 1931. pubb. in sunto nel Bollettino Amm. del 20 luglio u. s., per il conferimento dei posti di Direttore del Dispensario Antitubercolare, di Infermiere Assistente e di Assistente Sani-

taria Visitatrice, stabilito al 20 agosto 1931, ore 14, è prorogato al 30 agosto 1931, ore 14.

Restano ferme tutte le altre condizioni e norme nell'avviso di concorso in data 3-7-1931.

Dalla Residenza del Consorzio li 20-8-1931-IX.

Il Segretario Giacobelli

Il Presidente Napoli

Comune di Capaccio. — *Guardia urbana nella frazione Paestum.* — Concorso per titoli. Salario annuo L. 2300. oltre L. 500 per disagioata residenza ed indennità caroviveri come agli altri dipendenti del Comune e fino a quando ai medesimi sarà concessa. A tali assegni è aggiunto un contributo di lire 1200 annue, che sarà corrisposto, *sotto date condizioni*, dal Comitato Turistico della Provincia. Il tutto al lordo delle ritenute per legge e ridotto del 12 per cento, ad eccezione del contributo del Comitato Turistico, che sarà concesso integralmente, senza alcuna ritenuta.

Cinque aumenti quadriennali del decimo sul salario. Età da anni 21 a 40, salvo eccezioni legge.

Istanza e documenti non oltre un mese dalla data del presente bando. Assunzione entro venti giorni dalla notifica della nomina.

Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale.

Capaccio, 10 settembre 1931 A. IX.

Il Segretario Com. A. Sarno

Il Comm. Pref. Maniscalco

Comune di Castelcivita — *Concorso per la seconda condotta Medico-Chirurgica* — Stipendio annuo lire 6160.00, al lordo di ritenute di Ricchezza Mobile, contributo Monte Pensione ed I. N. I. E. L. aumentabili di un decimo per ogni quadriennio e per cinque volte. Indennità cavalcatura lire 880.00. Età minima anni 21 massima 45, salvo i diritti del personale in carica presso altri Enti pubblici e dei mutilati e combattenti. Tassa lire 50.10. Documenti di rito soliti in bollo e legalizzati. Scadenza 10 ottobre 1931. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Commissario Pref. Giuseppe Scaramella



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

247. Istanze per deroga all'applicazione delle leggi sociali. Tassa di bollo.
248. Contributi sindacali a carico dei professionisti ed artisti.
249. Raccolta e conservazione del materiale patologico.
250. Carni destinate alla bassa macellazione.
251. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni.
252. Disciplina della vendita delle carni fresche.
253. Soggiorno degli stranieri in Italia.
254. Profilassi epizootie. Malattie infettive dei suini ed altro.
255. Vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.
256. Distributori automatici di benzina.
257. Abbonamento all'Enciclopedia Treccani.
258. Censura teatrale.
259. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato da accettarsi in cauzione per il secondo semestre 1931.

Parte II.

I titoli di riscossione delle entrate dei Comuni. — *A. Bianco.*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 256 a n. 259 — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

256. **Distributori automatici della benzina.** (C. 31 agosto 1931 n.° 31873 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni fa noto:

Allo scopo di favorire lo sviluppo dei distributori della benzina sono state emanate le circ. nn. 28, 33, 38, 48 e 58, le quali mirano a rendere meno gravosi gli oneri per l'esercizio di tali mezzi di erogazione della benzina.

Particolarmente è stato disposto che essi siano esenti dall'obbligo di effettuare distinti depositi cauzionali nel caso, tra gli altri, che siano gestiti, nello stesso Comune, direttamente dai depositi di benzina.

Ora la Confederazione Naz. Fascista del Commercio ha chiesto che alla stessa stregua di questi ultimi siano considerati i distributori di quei commercianti, società e consorzi di commercianti, i quali, pur non possedendo speciali depositi, provvedono direttamente alla importazione della benzina, che viene poi da loro venduta per mezzo di più distributori.

Questo Ministero, sempre al fine di non intralciare l'esercizio di tali attività, reputa opportuno che tale richiesta venga accolta.

Pertanto, si dispone che quando risulti in modo manifesto che più distributori, esistenti nello stesso Comune, siano gestiti da importatori diretti di benzina, essi siano esenti dall'obbligo di effettuare distinti depositi cauzionali, ferma restando, peraltro, la competenza delle Commissioni Comunali di commisurare la cauzione in base al reddito complessivo accertato dai competenti uffici.

Sarà inoltre opportuno che le Commissioni Comunali medesime, prima di accordare facilitazioni del genere, accertino bene se i richiedenti possano praticare effettivamente, come viene assicurato dalla predetta Confederazione del Commercio, delle riduzioni sui prezzi della benzina.

Il Prefetto — SOPRANO

257. **Abbonamento all'Enciclopedia Treccani.** (C. 5 settembre 1931 n. 3073 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

L'on. Ministero dell'Interno rileva che l'Istituto Treccani ha rivolto premure agli Enti locali perchè si abbonino alla Enciclopedia Italiana, edita dall'Istituto medesimo.

Prego le SS. LL. di astenersi dal predetto abbonamento, trattandosi di spesa facoltativa.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

247. **Istanze per deroga all'applicazione delle leggi sociali. Tassa di bollo.** (C. 29 agosto 1931 n. 31871 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza degli interessati, comunico la seguente circ. del Ministero delle Corporazioni:

« A seguito di conforme parere espresso dal Ministero delle Finanze, comunico che le istanze per ottenere l'autorizzazione al lavoro domenicale in base alla legge 7 luglio 1907 n.º 489, in considerazione degli scopi di interesse pubblico cui la legge medesima è ispirata, sono esenti da tassa di bollo.

Per lo stesso motivo sono esenti da tassa di bollo le istanze delle ditte per autorizzazione a far eseguire le visite mediche periodiche, ad intervalli più lunghi di quelli prescritti dal D. M. 20 marzo 1929, emanato in applicazione dell'art. 6 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, ed anche le domande tendenti ad ottenere l'approvazione di libri e fogli paga, da adottarsi in sostituzione di quelli normali, in relazione all'art. 134 del reg. di invalidità e vecchiaia, approvato con R. D. 28 agosto 1924 n. 1422 ed al R. Decreto Legge 15 marzo 1923 n. 692 sulle otto ore.

Il Prefetto — SOPRANO

248. **Contributi sindacali a carico dei professionisti ed artisti.** (C. 1,º settembre 1931 n. 2531 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Confederazione Naz. dei Sindacati fascisti dei Professionisti ed Artisti ha fatto presente che alcuni esattori versano

l'importo dei ruoli dei contributi sindacali a carico dei professionisti ed artisti con molto ritardo e con irregolarità, nonostante che vigenti disposizioni impongano di eseguirli alla scadenza e con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

Poichè tale stato di cose è causa di notevoli disagi per la predetta confederazione, prego le SS. LL. di voler diffidare gli esattori delle imposte, che siano tuttora morosi, a curare il versamento di quanto è a loro carico, sotto pena dell'esecuzione sulla cauzione, di cui all'art. 116 del R. D. 1.º dicembre 1930, n. 1634.

Il Prefetto — SOPRANO

249. **Raccolta e conservazione del materiale patologico.** (C. 3 settem. 1931 n. 34446 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Direttore del Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi riferisce che con frequenza pervengono al Laboratorio pacchi contenenti pezzi di organi di animali in istato putrefazione e senza alcuna indicazione o lettera di accompagnamento, rilevando la necessità che da parte del veterinario incaricato della raccolta e dell'invio del materiale patologico siano osservate le seguenti norme:

1.º detto materiale deve essere raccolto sempre con le prescritte cautele, messo in adatto recipiente portante una speciale etichetta destinata ad identificare il materiale, e spedito con tutta sollecitudine al Laboratorio;

2.º il materiale stesso deve essere sempre accompagnato con lettera a parte. Con detta lettera occorre fornire al Laboratorio tutte le indicazioni circa l'esame che si richiede.

Con riferimento alle circ. prefettizie 17 luglio e 17 settembre 1930 n. 34146, pubblicate rispettivamente nei Bollettini Amm. n. 21 copertina n. 26 pag. 351 del 1930, prego comunicare quanto sopra al veterinario residente costà, assicurandomene.

Il Prefetto — SOPRANO

250. **Carni destinate alla bassa macellazione.** (C. 5 settembre 1931 n. 34889 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

In relazione alle disposizioni contenute negli art. 20 (com. 7) e 45 del reg. sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298, prego la S. V. di significarmi se durante gli scorsi mesi si siano verificati nel Comune casi di assegnazione di carni alla bassa macellazione e se da parte del veterinario ispettore sia stato sempre compilato il relativo verbale, trasmettendomene nell'affermativa copia.

In via eccezionale e transitoria, e propriamente fino a quando perdureranno le attuali condizioni sanitarie nei comuni della Provincia, dove con frequenza vengono denunciati casi di pustola maligna nelle persone, senza che sia poi possibile rintracciare l'origine della malattia, la quale, giusta assicurazioni dei tecnici, è sempre in correlazione con casi di carbonchio ematico negli animali, prego inoltre di curare che:

1) sia intensificata l'azione di vigilanza sanitaria in tutto il territorio comunale, per impedire che i privati possano utilizzare, o comunque destinare all'alimentazione dei cani, le carni degli animali morti o macellati senza che esse abbiano in precedenza subito con esito favorevole la prescritta visita sanitaria;

2) siano sempre osservate col massimo rigore le disposizioni dell'art. 32 del suindicato regolamento, per cui le carni sprovviste di bolli sanitari debbono essere distrutte ed i contravventori deferiti all'autorità giudiziaria;

3) di ogni eventuale assegnazione di carni alla bassa macellazione sia data sollecita telegrafica comunicazione a questo ufficio e sia poi subito trasmessa qui copia del relativo verbale, disponendo che detto verbale sia firmato da più veterinari nei casi previsti dall'art. 20, comma 2, del regolamento, e contenga sempre l'indicazione precisa della causa che determinò il provvedimento;

4) i corpi degli animali morti in seguito a malattia, comunque riferibile al carbonchio ematico o ad altre non bene accer-

tate, siano regolarmente distrutti, compresa la pelle, con l'interamento e con l'osservanza delle prescritte cautele;

5) i proprietari che abbiano omessa o ritardata la denuncia di casi di morte d'animali siano sempre denunciati all'autorità giudiziaria per trasgressione all'art. 18 del ripetuto regolamento.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

251. **Vigilanza sanitaria sulle macellazioni.** (C. 31 agosto 1931 n. 35082 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provin.).

Per disciplinare con carattere di uniformità nei Comuni della Provincia i servizi di vigilanza sanitaria sulle macellazioni, con riferimento alle varie circolari pubblicate al riguardo nel B. A., prego la S. V.:

1) Qualora il Comune sia provvisto di pubblico macello, di curare che le macellazioni degli animali bovini, bufalini, suini, ovini e caprini siano sempre eseguite esclusivamente nel macello, giusta le tassative disposizioni dell'art. 1 (1° comma) del regol. sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298;

2) Qualora invece il Comune non sia ancora provvisto di pubblico macello, di provvedere affinché le macellazioni siano eseguite soltanto in appositi locali riconosciuti idonei (art. 1, 3° comma, del regol.);

3) di stabilire l'orario diurno di apertura e di chiusura del pubblico macello, nonchè dei locali di cui sopra, giusta le tassative disposizioni dell'art. 11 del suindicato regolamento, in modo da garantire la immediata ispezione delle carni appena avvenuta la macellazione, con la continuità della vigilanza sanitaria;

4) di rendere (con appositi avvisi o con altri mezzi) di pubblica ragione che gli esercenti ed i privati che macellano gli animali nel pubblico macello o nei locali di cui al suindicato n. 2, durante l'orario di macellazione stabilito dalla S. V., nessun compenso debbono corrispondere al sanitario;

5) curare che per le macellazioni di urgenza siano sempre

osservate le disposizioni degli art. 14, 20, 45 e seguenti del ripetuto regolamento, facendo obbligo ai privati ed agli esercenti interessati di provvedere al deposito presso l'ufficio comunale della somma occorrente pel pagamento delle indennità spettanti al sanitario, che sarà incaricato della visita e della compilazione del prescritto verbale, ricordando che nei casi di cui all'art. 20 2° comma del regolamento stesso, deve essere sempre richiesto l'intervento d'un altro veterinario.

Il Prefetto — SOPRANO

252. **Disciplina della vendita delle carni fresche.** (C. 5 settembre 1931 n. 34836 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La commissione prov. per la determinazione dei prezzi di generi alimentari, in relazione a precedenti sue disposizioni, ha accertato il costo degli animali da macello ed ha rilevato per ciascuna delle categorie di animali indicate nel R. D. 26 settembre 1930 n. 1456, la misura massima entro la quale gli esercenti debbono vendere le carni macellate fresche, per realizzare equo guadagno.

Per dare esatta esecuzione alle determinazioni della commissione, prego la S. V. provvedere affinché:

1) Con apposita ordinanza, da rendere subito di pubblica ragione, sia fatto obbligo a ciascun esercente macellaio di tener affissi in parti ben visibili e propriamente sulle pareti laterali dell'ingresso dell'esercizio, appositi cartellini, portanti a grossi caratteri la seguente indicazione:

« In questo esercizio trovansi oggi (data) e sono destinati alle vendite al pubblico carni di (indicare le carni che trovansi nell'esercizio con le denominazioni prescritte dal R. D. ed in corrispondenza con la dicitura dei bolli apposti dal veterinario sulle carni stesse): vitello, vitellone ecc. ».

2) Disporre efficace servizio di vigilanza per l'applicazione delle suindicate disposizioni, affidando tale vigilanza, con ordine scritto, ad uno o più agenti municipali e segnalandomi subito e

ventuali trasgressioni per le opportune provvidenze verso gli esercenti trasgressori.

3) Curare che le carni siano contrassegnate con molti bolli sanitari in modo che sia sempre possibile distinguere la categoria degli animali dai quali le carni stesse provengono.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

253. **Soggiorno degli stranieri in Italia.** (C. 1.º settembre 1931 n. 5182 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto, in base all'art. 142 del nuovo T. U. delle Leggi di P. S., ultimo comma, gli stranieri di passaggio, che si trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non superiore a due mesi, sono obbligati a fare soltanto la prima dichiarazione d'ingresso, senza essere tenuti, come gli stranieri in genere, a notificare all'autorità di P. S. i loro spostamenti da un comune all'altro.

Ora, allo scopo di influire sul movimento turistico, facilitando la permanenza nel Regno degli stranieri che intendono soggiornarvi a scopo di diporto, si pregano le SS. LL. disporre che, nei riguardi di siffatta categoria di stranieri, sia concesso un mese di tolleranza, in modo che il predetto limite di tempo, agli effetti pratici, venga ad essere portato a tre mesi.

Con l'occasione, si rinnova viva preghiera perché ogni necessaria ingerenza delle autorità di P. S. nei riguardi degli stranieri in genere, e dei turisti in ispecie, sia sempre svolta con opportuna forma, assolutamente non fastidiosa, destinando a tale servizio agenti che diano affidamento.

Si gradirà un cenno di assicurazione per lettera.

Il Prefetto — SOPRANO

254. **Profilassi epizootie. Malattie infettive dei suini ed altro.** (C. 3 settembre 1931 n. 32670 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In parecchi Comuni della Provincia sono stati segnalati in data recente casi riferibili a malattie infettive dei suini.

Per accertare con ogni esattezza lo stato sanitario dei detti animali, prego la S. V. di disporre al riguardo opportune indagini, ricordando ai proprietari l'obbligo che essi hanno di denunciare alla S. V. qualsiasi manifestazione degli animali riferibile a sospetto di malattie infettive e richiamando l'attenzione dei proprietari stessi sulle disposizioni dell'art. 79 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n.° 533, per cui verso chiunque risulterà trasgressore all'obbligo della denuncia, dovrà essere elevato e trasmesso all'autorità giudiziaria regolare verbale di contravvenzione.

Attendo conoscere con la risposta se e dove, nel territorio di codesto Comune, durante gli scorsi giorni e lo scorso mese, si siano verificati casi di morte di animali suini o di altre specie di bestiame, con l'indicazione del modo come ha funzionato finora il servizio di vigilanza zoiatrica del territorio comunale.

Il Prefetto — SOPRANO

255. **Vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.** Applicazione degli art. 2, 5 e 38 del regol. 9 maggio 1929 n. 944. (C. 5 settembre 1931 n. 21854 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. prefettizia n. 21854 del 17 giugno c. a. pubblicata a pag. 231 del Bollettino Amm. del c. a., prego sollecitare lo invio a quest'Ufficio dell'elenco dei locali di ricovero delle vacche e delle capre produttrici del latte destinato al consumo diretto esistenti costà, nonchè il rapporto del Veterinario circa le condizioni di detti locali nei riguardi dell'igiene e circa lo stato sanitario delle vacche e delle capre.

Il Prefetto — SOPRANO

(cont. Atti Ufficiali a pag. 2 cop.)

Parte II.

I titoli di riscossione delle entrate dei Comuni

Premesse generali. — I titoli di riscossione nel concetto della legge e nella pratica dell'amministrazione. — Indicazioni del bilancio. — Ruoli e contratti esecutori. — Ordinativi d'incasso. — Quando vengono posti in uso. — Facoltà ed obblighi dell'Autorità Comunale. — Adempimenti del contabile e sue responsabilità. — Rapporti fra i titoli di riscossione e le procedure di legge per la esazione delle entrate dei Comuni. — Inconvenienti e rimedi.

Per la esazione di tutti i cespiti di entrata, i Comuni debbono consegnare ai propri esattori e tesorieri i *titoli di riscossione*. Quali siano questi titoli, come si formino, quando si consegnino, come si perfezionino, quali responsabilità determinino, è argomento semplice, ma che desta sempre un certo interesse, perchè tocca assai da vicino il diuturno lavoro degli Enti locali e dà spesso luogo a dibattiti e questioni pratiche cui sarà bene accennare.

La legge comunale, all'art. 204, dice che « l'esazione delle entrate ha luogo secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi »; ed il Regolamento, all'art. 197, spiega che « la riscossione delle entrate si effettua in base ai ruoli e contratti resi esecutori, ed agli ordinativi d'incasso ». Siamo però nel campo di dizioni molto generiche, che occorre lumeggiare per stabilire in quali casi debba ricorrersi a ciascuno dei diversi titoli di riscossione menzionati dalla Legge, e quando la consegna dei titoli stessi costituisca obbligo per il contabile di curarne la esazione.

Vediamo un po' procedendo per ordine. Abbiamo anzitutto detto: le indicazioni del bilancio. Ma quali? Nel bilancio sono indicate tutte le entrate dei Comuni; ma il bilancio di per sè non è titolo esecutivo sufficiente in mano del contabile per poter dar corso alle esazioni dell'anno. E soprattutto non è titolo esecutivo per tutte le entrate comunali riscuotibili per ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi. E non lo è neppure per le altre

entrate in genere, per le quali non sia in esso nettamente indicata la persona del debitore ed il titolo di credito del Comune. Però anche in quest'ultimo caso, quando cioè le indicazioni del bilancio identifichino in modo non dubbio la natura del credito e la persona del creditore, occorre chiarire che il Contabile può procedere alla riscossione, ma non vi è tenuto per obbligo di legge, e non può essere chiamato in conseguenza a rendere conto della mancata esazione, quando non sia intervenuto un ordine espresso dell'Amministrazione o non gli siano stati consegnati i titoli (contratti, libretti, ecc.) occorrenti per la riscossione. Sicchè in pratica le « indicazioni del bilancio » hanno valore puramente indicativo sia per l'Amministrazione che per il Contabile; mentre d'ordinario quest'ultimo, tranne nei casi di riscossione di interessi attivi su rendita pubblica, depositi e simili, per cui nella cassa comunale sono custoditi i relativi titoli, libretti, ecc., viene sempre munito del documento specifico per procedere alle esazioni.

Chiarito questo punto, rimane stabilito che in tutti quei casi in cui non v'è obbligo tassativo di legge a compilare, con adempimento di speciali formalità, ruoli, note, elenchi, riscuotibili coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte (e ciò ha riferimento soprattutto ai tributi locali) l'Amministrazione rimane libera di formare ruoli di entrate comunali o di emettere ordinativi d'incasso, o di consegnare al contabile, quando occorra, le copie di contratti resi esecutori, secondo la diversa natura delle riscossioni, e tenuto conto dell'organizzazione contabile dell'Ente, di eventuali clausole nei contratti di tesoreria, o di peculiari necessità locali.

E' da aggiungere qui che in molti Comuni minori, dove v'è deficienza di controllo nel servizio di tesoreria, il titolo di riscossione è talvolta sostituito dall'ordine verbale, o dall'appunto scritto senza alcuna rivestitura di elementari formalità contabili ed amministrative. Conseguenza questa della mancanza di deliberazioni precise in materia, che vincolino l'azione dell'Autorità comunale.

In altre parole, ribadendo il concetto suespresso e tenendo presente la distinzione fra la figura giuridica dell'esattore e quella del tesoriere, potremmo dire che *nei casi in cui l'obbligo della esazione è tassativamente attribuito dalla legge all'esattore delle imposte con l'uso dei privilegi fiscali, anche il relativo titolo di riscossione è dalla legge stessa precisato e va compilato e perfezionato con l'adempimento di speciali formalità*. La consegna di esso titolo all'esattore rende costui responsabile della esazione alle scadenze determinate e lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dal titolo medesimo, rispondendo a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso.

Per converso, *allorchè la esazione va fatta secondo le vigenti norme di diritto finanziario, dal tesoriere comunale, il titolo di riscossione non è dalla legge nettamente specificato e reso obbligatorio per le diverse specie di entrate*, e l'Amministrazione si serve, con criterio discrezionale, del ruolo di entrata, dell'ordinativo di incasso, della nota di carico, ecc., fornendo quando occorra il contabile del titolo di credito dell'ente per procedere alla esazione. Ed il tesoriere, per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei pubblici servizi, osserva le disposizioni della legge 14 aprile 1910 n. 639, mentre per ogni altro introito che non debba operarsi per ritenuta diretta, fa uso della procedura normale stabilita dalla legge civile.

Va poi da sè che la formalità estrinseca del titolo di riscossione non ha veruna influenza sulla procedura di riscossione di questi ultimi introiti. Il titolo stesso è mezzo in mano del tesoriere per agire, ma la procedura di riscossione è sempre determinata dalla legge in rapporto alla natura delle entrate. Ed il contabile risponde verso il Comune per la esazione delle entrate stesse a norma delle clausole contrattuali, ed è in ogni caso chiamato a render conto della mancata esazione per negligenza eventuale.

Non è superfluo qui aggiungere che indipendentemente dagli obblighi dell'Amministrazione di fornire il titolo di riscossione

quale che sia, il tesoriere non può recusare la esazione delle somme che venissero pagate in favore del Comune e le terrà in deposito fino alla conferma dell'Amministrazione.

Riassumendo sul nostro enunciato, per gli introiti dei Comuni in rapporto al titolo di riscossione ed alla procedura di esazione, può stabilirsi:

a) Entrate riscuotibili dall'esattore coi privilegi fiscali (tasse, corrispettivi ecc.): il titolo è stabilito dalla legge e va compilato e perfezionato nei modi di legge. La mancanza o la imperfezione del titolo medesimo non consente la escussione dei mezzi coattivi, dappoichè è dal titolo di riscossione che scaturisce il debito del contribuente in esecuzione di leggi, regolamenti, ordinanze, ecc.;

b) Entrate riscuotibili dal tesoriere con la procedura della legge 14 aprile 1910, n. 639, (rendite patrimoniali e proventi di pubblici servizi): il titolo di riscossione non è nettamente precisato dalla legge nè ha bisogno di speciali formalità, dappoichè l'azione creditoria dell'ente scaturisce da contratti, convenzioni, ecc. Sicchè la mancanza o la imperfezione del titolo medesimo non impedisce la escussione dei mezzi coattivi, quando vi sia l'ordine dell'amministrazione di agire;

c) Entrate riscuotibili dal tesoriere con la procedura normale stabilita dalla legge civile (spese di giustizia, contravvenzioni, crediti in dipendenza di mutui, ecc.): il titolo di riscossione non è parimenti precisato dalla legge comunale, nè ha bisogno di speciali formalità. Per la escussione dei mezzi coattivi basta la volontà dell'ente comunque estrinsecata in confronto del contabile, traendo il debito fondamentale da un provvedimento amministrativo, da contratti, ecc.

Da quanto abbiamo fin qui accennato si rileva come la mancanza di norme precise per l'adozione obbligatoria, nel caso di entrate esigibili dal tesoriere, di un determinato titolo di riscossione, abbia ripercussione sul sistema contabile in uso presso i Comuni, complesso e perfetto in taluni, ma in altri, specie nei

più piccoli, talvolta deficiente e mancante, che rende inefficace il controllo al servizio di tesoreria con possibile danno dell'ente.

Sarebbe pertanto desiderabile che in questo periodo di sano risveglio legislativo e di completo riordinamento della legislazione comunale un efficace ritocco sulla materia non mancasse. E soprattutto sarebbe desiderabile che venisse generalizzato l'uso della compilazione dei ruoli di entrate comunali per tutte le rendite patrimoniali e proventi di pubblici servizi, e che si prescrivesse per gli altri introiti l'uso dell'ordinativo di incasso. Vedremmo così uniformemente adottati con norme obbligatorie tre tipi di articoli di riscossione, che renderebbero più snelli e meglio delimitati i rapporti dell'ente col contabile, e cioè: Ruoli di tasse, contributi, ecc. riscuotibili dall'esattore con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette; ruoli di rendite patrimoniali e proventi di pubblici servizi, riscuotibili dal tesoriere con l'osservanza delle disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639 ordinativi di incasso, per ogni altro introito riscuotibile dal tesoriere con l'ordinaria procedura civile o mediante ritenuta diretta.

In ogni caso, a parte l'intervento o meno delle disposizioni invocate, i Comuni potrebbero spontaneamente ricorrere all'adozione del sistema suaccennato, che non decampa dalla legge, bensì la interpreta con un senso restrittivamente rigido di pratica esperienza, che ne limita i confini, intonando a detti criteri i rapporti con l'ufficio di tesoreria e disciplinando in conformità le scritturazioni contabili, sì da raggiungere sempre più nella pubblica amministrazione quell'ordinamento uniforme, preciso, ma semplice quanto rapido nell'azione ed efficiente nel controllo, come lo richiede l'attrezzatura dello Stato Fascista, espressione del Genio Italiano che desta ammirazione nel Mondo.

Catanzaro, dicembre 1930 - IX.

Cav. Rag. ARMANDO BIANCO
Primo Ragioniere di Prefettura

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

258. **Censura teatrale.** (C. 5 settembre 1931 n. 4716 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna notizia, comunico che, secondo il nuovo ordinamento della censura, tutte le produzioni teatrali, di qualsiasi specie, non possono essere presentate in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, se non abbiano riportato l'approvazione del Ministero. Sotto la nuova disciplina cadono, come è chiaro, anche le canzonette, le macchiette comiche e gli scherzi a soggetto, che costituiscono il normale repertorio dei caffè-concerto e delle sale di varietà. Tale produzione, particolarmente numerosa e feconda, viene in parte frequentemente intonata ad avvenimenti o fatti contingenti a caratteristiche locali e molto spesso il valore di una macchietta o di uno scherzo comico ha durata effimera. Donde la necessità che la censura sia, oltrechè vigile e perspicace, anche immediata.

Peraltro, allo scopo di evitare ritardi alla rappresentazione di detta produzione, ritardi che potrebbero talvolta riuscire pregiudizievole agli interessi delle imprese e degli artisti, il Ministero delega ai Prefetti la facoltà di provvedere alla revisione preventiva della produzione in parola. Gradirò ricevuta della presente.

Pel Questore — TRIOLA

259. **Riscossione — Corso medio dei titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, del 1° semestre 1931, da accettarsi in cauzione per il 2° semestre 1931.** (C. 24 agosto 1931 n. 6247 del Ministero delle finanze ai Prefetti).

Si comunica che i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, che sono slati o che saranno dati dagli agenti della riscossione in cauzione, nel secondo semestre del 1931, dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del Testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1° gennaio-30 giugno 1931) qui appresso indicato.

Tale corso medio risulta ridotto del decimo prescritto.

TITOLI DI STATO

a) <i>Consolidati.</i>	Lire
1. Rendita 3,50 ‰ (netto) 1906	64.69
2. Rendita 3,50 ‰ (netto) 1902	60,38

3. Rendita 3 °/10 (lordo)	38,73
4. Consolidato 5 °/10	74,41

c) Buoni.

31. Novennali = scadenza	15 novembre 1931 — 5 °/10	92,09
32. »	» » 1932 = 4,75 °/10	91,05
35. »	15 maggio 1934 — 5 °/10	91,07

p. Il Ministro — NICCOLI

Concorsi

Comune di Sala Consilina — *Terzo applicato di Segreteria.* — Concorso per titoli. Stipendio annuo L. 2.500. Caro viveri L. 500 fino a conservazione. Aumenti di L. 250 ogni quattro anni e per 5 volte. Età minima anni 18 massima 45, salvo eccezioni di legge. Documenti soliti. Titolo di studio: certificato di classifica della 5^a ginnasiale, ovvero licenza tecnica o complementare o magistrale o titolo equipollente. Scadenza 28 settembre 1931-IX. Assunzione servizio entro 30 giorni dalla partecipazione di nomina sotto pena di decadenza. Chiarimenti alla Segreteria comunale.

Il Podestà Vesci

Comune di Laviano — *Secondo applicato di Segreteria e guardia campestre.* — Concorso per titoli, stipendio annuo per l'applicato 2500 e per la guardia 2000, suscettibili di 5 aumenti quadriennali del decimo. Età da 21 ai 40 anni, salvo eccezioni di legge. Domanda da presentarsi entro 31 ottobre 1931, insieme documenti di rito e titoli, diploma licenza tecnica o ginnasiale per l'applicato, e diploma di proscioglimento obbligo istruzione elementare per la guardia. Per la guardia sarà titolo di preferenza l'aver prestato servizio nell'Arma dei RR. Carabinieri, nella R. Guardia di Finanza e nella Milizia Nazionale Forestale. Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Laviano 10 settembre 1931-IX

Il Segretario Com. Caruso

Il Podestà Cav. E. Carchio



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 260. Obbligatorietà delle concimaie.
- 261. Danui agli alberi delle strade.
- 262. VII censimento della popolazione. Operazioni.
- 263. Mulini di 3^a categoria. Abburrattamento e commercio delle farine.
- 264. Categorie degli animali da macello. Bollatura delle carni.
- 265. Notificazione delle persone alloggiate.
- 266. Militi volontari di servizio per la prevenzione di incendi nei boschi.
- 267. Ingresso connazionali nella zona di Tangeri.
- 268. Impiegati degli Enti locali. Cessione del quinto degli stipendi.
- 269. Acqua di Levico-Vetrioli.

Parte II.

La tecnica dei mutui stipulati dai Comuni con la Cassa Depositi e Prestiti.
D.r Rag. A. Lupidi.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 265 a n. 269 — Personale dei Segretari comunali — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

265. **Notificazione delle persone alloggiate.** (C. 11 settembre 1931 N. 5278 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia — (meno Salerno - Cava dei Tirreni — Nocera Inferiore e Sarno).

Il Ministero ha rilevato che in molti alberghi, locande e pensioni, il controllo dei viaggiatori non è curato in modo da renderlo rispondente alle finalità che il servizio stesso si propone. Le schedine di notificazione non verrebbero, come è prescritto, verificate dall'albergatore per accertare la esatta rispondenza tra le generalità dichiarate e quelle che figurano nei documenti di identità personale. L'esame di tali documenti verrebbe eseguito solo pro forma, senza controllare la rispondenza tra la fisionomia del viaggiatore e la fotografia applicata sul documento d'identità.

Talvolta sulle schedine mancherebbero anche i dati prescritti in modo da rendere difficile, in caso di necessità, la identificazione degli individui alloggiati.

Ora io non dubito che le istruzioni al riguardo, ripetutamente impartite da questo Ufficio, e, in ispecial modo, quelle contenute nella circolare N. 01593 in data 10 aprile corrente anno, vengano scrupolosamente fatte osservare, tuttavia richiamo la personale attenzione delle SS. LL. sulla delicatezza ed importanza del servizio di che trattasi, e prego disporre, che dopo ulteriori diffide agli albergatori in genere di codesto Comune, mi vengano segnalate le eventuali inadempienze da parte degli stessi, perchè possano adottarsi i provvedimenti amministrativi del caso.

Attendo intanto un cenno di ricevuta e di assicurazione e prevengo che a mezzo di personale della locale Questura disporrò le verifiche del caso.

Il Prefetto — SOPRANO

266. **Militi volontari in servizio per la prevenzione di incendi nei boschi.** (C. 12 settembre 1931 n. 4931 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, per conoscenza).

Con riferimento alla circ. n. 04626 P. S. in data 9 agosto u. s. prego disporre che alla data del 15 corr. sia fatto cessare il servizio straordinario dei Militi volontari, in ausilio della Milizia forestale per la prevenzione degli incendi nei boschi.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

260. **Obbligatorietà delle concimaie.** (Decreto Pref. di Salerno del 31 agosto 1931 n. 33818 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il R. D. L. 1.º dicembre 1930 n.º 2006 riguardante l'obbligatorietà delle concimaie;

Visto il proprio decreto n. 26614 del 2 gennaio 1928 (1) col quale furono disciplinate le norme per la costruzione delle concimaie obbligatorie nella provincia;

Riconosciuta la necessità di apportare modifiche a detto decreto prefettizio, per eliminare prescrizioni troppo specifiche e per prorogare il termine di tempo con esso fissato;

Sentita la Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell'Economia

DECRETA

Le concimaie obbligatorie di cui all'art. 1 del R. D. L. 1.º dicembre 1930 n. 1682 dovranno essere costruite nel termine massimo di tre anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Ciascuna concimaia deve rispondere ai seguenti requisiti e doti:

- 1.º essere costruita in muratura, con muretto perimetrale alto, sul piano terra cm. 60-70, con spessore 40-50;
- 2.º avere la platea impermeabile e solida;
- 3.º la superficie della platea dovrà essere al minimo di metri quadrati 3 per ogni capo grosso di bestiame stabulato;
- 4.º la concimaia dovrà avere un pozzetto impermeabile in

(1) v. B. A. anno 1928 copertina fasc. 1º e 2º,

muratura a perfetta chiusura per la raccolta del colaticcio della capacità minima di ettolitri 3 per capo grosso di bestiame stabulato;

5.° la platea della concimaia, di conveniente pendenza per lo scolo, può essere costruita a due o più ali, sarà però divisa in due, quando il numero del bestiame è superiore a quattro;

6.ª dove la natura del terreno dà la dovuta garanzia di solidità ed impermeabilità si potrà fare a meno delle costruzioni in manufatti.

E' demandato alla Cattedra ambulante-d'agricoltura l'incarico di provvedere alla compilazione di uno schema di regolamento per la costruzione e l'utilizzazione delle concimaie comunali di cui agli art. 6 e 7 della legge.

Il personale tecnico della Cattedra provinciale d'agricoltura, il Veterinario provinciale, i veterinari, gli agenti comunali, rispettivamente entro i limiti della circoscrizione provinciale, consorziale, o comunale, sono incaricati della vigilanza per rilevare infrazioni al presente decreto, in relazione alle prescrizioni dell'art. 9 della legge.

I sigg. Podestà dei comuni della Provincia sono incaricati di richiamare l'attenzione dei proprietari sul presente decreto e di provvedere, se del caso, alla costruzione delle concimaie comunali in base ai suggerimenti della Cattedra d'agricoltura.

Il Prefetto — SOPRANO

261. **Danni agli alberi delle strade.** (C. 7 settembre 1931 n. 5273 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si comunica, per l'osservanza, la seguente circ. del Ministero dell'Interno n. 10-20386-10079 in data 29 agosto u. s.:

« Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste segnala che, in questa stagione, si bruciano frequentemente nelle campagne stoppie in prossimità delle strade, danneggiando, talora gravemente, gli alberi di queste.

Lo stesso Ministero ha impartito istruzioni ai direttori delle

cattedre ambulanti, di spiegare opera di persuasione presso le classi agricole, affinchè attendano con maggiore cura a bruciare le stoppie nell'interno dei poderi, lontano dalle strade.

Questo Ministero, peraltro, ritiene opportuno di richiamare sull'inconveniente anche l'attenzione delle EE. LL., perchè ricordino alle autorità dipendenti, di P. S. e comunali, quanto dispone l'art. 59 della legge di P. S. T. U. 18 giugno 1931 n.° 773, secondo il quale i regolamenti locali debbono indicare il tempo e le condizioni per l'abbruciamiento delle stoppie e, in difetto di regolamento, non può essere dato fuoco alle stoppie prima del 15 agosto e, a distanza non inferiore di cento metri dalle piantagioni, devono essere adottate le opportune cautele e chi dà fuoco deve assistere di persona, anche col numero occorrente di persone, finchè il fuoco sia spento.

Le predette autorità debbono provvedere ed invigilare affinchè questa norma di legge abbia la debita osservanza ».

Il Prefetto — SOPRANO

262. **VII Censimento popolazione. Operazioni.** (C. 15 settembre 1931 n. 36301 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

L'Istituto Centrale di Statistica con sua circolare 5 settembre 1931 n. 123156 C. avente per oggetto revisione del materiale di censimento da parte della Commissione Provinciale di Censimento, raccomanda alla Commissione Provinciale che, prima di iniziare la revisione del materiale di censimento di ciascun Comune, assuma informazioni, presso altri elementi responsabili dei singoli Comuni, sul modo con cui furono eseguite le operazioni di censimento, specie per ciò che riflette la completezza e la regolarità delle rivelazioni.

Nel mentre attendo sul riguardo da V. S. un rapporto esauriente, la prego di comunicare la presente richiesta anche al sig. Presidente di cotesta Commissione di vigilanza con preghiera di fare analogo rapporto informativo nei modi indicati nella suddetta circolare.

Attendo assicurazione di adempimento a riguardo non oltre la fine del mese corrente.

Il Prefetto — SOPRANO

263. **Molini di 3.^a categoria – Abburattamento e commercio delle farine.** (C. 12 settembre 1931 n. 33656 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Comitato permanente del grano, allo scopo di conseguire nel modo più sollecito e più completo gli scopi cui mirano le norme contenute nel R. D. 10 giugno u. s. N. 723, (1) circa l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella produzione delle farine, ha espresso il voto, in occasione di una sua recente riunione, perchè venga ripristinata la facoltà di abburattamento e di commercio delle farine da parte dei molini classificati in 3.^a categoria (cioè a palmenti o, comunque, a bassa macinazione).

Il Ministero delle Corporazioni, in vista dell'azione che il Governo Nazionale sta svolgendo per favorire quanto più è possibile l'utilizzazione del grano nazionale, onde conseguire una maggiore sostenutezza del mercato di tale prodotto, è venuto nella determinazione di dare attuazione alle richieste del Comitato predetto.

Pertanto il predetto Ministero ha disposto che, d'ora innanzi, sia consentito anche ai molini di 3.^a categoria di procedere all'abburattamento ed al commercio degli sfarinati di loro produzione.

In conseguenza di ciò s'intendono abrogate le disposizioni riguardanti i molini a bassa macinazione, disposizioni che sono contenute, com'è noto, nella circolare N. 43, in data 1.^o dicembre 1928, del soppresso Ministero dell'Economia Nazionale.

Si prega la S. V. di portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

264. **Categorie degli animali da macello. – Bollatura delle carni.** (C. 16 Ottobre 1931 n. 35539 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

La Federazione Fascista del commercio ha fatto vive premure intese ad ottenere che siano adottate con uniformità d'indirizzo

(1) v. B. A. anno corr. pag. 221.

in tutti i comuni della provincia le disposizioni contenute nel D. L. 30 Settembre 1930, N. 1458 riguardanti la distinzione in categorie degli animali da macello.

In relazione a quanto sopra, a cura di quest'ufficio è stato compilato l'unito prospetto, che trasmetto alla S. V. con preghiera d'invitare il veterinario e l'ufficiale sanitario, cui è affidata la vigilanza sanitaria sulle carni macellate fresche, ad uniformarvisi, avvertendo che, per ora, non sono consentite variazioni od aggiunte alla denominazione delle singole categorie e che ogni eventuale inosservanza alle direttive impartite darà luogo a sanzioni disciplinari.

Le indicazioni contenute nel prospetto, pur non rispondendo in ogni parte alle prescrizioni tecniche, si sono rese necessarie per esigenze commerciali e specialmente per evitare divergenze nei macelli e per mettere gli esercenti macellai in grado di conoscere le categorie cui saranno assegnati gli animali da loro acquistati. E' ovvio ricordare che le indicazioni si riferiscono agli animali sani.

Con l'occasione richiamo l'attenzione sulle mie circ. N. 7183, 7183 B e N. 3893 riguardanti il colore dell'inchiostro per la bollatura delle carni ed il trasporto delle carni in altri comuni, pubblicate rispettivamente nei Bollettini Amm. del 1931 (N. 5, 7 e 10).

Prego curare l'osservanza in ogni parte delle disposizioni suindicate.

Attendo intanto assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Prospetto allegato alla Prefettura, N. 35539 del 16 Settembre 1931.

PROVINCIA DI SALERNO

Agli effetti del D. L. 30 settembre 1930 N. 1458, per quanto si riferisce alla bollatura delle carni macellate fresche, saranno compresi nella categoria di:

a) *Vitello*: i bovini m. e f. che abbiano tutti i denti da latte, purchè, se maschi, non siano stati adibiti alla monta;

- b) *Vitellone*: i bovini m. interi con uno e non oltre 4 denti d'adulto, purchè non siano stati adibiti alla monta;
- c) *Manzo*: i bovini m., castrati a suo tempo, e che abbiano da uno e non oltre 7 denti incisivi d'adulto; nonchè le femmine che abbiano uno e non oltre 4 denti d'adulto;
- d) *Bue*: i bovini m., castrati a suo tempo, che abbiano tutti i denti incisivi d'adulto;
- e) *Vacca*: le femmine di bovini di qualunque età che abbiano più di 4 denti d'adulto;
- f) *Toro*: i bovini m. interi adibiti alla monta di qualsiasi età e quelli m. interi, che abbiano più di 4 denti incisivi d'adulti.
- g) *Annutolo*: i bufalini m. o f. che abbiano non oltre due denti d'adulto;
- h) *Bufalo*: gli animali bufalini m. e f. che abbiano più di due denti d'adulto;
- i) *Suino*: i suini m. e f. che abbiano subito la castrazione;
- l) *Scrofa*: le femmine di suini adibite alla riproduzione;
- m) *Verro*: i suini maschi adibiti alla monta;
- n) *Agnello*: gli animali pecorini m. e f. che abbiano tutti i denti di latte;
- o) *Castrato*: gli animali pecorini castrati da almeno due mesi;
- p) *Montone*: gli animali pecorini m. interi destinati alla monta o che comunque abbiano uno o più denti d'adulto;
- q) *Pecora*: le femmine di animali pecorini che abbiano uno o più denti d'adulto;
- r) *Capretto*: gli animali caprini m. e f. che abbiano tutti i denti da latte;
- s) *Capra*: le femmine di animali caprini che abbiano uno o più denti d'adulto;
- t) *Becco*: gli animali caprini m. interi destinati alla monta o che comunque abbiano uno o più denti d'adulto;

(v. cont. circolari in 2ª pag. cop.)

Parte II.

La tecnica dei mutui stipulati dai Comuni con la Cassa Depositi e Prestiti *

BIBLIOGRAFIA: TULLIO BAGNI, *Corso di matematica*. Libreria della Sapienza, Roma.

G. DUCCI e R. ROSSI, *Tavole per i calcoli di interesse composto*.

MONETTI UGO, *Le Amministrazioni Centrali dello Stato*. Utet, 1925.

LUPIDI ARTURO, *Le Provincie*. Utet, 1922.

— *Le Imprese Tranviarie*. Utet, 1926.

E. PICCOLETTI e C. MARCHIARO, *Gli ammortamenti*, Utet, 1915.

D. DALL'ALPI, *La Cassa DD. e PP.* Utet. 1914.

GAETANO MARIANI, *Contabilità ed Amministrazione Comunale*. Utet. 1927.

SOMMARIO: 1. La Cassa Depositi e Prestiti ed i mutui ai Comuni. — 2. Per quali motivi possono concedersi i mutui. — 3. Condizioni generali di concessione. — 4. La tecnica generale dell'assunzione dei mutui nella vecchia e nella nuova procedura. — 5. La domanda di mutuo e la sua documentazione. — 6. La concessione del mutuo. — La somministrazione del mutuo. — 8. L'ammortamento del mutuo. — 9. Tasso di interesse e mutui di favore. — 10. Il computo delle rate ed i Piani di ammortamento.

1. La Cassa Depositi e Prestiti ed i mutui ai Comuni. (1)

La Cassa Depositi e Prestiti, Istituto di Stato destinato a ricevere i depositi obbligatori prescritti dalla Legge, nonchè i depositi volontari di privati, di enti e di corpi morali, fu istituita nel 1857 per unificare i servizi relativi che antecedentemente erano disimpegnati, nelle varie regioni Italiane, da Enti di varia natura.

Con la legge 17 maggio 1863 N. 1270, la Cassa DD. e PP. venne a far parte della Direzione Generale del Debito Pubblico del Ministero del Tesoro, ma col R. D. 15 maggio 1898, N. 161 fu costituita in Direzione Generale, venendo ad essere un *Ente*

* Riportiamo dalla nota Rivista Italiana di Ragioneria (fascicolo 9° del corr. anno) questo importante articolo del D.r Rag. Arturo Lupidi, certi di fare opera utile per le Amministrazioni Comunali.

(1) Vedi Dott. LUIGI PECE, *La Cassa DD. e PP.* Biblioteca Ragioneria Applicata. Utet, Torino, 1914.

Autonomo Statale, con propria Direzione e proprio Consiglio di Amministrazione. E fu allora che l'amministrazione della Cassa, venne ripartita in due direzioni generali (una per i servizi propri della Cassa, delle gestioni annesse e della sezione di credito comunale e provinciale l'altra per gli Istituti di Previdenza).

La Cassa è posta sotto la guarentigia dello Stato e dipende dal Ministro delle Finanze (1).

Affluiscono alla Cassa DD. e PP. i fondi provenienti dai depositi obbligatori prescritti dalla Legge, (depositi giudiziari, amministrativi, cauzionali e di affrancazione) e da depositi volontari di carattere vario, nonchè quelli depositati nei libretti delle Casse Postali di Risparmio, e quelli provenienti da versamenti obbligatori e facoltativi agli Istituti di Previdenza amministrati da essa (Casse pensioni dei Maestri, dei Sanitari, dei Dipendenti dagli Enti Locali, degli Ufficiali giudiziari, degli addetti agli Archivi Notarili, del Personale del Catasto, ecc.).

I fondi eccedenti i bisogni del servizio della Cassa DD. e PP. vengono impiegati, con l'assenso del Ministro (art. 68 T. U.) per non meno di una metà in titoli di Stato o garentiti dallo Stato, e per il resto in prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi, od in conto corrente col Tesoro dello Stato (art. 79 T. U., già art. 23 Legge 8 agosto 1895, N. 486),

I mutui ai Comuni (ed agli altri enti indicati) possono aver luogo sia da parte della Cassa DD. e PP. ammortizzabili mediante annualità costante o decrescente (art. 83-84 T. U.) garentite col rilascio di delegazione sulla sovrimposta o sul prodotto delle imposte di consumo (art. 75-80 T. U. ed art. 12 R. D. L. 25 Marzo 1930-VIII, N. 141) come da parte della Sezione Autonoma di credito Comunale e Provinciale (istituita con gestione propria presso la Cassa DD. e PP. con la Legge 24 aprile 1898, N. 132) mediante emissione di cartelle.

(1) La Cassa DD. e PP. è regolata da numerose leggi speciali raccolte nel T. U. 2 gennaio 1913 N. 453, che ha però subito numerose varianti in dipendenza di leggi successive. La legge dice « dipende dal Ministro del Tesoro » ora in virtù delle note disposizioni, dipende dal Ministro delle Finanze.

Nel nostro studio però ci occuperemo soltanto dei prestiti concessi ai Comuni, direttamente ed in denaro, dalla Cassa DD. e PP. poichè sono poche le caratteristiche dei prestiti in cartelle che da quelle dei prestiti ordinari — e più usati — si differenziano.

2. Per quali motivi possono concedersi mutui.

L'art. 72 del T. U. 2 gennaio 1913, N. 453 dispone che i prestiti possono essere concessi:

a) per il riscatto dei debiti contratti... in qualsiasi epoca;

b) per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate;

ma il voler fare una elencazione completa dei motivi che, caso per caso, possono dar luogo ad assunzione di mutui è fuori del possibile, anche pel fatto che numerose leggi speciali hanno sempre più allargato la facoltà di provvedere a spese di pubblica necessità od anche solo di utilità pubblica, mediante prestiti. (1)

Già il testo unico ripetutamente citato indica una serie non breve di « *prestiti per determinati scopi* » (art. 89 e seguenti) e cioè:

Mutui per assunzione diretta di pubblici servizi (Legge 29 marzo 1903, N. 103 ora T. U. 15 ottobre 1925, N. 2578);

Mutui per costruzione case economiche e popolari (Legge 31 maggio 1903, N. 254);

Mutui per edifici scolastici (L. 4 giugno 1911, N. 487 e numerose altre);

Mutui per opere riguardanti la pubblica igiene (L. 3 luglio 1905, N. 399);

Mutui per opere stradali e per opere nei porti di 4^a classe L. 21 luglio 1910, N. 580; L. 14 luglio 1907, N. 542; L. 2 gennaio 1910, N. 5);

Mutui per provvedimenti riguardanti i danni causati da infortuni straordinari (L. varie).

(1) Dopo la guerra fu autorizzata la contrattazione di mutui anche per le indennità carovita al personale, e per la copertura dei disavanzi. Cfr. LUPIDI, *Le Provincie*. Utet, Torino 1922, pagg. 159 a 161.

Degli altri casi nei quali il Comune può essere autorizzato a stipulare mutui, citeremo ad esempio:

Mutui per provvista acqua potabile (legge 28 dicembre 1902, N. 566 ed 8 luglio 1904, N. 381);

Mutui per opere di irrigazione (L. 11 maggio 1890, N. 6856);

Mutui per condutture a scopo industriale (L. 2 febbraio 1888, N. 5192);

Mutui per bonifiche (L. 22 marzo 1900, N. 195).

3. Condizioni generali di concessione.

Le condizioni generali tassativamente occorrenti perchè il Comune possa ottenere la concessione del mutuo, possono riassumersi nelle seguenti:

a) Che la spesa cui si deve far fronte col provento del mutuo sia regolarmente deliberata dall'Amministrazione Comunale (Podestà) ed approvata dall'Autorità tutoria e conseguentemente deve trattarsi di spesa *obbligatoria* o quanto meno consentita per ragioni di pubblica utilità;

b) Che sia ugualmente deliberata ed approvata l'assunzione del mutuo;

c) Che il Comune possa garantire il pagamento dell'annualità occorrente per l'estinzione del debito, mediante delegazione a favore della Cassa DD. e PP. sugli agenti della riscossione di proventi comunali (generalmente sovrimposta fondiaria) per tutta la durata dell'ammortamento;

d) Che gli interessi annuali del mutuo contraendo, aggiunti agli interessi annuali dei mutui già precedentemente contratti, non superino il quarto delle entrate ordinarie valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro (art. 191 L. Com. e Prov. modificato dall'art. 56 della Riforma alla Legge stessa approvata con R. D. L. 30 dicembre 1923, N. 2839).

In casi speciali, previsti da leggi speciali, g'interessi di taluni mutui non vanno computati per la determinazione del detto quarto (ad es. mutui per assunzione di servizi pubblici).

4. La tecnica generale dell'assunzione dei mutui nella vecchia e nella nuova procedura.

Le disposizioni del T. U. 2 gennaio 1913, N. 453 tracciavano la seguente procedura per la concessione dei mutui ai Comuni, procedura invero assai lunga e laboriosa, che è stata recentemente — per modo di dire — assai opportunamente modificata.

Il Comune che intendeva assumere un mutuo con la Cassa DD. e PP. onde provvedere ad una spesa, dopo aver talora chiesto in via ufficiosa la concessione ed avere ricevuto dalla Cassa le istruzioni del caso, doveva approvare con formali deliberazioni del Consiglio Comunale in *prima* ed in *seconda lettura* la spesa stessa, deliberando con lo stesso atto di farvi fronte mediante assunzione di mutuo da richiedersi alla Cassa DD. e PP.

Dopo che le ripetute deliberazioni avevano ottenuto l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, veniva inoltrata alla Cassa DD. e PP. la domanda di concessione del mutuo corredata dei documenti prescritti.

Ricevuta la domanda documentata, il Consiglio d'Amministrazione della Cassa DD. e PP. deliberava in merito alla concessione del mutuo e quindi — rassegnava — « al Ministro del Tesoro le proposte per la concessione dei prestiti » ed il Ministro, dopo aver deliberato in merito alle proposte, ne promuoveva l'approvazione « per decreto Reale » (art. 74 T. U.). Copia del Decreto Reale di concessione del mutuo veniva rimesso al Comune, il quale provvedeva allora ad *accettare il mutuo* con regolare deliberazione del Consiglio Comunale, (essa pure soggetta all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa) a pagare la tassa di concessione governativa sul Decreto Reale di concessione del mutuo, a rilasciare tante delegazioni di pagamento per quante annualità si estendeva l'ammortamento del mutuo, e solo dopo aver rimesso tutti questi altri atti alla Cassa DD. e PP. poteva aver luogo con l'osservanza di altra non meno complicata procedura, la somministrazione del prestito. (1)

(1) Cfr. PECE, *op. cit.* pagg. 566-567.

*
* *

Dopo la guerra la procedura tanto farragginosa è stata semplificata. Le pratiche preliminari relative alla richiesta del mutuo vengono effettuate per lettera e si addiuvano alle formali deliberazioni solo dopo che la Cassa DD. e PP. abbia comunicato la disponibilità dei fondi e date le istruzioni relative alle deliberazioni da adottare.

Oggi, con unica deliberazione (art. 2 R. D. 20 ottobre 1921, N. 1576) e previo parere della Consulta Municipale (art. 5 Legge 4 giugno 1926, N. 237 ed art. 9 R. D. L. 3 settembre 1926, N. 1910) il Podestà delibera sulla spesa, sull'assunzione del mutuo, sul suo ammortamento, determinando l'annualità da pagarsi e la sovrimposta da applicare negli anni futuri per garantire fino al suo termine l'ammortamento.

Ottenute le approvazioni di legge, il Podestà inoltra alla Cassa DD. e PP. (pel tramite del R. Prefetto) la domanda di mutuo, con la relativa documentazione e la Cassa emette l'atto di concessione formale del mutuo, lo sottopone all'approvazione del Ministro delle Finanze, (art. 1 R. D. L. 20 ottobre 1921, N. 1576) e quindi lo invia in copia al Podestà sempre pel tramite della R. Prefettura.

Il Podestà rilascia quindi un *unico atto di delega* per tutta la durata dell'ammortamento, e lo rimette alla Cassa DD. e PP. unitamente alla prova del pagamento delle tasse di concessioni governative e quindi la Cassa provvede alla autorizzazione al R. Prefetto per la somministrazione del mutuo.

(continua)

Dott. Rag. ARTURO LUPIDI

267. **Ingresso connazionali nella zona di Tangeri.** (C. 14 settembre 1931 n. 5312 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza delle SS. LL. e per norma di coloro che possano avervi interesse, si comunica che il Ministero degli Affari Esteri ha informato che il Governo Spagnuolo, aderendo al desiderio espresso dal Regio Governo, è disposto ad applicare dal 1° corr., a titolo di reciprocità, il visto gratuito sui passaporti dei cittadini italiani che si recano nella zona del Protettorato Spagnuolo al Marocco.

Il Questore — CIPRIANI

268. **Impiegati degli Enti locali. Cessione del quinto degli stipendi.** (C. 12 settembre 1931 n. 33686 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato segnalato al Ministero dell'Interno il modo irregolare con cui talune amministrazioni locali, in numero non trascurabile, specie nel Mezzogiorno, provvedono al pagamento agli Istituti di credito interessati, delle quote mensili di ammortamento delle sovvenzioni fatte agli impiegati dipendenti contro la cessione del quinto degli stipendi.

Sugli inconvenienti che potrebbero derivare da tale stato di cose richiamo l'attenzione dei signori Capi delle amministrazioni di Enti locali, che invito ad interessarsi personalmente affinché i rispettivi tesorieri provvedano, mese per mese, ad inviare all'Istituto creditore le somme trattenute, per mezzo dei conti correnti postali.

Tale sistema di pagamento, oltre ad essere il più economico, sollecito e pratico, offre il vantaggio di fornire al tesoriere un provvisorio titolo giustificativo contabile, in attesa che l'Istituto destinatario, ricevuta la somma accreditata, rimetta regolare quietanza.

Il Prefetto — SOPRANO

269. **Acqua di Levico-Vetrioli.** (C. 16 settembre 1931 n. 35678 ai Podestà e Commissari pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla mia circ. n. 31276 del 20 agosto u. s., pubb. nel Bollettino Amm. n. 24 del 31 agosto, porto a conoscenza delle SS. LL. che l'Amministrazione delle R. Terme di Levico-Vetrioli cede alle amministrazioni ed enti statali, parastatali, o comunque controllati dallo Stato, esclusivamente per uso dei loro dipendenti, i flaconi dell'acqua Levico-Vetrioli al prezzo di favore di L. 1,80 l'uno, franco stazione di Levico.

Il Prefetto — SOPRANO

Personale dei Segretari Comunali

Concorsi gradi VII e VIII: graduatoria. Con provvedimento del 10 corr., il Vice Prefetto, quale Capo del Personale dei Segretari Comunali, per gli effetti dell'art. 15 del R. D. 21 marzo 1929 n. 371, rende noto che la graduatoria degli idonei nel concorso suindicato è la seguente:

1) Turco Biagio di Alberico	punti	75,30
2) Carfora Ferdinando	»	72,40
3) Inglese Francesco	»	68,30
4) Petraglia Olimpio	»	67,05
5) Siano Giovanni	»	65,00
6) Scorzelli Giovanni	»	64,15
7) Mazzotta Giovanni	»	63,90
8) Contaldo Alfonso	»	63,15
9) Ruggi d'Aragona Guido	»	62,15
10) Liardo Francesco	»	60,80
11) Falco Domenico	»	60,00
12) Battagliese Biagio	»	55,20
13) Perillo Francesco	»	50,00
14) Mordente Benedetto	»	47,50
15) Belmonte Michele	»	47,50
16) Lettieri Francesco	»	46,65
17) Filizzola Luigi	»	45,90
18) Civale Taddeo	»	45,80
19) D'Auria Raimondo	»	45,00
20) Consoli Paolo	»	45,00
21) Lauriello Vincenzo	»	35,90
22) Forestieri Biagio	»	35,80
23) Lebano Emilio	»	35,10
24) Quaglia Fortunato	»	35,00

Concorsi

Comune di Perito. — Medico condotto. — Scadenza 9 novembre. Stipendio 7000 con aumenti quadriennali del decimo — indennità direzione armadio farmaceutico 500 — cavalcatura 1500 — riduzione del 12 %. Età massima 35 salvo c. l. — documenti di rito e tassa di ammissione di lire 50.10.

Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

270. Termini per l'accertamento ed il contenzioso delle imposte, tasse e contributi per il primo anno di applicazione del Testo Unico per la finanza locale. (Decreto del Capo del Governo Ministro dell'Interno e del Ministro delle Finanze 19 settembre 1931).
271. Norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette con polizze fideiussorie dell'Istituto Naz. delle Assicurazioni. (R. D. L. 7 agosto 1931 n. 1113).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

272. Liquidazione di spese.
273. Bilanci Opere Pie.
274. VII censimento generale della popolazione. Indagini sulle alterazioni del precedente censimento.
275. Applicazione della legge 8 gennaio 1931 n. 234. Licenze per stazioni radio private.
276. Carbonchio ematico: profilassi immunitaria-polizia veterinaria.
277. Custodia del patrimonio boschivo dei comuni e degli altri enti.
278. Invio di domande di deroga al divieto del lavoro notturno dei panifici.
279. Imposta consumo uva destinata vinificazione. (segue)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

280. Manifestazioni sportive.

281. Modificazioni delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione degli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli).

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 280 a n. 281 — Appalti, aste ecc. — Concorsi ed esami.

280. **Manifestazioni sportive.** (C. 24 settembre 1931 n. 05341 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, comunico alla S. V. la seguente circ. 28 agosto scorso n. 11939 del Gabinetto di S. E. il Ministro dell' Interno:

« Viene segnalato che le Autorità Provinciali di P. S., nel concedere l'autorizzazione per manifestazioni sportive, non sempre provvedono ad assicurarsi che Autorità sportive (Federazioni e Comitanti regionali) e politiche (Segretario Federale) abbiano dato in proposito, il proprio benessere.

Poichè la materia è stata disciplinata con disposizioni precise, impartite con le circ. ministeriali n. 90 del 22 marzo e del 26 novembre 1927, A. VI, si pregano le EE. LL. di richiamare alla osservanza delle stesse le dipendenti Questure ».

Prego dare assicurazione di adempimento.

Il Questore — CIPRIANI

281. **Modificazioni delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione degli animali a sangue caldo: mammiferi ed uccelli.** (C. 28 settembre 1931 n. 32887 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si richiama l'attenzione sulle nuove norme stabilite dalla legge 12 giugno 1931 n. 924 pubb. nella Gazz. Uff. del Regno del 6 agosto u. s. n. 180, relativa all'oggetto controdistinto.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Nocera Superiore. — *Appalto manutenzione pel quinquennio 1932-36 delle strade comunali, compreso lo spazzamento.* — Si rende noto che il giorno 8 ottobre p. v., alle ore 11, nella Sede Comunale, sarà tenuto il primo incanto per l'appalto predetto, col sistema della candela vergine, sulla base dell'annuo canone di lire 25000 e cioè di lire 20,000 per la manutenzione e di lire 5000 per lo spazzamento. Sono comprese nella manutenzione le strade non basolate del comune e per lo spazzamento quelle traversanti gli abitati. Le offerte di ribasso dovranno farsi in ragione decimale. Deposito provvisorio lire 1000, cauzione definitiva pari metà dell'annuo canone al netto del ribasso e sostituto garante solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi segreteria comunale.

Il Segretario Zito

Il Podestà Salvi

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

270. **Termini per l'accertamento ed il contenzioso delle imposte, tasse e contributi per il primo anno di applicazione del Testo Unico per la finanza locale.** (Decreto del Capo del Governo, Ministro dell'Interno e del Ministro delle Finanze del 19 settembre 1931 - IX).

IL CAPO DEL GOVERNO

Primo Ministro Segretario di Stato — Ministro per l'Interno
e il

Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Visto l'art. 344 del R. decreto 14 settembre 1931 - IX n. 1175;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

DECRETANO

Art. 1. I termini fissati dagli art. 273, 274, 276, 277, 280 a 284 del capo XIX del Testo Unico per la finanza locale, recante norme per l'accertamento e il contenzioso, sono ai fini della loro applicazione per l'anno 1932, stabiliti come dalla seguente tabella.

D A T A	O G G E T T O	ARTICOLI del Testo Unico
10 ottobre 1931	Deliberazioni delle tariffe	273 e 284
10-15 nov. 1931	Affissione del manifesto ai contribuenti per la denuncia dei cespiti. Inserzione dell'avviso nel foglio degli annunci legali della provincia per i tributi provinciali.	274 e 284
30 nov. 1931	Scadenza del termine per le denunce da parte dei contribuenti	274 e 284
31 dic. 1931	Deliberazione del podestà o del preside relativa alle variazioni ai ruoli dell'anno in corso per l'esercizio 1932	276 e 284

D A T A	O G G E T T O	ARTICOLI del Testo Unico
5 genn. 1932	Scadenza del termine per il deposito dei ruoli dell'anno 1931 e della deliberazione del podestà o del preside relativa alle variazioni dei ruoli stessi agli effetti dell'esercizio 1932	277 e 284
5 genn. 1932	Avviso del deposito della deliberazione. Inserzione dell'avviso nel foglio degli annunci legali della provincia per i ruoli dei tributi provinciali	277 e 284
20 genn. 1932	Scadenza del termine del deposito della deliberazione del podestà o del preside e per la notifica agli interessati delle nuove iscrizioni e variazioni e delle rettificazioni delle denunce.	277 e 284
10 febr. 1932	Scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi alla Commissione comunale (o alla Giunta provinciale amministrativa per i tributi provinciali).	277 e 284
15 febr. 1932	Scadenza del termine per la comunicazione dei ricorsi alla Commissione comunale da parte del podestà (o alla Giunta provinciale amministrativa da parte del preside).	280
29 febr. 1932	Compilazione dei ruoli per le partite non contestate, invio alla prefettura per il visto di esecutorietà e restituzione dei ruoli resi esecutori.	286
1° marzo 1932	Deposito dei ruoli ed avviso al pubblico.	286
9 marzo 1932	Scadenza del termine per la pubblicazione dei ruoli resi esecutori.	286
10 marzo 1932	Consegna all'esattore	297
10 marzo 1932	Inizio del termine in cui la Commissione comunale (o la Giunta provinciale amministrativa per i tributi provinciali) deve decidere sui ricorsi.	280 u. c.
15 aprile 1932	Scadenza del termine concesso alla Commissione comunale (o alla Giunta provinciale amministrativa per i tributi provinciali) per decidere sui ricorsi.	281 e 284

D A T A	O G G E T T O	ARTICOLI del Testo Unico
25 aprile 1932	Scadenza del termine per la notificazione delle decisioni della Commissione comunale (o della Giunta provinciale amministrativa per i tributi provinciali)	281
15 maggio 1932	Scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi in appello alla Giunta provinciale amministrativa integrata, da parte dei contribuenti comunali e provinciali. .	282 e 284
5 giugno 1932	Scadenza del termine per la trasmissione dei ricorsi in appello da parte del podestà o del preside al prefetto.	282 e 284
25 giugno 1932	Inizio del termine in cui la Giunta provinciale amministrativa integrata deve decidere sui ricorsi	283 e 284
5 agosto 1932	Scadenza del termine concesso alla Giunta provinciale amministrativa integrata per decidere sui ricorsi.	283 e 284

Art. 2. Gli elenchi delle spese sostenute dai comuni e dai consorzi per l'ordinaria manutenzione delle strade nell'anno 1930 saranno comunicati alle amministrazioni provinciali, ai fini dell'art. 215 del citato Testo Unico, entro il 31 dicembre 1931.

Art. 3. Le tariffe da deliberarsi entro il 10 ottobre come dalla tabella di cui all'art. 1 riguardano non soltanto i nuovi tributi istituiti dal Testo Unico, ma altresì quelli già applicati dai comuni e dalle provincie a norma delle disposizioni precedentemente in vigore.

Art. 4. Per i tributi già in applicazione all'entrata in vigore del Testo Unico, quando le variazioni delle imposte, tasse e contributi siano dovute esclusivamente ad aumenti delle tariffe o delle aliquote previste dal Testo medesimo, la pubblicazione nell'Albo pretorio o in altri luoghi pubblici o l'inserzione nel Foglio degli annunci legali, della deliberazione del podestà o del rettorato, approvata dalla Giunta provinciale

amministrativa, vale anche come notificazione individuale dello accertamento ai contribuenti già iscritti nei ruoli dell'anno 1931.

Tale disposizione si applica per le imposte sul valore locativo, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e bigliardi, sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, per l'imposta di patente, per il contributo speciale di cura, per l'imposta di licenza, per le tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche e sulle insegne, nonchè per i contributi per la manutenzione delle opere di fognatura.

Art. 5. Nella prima applicazione degli articoli 278, 2°, 3°, 4° e 5° comma e 283, 1° comma del Testo Unico sono fissati, per la costituzione delle Commissioni comunali e per la nomina dei membri aggregati alla Giunta provinciale amministrativa, i termini sottoindicati:

31 ottobre 1931 — Scadenza del termine per la nomina, da parte dei podestà dei comuni delle prime cinque classi, dei due terzi dei membri delle Commissioni comunali, e dei podestà delle altre quattro classi, di tutti i membri delle Commissioni stesse.

31 ottobre 1931 — Scadenza del termine per la designazione da parte del prefetto delle Associazioni sindacali di primo grado legalmente riconosciute ammesse a designare il terzo dei componenti delle Commissioni comunali e del numero dei designandi assegnati a ciascuna associazione.

31 ottobre 1931 — Scadenza del termine per la designazione da parte del prefetto delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute ammesse a designare i membri effettivi e supplenti da aggregarsi alla Giunta provinciale amministrativa per la risoluzione dei ricorsi in grado di appello.

20 novembre 1931 — Scadenza del termine per le designazioni da parte delle Associazioni sindacali.

10 dicembre 1931 — Nomina da parte del prefetto del terzo dei componenti delle Commissioni dei comuni delle prime cinque classi, tra le persone designate dalle Associazioni sindacali e

nomina dei presidenti e vice-presidenti di tutte le Commissioni comunali della provincia.

10 dicembre 1931 — Nomina da parte del prefetto dei due membri effettivi e dei due supplenti da aggregarsi alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 6. Le Commissioni di prima istanza per la risoluzione dei ricorsi contro l'iscrizione nelle matricole delle tasse locali, nominate in applicazione dell'art. 117 del regolamento comunale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297, cessano dalla carica col 31 dicembre 1931.

Tutti i ricorsi non ancora risolti alla data predetta, compresi quelli relativi ai contributi di utenza stradale applicati dai comuni e dalle provincie ai sensi del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, sono deferiti alle Commissioni comunali istituite a norma dell'art. 278 del Testo Unico.

Art. 7. Per le partite già contestate e definite prima dell'entrata in vigore del Testo Unico, il termine di sei mesi, di cui al secondo comma dell'art. 290, per la compilazione dei ruoli suppletivi, decorrerà dal 1.º gennaio 1932.

Roma, addì 19 settembre 1931-IX.

Il Ministro delle Finanze

MOSCONI

Il Capo del Governo

Ministro dell'Interno

MUSSOLINI.

271. Norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fideiussorie dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. (R. D. L. 7 agosto 1931 n. 1113 pubb. Gazz. Uff. 9 settembre 1931, n. 208).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente facoltà di prestare cauzione per appalti esattoriali, non oltre la metà del loro ammontare, mediante polizze fideiussorie emesse da Istituti od Enti assicuratori riconosciuti; (1)

(1) v. B. A. anno corr. pag. 113.

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, ed i Regi decreti legge 14 febbraio 1927, n. 125, (1) e 6 novembre 1930, n. 1465, (2) contenenti modifiche al testo unico predetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 n.° 100 ; (3)

Ritenuto la necessità urgente ed assoluta di emanare le disposizioni per l'attuazione dell' art. 5 del R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, predetto; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per gli appalti delle esattorie delle imposte dirette in corso e per quelli del decennio 1933-1942, la polizza fideiussoria, che a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, gli esattori possono prestare a cauzione dell'appalto, viene emessa dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Art. 2. La polizza fideiussoria, regolarmente perfezionata, deve presentarsi al Comune od all'autorità prefettizia nei termini stabiliti dalla legge sulla riscossione e relativo regolamento per la prestazione della cauzione ordinaria e dei supplementi.

Copia della polizza viene comunicata dall'Istituto Nazionale delle assicurazioni al Ricevitore provinciale, da cui dipende l'esattore,

Art. 3. L'esecuzione della polizza deve essere preceduta da quella sugli altri beni cauzionali prestati dall'esattore, o per lui da terzi cauzionanti.

Quando tuttavia la cauzione non costituita da polizza fideiussoria risulti insufficiente a coprire il debito dell'esattore, il Prefetto potrà ordinare che l'esecuzione sulla polizza, per l'eccedenza del debito rispetto alla cauzione, sia contemporanea all'esecuzione sugli altri beni cauzionali.

Art. 4. L'esecuzione sulla polizza ha luogo mediante ordinanza del Prefetto in base a liquidazione sommaria del debito comples-

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 51.

(2) » » 1930 » 445 e 453.

(3) » » 1926 » 74.

sivo o residuo dell'esattore, nella quale si determina la somma dovuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, fino a concorrenza dell'ammontare garantito con la polizza stessa.

Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza, l'Istituto versa l'ammontare richiesto alle Casse degli Enti o a quella dei Depositi e prestiti in conformità dell'ordinanza.

Le eventuali eccezioni non sospendono il corso dell'ordinanza e l'obbligo del versamento.

Art. 5. Pel ricupero delle somme versate per conto dell'esattore in esecuzione dell'ordinanza del Prefetto, di cui al precedente articolo, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dopo che siano stati integralmente soddisfatti l'Erario, la Provincia, il Comune e tutti gli Enti interessati nella riscossione garantiti con la cauzione e con la polizza, resta surrogato nei diritti e nell'azione spettanti all'esattore e suoi eredi a termine delle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte per la esazione dei residui, tanto di quelli che abbiano conservato il carattere d'imposta, quanto di quelli che siano divenuti crediti privati dell'esattore.

Con i limiti di cui al comma precedente l'Istituto nazionale delle assicurazioni resta inoltre surrogato quanto alla esecuzione sui beni privati dell'esattore nei diritti stabiliti a favore dello Stato, Provincia, Comune od altri Enti dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge sulla riscossione.

Pel ricupero delle somme pagate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni valgono inoltre, sempre coi limiti indicati nel primo comma del presente articolo, gli articoli 1915 e seguenti del Codice civile ed ogni altra disposizione di legge in materia di fideiussione.

Art. 6. Dell'esazione dei residui che possono essere escussi dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, e che abbiano conservato la natura d'imposta, l'Istituto può incaricare il gestore, il delegato od il nuovo esattore, a mente degli articoli 59 e 60 del regolamento sulla riscossione.

La compilazione degli elenchi dei residui o degli estratti dei ruoli, necessaria per il ricupero del credito dell'Istituto, è fatta a cura e spesa di questo, che può rivalersi sull'esattore debitore.

Art. 7. Con la stipulazione della polizza fideiussoria il contraente assume l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il premio pattuito, per tutta la durata del contratto.

Pel conseguimento dei premi non pagati dall'esattore, il Prefetto, su richiesta dell'Istituto, ordina al Comune o Consorzio, la trattenuta del loro importo e dei relativi interessi di mora ed accessori, sul prossimo mandato per aggio, o per altro titolo, all'esattore o suoi eredi, disponendo l'emissione di apposito mandato a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. In caso di inadempimento, il Prefetto promuove i provvedimenti di ufficio da parte della Giunta provinciale amministrativa, ed occorrendo, invia sul posto apposito Commissario a spese dell'esattore.

In caso di mora pel pagamento dei premi non può essere sospeso il pieno effetto della polizza per la garanzia dell'intero periodo dell'appalto per cui fu emessa fino all'emissione del decreto di svincolo della somma assicurata o della intera cauzione ai termini dell'art. 130 del regolamento sulla riscossione.

Qualora durante il corso del contratto di appalto l'esattore domandi la sostituzione parziale o totale della somma assicurata con altra cauzione prestata nei modi normali, dovrà esibire l'attestazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni comprovante che l'esattore stesso ha previamente adempiuto alle condizioni stabilite per la risoluzione anticipata della polizza.

Per il recupero delle somme dovute per premi di assicurazione ed accessori, e per quelle dovute in caso di risoluzione anticipata del contratto di assicurazione, si osservano, qualora non si possa seguire la procedura indicata nel precedente comma secondo, le norme dell'art. 5, comma primo.

Art. 8. In caso di mancato versamento totale o parziale da parte dell'esattore alle scadenze stabilite, il Ricevitore provinciale,

il Comune o l'Amministrazione creditrice, oltre alla notifica del precetto di cui all'art. 92 del regolamento sulla riscossione, danno immediata comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, indicando l'importo totale della rata e l'ammontare del debito rimasto insoluto.

Per l'emissione del decreto di svincolo della cauzione prestata nei modi ordinari dall'esattore, di cui all'art. 130 del regolamento sulla riscossione, l'esattore è in obbligo di esibire anche la dichiarazione dell'Istituto che l'esattore ha pagato ogni suo debito verso l'Istituto medesimo.

La limitazione di cui al secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, non è applicabile per la parte di cauzione attuale che sia costituita con beni immobili.

Nel testo unico di cui agli articoli 26 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, ed articolo unico della legge 18 maggio 1931, n. 802, saranno incluse le disposizioni del presente decreto ed estese al decennio 1933-1942, le disposizioni in materia cauzionale, emanate per il decennio 1933-1942, con il R. decreto 7 gennaio 1923 n. 144, e col successivo R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305.

Art. 10. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc,

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — BOTTAI.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

272. **Liquidazione di spese.** (C. 22 settembre 1931 n. 37193 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per unità di indirizzo e perchè ne sia facilitato l'esame da parte di questa Prefettura, rammento alle SS. LL. che tutte le deliberazioni relative a liquidazione di spese devono portare la indicazione della disponibilità dei fondi ai quali le spese stesse

vengono addebitate; non solo, ma i fondi stessi, oltre che col numero dell'articolo di bilancio, dovranno essere indicati nominativamente.

Tutti i documenti uniti a giustificazione dovranno poi essere vistati dalle SS. LL., e le SS. LL. dovranno altresì curare che le liquidazioni delle spese avvengano a giusti intervalli, evitando l'eccessivo cumulo delle stesse in un solo atto deliberativo.

Infine, per le spese facoltative, si prega tener presente il disposto dell'art. 98 del R. D. 30 dic. 1923, n. 2839, non senza aggiungere, e di tale osservanza saranno tenute personalmente responsabili le SS. LL. ed i tesorieri comunali, che in nessun caso potrà farsi luogo alla emissione dei mandati, e tanto meno al pagamento delle spese, prima che le relative deliberazioni abbiano riportato l'approvazione, secondo i casi, di questa Prefettura oppure della Giunta Prov. Amm.

Il Prefetto — SOPRANO

273. **Bilanci OO. PP.** (C. 18 settembre 1931 n. 36776 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento a precedente circ. 29 maggio u. s. N. 20524, (1) ho dovuto constatare con vivo rincrescimento che ben poche Opere Pie e Confraternite, segnatamente quelle degli ex Circondari di Vallo della Lucania, Campagna e Sala Consilina, hanno ottemperato all'invito di trasmettere il bilancio di previsione per l'esame della Giunta Prov. Amm.

Prego pertanto le SS. LL. di voler prendere in esame la situazione delle locali Istituzioni di Beneficenza e delle locali confraternite, facendo presente per iscritto ai rispettivi Presidenti e Priori che, a decorrere dal 1° ottobre p. v., e senza alcun altro preavviso, provvederò per la compilazione di ufficio dei bilanci non inviati.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 215.

274. **VII Censimento generale della popolazione. Indagini sulle alterazioni del precedente censimento.** (C. 19 settembre 1931 n. 36505 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica comunica:

« Molti Comuni hanno comunicato a questo Istituto che le variazioni della popolazione verificatesi nell'intervallo dei due ultimi censimenti sono spesso inficciate da inesattezze a causa di alterazioni, che sarebbero state compiute nel censimento del 1921.

Perchè sia possibile rendersi conto della parte che deve attribuirsi a tali alterazioni nelle differenze fra i risultati dei due censimenti, prego V. E. far eseguire in proposito accurate indagini e di volere comunicare entro il corr. mese a questo Istituto i Comuni che nel 1921 alterarono i risultati del Censimento, segnalando anche la cifra approssimativa dell'alterazione stessa per ognuno di detti Comuni e complessivamente per l'intera Provincia ».

Prego V. S. di pormi in grado di dare le richieste notizie.

Il Prefetto — SOPRANO

275. **Applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 234. Licenze per stazioni radio private.** (C. 16 settembre 1931 n. 35534 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 8 gennaio 1931, N. 234, i detentori di stazioni radio elettriche private dei tipi elencati al comma b) c) d) dell'art. suddetto sono tenuti a munirsi dell'apposita licenza rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, assoggettandosi ai canoni prescritti.

Poichè la legge non ammette gli impianti domiciliari che a scopo di radioaudizione circolare, e per questi è valevole la licenza abbonamento E. I. A. R., incorrono nell'obbligo di cui al precedente capoverso tutte le Ditte, Istituti ed enti privati varii in possesso di stazioni destinate al collaudo di materiali radiotecnici, a ricerche ed a esperienze radio elettriche, a scopo didattico e dimostrativo, a servizi di ricezione giornalistici e di

borsa, a servizi meteorologici ed altri compresi nella specificazione dell'art. 5.

Per il rilascio delle licenze a detti Enti si dovranno applicare le modalità seguenti, già approvate dal Ministero dell'Interno (Direzione Generale della P. S.) con foglio $\frac{1017249}{1165904}$ del 1° luglio 1931.

1. La domanda, da compilarsi su carta da bollo da Lire 5, dovrà essere diretta al Ministero delle Comunicazioni (Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi) per il tramite del Prefetto della Provincia ove il richiedente risiede, e dovrà contenere i dati seguenti:

a) indicazione completa della Ditta o Ente richiedente e suo domicilio;

b) ubicazione precisa dell'impianto per cui venne richiesta la licenza; caratteristiche speciali dell'impianto;

c) scopo a cui l'impianto sarà adibito;

d) nome cognome e referenze del dirigente responsabile dell'impianto.

2° Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) una copia autentica dell'atto costitutivo dell'Ente o della Società da cui dipende la stazione, nonchè un documento comprovante che la Società ha sede in Italia;

b) certificato di cittadinanza italiana del dirigente suddetto e, se richiesto dal Prefetto, il

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta morale e politica, rilasciato dal Podestà del Comune in cui il dirigente responsabile risiede.

Si prega la S. V. di dare comunicazione delle disposizioni di cui sopra alle Ditte ed agli altri Enti interessati, tenendo presente che l'obbligo della licenza non deve applicarsi ai concessionari di servizio radioelettrici pubblici, per i quali valgono le norme contenute nei rispettivi atti di concessione.

Il Prefetto — SOPRANO

276. **Carbonchio ematico. Profilassi immunitaria-polizia veterinaria.** (C. 28 settembre 1931 n. 33308 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Da parecchio tempo vengono segnalati con frequenza nei comuni della Provincia casi di morte d'animali riferibili al carbonchio con conseguenti casi di pustola maligna nelle persone.

Ritenendosi che la causa della grave diffusione assunta dalla malattia debba principalmente ricercarsi nella inosservanza delle disposizioni al riguardo emanate da quest'ufficio, con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alle circ. Prefettizie n. 25262 del 19 luglio e n. 37744 del 27 settembre s. a. pubbl. rispettivamente a pag. 286 e 385 del B. A. del 1930, ricordo, per evitare responsabilità, che spetta alle SS. LL.

1.° provvedere alla istituzione, dove manca, ed all'intensificazione, dove esiste, del servizio d'assistenza e di vigilanza zootiatrica;

2.° disporre efficace servizio di vigilanza con frequenti ispezioni per accertare con ogni esattezza lo stato sanitario del bestiame esistente nel territorio comunale;

3.° curare che siano sempre elevati e trasmessi all'autorità giudiziaria regolari verbali di contravvenzione nei riguardi di chiunque risulterà trasgressore alle disposizioni contenute nell'articolo 2 del Reg. di polizia veterinaria e dell'art. 18 del Reg. to sulla vigilanza sanitaria sulle carni del 20 dicembre 1928 n. 3298, per aver omessa o ritardata la denuncia di casi di morte d'animali;

4.° di indicarmi la denominazione e la delimitazione delle zone del comune di propria giurisdizione nelle quali possa ritenersi stazionario il carbonchio ematico, facendomi opportune proposte per la emanazione del decreto di obbligatorietà dei trattamenti immunizzanti contro il carbonchio ematico degli animali esposti al pericolo del contagio. Ciò in applicazione delle disposizioni contenute negli art. 78 e 79 del Reg. di polizia sanitaria zootiatrica in vigore nella Provincia approvato con mio decreto n. 13395 del 26 aprile 1928;

5.° curare che sia data sempre sollecita esecuzione alle disposizioni riguardanti l'obbligatorietà della immunizzazione degli animali, segnalandomi subito eventuali difficoltà che ne abbiano ritardata l'applicazione;

6.° segnalarmi subito con telegramma qualsiasi caso di morte di animali caprini, ovini e bovini con l'indicazione dei provvedimenti adottati, ricordando che per ciascuna denuncia di detti casi spetta alle SS. LL. a norma degli art. 7-45 e seguenti del regolamento di polizia veterinaria di disporre tra l'altro:

a) l'accertamento della diagnosi, affidando il relativo incarico ad un veterinario;

b) il divieto di scuoiamento dell'animale morto, nonchè il divieto di eseguire operazioni (salasso ecc.) sugli animali vivi comunque sospetti di carbonchio ematico;

c) che i corpi degli animali morti in seguito a malattia comunque sospetta di carbonchio siano subito distrutti con l'infossamento alla profondità di almeno due metri e con l'osservanza delle altre cautele prescritte dal § XI n. 1 lett. *d* delle istruzioni per la polizia veterinaria approvate con D. M. I. del 12 giugno 1914;

d) che siano praticate le disposizioni prescritte sotto la vigilanza e la responsabilità del veterinario municipale, od in mancanza dell'ufficiale sanitario.

Son sicuro dell'efficace cooperazione delle SS. LL. ed attendo intanto un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

277. **Custodia del patrimonio boschivo dei comuni e degli altri enti.** (C. 19 settembre 1931 n. 31535 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna notizia ed eventuali provvedimenti, comunico la seguente circ. del Ministero per l'Agricoltura e Foreste:

« Pervengono a questo Ministero, da parte dei Comuni, Università Agrarie, Enti di domini collettivi, ecc. richieste e voti intesi ad ottenere che la Milizia forestale provveda a mezzo del

proprio personale ad una completa custodia dei boschi di loro proprietà.

Premesso che le disposizioni di cui all'art. 8 del R. D. L. 16 maggio 1926, N. 1066, con cui veniva avocata alla Milizia forestale la custodia del patrimonio boschivo dei Comuni, non hanno avuto pratica attuazione, per non aggravare le condizioni finanziarie dei Comuni e delle Provincie, si rende necessario precisare che il compito della Milizia forestale è quello di esercitare la sorveglianza generica sui boschi e terreni sottoposti al vincolo forestale, onde sia assicurata l'osservanza delle leggi e delle disposizioni in materia forestale. Ed infatti con l'esiguo numero di sottufficiali e militi stabiliti in organico, non sarebbe possibile neanche lontanamente provvedere alla desiderata completa custodia di detti beni, alla quale debbono invece provvedere gli enti proprietari, come pel passato, a mezzo di propri guardaboschi, che potrebbero dagli enti predetti essere messi alle dipendenze dei Comandi locali di stazione distaccamento della Milizia forestale, affinchè la loro opera sia più efficace, meglio controllata, e si svolga in armonia alle direttive del servizio che disimpegna la predetta Milizia ».

Il Prefetto — SOPRANO

278. **Invio di domande per deroga al divieto del lavoro notturno dei panifici.** (C. 19 settembre 1931, N. 31126 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per la rigorosa osservanza, comunico alla S. V. la seguente circ. del Ministero delle Corporazioni:

« Ho avuto occasione di constatare che spesso i Podestà trasmettono con ritardo le domande per deroga al divieto del lavoro notturno nei panifici, impedendo così a questo Ministero di provvedere in tempo utile.

Poichè il ritardo dipende il più delle volte dal fatto che le domande, anche se rivestino carattere di urgenza, vengono pubblicate per il periodo massimo di 15 giorni stabilito dall'art. 1 del regolamento 28 giugno 1908, N. 432, prego le LL. EE. di

voler ricordare ai Podestà che, nei casi di urgenza, essi, a norma dell'art. 9 del regolamento stesso, devono limitare la durata della pubblicazione a soli 5 giorni.

Prego inoltre le LL. EE. di interessare i Podestà a trasmettere con la dovuta sollecitudine a questo Ministero le domande di cui si tratta ».

Il Prefetto — SOPRANO

279. **Imposta consumo uva destinata vinificazione.** (C. 29 settembre 1931 n. 37965 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto segue:

« Alcune Prefetture hanno proposto quesito se Comuni possano accordare esonero o riduzione imposta consumo su uve destinate vinificazione per quantità fino otto quintali indistintamente a favore tutti capi famiglia. Pregasi V. E. invitare Podestà ad attenersi strettamente disposizioni articolo 3 R. D. 12 luglio 1931, n. 881, che limita esenzione alla sola uva, venduta o ceduta ai consumatori capi famiglia che siano diretti coltivatori agricoli.

Deliberazioni che concedessero esenzioni o riduzioni oltre quelle previste da detto articolo non dovranno essere approvate ».

Tanto si comunica a V. S. per opportuna norma degli interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

(cont. Atti Ufficiali a pag. 2 cop.)

Concorsi ed esami

Esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo. (Bando del Prefetto di Salerno del 25 settembre 1931 n. 37728 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Ai termini dell'art. 327 del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924 n.° 540, è indetta presso questa Prefettura la sessione ordinaria di esami per l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso della riscossione delle imposte di consumo.

Gli aspiranti dovranno, a sensi del citato articolo, presentare, non oltre il 25 ottobre p. v., domanda in carta da bollo da lire 3, corredata dei seguenti documenti:

1.° Atto di nascita, da cui risulta che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età;

2.° Certificato di cittadinanza;

3.° Certificato di sana costituzione fisica da provarsi mediante dichiarazione del medico comunale;

4.° Certificato di buona condotta;

5.° Certificato penale generale.

I documenti di cui ai n. 3, 4 e 5, devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza della loro presentazione.

Gli aspiranti dovranno esibire altresì un vaglia cartolina di lire 25 intestato al signor Presidente della Commissione Esaminatrice agenti o commessi delle imposte di consumo presso la Prefettura di Salerno, per tassa di esame e marca al certificato di abilitazione.

A quelli che non avranno conseguita l'approvazione saranno restituite L. 5 importo della marca.

Prego la S. V. di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.

Il Prefetto — SOPRANO

segue **Concorsi**

Comune di Agropoli. — *Vice Segretario.* — La scadenza del concorso al posto di Vice Segretario è prorogata a tutto il 30 settembre volgente. — Stipendio L. 5000. — Servizio attivo L. 1000. Caro viveri L. 770 al lordo di tutte le ritenute di legge.

Il Segretario Michele Volpe

Il Podestà Dott. Barlotti

Comune di Cava dei Tirreni. — *Medico chirurgo per la prima condotta S. Lucia Pregiato.* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 6000 aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per quattro volte, oltre indennità cavalcatura lire 1500 al lordo ritenute di legge e 12 per cento. Domanda da presentarsi non oltre 30 dicembre prossimo corredata documenti di rito, diploma di laurea, di abilitazione esercizio professionale per i laureati dopo il 1925, specchio dei voti riportati nei singoli esami dei corsi universitari e esame di laurea; certificato iscrizione albo sanitari del Regno e Sindacato Naz. medico fascista; vaglia lire 50.10; ogni altro titolo opportuno a dimostrare la propria cultura. Età non oltre 40 anni, salvo eccezioni di legge. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria del Comune.

Il Segretario Capo Pintozzi

Il Podestà A. della Monica

Comune di Sassano. — *Applicato dattilografo e messo comunale.* — Concorso per titoli. — Stipendio per l'applicato dattilografo di lire 3600, per il messo comunale di lire 2000. Tali assegni sono al lordo delle ritenute di legge ed aumentabili di un decimo per ogni quadriennio e per tre volte. Età non superiore anni 45, salvo eccezioni di legge. — Titoli di studio per l'applicato dattilografo licenza elementare e documento comprovante che l'aspirante è un provetto dattilografo; per il messo comunale certificato di proscioglimento dell'obbligo della istruzione elementare. Domanda da presentarsi entro 30 ottobre p. v., insieme documenti di rito, titoli e vaglia di lire 25.10. Per altri chiarimenti rivolgersi segreteria comunale.

Sassano 24 settembre 1931 -IX.

Il Podestà C. Conte



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 282. Riforma finanze locali. Bilanci preventivi 1932.
- 283. Bilanci preventivi comunali 1932.
- 284. Imposta di famiglia. Determinazione dei redditi imponibili e delle aliquote.
- 285. Imposta sul valore locativo. Determinazione dei limiti minimo e massimo di esenzione.
- 286. Imposta sul bestiame. Determinazione del valore medio.
- 287. Rimborso spese di ospitalità.
- 288. Obbligatorietà delle concimaie.
- 289. Registrazione del movimento degli automobili.
- 290. Marcatura dei bovini in importazione.
- 291. Vigilanza zootiatrica sulle fiere e sui mercati del bestiame.
- 292. Stupefacenti: Aggiunta all'elenco.
- 293. Datori di lavoro artigiani.
- 294. Vendita domenicale di cartoline illustrate.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 291 a n. 294 — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

291. **Vigilanza zoiatrica sulle fiere e sui mercati di bestiame.** (C. 25 settembre 1931 n. 32622 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Nel Comune di Praiano, nel mese di agosto c. a. fu accertata la diffusione della vaginite granulosa infettiva dei bovini. Le indagini espletate per rintracciare l'origine della malattia autorizzano a ritenere che essa sia stata importata da giovenche provenienti da altre provincie e vendute nei mercati di bestiame.

Comunico quanto sopra alla S. V. con preghiera di intensificare i servizi di vigilanza zoiatrica sulle fiere e sui mercati di bestiame, affidando al veterinario l'incarico di compilare, a senso di quanto è contenuto nelle lettere b) e c) del paragrafo XVIII delle istruzioni per la polizia veterinaria, approvate con decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 1914, per ciascun mercato e per ogni fiera, l'elenco degli animali, distinti per specie, che vi entrano, con l'indicazione della loro provenienza.

Tali elenchi saranno conservati presso l'ufficio veterinario comunale per la durata di mesi sei per gli eventuali controlli.

Il Prefetto — SOPRANO

292. **Decreto Ministeriale 14 luglio 1931: aggiunta all'elenco degli stupefacenti.** (C. 2 ottobre 1931 n. 38395 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella Gazz. Uff. del Regno, n. 175 del 31 luglio decorso, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 14 luglio 1931 portante la iscrizione del nuovo composto chimico detto in commercio « ACEDICONE » nell'elenco delle sostanze tossiche ad azione stupefacente ora in vigore, che è quello approvato con decreto ministeriale del 1° febbraio 1920.

Il nuovo prodotto, che sotto tale nome viene fabbricato e posto in commercio, e che potrebbe essere sostituito dai tossicomania alla morfina, ha la denominazione chimica di acetil-dimetil-diidrodebaina e la formula: $C_{12}O_2 H_{23} NO_4$.

Il detto narcotico è, dunque, un derivato della debaina, alcaloide secondario dell'oppio; ma il prodotto potrebbe essere, anche, preparato col dicodid di cui sarebbe un derivato diacetilato.

Prego richiamare l'attenzione dei farmacisti sul nuovo stupefacente, invitandoli ad osservare strettamente le disposizioni della legge 18 febbraio 1923 n. 396, del relativo regolamento approvato con R. D. 11 aprile 1929 n. 1086 e delle altre disposizioni vigenti in materia di sostanze velenose aventi azione stupefacente.

Gradirò un cenno di ricevimento della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

282. **Riforma finanze locali. Bilanci preventivi 1932.** (C. 6 ottobre 1931 n. 37791 al sig. Preside dell'Amministrazione Prov. e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il supplemento alla Gazz. uff. n. 214 del 16 corr. ha pubblicato il Testo Unico per la finanza locale approvato con R. Decreto 14 detto n. 1175, mentre il supplemento alla Gazzetta n.° 218, del successivo giorno 21, ha pubblicato il decreto 19 dello stesso mese recante norme provvisorie di applicazione del Testo predetto, nonchè il decreto di pari data, con cui:

a) vengono fissati, per l'accertamento e la riscossione delle imposte, tasse e contributi attinenti all'esercizio 1932, termini diversi da quelli prescritti dagli art. 273, 274, 276, 277 e 280 a 284; (1)

b) viene anticipata al 31 dicembre p. v. l'applicazione dell'art. 215, circa la comunicazione, da parte dei Podestà, degli elenchi delle spese di ordinaria manutenzione delle strade, sostenute dai comuni e dai consorzi nel 1930, ai fini della determinazione delle aliquote di riparto del provento della tassa di circolazione;

c) viene chiarito che le tariffe, *da deliberarsi entro il 10 ottobre* p. v., riguardano, non soltanto i nuovi tributi istituiti dal Testo Unico, ma anche quelli già applicati dai comuni e dalle provincie a norma delle disposizioni precedentemente in vigore;

d) viene stabilito che, per le variazioni delle imposte, tasse e contributi dovute esclusivamente ad aumenti delle tariffe e delle

aliquote previste dal Testo Unico, la pubblicazione all'albo pretorio o in altri luoghi pubblici e l'inserzione nel foglio degli annunci legali della deliberazione del Podestà o del Rettorato, approvata dalla G. P. A., vale anche come notificazione individuale dell'accertamento ai contribuenti già iscritti nei ruoli dell'anno 1931;

e) vengono fissati, per la costituzione delle commissioni comunali e per la nomina dei membri aggregati alla G. P. A., termini diversi da quelli stabiliti negli articoli 278 e 288;

f) viene disposto che le commissioni di prima istanza per la risoluzione dei ricorsi contro l'iscrizione nelle matricole delle tasse locali, nominate in applicazione dell'art. 117 del regolamento comunale e provinciale 12 febbraio 1911 n. 297, cesseranno dalla carica col 31 dicembre 1931;

g) viene infine stabilito che, per le partite già contestate e definite prima della entrata in vigore del Testo Unico, il termine perentorio di sei mesi per la compilazione dei ruoli supplementivi decorrerà dal 1.º gennaio 1932.

L'art. 1.º del decreto Ministeriale in esame si propone di assicurare la riscossione dei ruoli principali delle singole imposte, tasse e contributi con la rata di aprile. Poichè l'inosservanza di uno soltanto dei termini all'uopo fissati non consentirebbe di consegnare dei ruoli agli esattori in tempo utile (10 marzo), con evidenti ripercussioni sul funzionamento del servizio di cassa degli enti interessati, il Ministero richiama sull'argomento la personale attenzione della Prefettura e delle SS. LL.

I singoli capi del Testo Unico sono illustrati, in modo chiaro e preciso, dalle citate norme provvisorie di applicazione: i comuni e le provincie avranno pertanto una guida sicura nei provvedimenti da adottare al riguardo. Comunque, il Ministero dell'Interno ha dichiarato che non mancherà di prendere in esame i quesiti che i Prefetti riterranno di dover formulare in ordine a situazioni di carattere particolare, e di impartire sollecitamente istruzioni.

Nel segnalare alla Provincia ed ai Comuni, cui il Testo Unico e i due decreti Ministeriali succitati sono già stati spediti, il

nuovo ordinamento col quale il Governo « intende di aver assestato, per un lungo periodo di tempo, l'assillante problema della finanza locale » fo noto che impartirò precise disposizioni, anche per quanto attiene alla tempestiva compilazione dei bilanci 1932 e alle spese di carattere facoltativo, in ordine alle quali (articoli 307, 308, 311 e 339) il Testo Unico apporta notevoli innovazioni alle disposizioni vigenti.

E poichè tali innovazioni perderebbero qualsiasi efficacia qualora i comuni e le provincie assumessero, negli ultimi mesi della gestione corrente, nuovi impegni continuativi di carattere facoltativo, nell'esame delle deliberazioni, che eventualmente fossero adottate, per spese del genere, dai Podestà e dai Rettorati fino al 31 dicembre pp., il Ministero dell'Interno ha fatto rilevare che occorre seguire criteri di giusto rigore, anche per evitare che sia preclusa agli enti interessati la possibilità di assumere in seguito, e fino al termine di detti impegni (art. 339), spese di carattere facoltativo, anche per iniziative che si presentino particolarmente utili (Conf. norme provvisorie di applicazione Titolo IV° 1° e 3° Capo e Titolo V°).

Si attende un cenno di ricevuta della presente e di assicurazione per l'esatto adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

283. **Bilanci preventivi comunali 1932.** (C. 1 ottobre 1931 n. 37791 bis ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

Il R. D. 14 settembre u. N. 1175 sulla Finanza locale ha notevolmente modificato il contenuto e la forma dei bilanci comunali. Le modificazioni dovranno essere tenute presenti nella compilazione dei preventivi 1932, apportando, in attesa dei modelli di bilancio dei quali all'art. 219, le opportune varianti ai modelli attualmente in uso.

PROSPETTI STATISTICI E RIASSUNTO

1. In relazione all'art. 254, il quadro b) a pagina 2 dovrà essere modificato in modo che alle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ri-

sultino separatamente per i terreni e fabbricati: a) l'imposta erariale; b) il limite normale comunale; c) il secondo limite; d) il terzo limite; e) la sovrimposta applicata al bilancio; f) i centesimi addizionali corrispondenti alla sovrimposta applicata, centesimi, che si determinano in base all'art. 257.

2. Alla colonna 1 del prospetto a pagina 3 si indicherà il gettito delle tasse applicate per 1931, mentre i dati delle colonne 2 e 3 dovranno riferirsi al presumibile gettito delle tasse da applicarsi per 1932.

3. In relazione all'art. 320 il riassunto generale del bilancio dovrà dimostrare:

a) Entrate effettive ordinarie (distinte nelle tre categorie attuali: Rendite patrimoniali, Proventi diversi, Tasse, dritti e sovrimposta comunale;

b) Entrate effettive straordinarie;

Totale entrate effettive (a † b);

c) Avanzo di amministrazione;

d) Mutui passivi per esecuzione di opere pubbliche;

Totale (c † d);

e) Movimento capitali (distinto nelle tre categorie attuali, dedotti però i mutui passivi per esecuzione di opere pubbliche di cui alla precedente lettera d);

f) Contabilità speciali (partite di giro, stabilim. speciali);

Totale generale delle entrate.

g) Spese effettive (obbligatorie e facoltative, ordinarie e straordinarie, suddivise nelle 9 categorie di cui all'art. 5) fronteggiate con entrate effettive;

h) Ammortamento mutui;

i) Disavanzo d'amministrazione;

l) Totale spese fronteggiate con entrate effettive (g † h † i);

m) Spese straordinarie fronteggiate con mezzi straordinari (in correlazione alle lettere c † d dell'entrata);

Totale (l † m);

n) Movimento capitali distinto nelle categorie attuali, dedotte le quote di ammortamento mutui di cui alla lettera h);

o) Contabilità speciali come in entrata;

Totale generale dell'uscita.

ENTRATE EFFETTIVE

4. Le imposte, diritti, compartecipazione ecc., consentiti ai Comuni dal decreto in esame sono:

a) Le imposte sui consumi (v. art. 95 per le tariffe);

b) L'imposta sul valore locativo (tariffa all'art. 101);

c) L'imposta di famiglia pei Comuni fino a 30.000 abitanti (art. 118-119):

d) L'imposta sul bestiame (art. 126);

e) » sulle vetture pubbliche e private e sulle bar-
che (art. 141-144);

f) L'imposta sui domestici (art. 151);

g) » sui pianoforti e sui biliardi (art. 157);

h) » sulle industrie, commerci, ecc. (art. 162);

i) » di patente (art. 166);

l) » di soggiorno (art. 170), consentita a tutti i Comuni pei quali il Medico provinciale abbia riconosciuto i requisiti di stazioni climatiche e balneari (Capo X; Sezione I, norme applicazione);

m) L'imposta di cura (art. 173) e contributo speciale di cura (art. 175), consentite ai soli Comuni legalmente riconosciuti stazioni di cura, soggiorno e turismo;

n) L'imposta di licenza (art. 185, 187, 188, 189);

o) » sulle macchine da caffè espresso (art. 190);

p) » sugli animali caprini (art. 127);

q) » sui cani (art. 132);

r) La tassa per occupazione suolo pubblico (art. 195, 196);

s) » sulle insegne (art. 202, 203, 206);

t) I diritti di peso e misura e affitto banchi (art. 211);

u) I contributi per costruzioni e occupazioni sottosuolo (articoli 198, 199);

- v) I contributi di miglìoria specifica e generica (art. 238);
- z) Le prestazioni d'opera per costruzione, manutenzione di strade obbligatorie;
- a') Le prestazioni d'opera per costruzioni di strade di accesso alle stazioni e porti;
- b') Le prestazioni d'opera per la lotta contro le cavallette;
- c') Le compartecipazioni ai diritti erariali sui pubblici spettacoli;
- d') Le compartecipazioni sulla macellazione dei bovini;
- e') Le compartecipazioni alle tasse di circolazione stradale sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi (gestite dalla Provincia);
- f') Le sovrimposte fondiarie (art. 254);
- g') Il corrispettivo per ritiro immondizie (art. 270);
- h') Il contributo di fognatura (art. 248) limitatamente ai Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno o turismo (oltre al Capoluogo della Provincia).

Restano invariati i diritti di segreteria e stato civile.

Come dall'art. 1 del Decreto del Min. dell'Int. e delle Fin.ze del 19 sett. 1931, del quale è cenno nella precedente circolare N. 37791 dei 28 sett. u. di questa Prefettura sulle Riforma della Finanza locale (1), le tariffe per le contribuzioni sopraindicate debbono essere deliberate entro il 10 ottobre c., contenendole nei limiti stabiliti dai vari articoli del decreto indicati per ciascuna contribuzione, salvo gli aumenti che possono consentirsi ai Comuni stazioni di cura e turismo dagli articoli 28, 106, 203 per le imposte di consumo, sul valore locativo e tassa delle insegne.

Si intende che non occorre deliberare le tariffe per i diritti di stato civile, di segreteria, imposte sulle macchine da caffè espresso, sugli animali caprini e sui cani, poichè già stabilite in misura fissa dalla legge; le sovrimposte fondiarie dovranno deliberarsi all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo.

Per l'imposta di patente (la cui applicazione è obbligatoria ove sia applicata quella sulle industrie) le SS. LL. delibereranno

(1) v. innanzi pag. 365.

i redditi corrispondenti a ciascuna categoria della tariffa stabilita dalla legge.

E' obbligatoria per tutti i Comuni l'applicazione delle imposte di licenza, sulle macchine da caffè espresso, sugli animali caprini e sui cani, nonchè la percezione dei diritti di segreteria, stato civile e le ammende per contravvenzioni.

Per i Comuni che applicano le sovrimposte fondiari entro il limite normale è altresì obbligatoria (con libertà di tariffe entro i limiti massimi) l'applicazione delle imposte sui consumi delle bevande vinose e alcoliche, carni, gas-luce, energia elettrica, materiali da costruzione, l'imposta di famiglia o di valore locativo e quella per occupazione di soprasuolo pubblico; *per i Comuni che eccedono il limite normale, ma non il secondo limite*, le imposte predette debbono essere applicate con le aliquote massime consentite (ad eccezione del valore locativo o dell'imposta di famiglia), ed inoltre devono applicarsi le imposte di consumo anche sugli altri generi contemplati dalla tariffa e quegli altri tributi consentiti dal decreto che possono ritenersi utili agli effetti finanziari.

Infine *pei Comuni che eccedono il secondo limite* le imposte di famiglia o sul valore locativo debbono applicarsi con aumento fino a 2/10 della tariffa e quella sulle industrie, commerci, ecc. con aumento fino a centesimi 50 e centesimi 40 rispettivamente per i redditi di cat. B e C (art. 255, 256); -i Comuni medesimi, che già applichino la tassa esercizi e rivendite (in luogo dell'imposta industrie, commerci, ecc.), possono essere autorizzati a mantenerla pel triennio a tutto il 1934 con le norme stabilite dall'art. 335.

5. Per quanto ha riferimento alla iscrizione in bilancio delle singole previsioni attive, si osserva che nulla è variato circa i redditi patrimoniali (Titolo I, Capo I, Cat. I — Rendite Patrimoniali); dalla categoria seconda (Proventi diversi) dovrà invece radiarsi la previsione per compartecipazione tabacchi e dovranno iscriversi:

a) La compartecipazione ai diritti erariali sugli spettacoli pubblici;

b) La compartecipazione ai diritti erariali sulle macellazioni dei bovini;

c) La compartecipazione all'imposta di circolazione dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi.

d) Le somme equivalenti alle prestazioni d'opera per la manutenzione delle strade;

e) I rimborsi dallo Stato delle spese per le preture e pel carcere mandamentale (pei Comuni che ne sono sede) limitatamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 1932 (art. 331).

6. Alla categoria III si iscriveranno:

a) Le imposte di consumo nel gettito presumibile per quelle da applicarsi ai sensi della lettera a) dell'art. 255 dai Comuni che mantengono la sovrimposta nel limite normale;

b) Il maggior gettito delle imposte di consumo da applicarsi, in forza della lettera c) del detto articolo, dai Comuni che eccedono il limite normale ma non il secondo limite della sovrimposta;

c) Le imposte sul valore locativo o di famiglia e quella sulle industrie, nel gettito presunto in base alla tariffa comunale;

d) Il maggior gettito per addizionali da applicarsi alle imposte predette, ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 256, dai Comuni che eccedono il secondo limite della sovrimposta fondiaria.

Si intende che la scissione delle previsioni sopraindicate è fatta in via del tutto approssimata allo scopo di rendere per quanto possibile effettiva la responsabilità di cui all'art. 3, n. 3, del R. D. 23 ottobre 1925, n. 2289.

e) Le tasse sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sui pianoforti e bigliardi, di patente, sulle macchine da caffè espresso, sui cani, sugli animali caprini (pel solo quarto devoluto al Comune), sulle insegne, di soggiorno (pei Comuni non dichiarati legalmente stazioni di cura), di licenza, ed eventualmente quella di esercizio e rivendita;

- f) I diritti di peso e misura e per affitto banchi;
 - » di stato civile;
 - » di segreteria;
 - » per occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - » per costruzioni e occupazioni del sottosuolo;

I contributi di miglioria generica;

- » di manutenzione fognatura;

Il corrispettivo per ritiro immondizie;

g) La sovrimposta fondiaria, distinguendo quella vincolata pel servizio di mutui passivi da quella disponibile.

7.º Fra le entrate straordinarie saranno iscritti:

- a) I contributi di miglioria specifica;
- b) Le somme equivalenti alle prestazioni d'opera per costruzioni strade;

c) e per la lotta contro le cavallette.

8.º Al titolo III contabilità speciali si prevederà:

a) Il maggior gettito delle imposte di consumo applicato ai sensi dell'art. 28, eventualmente devoluto all'Azienda speciale di cura;

b) Il maggior gettito dell'imposta sul valore locativo devoluto come sopra a' sensi dell'art. 106;

c) Le imposte di cura (bilanciate in uscita del titolo III con le spese di riscossione, il quarto netto devoluto all'Opera Nazionale maternità ed infanzia e la rimanenza all'Azienda speciale);

d) Il contributo speciale di cura.

SPESE

9.º L'art. 5 suddividè le spese obbligatorie nelle seguenti categorie:

- 1) Oneri patrimoniali;
- 2) Spese generali;
- 3) Polizia locale, sanità ed igiene;
- 4) Sicurezza pubblica e giustizia;
- 5) Opere pubbliche;
- 6) Educazione nazionale;

- 7) Agricoltura;
- 8) Assistenza e beneficenza;
- 9) Spese di culto.

Le spese di ciascuna categoria sono suddivise in capitoli il cui ordine sarà opportuno venga osservato nella compilazione del bilancio.

Pel passaggio allo Stato delle spese per il Carcere mandamentale, le Preture e gli altri uffici giudiziari si sopprimeranno sul bilancio 1932 i corrispondenti stanziamenti passivi; i Comuni sedi di Preture ed altri uffici prevederanno le sole spese per 1.^o semestre 1932 (da rimborsarsi dallo Stato).

Dovranno pure sopprimersi gli eventuali stanziamenti per le elezioni politiche (escluse quelle per la compilazione delle relative liste, che restano a carico dei Comuni); i contributi consolidati per l'istruzione elementare.

E' resa invece obbligatoria l'illuminazione pubblica nei Comuni, frazioni e borgate con popolazione agglomerata superiore ai mille abitanti, nonchè le spese per le fognature.

Alla categoria III — polizia locale, sanità ed igiene — si iscriverà la spesa per ritiro immondizie per conto di privati in corrispondenza alla previsione attiva di cui al precedente numero 6, lettera f).

Per i servizi pubblici consorziati (segreteria, sanitari, ecc.), i Comuni Capiconsorzio prevederanno fra le entrate effettive al Capo I, Cat. II, le quote di concorso a carico degli altri Comuni, ed in uscita le singole spese relative a ciascun servizio; mentre i Comuni consorziati stanzieranno in uscita, alle apposite sedi, la quota globale a loro carico per ciascun servizio.

Alla Categoria VIII — assistenza, beneficenza — si stanzierà il quarto del provento netto della tassa di soggiorno dovuta all'Opera maternità ed infanzia dai Comuni pei quali non sia intervenuto il legale riconoscimento di stazione di cura e turismo.

Le spese obbligatorie di carattere non ricorrente saranno iscritte nel capo II — spese straordinarie — suddivise in categorie in modo analogo a quelle ordinarie.

9.º Agli effetti delle spese facoltative i Comuni possono dividersi in quattro gruppi:

a) Comuni che non eccedono il limite normale della sovrimposta fondiaria ai quali può essere consentita qualsiasi spesa non obbligatoria, purchè concernenti servizi ed uffici di utilità pubblica entro la circoscrizione del Comune (art. 9);

b) Comuni che eccedono il limite normale, ma non il secondo limite, ai quali sono consentite spese facoltative aventi per oggetto: la sanità e l'igiene; l'educazione nazionale; l'assistenza e beneficenza; l'agricoltura; i servizi postali, telegrafici e telefonici; l'assistenza scolastica; i sussidi alle linee ferroviarie, tramviarie, automobilistiche, aeree, *purchè complessivamente le spese predette non superino il 10 % delle entrate effettive ordinarie* (art. 305, 306);

c) Comuni che eccedono il secondo ma non il terzo limite, cui possono consentirsi contributi facoltativi necessari al funzionamento di istituti locali di assistenza, e sussidi a linee di comunicazione *purchè entro il 5 % delle entrate effettive ordinarie* (articoli 305 e 306);

d) Comuni che eccedono il terzo limite della sovrimposta, ai quali *nessuna spesa facoltativa può essere consentita* (art. 324).

Circa le spese per l'assistenza scolastica (contributi ai patronati, refezione, somministrazione gratuita di libri e quaderni contribuiti ad istituzioni scolastiche) si ricorda che i fondi stanziati nei bilanci 1924 non possono essere diminuiti e quindi debbono essere riprodotti nella loro integrità alla Categoria VI delle *spese obbligatorie ordinarie*; invece il 5 % e non il 10 % come come per errore tipografico è detto nel testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 corr.) delle spese facoltative annualmente stanziare sui bilanci comunali (escluse quelle concernenti la sanità ed incolumità pubblica) che ai sensi dell'art. 22 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 3126 è devoluto al patronato scolastico, deve stanziarsi fra le spese facoltative.

10. In uscita del Titolo III si inscriveranno le quote corrispondenti alle entrate *specificate al precedente n. 8.*

11. In relazione alle disposizioni precedentemente in vigore e confermate, o non abrogate, col R. D. n. 1175, si ricorda agli uffici comunali l'obbligo:

a) D'inscrivere alle apposite colonne del bilancio gli accertamenti di entrate ed impegni di spese riferentesi all'esercizio 1930; le previsioni 1931, gli aumenti o diminuzioni proposte per 1932 ed i risultanti stanziamenti definitivi;

b) Di compilare esattamente il prospetto dimostrativo dell'avanzo o disavanzo di amministrazione;

c) Di contraddistinguere con un numero d'ordine progressivo tutti gli articoli di bilancio, separatamente per l'entrata e per l'uscita;

d) Di indicare per ciascun stanziamento passivo se trattasi di spesa fissa od a calcolo, avvertendo che non possono eseguirsi stanziamenti promiscui;

e) D'inscrivere in entrata, fra le rendite patrimoniali, i fitti figurativi, di locali comunali adibiti a pubblici uffici o ceduti in uso gratuito, stanziando in uscita alle apposite sedi (onde possa determinarsi l'effettivo costo dei singoli servizi) le corrispondenti somme;

f) Di documentare le previsioni attive per tagli ordinari o straordinari di boschi con il parere espresso dalla Milizia forestale;

g) Di documentare o giustificare con annotazioni in margine o con la deliberazione sul bilancio, le variazioni proposte in confronto alle previsioni attive o passive del 1931;

h) Di unire gli allegati di svolgimento per gli stanziamenti complessivi, e quello dimostrativo degli assegni fissi al personale dipendente e pel quale dovranno fornirsi i seguenti dati: cognome e nome, qualità, stipendio base, aumenti periodici, deduzioni 12 % ritenute per casse previdenza o per assicurazioni sociali, per l'Istituto nazionale impiegati enti locali, per imposte di ricchezza mobile e complementare, assegni fissi netti;

i) Le spese o parte di spese fronteggiate con avanzo di amministrazione o con mutui passivi dovranno stanziarsi distin-

tamente da quelle fronteggiate con entrate effettive; per quelle fronteggiate con l'avanzo d'amministrazione dovrà anche compiliarsi l'apposita tabella riassuntiva;

1) Si raccomanda la massima cura nei computi e nella iscrizione alle apposite sedi delle spese facoltative, ad evitare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 316 del decreto n. 1175.

Si fa infine presente che tutti i bilanci dei Comuni che applicano la sovrimposta fondiaria, ancorchè mantenuta entro il limite normale, sono sottoposti alla Giunta provinciale amministrativa, *senza la cui preventiva autorizzazione, la sovrimposta applicata non può essere ripartita sui ruoli*; è pertanto necessario che i preventivi pervengano sollecitamente a questa Prefettura affinché possano essere decisi entro il 15 novembre p. v. Il temperamento transitorio autorizzato con l'ultima parte del Titolo III, Capo XVII delle norme ministeriali 19 corrente (cioè il riparto sui ruoli principali di una parte della sovrimposta fondiaria applicata, allo scopo di assicurare il servizio di cassa) non potrà essere esercitato che nei riguardi di quei Comuni i cui bilanci ancorchè non decisi dalla Giunta provinciale amministrativa entro il 15 novembre p. v., siano però per detto giorno pervenuti alla Prefettura.

E' ovvio aggiungere che col bilancio dovranno trasmettersi la relazione di pubblicazione per giorni otto della delibera postdarile che determina la sovrimposta fondiaria e di deposito nell'ufficio comunale del bilancio medesimo.

Questa Prefettura si riserva di comunicare fra alcuni giorni l'ammontare delle imposte fondiarie erariali, i corrisponenti tre limiti della sovrimposta comunale ed i dati per alcuni stanziamenti da iscriversi nel preventivo.

Il Prefetto — SOPRANO

284. **Imposta di famiglia** — **Determinazione dei redditi imponibili e delle aliquote.** (art. 118 T. U. sulla Finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931 N. 1175).

Seduta del 7 ottobre 1931.

La Giunta Provinciale Amministrativa della Provincia di Salerno
Veduto l'art. 118 del Testo Unico sulla Finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931 N. 1175, il quale, ai fini dell'applicazione dell'imposta di famiglia, attribuisce alla G. P. A. per ciascuna delle ultime quattro classi di comuni indicati nell'art. II del Testo suddetto, la determinazione dei minimi redditi imponibili, della graduazione dei redditi e delle aliquote

addiviene

a tale determinazione come segue:

I.

Comuni che non applicano l'imposta sul valore locativo, di classe F cioè con popolazione da oltre 15 mila a 30 mila abitanti

Minimo reddito imponibile da aumentarsi o diminuirsi nei casi come alla lettera a) del detto articolo 118: L. 2000.

Graduazione dei redditi imponibili ed aliquote.

Redditi da	L.	1200 a	2000	—	0,45	‰
»	»	L.	2001 »	2400	—	0,45
»	»	L.	2401 »	3000	—	0,90
»	»	L.	3001 »	4000	—	1,10
»	»	L.	4001 »	6000	—	1,35
»	»	L.	6001 »	8000	—	1,55
»	»	L.	8001 »	12000	—	1,80
»	»	L.	12001 »	20000	—	2,25
»	»	L.	20001 »	30000	—	2,70
»	»	L.	30001 »	50000	—	2,85
»	»	L.	50001 »	100000	—	3,35
»	»	L.	100001 »	200000	—	4,70
»	»	L.	200001 »	500000	—	5,85
»	»	L.	500001 »	700000	—	6,75
da oltre	L.	700000			—	7,50

II.

Comuni che non applicano l'imposta sul valore locativo di classe G cioè con popolazione da oltre 10 mila a 15 mila abitanti

Minimo reddito imponibile da aumentarsi o diminuirsi nei casi come alla lettera a) del detto articolo 118: L. 1800.

Graduazione dei redditi imponibili ed aliquote

Redditi da	L.	1200	a	L.	2000	=	0,45	°/o
»	»	L.	2001	»	L.	2400	-	0,65
»	»	L.	2401	»	L.	3000	-	0,90
»	»	L.	3001	»	L.	4000	-	1,10
»	»	L.	4001	»	L.	6000	-	1,55
»	»	L.	6001	»	L.	8000	=	1,80
»	»	L.	8001	»	L.	12000	=	2,15
»	»	L.	12001	»	L.	20000	-	2,70
»	»	L.	20001	»	L.	30000	=	2,90
»	»	L.	30001	»	L.	50000	=	3,15
»	»	L.	50001	»	L.	100000	=	3,60
»	»	L.	100001	»	L.	200000	=	4,95
»	»	L.	200001	»	L.	500000	=	6,30
»	»	L.	500001	»	L.	700000	-	7,20
da oltre	L.	700000				-	8,00	°/o

III.

Comuni che non applicano l'imposta sul valore locativo, di classe H) cioè con popolazione da oltre 5000 a 10000 abitanti.

Minimo reddito imponibile da aumentarsi o diminuirsi nei casi come alla lettera a) del detto art. 118: = L. 1500.

Graduazione dei redditi imponibili ed aliquote

Redditi da	L.	1200	a	L.	2000	-	0,45	°/o
»	»	2001	a	L.	2400	-	0,65	°/o
»	»	2401	a	L.	3000	-	0,90	°/o
»	»	3001	a	L.	4000	=	1,35	°/o
»	»	4001	a	L.	6000	=	1,55	°/o
»	»	6001	a	L.	8000	-	2,00	°/o
»	»	8001	a	L.	12000	=	2,25	°/o
»	»	12001	a	L.	20000	-	2,90	°/o

Redditi da L.	20001 a L.	30000	—	3,15	°/10	
»	»	30001 a L.	50000	—	3,35	°/10
»	»	50001 a L.	100000	—	3,80	°/10
»	»	100001 a L.	200000	—	5,15	°/10
»	»	200001 a L.	500000	—	6,30	°/10
»	»	500001 a L.	700000	—	7,20	°/10
»	da oltre	700000			8,00	°/10

IV

Comuni che non applicano l'imposta sul valore locativo, di classe I) cioè con popolazione sino a 5000 abitanti.-

Minimo reddito imponibile da aumentarsi o da diminuirsi nei casi come alla lettera a) dell'art. 118: — L. 1200.

Graduazione dei redditi imponibili ed aliquote

Redditi da L.	1200 a L.	2000	=	0,45	°/10		
»	» L.	2001	»	2400	=	0,65	°/10
»	» L.	2401	»	3000	=	1,10	°/10
»	» L.	3001	»	4000	=	1,50	°/10
»	» L.	4001	»	6000	=	1,80	°/10
»	» L.	6001	»	8000	=	2,25	°/10
»	» L.	8001	»	12000	=	2,45	°/10
»	» L.	12001	»	20000	=	3,15	°/10
»	» L.	20001	»	30000	=	3,35	°/10
»	» L.	30001	»	50000	=	3,60	°/10
»	» L.	50001	»	100000	=	4,05	°/10
»	» L.	100001	»	200000	=	5,40	°/10
»	» L.	200001	»	500000	=	6,75	°/10
»	» L.	500001	»	700000	=	7,20	°/10
»	da oltre	700000				8,00	°/10

Pel Prefetto Presidente — f.to FALCETTI

Il Segretario — f.to D'ELIA

285. Imposta sul valore locativo. Determinazione dei limiti minimo e massimo di esenzione.

Seduta del 7 ottobre 1931-IX

La Giunta Provinciale Amministrativa della Provincia di Salerno.

Veduto il primo comma dell'art. 10 del Testo Unico sulla

finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931 N. 1175, che demanda alla G. P. A. di stabilire per ciascuna delle nove classi nelle quali sono distinti i comuni dall'art. 11 del detto Testo, i limiti minimo e massimo di esenzione dell'imposta sul valore locativo determina

stabilire detti limiti come segue:

per i comuni di classe D	limite min. L. 1080	limite mass, L. 1440
» » » E	» L. 960	» » L. 1200
» » » F	» L. 480	» » L. 720
» » » G	» L. 360	» » L. 540
» » » H	» L. 240	» » L. 360
» » » I	» L. 120	» » L. 180

Pel Prefetto Presidente — f.to FALCETTI

Il Segretario — D'ELIA

286. **Tassa bestiame. Determinazione per l'anno 1932 del valore medio di ciascuna specie di bestiame indicata nell'art. 122 del T. U. della legge sulle finanze locali.**

Seduta del 9 ottobre 1931.

La Giunta Provinciale Amministrativa della Prov. di Salerno.

Visto l'art. 126 pel T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre n. 1175, che attribuisce alla Giunta Prov. Amm. la determinazione per l'anno 1932 del valore medio di ciascuna specie di bestiame indicata nell'art. 122 di detto Testo;

Sentito il parere del Consiglio prov. dell'Economia Corporativo

Determina

il valore medio suddetto come segue:

Per ogni capo della specie cavallina	L. 1200
Per ogni mulo	» 800
Per ogni capo della specie asinina	» 250
» » » bovina (T)	» 1000
» » » bufalina (B)	» 1500
» » » caprina	» 50
» » » pecorina	» 40
» » » suina	» 100

Il Presidente — SOPRANO

Il Segretario — D'ELIA

287. **Rimborso spese spedalità.** (C. 29 settembre 1931, n. 38327, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia),

Molti Comuni di questa Provincia trascurano il rimborso delle spese di spedalità, con grave danno delle Opere pie ospedaliere e con pregiudizio anche delle amministrazioni comunali per l'accumularsi delle spese da rimborsare. Richiamo perciò la personale attenzione delle SS. LL. perchè cessi il lamentato inconveniente, e riassumo le principali disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'art. 35 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841, le amministrazioni degli Ospedali od Istituti di cura, eccezion fatta per l'Istituto S. Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma, pei quali sono in vigore disposizioni speciali, compilano appositi elenchi annuali delle spese di spedalità a carico dei Comuni e li trasmettono a quest'ufficio per il visto di esecutorietà. Un estratto di tali elenchi viene trasmesso a ciascun Comune interessato, a cura dell'Ente creditore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In base al successivo art. 37, le amministrazioni creditrici possono chiedere alla Prefettura l'emissione coattiva dell'ordine di pagamento, qualora non si provveda al rimborso entro il termine di due mesi; ed agli ordini di pagamento si applicano le disposizioni degli art. 174 e 175 della legge com. e prov., che impongono all'esattore comunale delle imposte l'obbligo di pagare, non ostante la mancanza di fondi in cassa, con le sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti, in caso di ritardata esecuzione, ma col diritto di percepire i relativi interessi.

Giusta l'art. 38 del citato R. decreto, i Comuni che si trovano nella impossibilità di effettuare il pagamento, possono ottenere dagli Enti interessati o da quest'ufficio la ratizzazione delle somme dovute, tenendo conto dell'entità del debito e delle condizioni finanziarie, in diverse annualità, non superiori a 10, rilasciando le delegazioni sulla sovrimposta o su altri cespiti comunali.

Per l'Istituto S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma è invece in vigore la legge del 24 marzo 1907, n. 110, in base alla quale

vengono trasmessi dal Ministero dell'Interno alle Prefetture, debitamente resi esecutori, gli elenchi ed i ruoli delle spedalità dovute dai Comuni, per l'invio ai Comuni stessi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Decorso il termine di 60 giorni, senza ricorso del Comune, diventa obbligatorio il pagamento da effettuarsi alla Tesoreria provinciale e non agli Ospedali di Roma. A norma dell'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge predetta, i Comuni hanno facoltà di rimandare il pagamento all'anno venturo.

Quanto sopra si comunica alla S. V. per opportuna norma e con invito ad attenersi alle anzidette istruzioni.

Il Prefetto — SOPRANO

288. **Obbligatorietà delle concimaie.** (Decreto Prefettizio 1° Ottobre 1931 n. 37960 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il proprio decreto N. 33818 del corr. anno (1) relativo alla obbligatorietà delle concimaie;

Vista la legge 25 Giugno c. a., pubbl. nella Gazz. Uff. del 6 agosto c. a. N. 180.

Decreta:

All'art. 1 di detto decreto, alle parole: « tre anni » sono sostituite le parole « cinque anni ».

Il Prefetto — SOPRANO

289. **Registrazione del movimento di automobili.** (C. 15 settembre 1931, n. 35839, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno — Direzione Gen. P. S. comunica:

« Essendo stati fatti a questo Ministero alcuni quesiti da Enti interessati in merito alle norme emanate con la circ. 13 luglio scorso, n. 441[20141, (2) comunicasi che la tenuta dei noti

(1) v. B. A. anno corrente pag. 105.

(2) v. circolare 26 luglio 1931 n. 4319, pubbl. a pag. 295 del B. A. del c. a.

registri deve intendersi obbligatoria anche per le autorimesse con annessa officina di riparazioni e per le aziende esercenti autonoleggi da piazza, limitatamente però, per quest'ultimo, ai noleggi fatti direttamente dalle aziende stesse.

Non va esteso invece l'obbligo della registrazione ai noleggi fatti in piazza dalle automobili che fanno servizio pubblico urbano (taxi), anche per viaggi fuori del Comune.

Dall'obbligo suddetto deve intendersi anche esentato qualsiasi noleggio di automobili per sposalizi, battesimi, funerali, commemorazioni, collegi.

La registrazione poi deve riferirsi alla persona che richiede effettivamente il noleggio e non limitarsi alla persona o all'ente civilmente responsabile del noleggio stesso ».

Il Prefetto — SOPRANO

290. **Marcatura dei bovini in importazione.** (C. 28 settembre 1931, n. 32851, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con ordinanza del Ministero dell'Interno dell'11 agosto u. s. pubbl. nella Gazz. Uff. del 17 detto N. 188, a modifica della precedente ordinanza del 6 maggio 1931, per garantire la identità dei bovini importati dall'Estero, è stato disposto che detti bovini dovranno portare impresso a fuoco sulla guancia destra un marchio consistente in una « E » dell'altezza di cm. 6 e della larghezza di cm. 3. Tale marchio dovrà essere applicato a cura ed a carico degli importatori e sotto il controllo dei veterinari di confine e di porto.

Prego richiamare l'attenzione sulle disposizioni suindicate dei commercianti di bestiame e degli agricoltori nonchè dei veterinari comunali.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(cont. Atti Ufficiali a pag. 2 cop.)

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

293- **Datori di lavoro artigiani.** (C. 2 ottobre 1931 n. 121 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Nonostante le ripetute sollecitazioni fatte dalla Federazione Artigiani, non è stato finora possibile completare le matricole per i datori di lavoro di quella categoria, per la mancanza assoluta, in tutti i Comuni, delle relative denunce.

Prego le SS. LL. di invitare i datori di lavoro esistenti in codesto comune di trasmettere entro 5 giorni i dati già richiesti dalla Federazione Artigiana.

Il Prefetto — SOPRANO

294. **Vendita domenicale di cartoline illustrate.** (C. 2 ottobre 1931 n. 5420 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Le Confederazioni dell'Industria e del Commercio hanno prospettato la necessità che sia consentita la vendita domenicale delle cartoline illustrate poichè, dato l'attuale sviluppo del turismo, ciò riuscirebbe non solo vantaggioso alla produzione, ma gioverebbe altresì al miglioramento della cultura nazionale, aumentando sempre più il movimento turistico.

Per tali motivi, e tenuto conto che in determinate particolari condizioni il commercio delle cartoline illustrate può considerarsi come una attività destinata a soddisfare necessità di cultura e di diletto (art. 4 n. 10 legge 7 luglio 1907 n. 499) il Ministero delle Corporazioni ritiene di poter consentire in via di esperimento la vendita suddetta quando sia effettuata nei musei o da rivenditori di generi di privativa, ovvero presso negozi che già per altre disposizioni siano autorizzati all'esercizio domenicale, ovvero quando la vendita di cartoline illustrate costituisca l'attività esclusiva o decisamente prelevante dell'azienda.

Resta in ogni caso fermo, nei negozi in cui si esercitano vari rami di commercio, il divieto di esercizio domenicale del ramo per il quale l'azienda, a sensi di legge, dovrebbe restare chiusa (art. 11 R. D. 7 nov. 1907, n. 807).

Ne informo le SS. LL. per norma, avvertendo che al personale occupato nelle domeniche deve essere concesso il riposo settimanale per turno, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento 7 novembre 1907 n. 807.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Concorsi

Amministrazione Provinciale di Salerno. — *Borse di studio.* — E' aperto il concorso per la concessione di 4 borse di studio, di lire 600 ognuna, per l'anno scolastico 1931-32, a favore di studenti poveri di ambo i sessi che frequentano R. Università ed Istituti Superiori, Istituti di Belle Arti, Istituti Tecnici e Scuole Normali Superiori.

Il godimento di tali borse spetta agli studenti che abbiano legale domicilio nella Provincia di Salerno, restandone attribuita una per ciascuno dei quattro circondari di Salerno, Campagna, Sala Consilina e Vallo della Lucania.

Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 31 ottobre corr. anno.

Alla domanda, da estendersi su carta bollata da lire 3, devono essere uniti i documenti prescritti dal regolamento, ostensibile presso la Segreteria di quest'Amm. Prov.

La concessione delle borse è fatta per un solo anno; possono però i concessionari continuare a goderla negli anni successivi fino al completamento degli studi, purchè dimostrino di aver superati gli esami di promozione e di trovarsi ancora in istato di insufficienza economica.

Salerno, 7 ottobre 1931 - IX.

Il Preside — Jannicelli

Publicazioni.

Dott. E. Remogna. — **Le Congregazioni di Carità e le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.** — Como — Tip. Ed. Ostinelli di Cesare Nani, lire 7.

La legge organica 17 luglio 1890 sulle Opere Pie e i suoi due regolamenti del 5 febbraio 1891 n. 99 hanno subito diverse e profonde modifiche per effetto di leggi successive. Il D.r Remogna, tenendo conto delle leggi predette e delle diverse modificazioni, ha esposto tutte le disposizioni che regolano la materia, dando ad esse un ordine logico di coordinamento e di sistema organico. — Il lavoro tende ad essere una specie di testo unico delle leggi sulle Opere Pie e riesce senza dubbio di pratica utilità.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 295. VII censimento della popolazione. Invio del materiale.
- 296. Proroga lavori di revisione del registro di popolazione.
- 297. Esami abilitazione funzioni Segretario comunale. Limite età.
- 298. Prezzi del chinino di Stato.
- 299. Odontoiatri. Prescrizione di ricette.
- 300. Indagini sull'esito dei trattamenti curativi di malati di tumori.
- 301. Prodotti di bromuro della Società Italiana del bromo.
- 302. Disciplina del commercio, pasticcerie e caffè.
- 303. Impiegati degli Enti locali: cessione del quinto degli stipendi.

Parte II.

La tecnica dei mutui stipulati dai Comuni con la Cassa Depositi e Prestiti.
D.r Rag. A. Lupidi.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 300 a n. 303 — Concorsi

300. **Indagini sull'esito dei trattamenti curativi in malati di tumori.** (C. 6 ottobre 1931 n. 37871 ai Podestà, Commissari Pref. ed ufficiali Sanitari dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno — Direzione Gen. della Sanità Pubblica -- ha intrapreso una inchiesta avente lo scopo di conoscere l'esito definitivo delle cure nei malati di cancro dopo qualche anno.

Questa indagine verrà per ora iniziata dai R.R. Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, dipendenti dal Ministero dell'Interno ma potrà essere estesa anche agli altri « Centri per la diagnosi e la cura dei tumori » che sono sorti e che vanno sorgendo in altre provincie del Regno.

Gli ufficiali sanitari comunali quando ricevessero dai predetti R.R. Istituti o anche da altri « Centri » richieste di notizie sugli esiti di cure praticate su malati di tumore devono raccogliere con ogni esattezza le notizie richieste e sollecitamente trasmetterle agli Istituti richiedenti.

La importanza della indagine in relazione alla gravità della malattia mi rende sicuro che da parte di tutti gli ufficiali sanitari si corrisponderà con la massima comprensione e premura alla indagine di cui trattasi.

Resto in attesa di sollecita assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

301. **Prodotti di bromuro della Società Italiana del Bromo.** (C. 16 ottobre 1931 n. 40003 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Società Italiana del Bromo, con sede in Roma, ha di recente posto in commercio prodotti di bromuro fabbricati in Italia. La Direzione Generale della Sanità pubblica sottoposti i campioni di tali prodotti ad analisi chimica per accertarne la purezza, ha constatato che i prodotti stessi hanno tutti i requisiti richiesti dalla Farmacopea Ufficiale e possono, dal punto di vista terapeutico sostituire vantaggiosamente quelli di provenienza estera, sin qui preferiti ed acquistati su larga scala.

Prego pertanto codesta Amministrazione di acquistare, per l'uso di codesto Istituto, i prodotti di bromuro della Società Italiana del Bromo a preferenza di analoghi prodotti esteri.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

295. VII Censimento della popolazione. Invio del materiale. (C. 16 ottobre 1931 n. 40801 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella revisione del materiale di censimento, che appositi funzionari delegati dalla Commissione Provinciale di Censimento vanno compiendo, in conformità delle disposizioni contenute nella circolare del 5 settembre 1931 n. 123156 C dell'Istituto Centrale di Statistica, si è avuto occasione di rilevare:

1) che i Comuni trascurano di inviare tutto il materiale, che consiste: a) nei fogli di famiglia e di convivenza; b) nei questionari per l'indagine sulle abitazioni, mod. 3 (per i comuni che hanno eseguito tale indagine); c) negli stati di sezione provvisori e definitivi; d) nei prospetti riassuntivi della popolazione mod. 10 bis; e) nei prospetti circa i dati sommari delle abitazioni; f) nell'elenco dei longevi.

2) che i fogli di famiglia, i quali devono essere inviati in copia, non portano in calce le dichiarazioni di copia conforme con la firma del Podestà; che non sempre in essi è compilato il quadro 1.º; che in detto quadro i militari di leva vengono riportati non unicamente nella colonna t; che tra gli assenti temporaneamente sono segnate persone che si trovano definitivamente residenti altrove per ragioni di Ufficio o di lavoro. Ove tali assenti temporaneamente risultano in numero eccessivo occorrerà darne giustificazione, giusta la lettera h della circolare 123156 C dello Istituto Centrale di Statistica;

3) che le numerazioni professionali sono errate, in quanto

si pone a colonna D il sottonumero anche alle persone addette all'agricoltura, alla pubblica amministrazione ecc. mentre che i sottonumeri 711-70-71-72-73 completano la classificazione per le sole categorie della industria, dell'artigianato, del commercio e dei trasporti:

4) che vengono assegnati tra gli analfabeti e quindi contrassegnati col relativo numero gli studenti anche delle classi elementari, i quali devono invece essere considerati che sappiano leggere.

5) che le persone che coadiuvano il capo di famiglia non hanno lo stesso numero e sottonumero della persona coadiuvata sottolineato;

6) che per i dissoccupati il si non è sottolineato, come è prescritto, col relativo riporto numerico al quadro 1.º;

7) che negli stati di sezione provvisori non sono indicate nelle colonne annotazioni le case vuote o adibite ad altro uso che per abitazione;

8) che negli stati di sezione definitivi non sono segnate in fine le case vuote, come è prescritto;

9) che i prospetti mod. 10 bis non sono sempre compilati, mentre essi vanno compilati e prodotti nei quattro quadri A, B, C, D., anche se non sono intervenute variazioni. Verificandosi questo caso si dovrà ricopiare sui mod. 10 bis i prospetti mod. 10;

10) che i prospetti mod. 11 bis devono essere 2, cioè quello delle abitazioni affittate a quello delle abitazioni vuote;

11) che l'elenco dei longevi non ha a corredo gli atti di nascita di ciascun longevo.

Poichè le suddette inadempienze e trascuratezze danno luogo a perdita di tempo per correzioni dirette o per rinvio degli atti per rettifiche e completamento di essi, prego la S.^a V.^a di dare disposizioni perchè a cura di codesto Segretario, che ha la responsabilità del lavoro, sia fatta subito una accurata revisione di tutto il materiale da inviare a questa Prefettura allorquando sarà richiesto

Attendo un cenno di ricevuta della presente, con assicurazioni di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

296. **Proroga lavori revisione del Registro di popolazione sulla base delle risultanze del censimento.** (C. 17 ottobre 1931 n. 40152 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica scrive:

«, Parecchi Comuni hanno rivolto a questo Istituto la richiesta di prorogare il termine fissato dall'art. 72 delle norme per l'esecuzione del VII Censimento Generale della popolazione.

Dati i numerosi atti emigratori che occorrono perfezionare, a norma di regolamento, onde porre i Registri anagrafici in perfetto stato di rispondenza con la reale consistenza della popolazione, questo Istituto non è alieno dal consentire una proroga, lasciando alle LL. EE. i Prefetti la facoltà di fissare per ciascuno il nuovo termine.

Al riguardo però deve presentarsi che il detto termine non potrà oltrepassare per nessun motivo la data del 30 novembre p. v.

Si pregano le LL. EE. i Prefetti di volere informare questo Istituto delle singole proroghe concesse ».

Prego V. S. di farmi conoscere se dette operazioni siano state compiute e nella negativa di quale termine ha cotesto Ufficio bisogno per il loro compimento.

Il Prefetto — SOPRANO

297. **Esami abilitazione funzioni Segretario Comunale. Limite di età.** (C. 12 ottobre 1931 n. 39363 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla circ. n. 31734 del 25 agosto u. s. (1) comunico alle SS. LL. che il Ministero dell'Interno con recente telegramma circ. avverte che per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni da segretario comunale nessun limite di età è richiesto, giusta art. 35 del R. D. 30-12 1923 n. 2839.

Nel pregare le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza degli interessati, resto in attesa di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 316.

298. **Prezzi del chinino di Stato.** (C. 13 ottobre 1931 n. 39960 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale n.° 035153 del 7 agosto 1931 IX i prezzi del chinino di Stato sono stati diminuiti con decorrenza 1.° ottobre; i prezzi di favore per gli Enti pubblici e privati tenuti alla gratuita somministrazione restano perciò stabiliti nella seguente misura:

Bisolfato semplice o inzuccherato	L. 350
Idroclorato e bicloridrato	» 450
Soluzioni di bicloridrato.	» 900
Soluzioni di idrocloridrato con etcluretano »	1000
Tannato in cioccolatini	» 550

Il Prefetto — SOPRANO

299. **Odontoiatri: prescrizione di ricette.** (C. 8 ottobre 1931 n. 38869 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Trascrivo la seguente circ. n. 20400. I. A. G. 124642 in data 24 settembre u. s. dell'On. Ministero dell'Interno, perchè siano esattamente osservate le disposizioni in essa contenute:

« Consta a questo Ministero che qualche Prefettura non ha esattamente interpretato le disposizioni contenute nella circ. n.° 20400. I. A. G. 32552 del 1° agosto u. s. concernenti la facoltà da parte degli odontoiatri contemplati dal R. Decreto legge 13 giugno 1930 n. 20, convertito nella legge 5 giugno 1930 n. 943, di prescrivere medicinali, mediante ricette, nel campo della professione odontoiatrica dai medesimi esercitata.

E', quindi, necessario confermare al riguardo che gli odontoiatri anzidetti, nello svolgimento della loro attività professionale, e cioè nella diagnosi e nella terapia delle malattie dentarie, debbono essere considerati alla pari dei laureati in medicina e chirurgia, e, pertanto, i farmacisti non debbono ostacolare, senza giustificato motivo, la spedizione delle ricette, che sono richieste per la cura delle suddette malattie dentarie ».

Gradirò essere assicurato dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

(cont. Atti Ufficiali a pag. 2 cop.)

Parte II.

La tecnica dei mutui stipulati dai Comuni con la Cassa Depositi e Prestiti.

(cont. vedi pag. 343)

5. La domanda di mutuo e la sua documentazione.

La tecnica della concessione di mutuo da parte della Cassa DD. e PP. si impernia tutta sulla documentazione della domanda di mutuo: da tale documentazione debbono risultare verificate tutte le condizioni poste dalla Legge perchè il mutuo possa essere concesso, e deve inoltre risultare il regime contrattuale della concessione in parola.

Per ottenere quindi la concessione di un mutuo, il Podestà deve rimettere alla Cassa, per il tramite del R. Prefetto, la *domanda di concessione di mutuo* (bollo L. 5) corredata dai documenti seguenti:

a) Copia della deliberazione che approva la spesa e stabilisce di farvi fronte mediante l'assunzione del mutuo (bollo di L. 7 sul 1° foglio e di L. 5 sugli altri) (1);

b) Copia del decreto della G. P. A. che approva la deliberazione del Podestà, autorizzando, ove occorra, l'eccedenza del limite della sovrimposta (bollo come alla precedente);

c) Dichiarazione Prefettizia relativa all'ammontare, al limite ed alla disponibilità della sovrimposta (in carta libera);

d) Specchio delle Entrate ordinarie risultanti dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario precedente (in carta libera);

e) Copia del Bilancio preventivo dell'anno in corso (in carta libera);

f) Attestazione Prefettizia relativa alla necessità ed urgenza del prestito (in carta libera);

g) Ricevuta della tassa di concessione governativa per l'istruttoria della domanda di prestito.

(1) R. D. L. 17 marzo 1930-VIII n. 142.

*
**

La domanda di concessione del mutuo nulla presenta di caratteristico; va stesa in carta bollata da L. 5 ed assume la forma seguente:

Spett. *Direzione Generale della Cassa DD. e PP. - ROMA*

Il sottoscritto. nella sua qualità di Podestà del Comune di. in base al provvedimento adottato in data. approvato dalla G. P. A. il. al N. per. domanda a codesta spett. Cassa la concessione di un mutuo di L. da estinguersi in N. annualità garantite mediante delegazioni sulla sovrimposta. Allega i documenti prescritti.

. addì. 193. . Anno.

Il Podestà (segue il bollo comunale e la firma del Podestà)

*
**

La deliberazione che approva la spesa da sostenersi mediante assunzione di mutuo, deve essere prodotta in copia autentica in bollo di L. 7 per il primo foglio e L. 5 per gli intercalari, col certificato di pubblicazione, rilasciata dal Segretario comunale col visto ed i timbri del Podestà e del R. Prefetto.

E' la deliberazione che costituisce *il titolo* relativo all'assunzione del prestito: in essa si premette la necessità dell'opera o della spesa relativa, si approva il progetto tecnico od il piano finanziario relativo; si stabilisce di far fronte alla spesa mediante assunzione del mutuo; si assumono le obbligazioni tutte necessarie per assicurare l'estinzione sua.

E' in una parola, la deliberazione, il documento amministrativo che approva la spesa e l'obbligazione giuridica che assume il mutuo e ne assicura l'estinzione.

Tale deliberazione assume la forma seguente:

COMUNE DI.

Provvedimenti presi dal Podestà coi poteri già del Consiglio Comunale (1)

(1) Fino a quando non verrà coordinata la vigente L. Comunale e Provinciale con la legge istitutiva del Podestà, occorre mantenere tale — ora anacronistica — distinzione.

N. . . . , Prot Gen.le N. . . . del Reg. deliberazioni
L'anno. . . . addì. . . . del mese di in
e nella Sede municipale: Il Sig. Podestà del Comune
nominato con R. D. in data. assistito dal Sig.
Segretario Comunale, ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Costruzione di

Premesso che:

Essendosi riconosciuta la necessità di addivenire alla costruzione di allo scopo di l'ufficio tecnico comunale ha approntato il relativo progetto di costruzione che prevede una spesa di L. 100,000, progetto che rimesso per l'esame al R. Ufficio del Genio Civile è stato da questo approvato, come risulta da comunicazione in atti in data ; che dato il carattere straordinario della spesa si reputa opportuno provvedere alla medesima mediante stipulazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, la cui concessione è stata dalla Cassa stessa promessa con nota in data al N. al tasso del 6,25 % estinguibile in 10 anni (1) che il provvedimento in oggetto è stato sottoposto alla Consulta municipale, che ha dato parere favorevole nella sua adunanza in data

il PODESTA' delibera:

a) Di approvare il progetto compilato dall'ufficio tecnico municipale per la costruzione di con la spesa preventivata di L. 100,000;

b) Di fronteggiare tale spesa mediante contrattazione di un mutuo di L. 100.000 con la Cassa Depositi e Prestiti da stipularsi alle condizioni generali stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti, da restituirsi alla Cassa mutuante compresi gli interessi del 6,25 % sulle L. 100.000 in N. 10 annualità di L. 13.399,20 ciascuna da pagarsi dal Comune a rate bimestrali di L. 2.233,20 ognuna è ciò mediante applicazione di uguale tangente della sovrimposta sui terreni e fabbricati e rilascio di apposito atto di

(1) Facciamo il caso di estinzione in un decennio — anziché su 35, 50 anni periodi normali — per semplicità di esemplificazione.

delegazione sull'Agente incaricato della riscossione delle sovrimposte comunali (1) a termini degli articoli 75 e segg. della Legge T. U. 2 gennaio 1913 N. 453 modificati dagli art. 1, 2, 3 del R. D. Legge 23 ottobre 1927 N.° 2047, e delle disposizioni del Regolamento 23 marzo 1919 N. 1058;

c) Delibera di sovrimporre (1) alle imposte dirette tanti centesimi addizionali quanti valgono a formare il prodotto annuo di L. 13.399,20 corrispondente all'annualità suddetta;

d) Delibera che la imposizione di tale sovrimposta (colla speciale applicazione alla estinzione delle annualità del prestito stesso, e il rilascio della delegazione relativa) debba farsi per tutti i 10 anni assegnati all'ammortizzazione del prestito. con la decorrenza del 1° gennaio 1931 - Anno IX E. F.;

e) Delibera che tale quota di annua sovrimposta abbia a ritenersi delegata come si delega irrevocabilmente *pro solvendo e non pro soluto*, alla Cassa DD. e PP. ed abbia ad essere iscritta annualmente in distinta sede nella parte attiva dei bilanci del Comune per tutta la durata del periodo di ammortizzazione con riferimento a questa deliberazione e vi venga contrapposta nella parte passiva, dei bilanci stessi, fra le spese obbligatorie e per periodo di anni suindicato, l'annualità di cui il Comune è debitore per il rimborso del prestito, essendo naturalmente inteso che il Comune dovrà esso medesimo soddisfare alla Cassa quanto questa non potesse conseguire per mezzo della delegazione;

f) Delibera infine di emettere quale Podestà del Comune, a termini degli art. 75 e seguenti del citato T. U. 2 gennaio 1913 N. 453 modificati dagli articoli 1, 2, 3 del R. D. L. 23 ottobre 1927 N.° 2047, un atto di delega di L. 13.399,20 annue per ciascuno dei 10 anni dal 1931 al 1940 sull'agente incaricato di riscuotere per conto del Comune le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, le quali somme, per ciascun anno delegate, saranno pagabili a rate bimestrali di L. 2.233,20 ciascuna.

(1) In caso di delegazione sul prodotto delle imposte di consumo — poco accette però alla Cassa — la deliberazione viene opportunamente modificata.

Così fatto, letto, approvato e sottoscritto con l'osservanza degli art. 300 e 301 del vigente T. U. di Legge Comunale e Provinciale.

Il Podestà
firmato: N. N.

Il Segretario Comunale
firmato: N. N.

Publicato all'Albo Pretorio addì giorno festivo (o di mercato) senza seguito di reclami. *Il Segretario Comunale* firmato: N. N.

Per copia conforme all'originale in atti *Il Segretario* firmato: N. N.

. addì 1937-VIII (bollo comunale)

Visto: *Il Podestà*

(Bollo) firmato N. N.

Visto: *Il Prefetto*

(Bollo della Prefettura) firmato: N. N.

*
**

La copia della decisione della G. P. A. che approva la deliberazione è rilasciata dal funzionario della R. Prefettura, che funge da Segretario della medesima, in bollo da L. 7 sul primo foglio e da L. 5 sugli intercalari, e deve essere vistata dal R. Prefetto.

Tale copia assume la forma seguente:

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI.....
N. Prot.

Copia della decisione della G. P. A. emessa in adunanza.....
al N..... sulla domanda del Comune di..... per mantenere od aumentare la sovrimposta per tutto il periodo di tempo necessario per l'ammortamento del mutuo di L. 100.000 con la Cassa DD. e PP.

La G. P. A. di.....

Vista la deliberazione..... con la quale il Podestà di..... ha deliberato la spesa di L. 100.000 per.....
cui far fronte mediante assunzione di mutuo con la Cassa DD. e PP.

APPROVA

autorizzando il Comune di..... a mantenere od aumentare la sovrimposta per tutto il periodo di tempo necessario all'Ammortamento del mutuo di L. 100.000 da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti per costruzione di.....

Il Prefetto, Presidente

firmato: N. N.

Il Segretario

firmato: N. N.

Per copia conforme all'originale

Il Segretario - firmato: N. N.

..... addi..... 193...

Visto: *Il Prefetto*

(Bollo della R. Prefettura

firmato: N. N.

*
**

La dichiarazione relativa all'ammontare, al limite ed alla disponibilità della sovrimposta viene dal R. Prefetto rilasciata in carta libera con le indicazioni seguenti:

a) L'ammontare della sovrimposta effettivamente applicata dal Comune all'imposta statale sui terreni e sui fabbricati;

b) L'ammontare del limite legale (ordinario e straordinario) della sovrimposta applicabile dal Comune;

c) L'ammontare della sovrimposta già vincolata (delegata) per l'estinzione di altri prestiti;

d) L'ammontare della sovrimposta disponibile e tuttora vincolabile (disponibilità) per poter garantire il prestito contraendo

Per l'intelligenza delle disposizioni relative occorre far presente che a mente del R. D L. 16 ottobre 1924 N. 1613 — art. 10 — i Comuni hanno facoltà di sovrimporre « centesimi addizionali all'imposta erariale sui terreni e sui fabbricati fino al limite *ordinario* di cent. 50 per ogni lira di imposta erariale sui fabbricati e cent. 100 per ogni lira di imposta erariale sui terreni » e possono:

« essere autorizzati con le norme della Legge Comunale e Provinciale (approvazione della G. P. A.) ad eccedere il limite ordinario della sovrimposta fabbricati fino ad un secondo limite di altri centesimi 25 » e quello della sovrimposta terreni « fino

ad un secondo limite di altri cent. 200 » mentre a sensi del disposto del R. D. L. 19 maggio 1927 N. 853, anche il secondo limite può essere sorpassato « per il tempo e nella misura necessari al compimento di opere pubbliche improrogabili già deliberate od in corso di esecuzione e per le quali occorrono supplementi di mutui da garantire con la sovrimposta ». Ma per superare detto secondo limite occorre l'autorizzazione del Ministro delle Finanze.

Per l'art. 1 (secondo comma) del R. D. L. 27 ottobre 1927, N. 2045, non è — praticamente — consentita ai Comuni la stipulazione di nuovi mutui da garantire con la sovrimposta, se non quando la sovraimposta occorrente sia tuttora disponibile *entro il secondo limite* (complessivi cent. 75 pei fabbricati e 300 pei terreni) fissato dall'art. 10 del R. D. L. 16 ottobre 1924 N. 1613.

Il documento assume la forma seguente:

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI.....

a richiesta del Podestà del Comune di.....

CERTIFICA

1° Che il Comune di..... applica la sovrimposta Comunale sui terreni e fabbricati nella misura seguente:

Pei terreni, sull'imposta Erariale di L. 12.500	
centesimi 460 col prodotto di	L. 57.500
Pei fabbric., sull'imposta erariale di L. 50.000	
centesimi 100 col prodotto di	» 50.000

Totale sovrimposta applicata . L. 107.500

2° Che il limite legale della sovrimposta, a norma dell'art. 10 del R. D. L. 16 ottobre 1924 N. 1613 essendo:

IMPOSTA	Imposta erariale	I° LIMITE		II° LIMITE		Ammontar. complessivo 4 + 6
		cent. addiz 3	Prodotto 2 × 3 4	cent. addiz 5	Prodotto 2 × 5 6	
1	2	3	4	5	6	7
sui terreni	12.500	100	12.500	200	25.000	37.500
sui fabbricati.	50.000	50	25.000	25	12.500	37.500
			37.500		37.500	75.000

il limite legale complessivo della sovrimposta è di L. 75,000,— L. 75.000,—

per cui il Comune predetto eccede il II limite legale della sovrimposta di L. 32.500,—

3° Che il Comune predetto, sul secondo limite legale della sovrimposta di cui al numero 2 di avendo già delegato: L. 75,000,—

a favore della Cassa DD. e PP. per servizio prestiti L. 32.487,50

a favore dello Stato per contrib. vari » 13.286,25

a favore di Istituti vari per servizio mutui » 7.483,50

e così in totale L. 53.257,25 » 53.257,25

Ha ancora disponibili L. 21.742,75

di sovrainposta delegabile per la garanzia del mutuo di L. 100.000 richiesto.

..... addì..... Anno.....

(Bollo della R. Prefettura)

Il Prefetto
firmato: N. N.

(Continua).

Dott. Rag. ARTURO LUPIDI

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

302. **Disciplina del commercio. Pasticcerie e caffè. — Abrogazione dell'art. 2 del R. D. L. 30 giugno 1926, n. 1096.** (C. 16 ottobre 1931 n. 38972 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per norma ed esecuzione comunico alle SS. LL. la seguente circ. del Ministero delle Corporazioni:

« Com'è noto all'E. V. il Consiglio dei Ministri, in una delle sue recenti sedute, ha approvato lo schema di disegno di legge che dispone l'abrogazione dell'art. 2 del R. D. L. 30 giugno 1926, n. 1096 concernente la disciplina di alcuni commerci.

E' ovvio che tale provvedimento avrà efficacia soltanto dopo che sarà stato pubblicato sulla Gazz. Uff. del Regno.

Senonchè è stato segnalato che, fin da ora, verrebbero avanzate domande da parte di privati e di esercenti, per l'apertura di nuovi negozi di pasticceria o per ottenere l'autorizzazione di vendere tali generi, come pure il caffè liquido, in aggiunta a quelli costituenti l'oggetto del commercio di esercizi già in funzione.

Ad evitare che la revoca del citato art. 2 possa dar luogo ad erronee od inesatte interpretazioni, si prega la E. V. di voler far presente alle dipendenti Commissioni Comunali per le licenze, istituite a norma dell'art. 3 del R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174 (1) che le concessioni per la vendita di generi di pasticceria e di caffè liquido dovranno, dopo che sarà stato emanato il suddetto schema di disegno di legge, essere disposte soltanto quando si tratti di casi riconosciuti strettamente necessari per soddisfare le esigenze della popolazione ».

Il Prefetto — SOPRANO

303. **Impiegati degli Enti locali. Cessione del quinto degli stipendi.** (C. 13 ottobre 1931 n. 33688 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia; al Sig. Preside dell'Amministrazione Prov. di Salerno).

E' stato segnalato al Ministero dell'Interno il modo irregolare con cui talune amministrazioni locali, in numero non trascurabile, specie nel Mezzogiorno, provvedono al pagamento agli Istituti di credito interessati, delle quote mensili di ammortamento delle sovvenzioni fatte agli impiegati dipendenti contro la cessione del quinto degli stipendi.

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

Sugli inconvenienti, che potrebbero derivare da tale stato di cose, richiamo l'attenzione dei Signori Capi delle Amministrazioni di Enti Locali, che invito ad interessarsi personalmente affinché i rispettivi tesorieri provvedano, mese per mese, ad inviare all'Istituto creditore le somme trattenute per mezzo dei conti correnti postali.

Tale sistema di pagamento, oltre ad essere il più economico, sollecito e pratico, offre il vantaggio di fornire al tesoriere un provvisorio titolo giustificativo contabile, in attesa che l'Istituto destinatario, ricevuta la somma accreditata, rimetta regolare quietanza.

Il Prefetto - SOPRANO

Concorsi

Comune di Sessa Cilento — *Messo Comunale con funzioni di Guardia Municipale e Campestre.* — Concorso per titoli. Salario annuo di lire 2000 suscettibile di cinque aumenti quadriennali del decimo e soggetto alle ritenute di legge. Tassa di concorso L. 25,10. Istanza e documenti non oltre ore 18 del 15 dicembre 1931. Assunzione entro 15 giorni dalla comunicazione di nomina. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Com. Landolfi Il Commiss. Pref. COPPOLA

Comune di Scafati. — *Applicato di segreteria e becchino* -- Concorsi per titoli e per esami. Stipendio per l'applicato lire 6500 lordo, aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per 5 quadrienni e per il becchino di lire 3000 lordo, aumentabile di un ventesimo tutte le volte che viene confermato in servizio. Età 18 a 45 anni salvo eccezioni di legge. Licenze tecnica o ginnasiale per l'applicato e prova saper leggere e scrivere per il becchino. Domanda, documenti di rito, titoli e vaglia L. 25,10 da presentarsi non oltre 12 novembre p.v. L'esame consisterà per l'applicato in una prova scritta relativa a materie inerenti all'amm. comunale e in una prova orale su nozioni della legge com. e prov. sulla tenuta degli archivi e sui servizi demografici; per il becchino in un saggio di scrittura sotto dettato.

Scafati 8 ottobre 1931 - IX.

Il Segretario Capo - PISACANE

Il Podestà - P. VITIELLO



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti antarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

304. Imposte di consumo sui vini fini e sui maiali macellati ad uso particolare (D. Ministero Finanze 13 ottobre 1931).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

305. Tassa bestiame. Possibilità di raggugliarla ad aliquota inferiore alla massima consentita dell'1^o‰.

306. Apertura di nuovi esercizi di generi alimentari.

307. Revisione dei registri di popolazione a seguito delle risultanze del VII censimento generale della popolazione.

308. Prezzi delle carni- Vigilanza.

309. Revisione delle liste elettorali per il 1932.

310. Tassa di licenza di panificazione.

Parte II.

La tecnica dei mutui stipulati dai Comuni con la Cassa Depositi e Prestiti.
D.r Rag. A. Lupidi.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 308 a n. 310. — Appuntⁱ di giurisprudenza.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

307. **Revisione dei registri di popolazione a seguito delle risultanze del VII Censimento generale della popolazione.** (C. 27 ottobre 1931 n. 42286 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A norma delle disposizioni contenute all' art. 72 del R. D. 26 febbraio 1931 N. 166, tutti i Comuni del Regno avrebbero dovuto provvedere, seguendo le istruzioni date dallo Istituto di Statistica con la circolare N. 104148 C del 3 luglio c. a., ad una generale revisione e ad un completo aggiornamento del Registro di popolazione servendosi delle risultanze del censimento eseguito il 21 aprile 1931.

Pregasi pertanto di voler far conoscere, dovendo riferirne al detto Istituto, se a tale prescrizione cotesto Comune abbia ottemperato.

Attendo immediata precisa risposta.

Il Prefetto — SOPRANO

308. **Prezzi delle carni. Vigilanza.** (C. 27 ottobre 1931 n. 40211 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con raccomandazione di conformarsi alle prescrizioni della Federazione Prov. del Commercio, trascrivo qui di seguito la circ. della predetta Federazione in data 8 corr. N. 6708:

« Questa Federazione, in unione alle Autorità, vigila ed ha severamente vigilato i prezzi delle carni, pure in regime di abolizione di calmiera.

Tale vigilanza sarà prossimamente estesa anche alle carni suine.

Sarebbe bene peraltro che i signori Podestà evitassero il dilagare di permessi provvisori per la macellazione e vendita di carne suina.

Tali permessi, che non sono ammessi dalle disposizioni di legge, consentono la vendita di carne suina senza controllo e con danno dei macellai controllati.

Questa Federazione se non ha nessuna difficoltà a che vengano concessi permessi per la macellazione di maiali per uso strettamente della propria famiglia, desidererebbe che ai soli macellai con esercizio aperto al pubblico fosse lasciata come di diritto la facoltà di uccidere i maiali e porli in vendita nei propri esercizi ».

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

304. **Imposta di consumo sui vini fini e sui maiali macellati ad uso particolare.** (D. Min. Finanze 13 ottobre 1931, pubb. Gazz. Uff. n. 239 del 15 ottobre 1931).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 344 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Sentita la Commissione centrale per la finanza locale;

Determina:

La tassazione dei vini, giusta la tariffa massima delle imposte di consumo di cui all'art. 95 del succitato testo unico, nonché la speciale tassazione prevista all'art. 97 del testo unico medesimo pei maiali macellati ad uso particolare, avranno vigore dal 15 ottobre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

p. Il Ministro per l'interno

ARPINATI

Il Ministro per le finanze

MOSCONI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

305. **Tassa bestiame. Possibilità di raggugliarla ad aliquota inferiore alla massima consentita dell'1°/10.** (C. 23 ottobre 1931 n. 41883 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per quanto non ve ne sia il bisogno, essendo assai chiara la dizione in proposito dell'art. 126 del T. U. sulla Finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre u. n. 1175, si fa non

pertanto rilevare alle SS. LL. che l'aliquota di lira 1 per cento sul valore medio del bestiame deve intendersi l'aliquota massima consentita dalla legge; e che in quei Comuni, ove le condizioni dei rispettivi bilanci lo permettono, nulla vieta che si possa applicare un'aliquota inferiore a quella massima suddetta, anche per venire incontro alle esigenze dell'industria zootecnica locale e del relativo patrimonio.

Il Prefetto — SOPRANO

306. **Apertura di nuovi esercizi di generi alimentari.** (C. 21 ottobre 1931 n. 39586 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Prov. Fascista del Commercio ha nuovamente fatto presente a questo Ufficio che, malgrado le vigenti disposizioni più volte richiamate dalla stessa Federazione e ricordate nei Bollettini Amm. di questa Prefettura, si seguitano a concedere aperture di nuovi esercizi di generi alimentari, aumentando così le difficoltà nelle quali si trovano gli esercenti.

Ciò premesso, mentre richiamo l'osservanza della precedente circ. 16 scorso aprile n. 13894, pubb. nel n. 12 di questo Boll. dispongo che la S. V. non dia corso alle domande di apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari, ostando alla concessione il disposto del R. D. 19 maggio 1930 n. 774, fatta eccezione per i casi contemplati nell'art. 1 di detto decreto.

La S. V. vorrà dare comunicazione della presente circ. a codesta Commissione Comunale per le licenze di commercio per sua opportuna norma ed osservanza.

Il Prefetto — SOPRANO

(cont. Atti Ufficiali a pag. 2 cop.)

Parte II.

**La tecnica dei mutui stipulati dai Comuni con la Cassa
Depositi e Prestiti.**

(cont. vedi pag. 389)

Lo specchio delle entrate ordinarie deve essere desunto dal Conto Consuntivo dell'esercizio già chiuso, deve essere distinto per categorie, deve portare il computo *del quarto* e l'indicazione dell'ammontare degli interessi passivi già gravanti il bilancio per debiti preesistenti al mutuo da contrarsi onde accertare la osservanza dell'art. 191 della L. Comunale e Provinciale (vedi paragrafo 2). Tale specchio è firmato dal Podestà e dichiarato esatto dal R. Prefetto.

Il documento assume la forma seguente:

COMUNE DI

Specchio delle Entrate ordinarie risultanti dal Conto Consuntivo 193....

il PODESTA'

Visto il Conto Consuntivo dell'Esercizio 193...

CERTIFICA

1° Che le Entrate ordinarie risultanti accertate dal Conto Consuntivo dell'Esercizio 19.... ammontano alla complessiva somma di L. 482.875,25 ripartite come appresso:

Categoria I - Rendite Patrimoniali.	L. 42.508,10
Categoria II - Proventi diversi.	» 12.751,80
Categoria III - Tasse, diritti e sovrimposta. »	427.615,35

In totale . L. 482.875,25

2° Che il quarto di entrate ordinarie ammontando a	L. 120.718,81
e gli interessi passivi per mutui già contratti gravando il bilancio per.	» 51.614,11

Restano disponibili. . L. 69.104,70

sufficienti per il servizio degli interessi sul prestito di L. 100,000 in corso di contrattazione che pel primo anno ammonteranno a L. 5.901,02.

..... addì, 19... Anno

(Bollo del Comune)

Il Podestà -firm.: N. N.

Visto, si certifica l'esattezza dei dati qui sopra esposti.

..... addì, 19... Anno

(Bollo della R. Prefettura)

Il Prefetto
firmato: N. N.

*
**

La copia del Bilancio Preventivo dell'anno in corso nulla presenta di caratteristico.

Essa pure, rilasciata in carta libera dal Segretario Comunale col visto ed il timbro del Podestà, il visto ed il timbro del R. Prefetto, deve portare la dichiarazione di « copia conforme all'originale ».

*
**

La tassa di concessione governativa per l'istruttoria della domanda di mutuo è stata istituita dall'art. 1 del R. D. 15 luglio 1923 n. 1549 che recita:

« Le domande di prestito rivolte alla Cassa DD. e PP. non possono essere messe in istruttoria se non siano corredate dalla quietanza del Ricevitore del Registro del luogo ove il richiedente ha sede, dimostrante l'effettuato pagamento delle seguenti tasse di concessione governativa:

fino a lire 20,000	.	.	.	L. 50
da 20.001 a 100.000	.	.	.	» 100
oltre L. 100.000	.	.	.	» 200

*
**

La dichiarazione del R. Prefetto che « visti tutti i documenti ed il progetto dei lavori, quando ne sia il caso, attesti la necessità e l'urgenza del prestito » nulla presenta di caratteristico ed è talora contenuta nella stessa lettera di ufficio con la quale il Prefetto inoltra la domanda.

*

I documenti suddetti sono quelli che occorrono per qualsiasi prestito, ma in casi particolari sono caso per caso prescritti altri documenti richiesti dalle Leggi speciali in base alle quali il mutuo può essere concesso.

Così trattandosi di (1):

« dimissione di debiti onerosi » occorre l'elenco dei debiti da dimettere ed il prospetto comparativo dimostrante l'utilità della operazione, firmato dal Podestà e vistato dal R. Prefetto, nonchè una dichiarazione Prefettizia di non potere il Comune far fronte coi mezzi ordinari alla dimissione e di avere l'adesione dei creditori per patto contrattuale o rispettive intese;

Per le opere di igiene e di bonifica, occorre il parere favorevole del Ministro dell'Interno, copia dell'ultimo conto consuntivo, prospetto dello stato finanziario del Comune, progetto delle opere con perizia e capitolato vistato dal Genio Civile col parere dell'Ufficiale Sanitario e del Consiglio Provinciale Sanitario;

Per le opere di viabilità obbligatoria occorre il parere favorevole del Ministero dei LL. PP.;

Per la costruzione di edifici scolastici occorre apposita relazione del Podestà corredata delle statistiche degli alunni dell'ultimo quinquennio, copia del progetto con stima e capitolato col parere del Genio Civile e del R. Provveditore agli studi nonchè un rapporto del R. Prefetto sulle condizioni locali;

Per l'acquisto di stabili per servizio pubblico occorre il Decreto Prefettizio di autorizzazione all'acquisto a sensi della legge 21 giugno 1896 n. 218 (Cfr. LUPIDI, *Le Provincie*, pag. 59).

6. La concessione del mutuo.

Ricevuta la documentata domanda, completata ove occorra dalle autorizzazioni Ministeriali, che vengono richieste a cura della R. Prefettura, il Consiglio di Amministrazione della Cassa DD. e PP. delibera in merito alla concessione del mutuo e ras-

(1) Cfr. MARIANI, *Contabilità ed Amministrazione Comunale*, Utet, Torino 1927.

segna le sue proposte al Ministro delle Finanze che ne approva la concessione (art. 74 T. U. 1913 n. 453 modificato con l'art. 2 del R. D. 20 ottobre 1921 n. 1576).

« Il Ministro (delle Finanze) approva le proposte dei prestiti ». Tale approvazione tiene luogo del Decreto Reale a tutti gli effetti e sarà esibita per il pagamento della tassa di concessione governativa. L'atto di concessione viene comunicato al Comune nella forma seguente:

Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza.

Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e delle Gestioni Annesse.

Il Consiglio d'Amministrazione della Cassa DD. e PP. ha deliberato il seguente mutuo:

Ente mutuatario: Comune di

Provincia:

Ammontare del mutuo: Lire 100.000

Scopo: Costruzione di

Clausole e Condizioni: Vedi lettera di accompagnamento del presente estratto in data il Ministro delle Finanze ha approvato la concessione ai sensi e per gli effetti del R. D. 20 ottobre 1921 n. 1576.

La Corte dei Conti ha emesso a registrazione il provvedimento di concessione,

Roma, 193.... Anno

per estratto conforme

Il Direttore Capo della Divisione Prestiti

firmato: N. N.

Esatte L. 200 come da Bolletta N. del,..... (1)

(timbro)

Il Ricevitore del Registro

firmato: N. N.

(1) Annotazione del pagamento della tassa di concessione del 2^o 100 sull'ammontare del mutuo) Legge 19 giugno 1830 n. 5536 F.

*
* *

Ricevuta la copia del suesteso provvedimento, il Podestà rilascia l'*atto di delegazione* per il pagamento delle annualità stabilite per l'ammortamento del mutuo.

Anteriormente all'emanazione del R. D. L. 23 ottobre 1927 n. 2407 veniva emessa una delegazione per ciascuno degli anni nei quali doveva aver luogo l'ammortamento. Ogni anno, all'atto del pagamento di ciascuna delle 6 rate bimestrali di ammortamento, la sezione di Regia Tesoreria Provinciale presso cui aveva luogo il versamento, rilasciava una « dichiarazione provvisoria di versamento ». A fine di anno le 6 dichiarazioni provvisorie relative a quell'anno dovevano essere trasmesse alla Cassa DD. e PP. che restituiva quietanzata la delegazione di pagamento relativa a quell'anno.

A semplificare anche tale procedimento, il R. D. L. 12 ottobre 1927 n. 2047 ha disposto:

a) Il rilascio di un unico atto di delega per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo;

b) L'abolizione dell'accettazione delle delegazioni da parte dell'agente incaricato della riscossione dei proventi delegati, e sostituzione di un atto di notifica al detto agente, alla detta accettazione.

c) La distribuzione a cura della Cassa DD. e PP. delle delegazioni estinte (art. 5) che così non vengono più restituite mentre gli agenti della riscossione restano discaricati (art. 6) con la pura e semplice esibizione delle ricevute dei versamenti bimestrali (dichiarazioni provvisorie) mentre antecedentemente tale discarico non poteva aver luogo che producendo la delegazione estinta debitamente quietanzata.

L'atto di delega assume la forma seguente:

Comune di	Provincia di
Delegazione di pagamento a favore della Direzione Gen. della Cassa DD. e PP.	
<p>(a)</p> <p>Marche da bollo pel valore di L. 561.</p> <p style="text-align: center;"><i>Avvertenze</i></p> <p>(a) Prima di esser firmata la delegazione deve essere sottoposta al bollo graduale a sensi del R. D. L. 17 marzo 1930-VIII n. 142.</p> <p>(b) Data della deliberaz.</p> <p>(c) Luogo e data della emissione.</p> <p>(d) Firma del Rappresentante il Comune con indicazione della qualità.</p> <p>(e) Timbro di Ufficio del Comune.</p>	<p>In esecuzione della deliberazione (b) del Podestà di approvata dalla G. P. A., l'esattore del Comune di in Provincia di pagherà entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata delle imposte dirette, 10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre, 10 dicembre, di ciascuno degli anni 1931-32-33-34-35-36-37-38-39-40 alla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti, e per suo conto o alla Tesoreria Centrale del Regno o alla rispettiva Sezione di R.^a Tesoreria Provinciale la somma di lire <i>Duemiladuecentotrentatre</i> e cent. <i>venti</i> (lire 2233,20) e così entro ciascuno degli anni predetti la totale somma di lire <i>Tredicimilatracentonovantanove</i> e cent. <i>20</i> (lire 13399,20) e quindi entro l'intero decennio la totale somma di lire <i>Centotrentatremilanovecentonovantadue</i> (l. 133,992) della quale sarà discaricato sul ritiro delle ricevute dei versamenti bimestrali che si riferiscono alla presente delegazione.</p> <p>(c) addì 193... anno</p> <p>(d) Il Podestà</p> <p>(e)</p>

In caso di mancato o ritardato pagamento delle quote di sovrimposta delegate, l'agente della riscossione è soggetto al pagamento della multa (6°₁₀) stabilita per ritardato pagamento o versamento delle imposte ed alla eventuale escussione della cauzione coi privilegi fiscali.

L'atto di delegazione deve essere notificato all'agente della

riscossione (esattore Comunale) ed all'inizio di ogni nuova gestione esattoriale l'Ente deve provvedere alla effettuazione delle notifiche relative alle delegazioni tuttora accese. La mancata notifica fa cadere in multa l'Ente debitore, anzichè l'esattore, ma la multa è ripetibile dal responsabile della mancata notifica (Segretario o Ragioniere Comunale) da accertarsi dal R. Prefetto a sensi dell'art. 3 del R. D. L. 23 ottobre 1927 n. 2047.

La delegazione deve essere bollata col *bollo delle cambiali* e cioè « con la tassa di bollo stabilita dall'art. 33 della tariffa allegata al R. D. 30 dicembre 1913 n. 3268 modificata dal R. D. L. 17 marzo 1930-VIII n. 142, pubblicato nella G. U. 1930, n. 66 (1) computata però nella misura corrispondente al cumulo di quelle applicabili sull'ammontare delle singole annualità di ammortamento » per l'art. 2 del R. D. L. 23 dicembre 1927 n. 2047.

Nel caso dell'esempio da noi portato dovrà quindi pagarsi, non la tassa relativa all'importo totale della delegazione (e cioè su L. 134.000 tassa di L. 536,10) ma bensì dieci volte la tassa dovuta sull'annualità di L. 14.000 e cioè:

Bollo su L. 14.000 a $1\% \times 4 = L. 56$ per ogni annualità (cioè tassa quadrupla per scadenza superiore a 6 mesi) oltre 0,10 di tassa fissa di quietanza; e quindi per l'intera delegazione

$$L. 56,10 \times 10 = L. 561.$$

*
* *

Il Comune deve quindi provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa sul mutuo in ragione del 2% a norma della Legge 19 luglio 1880 n. 5536 F presso il locale Ufficio del Registro cui deve essere esibito l'atto di concessione.

Il Ricevitore rilascia quietanza della tassa riscossa ed annota gli estremi della bolletta sull'atto di concessione.

*
* *

Finalmente l'Amministrazione Comunale, pel tramite del R. Prefetto, invia alla Cassa:

(1) Pel Decreto Ministeriale 19 marzo 1930-VIII ivi pubblicato, le nuove tasse di bollo si applicano dal 1 luglio 1930-VIII.

a) La quietanza della tassa di concessione del 2°/100 di cui sopra;

b) L'atto di delegazione;

completando in tal modo tutta la procedura relativa all'assunzione del mutuo ed alla garanzia del pagamento delle relative quote di ammortamento.

7. - La somministrazione del mutuo.

Ricevuti tutti gli atti la Cassa Depositi e Prestiti emette il decreto di autorizzazione al Prefetto di far pagare dalla Tesoreria l'importo del mutuo, ma il Prefetto emette l'ordinativo solo a seguito di domanda del Comune in bollo da L. 3, se del caso, debitamente documentata (ad es. certificato di avanzamento dei lavori per gli acconti; collaudo finale pel saldo).

Per l'art. 2 del R. D. 17 maggio 1923 n. 1549 il Decreto di autorizzazione è soggetto alla tassa del 5°/100 sull'ammontare del prestito concesso, ma quando trattasi di unificazione e trasformazione di mutui si applica la tassa fissa di L. 40.

La domanda di somministrazione del mutuo può assumere la forma seguente:

A S. E. il R. Prefetto di.....

Il sottoscritto,..... nella sua qualità di Podestà del Comune di..... in esecuzione del provvedimento in data..... che ha accordato a questo comune un mutuo di L. 100.000 al 6 1/4°/100 per costruzione di.....,..... domanda a V. E. che voglia compiacersi disporre il versamento a questo Comune dell'ammontare del mutuo stesso in L. 100.000 con il concorso e la vigilanza della E. V. emettendo il relativo ordinativo di pagamento.

Allega all'uopo.....

..... addì..... 193.. anno...

(Bollo del Comune)

Il Podestà

firmato.....

8. — L'ammortamento del mutuo.

L'ammortamento del mutuo ha luogo in un periodo che normalmente non dovrebbe superare i 35 anni, ma che in caso di necessità può estendersi fino ai 50 anni.

Esso ha luogo mediante il pagamento dell'annualità fissata per l'estinzione del mutuo, in rate bimestrali scadenti con le rate delle imposte dirette ed è l'agente della riscossione delegato, che effettua il versamento alla R. Tesoreria.

I relativi pagamenti vengono dal Comune imputati per gli interessi alle « spese effettive » del Bilancio finanziario, e per le quote di ammortamento del capitale al « movimento dei capitali » del bilancio stesso.

Le annualità per l'ammortamento dei mutui — comprensive di interessi e quota capitale — sono generalmente « costanti.... comprensive degli interessi e del rimborso » (articolo 84 T. U.) mentre non ci risulta venga praticata la forma prevista nel 2° comma dell'art. 84 quella cioè della « annualità decrescente, comprensiva di rimborsi in somma costante e di interessi degressivi » che fra altro ingenererebbe complicazioni se non nei bilanci annuali, certamente pei versamenti da parte degli agenti della riscossione e per il rilascio della delegazione unica.

E' ammessa l'estinzione anticipata totale del prestito, col preavviso di tre mesi, beneficiando dello sconto sulle rate anticipate allo stesso tasso del prestito.

Può anche essere anticipato il pagamento di parte del mutuo con l'obbligo però di liberare « un numero intero di delegazioni » come dice la legge, emanata quando veniva emessa una delegazione per ciascuna annualità. Oggi, con il rilascio della unica delegazione, la disposizione deve intendersi nel senso che è ammesso il pagamento anticipato di un numero intero di rate annuali, che naturalmente vanno scontate al valore attuale all'atto del pagamento.

9. — Tasso di interesse e mutui di favore.

Il tasso di interesse normale, al quale vengono concessi i prestiti e quindi computate le quote di ammortamento, è determinato annualmente mediante Decreto del Ministro per le Finanze ai sensi dell'art. 73 del T. U. 2 gennaio 1913 n. 453, ma il tasso stabilito all'atto della concessione resta immutato per l'intero periodo dell'ammortamento.

Si sono avuti in passato numerosi casi di trasformazioni e unificazioni di mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti allo scopo di far fruire i Comuni del ridotto tasso di interesse quando, anteriormente alla Guerra, il tasso normale era stato fissato nella misura del 4°/10.

Da alcuni anni il tasso normale dei prestiti è stato portato al 6°/14, 10, confermato pel 1930 col D. M. 30 dicembre 1929 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 31 dicembre 1929 n. 304. Per i mutui allo scopo di costruire case economiche ed alloggi popolari, il tasso fissato col decreto stesso per quelli da concedere nel 1930 è del 6°/10.

Ma numerose leggi speciali — relative soprattutto all'igiene ed all'istruzione — hanno concesso ai comuni condizioni di favore riducendo il tasso di interesse sui mutui al 3°/10, al 2°/10, all'1°/10, e talora anche eliminando ogni interesse.

Ma in tali casi l'interesse oppure la differenza tra il tasso normale e quello di favore viene assunto a carico dello Stato. In taluni casi sono previsti anche sussidi di capitale concorrendo cioè lo Stato pro quota nella spesa.

Non è ammesso però il contemporaneo sussidio di capitale e la concessione dell'interesse di favore per la medesima spesa.

Ai mutui di favore però, quando una parte cioè degli interessi fa carico allo Stato, la Cassa Depositi e Prestiti applica il tasso del 4°/10 o del 4°/12, 10 anzichè quello normale fissato col decreto ministeriale a fine di ciascun anno per l'anno seguente.

(Continua).

Dott. Rag. ARTURO LUPIDI

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

309. **Revisione delle liste elettorali per il 1932.** (C. 23 ottobre 1931 n. 40722 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Prego la S. V. di favorire assicurazione che, a norma dell'art. 11 della legge elettorale politica T. U. 2 settembre 1928-N. 1993, hanno avuto inizio in codesto Comune le operazioni per la revisione delle liste elettorali pel 1932.

Entro il 10 novembre p. v. dovrà pervenirmi notizia di adempimento di quanto richiesto nel successivo art. 12 di detta legge.

Il Prefetto — SOPRANO

310. **Tassa di licenza di panificazione.** (C. 29 ottobre 1931 num. 41260 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma degli interessati, comunico a V. S. la circ. N. 102 del 14 ottobre 1931 del Ministero delle Corporazioni:

« L'art. 11 del R. D. Legge 29 luglio 1928, n. 1843, (1) sulla disciplina dell'industria della panificazione, stabilisce che la licenza per l'esercizio dei forni ha la durata di un anno, salvo rinnovo in tempo utile.

Gli esercenti però di forni attezzati e trasformati razionalmente, sono esonerati dalla rinnovazione annuale della licenza, la quale diventa pertanto definitiva (art. 11 secondo comma).

A questo proposito la Federazione Naz. dei Panificatori chiese venisse chiarito se coloro che si trovano in possesso della *licenza definitiva* di panificazione dovessero o meno essere dispensati dal versamento delle tasse annuali di concessione governativa.

Giusta anche il parere manifestato sulla questione dal Ministero delle Finanze — interpellato in merito — si reputa opportuno avvertire le EE. LL. che, agli effetti del trattamento fiscale, non deve farsi distinzione alcuna tra forni soggetti al rinnovo annuale della licenza di panificazione e quelli che, per essere attezzati secondo la prescrizione di cui all'art. 4 della legge, sono provveduti della licenza definitiva.

Poichè la tassa di concessione governativa, di cui all'art. 13 della legge, è stata istituita per far fronte alle spese dipendenti dall'esecuzione delle norme che disciplinano la panificazione, essa deve essere corrisposta, anno per anno, indistintamente da tutti gli esercenti l'industria della panificazione ».

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 324.

Appunti di giurisprudenza

Annona — Macelli — Chiusura arbitraria — Reato — Rispondono del reato configurato nell'art. 19 della legge 3 aprile 1926 sui rapporti collettivi di lavoro i macellai che per resistere ad un ordine dato dal Podestà di ridurre il prezzo della vendita delle carni, tengono chiuso il loro esercizio. — (*Sentenza Corte di Cassazione, 22 genn. 1930 — Alfano e altri, ricorr.*).

Concorsi — Documenti — Certificati di studio — Legalizzazione — Necessità — I capi degli Istituti medi di istruzione non hanno giurisdizione territoriale, e pertanto i documenti e certificati di studio da essi rilasciati per essere uniti alla domanda di concorso a posti presso la pubblica Amministrazione debbono essere legalizzati dal Prefetto o dal Provveditore agli studi.

E' quindi legittima l'esclusione dal concorso di chi abbia presentato tali documenti mancanti della voluta legalizzazione. (*Parere Consiglio di Stato, in adunanza gen. 1° maggio 1930, n. 901280 — Arciuolo c. Comune di Cividale*).

Concorsi. — Mutilati e Invalidi di Guerra — Benefici a loro favore — Condizioni — I mutilati e invalidi di guerra per fruire, nei concorsi a posti di impiego presso le Amministrazioni pubbliche, dei benefici loro accordati dalla legge 21 agosto 1921, N. 1312, devono essere iscritti nei ruoli prov. di cui all'art. 3 di detta legge. — (*Decreto Min. Interno, 24 aprile 1931 — Cerullo c. Comune di Contrada*).

Imposta di consumo — Agenti degli appaltatori — Contratti collettivi di lavoro — Inapplicabilità — Non si applica agli agenti alle dipendenze degli appaltatori di imposte di consumo il contratto collettivo di lavoro degli impiegati privati di Associazioni legalmente riconosciute. Ad essi pertanto non spetta alcun compenso speciale pel servizio eccedente lo otto ore nei giorni feriali e per quello prestato nei giorni festivi, conformemente alle disposizioni dei regolamenti locali. (*Appello Palermo (Mag. del Lavoro), 25 ottobre 1930 — Corsale e altri c. Comune di Palermo*).



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 311. Esposizione della bandiera nazionale.
- 313. Obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine per uso alimentare.
- 313. Compensi per servizi di vigilanza sanitaria. Macellazione per uso privato.
- 314. Carbonchio ematico.
- 315. Disciplina del commercio. Divieto di vendere merci non indicate nella licenza.
- 316. Tassa sulle licenze di caccia per la quagliara e per la prodina.
- 317. Tributi locali. Composizione commissioni comunali.
- 318. Malattie infettive dei suini. Mal rossino.
- 319. Passaggio allo Stato delle spese relative alle carceri mandamentali.
- 320. Norme che disciplinano, nei riguardi sanitari, il trasporto delle ossa fresche.

Parte II.

- Il caposaldo della finanza locale. — *Rag. C. Lanza.*
- Il concetto di autarchia in regime fascista. — *M. Belmonte.*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 315 a n. 320 — Concorsi ed esami — Appalti, aste, ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

315. Disciplina del commercio. Divieto di vendere merci non indicate nella licenza. (C. 29 ottobre 1931 n. 26061 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene riferito che in molti comuni della Provincia i commercianti non si atterrebbero alla sola vendita dei generi del loro commercio, per i quali ottennero la licenza podestarile, ma ne venderebbero anche altri abusivamente, con grave danno dei negozianti di tali generi, che subirebbero una illecita concorrenza.

Alcuni altri, poi, non muniti neanche di licenza, eserciterebbero il commercio in frode all'Erario, perchè sfuggirebbero alle imposte.

Il lamentato abuso, ove esista, dovrà senz'altro essere eliminato, per cui prego disporre adeguata vigilanza e riferire al più presto.

Il Prefetto — SOPRANO

316. Tassa sulle licenze di caccia per la quagliara e per la prodina. (C. 31 ottobre 1931 n. 6105 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si comunica che il Ministero delle Finanze, dietro quesito propostogli da quello dell'Agricoltura e Foreste circa la tassa dovuta per la licenza di aucupio con la quagliara e la prodina a un solo paio di reti, ha fatto presente che essa è di lire 100, secondo quanto è previsto dall'art. 17, lettera e) della tabella A annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative del 30 dicembre 1923, n. 3279.

Tale articolo deve, pertanto, ritenersi tuttora in vigore, limitatamente alle licenze per i sopra citati modi di aucupio che restano i soli tipi di uccellaggione mobile, ancora permessi, ai sensi del Testo Unico 15 gennaio 1931, n. 117.

Il Questore — CIPRIANI

317. Tributi locali. Composizione Commissioni comunali. (C. 5 nov. 1931 n. 43496 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Raccomando alle SS. LL. di tener presente, nel costituire le commissioni di cui in oggetto, l'opportunità di includere in esse anche dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali esistenti nel Comune.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

311. **Esposizione della bandiera nazionale.** (C. 31 ottobre 1931 n. 1208 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, ai Capi delle Amm. Statali del Capoluogo).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilevato che non sempre vengono osservate con la dovuta scrupolosità le norme che disciplinano la foggia e l'esposizione della bandiera nazionale.

Tali norme, contenute nella legge 24 dic. 1925, n. 2264, (1) sono state già ampiamente illustrate con le circ. di questa Prefettura in data 20 giugno 1928 e 17 febbraio 1931, nn. 1496 e 11215. (2).

E' stato, inoltre, notato che la bandiera nazionale viene sovente lasciata esposta anche nelle ore notturne, mentre è consuetudine che essa sia ammainata o ritirata al tramonto. E tale consuetudine è da osservarsi anche nei casi eccezionali in cui è autorizzata la esposizione della bandiera per più giorni consecutivi. In tali occasioni la bandiera va ritirata ugualmente al tramonto per essere nuovamente esposta nelle prime ore del mattino del giorno successivo.

Si richiama tuttavia nuovamente la particolare attenzione sull'art. 1° della legge suaccennata, per il quale l'uso della corona reale sullo stemma, nelle bandiere, è limitato alle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, alle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi.

La bandiera nazionale da usarsi dai privati, deve sempre

(1) v. B. A. anno 1826 pag. 25.

(2) « » 1928 » 241.

avere lo stemma reale (e ciò non è sempre osservato), ma in essa lo stemma non deve essere sormontato dalla corona reale. E', poi, in modo assoluto da impedirsi che lo stemma sia gravato o sostituito con altri simboli.

E' anche da impedire la esposizione di bandiere con stemma capovolto, stinte, macchiate, o, comunque, in stato non confacente con l'alto significato del sacro simbolo della Patria.

Si prega pertanto di impartire le opportune disposizioni perchè le richiamate norme vigenti in materia, nonchè le consuetudini suaccennate, siano rigorosamente osservate e di favorire, frattanto, un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

312. Obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine per uso alimentare. (C. 5 nov. 1931 n. 44068 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. del 21 ottobre 1931 n. 244 pubblica il R. D. Legge 24 settembre 1931 n. 1261 contenenti disposizioni complementari al R. D. Legge 10 giugno 1931 n. 723 (1) circa l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata quantità di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine per uso alimentare.

Premesso che le disposizioni del R. D. Legge 24 settembre 1931 sono entrate in vigore col 21 ottobre scorso, entro il 1° novembre corr. si ha l'obbligo da parte dei detentori di frumento di provenienza estera della denuncia della quantità di frumento detenuto. Successivamente di 15 in 15 giorni dovranno essere dai detentori denunciate le quantità di frumento, delle quali si sia venuto in possesso e quelle vendute nella precedente quindicina. La denuncia deve essere redatta in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 1.

Con l'art. 2 è fatto obbligo ai molini, che macinano grano

(1) v. B. A. anno corr. pag. 221.

estero per destinarne il prodotto all'esportazione, di darne comunicazione con preavviso di 3 giorni al Prefetto ed al Comando della R. Guardia di Finanza, indicando altresì l'ora in cui sarà eseguito il passaggio del detto grano dai luoghi di deposito al riparto della lavorazione.

Con l'art. 4 è stabilito che il frumento di provenienza estera dovrà essere custodito in locali separati da quelli nei quali è collocato il frumento di produzione nazionale.

Prego la S. V. di richiamare l'attenzione su tali disposizioni dei possessori di mulini esistenti nel territorio di cotesto Comune avvertendo anche i detti detentori delle penalità cui andrebbero soggetti nel caso di contravvenzione.

Attendo ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

313. Compensi per servizi di vigilanza sanitaria. Macellazione suini per uso privato. (C. 22 ottobre 1931 n. 42232 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel richiamare l'attenzione sulla circ. Prefettizia n.° 50665 del 22 dic. 1929, pubbl. a pag. 32 del Bollettino Amm. 1930, prego significarmi se risulti impiantato presso l'ufficio comunale apposito registro contenente l'indicazione delle somme riscosse dai sanitari dipendenti dal Comune per servizi straordinari di vigilanza da essi prestati, inerenti alle loro funzioni ed a causa della loro qualità. Ricordo che fra tali servizi debbono essere compresi quelli riferentisi a rilascio, per ragione di carica, di certificati sanitari in generale, nonchè a visite di animali provenienti dall'Estero o comunque a visite di animali per le macellazioni fuori orario o per consentire il trasporto delle carni fuori Comune.

Speciale attenzione richiedesi per le macellazioni dei suini per uso privato. Al riguardo prego preordinare i servizi di vigilanza sanitaria, a norma delle mie circ. n. 1560 e 35082 del 23 gennaio e 31 agosto c. a., pubblicate a pag. 38 e 328 del Bollettino Amm. 1931. Qualora a tanto non sia stato ancora prov-

veduto, nè possa per ora provvedersi costà, prego curare, in ogni caso, che l'indennità spettante al veterinario comunale e consorziale per la visita dei suini macellati dai privati sia ragguagliata a quella stabilita nel capitolato di servizio della condotta comunale o consorziale. Nel caso che l'indennità spettante al veterinario sia fissata nel capitolato in misura superiore a lire 5 per ciascuna visita, prego informarmene con sollecitudine.

Attendo riscontro con l'assicurazione dell'avvenuta pubblicazione degli avvisi, di cui al n. 4 della suindicata circ. n. 35082 del 31 agosto c. a. e con l'indicazione dell'ammontare dei compensi riscossi dai sanitari per i servizi di cui sopra in ciascun mese, dal 1° gennaio 1930 ad oggi, e dell'ammontare della trattenuta fatta dal Comune, ricordando che gli onorari spettanti ai medici ed ai veterinari in servizio nei Comuni, per la cura rispettivamente di persone o di animali, non sono soggetti d'ordinario, a controllo speciale od a trattenuta.

Il Prefetto — SOPRANO

314. **Carbonchio ematico.** (C. 30 ottobre 1931 n. 40798 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Seguitano ad essere con frequenza denunciati a quest'ufficio in vari Comuni della Provincia casi di pustola maligna nelle persone. Le indagini esperite per rintracciare l'origine della malattia hanno dato la pratica dimostrazione che essa è sempre in correlazione con casi di morte di animali.

Le indagini stesse hanno messo in evidenza che perdura tuttora in molti Comuni la dannosa abitudine da parte dei proprietari di bestiame di omettere o ritardare la denuncia di casi di morte d'animali, nonostante le reiterate sollecitazioni fatte al riguardo da quest'Ufficio con le varie circ. emesse, ultime delle quali quelle del 3 e 28 settembre 1931, pubblicate a pag. 337 e 361 del Bollettino Amm. del corr. anno, e che inoltre spesso da parte delle autorità sanitarie locali non viene provveduto al regolare accertamento della diagnosi dei casi di morte di animali.

Per evitare responsabilità, con riferimento a precedente cor-

rispondenza e specialmente alla circ. n. 21264 pubbl. a pag. 286 del Bollettino Amm. del 1930, prego le SS. LL. di dare rigorose disposizioni al personale dipendente intese ad ottenere che:

1.° sia intensificato con carattere di continuità il servizio di vigilanza sanitaria e d'indagini sul bestiame esistente nel territorio di propria giurisdizione, per rilevare intrazioni alle disposizioni in vigore, che prescrivono l'obbligo della immediata denuncia all'ufficio comunale di casi di morte d'animali e per elevare verbali di contravvenzione nei riguardi di chiunque abbia omessa o ritardata la denuncia. A tal fine la SS. LL. incaricheranno le guardie municipali di coadiuvare il sanitario locale specialmente per nuocere con frequenza il bestiame, distinto per specie, esistente nelle varie contrade del Comune, corrispondendo loro equo compenso pel maggior servizio;

2.° sia sempre provveduto al regolare accertamento della diagnosi dei casi di morte d'animali, invitando i sanitari a provvedere, all'occorrenza, al prelevamento ed all'invio, con le prescritte cautele, del materiale patologico al Laboratorio d'Igiene e Profilassi di questa città o alla Stazione Veterinaria di Portici;

3.° sia trasmesso in Prefettura, fino a nuova disposizione, un rapporto settimanale firmato dal veterinario e in mancanza dall'ufficiale sanitario sullo stato sanitario del bestiame, indipendentemente dall'invio dei bollettini e delle denunce;

4.° sia subito notificato ai proprietari di bestiame comunque affetto o sospetto di malattia infettiva-diffusiva l'ordinanza prescritta dall'art. 7 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533, e sia inoltre data immediata comunicazione dell'esistenza nel Comune in casi di epizootie a quest'Ufficio, nonchè ai capi delle stazioni ferroviarie esistenti nel territorio comunale o nei comuni limitrofi, all'Arma dei CC. R.R., alla M. V. S. N. ed alla Milizia Forestale; nell'ordinanza di cui sopra occorre indicare il numero e la specie degli animali sottoposti a sequestro; nonchè la denominazione della località destinata alla stabulazione od al pascolo degli animali;

5.° sia intensificata la pratica dei trattamenti immunizzanti degli animali esistenti nelle zone infette in relazione alle disposizioni contenute negli art. 78 e 79 del regolamento di polizia sanitaria zoiotrica in vigore nella Provincia, ricordando che debbansi considerare infette le zone nelle quali durante gli scorsi anni o in date recenti si verificarono casi di morte d'animali riferibili al carbonchio ematico;

6.° sia trasmesso in Prefettura l'elenco delle zone infette esistenti nel Comune, con le proposte per la dichiarazione di obbligatorietà dei trattamenti immunizzanti degli animali contro la malattia.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

(v. cont. circolari in 2ª pag. cop.)

Parte II.

Il caposaldo della Finanza locale.

Pareggio " effettivo „ del bilancio alla parte ordinaria — Responsabilità dei Ragionieri di Prefettura — Provvedimenti eccezionali per il pareggio effettivo dei bilanci comunali.

Primo lavoro d'indagine che il ragioniere prefettizio dovrà compiere nell'esame dei bilanci comunali in seguito all'applicazione del nuovo Testo Unico della Finanza locale è quello di rilevare se esista il pareggio fra le entrate effettive *ordinarie* e le spese effettive *ordinarie*, aumentate, queste ultime, della quota di ammortamento mutui in corso di estinzione. Esso ragioniere, ai sensi dell'art. 316 del T. U. 14 settembre c. a. n. 1175, è personalmente responsabile qualora ometta di rilevare il dispareggio.

A nessuno sfuggirà l'importanza di queste disposizioni, poichè esse sono addirittura basilari nei rapporti della Finanza locale — che il Duce, con le nuove norme legislative « ha inteso di aver assestato per un lungo periodo di tempo » — Soprattutto non sfuggirà l'importanza di esse disposizioni se si consideri che (art. 321) i bilanci dei Comuni « nonostante le eccezionali imposizioni previste nell'art. 256, non possono raggiungere il pareggio fra le entrate e spese effettive *ordinarie aumentate dalle rate di ammortamento dei mutui in estinzione*, sono consolidati per un biennio ed assoggettati all'approvazione della Commissione Centrale della Finanza locale, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa », la quale potrà adottare i provvedimenti « eccezionalissimi » del caso, che addirittura si compendiano: nella revisione delle tariffe delle imposte e i regolamenti per la gestione dei beni patrimoniali, regolamenti organici, autorizzazione ad applicazione di nuove imposte di consumo, costituzione coattiva di consorzi, aggregazione del Comune ad altro contermine anche all'infuori dei casi previsti dalla legge comunale e provinciale, ecc.

Non sono quindi gli ordinari provvedimenti che regolavano

le eccedenze delle sovrimposte agli effetti del pareggio del bilancio (blocco 1922, R. D. L. 16 ottobre 1924 n. 1613) che vengono riprodotte nel T. U. del 14 settembre; non è soltanto il criterio della limitazione delle spese, che pure trovava riscontro nei molteplici provvedimenti emanati precedentemente, che suggerisce al Legislatore le nuove norme finanziarie; ma è invece tutto il complesso ed assillante problema della finanza locale che — questa volta — viene impostato su basi effettive, concrete, inconfutabili, che trovano il loro principale appoggio sulla scienza istessa della Ragioneria, riconducendosi, in tal modo, il problema finanziario su di una strada sicura per la sua definitiva soluzione.

Il Legislatore infatti — allontanandosi dai concetti seguiti fin qui — per cui scopo fondamentale dell'esame tutorio ai bilanci comunali era di accertare se le condizioni finanziarie dell'Ente erano tali da consentire la chiesta eccedenza della sovrimposta, subordinando ai risultati di esso accertamento l'ammissibilità o meno delle spese facoltative (art. 313 della Legge Com. e Prov.);— con le nuove disposizioni prescrive che l'esame che le G. P. A. dovranno, d'ora in poi, effettuare sui bilanci comunali abbia principalmente lo scopo di accertare se esiste il pareggio fra le entrate e le spese effettive ordinarie, aumentate, queste ultime, della quota ammortamento mutui, cioè a dire se esistano le condizioni indispensabili per la « vitalità finanziaria dell'Ente », e, se queste neppure si possono ottenere con i provvedimenti « eccezionalissimi », propri della Commissione Centrale, se ne debba addirittura decretare la fine.

In tal modo quindi l'autorizzazione per le eccedenze di sovrimposte (i di cui limiti vengono anche allargati) si può considerare, con la nuova Riforma, un fatto se non accessorio, normale, così come lo è per le altre tasse locali, per le quali lo stesso Testo unico fissa, come le altre sovrimposte, i limiti insormontabili.

Come ho già detto, la Riforma ha basi concrete, che poggiano sulla Scienza della Ragioneria. Per le Aziende pubbliche infatti

la Ragioneria distingue, nei Rendiconti, l' « Avanzo economico » (o di spese e rendite) da quello « finanziario ». Il primo rappresenta, in altri termini, soltanto il bilancio fra le *Entrate* e le *Spese effettive*, mentre il secondo, in senso più lato, si estende al pareggio fra tutte le entrate e le spese dell'Ente, comprendendovi anche il Movimento di capitali, (Alienazione di beni, acquisti, ratei estinzione mutui, contrattazione di debiti, estinzione di passività).

Per comprendere l'importanza che passa fra le due specie di « pareggio » basterà accennare che si potrebbero avere, contemporaneamente, un disavanzo *economico* ed un avanzo *finanziario* se, per avventura, l'Ente con una alienazione di beni provveda al suo fabbisogno finanziario; — ciò perchè nelle Aziende pubbliche il Conto del patrimonio (e la scienza distingue due specie di patrimonio: quello *permanente* e quello *finanziario*) è sostanzialmente distinto dal Conto finanziario, o meglio il solo patrimonio finanziario (danaro, residui attivi e passivi) figura, qualche volta, nei bilanci di previsione, mentre il patrimonio permanente (beni, fondi rustici, scorte, debito vitalizio ecc.) non vi figura giammai.

Ora, l'esistenza di un disavanzo economico è sempre esiziale per la vita di un Comune, mentre esso potrebbe, anche per un lungo periodo di tempo, restar trascurato nei rimedi, o addirittura nascosto, se si provveda soltanto ad assicurare all'Ente il pareggio finanziario, e, poichè un' entrata per Movimento di capitali non può che risolversi se non in una alienazione di attività o contrattazione di mutui passivi, ben si può dire che non solo con siffatto procedere si è trascurato di portare il Comune al suo « pareggio effettivo », ma addirittura il suo patrimonio permanente ha subito una diminuzione.

Il Massa (« Trattato di Ragioneria » Vol. VI. Ed. 1912, per il « Monitore dei Ragionieri » a pag. 28) così si esprime: « Di fronte al patrimonio permanente le entrate e le spese effettive sono fatti permutativi o meglio ancora estranei ad esso; i movimenti di capitali sono fatti modificativi e più precisamente le

entrate sono fatti modificativi passivi e le spese sono fatti modificativi attivi ».

Da tanto emerge che una Azienda pubblica — nel caso: un Comune — per avere bene assicurata la sua continuità di vita economico-amministrativa deve poter contare sul pareggio economico od « effettivo » del proprio bilancio; — ma l'attuale Testo Unico prescrive addirittura dippiù, sorpassando anche le linee strettamente teoretiche: — ha infatti stabilito che compito delle G. P. A. (sotto la diretta responsabilità dei ragionieri revisori dei bilanci comunali) dev'essere quello di assicurarsi del pareggio fra le sole *entrate e spese effettive ordinarie*, ha cioè posto il principio che il « pareggio » debba avverarsi per la sola parte « *sicura* », cioè l'ordinaria (trascurando la parte effettiva straordinaria).

Non altre parole debbo poi aggiungere per dimostrare come un « pareggio fra la parte effettiva ordinaria » era quanto di meglio poteva desiderarsi, soprattutto quanto, per espressa disposizione di legge, debba comprendere anche le quote di ammortamento di mutui in estinzione (cioè dei Movimenti di Capitali) i quali, scientificamente, sono già di per sè dei « fatti modificativi attivi » del patrimonio.

Dall'applicazione di tale principio, da tutto il complesso dei provvedimenti che vanno dalla revisione degli inventari del patrimonio, alla sistemazione di tutta la materia tributaria, fino alla enunciazione di chiare responsabilità sia negli organi amministrativi che di controllo, ben si può — senza esagerazioni retoriche — affermare che l'arduo, secolare, difficile problema della Finanza Locale, per volere del Duce è sulla via della effettiva sua risoluzione, inquadrato formidabilmente fra tutti gli altri problemi più salienti della vita nazionale.

Salerno li 29 ottobre 1931. X.

RAG. CARLO LANZA
Ragioniere di Prefettura

Il Concetto di autarchia in Regime fascista.

Il Regime fascista, sempre pronto a risolvere qualsiasi problema di interesse nazionale, non poteva restare indifferente di fronte alla soluzione di quello che si presentava arduo e difficile e che era costituito dalla finanza locale.

Dopo vari anni di attesa e quale frutto scaturito dagli studi al riguardo fatti dal migliore elemento italiano esperto in discipline economiche amministrative, finalmente è venuto fuori l'aspirato R. D. 14 settembre 1931-IX, n. 1175, che apportando larga e sostanziosa riforma nel campo dell'economia finanziaria degli Enti locali, saggiamente disciplina, con opportuna uniformità di criteri, il sistema tributario e le funzioni amministrative dei Comuni.

La semplice e lineare relazione che accompagna il predetto R. Decreto, schematica nella forma, ma densa nel suo contenuto, unitamente alle norme provvisorie per l'applicazione del Testo Unico, costituiscono magnifiche ed esaurienti fonti illustrative dell'attuale Riforma ed aiutano a comprendere lo spirito veramente unitario dello Stato Fascista, di natura corporativo e totalitario.

Superfluo sarebbe l'esame della nuova riforma finanziaria, perfetta per concezione realistica della vita e dell'attività del paese, se da essa non si rilevasse attraverso la ripartizione delle funzioni finanziarie, l'esplicita e definitiva abolizione del concetto di autarchia.

Con ciò lo Stato, massimo Ente di diritto pubblico, non ha voluto accentrare nella sua attività attribuzioni che meglio si addicono all'attività dei Comuni e delle Province.

Ha voluto solo riaffermare il principio che ogni attività emana dallo Stato e che le altre istituzioni pubbliche, subordinate e dipendenti, esercitano un potere delegato.

Quindi lo Stato, nell'esercizio del suo potere inteso a creare della nazione una totalità viva e perfettamente operante, deter-

mina una fusione armonica di attività, svolta da privati e da enti, che sbocca necessariamente nella realizzazione di un benessere di natura collettiva.

Questo principio di cooperazione spontanea, ma che all'occorrenza diventa obbligatorio, perchè lo Stato per necessità proprie l'impone, emerge da tutta la legislazione emanata dal nostro Regime ed esprime appunto l'essenza dello Stato fascista.

Perciò lo Stato non è che non riconosce ai Comuni la capacità di amministrare i propri interessi e di soddisfare i propri bisogni, anzi, nella buona ripartizione delle funzioni amministrative e tributarie, trova la formola più idonea per attuare il principio di collaborazione a base economica.

Quanto si è detto esclude nettamente l'opinione professata da coloro che nell'autonomia comunale, attraverso il falso riconoscimento di un'attività propria, vorrebbero determinare caratteri differenziali precisi tra le funzioni dei Comuni e quelle dello Stato.

In Regime fascista si ha una finalità unica, quella di tendere al benessere del paese attraverso un'unità di azione, che rappresenta un'unità inscindibile.

Se così non fosse sterile riuscirebbe ogni sforzo singolo e l'ordine politico, economico e sociale, verrebbe gravemente turbato. In tali sensi pertanto occorre interpretare la mancanza di riconoscimento da parte dello Stato della parola autarchia.

Lo Stato peraltro, e come logica conseguenza della teoria esposta, si riserva il diritto di valutare qualitativamente e quantitativamente i bisogni pubblici, ne stabilisce l'intensità ed il grado di importanza, e determina la misura del prelevamento da effettuare sul reddito nazionale, senza incidere sulla ricchezza che lo ha emanato.

Di tale ricchezza raccolta, secondo principi di massima utilità nella erogazione ed in relazione alle funzioni attribuite ad ogni Ente, avviene la ripartizione tra Stato, Provincie e Comuni.

Quanto vi è di meglio nei concetti esposti, e l'aver basato la riforma sulla perfetta visione dell'attività produttiva del paese ottenendo una migliore giustizia contributiva, è la più tangibile conferma degli ottimi risultati pratici raggiunti dalla nuova legge nel campo dell'arte finanziaria.

L'eliminazione di sperequazioni contributive dannose per l'economia privata e pubblica, la creazione di un sistema tributario locale quasi uniforme per uguaglianza di aliquota di prelevamento, indicano inoltre come anche nel campo economico, parallelamente a quello politico, si va facendo strada il processo dell'unità nazionale.

M. BELMONTE

Segretario Comunale di Caselle in Pittari

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

318. **Malattie infettive dei suini. Mal rossino.** (C. 9 nov. 1931 n. 43744 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

E' stata accertata nella Provincia l'esistenza del mal rossino nei suini.

Per la tutela delle industrie zootecniche, prego le SS. LL. di preordinare i servizi intesi ad ottenere che:

- 1.) da parte dei proprietari sia fatta sollecita denuncia di eventuali casi di detta malattia verificatisi nel territorio comun;
- 2.) in relazione a ciascuna denuncia di detti casi siano subito applicate le disposizioni contenute negli art. 6, 7 e 69 del Reg. di polizia veterinaria e specialmente quelle che si riferiscono al divieto di spostamento degli animali, ricordando che d'ordinario i suini sospetti di contaminazione potranno essere macellati soltanto sul posto e con le garanzie di cui al suindicato art. 69 del regolamento, salvo speciali autorizzazioni;
- 3.) sia data comunicazione ai comuni limitrofi di casi di detta infezione accertati nel territorio comunale;
- 4.) nelle località dove non siano in atto focolai di detta malattia siano, a scopo preventivo, consigliati i trattamenti immunizzanti dei suini contro la malattia stessa.

Attendo assicurazione con particolareggiato rapporto del veterinario comunale circa l'attuale stato sanitario dei suini esistenti nel territorio comunale.

Il Prefetto — SOPRANO

319. **Passaggio allo Stato delle spese relative alle carceri mandamentali.** (C. 3 nov. ai Podestà dei Comuni Capoluoghi di mandamento della Provincia)

Com'è noto alle SS. LL. con l'art. 2, n. 2 del T. U. per la Finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, vengono trasferite dai Comuni allo Stato le spese relative alle Carceri mandamentali ed alla custodia dei detenuti.

Allo scopo di predisporre in tempo, in relazione al primo capoverso dell'art. 351 dello stesso T. U. le disposizioni per il passaggio e per la nuova organizzazione dei servizi in parola, il Ministero della Giustizia e degli Affari del culto ha, con circ. 1 ottobre u. s. n. 4050, 1-7 richiesto alle SS. LL. i dati di cui ai due prospetti uniti alla circ. medesima.

Poichè il termine assegnato per la restituzione dei prospetti in parola è scaduto col 15 ottobre u., si pregano le SS. LL. di riferirmi se sia stato provveduto, curandone in caso contrario l'invio con la maggiore urgenza.

Il Prefetto — SOPRANO

320. Norme che disciplinano, nei riguardi sanitari, il trasporto delle ossa fresche. (C. 7 nov. 1931 n. 41891 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego richiamare l'attenzione dell'ufficio sanitario comunale sulle nuove norme stabilite dal Decreto Ministeriale 30 settembre 1931-IX, pubb. nella Gazz. Uff. del Regno del 6 ottobre u. N. 231, che disciplina, agli effetti sanitari, il trasporto delle ossa fresche per ferrovia o con altri mezzi.

Il Prefetto — SOPRANO

Concorsi ed esami

R. Prefettura di Salerno — *Esame di abilitazione alle funzioni di commesso delle imposte di consumo.* — Si rende noto ai candidati che la prova scritta avrà luogo il 22 corr. mese, alle ore 9,30, nei locali dell'edificio scolastico sito al Corso Garibaldi di Salerno.

Appalti, aste ecc.

Comune di Cava dei Tirreni — *Vendita taglio 1^a sezione Ciminiera del bosco S. Angelo.* — Si rende noto che il giorno 23 novembre 1931, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un 1° incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 25.584. Offerte in aumento non inferiori a lire 50. Deposito provvisorio lire 3000, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in due rate. Termine taglio e sgombero mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 321. Imposte di consumo. Modifica delle tariffe.
- 322. T. U. per la Finanza locale approvato con R. D. 14 settembre 1931 n. 1175. Norme sul domicilio di soccorso.
- 323. R. D. Legge 2 luglio 1931 n. 1232. Modificazioni alle norme vigenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, soggiorno e turismo.
- 324. Statuti delle Opere Pie e regolamenti dei manicomi provinciali e consorziati.
- 325. Macinazione obbligatoria di frumento nazionale.
- 326. Spirochetosi dei polli.
- 327. Mal rossino. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni.
- 328. Vigilanza sanitaria sulle scuole e sugli istituti di educazione.
- 329. Annuario Tourig Club.
- 330. Riscossione contributi di previdenza.
- 331. Produzione e commercio del burro e dello strutto.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 330 a n. 331 — Appalti, aste, ecc. — Concorsi

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

330. **Riscossione contributi previdenza.** (C. 13 nov. 1931 n. 36106 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Direzione Generale della Cassa DD. e PP. ed Istituti di Previdenza comunica:

« La situazione di taluni Comuni di cotesta Provincia, in debito per contributi di previdenza, venne — come è noto — già presa in attento esame dal Consiglio di Amministrazione di questa Cassa, il quale, a seguito anche dell'interessamento di cotesta R. Prefettura, derogando a quella che è la norma rigorosa in materia, concesse, or non è molto, agevolazioni che rappresentano un particolare eccezionale riguardo.

Giova ricordare che si tratta di debiti di natura affatto particolare, dato che corrispondono oltre a spesa obbligatoria dei Comuni — anche, in parte, a trattenute eseguite a carico del personale collo scopo preciso di versarle alla Cassa. Per ciò appunto nessuna tolleranza dovrebbe anzi essere consentita, ogni sofferenza delle partite essendo evidentemente concessa ad illegittima distribuzione delle somme ad altri scopi. A parte ciò, un ulteriore larghezza sarebbe incompatibile con gli oneri indilazionabili, che gravano sui fondi affluenti alla Cassa.

Necessita, pertanto, che i Comuni debitori regolino senz'altro la loro posizione, attenendosi ai termini delle deliberazioni già accordate.

Questa Cassa che con rammarico ha dovuto constatare come qualcuno di detti Comuni non si sia preoccupato neppure minimamente di venire comunque incontro alla buona disposizione di questa Amministrazione, sarebbe costretta ad adottare mezzi coercitivi, qualora si dovesse tardare oltre a sistemare le partite.

Cotesta R. Prefettura, che con tanta premura coopera nell'interesse di questa Cassa, resasi pienamente conto delle necessità dell'Amministrazione, vorrà compiacersi intervenire autorevolmente nei confronti con i Comuni, che persistono nella insolvenza, ed avvisare a tutti quei mezzi che si riterranno adatti a superare l'eccezionale situazione, che urge regolarizzare ».

Avverto pertanto i Comuni inadempienti che senz'altro preavviso, adotterò i provvedimenti richiesti dalla Direzione Generale Istituti di Previdenza, qualora le pendenze continuino a rimanere non regolarizzate.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

321. **Imposte di consumo. Modifica delle tariffe.** (C. 12 nov. 1931 n. 43728 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Come è noto, la tariffa massima delle imposte di consumo stabilita con l'art. 95 del R. D. 14 settembre 1931 n. 1175 fissa per i formaggi, i materiali di costruzioni edilizie, per i mobili, le profumerie ed i saponi fini e le pelliccerie una percentuale sul valore, che deve essere stabilita dal Consiglio Provinciale della Economia.

Avendo il detto Consiglio Prov. della Economia determinato il valore di ciascuno di detti generi sottoposti ad imposta di consumo, come dall'elenco inviato a codesto comune, la S. V. dovrà per i medesimi determinare l'ammontare della imposta fissando:

1) per i formaggi:

- a) Cacio bianco detto di Sardegna, casillo e formaggi margarinati tipici a norma di legge — tariffa massima L.. 9,00
 - b) Cacio pecorino di Sardegna, di Sicilia detto incanestrato, di Puglia, di Cotrone, dell' Abruzzo, del Salernitano, Romano, Fior di Sardegna, Moliterno e caci di latte misto ad imitazione pecorino » 22,50
 - c) Ricotte fresche, salate, affumicate e ricottelle . » 10,50
 - d) Mozzarelle, provole asciutte anche se affumicate » 22,50
 - e) Scamorze o fior di latte » 19,50
 - f) Caciocavalli e provoloni » 22,50
 - g) Altri formaggi » 27,50
- 2) Per i saponi fini (specificando le esclusioni

indicate dal Consiglio Prov. dell'Economia) tariffa massima al Q. » 60,00

3) Per le profumerie tariffa massima al Q. » 150,00

4) Per le pelliccerie:

a) Comuni, capra e agnello al Q. » 200,00

b) Fini di 1^a qualità, specificandole, al Q. » 1000,00

c) Fini di 2^a qualità al Q. » 500,00

4) Per i mobili:

a) Di qualità fina, specificando le 5 varietà indicate dal Consiglio Prov. dell'Economia, con una imposta massima rispettiva di L. 80, 48, 64, 36 e 32;

b) Di qualità comune, specificando le 3 categorie indicate dal Consiglio Prov. dell'Economia, con una imposta massima rispettiva di L. 15, 10 e 20.

Si avverte che per le lastre di marmo per mobili di qualunque specie, se infissi nei mobili stessi, dovrà essere stabilita la stessa imposta del mobile cui appartengono; se invece sono separate dai mobili dovrà essere fissata una imposta non superiore a L. 24 al Q.

Per i mobili di cristallo, vetro e porcellana, bisquit, terraglia, maiolica, deve stabilirsi una imposta non superiore a L. 48 al quintale.

Per il sedame fino, 1^o categoria fra quelle indicate dal Consiglio dell'Economia, l'imposta non potrà essere superiore a lire 48 al Q., per le altre due categorie rispettivamente L. 12,50 e 5 al quintale.

Per i mobili di cemento ed argilla l'imposta non dovrà essere superiore a L. 5 al Q.

5) Per i materiali da costruzione l'imposta da stabilirsi non potrà essere superiore all'8% del valore stabilito dal Consiglio Prov. dell'Economia, avvertendo che per le nuove costruzioni resta in vigore, fino al nuovo regolamento, l'art. 56 del Regolamento gen. daziario 25 febbraio 1925 n. 540.

Con tali chiarimenti si restituiscono a parte a V. S. le tariffe già inviate, perchè siano riprodotte a questa Prefettura opportunamente rettifiche.

Il Prefetto — SOPRANO

322. **Testo Unico per la Finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, N. 1175. Norme sul domicilio di soccorso.** (C. 16 novembre 1931 n. 43697 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, al sig. Preside della Provincia e ai Signori Presidenti degli Ospedali della Provincia).

L'art. 6 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 sett. u. s. n. 1175, stabilisce che agli effetti della competenza delle spese di ospedalità degli infermi poveri ed in tutti gli altri casi nei quali l'acquisto del domicilio di soccorso sia necessario per dare titolo all'assistenza ed alla beneficenza, il termine per l'acquisto di tale domicilio, fissato in 5 anni dall'art. 72 della legge 17 luglio 1890, n. 696, è ridotto a 3 anni a partire dal 1° gennaio 1932, data di entrata in vigore del T. U. per la riforma della finanza locale.

Con le norme provvisorie per l'applicazione del testo unico, approvate con Decreto interministeriale 19 settembre p. p., è poi chiarito al titolo II che, in base alla disposizione su riferita dell'art. 6, le amministrazioni ospedaliere dovranno eseguire, a suo tempo, *per gl'infermi degenti al 31 dicembre 1931*, le indagini opportune dirette ad accertare se, in dipendenza della riduzione del periodo di dimora da 5 a 3 anni, la competenza delle spese di cura non debba essere assunta a decorrere dal 1° gennaio 1932 (data di entrata in vigore del T. U.) da un Comune diverso da quello che vi era tenuto per effetto delle norme vigenti, informandone, in caso affermativo, l'amministrazione interessata, ai sensi degli art. 34 e seguenti del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

Non può sfuggire alle SS. LL. l'importanza della modificazione apportata con l'art. 6 del citato T. U. 14 settembre p. p. all'art. 72 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, in quanto la riduzione a 3 anni del termine necessario per l'acquisto del domicilio di soccorso per dimora, può portare allo spostamento a carico di altro ente dell'onere di rimborsare le spese di assistenza a termini dell'art. 75 della legge stessa.

E', pertanto, necessario richiamare sull'accennata modifica-

zione la particolare attenzione delle amministrazioni degli istituti di ricovero e cura e delle amm. com. e prov.

Nell'occasione dovranno le amministrazioni degli istituti di ricovero e cura uniformarsi alle istruzioni approvate col decreto interministeriale 19 settembre u. s. (titolo II) che fanno obbligo alle amministrazioni stesse di accertare per i ricoverati, che resteranno ancora degenti dopo il 31 dicembre p. v., se l'onere del rimborso delle relative spedalità non debba eventualmente far carico, a decorrere dal 1 gennaio 1932, ad un Comune diverso da quello determinato in base alle norme attualmente in vigore: infatti, mentre per gli infermi dimessi non oltre il 31 dicembre p. v. l'onere del rimborso delle spese di spedalità farà integralmente carico al Comune nel quale gli infermi medesimi abbiano dimorato ininterrottamente per 5 anni, per gli infermi che restino in cura dopo il 31 dicembre stesso, occorrerà, ai fini del rimborso, scindere la degenza in due distinti periodi, e cioè quello fino al 31 dicembre 1931, e l'altro dal 1 gennaio 1932 in poi; — le spese di spedalità per il primo periodo faranno carico al comune nel quale gl'infermi abbiano dimorato ininterrottamente per oltre 5 anni: le spese, invece, del secondo periodo, dal 1 gennaio 1932 in poi, faranno carico al Comune nel quale gl'infermi abbiano dimorato ininterrottamente per almeno 3 anni.

Quando, dalle indagini all'uopo esperite, risulti tenuto a rimborsare le spedalità relative al 2° periodo di degenza (vale a dire dal 1 gennaio 1932 in poi) un Comune diverso da quello obbligato al rimborso delle spedalità consumate fino al 31 dicembre p. v., dovrà, a norma delle citate istruzioni 19 settembre p. p., essere data notizia, nei modi di cui all'art. 34 sub. 78 B del R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 2841, al nuovo comune obbligato della continuazione del ricovero dell'infermo.

Uguali criteri dovranno essere seguiti, sia dalle amministrazioni degli Istituti che assistono illegittimi riconosciuti dalla madre, pel recupero delle relative spese, a' termini dell'art. 5 del R. D. Legge 3 maggio 1927, n. 798, e sia dalle amministrazioni

manicomiali per determinare la provincia, ove è compreso il Comune del domicilio di soccorso dell'assistito e che è tenuto al rimborso delle spese sostenute dagli ospedali psichiatrici ricoveranti.

Analogamente gli Istituti, ove trovansi gli assistiti, nel caso che abbia a variare, nell'entrata in vigore del T. U. 14 settembre u. s. n. 1175, l'ente tenuto a sostenere le spese di assistenza dovranno all'ente medesimo dare notizia dell'onere, che a suo carico avrà inizio col 1° gennaio 1932.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

323. R. Decreto legge 2 luglio 1931, n. 1232, — **Modificazioni alle norme vigenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, soggiorno e turismo.** (C. 12 nov. 1931 n. 44217 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. n. 239 del 15 corr. pubblica il R. Decreto legge 2 luglio pp. n. 1243, recante modificazioni alla norme vigenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, soggiorno e turismo.

Dette modificazioni riguardano tra l'altro:

1.° L'art. 13 del R. decreto legge 15 aprile 1926 n. 765. La necessità di assicurare alle aziende autonome di cura, ed ai comuni dispensati dal costituirle, i maggiori cespiti indispensabili per il finanziamento di spese inderogabili attinenti all'incremento e sviluppo dei servizi ricettivi e curativi e l'opportunità di fare concorrere al fabbisogno delle stazioni anche coloro che vi dimorino per meno di 5 giorni, hanno suggerito di modificare le norme relative all'applicazione dell'imposta di cura.

A tale intento l'art. 6 del R. D. L. in esame dispone che con R. decreto, promosso dal Ministro dell'Interno di concerto con quello delle Finanze, i comuni nei quali l'imposta di cura sia istituita secondo la legge 11 dicembre 1910 n. 683, modificata con R. D. legge 6 maggio 1920 n. 769, possono, per fronteggiare le spese suaccennate, essere autorizzati ad applicare detta imposta con le modalità di cui al R. decreto legge 19 novembre

1921 n. 1724, modificato con R. decreto 23 ottobre 1922 n. 1388, a carico di chiunque si rechi nel Comune e vi dimori meno di 5 giorni.

2.° L'art. 17 dello stesso R. decreto legge 15 aprile 1926 n. 765. Le modificazioni apportate al detto articolo si riferiscono all'esercizio del controllo di carattere tecnico affidato al Commissario del Turismo sulle aziende di cura, enti ed istituti che svolgono attività turistica. Integrando le disposizioni vigenti, l'art. 5 del R. decreto 2 luglio 1931 n. 1242 dispone che, contemporaneamente alla comunicazione all'Amministrazione com., i bilanci ed i rendiconti delle aziende autonome, comprese quelle indicate nell'art. 4 della legge 2 luglio 1929 n. 1151, sono trasmessi in copia al Commissario del turismo, per il parere, e che allo stesso Commissario sono trasmessi anche gli estratti dei bilanci e dei rendiconti attinenti alle partite di entrata e di spesa di cui al 1° cap. dell'art. 10 del più volte richiamato R. decreto legge 15 aprile 1926 n. 765, dei Comuni dispensati dalla costituzione di dette aziende autonome. Trascorso il termine di 15 giorni da quello di comunicazione, senza che il Commissario formuli osservazioni o rilievi, s'intenderà che nulla osti, da parte sua, all'approvazione del bilancio o del rendiconto. Dalle decisioni emesse dalla G. P. A. o dal Consiglio di Prefettura, rispettivamente sui bilanci di previsione o sui conti consuntivi delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo o dei comuni dispensati dal costituirle, dovrà risultare il parere espresso dal Commissario per il turismo o la mancata comunicazione, da parte del medesimo, di osservazioni o rilievi.

Altra modificazione alle disposizioni del R. Decreto legge 15 aprile 1926 n. 765 riguarda la rilevazione dei dati statistici sul movimento dei forestieri. Al riguardo l'art. 7 del provvedimento in esame stabilisce che nel territorio delle stazioni di cura, soggiorno o turismo è obbligatoria la denuncia al Comitato locale, degli alloggi di qualsiasi genere con l'indicazione del relativo prezzo; che gli albergatori e coloro che gestiscono pensioni o

alloggi per forestieri debbono indicare al Comitato locale, entro 5 giorni, l'arrivo, la partenza ed il luogo di destinazione delle persone alloggiate, e che i contravventori incorrono in una penale da lire 50 a lire 100 da fissarsi dal Prefetto, sentito il Comitato locale.

Si segnalano le disposizioni surriportate ai Comitati locali delle aziende autonome, ed ai Podestà dei Comuni dispensati dal costituirle e si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente e di assicurazione per l'esatto adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

324. Statuti delle Opere pie e regolamenti dei manicomi provinciali e consorziali. (C. 12 nov. 1931 n. 44131 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Si pregano le SS. LL., a seguito di richiesta urgente del Ministero Interno, di trasmettere copia dello statuto in vigore per ciascuna opera pia esistente nel Comune.

Dallo statuto dovranno risultare gli estremi del relativo provvedimento di approvazione da parte della competente autorità governativa.

Per le opere pie di 1^a classe dovranno unirsi le copie dei rispettivi regolamenti, compresa la tabella organica del personale.

Per i manicomi pubblici, che non rivestono la qualità di istituzione pubblica di beneficenza, dovranno essere comunicati il regolamento generale, e, in mancanza, i regolamenti speciali, di cui allo art. 5 della legge 14 febbraio 1904, n. 36.

Si resta in attesa di un sollecito adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

325. Macinazione obbligatoria di frumento nazionale. (C. 13 nov. 1931 n. 43595 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1931, pubb. nella Gazz. Uff. del 24 detto, n. 247, è stato provveduto alla revisione della percentuale minima obbligatoria di frumento di produzione nazionale da impiegarsi nella macinazione per la produzione di fa-

rine e semolini per usi alimentari, dai molini tenuti all'osservanza del R. decreto legge 10 giugno 1931, n. 723, (1) e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265.

In forza del predetto decreto ministeriale, fermo restando l'obbligo, per i suddetti molini, di impiegare, nella macinazione dei grani teneri, grani di produzione nazionale in quantità non inferiore al 95 per cento della quantità complessiva di grani teneri da ciascun molino macinata, è tuttavia consentito che, nella macinazione dei grani duri, a partire dal 1 corr. l'impiego di frumento di produzione nazionale sia limitato a misura non inferiore al 75 per cento della quantità complessiva di grani duri da ciascun molino macinato posteriormente al 31 ottobre 1931.

Reputo necessario avvertire che, agli effetti del decreto ministeriale innanzi citato, e del decreto ministeriale 15 ottobre 1931, recante norme per l'applicazione dei regi decreti-legge suddetti, pubblicato nello stesso numero della Gazz. Uff., il frumento estero *Manitoba* deve essere considerato tenero, analogamente a quanto è stato stabilito dal Collegio dei periti doganali, all'uopo interpellato dal Ministero delle Finanze.

Fo presente, altresì, che, in applicazione dell'art. 5 del R.º decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, in caso di contestazione, le spese per il prelevamento e l'invio dei campioni di grano alla R. Stazione chimico-agraria-sperimentale di Roma, da parte della R. Guardia di Finanza sono a carico delle ditte interessate.

Infine, avverto che nella stampa del succitato decreto ministeriale 15 ottobre 1931 è incorso, nella Gazz. Uff., un materiale errore nel 1º comma dell'art. 2, dove, in luogo della parola « vidimate », devesi leggere « vidimato », come è detto nell'originale del decreto.

Prego di dare comunicazione di quanto sopra ai detentori di mulini esistenti nel territorio di cotesto Comune.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 227.

326. **Spirochetosi dei polli.** (C. 12 nov. 1931 n. 45727 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' stato riferito a quest'ufficio essersi manifestati, in data recente, in alcune zone non bene precisate della circoscrizione provinciale, casi di morte nel pollame, riferibili alla spirochetosi dei polli.

Pur ricordando che tale malattia non è compresa tra quelle per le quali è obbligatoria la denuncia a senso degli art. 1 e 2 del Reg. di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 N. 533, il veterinario prov. ritiene necessario controllarne il decorso per l'adozione dei presidi profilattici e terapeutici nei riguardi zootecnici e per indagare se e quali rapporti esistano, nelle condizioni naturali, tra le varie spirochetosi degli animali e tra queste e quelle dell'uomo, tra le quali ultime merita qui speciale considerazione quella descritta in letteratura medica sotto la denominazione di broncospirochetosi di Castellani.

Prego la S. V. comunicare quanto sopra all'ufficiale sanitario ed al veterinario comunale invitandoli a compilare distinti rapporti circa la esistenza o meno di tali malattie nel Comune.

Attendo detti rapporti.

Il Prefetto — SOPRANO

327. **Mal rossino. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni.** (C. 16 nov. 1931 n. 45926 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla mia circ. N. 43744, pubbl. nel B. A. del 10 novembre 1931 (copertina), informo che sono stati denunciati in altri comuni della Provincia nuovi focolai di mal rossino e che casi di detta malattia sono stati riscontrati in data recente tra animali che erano stati presentati nei macelli di Scafati e di Sarno per le ordinarie macellazioni.

Dovendosi pertanto ritenere che la malattia abbia assunto diffusione di molto superiore a quella apparente, prego intensificare i servizi di vigilanza sanitaria intesi a scoprire focolai infettivi non denunciati, dando rigorose disposizioni per impedire

che siano ammesse liberamente al consumo alimentare carni provenienti da suini macellati senza essere prima stati sottoposti a regolare visita sanitaria.

Nei riguardi delle macellazioni si ricorda che, giusta le disposizioni:

a) dell'art. 69 del Reg. di polizia veterinaria del 10 marzo 1914 N. 533 i suini sospetti di contaminazione debbono essere macellati sul posto dove stabulano;

b) dell'art. 20 del Reg. sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928 N. 3298, per giudicare delle macellazioni, che hanno luogo per malattie infettive dei suini, occorre la visita collegiale con l'intervento di due veterinari.

c) dell'art. 54 del suindicato Reg. sulla vigilanza sanitaria, nei laboratori per la produzione di carni insaccate sono proibiti l'introduzione e l'impiego di carni di bassa macelleria.

Prego richiamare sulle disposizioni suindicate l'attenzione dei sanitari di codesto comune, cui è affidata la vigilanza sanitaria sulle macellazioni e, qualora il servizio sia affidato all'ufficiale sanitario, d'invitarlo a chiedere sempre l'intervento d'un veterinario in tutti i casi in cui egli riscontrasse negli animali suini manifestazioni comunque sospette riferibili a malattie.

Attendo inoltre conoscere come procedono costà i servizi di vigilanza sanitaria sulle macellazioni e quelli relativi alla vigilanza sui laboratori di carni insaccate.

Nel caso poi che risultassero accertati nel comune casi di mal rossino, prego invitare il veterinario a indicare l'origine, con speciale rapporto, le indagini da lui esperite per rintracciarne ricordando che, come assicura il veterinario provinciale, è ora generalmente ammessa la correlazione tra detta malattia dei suini e la setticemia dei topi.

Di tale rapporto attendo copia.

Il Prefetto — SOPRANO

328. **Vigilanza sanitaria sulle scuole e sugli istituti di educazione.** (C. 17 nov. 1931 n. 44585 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Stante la recente riapertura delle scuole, richiamo l'attenzione delle SS. LL. e degli Ufficiali Sanitari sull'applicazione delle disposizioni vigenti per la profilassi delle malattie infettive nelle collettività giovanili, già comunicate alle SS. LL. con la mia circolare N. 46468 del 18 dicembre 1930 -IX.

A mente delle su ricordate disposizioni tutte le scuole pubbliche dovranno essere visitate dall'ufficiale sanitario al momento della riapertura.

La visita ha per scopo:

1.º) di accertare che, tanto fra gli alunni, quanto fra gli insegnanti e fra le persone in genere che, a qualsiasi titolo frequentano la scuola, nessuno sia affetto da malattie contagiose e diffusive acute.

2.º) di rilevare fra gli alunni quelli che possono ritenersi disposti alle malattie tubercolari, per l'applicazione, a loro favore, d'accordo con il Consorzio Provinciale antitubercolare, delle provvidenze intese a prevenire tali malattie tanto nell'interesse degli alunni stessi, che della collettività scolastica;

3.º) di assicurarsi che tutti gli iscritti siano stati vaccinati contro il vaiuolo con esito positivo; e, quelle di età superiore agli anni 8, abbiano anche subito la rivaccinazione, (art. 130 T. U. Leggi sanitarie, modificato dall'art. 67 del R. D. 30 dic. 1923 N. 2889 sulla riforma degli ordinamenti sanitari);

4.º) accertare se fra gli alunni ve ne sono affetti da alcune delle malattie diffusive a lungo decorso, di cui nell'art. 1 lettera o, e che siano adottate, a loro riguardo, le disposizioni indicate agli art. 17 e 18 del Regolamento 9 ottobre 1921 n. 1881;

5.º) di verificare se sono applicate le altre norme di carattere profilattico, che fossero state emanate dopo il regolamento predetto, tali la vaccinazione contro la difterite.

Gli Ufficiali Sanitari dovranno inoltre, a mente dell'art. 4

del Reg. visitare le scuole saltuariamente ed almeno una volta al mese, annotando in apposito registro le osservazioni fatte ed i provvedimenti adottati.

Per quanto riguarda gli istituti di educazione e di istruzione con internato (collegi-convitti) anche se dipendenti da Opere Pie, essi debbono essere provvisti di infermeria, e di un medico responsabile dei servizi igienico-sanitari e profilattici, il quale ha l'obbligo di provvedere che siano preventivamente assicurati i mezzi necessari per fronteggiare adeguatamente eventuali manifestazioni di malattie infettive, che avessero a verificarsi nello Istituto.

E' bene ripetere che, nei convitti, i sanitari devono accertarsi che i conviventi siano stati regolarmente vaccinati e rivaccinati contro il vaiuolo e che siano stati sottoposti alle altre misure di immunizzazione, che siano state eventualmente disposte dall'autorità sanitaria.

Prego le SS. LL. di assicurare dell'adempimento e resto in attesa di una relazione di codesto Ufficiale Sanitario sulle condizioni igieniche sanitarie delle scuole e degli alunni.

Il Prefetto — SOPRANO

329. **Annuario Touring Club.** (C. 14 nov. 1931 n. 3735 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Touring Club Italiano distribuirà nel 1932, gratuitamente a tutti i soci, una nuova edizione del suo Annuario Generale contenente l'elenco di tutti i Comuni e di tutte le frazioni d'Italia, con numerosi dati di interesse geografico turistico e generale.

Per la compilazione di detto annuario, la Presidenza del Sodalizio in questi giorni spedirà alle SS. LL. un formulario per avere particolareggiate notizie.

Prego le SS. LL. di dare sollecito corso alla richiesta.

Il Prefetto — SOPRANO

331. **Produzione e commercio del burro e dello strutto.** (C. 16 novembre 1931 n. 43250 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni riguardanti la produzione ed il commercio del burro e dello strutto, considerata dagli art. da 26 a 31 del R. D. L. 15 ottobre 1925 n.º 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n.º 502, e dalla legge 19 maggio 1930 n. 777.

Dette disposizioni mirano alla tutela della genuità del burro di latte, e dispongono che tutti i grassi non provenienti dal latte devono portare la indicazione del grasso da cui sono formati, e le loro miscele, anche se contenenti burro, devono essere vendute con il nome *di margarina*.

Per queste miscele è fatto poi obbligo di aggiunta di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica, ed è fatto tassativo divieto di aggiunta di qualsiasi materia colorante, di grassi naturalmente colorati e di sostanze estranee.

Si è peraltro constatato che non sempre le disposizioni anzidette vengono rigorosamente osservate. Le miscele di grassi naturali e vegetali bene spesso non portano la prescritta indicazione di margarina, oppure questa è fatta in modo da scomparire facilmente, nè poi la denominazione margarina è impressa sui pani.

E' evidente il danno che ne viene da tale inosservanza. Si smercia come burro un prodotto succedaneo di più basso costo, senza che il consumatore possa avere la conoscenza esatta del prodotto che acquista, eludendosi così le finalità volute dalle leggi per la repressione delle frodi sul commercio dei prodotti agrari, per la genuità degli stessi, e per la tutela dei consumatori.

Dispongo pertanto:

1.º che tutti i succedanei del burro, anche se mescolati a questo, non possono essere messi in vendita con il nome di burro comunque qualificato, ma debbono essere venduti colla denominazione di *margarina*;

2.º che la denominazione margarina deve essere impressa in modo indelebile sui pani del prodotto e che essa deve essere riprodotta a stampa sugli involucri, che devono essere preferibilmente bianchi e trasparenti.

Invito le SS. LL. a disporre la più rigorosa sorveglianza perchè venga repressa la suddetta inosservanza di legge, che rappresenta frode in commercio di un genere alimentare di così largo consumo.

Gradirò essere assicurato dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Trentinara. — *Vendita taglio contrada Marco Cozzo, Tempagrande, Pro Picciano e S. Pietro del bosco ceduo di leccio.* — Si rende noto che nel giorno 30 novembre 1931, alle ore 10, sarà tenuto presso la R.^a Prefettura un unico incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 63280. Offerte in aumento non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 6330, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate. Termine taglio e sgombero mesi 24. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Salerno. — **Ospedali Riuniti.** — *Chirurgo Direttore.* — Concorso per titoli — stipendio annuo lire 6000. Età massima anni 40 salvo eccezioni di legge e per chi ha occupato durante l'ultimo quadriennio posto primario reparto chirurgico presso Università o Istituto Pubblico. Documenti di rito. Scadenza — ore 14 — 1° marzo 1932 X. Assunzione servizio entro 15 giorni dalla partecipazione sotto pena di decadenza. Chiarimenti alla Segreteria degli Ospedali Riuniti.

Il Segretario Ceccarini

Il Commissario Prefettizio Falcetti

Comune di Agropoli. — *Vice Segretario-Ragioniere.* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lordo lire 5000. Servizio attivo lire 1000. Caro viveri lire 770. Il tutto ridotto del 12 %₁₀. Quattro aumenti quadriennali del decimo. Documenti di rito e diploma di ragioniere. Scadenza ore 18 del 15 dicembre 1931. Assunzione entro 15 giorni. Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Segretario M. Volpe

Il Podestà Cav. Dott. G. Barlotti

Comune di Castelcivita. — *Concorso salariati.* — 1.° *Messo-usciera.* — Salario annuo lordo lire duemila, oltre cinque aumenti quadriennali del decimo; — 2.° *Guardia Campestre.* — Salario annuo lordo lire duemila, oltre cinque aumenti quadriennali del decimo e terzo multe. — Età massima anni cinquanta salvo eccezioni di legge. — E' titolo di preferenza il servizio prestato al Comune od altri Enti. — Documenti di rito soliti. — Scadenza 16 dicembre 1931-X. Chiedere alla Segreteria gli altri eventuali chiarimenti.

Il Commissario Prefettizio Capitano Scaramella

Comune di Sicignano degli Alburni. — *Custode del Cimitero.* — Concorso per titoli — stipendio annuo lire 360. Età minima anni 18 massima anni 40 — documenti soliti e prova di saper leggere e scrivere. Scadenza 6 gennaio 1931 - X. Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Commissario Prefettizio — Rossini



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 332. Inosservanza da parte dei comuni delle disposizioni vigenti in materia di leva.
- 333. Manifestazioni pubbliche. Partecipazione degli Ufficiali in congedo.
- 334. Uso bandiera nazionale.
- 335. Imposte di consumo. Modifica della tariffa.
- 336. Tessere per il libero accesso nelle sale cinematografiche rilasciate ai componenti delle Commissioni di revisione cinematografiche.
- 337. Ingerenza delle Amminist. comunali nell'ambito del demanio marittimo.
- 338. Ricorsi in materia di spese mantenimento inabili al lavoro.
- 339. Comuni fillosserati.
- 340. Targhe autovetture in servizio pubblico di noleggio ed autorimessa.
- 341. Questue e collette.
- 342. Denunzie sindacali.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 341 a n. 342 — Risultati idonei esami di abilitazione funzioni agente o commesso imposte di consumo. — Appalti, aste, ecc. — Concorsi

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

341. **Questue e collette.** (C. 20 nov. 1931 n. 5143 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In ottemperanza alle disposizioni degli art. 301 e 302 del regolamento di P. S. 21 gennaio 1929 n. 62, avverto che le istanze per questue e collette possono essere fatte a solo scopo di mantenimento di ordini religiosi mendicanti o per sopperire a spese di culto presso Chiese povere.

Nell'istanza, che dovrà essere corredata dal parere dell'Ordinario Diocesano, dovrà essere indicato il relativo piano della questua, la destinazione dei fondi da raccogliere, la località ove la questua si dovrà effettuare, la durata di essa e le complete generalità delle persone che ne sono incaricate, ed occorre inviare, per ciascuna persona incaricata, due fotografie autenticate, una marca da bollo da L. 5, un francobollo da L. 0,10 per ogni marca, nonchè per visione, la carta di identità

Attendo assicurazione.

Il Questore — CIPRIANI

342. **Denunzie sindacali.** (C. 19 nov. 1931 n.º 367 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Mi viene riferito che, malgrado continue premure, l'Unione Industriale Fascista della Provincia non ha potuto finora ottenere quanto è disposto dalla legge 3 aprile 1926 n. 563 e cioè la *denunzia numerica*, da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori dipendenti rispettivamente al 1º gennaio e al 1º luglio di ogni anno.

Interesso perciò le SS. LL. di chiamare personalmente i datori di lavoro di costà e ricordare loro le sanzioni previste dall'art. 7 del R. D. suddetto, invitandoli ad ottemperare con ogni urgenza all'ultima richiesta fatta dalla Unione Industriale Fascista.

Le SS. LL. assicureranno dell'adempimento direttamente la organizzazione sopra indicata.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

332. **Inosservanza da parte dei comuni delle disposizioni vigenti in materia di leva.** (C. 21 nov. 1931, n. 3158 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Guerra ha segnalato a quello dell'Interno che, da parte delle Autorità comunali, di frequente non sono osservate le disposizioni vigenti in materia di reclutamento, ed in particolar modo non sono dalle autorità stesse, tempestivamente, approntati i documenti necessari per porre gli iscritti di leva in grado di far valere i titoli alle ferme minori, quali sono stati istituiti dalla legge 8 gennaio 1931, N. 3.

Poichè tali diritti possono, per le disposizioni vigenti, essere utilmente invocati dagli iscritti di leva non oltre il 31 dicembre dell'anno corr. è facile intuire il danno che agli interessati può derivare dall'incuria degli uffici comunali nell'allestire i documenti costituenti la prova dei diritti medesimi.

Inoltre è da porre in rilievo il pregiudizio che dalla lamentata incuria può derivare alla stessa amministrazione della Guerra, in quanto è interesse di questa che il contingente di ciascuna leva risulti ripartito fra le varie ferme stabilite dalla legge predetta, avuto riguardo alle effettive condizioni di famiglia dei singoli iscritti; giacchè, altrimenti, oltre ad un dannoso spostamento rispetto alle previsioni statistiche, non si avrebbe modo di proporzionare le effettive esigenze del R. Esercito alle disponibilità del bilancio.

Si invitano pertanto le SS. LL. alla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella legge succitata dell'8 gennaio scorso,

n. 3, delle norme relative per la applicazione di essa, emanate con circ. N. 260 del G. M. U. del corr. anno, e soprattutto perchè pongano la massima cura e diligenza nell'allestire, con la maggiore sollecitudine, tutti i documenti richiesti, per porre gli iscritti della classe 1911 in grado di inviare al più presto i titoli per le assegnazioni alle ferme minori stabilite dalla legge stessa.

Si gradirà cortese assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

333. Manifestazioni pubbliche. Partecipazione degli Ufficiali in congedo. (C. 21 nov. 1931, N. 2874 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' stato fatto presente che in molti luoghi l'Unione ufficiali in congedo non viene invitata a partecipare a cerimonie pubbliche, alle quali invece prendono parte, dietro invito, organizzazioni di minore importanza.

Tale esclusione appare del tutto ingiustificata, tanto più, dati gli scopi per i quali la predetta Associazione è stata istituita, essa viene ad assumere una caratteristica tale da trovarsi in primo piano fra le organizzazioni del Regime. Pertanto si pregano le SS. LL. di voler impartire opportune disposizioni agli Enti dipendenti, in modo che, in occasione di pubbliche manifestazioni, alle quali intervengono organizzazioni del Regime, siano sempre invitati anche il Capo Gruppo e Sezione ed una rappresentanza degli Ufficiali in congedo, i quali prenderanno posto dopo gli Ufficiali in servizio permanente effettivo.

Si prega d'inviare un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

334. Uso Bandiera Nazionale. (C. 21 nov. 1931, n. 1208 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

A chiarimento della circ. 31 ottobre u. s. pari numero, (1) si avverte che la consuetudine di esporre nei giorni festivi la Bandiera Nazionale dall'alba al tramonto, anzichè fino alle ore 24

(1) v. B. A. anno corr. pag. 409.

del giorno festivo stesso, si è evidentemente formata per impedire che non effettuandosi ordinariamente in ora così tarda, come la mezzanotte, il ritiro della bandiera, simbolo della Patria, fosse irriguardosamente lasciata a sventolare durante tutta la notte. Ciò posto, non è il caso di far intervenire agenti della forza pubblica se la bandiera rimane esposta fino alla mezzanotte del giorno festivo, per il quale è stata disposta la esposizione.

Il Prefetto — SOPRANO

335. **Imposte di consumo. Modifica della tariffa.** (C. 30 nov. 1931 n. 43728 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provin.).

Facendo seguito alla mia circ. del 12 novembre u. s. numero 43728, pubb. a pag. 421 del Boll. Amm. di questa Prefettura, prego la S. V. di tener presente, nella compilazione della tariffa della riscossione delle imposte di consumo, l'art. 255 del R. D. 14 settembre 1931 N. 1175 sulla finanza locale.

Per effetto di tale disposizione per i Comuni che applicano la sovrimposta entro il limite normale di cent. 200 per i terreni e di cent. 50 per i fabbricati la tariffa delle imposte di consumo deve essere applicata sulle seguenti voci: bevande vinose ed alcoliche, carni, gas luce, energia elettrica per illuminazione e materiali per costruzioni edilizie.

E' ovvio aggiungere che l'imposta di consumo sul gas luce e sulla energia elettrica per illuminazione deve essere stabilita quando esiste la materia imponibile.

Per i Comuni che eccedono il limite normale di sovrimposta fino a raggiungere il 2° limite (lire 400 per i terreni e lire 100 per i fabbricati), la tariffa delle imposte di consumo deve contenere tutte le voci indicate nell'art. 95 del T. U. predetto, bene inteso sempre che nel Comune vi sia la materia imponibile.

Essendo già stato formato il bilancio preventivo del prossimo esercizio, cotesto Comune è in grado di conoscere entro quali limiti applicherà la sovrimposta comunale sui terreni e fabbricati e quindi potrà regolarsi nella formazione della tariffa delle

imposte di consumo, avendo cura di dichiarare, nella deliberazione approvativa della tariffa stessa, entro quali dei limiti consentiti dall'art. 244 del T. U. predetto intende sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati.

Il Prefetto — SOPRANO

336. Tessere per il libero accesso nelle sale cinematografiche, rilasciate ai componenti delle Commissioni di revisione cinematografica. (C. 20 nov. 1931, n. 6277 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'esatto adempimento, comunico la seguente circolare n. 444-293 pervenuta dal Ministero dell' Interno (Direzione Gen. P. S.):

« In esecuzione della legge 18 giugno 1931, N. 857, con la quale viene modificata la composizione delle Commissioni di revisione cinematografiche di 1° grado e di appello, le Commissioni stesse sono state rinnovate; conseguentemente ai nuovi componenti è stata rilasciata la tessera per il libero accesso nelle sale destinate a spettacoli cinematografici, ai sensi e agli effetti del penultimo cap. dell'art. 145 del regolamento per la esecuzione della legge di P. S.

Poichè in base a tale norma i componenti le commissioni di revisione hanno diritto di accedere in tutti i locali nei quali si danno spettacoli cinematografici, purchè siano muniti della suindicata tessera, si prega di rendere edotti del provvedimento gli esercenti tutti dei locali anzidetti, ricordando loro opportunamente le disposizioni in materia ed avvertendo che le nuove tessere saranno valide dal 28 ottobre corrente mese. A decorrere da tale data, sono naturalmente scadute e prive di validità le tessere rilasciate ai componenti le citate commissioni di censura, stampate in inchiostro rosso.

A tale fine si precisano qui appresso le caratteristiche delle nuove tessere in parola:

Carta bianca pergaminata, con una larga striscia trasversale

azzurro-chiaro sul davanti e lo stemma dello Stato, pure in azzurro chiaro, sul retro stampa in inchiostro nero.

Sul davanti: *in alto*, l'intestazione:

Ministero dell'Interno Direzione Gen. della P. S. Servizio di revisione cinematografica;

a sinistra: la fotografia con sotto la firma del titolare.

a destra: Il nome del titolare, il richiamo delle disposizioni dell'art. 145 del regolamento per le leggi di P. S. — e in basso la firma dell'Autorità incaricata di rilasciare la tessera e il timbro a secco dell'Ufficio di revisione cinematografica ».

Si prega di voler dare assicurazione di adempimento.

Il Questore - - CIPRIANI

337. Ingerenza delle Amministrazioni Comunali nell'ambito del demanio marittimo. (C. 13 nov. 1931 n.° 44298 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni rileva che alcuni Comuni litoranei hanno spesso esercitato in questi ultimi tempi attribuzioni in questioni concernenti il demanio marittimo, adottando provvedimenti talora contrari alle disposizioni emanate dalle autorità competenti.

Poichè, ai sensi dell'art. 157 del codice per la Marina mercantile, il demanio marittimo è alla diretta dipendenza della Amministrazione marittima, l'ingerenza dei Comuni in tale materia, come ha testè rilevato anche l'Avvocatura Gen. dello Stato, si manifesta del tutto arbitraria.

Si richiama, al riguardo, l'attenzione delle S.S. L.L. per debita norma.

Il Prefetto — SOPRANO

338. Ricorsi in materia di spese mantenimento inabili al lavoro. (C. 9 nov. 1931 n. 43848 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Consiglio di Stato (Sezione V,^a), con decisione 12 giugno u. s. (Comune di Casalmorano contro Intendenza di Finanza di Cremona) ha ritenuto inammissibile il ricorso prodotto dall'Am-

ministrazione com. direttamente alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio, contro il provvedimento adottato dall'Intendente di Finanza di reparto, tra gli enti obbligati, di spese anticipate dall'Erario pel mantenimento di un inabile al lavoro.

Ha osservato l'Alto Consesso che la proceda a per la decisione delle controversie in materia di reparto delle cennate spese, di cui al R. Decreto 13 nov. 1889, n. 6535, anche quando vi sia interessato il pubblico erario, debba essere quella stabilita dall'art. 36 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e che, pertanto, su dette controversie debba provvedere il Prefetto, e, in sede di ricorso gerarchico, il Ministero dell'Interno; e che soltanto contro il provvedimento (che ha carattere definitivo) adottato dal Ministero, possa essere prodotto ricorso alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Sull'importante decisione richiamo la speciale attenzione delle SS. LL.

Il Prefetto — SOPRANO

339. **Comuni fillosserati.** (C. 10 nov. 1931 n. 4419; ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Affinchè disponga per la più scrupolosa osservanza, comunico alle SS. LL. copia del decreto, che proibisce la esportazione di talune materie indicate nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931 n. 987, dal territorio del Comune di Ricigliano.

Il Prefetto — SOPRANO

Il Ministro Segretario di Stato
per l'Agricoltura e per le Foreste.

Visto l'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n.º 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il R. D. 14 novembre 1920, n. 1951, contenente norme per la circolazione delle piante e dei semi nell'interno del Regno;

Ritenuto che nel Comune di Ricigliano, in provincia di Salerno, è stata accertata la presenza della fillossera;

DECRETA:

Le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera, e quelle del R. D. 14 novembre 1920, n. 1971, per la circolazione delle piante e dei semi nello interno del Regno, sono estese al territorio del Comune di Ricigliano, in provincia di Salerno.

Il Prefetto della provincia di Salerno è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura.

Roma, li 31 ottobre 1931 - X.

p. Il Ministro — MARESCALCHI

340. Targa autovetture in servizio pubblico di noleggio ed autorimessa.

(C. 18 nov. 1931, N. 45635 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze comunica:

« Com'è noto, le autovetture in servizio da noleggio di rimessa devono portare giusta il N. 1 delle avvertenze al R. D. 30 dicembre 1923, N. 3283, oltre alla prescritta targa di riconoscimento, una speciale targa piombata con la dicitura: « Noleggio di rimessa ».

Per venire incontro ai voti manifestati dai noleggiatori di molte città, in considerazione principalmente della qualità della loro clientela e del carattere di signorilità del servizio delle autovetture da rimessa, questo Ministero consentì che la targa « Noleggio di rimessa » potesse avere qualsiasi forma ed essere applicata al tubo dello sterzo in modo appena visibile e riconobbe, altresì, che l'obbligo di tale targa non dovesse essere imposto per quelle vetture, per le quali fosse stata pagata la normale tassa per uso privato, benchè provviste della licenza di circolazione per servizio pubblico di noleggio da rimessa.

L'ampia facoltà di fissare la forma della predetta targa ed il luogo di applicazione ha però dato modo ai Comuni di adottare le più svariate disposizioni in proposito, e poichè le autovetture di noleggio da rimessa, per la natura stessa del servizio a cui sono adibite, trovano facilità di dislocarsi in regioni anche lontane dai centri di residenza, tale varietà di disposizioni non rende

facile da parte degli agenti preposti alla vigilanza sulla circolazione stradale, l'identificazione del genere di servizio pubblico che l'autoveicolo disimpegna.

Inoltre, alcuni Comuni hanno ritenuto opportuno di stabilire anche una speciale targa comunale per il riconoscimento di dette vetture ed imporre che essa e quella prevista dalle sopracitate « Avvertenze » debbono essere collocate in maniera visibilissima, frustrando così le agevolazioni concesse ai noleggiatori di rimessa da questo Ministero.

Per ovviare a tali inconvenienti ed allo scopo di rendere in tutti i Comuni del Regno uniformi e generali le disposizioni inerenti alla forma ed al posto di applicazione della targa speciale, di cui trattasi, si prescrive che la targa stessa deve essere formata da una fascia in alluminio con la scritta « Noleggio di rimessa » seguita dall'indicazione del Comune, che ha rilasciato la licenza comunale d'esercizio, da apporsi sul tubo dello sterzo, posto che meglio si presta agli accertamenti degli agenti, pure non essendo eccessivamente visibile.

In tale modo viene ad essere conciliata la necessità d'ordine pubblico con le esigenze particolari di quella clientela, che non desidera sia troppo evidente il carattere di vettura noleggiata di cui essa si serve.

S'intende che dall'applicazione della targa devono sempre essere esenti le autovetture, immatricolate per servizio pubblico di noleggio da rimessa, ma per le quali sia stata pagata la tassa per uso privato.

I Comuni poi devono astenersi d'imporre l'applicazione di qualsiasi altro distintivo alle dette autovetture, sia per non ingenerare confusione in caso di eventuali accertamenti, dato che autovetture da noleggio di rimessa vengono adoperate per gite, che sorpassano normalmente il territorio del Comune, che ha rilasciato la licenza comunale di esercizio, sia per corrispondere al giusto desiderio, reiteratamente espresso dagli esercenti il servizio pubblico da noleggio ed anche dalla stessa clientela, di non rendere troppo visibile la natura del servizio che espletano le vetture ».

Prego le SS. VV. di vigilare per la esatta osservanza.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

R. Prefettura di Salerno

Esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo.

Risultati idonei nella sessione ordinaria di novembre 1931:

Abbruzzese Giovanni di Michele; *Adinolfi* Mario di Giovanni; *Alemagna* Domenico fu Pietro; *Armenante* Domenico di Natale; *Barba* Salvatore di Domenico; *Bassi* Luigi di Pasquale; *Bisogno* Aniello di Giovanni; *Bove* Giuseppe fu Abate; *Bruno* Jafet di Antonio; *Buonocore* Raffaele fu Vincenzo; *Candurro* Camillo di Salvatore; *Cardone* Guido fu Matteo; *Carnevale* Carlo fu Beniamino; *Cascone* Salvatore di Luigi; *Chiella* Giuseppe di Francesco; *Cicalese* Francesco fu Giuseppe; *Civetta* Graziantonio di Donato; *Colella* Pietro di Vincenzo; *Colucci* Mario di Alfonso; *Coppola* Luigi di Pietro; *Corrente* Emilio di Giuseppe; *Cosenza* Catello di Francesco; *Cuomo* Aniello di Elia; *Cuomo* Francesco di Donato; *Cuomo* Francesco di Vincenzo; *Cupolo* Gaetano fu Nicola; *D'Acunzi* Vincenzo di Emiddio; *D'Amico* Alfonso di Costantino; *D'Arienzo* Salvatore di Raffaele; *De Chiava* Giovanni di Matteo; *De Feo* Pasquale di Dionigi; *De Filippis* Luigi fu Enrico; *Della Porta* Gioacchino di Simone; *De Liguori* Alfonso fu Diego; *Del Baglivo* Renato di Emilio; *De Santis* Milziade fu Francesco; *Di Francesco* Giuseppe di Michelangelo; *Di Mawo* Alfonso di Antonio; *Dini* Pietro di Francesco; *Di Stasio* Francesco di Giovanni; *Di Vecce* Alfonso di Alfredo; *Donadio* Renato di Gerardo; *Fasano* Gerardo di Vincenzo; *Feola* Palmiro di Teodosio; *Ferraioli* Vincenzo fu Giuseppe *Ferrara* Alfonso fu Carmine; *Finizio* Gennaro fu Vincenzo; *Gambale* Eugenio di Vincenzo; *Gagliano* Pasquale fu Francesco; *Gallo* Luigi fu Gerardo; *Germino* Nicola fu Felice; *Giordano Spinelli* Tommaso di Michele; *Jaione* Salvatore fu Arturo; *Iugenito* Prisco fu Pasquale; *Locatelli* Giovanni fu Lorenzo; *Miranda* Guido fu Carlo; *Musto* Carmine di Antonio; *Negri* Giuseppe di Cesare; *Nocera* Antonio di Alfonso; *Nulli* Carmine di Giambattista; *Orrico* Gennaro di Luigi; *Pagano* Nicola di Domenico; *Pascente* Donato di Giovanni; *Passaro* Giacomo di Pasquale; *Petrosino* Vincenzo fu Domenico; *Pignataro* Pietro di Aniello; *Piccolo* Giovanni di Giorgio; *Piragino* Salvatore di Ernesto; *Pisacane* Filippo fu Francesco; *Pollio* Giuseppe di Giuliano; *Quartucci* Alfonso di Filippo; *Ricciardi* Gennaro fu Andrea; *Rizzo* Carmine di Luigi; *Romaldo* Francesco di Alfonso; *Riviello* Ruggiero fu Giuseppe; *Salice De Martino* Alfonso di Vittorio; *Salzano* Gaetano di Pasquale; *Salvatore* Generoso di Carmine; *Santamarin* Domenico di Francesco; *Scocozza* Vincenzo di Antonio; *Scali* Giovanni di Giuseppe; *Sodano* Francesco di Salvatore; *Spirito* Beniamino di Michele; *Tramontano* Raffaele di Antonio; *Valente* Alfredo di Agostino; *Vuolo* Eugenio di Giovanni; *Vuolo* Francesco di Antonio.

Appalti, aste ecc.

Comune Cava dei Tirreni — *Vendita taglio 1^a sezione Ciminiera del bosco S. Angelo* — Essendo andato deserto il 1° incanto, si rende noto che il giorno 15 dicembre 1931 alle ore 10, sarà tenuto presso la R.^a Prefettura di Salerno un secondo incanto per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 23,584. Offerte in aumento non inferiori lire 50. Deposito provvisorio lire 3000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 2 rate. Termine del taglio e sgombero mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Laviano — *Dattilografo* — Stipendio iniziale L. 2500. Cinque aumenti quadriennali del decimo. Documenti di rito, certificato di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare e prova pratica di perfetta conoscenza della dattilografia. Eventualmente esame di cultura generale.

Scadenza termine presentazione documenti ore 14 del 31 dicembre p. v.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà — *Carchio*

Comune di S. Marzano sul Sarno — *Commesso ricevitore e agente imposte di consumo* — Concorso per titoli — Stipendio per il ricevitore lire 5280 e per il commesso lire 3520. — Titolo di studio per il ricevitore licenza 6^a classe elementare o passaggio 2° anno di scuola media inferiore, per l'agente certificato di proscioglimento obbligo istruzione elementare. Domanda, documenti di rito e titoli da presentarsi non oltre 15 dicembre 1931.

Il Podestà — *Celentano*

Comune di S. Cipriano Picentino — *2° Applicato* — Concorso per titoli — Stipendio lire 3200; caroviveri, temporaneo, lire 480; il tutto ridotto del 12^o/₁₀. Documenti di rito e licenza ginnasiale, tecnica o normale. Scadenza 22 dicembre 1931.

Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Podestà — *Tisi Avv. Romualdo*

Comune di Montecorvino Rovella — *Veterinario condotto* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 6000 lordo, e lire 2500 indennità cavalcatura (ridotta del 12^o/₁₀). Documenti di rito soliti in bollo e legalizzati. Scadenza del concorso 29 febbraio 1932. Età anni 35, salvo diritti personale in carica presso altri Comuni nonchè dei mutilati e combattenti. Tassa concorso L. 50,10. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Montecorvino Rovella li 29 novembre 1931 X.

Il Podestà — *Meo*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

343. Norme provvisorie aggiunte di applicazione al testo unico per la Finanza locale (D. Min. Finanze e M. Interno 25 nov. 1931).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

344. Applicazione tassa sui balconi. Sospensione.

345. Disciplina del commercio. Voci aggiunte nelle licenze.

346. Alberghi. Pubblicità dei prezzi delle camere.

347. VII Censimento Gen. della popolazione. Verbali delle contravvenzioni elevate.

348. Termine utile per la promovibilità, da parte degli esattori delle imposte, della istanza di rimborso dei contributi sindacali.

349. Vidimazione annuale delle licenze per vendita di esplosivi.

350. Lavoratori italiani diretti al Marocco francese.

351. Denunce dipendenti artigianato.

352. Nomina componenti la Comm. Prov. Imposte dirette pel biennio 1931-33.

353. Elenchi contributi volontari commercianti. Sospensione.

354. Servizio notifiche persone alloggiate.

355. Versamenti da parte degli esattori dei contributi riscossi.

356. Fabbricazione e sparo di fuochi artificiali.

segue

Parte II.

Conti consuntivi comunali. Giudizi di revocazione. Partite sospese dal discarico — *U. Lanza*.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 354 a n. 356 — Appalti, aste, ecc. — Concorsi

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

354. **Servizio notifiche persone alloggiate.** (C. 8 dicembre 1931 n. 6847 ai Podestà (meno Salerno, Cava e Nocera Inferiore) e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per ottemperare a recenti disposizioni ministeriali ed allo scopo di conseguire un più regolare e rapido funzionamento del servizio notifiche delle persone alloggiate, dispongo, a parziale modifica delle istruzioni finora impartite, che d'ora innanzi tutte le schedine delle persone alloggiate nei Comuni, vengano, a cura dei Sigg. Podestà, trasmesse col mezzo più rapido possibile alla locale Questura.

Pertanto, le SS. LL. cureranno che gli albergatori ed affittacamere trasmettano subito, appena arrivato il passeggero, le schedine dei viaggiatori ai Municipi, che, a loro volta, dopo di averle attentamente controllate per accertarsi della esattezza nella compilazione, e dopo di aver apposto su ciascuna di esse la dicitura del comune dal quale proviene, le faranno pervenire, il più rapidamente possibile, alla Questura, facendole immediatamente partire chiuse in busta.

Raccomando di ricordare ancora una volta agli albergatori gli obblighi che loro incombono, sotto comminatoria di severe sanzioni.

Essi dovranno dare alloggio solo a persone munite di carta di identità o di altro documento provvisto di fotografia, idoneo ad attestarne la identità e proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

Dovranno tenere sempre in regola il registro nel quale sono indicate le generalità ed il luogo di provenienza delle persone alloggiate e dovranno comunicare giornalmente al Podestà l'arrivo, la partenza ed il luogo di destinazione di tali persone.

Dovranno, infine, curare la compilazione precisa e chiara delle schedine, controllando attentamente le tessere esibite, restando responsabili delle inesatte indicazioni.

Richiamo la personale attenzione delle SS. LL. sul servizio di che trattasi, la cui eccezionale importanza, ai fini della polizia preventiva e repressiva, è stata da me ampiamente illustrata con le numerose circolari in proposito ed in ispecial modo con quella N. 01593 del 10 aprile u. s., e faccio appello al senso di responsabilità delle SS. LL., perchè le disposizioni di cui innanzi vengano osservate con la maggiore scrupolosità e diligenza.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

343. Norme provvisorie aggiunte di applicazione al testo unico per la finanza locale.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
e il

Ministro Segretario di Stato per l'Interno

Visto l'art. 344 del R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, che approva il testo unico di legge per la finanza locale;

Ritenuta la necessità di alcune nuove norme provvisorie per la applicazione del predetto testo unico, a complemento di quelle stabilite col precedente decreto Ministeriale 19 settembre 1931;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Decretano:

Sono approvate le seguenti norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale.

Roma, addì 25 novembre 1931-X.

Il Ministro per le Finanze

MOSCONI

p. Il Ministro dell'Interno

ARPINATI

Norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale

A complemento delle istruzioni dettate per l'applicazione del testo unico per la finanza locale 1931, n. 1175, con le norme provvisorie approvate con il decreto ministeriale 19 settembre 1931-IX, si ravvisa necessario impartire alcune nuove disposizioni in seguito a taluni quesiti proposti circa l'applicazione della tassa sulle insegne e l'imposta di licenza riflettente gli esercizi di vendita delle bevande alcoliche e vinose, nonchè della tassa

sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente alle linee aeree per trasporto di energia elettrica.

A) *Tassa sulle insegne.*

Per quanto riflette la tassa sulle insegne i dubbi sono sorti a causa delle interferenze che con le attuali norme regolanti le insegne stesse hanno le disposizioni del R. D. 14 giugno 1928, n. 1399, il quale disciplina le pubbliche affissioni e la pubblicità.

Occorre al riguardo chiarire quali iscrizioni, avvisi, richiami di pubblicità ecc. debbano considerarsi insegne agli effetti della applicazione della tassa prevista dall'art. 201 del testo unico in esame, di guisa che tutte le altre forme di pubblicità debbano considerarsi assoggettabili alle norme della citata legge 14 giugno 1928, n. 1399.

In proposito si dichiara che deve intendersi abbiano carattere di insegna solo le iscrizioni e simili, poste nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione, le quali facciano menzione di un dato commercio o di una attività permanente dell'esercizio stesso, come il nome della ditta esercente o la qualità dell'esercizio o la indicazione generica delle merci in esso vendute.

Tutte le altre tabelle o iscrizioni o targhe in uso nel commercio e nella industria, le quali non rispondano ai requisiti predetti, sono in conseguenza da ritenersi contemplate dalla legge sulla pubblicità e sulle affissioni, qualunque sia la materia di cui siano costituite.

Quindi, ad esempio, ove nella sede di una farmacia trovisi una iscrizione con la dicitura « Farmacia N. N. » ed un'altra con la indicazione generica « Specialità estere e nazionali » entrambe devono considerarsi insegne agli effetti della tassa. Qualunque a tra iscrizione o figura riferentesi a specificati prodotti della stessa farmacia o di altre ditte devono considerarsi soggette alla legge delle pubbliche affissioni.

B) Imposta di licenza per le bevande alcoliche e vinose.

Per quanto si attiene all'imposta di licenza per gli esercizi che smerciano bevande alcoliche e vinose, la quale, come è noto, si commisura al valore locativo degli esercizi e con le aliquote stabilite dall'art. 185 del testo unico, non possono sorgere dubbi circa l'accertamento del valore locativo quando la vendita degli alcolici e delle bevande vinose viene normalmente fatta in determinati locali o ambienti, sebbene l'esercizio comprenda altri ambienti o locali nei quali tale smercio non viene normalmente fatto.

In tali casi l'imposta è da commisurarsi al valore locativo dei soli ambienti ove normalmente si consumano o smerciano le bevande alcoliche o vinose.

Si danno però molti casi in cui lo smercio delle bevande alcoliche o vinose è fatto promiscuamente con altri generi nello stesso locale.

Poichè lo scopo della legge è quello di assoggettare al predetto tributo, contemplato dall'art. 185⁵ del testo unico, lo smercio delle bevande alcoliche e vinose e non pure lo smercio degli altri generi, è logico che per questi esercizi il valore locativo sul quale è da commisurarsi la imposta non può essere quello attribuibile all'intero locale di esercizio, ciò che darebbe luogo ad una assai grave imposizione in contrasto con lo spirito della legge, ma soltanto quella quota del valore locativo complessivo la quale si presume che rappresenti in via di apprezzamento, la parte attribuibile nella attività complessiva dell'esercizio stesso allo smercio delle bevande alcoliche o vinose e questa quota parte può normalmente calcolarsi in misura non inferiore al venticinque per cento e non superiore al cinquanta per cento di quello complessivamente attribuito all'esercizio.

Pertanto si dispone che, ove non sia possibile identificare materialmente gli ambienti nei quali normalmente si smerciano bevande alcoliche o vinose, l'imposta debba applicarsi sopra una quota di valore locativo non inferiore al venticinque per cento

e non superiore al cinquanta per cento di quello complessivamente attribuito all'esercizio.

Ne consegue che la rimanente parte del valore locativo degli esercizi sopra accennati è assoggettabile soltanto all'imposta stabilita dagli articoli 187 e 188 del testo unico ed in conformità delle norme sancite dagli articoli stessi.

Nel caso dei caffè e ristoranti delle stazioni e simili, va anche considerato che il canone corrisposto rappresenta in parte un corrispettivo della concessione è in parte l'effettivo canone di affitto. In questo caso va scerverata la parte che costituisce il corrispettivo della concessione, che si potrà calcolare, in via di massima, a circa la metà del canone complessivo, e la imposta di licenza nella misura di cui allo art. 185 andrà applicata sulla parte del canone che rappresenta la quota di affitto, coi suaccennati criteri di discriminazione del valore locativo indicati per gli stessi esercizi ove si smerciano bevande alcoliche e vinose.

Va, inoltre, tenuto presente che l'applicazione dei criteri suesposti dovrebbe portare, per i comuni nei quali già era in vigore la imposta di licenza sugli esercizi di vendita di bevande alcoliche o vinose nell'anno 1924, a dare un gettito del tributo circa doppio di quello riscosso in quest'ultimo anno.

Si prescrive perciò che, per detti comuni, le Giunte Provinciali Amministrative debbano contenere la previsione del gettito del tributo in somma doppia di quella riscossa nell'anno 1924.

(Continua)

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

344. **Applicazione tassa sui balconi. Sospensione.** (C. 4 dic. 1931 n. 48010 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Per opportuna norma comunico che S. E. il Capo del Governo ha disposto che sia sospesa l'applicazione della tassa sui balconi. Seguiranno istruzioni.

Il Prefetto — SOPRANO

345. **Disciplina del commercio. Voci aggiunte nelle licenze.** (C. 1^o dicembre 1931 n. 26061 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dalle informazioni finora pervenutemi, a seguito della mia precedente, stesso numero, in data 29 ottobre decorso, (1) è confermato il lamentato inconveniente della indisciplinazione dei commercianti, specie dei piccoli, e nei piccoli centri. A tale inconveniente altro più grave si aggiungerebbe ora, per cercare di porre comunque riparo al primo, sottrarsi alle sanzioni ed eludere la vigilanza disposta, col compiacente assenso anche di qualche autorità amministrativa locale.

Così, ad alcune licenze commerciali per « generi alimentari » sarebbe stata aggiunta la dizione « e diversi » o « ed altro » e si sarebbe ricorso anche ad altri espedienti, tutti da condannare e bandire, perchè in frode della legge e dell'onesto commercio, costretto così a subire l'illecita concorrenza.

Molti negozi vendono i generi più eterogenei e contrastanti, con grave discapito pure dell'igiene. Ciò dev'essere assolutamente evitato e su tale osservanza e sulle responsabilità derivanti dall'adempimento di essa, richiamo la particolare, personale attenzione dei Podestà. I contravventori dovranno essere puniti anche con la revoca della licenza, ove occorra, e segnalati a questa Prefettura di volta in volta.

Il Prefetto — SOPRANO

346. **Alberghi — pubblicità dei prezzi delle camere.** (2) (C. 3 dic. 1931 n. 6641 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1 del R. D. L. n. 65 in data 3 gennaio 1925, prego le SS. LL. trasmettermi, con cortese sollecitudine e non oltre il 15 dicembre corr. anno, l'elenco in duplice copia delle camere di alberghi esistenti in codesta giurisdizione, col prezzo globale (compresa ogni presta-

(1) v. B. A. anno corr. cop. 31.

(2) v. B. A. anno corr. Cop. 17.

zione), prezzo che non deve subire aumenti per tutta la durata dell'anno, salvo casi speciali, che dovranno essere esaminati di volta in volta da questo ufficio.

Prego tener presente, per il giusto prezzo, la riduzione del 10%₁₀ generalmente adottata nel dicembre 1930, in seguito ai ribassi sugli affitti.

Il Prefetto — SOPRANO

347. VII Censimento generale della popolazione. Verbali delle contravvenzioni elevate. (C. 7 dic. 1931, n. 47891 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Si richiama l'attenzione di V. S. all'osservanza dell'art. 50 del R. Decreto 21 febbraio 1931 n. 166, (norme per l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione), il quale dispone che, alla fine delle operazioni di censimento, i Comuni sono tenuti ad inviare all'Istituto Centrale di Statistica, anche se negativo, l'elenco dei verbali delle contravvenzioni elevate con l'indicazione dell'esito eventuale del procedimento.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

348. Termine utile per la proponibilità, da parte degli esattori delle imposte, delle istanze di rimborso dei contributi sindacali. (C. 27 nov. 1931 n. 245 Corpor. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, comunico la circ. pervenuta dal Ministero delle Corporazioni:

« E' stato richiesto a questo Ministero se dalle vigenti disposizioni possa desumersi un termine per le istanze degli esattori aventi diritto a rimborso delle quote di contributo sindacale e in caso positivo quale sia detto termine.

Si osserva in proposito che occorre distinguere il caso in cui il contributo sia riscosso in modo autonomo dall'altro in cui il contributo sia riscosso in connessione con le imposte erariali.

Nel primo caso non si ha dubbio che si applica, per l'espresso

rinvio dell'art. 117 del R. D. 1° dicembre 1930, n. 1644, il disposto dell'art. 90 del R. D. 17 ottobre 1922, n. 1461, modificato dall'art. 22 del R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1475, che prescrive che l'istanza di rimborso deve essere proposta non oltre il dodicesimo mese dalla scadenza dell'ultima rata d'imposta.

Nel secondo caso invece occorre considerare che, in virtù del ricordato art. 117 del R. D. 1° dicembre 1930, n. 1644, la dichiarazione d'inesigibilità dell'imposta principale rilasciata dal Procuratore delle Imposte è titolo per ottenere il rimborso del contributo. Ora, poichè a mente dell'art. 21 del R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1465, il termine massimo utile per la escussione dei debitori morosi è quello di 10 mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, ne consegue che detto periodo occorrente all'esattore per percostituirsi il titolo necessario per l'istanza, è costituito dalla dichiarazione d'inesigibilità, di modo che il termine utile per proporre istanza di rimborso del contributo dovrà essere di mesi due (sessanta giorni) dalla data di notifica della dichiarazione di inesigibilità dell'imposta principale.

Prego darne comunicazione agli esattori.

Il Prefetto — SOPRANO

349. **Vidimazione annuale di licenze per vendita di esplosivi.** (C. 28 nov. 1931 n. 1064 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Avverto le SS. LL. che col 31 dicembre scadono le licenze per la vendita di polveri piriche ed affini e, pertanto, prego invitare gl'interessati a trasmettere a questo Ufficio, con sollecitudine, la relativa domanda, munita del visto di V. S. e dell'Arma dei RR. CC. e corredata dai seguenti documenti:

a) di una marca da bollo di L. 5.

b) di una marca di concessione governativa di L. 10, se trattasi di polvere pirica ed affini (1^a e 4^a categoria), e di L. 25 se esplosivi di 2^a e 3^a categoria.

c) della ricevuta del vaglia di L. 50,10 inviato al Tesoriere Provinciale presso la Banca d'Italia di Salerno, quale diritto

annuale stabilito dall'art. 19 del T. U. d'imposta sulle polveri piriche (D. M. 8 luglio 1924).

Qualora gli interessati non provvederanno a quanto sopra entro il 31 dicembre sarà provveduto al ritiro e revoca della licenza.

Il Prefetto — SOPRANO

350. Lavoratori italiani diretti al Marocco Francese. (C. 24 nov. 1931 n. 6408 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Per opportuna notizia delle SS. LL. e per norma degli interessati, si comunica che, a causa della disoccupazione nel Marocco Francese, il Governo di Francia ha dato istruzioni a tutte le proprie Rappresentanze all'Estero, perchè non vistino i passaporti degli stranieri, che si recano nel Marocco a scopo di lavoro, senza aver prima chiesta ed ottenuta l'autorizzazione del Governo di Rabat.

Analogo trattamento è stabilito per gli stessi francesi.

Il Questore — CIPRIANI

351. Denunce dipendenti artigianato. (C. 21 nov. 1931 n. 2875 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. intervenire energicamente presso i proprietari di botteghe artigiane, invitando loro di segnalare nelle denunce, ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563 e dell'art. 1° del R. D. 1° dicembre 1930, n. 1644, i dipendenti operai ad evitare l'intervento delle Associazioni interessate per i provvedimenti del caso per *omessa denuncia*.

Raccomando di dare partecipazione dell'adempimento direttamente alla Unione Prov. Sindacati Fascisti dell'Industria.

Il Prefetto — SOPRANO

352. Nomina Componenti Commissione Provinciale Imposte Dirette per biennio 1° settembre 1931-31 agosto 1933. (C. 21 nov. 1931 n.° 46385 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Agli effetti dell'art. 32 del regolamento 11 luglio 1907 n. 560 per l'esecuzione della legge sulla Imposta di ricchezza mobile,

comunico a V. S. per norma, e con preghiera della massima pubblicità, che la Commissione Provinciale di Appello per le Imposte Dirette di questa Provincia è così costituita per il biennio 1931-1933.

Ricchezza Mobile. Redditi Agrari. Imposta Compl. Celibi. Famiglie numer.

Presidente

Comm. Dr. Licata Luigi V. Prefetto

Vice Presidente

Cav. Uff. Avv. Donadio Domenico Membro eff. gov.

Componenti

Cav. Uff. Scarpelli Alessandro	Membro eff. gov.
Cav. Avv. Lordi Enrico	id. id. id.
Cav. Rag. Bruno Giovanni	id. id. id.
Comm. Avv. Farina Ernesto	Membro elettivo eff.
Cav. Avv. Zannotti Attilio	id. id. id.
Cav. Prof. Rocco Giovanni	id. id. supp.
Cav. Avv. Pagliara Alessandro	id. id. id.

Componenti aggiunti nei fabbricati e patrimonio

Cav. Ing. Sica Luigi	Membro eff. gov.
— Ing. Barba Luigi	id. id. id.
Comm. Ing. Santoro Giovanni	id. elettivo supp.
— Ing. Padula Errico	id. id. id.

Il Prefetto — SOPRANO

353. **Elenchi contributi volontari commercianti. Sospensione.** (C. 9 dicem 1931, n. 48592 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In conformità disposizioni ministeriali, non può essere sentito siano riscossi ruoli con elenchi contributi volontari commercianti, dei quali Federazione Nazionale Commercio ha autorizzato percezione per assistenza invernale.

Pregasi SS. LL. invitare esattore imposte sospendere riscossione al riguardo non dando corso ad avvisi già diramati.

Attendo categoriche assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

(cont. Atti Ufficiali a pag. 2 cop.)

Parte II.

Conti consuntivi comunali.

Giudizi di revocazione — Partite sospese dal discarico.

In questo stesso Bollettino, la di cui cortese ospitalità mi ha permesso diverse volte di pubblicare qualche mio studio, scrivevo nel 1929 un mio articolo sull'argomento. (B. Amm. 1929 pag. 109).

In esso dicevo che, fra i diversi provvedimenti del Consiglio di Prefettura sull'esame dei conti comunali, v'era quello di « sospendere » dal discarico i mandati di pagamento non regolari, iscrivendone l'importo fra i residui passivi, allo scopo di offrire l'opportunità al Contabile di riprodurli, opportunamente regolarizzati e documentati, nei Conti successivi.

Aggiungerò ora che tale provvedimento, giusta la costante giurisprudenza, non ha carattere definitivo, vale a dire che lo stesso Consiglio può ancora pronunziarsi sullo stesso oggetto. Ed è evidente che tale pronunzia il Consesso giurisdizionale farebbe in sede di esame di uno dei conti successivi, ove lo stesso mandato già « sospeso » fosse riprodotto, nel senso che lo raddierebbe addirittura dal discarico se irregolare o ne convaliderebbe, in secondo esame, il discarico se regolarizzato.

Tale punto potrebbe sembrare incontrastato sia in dottrina che in giurisprudenza: senonchè la pratica dell'esame dei ricorsi, che vengono presentati all'organo giurisdizionale, i casi molteplici della prassi amministrativa, offrono materia infinita di giudizio e di studio.

Innanzitutto va osservato che non sempre il Consiglio di Prefettura emette i suoi giudicati sui Conti allorchè il tesoriere è in carica; molte volte si giudicano conti di cessati tesorieri o di tesorieri deceduti, di maniera che la decisione arriva quando il valore del dispositivo non può essere applicato, dappoichè il Contabile non ha modo di riprodurre le partite sospese nei conti successivi, perchè non ne ha altri da rendere.

E riesce allora facile dedurre che al contabile, od ai di lui eredi, non si potrebbe precludere la possibilità di presentare un conto « suppletivo » delle sole partite « sospese », sulle quali il Consesso giurisdizionale deve emettere il giudizio « definitivo » che gli compete.

Nella pratica invece è tutt'altro.

Capita sovente che (specie nei casi che ricorrano eredi di tesorieri o cessati tesorieri) nelle forme prescritte dall'art. 232 del reg. com. e prov., vengano presentati al giudizio del Consiglio di prefettura ricorsi per revocazione perchè siano modificate decisioni emesse, al di fuori dei casi tassativamente prescritti in tale articolo, perchè appunto vengano riconosciuti al discarico del Contabile i mandati sospesi con precedenti decisioni.

In tali casi, come ho potuto osservare, il Consiglio di Prefettura nell'esame di rito giudica sull'ammissibilità o meno del ricorso e, se i termini lo permettono, si pronunzia nel merito, quasi sempre modificando il precedente pronunciato, allorchè il tesoriere dimostri, col ricorso, di essersi in seguito attenuto ai rilievi che dettero luogo alle sospensioni dei mandati dal discarico, rettificando in tal modo la posizione di cassa alla fine dell'esercizio o della gestione.

Tale procedere, mentre non è strettamente conforme alla legge, trova le sue basi sui principi morali, che debbono guidare il giudice nello espletamento del suo mandato, non solo, ma ancora (ed è più proprio) sul carattere che aveva la prima decisione, che non in maniera definitiva emetteva il suo giudizio in merito.

E se è così perchè non chiaramente stabilire:

1.) che non può parlarsi di revocazione al di fuori dei casi *tassativamente* previsti dall'art. 232 del reg. com. e prov., e che quindi una seconda decisione emessa in seguito ad istanza per giudizio di revocazione, per il caso specifico di mandati sospesi dal discarico, ha soltanto il valore di un provvedimento « definitivo » emesso in seguito ad altro precedente, che tal valore non aveva.

2.) che, conseguentemente, questo secondo giudizio non deve trovare limitazione dai termini stabiliti per la promovibilità del giudizio di revocazione.

Tali postulati servono a stabilire che, tranne i casi ove il Consiglio di prefettura debba giudicare su di un vero e proprio giudizio di revocazione, per i casi specifici di mandati « sospesi » dal discarico sta sempre la facoltà del Contabile (o dei suoi eredi) di presentare il « Conto suppletivo » di essi per ottenerne il discarico, al di fuori *dei termini stabiliti per il giudizio di revocazione*.

Quanto è esposto serve altresì a stabilire incontrovertibilmente il concetto che i mandati di pagamento « sospesi » dal discarico con una decisione del Consiglio di prefettura, possono sempre ripresentarsi all'esame dell'organo giurisdizionale (sia nei conti successivi dello stesso contabile, sia sotto forma di conto suppletivo), anche dopo che la decisione che li riguardava sia passata in cosa giudicata e siano scaduti i termini per lo appello e per la revocazione; senza che ciò alteri per nulla l'essenza immutabile della decisione passata in cosa giudicata, perchè tale è e resta in tutte le sue parti, essendo lo stesso giudice che deve emettere il suo definitivo giudizio su quella parte del Conto, per la quale, una prima volta, si espresse solo in maniera non definitiva.

E con questo credo di aver esposto un chiaro punto di vista, che mi sembra non inutile in tema di esame dei consuntivi comunali.

Salerno, li 15 novembre 1931 - X.

CARLO LANZA
Ragioniere di Prefettura

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

355. **Versamenti da parte degli esattori dei contributi riscossi.** (C. 25 nov. 1931 n. 209 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Poichè da alcune Confederazioni Nazionali vengono lamentati ritardi ed irregolarità nel versamento da parte degli esattori dei contributi sindacali riscossi, con relativo grave disagio delle Associazioni dipendenti, e poichè tutti i richiami a tutte le proteste sono finora risultate vane, si pregano le SS. LL. di voler energeticamente diffidare l'esattore, rammentandogli le sanzioni di legge. (art. 116 R. D. 1° dic. 1930 n. 1644).

Il Prefetto — SOPRANO

356. **Fabbricazione e sparo fuochi artificiali.** (C. 1° dic. 1931 n. 6642 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la rigorosa osservanza, comunico la seguente circ. del Ministero dell'Interno, Direzione Gen. P. S. relativa all'oggetto:

« Questo Ministero ha dovuto rilevare che, nonostante gli avvertimenti più volte fatti, alcuni pirotecnici seguitano a confezionare ed a sparare fuochi artificiali di genere proibito, specie, cosiddetti botti o colpi oscuri, che, come è noto, sono pericolosissimi.

Ha inoltre rilevato che, qualche volta, i mortai adibiti al lancio delle granate sono scoppiati producendo effetti funesti, specialmente fra il personale addetto all'accensione dei fuochi. Ciò è dovuto assai spesso alla presenza del clorato di potassa nella carica di lancio.

In proposito non si ritiene riperfluo ricordare che le cariche di lancio dei mortai debbono essere costituite di *semplice polvere nera*, che i pirotecnici *non possono fabbricare* e che debbono acquistare dal commercio.

Ciò premesso, le EE. LL. vorranno ancora una volta richiamare gli organi di polizia ad esplicare con zelo e diligenza la maggiore vigilanza sulle fabbriche di fuochi artificiali, esigendo da parte dei pirotecnici la rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia ed in special modo quelle relative ai miscugli componenti gli artifici ».

Prego assicurare.

Il Questore — CIPRIANI

Appalti, aste ecc.

Comune di Montecorvino Rovella — *Appalto Imposte consumo quinquennio 1932-1936* — Esperimento fissato per le ore 11 a.m. di mercoledì 9 p. v. dicembre, nella Segreteria Comunale, col sistema delle candele vergini a termini abbreviati ad 8 giorni. Base d'asta L. 8000. Voci sulle quali si riscuote la imposta di consumo: Bevande alcoliche, carni, cioccolato, formaggi e latticini, profumeria e saponi fini. Deposito preventivo in conto spese asta L. 2000. Documenti da esibirsi: a) Fedina penale generale; b) Certificato-Prefettizio di idoneità di cui al N. 19 dell'articolo 77 del Testo Unico per la Finanza locale 14 settembre 1931 N. 1175. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Montecorvino Rovella li 30 Novembre 1931 - X.

Il Podestà — *Meo*

Concorsi

Consorzio di irrigazione del Picentino in Salerno — Sede: Corso Vittorio Emanuele — *Segretario Direttore* — Concorso per titoli — Stipendio annuo L. 7200, al lordo delle ritenute di legge. Documenti di rito soliti, debitamente bollati e legalizzati. Titolo di studio per l'ammissione: laurea in giurisprudenza o facoltà affini, oppure diploma di ragioniere o altro titolo equivalente. Età minima anni 21, massima 40; salvo eccezioni di legge a favore dei mutilati ed ex combattenti. Scadenza 31 dicembre 1931. Per maggiori chiarimenti rivolgersi per iscritto alla Presidenza.

Il Presidente: *Avv. Felice Sabato*

Comune di Roscigno — *Levatrice condotta* — Concorso per titoli — Stipendio annuo lordo L. 2000, oltre indennità alloggio lire 500. Età massima anni 40, salvo eccezioni di legge — Documenti rito — Scadenza 25 gennaio 1932 — Assunzione entro 15 giorni dalla partecipazione — Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Segretario — *Consoli*

Il Podestà — *Resciniti*

Comune di Angri — *Applicato di 2^a classe* — Concorso per titoli — Stipendio annuo lire 4500 lorde delle ritenute di legge e della riduzione del 12 %^o. Età dai 21 ai 40 anni, salvo eccezioni di legge.

Domanda e documenti da presentarsi non oltre il 10 gennaio 1932, insieme con quietanza della tassa di concorso di Lire 25,00.

Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà — *L. Perris*

Comune di Bracigliano — *Levatrice condotta* — Concorso per titoli — Stipendio L. 2000 aumentabile di 4 aumenti quadriennali del decimo, al lordo delle ritenute di legge. Domanda da presentarsi non oltre 25 gennaio 1932, insieme documenti di rito e titoli e tassa concorso lire 25,10. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria del Comune.

Il Segretario Comunale — *d'Aprile*

Il Podestà — *Prota*

Comune di Gioi Cilento — *Guardia Municipale della frazione Cardile* — Salario lire 2000 — Cinque aumenti quadriennali del decimo — Documenti di rito — Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico — Scadenza 6 gennaio 1932.

Il Segretario Comunale — *La Sala*

Il Podestà — *G. Salati*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

- 357. Norme provvisorie aggiunte di applicazione al testo unico per la Finanza locale. (D. Min. Finanze e M. Interno 25 nov. 1931). *cont. e fine.*
- 358. Prezzi di abbonamento e vendita della « Raccolta Ufficiale delle Leggi e decreti del Regno » per l'anno 1932. (D. M. G. 21 ottobre 1931).

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 359. Diritti di segreteria.
- 360. Comitato pro disoccupazione.
- 361. Vidimazione licenze di pubblici esercizi. Anno 1932.
- 362. Sussidio ordinario alle Sezioni di Tiro a Segno per l'anno 1932.
- 363. Operazioni di leva classe 1911.
- 364. Ruoli datori di lavoro dell'agricoltura. Rettifiche.
- 365. Polizia veterinaria.
- 366. Servizio vaccinazioni jenneriane.
- 367. Disciplina vendita carni suine macellate fresche.
- 368. Diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti sportivi.
- 369. Morte di sudditi stranieri in Italia. Restituzione di passaporti.

370. Certificati di scorta per l'esportazione del bestiame bovino e suino.
571. Elenco dei poveri. Parere del rappresentante dei reduci di guerra.
372. Comune fillosserato.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 370 a n. 372 — Appalti, aste, ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

370. **Certificati scorta per l'esportazione di bestiame bovino e suino** (C. 14 dic. 1931, n. 48996 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia di Salerno).

Il Ministero dell'Interno ha tassativamente prescritto che, fino a nuova disposizione, i certificati di origine e di sanità, di scorta per la esportazione di bestiame bovino e suino, siano rilasciati esclusivamente dai Veterinari Provinciali.

In relazione a tale prescrizione, ho in pari data revocato il provvedimento contenuto nella mia circ. N. 28572 del 27 luglio c. a., col quale erano stati autorizzati i veterinari comunali a rilasciare detti certificati, ed ho affidato l'incarico al Veterinario Provinciale.

Prego informarne i commercianti e gli agricoltori interessati, richiamando l'attenzione del veterinario comunale sul divieto del rilascio di detti certificati.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

371. **Elenco dei poveri. Parere del rappresentante dei Reduci di guerra.** (C. 14 dic. 1931 n. 46418 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Associazione Nazionale Combattenti fa presente l'opportunità di includere nella Commissione Comunale incaricata di esprimere parere sull'inclusione dei non abbienti nell'elenco dei poveri del rappresentante locale dei Reduci di guerra, il quale, pei compiti assistenziali, che l'Associazione quotidianamente svolge, è a conoscenza delle condizioni dei cittadini.

Essendo giustificata la richiesta dell'Associazione Nazionale Combattenti, raccomando alle SS. LL. di sentire per il nuovo anno il parere del rappresentante di codesto comune dell'Associazione predetta per la compilazione dell'elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

357. Norme provvisorie aggiunte di applicazione al testo unico per la finanza locale. (D. Min. Finanze e Min. Interno 21 Novemb. 1931)
(Contin. vedi pag. 44').

C) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le Giunte prov. amm. nell'approvare, sentito il parere del Genio civile e del Consiglio prov. dell'economia, le tariffe delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, non devono perdere di vista che il testo unico lascia sostanzialmente immutata la natura del tributo, come è affermato nelle istruzioni provvisorie, portando ad esso solo le innovazioni accennate nelle istruzioni stesse.

Sarà solamente obbligatorio, nei casi previsti dagli art. 255 e 256, ottenere il migliore rendimento di questa tassa. Le tariffe riguardanti in genere l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, sono lasciate alla piena discrezione delle Amministrazioni variando assai sensibilmente il loro valore commerciale, secondo le usanze locali e la configurazione degli abitati, ed è opportuno in questo campo che le Amministrazioni non rechino sensibili mutamenti alle tariffe finora in vigore.

Invece l'occupazione del sottosuolo con cavi, condutture, è regolata dagli articoli 197 e 198 così come con l'art. 199 è regolata la occupazione del suolo e sottosuolo coi distributori dei carburanti e queste tasse sono obbligatorie nel caso degli art. 255 e 256.

Ma avendo qualche Amministrazione sia com. sia prov. applicata alle condutture elettriche la tassa per l'occupazione di

spazi soprastanti al suolo stradale, in modo non conforme allo spirito della legge e delle istruzioni, si richiama l'attenzione delle Giunte prov. amm. che ove dalle predette Amministrazioni si creda necessario per ragioni di bilancio addivenire alla tassazione anche di queste occupazioni, o essa sia resa necessaria dall'applicazione degli art. 255 e 256, sempre che non ostino convenzioni esistenti tra gli enti predetti e le ditte che gestiscono tali condutture, occorre tener presente che le tariffe devono essere, in ogni modo, in relazione a quelle dell'art. 198 per la occupazione del sottosuolo perchè questa ultima servitù non è meno gravosa di quella soprastante al suolo stradale. È poichè l'art. alla lettera a) importa una tariffa massima di circa lire 2,50 al mq., ne consegue che tale deve essere la misura massima della tariffa anche per l'occupazione dello spazio anzidetto.

Per spazio soprastante al suolo stradale, occupato dalle condutture, deve intendersi la proiezione di ogni singolo filo nonchè dei sostegni.

Per semplificare l'applicazione della tassa, dovranno le Amministrazioni compilare una tariffa graduata per diversi tipi di sostegno, comprendendo in essa anche la tassazione dello spazio occupato dai fili sospesi ai sostegni; proiezione che si può, in una media di larga approssimazione, ritenere da 10 a 20 volte la proiezione dei sostegni stessi, secondo la loro minore o maggiore sporgenza.

Nè va dimenticato che la tariffa va graduata, sia secondo la importanza della località, sia secondo la maggiore o minore importanza delle aree pubbliche, che devono essere classificate in categorie.

Si ritiene inoltre che siano da esentarsi dalla tassa le linee agricole contemplate dall'art. 13 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, e dal R. decreto 5 settembre 1922, n. 1454.

La tariffa massima da adottare sarà quindi la seguente basata sulla ripartizione dei sostegni in tre categorie:

a) paline (pali fissati su edifici) o mensole distinti secondo a loro sporgenza dal muro o la loro massima larghezza oltre

metri 0,60, fino a m. 0,60, fino a m. 0,40 (tali misure vanno calcolate comprendendovi anche tutti gli elementi costruttivi affidati alle paline o mensole o che servono a questi di sopporto);

b) pali in legno, ferro, cemento, travi striate o bates aventi al punto di incastro nel terreno un diametro superiore o inferiore a m. 0,30;

c) tralicci aventi un basamento con lato superiore o inferiore a m. 0,80.

a) Per ogni mensola o palina.

LOCALITÀ OVE SI TROVANO SITUATI I SOSTEGNI	CLASSI DI COMUNI (Art. 11)			
	A	B-C-D	E-F	G-H-J
Lire				
Centro dell'abitato:				
mensola sporgente oltre m. 0,60 . .	5,00	4,50	4,00	3,00
» » fino » 0,60 . .	3,00	2,60	2,40	1,80
» » » » 0,40 . .	2,00	1,80	1,60	1,20
Zona limitrofa:				
mensola sporgente oltre m. 0,60 . .	4,00	3,60	3,20	2,40
» » fino » 0,60 . .	2,40	2,20	2,00	1,40
» » » » 0,40 . .	1,60	1,40	1,20	1,00
Sobborghi e frazioni:				
mensola sporgente oltre m. 0,60 . .	3,00	2,70	2,40	1,80
» » fino » 0,60 . .	1,80	1,60	1,40	1,10
» » » » 0,40 . .	1,20	1,10	1,00	0,80
Rimanente territorio:				
mensola sporgente oltre m. 0,60 . .	2,00	1,80	1,60	1,20
» » fino » 0,60 . .	1,20	1,10	1,00	1,00
» » » » 0,40 . .	0,80	0,70	0,60	0,50

b) Per ogni palo.

LOCALITÀ OVE SI TROVANO SITUATI I SOSTEGNI	CLASSI DI COMUNI (Art. 11)			
	A	B-C-D	E-F	G-H-I
	Lire			
Centro dell'abitato:				
diametro superiore a m. 0,30 . . .	25,00	22,00	20,00	18,00
» inferiore a m. 0,30 . . .	12,50	11,00	10,00	9,00
Zona limitrofa:				
diametro superiore a m. 0,30 . . .	15,00	14,00	14,00	12,00
» inferiore a m. 0,30 . . .	7,50	7,00	7,00	6,00
Sobborghi e frazioni:				
diametro superiore a m. 0,30 . . .	10,00	8,00	7,00	7,00
» inferiore a m. 0,30 . . .	5,00	4,00	3,50	3,50
Rimanente territorio:				
diametro superiore a m. 0,30 . . .	1,50	1,50	1,00	1,00
» inferiore a m. 0,30 . . .	0,75	0,75	0,50	0,50

c) Per ogni traliccio.

LOCALITÀ OVE SI TROVANO SITUATI I SOSTEGNI	CLASSI DI COMUNI (Art. 11)			
	A	B-C-D	E-F	G-H-I
Lire				
Centro dell'abitato:				
lato basamento superiore a m. 0,80.	100,00	70,00	60,00	45,00
» » inferiore a m. 0,80.	80,00	45,00	40,00	30,00
Zona limitrofa:				
lato basamento superiore a m. 0,80.	70,00	60,00	45,00	35,00
» » inferiore a m. 0,80.	45,00	40,00	30,00	25,00
Sobborghi e frazioni:				
lato basamento superiore a m. 0,80.	45,00	35,00	35,00	25,00
» » inferiore a m. 0,80.	30,00	25,00	25,00	20,00
Rimanente territorio:				
lato basamento superiore a m. 0,80.	25,00	25,00	15,00	15,00
» » inferiore a m. 0,80.	15,00	15,00	10,00	10,00

Il Ministro per le Finanze
MOSCONI

per Il Ministro per l'Interno
ARPINATI

358. **Prezzi di abbonamento e vendita della " Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno " per l'anno 1932.** (D. M. G. 21 ottobre 1931 pubbl. Gazz. Uff. 4 dicembre 1931 n. 280).

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, e l'art. 6 del R. Decreto 15 luglio 1923, n. 1570, concernenti la stampa, la distribuzione e la vendita delle leggi e decreti in edizione ufficiale;

Di concerto col Ministro per le finanze;

DECRETA :

Il prezzo di abbonamento annuo alla Raccolta delle Leggi e dei Decreti nella edizione ufficiale quindicinale, per l'anno 1932 è stabilito in lire ottantuno (L. 81) per i Comuni del Regno; in lire novantanove (L. 99) per gli abbonati che godono della franchigia postale e in lire centootto (L. 108), comprese le spese di posta, per gli altri abbonati.

Per i non abbonati il prezzo di vendita della Raccolta suddetta è fissato come segue:

per ciascuna Raccolta completa lire centoventicinque (L. 125);

per ciascun volume separato lire trenta (L. 30).

Per le Raccolte e per gli atti delle annate precedenti, dal 1861 al 1930 inclusivo, rimangono invariati i prezzi determinati con i Decreti Ministeriali relativi a ciascun anno.

Il prezzo dell'abbonamento annuo alla Raccolta delle Leggi e dei Decreti nella edizione economica settimanale, è stabilito in lire trentasei (L. 36).

Gli abbonamenti ai due tipi di edizione della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti sono esclusivamente annuali ed in ogni caso decorrono dal 1° gennaio-al 31 dicembre 1932.

Il Guardasigilli,

Ministro per la giustizia e per gli affari di Culto: ROCCO.

Il Ministro per le Finanze: MOSCONI.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

359. **Diritti di Segreteria.** (C. 16 dic. 1931 n. 47673 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta al Ministero dell'Interno che alcuni Comuni, in occasione del rilascio di copie di alcuni atti e documenti (licenze d'esercizio, ordinanze di svincolo delle cauzioni ecc.) riscuotono, oltre i consueti diritti di segreteria, una speciale tassa a titolo di rimborso delle spese di scritturazione e di fornitura degli stampati occorrenti per il rilascio delle copie predette.

Tale tassa non trova alcun riscontro nella legge ed appare pertanto illegittima, tanto più che, al rimborso delle spese su accennate, deve ritenersi che la legge abbia già provveduto con la quota riservata ai comuni su i diritti di segreteria.

Nell'impartire tali istruzioni, prego le SS. LL. di portarle a conoscenza dei dipendenti Segretari, curandone l'esatto adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

360. **Comitato pro disoccupazione.** (C. 11 dic. 1931 n. 6719 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dalle risposte pervenute al telegramma fatto per la costituzione dei Comitati per la disoccupazione, ho rilevato che alcuni Comuni non hanno costituito il Comitato per mancanza di disoccupati. Anche in tale caso i Comuni sono obbligati a deliberare i 10 centesimi per ogni abitante, che serviranno, se non per i disoccupati del proprio Comune, ad integrare i fondi della Federazione Prov. per le spese che questa dovrà sostenere per tale iniziativa.

Il Prefetto — SOPRANO

361. **Vidimazione licenze di pubblici esercizi. Anno 1932.** (C. 8 dic. 1931 n. 29625 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Come negli anni decorsi, prego le SS. LL. di spedire entro il 15 gennaio p. v. a quest'Ufficio tutte le licenze di esercizi

pubblici rilasciate a termine dell'art. 86 del nuovo T. U. delle Leggi di P. S. 18 giugno c. a. N. 773, con elenco in duplice copia, in cui debbono essere indicati cognome nome e paternità del titolare della licenza e del rappresentante; il nome della via ed il numero civico ove trovasi ubicato l'esercizio; la specie di esso e la categoria in cui è stato classificato. Ad ogni licenza occorre alligare la bolletta della tassa pagata al comune, la quietanza della tassa sulle CC. GG. versata all'Ufficio del Registro ed una marca da bollo di lire 5,00. Per gli esercenti non autorizzati alla vendita delle bevande alcoliche, occorre unire la sola bolletta della tassa comunale e marca da bollo di lire 5,00. Entro detto termine dovranno essere pure spedite tutte le autorizzazioni prefettizie per la vendita dei superalcolici, con elenco in duplice copia e con le stesse indicazioni di cui sopra.

Anche per ognuna delle dette autorizzazioni il titolare dovrà alligare la quietanza della tassa sulle Concessioni governative ed una marca da bollo da lire 5,00.

Si prega di dare assicurazione di ricevuta ed adempimento delle disposizioni contenute nella presente.

Il Questore — CIPRIANI

362. **Sussidio ordinario alle sezioni di Tiro a Segno per l'anno 1932.** (C. 10 dic. 1931 n. 43106 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al sig. Preside dell'Ammin. Provinciale).

Con riferimento ai n. 6 e 7 delle Istruzioni per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930 n. 479, prego le SS. LL. di farmi conoscere con tutta urgenza quale somma abbiano stanziato nel bilancio 1932 per sussidio ordinario da ripartirsi fra le Sezioni di Tiro a Segno Nazionale della Provincia per il prossimo anno.

Attendo una risposta, anche se negativa, entro il 20 corr., dovendosi provvedere da parte dell'Ispettorato del Tiro a Segno alla tempestiva comunicazione dei sussidii destinati ad ogni singola Sezione.

Il Prefetto — SOPRANO

363. **Operazioni di leva classe 1911.** (C. 10 dic. 1931 n.° 43701 ai Commissari Pref. e Podestà dei Comuni della Provincia).

In occasione delle operazioni di leva sulla classe 1911, la Commissione Mobile di Leva ha rilevato che da parte di quasi tutti i Comuni fu trascurato il servizio di preparazione a tempo e presentazione alla Commissione stessa dei prescritti documenti di assegnazione alle ferme minori, di cui al R. D. Legge 8 gennaio 1931, n. 8.

Tale fatto oltre a portare un aumento di lavoro al Consiglio di Leva Prov., per l'affluenza di moltissime pratiche, che potevano essere prese in esame e discusse dalla Commissione Mobile, farà correre il rischio agli aventi diritto alle ferme minori di non poter usufruire di tale beneficio, perchè, non venendo presentate le relative domande nei termini di legge, potranno essere respinte per perenzione di termini.

Ciò premesso, raccomando per l'avvenire maggiore cura nel servizio di leva, richiamando all'uopo l'impiegato addetovi.

Il Prefetto — SOPRANO

364. **Ruoli datori di lavoro dell'agricoltura. Rettifiche.** (C. 12 dicembre 1931 n. 498 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In occasione della pubblicazione dei ruoli dei datori di lavoro della agricoltura per l'anno 1931, ho avuto occasione di rilevare che alcuni contribuenti si sono lamentati perchè la estensione del territorio, tenuto in proprietà, non corrispondeva a quella sulla quale era stato gravato il contributo.

Mentre comunico che i dati sui quali si è basata la competente organizzazione Sindacale sono stati presi dal catasto terreno, e quindi devono escudersi eventuali errori, prego le SS. LL. di far presente agli iscritti nel ruolo, datori di lavoro della agricoltura, che potranno far presente, con documenti giustificativi, la reale estensione dei terreni di proprietà ed il contributo relativo direttamente alla Organizzazione interessata, la quale provvederà a rettificare i ruoli, se del caso.

Il Prefetto — SOPRANO

365. **Polizia veterinaria.** (C. 5 dic. 1931 n. 47271 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. di significarmi se codest' ufficio sia provvisto dei moduli prescritti dagli art. 5 e seguenti del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533 e se per il trasporto, il trasferimento, la monticazione e la demonticazione degli animali vengano osservate costà le disposizioni contenute negli articoli 21 e seguenti del suindicato regolamento.

Ricordo che per effetto delle disposizioni contenute nel D. M. del 6 maggio 1914 l'ordinanza di polizia veterinaria del 3 marzo 1904 è abrogata, per cui codesto Comune deve essere provvisto degli stampati prescritti dal suindicato regolamento del 10 maggio 1914 e non di quelli che erano prescritti dalla suindicata ordinanza.

Prego inoltre significarmi se il Comune sia provvisto degli stampati prescritti dal Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni del 20 dicembre 1928 n. 3298.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

366. **Servizio vaccinazioni jenneriane.** (C. 12 dicembre 1931 n. 40793 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. 20 aprile 1931 n. 14177 nel trasmettere i moduli nuovi inviati dal Ministero per facilitare l'impianto e la regolare tenuta dei registri di vaccinazione, disposi che semestralmente, dopo ciascuna sessione, a cura dell'Ufficiale sanitario, dovesse essere riempito il mod. 19 e trasmesso al Medico Provinciale.

Alcuni comuni non hanno ancora mandato il modulo suddetto relativo al 1.º semestre del corr. anno, e nessuno ha finora trasmesso quello del secondo semestre. Ond' è che prego le SS. LL. di invitare l'ufficiale sanitario di compilare e trasmettere i modelli suddetti non più tardi del 15 gennaio 1932.

Le SS. LL. daranno della presente formale comunicazione all'Ufficiale Sanitario, e invigileranno perchè il funzionario adempia a quanto viene prescritto.

Il Prefetto — SOPRANO

367. **Disciplina vendita carni suine macellate fresche.** (C. 7 dicembre 1931 n. 47905 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Mi viene riferito che, nonostante la raccomandazione fatta con la Prefettizia n. 40211 del 27 ottobre corr. anno (1), seguitano in alcuni Comuni a verificarsi inconvenienti derivanti da provvisorie autorizzazioni date a privati per la vendita di carni suine macellate fresche.

Per evitare tali inconvenienti, prego dare rigorose disposizioni intese ad impedire che le carni macellate fresche, comprese quelle suine, siano vendute in locali non rispondenti ai requisiti d'ordine igienico prescritti dall'art. 29 del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298, ricordando che non è consentita la vendita di carni macellate a chi sia sprovvisto della relativa licenza d'esercizio.

Attendo riscontro con l'assicurazione che da parte di V. S. non saranno dati permessi provvisori per la vendita di carni macellate fresche.

Il Prefetto — SOPRANO

368. **Diritti Erariali sugli spettacoli e trattenimenti sportivi.** (C. 12 dic. 1931, n. 47005 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze ha inviato alla Direzione Gen. della Società Italiana degli Autori ed Editori, la seguente urgentissima disposizione:

« Per opportuna norma di codesta On. Società, comunicasi che, d'Ordine di S. E. il Capo del Governo, il diritto erariale, relativo agli spettacoli e trattenimenti sportivi di ogni genere, di cui all'art. 4 della legge dei diritti erariali sugli spettacoli, 30 dicembre 1923 N. 3276, deve essere liquidato e riscosso, per ogni spettacolo o trattenimento, esclusivamente con la rigorosa

(1) v. B. A. anno corr. Cop. fascicolo 30.

applicazione dell'aliquota del 15 % in base alle risultanze del borderò degli *introiti lordi complessivi*.

La disposizione di cui sopra deve essere osservata indipendentemente dalla natura e dallo scopo dello spettacolo o trattamento e dall'ente o persona che lo promuove e, pertanto, in nessun caso dovranno essere consentiti abbuoni, *forfaits* o la applicazione dell'aliquota speciale del 5 % di cui all'art. 8 della Convenzione 21 giugno 1927 ».

Tanto comunico a V. S. per norma ed eventuale esecuzione.

Il Prefetto — SOPRANO

369. **Morte di sudditi stranieri in Italia. Restituzione di passaporti.** (C. 11 dic. 1931 n. 6718 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' stato rilevato che in occasione di morte di sudditi stranieri avvenute in Italia, siano stati inviati ai famigliari residenti nel loro paese di origine i passaporti di cui erano in possesso.

Giova, in proposito, avvertire che tali documenti debbono essere invece trasmessi alle rispettive autorità consolari, le quali, sia in base a convenzioni di stabilimento e consolari, sia in ossequio ad una pratica internazionale concordemente seguita, sono chiamate ad occuparsi delle pratiche di successione.

Si pregano le SS. LL. di uniformarsi a quanto sopra e di impartire conformi istruzioni alle autorità dipendenti, favorendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(cont. Atti Ufficiali a pag. 2 copertina)

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

372. **Comune fillosserato.** (C. 10 dic. 1931 n. 47304 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Affinché disponga per la più scrupolosa osservanza, comunico alle SS. LL. copia del decreto che proibisce la esportazione di talune materie indicate nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931 n. 987 dal territorio del Comune di Caggiano.

Il Prefetto — SOPRANO

Il Ministro Segretario di Stato
per l'Agricoltura e per le Foreste

Visto l'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il R. D. 14 novembre 1920, N. 1971, contenente norme per la circolazione delle piante e dei semi nell'interno del Regno;

Ritenuto che nel territorio del Comune di Caggiano, in provincia di Salerno, è stata accertata la presenza della fillossera;

decreta:

Le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera, e quelle del D. R. 14 novembre 1930, n. 1971, per la circolazione delle piante e dei semi nello interno del Regno, sono estese al territorio del comune di Caggiano, in provincia di Salerno.

Il Prefetto della Provincia di Salerno è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura.

Roma, li 24 novembre 1931. X

p. Il Ministro — MARESCALCHI

Appalti, aste ecc.

Comune di Giungano - *Vendita taglio 1^a sezione bosco « Tangole ».*
— Il giorno 28 c. m., alle ore 10, nella sala comunale di Giungano, sarà proceduto al 1° incanto per la vendita del bosco anzidetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 19002,14. Offerte in aumento non inferiori a lire 50; deposito provvisorio L. 2000 nella cassa com., cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica; fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento prezzo: metà all'atto dell'aggiudica, e metà entro 4 mesi dalla data consegna del bosco. Taglio e sgombrò del bosco nel termine della stagione silvana 1931-32 e 1932-33.

Ufficio comunale darà altri chiarimenti.

Il Podestà — V. Guglielmotti

Concorsi

Comune di Serre — *Guardia campestre e guardia urbana.* — E' aperto il concorso per titoli ai posti di Guardia campestre - guardia urbana col salario annuo di lire duemila per ognuno, suscettibili di aumenti quadriennali del decimo del salario, lordo di R. M. e contributi. Scadenza della presentazione della domanda e documenti di rito 31 gennaio 1932 ore 12. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale di Serre nelle ore di orario dell'Ufficio.

Serre, li 15 dicembre 1931-X.

Il Podestà — O. Sessa

Pubblicazioni

Carlo Gobbi — *La rivalutazione del Segretario comunale* — Valeggio Lomellina, presso l'Autore.

Dopo la dedica ad Arnaldo Mussolini, per il suo diploma di Segretario comunale, l'Autore dice nella prefazione quali siano gli scopi del libro: « *offrire al Governo Nazionale nuova materia di studi, per una sempre migliore soluzione della quistione dei segretari, udire le ragioni dimostranti che il Segretario Comunale è funzionario di concetto e non altrimenti* ».

Tali ragioni « *debbono giungere al Governo Nazionale non come inverificato prodotto di elucubrazioni solitarie, ma come l'eco di una opinione pubblica già formatasi. Naturalmente non può aversi volgarizzazione di idee nuove sul problema dei Segretari se questi rimangono indifferenti ed inerti dinanzi agli scritti che li riguardano: ergo ogni Segretario lusingherà moltissimo l'autore se, aprendo le pagine del volume, mostrerà per esso il proprio interessamento, sia pure esercitandovi il suo diritto di critica* ».

Nella parte 1^a del volume, che consta di 222 pagine, si tratteggiano le molteplici attribuzioni dei Segretari Comunali, precisandone l'indole tecnica, le difficoltà tecniche e l'importanza. Nella parte II^a si dimostra la necessità di una rivalutazione economica, fondata sui principii del titolo di studio, dell'idoneità utile, della responsabilità specifica, della residenza disagiata, e si tratteggia un piano razionale di riforma economica, affrontando e discutendo le opinioni in contrario.

E' un libro che deve essere letto dai Segretari ed anche dai non segretari.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura.

- 373. Revis one liste elettorali pel 1932. Affissione del manifesto.
- 374. id. id. id. Elenco datori di lavoro e lavoratori.
- 375. Servizio di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.
- 376. Afta epizootica.
- 377. Notifica delle persone alloggiate.
- 378. Pubblicazione l'«Albero».
- 379. Preferenza ai prodotti dell'industria nazionale.
- 380. Licenze di porto d'armi.
- 381. Contributi volontari.
- 382. Verifica di veicoli a trazione animale.
- 383. Corso legale e prescrizione delle monete da cent. 50 a contorno liscio.
- 384. Abbonamento alla raccolta delle leggi e decreti.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 380 a n. 384 — Appalti, aste, ecc.

Indice alfabetico analitico dell'anno 1931

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

380. **Licenze di porto d'armi.** (C. 27 dicem. 1931 n. 06880 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nonostante le precedenti istruzioni impartite, ho dovuto rilevare che continuano a pervenire a questo Ufficio istanze per concessioni o rinnovazioni di porto d'armi incomplete nella documentazione, ciò che intralcia gravemente il servizio, determinando reclami da parte degli interessati.

E' mio intendimento che tale inconveniente, rilevato di recente anche dal Ministero, non si verifichi ulteriormente, e avverto che restituirò senz'altro alle SS. LL. le domande che mi pervenissero incomplete di adempimenti che, ad ogni buon fine, ripeto:

Su ciascuna domanda deve essere apposta, a cura dei Podestà, la dichiarazione comprovante che il richiedente ha scritto e sottoscritto di proprio pugno l'istanza e che il medesimo provvede alla istruzione obbligatoria dei figli minori; che non è incorso nel reato di diserzione nel periodo bellico e che ha denunziato l'arma per cui chiede la licenza.

Alla istanza oltre il vaglia Mod. I. H. di valore corrispondente alla tassa del permesso che si chiede, occorre unire il permesso scaduto e per i permessi di fucile per caccia e per quelli di uccellazione, la ricevuta del vaglia di L. 2 diretto alla Federazione Naz. Fascista Cacciatori Italiani.

Per le prime concessioni e per la rinnovazione di permessi scaduti da oltre un mese occorre alligare:

a) certificato penale, di data non anteriore ad un mese (legalizzato se proveniente da altra Provincia).

b) due fotografie uso tessera, a capo scoperto, ed autenticate nel retro dal Podestà.

Per i minorenni, sia che si tratti di prima concessione che di rinnovazione, occorre inoltre l'atto di assenso paterno, redatto su foglio bollato da L. 7 ed il certificato redatto a termini dell'art. 17 della legge 17 aprile 1930 N. 479 di frequenza al Tiro a Segno Nazionale, e, ove questo manchi, la dichiarazione del Podestà attestante che il richiedente è abile al maneggio delle armi.

Si avverte infine che i libretti personali di porto d'armi hanno la validità di 5 anni e, quindi, trascorso tale periodo, i Sigg. Podestà devono, nel restituire i libretti scaduti, fare aggiungere al vaglia lire 1 per ogni nuovo libretto e due fotografie recenti, debitamente autenticate.

Prego assicurare.

Il Questore — CIPRIANI

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

373. **Revisione delle liste elettorali pel 1932.** (C. 21 dic. 1931 n. 49233 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provin.).

Col 1° corr.è scaduto il termine per l'affissione del manifesto di cui all'art. 14 legge elettorale politica 2 settembre 1928 n. 1993.

Poichè finora poche assicurazioni sono pervenute da parte dei Comuni circa tale adempimento, interesso la S. V., qualora non lo abbia ancora fatto, di provvedere subito all'affissione del manifesto assicurando questo Ufficio.

Con l'occasione avverto che, anche quest'anno, tutti gli adempimenti prescritti dalla legge elettorale dovranno essere espletati nei precisi termini assegnati, e con la massima diligenza ed esattezza, onde evitare perdita di tempo ed inutile corrispondenza. Di eventuali ritardi ed inesattezze, terrò personalmente responsabile codesto Segretario comunale, non senza segnalare nel rispettivo foglio matricolare i rilievi del caso.

Il Prefetto — SOPRANO

374. **Revisione delle liste elettorali pel 1932.** (C. 21 dicem. 1931 n. 45636 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Col 15 c. m. è scaduto il termine di cui all'art. 13 della legge elettorale politica 2 settembre 1928 n. 1993. Entro tale termine avrebbe dovuto pervenire a codesto Comune, da parte delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, l'elenco completo dei datori di lavoro e dei lavoratori di sesso maschile di età non inferiore ai 18 anni, che siano obbligati al pagamento del contributo obbligatorio prescritto dalla legge 3 aprile 1926 n. 563.

Prego pertanto la S. V. di assicurare la Prefettura della ricezione del cennato elenco, segnalando a quest' Ufficio le associazioni inadempienti.

Il Prefetto — SOPRANO

375. **Servizio di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.** (C. 22 dic. 1931 n. 4009 ai Podestà e Commissari pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL., entro il prossimo mese di gennaio devono essere inviati al Ministero dei LL. PP. gli elenchi dei personali, dei materiali e mezzi vari per il servizio di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità, a termini dell'art. 37 del R. D. Legge 9 dicembre 1926.

Allo scopo di rendere uniforme la compilazione di tali elenchi, il Ministero ha predisposto un tipo di modulo da tenere di guida per la raccolta degli elementi richiesti.

Trasmetto un esemplare di tale modulo alle SS. LL. con preghiera di farlo pervenire, debitamente compilato, non oltre il 16 gennaio p. v.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

376. **Afta apizootica.** (C. 17 dicembre 1931, n. 45275 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Dagli ultimi bollettini sullo stato sanitario del bestiame pervenuti al ministero e da notizie comunicate da talune Pretetture, rilevasi che, specialmente in Val Padana, si sono manifestati, sia pure in forma lieve, alcuni focolai di afta epizootica a carattere diffusivo.

Appare pertanto indispensabile svolgere con prontezza ed energia ogni possibile azione contro le manifestazioni aftose in corso o che dovessero verificarsi; ed a tal fine dovrà richiamarsi sulla questione la particolare attenzione dei dipendenti Podestà, affinché, da parte dei veterinari comunali, sia spiegata azione vigile per l'accertamento dei focolai, che eventualmente avessero

a manifestarsi e per l'immediata applicazione, contro di essi, dei prescritti provvedimenti profilattici e di polizia sanitaria.

Con particolare accuratezza dovrà essere assicurato il servizio di vigilanza veterinaria sulle fiere e mercati e sugli spostamenti di animali per ragioni di pascolo e di commercio, non dimendicando il controllo sulla disinfezione dei vagoni ferroviari e di tutti gli altri mezzi adibiti al trasporto degli animali. Sarà poi cura delle EE. LL. di disporre perchè, da parte dei veterinari provinciali, sia attivamente invigilato per il migliore funzionamento dei servizi veterinari comunali, onde ottenere che dappertutto l'azione sanitaria si svolga con la maggiore possibile efficacia.

Per l'eventualità che l'infezione non dovesse, dappertutto ed in ogni caso, mantenere l'attuale andamento benigno, converrà tenere presente i vantaggi che possono trarsi nella lotta contro l'afta maligna da un tempestivo razionale impiego del siero iperimmune anti-aftoso; pertanto, laddove se ne ravvisi la opportunità, sarà utile avere sotto mano una adeguata scorta di tale siero.

E poi risaputo che nella lotta contro le epizoozie, di grande ausilio può riuscire la disinteressata, attiva collaborazione degli allevatori. Sarà quindi opportuno richiamare sull'argomento l'attenzione delle organizzazioni agricole, per ottenere nella massima possibile misura tale collaborazione, che del resto in gran parte si identifica con l'azione da svolgersi da ogni singolo allevatore per evitare che il contagio epizootico penetri nella propria azienda.

Questo Ministero confida che, attraverso una azione disciplinata e solerte, potrà essere scongiurato il pericolo di una maggiore diffusione della epizoozia aftosa e, per il raggiungimento di tale importante finalità, fa particolare affidamento sulla volenterosa opera delle Autorità e delle categorie interessate.

In relazione alle suindicate direttive del Ministero, per la tutela del patrimonio zootecnico della Provincia, prego per ora le SS. LL. di:

1) intensificare ove esista ed istituire dove manchi il servizio veterinario;

2) vietare che nel proprio Comune si svolgano comunque mercati di bestiame senza che in precedenza sia stato regolarmente provveduto alla sorveglianza zoiatrica con le modalità prescritte dall'art. 17 del Regolamento di polizia zoiatrica del 10 maggio 1914, N. 533;

3) Curare che da parte del Veterinario incaricato della vigilanza zoiatrica dei mercati siano osservate con ogni esattezza le prescrizioni contenute nel paragrafo XVIII delle istruzioni per la polizia veterinaria, approvate con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 1914;

4) affidare al veterinario comunale l'incarico d'esercitare la prescritta vigilanza sulla disinfezione dei carri adibiti al trasporto del bestiame e di spiegare efficace continua azione di controllo sullo stato sanitario del bestiame esistente nella circoscrizione territoriale della propria condotta, e specialmente sulle stalle dei commercianti;

5) richiamare con pubblici bandi o con altri mezzi l'attenzione degli allevatori di bestiame sulla necessità di concorrere con la loro efficace cooperazione al raggiungimento delle finalità di cui sopra, facendo presente la opportunità di tenere gli animali di nuovo acquisto in località isolate per la durata di almeno 10 giorni prima di unirli con altri, e ricordando l'obbligo che incombe ai proprietari ed ai custodi d'animali di denunciare con ogni sollecitudine alla S. V. i casi accertati o sospetti di malattie infettive del bestiame;

6) darmi sollecita comunicazione, con telegramma, di ogni eventuale denuncia di casi di malattie infettive del bestiame, con l'indicazione dei provvedimenti adottati da V. S. a senso degli articoli 6 e 7 del Regolamento di polizia veterinaria, facendomi inoltre se del caso opportune proposte per la emanazione del decreto di obbligatorietà della visita veterinaria degli animali destinati al trasporto in ferrovia o alla monticazione e demonti-

cazione a senso degli articoli 23 e 25 del ripetuto regolamento di polizia veterinaria.

Attendo assicurazione ed alla fine di ciascuna settimana il rapporto del Veterinario comunale circa l'azione da lui spiegata per accertare con esattezza lo stato sanitario del bestiame di codesto Comune e specialmente quello esistente nelle stalle dei commercianti.

Il Prefetto — SOPRANO

377. **Notifica delle persone alloggiate.** (C. 27 dic. 1931 n. 6847 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia di Salerno, meno il Capoluogo).

Il Sig. Questore ha dovuto rilevare che le schedine di notificazione delle persone alloggiate, nonostante le istruzioni più volte impartite, pervengono dai Comuni con rilevante ritardo e sono incomplete o compilate inesattamente, con grave intralcio per il regolare funzionamento di tale servizio, al quale, giova ripeterlo, deve annettersi particolare importanza.

Alcune schedine difatti non contengono tutte le indicazioni richieste, altre sono redatte con grafia inintelligibile o a lapis copiativo, altre ancora non hanno il colore ed il formato prescritto sì da renderne impossibile la conservazione negli appositi schedari presso la Questura.

Tali inconvenienti devono essere assolutamente eliminati e su ciò richiamo la personale attenzione dei Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi, i quali dovranno affidare il controllo delle schedine, che vengono presentate ai Municipi, al Segretario Comunale o ad altro impiegato, che dia piena garanzia di diligenza nell'esecuzione dell'incarico.

A conferma delle precedenti disposizioni, avverto che le schedine, compilate su carta bianca e resistente, devono avere il formato di centimetri 9,5 di altezza e di centimetri 9 in larghezza; devono essere scritte con calligrafia chiara e leggibile (il cognome deve precedere il nome) e contenere tutte le indicazioni prescritte *senza ometterne assolutamente alcuna, essendo tutte indispensabili per il regolare funzionamento del servizio.*

Le schedine inoltre non devono essere scritte a lapis, anche se copiativo, e non devono portare a tergo la indicazione della partenza dei passeggeri. Tale comunicazione deve invece farsi con elenco a parte, redatto con precisione e su carta decente. Per facilitare il compito, in calce alla presente viene riprodotto un esemplare di schedina, dal quale rilevasi il formato e tutte le indicazioni prescritte.

Le SS. LL. provvederanno ad avvertire gli esercenti alberghi ed affittacamere di uniformarsi strettamente alle prescrizioni di cui innanzi e, ad evitare il lamentato ritardo, col quale assai spesso giungono alla Questura le schedine, occorre diffidare gli albergatori ed affittacamere perchè facciano tenere ai Municipi le schedine stesse appena arrivato il passeggero, facendo loro presente che in caso d'inadempimento a tale obbligo, su segnalazione delle SS. LL., saranno adottati da questo Ufficio severi provvedimenti in via amministrativa. Le schedine poi, subito dopo controllate, come è stato richiesto con le precedenti circolari, devono dai Municipi col *mezzo più rapido possibile* essere trasmesse alla locale Questura.

Occorre infine rinnovare raccomandazione agli albergatori e affittacamere perchè, in conformità della tassativa disposizione di legge, diano alloggio soltanto alle persone munite di carta d'identità o di altro documento, provvisto di fotografia, idoneo ad attestarne la identità e proveniente dall'Amministrazione dello Stato: documento che dovrà essere con precisione indicato nella schedina.

Desidero di non tornare in argomento e prego le SS. LL. nel darmi assicurazione dell'osservanza delle presenti rinnovate disposizioni, indicarmi il nome dell'impiegato cui verrà affidato l'incarico del controllo delle schedine. Detto impiegato dovrà essere tenuto responsabile del regolare funzionamento del servizio e sarà passibile di provvedimenti disciplinari anche da parte mia in caso di riscontrate inadempienze.

Il Prefetto — SOPRANO

Comune di provenienza della schedina

CAMERA N.

SCHEDA DI NOTIFICA

Cognome

Nome

Paternità

Data e luogo di nascita

Domicilio

Professione

Luogo di provenienza

Data di arrivo

Documento N.

rilasciato a

il giorno

dal

ALBERGO L'Esercente
o affittacamere

(retro della schedina)

AVVERTENZA

Le schedine devono essere scritte chiaramente e fatte tenere in giornata all'ufficio di P. S.

Se trattasi di persona proveniente dall'estero la schedina si deve far tenere subito.

Data della consegna della presente all'Ufficio di P. S.

378. **Pubblicazione " L'Albero "**. (C. 24 dic. 1931 n. 1756 Div. Gab. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Prof. Raffaele Mottola di Nocera Inferiore ha pubblicato un interessante volume dal titolo « L'Albero » che tratta di argomenti di attualità, quali la propaganda forestale e l'educazione della gioventù al culto delle piante e all'amore per le selve; la Battaglia del Grano, le Bonifiche, la Festa degli Alberi, il Turismo.

Dato lo scopo altamente educativo e culturale fascista che il libro si propone, poichè esso armonizza con le Direttive del Governo, il quale vuole dare sempre maggiore impulso allo studio dei detti argomenti e alla formazione d'una coscienza forestale, che deve far comprendere come dai Rimboschimenti dipende la sistemazione e l'incremento dell'agricoltura e la distruzione della malaria, con grandi vantaggi per la pubblica salute, si autorizzano i Comuni a farne acquisto per uso delle scuole.

Il Prefetto — SOPRANO

379. **Preferenza ai prodotti dell'industria nazionale.** (C. 18 dic. 1931 n. 46091 al sig. Preside Ammin. Prov. di Salerno, anche per i dipendenti Istituti ed ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, anche per le Opere Pie locali).

Con preghiera di prenderne buona nota e di darne comunicazione scritta ai Capi delle opere pie locali, trascrivo alle SS. LL. la seguente circ. del Ministero dell'Interno circa l'oggetto:

« Il Ministero delle Corporazioni ha segnalato che talvolta gli Enti autarchici, gli Istituti e le Aziende parastatali, le Società, ditte, enti ed istituti concessionari di beni o servizi pubblici, comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato, bandiscono gare ed effettuano acquisti, mediante trattativa privata, di prodotti stranieri, senza la preventiva autorizzazione del surriferito Ministero, prescritta dall'art. 3 del R. D. Legge 20 marzo 1927, n. 527 recante norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza dei prodotti dell'industria nazionale.

Al fine di evitare il ripetersi delle surriferite infrazioni, per le quali il decreto-legge avanti citato prevede apposite sanzioni, e per garantire, comunque, la protezione delle industrie nazionali, si pregano le EE. LL. di voler vigilare onde le norme di legge di cui è avanti cenno, abbiano costante e rigorosa applicazione ».

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

381. **Contributi volontari.** (C. 28 dic. 1931 n. 50678 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento a circ. 48532 del 9 dicembre u. s. pubb. nel Boll. Amm. n. 34 del c. a. ed in conformità a disposizioni ministeriali, comunico che il divieto di raccolta di oblazioni volontarie col mezzo dei ruoli dati in carico agli esattori delle II. DD. deve intendersi esteso anche ad altre categorie di contribuenti, verificandosi le medesime ragioni di principio, che hanno determinata la citata disposizione.

Prego favorire assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

382. **Verifiche di veicoli a trazione animale.** (C. 23 dicembre 1931 n. 48763 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al sig. Preside della Ammin. Prov. di Salerno).

Per l'esatta osservanza, trascrivo la seguente circ. dell'Azienda Autonoma statale della strada:

« Viene segnalato a questa Azienda che in qualche Provincia è stata disposta una 2.^a verifica a targazione di veicoli e trazione animale, per sostituire le targhe avariate o comunque non rispondenti alle caratteristiche del veicolo.

Poichè nessuna disposizione di legge prescrive ulteriori verifiche a pagamento e tanto meno ulteriori targazioni, il provvedimento si risolverebbe in un ingiustificato ed eccessivo aggravio per la classe degli agricoltori, in rapporto anche alle sopravvenute prescrizioni dell'art. 216 del T. U. sulla Finanza locale.

E invero una volta apposta dal proprietario al proprio veicolo la targa prescritta dall'art. 40 del R. D. 2 dicemb. 1928, n. 3179 ed avendo il Comune verificato targa e veicolo applicandovi il prescritto contrassegno, resta il proprietario responsabile di tutte le alterazioni che vengono apportate alla targa. Ed anche se questa diventa illegibile il proprietario risponderà dello stato di essa agli agenti preposti alla sorveglianza della circolazione.

Pregasi, pertanto, le EE. LL. di disporre perchè il lamentato abuso sia evitato ».

Il Prefetto — SOPRANO

383. **Corso legale e prescrizione delle monete da cent. 50 a contorno liscio.** (C. 18 dic. 1931 n. 2570 ai Podestà e Commissari Prefetizi dei Comuni della Provincia).

Per effetto della legge 26 dic. 1930, n. 1709, le monete di nichelio da cent. 50 a contorno liscio cesseranno di avere corso legale alla data del 31 dic. corr. e cadranno in prescrizione il 30 giugno 1932.

Pertanto col 1.º genn. 1932 cesseranno di avere valore.

Si avverte che le monete di cui sopra sono accettate in versamento e cambio, senza limitazione alcuna, da tutte le pubbliche casse.

Il Prefetto — SOPRANO

384. **Abbonamento alla Raccolta delle Leggi e Decreti.** (C. 18 dic. 1931 n. 48704 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

La Libreria dello Stato ha fatto presente che molti Comuni non hanno ancora provveduto al pagamento del prezzo di abbonamento alla Raccolta delle Leggi e Decreti per l'anno 1930 e per quello corrente.

Si prega disporre il sollecito pagamento delle quote di abbonamento arretrate, mediante versamento sul c.c. postale 1/2640, e di curare che le spese di cui trattasi, rese obbligatorie dall'art. 5 del T. U. 14 aprile 1931 n. 1175, siano *stanziati nei bilanci 1932 e pagate nel termine prescritto.*

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Casalvelino — Appalto riscossione imposte di consumo quinquennio 1932-36 — Esperimento fissato per le ore 11 del 15 gennaio 1932, nella segreteria comunale, col sistema delle candele vergini. Base d'asta aggio 10 per cento da lire 5001 a lire 10,000 e del 20 ‰ sulle altre riscossioni. Canone garentito lire 15000. Documenti da esibire: certificato idoneità, penale, buona condotta, quietanza lire 1000 titolo cauzione provvisoria. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà — Giordano





